REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 12 gennaio 2016 **Anno XLVII - N. 3**



Verona, Chiesa di Sant'Anastasia vista dal Giardino della Giarina.
La chiesa di Sant'Anastasia è uno splendido esempio di gotico italiano. I lavori di costruzione iniziarono nel 1290 con il contributo della famiglia che governava la città, gli Scaligeri, e di altre famiglie veronesi, e terminarono nel 1500. Splendida è la facciata, rimasta incompiuta, con il suo portale gotico. Si tratta della chiesa più grande di Verona. Essa si sviluppa in tre grandi navate sorrette da 12 imponenti colonne di marmo rosso di Verona. Sul transetto si aprono 5 cappelle. Sul lato sinistro si apre l'antico oratorio del convento, Cappella Giusti. La chiesa, ricchissima di opere d'arte, custodisce anche il celebre affresco del Pisanello "San Giorgio e la Principessa".

(Foto Lorenzo Linthout)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

CIRCOLARI

n. **3** del 30 dicembre 2015
"Determinazione criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l'effettuazione delle consultazioni referendarie regionali". 1
[Referendum]

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **181** del 23 dicembre 2015
Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, L.R. 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833 presentato dal dott. G. D. G., contro i verbali di ispezione con disposizioni numeri 149, 151, 153, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164 e 165 del 17 aprile 2015 compilati dal Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell'Azienda ULSS 9 di Treviso. 15
[Affari legali e contenzioso]

n. **182** del 23 dicembre 2015
Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, L.R. 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833, presentato dal geom. F.D. contro il verbale di sanzione amministrativa ex art. 301bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prot. n. 19731 del 18 maggio 2015, compilato dallo SPISAL dell'Azienda ULSS n. 17 a seguito del sopralluogo del 14 aprile 2015, presso il cantiere edile sito in via Roma nel Comune di S. Elena (PD) 16
[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

n. **129** del 02 novembre 2015
Programma promozionale Agricolo e Agroalimentare 2015. Azione 1) Iniziative promozionali realizzate all'estero. Partecipazione iniziativa Vinitaly International a Mosca e Hong Kong. D.G.R. n. 590 del 21 aprile 2015. 17
[Turismo]

n. **137** del 17 novembre 2015
Attuazione impegno di spesa a favore del Comune di Vicenza e dell' Istituto Professionale di Stato "A.Beltrame" di Vittorio Veneto in attuazione della DGR n. 1575 del 10/11/2015. 19
[Turismo]

n. **143** del 23 novembre 2015
Realizzazione iniziativa promozionale "Press Tour" a favore del prodotto turistico "Riviera del Brenta". Impegno di spesa. DGR n. 1658 del 19 novembre 2015. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG Z8B1735689. 21
[Turismo]

n. **144** del 23 novembre 2015
Realizzazione iniziativa promozionale "Wedding in Veneto", educational tour a favore del mercato tedesco del wedding turismo. Impegno di spesa. DGR n. 1658 del 19 novembre 2015. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG Z6B17356BC. 23
[Turismo]

n. **146** del 24 novembre 2015
Realizzazione iniziativa promozionale "work-shop- Il Veneto Outdoor". Impegno di spesa. DGR 587 21/4/2015 PTA 2015. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG Z11173B036. 25
[Turismo]

n. **147** del 24 novembre 2015
Iniziative regionali di promozione del turismo e delle attività turistiche connesse con il settore primario. DGR 1656/2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge regionale 10 agosto 2012, n. 28. 27
[Turismo]

n. **152** del 27 novembre 2015
Realizzazione iniziativa promozionale "Educational tour" a favore del prodotto turistico "Golf in Veneto". Impegno di spesa. DGR n. 1658 del 19 novembre 2015. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG Z5F1751D61. 29
[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **2315** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 173/1/2/2092/2013 presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 173). (codice Smupr 34465). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2013. 31
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2316** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 5490/0/1/361/2014 presentato da SCS SOCIETA' COMMERCIALE SANDRI SPA. (codice ente 5490). (codice Smupr 36113). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 33
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2317** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 1917/1/9/361/2014 presentato da EQUASOFT SRL. (codice ente 1917). (codice Smupr 35457). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 5) Anno 2014. 35
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2318** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 1098/1/5/361/2014 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098). (codice Smupr 35167). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014. 38
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2319** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 1917/1/8/361/2014 presentato da EQUASOFT SRL. (codice ente 1917). (codice Smupr 35422). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014. 40
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2320** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 4057/1/6/361/2014 presentato da JOB SELECT SRL. (codice ente 4057). (codice Smupr 36171). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 606 del 31/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 7) - Anno 2014. 42
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2321** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 1917/1/5/361/2014 presentato da EQUASOFT SRL. (codice ente 1917). (codice Smupr 35178). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014. 44
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2322** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 1917/1/7/361/2014 presentato da EQUASOFT SRL. (codice ente 1917). (codice Smupr 35421). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014. 46
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2323** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 1004/1/6/361/2014 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente 1004). (codice Smupr 35164). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014. 48
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2324** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 5182/0/2/361/2014 presentato da SINODE' SRL. (codice ente 5182). (codice Smupr 35199). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014. 50
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2325** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 4867/1/4/361/2014 presentato da ERGON SRL. (codice ente 4867). (codice Smupr 34925). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 487 del 03/06/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 3) Anno 2014. 52
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2326** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 4437/0/1/361/2014 presentato da ELMA SRL. (codice ente 4437). (codice Smupr 34806). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 487 del 03/06/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 3) Anno 2014. 54
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2327** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 812/1/1/361/2014 presentato da UPA SERVIZI SRL. (codice ente 812). (codice Smupr 34729). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 457 del 15/05/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 2) Anno 2014. 56
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2328** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 5207/0/2/361/2014 presentato da BENACCHIO SRL. (codice ente 5207). (codice Smupr 36093). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 58
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2329** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 1085/1/2/2092/2013 presentato da UPA FORMAZIONE SRL. (codice ente 1085). (codice Smupr 34445). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 410 del 22/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2013. 60
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2330** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 4136/2/4/361/2014 presentato da ATENA SPA. (codice ente 4136). (codice Smupr 36062). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 62
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2331** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice ente 416). (codice SMUPR 36254). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR. n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 416/1/1/803/2014. 64
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2332** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 5106/0/1/361/2014 presentato da GIEMME STILE SPA. (codice ente 5106). (codice Smupr 34668). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 422 del 30/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 1) - Anno 2014. 66
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2333** del 04 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 4061/0/1/361/2014 presentato da SCATOLIFICIO IDEALKART SRL. (codice ente 4061). (codice Smupr 35434). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014. 68
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2334** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 4940/1/1/2092/2013 presentato da T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL. (codice ente 4940). (codice Smupr 33982). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013- Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2013. 70
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2335** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 232/1/1/2020/2013 presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL. (codice ente 232) (codice Smupr 32317). Programma Operativo Regionale - FSE - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006. Assi I Adattabilità e II Occupabilità. DGR n. 2020 del 04/11/2013 - 2B1F1 - DDR n. 1109 del 23/12/2013 - Anno 2013. 72
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2336** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 8/1/1/306/2014 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T.. (codice ente 8). (codice Smupr 34573). Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006 - Asse I Adattabilità - L.R. 10/90. Dgr n 306 del 11/03/2014, DDR n 489 del 04/06/2014. 74
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2337** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 15/1/1/2335/2012 presentato da CESCOT VENETO. (codice ente 15). (codice Smupr 23590). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR n. 2335 del 20/11/2012, - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la valorizzazione dell'eccellenza e dei settori specifici. 76
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2338** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 1172/1/5/361/2014 presentato da ESAC SPA. (codice ente 1172). (codice Smupr 36034). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 78
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2339** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 3909/1/5/361/2014 presentato da ACROSS SRL. (codice ente 3909). (codice Smupr 34804). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 487 del 03/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2014. 80
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2340** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 2119/1/20/361/2014 presentato da AD CONSULTING SRL. (codice ente 2119). (codice Smupr 35145). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014. 82
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2341** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 438/1/8/361/2014 presentato da PERFORMA SRL. (codice ente 438). (codice Smupr 36186). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 606 del 31/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 7) - Anno 2014. 84
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2342** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 1098/1/1/361/2014 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098). (codice Smupr 35166). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014. 86
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2343** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 812/1/6/361/2014 presentato da UPA SERVIZI SRL. (codice ente 812). (codice Smupr 36761). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 645 del 15/09/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 8) Anno 2014. 88
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2344** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 57/101/2/2092/2013 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente 57). (codice Smupr 33986). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013- Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2013. 90
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2345** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 5306/0/1/361/2014 presentato da TOP SERI SNC DI CARAMEL E VANZETTO & C.. (codice ente 5306). (codice Smupr 36099). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 92
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2346** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 4034/1/14/361/2014 presentato da ADATTA SRL. (codice ente 4034). (codice Smupr 36081). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 94
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2347** del 07 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto 396/1/3/361/2014 presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA'. (codice ente 396). (codice Smupr 36069). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014. 96
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2348** del 10 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto presentato da SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA. (codice ente 2086). (codice SMUPR 26293). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 2086/1/1/803/2014. 98
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2349** del 10 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE SAN GAETANO. (codice ente 1244). (codice SMUPR 36202). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 1244/1/1/803/2014. 100
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2350** del 10 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325). (codice SMUPR 36219). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 325/1/1/803/2014. 102
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2351** del 10 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto presentato da CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE. (codice ente 809). (codice SMUPR 36299). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 809/1/1/803/2014. 104
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2352** del 10 dicembre 2015
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE SCUOLA PROFESSIONALE PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TREVISO ora CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA. (codice ente 2179). (codice SMUPR 36209). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 2179/1/1/803/2014. 106
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **379** del 01 dicembre 2015
L.R. 14.1.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica. Interventi nel settore della rete idralica regionale minore. Annualita' 2008. DGR n.2916 del 14.10.2008. Consorzio di Bonifica Alta Pianura Vneeta. Interventiurgenti relativi a fenomeni di allagamento in comune di Minerbe. Lavori: messa in sicurezza del sistema Morando in Comune di Minerbe (VR), localita' Borzele', Suppiavento ed altre. Importo progetto: E.700.000,00 - Importo finanziato: E.700.000,00 - Accertamento della spesa, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo. 108
[Difesa del suolo]

n. **413** del 18 dicembre 2015
Legge 267/98 e D.G.R.V. 928/2014. Incarico per: individuazione e aggiornamento di aree a rischio idrogeologico; elaborazione dati sistemi di monitoraggio frana di S. Andrea (Perarolo di Cadore - BL); analisi evoluzione fenomeno franoso del versante sotto stante la chiesa di San Martino a Valle di Cadore (BL), finalizzato alla valutazione della pericolosità geologica connessa alle problematiche idrauliche del t. Boite CUP H12F14000150001 CIG Z01128BB11. Estensione del servizio. 109
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

n. **204** del 29 dicembre 2015
R.D. 523/1904) Rinnovo concessione per usufruire di due rampe di accesso presso lo st.2 e utilizzo di 200 m di strada arginale in Comune di Badia Polesine - (Pratica n° AD_RA00014). Ditta: Consorzio di Bonifica Veronese - VERONA (VR). 110
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **306** del 24 dicembre 2015
Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Missiaga in comune di La Valle Agordina ad uso idroelettrico. Domanda del Comune di La Valle Agordina, in data 19.12.2008. 112
[Acque]

n. **307** del 29 dicembre 2015
Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Fium in comune di Quero Vas ad uso idroelettrico. Domanda dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, in data 22.04.2011. 114
[Acque]

n. **308** del 29 dicembre 2015
D.G.R. 1250 del 16.07.2013. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, per la redazione del progetto di ripristino dell'area interessata dall'impianto idroelettrico nel territorio del Comune di Gosaldo (BL) in parte realizzato dalle Società E.Va. Energie Valsabbia Spa e Mis Srl. CIG incarico: Z1617CC836. Decreto a contrarre. 116
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **309** del 29 dicembre 2015
D.G.R. 1250 del 16.07.2013. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, per la redazione dello studio per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell'intervento di ripristino dell'area interessata dall'impianto idroelettrico nel territorio del Comune di Gosaldo (BL) in parte realizzato dalle Società E.Va Energie Valsabbia Spa e Mis Srl. CIG incarico Z7517CD803. Decreto a contrarre. 118
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

n. **323** del 23 dicembre 2015
Approvazione perizia lavori complementari. PAR FSC 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 - Atto integrativo. DGR n. 2330 del 16.12.2013 - Allegato A Intervento n. 17 - "Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Bisatto-Battaglia". Codice progetto PAR FSC VE20P017. CUP H91H13000520001 - CIG 5759021E75. Importo lavori complementari E. 96.108,61. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. 120
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **769** del 15 dicembre 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Villorba per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Heta Asset Resolution Italia srl - Tavagnacco Pratica n. 2975. 121
[Acque]

n. **770** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite due pozzi in Comune di Fontanelle ed un pozzo in Comune di Ormelle per moduli 0.0033. Concessionario : Soc. Agr. Cescon Danilo Bortolino, Onorio S.S. - Fontanelle Pratica n. 3949. 122
[Acque]

n. **771** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.002. Concessionario : Scarabel Gina - Maserada sul Piave Pratica n. 3864. 123
[Acque]

n. **772** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00016. Concessionario : Lot Teresa - San Polo di Piave Pratica n. 3952. 124
[Acque]

n. **773** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Refrontolo e in Comune di Pieve di Soligo, per moduli 0.002. Concessionario : Fregolent Ugo - Refrontolo Pratica n. 3972. 125
[Acque]

n. **774** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.001. Concessionario : Lazzer Costantino - San Vendemiano Pratica n. 3737. 126
[Acque]

n. **775** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. Concessionario : Colmagro Lino - Vazzola Pratica n. 4524. 127
[Acque]

n. **776** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. Concessionario : Maccari Graziano - Vazzola Pratica n. 3765. 128
[Acque]

n. **777** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0007. Concessionario : Campion Olindo - Maserada sul Piave Pratica n. 4191. 129
[Acque]

n. **778** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.00035. Concessionario : Azienda Agricola Buffon Giorgio di Q. e C. Soc. Agr. s.s. - San Fior Pratica n. 3746. 130
[Acque]

n. **779** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Tosatto Rita - Maserada sul Piave Pratica n. 4190. 131
[Acque]

n. **780** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale e antincendio in Comune di San Vendemiano per moduli 0.016. Concessionario : Irca SpA - San Vendemiano Pratica n. 930. 132
[Acque]

n. **783** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Fontanelle ed Ormelle per moduli 0.0033. Concessionario : Società Agricola Zanella Gianni e C. s.s. - Ormelle Pratica n. 3990. 133
[Acque]

n. **784** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.0033. Concessionario : Narder Luigi - San Polo di Piave Pratica n. 3957. 134
[Acque]

n. **785** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Povegliano per moduli 0.0033. Concessionario : F.lli Tesser Rudy e Tesser Simone S.S - Povegliano Pratica n. 3328. 135
[Acque]

n. **786** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0033. Concessionario : Morona Liberale - Maserada sul Piave Pratica n. 4145. 136
[Acque]

n. **787** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Tomè Maria - Maserada sul Piave Pratica n. 3874. 137
[Acque]

n. **788** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Zago Armando - Maserada sul Piave Pratica n. 3893. 138
[Acque]

n. **789** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.00035. Concessionario : Della Libera Gianpaolo - Valdobbiadene Pratica n. 4582. 139
[Acque]

n. **790** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di Breda di Piave e uno in Comune di Maserada sul Piave ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave, Breda di Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Scarcioni Anna Maria - Maserada sul Piave Pratica n. 4181. 140
[Acque]

n. **791** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Buosi Gemma - Maserada sul Piave Pratica n. 4142. 141
[Acque]

n. **792** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Mosole Romolo - Maserada sul Piave Pratica n. 3843. 142
[Acque]

n. **793** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Cordignano per moduli 0.00035. Concessionario : Bernardi Luciano - Noventa di Piave Pratica n. 3356. 143
[Acque]

n. **794** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. Concessionario : Da Dalto Luigino - Vazzola Pratica n. 4557. 144
[Acque]

n. **795** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo ed un pozzo ad uso zootecnico in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.002. Concessionario : Venturin Claudio - Mareno di Piave Pratica n. 4558. 145
[Acque]

n. **796** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso industriale in Comune di Pederobba per moduli 0.333. Concessionario : Industria Cementi Giovanni Rossi SpA - Pederobba Pratica n. 1034. 146
[Acque]

n. **797** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave e Vazzola in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.006. Concessionario : Brugnera Bruno - San Polo di Piave Pratica n. 3361. 147
[Acque]

n. **798** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Ormelle per moduli 0.0033. Concessionario : Società Agricola Basei Massimiliano s.s. - Ormelle Pratica n. 3953. 148
[Acque]

n. **799** del 15 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di Vazzola e uno in Comune di Fontanelle ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0033. Concessionario : Dalla Cia Lelio - Vazzola Pratica n. 4051. 149
[Acque]

n. **802** del 16 dicembre 2015
Concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale da invaso artificiale, alimentato esclusivamente da apporti meteorici in Comune di Possagno per moduli 0.00063. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Gruppo Industriale Tegolaia srl - Casier Pratica n. 1036. 150
[Acque]

n. **803** del 17 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.0007. - Concessionario : Feltrin Bruno - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3725. 151
[Acque]

n. **804** del 17 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano, Orsago per moduli 0.0016. - Concessionario : De Zotti Gianpaolo - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3730. 152
[Acque]

n. **805** del 17 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.0013. - Concessionario : Azienda Agricola Gava di Gava Tiziano e Claudio s.s. - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4525. 153
[Acque]

n. **806** del 17 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.00035. - Concessionario : Segat Maria - Vittorio Veneto Pratica n. 4626. 154
[Acque]

n. **807** del 17 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.0049. - Concessionario : Azienda Agricola F.lli Bet S.S. - San Vendemiano Pratica n. 2583. 155
[Acque]

n. **810** del 18 dicembre 2015
Richiedente: Comune di Sarmede Concessione: scarico di acque meteoriche provenienti dalle aree pubbliche di Via I° Maggio e Via Madonna sul corso d'acqua demaniale "Ruio di Sarmede" in comune di Sarmede fgl. 16 mapp. di riferimento 295-1182 Pratica: C07508 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 156
[Acque]

n. **811** del 18 dicembre 2015
Richiedente: Carpene' Malvolti S.p.a. Concessione: scarico di acque reflue provenienti da insediamento produttivo sul corso d'acqua fosso Vallalta in comune di Follina foglio 18 mapp. di riferimento 898 Pratica: C03997 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico. 157
[Acque]

n. **812** del 18 dicembre 2015
Richiedente: DASSIE Luigi Concessione: realizzazione di un ponte sul Rio Bagnolo in via Castella del comune di San Pietro di Feletto foglio Sez.A 10 mapp. di riferimento 34-197 Pratica: C00256 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico. 158
[Acque]

n. **816** del 18 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.006. Concessionario: Del Puppo Augusto - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3752. 159
[Acque]

n. **817** del 18 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.00035. Concessionario : De Piccoli Paolo - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4031. 160
[Acque]

n. **818** del 18 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico sanitario in Comune di Morgano per moduli 0.001. Concessionario : Celeghin Andrea - Noale Pratica n. 3336. 161
[Acque]

n. **819** del 18 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.00035. Concessionario : Brescacin Paola - San Fior Pratica n. 3736. 162
[Acque]

n. **820** del 18 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Vazzola per moduli 0.001. Concessionario : Roveda Desiderio - Vazzola Pratica n. 4032. 163
[Acque]

n. **821** del 18 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Iob Marco - Maserada sul Piave Pratica n. 4163. 164
[Acque]

n. **822** del 18 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Riese Pio X per moduli 0.005. Concessionario : Allevamenti Zootecnici Trevigiani - Soc. Agricola s.a.s. - Riese Pio X Pratica n. 4509. 165
[Acque]

n. **823** del 18 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Ormelle per moduli 0.00495. Concessionario : Gaiotto Sandro - Ormelle Pratica n. 4731. 166
[Acque]

n. **824** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. Concessionario: Az. Agr. Brugnera Beniamino - Vazzola. Pratica n. 3774. 167
[Acque]

n. **825** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.002. Concessionario: Cescon Domenico - Vazzola. Pratica n. 4523. 168
[Acque]

n. **826** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola permoduli 0.0007. Concessionario:Vendrame Isaia - Vazzola. Pratica n. 4534. 169
[Acque]

n. **827** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.0007. Concessionario: Zanardo Stefano - Godega di Sant'Urbano. Pratica n. 3733. 170
[Acque]

n. **828** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.0007. Concessionario: Dal Cin Ugo - Godega di Sant'Urbano. Pratica n. 4050. 171
[Acque]

n. **829** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.0007. Concessionario: Antoniazzi Angelina - Godega di Sant'Urbano. Pratica n. 4521. 172
[Acque]

n. **830** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.00035. Concessionario: Dan Michela - San Fior. Pratica n. 4491. 173
[Acque]

n. **831** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.0007. Concessionario: Fardin Mario Pio - San Fior. Pratica n. 4541. 174
[Acque]

n. **832** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale tramite quattro pozzi in Comune di Villorba per moduli 0.13666. Concessionario: Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno & Figli S.r.l. - Villorba. Pratica n. 979 175
[Acque]

n. **833** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso condizionamento in Comune di Segusino per moduli 0.00144. Concessionario: Ottica Prealpi S.r.l. - Segusino. Pratica n. 2604. 176
[Acque]

n. **834** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale, igienico sanitario e antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.00233. Concessionario: Dihr Ali S.p.A. - Castelfranco Veneto. Pratica n. 3350. 177
[Acque]

n. **836** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario in Comune di Ormelle per moduli 0.002. Concessionario: Rivetro S.r.l. di Carrer Gilberto - Ormelle. Pratica n. 3657. 178
[Acque]

n. **837** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.0007. Concessionario: Da Ros Carlo - Gaiarine. Pratica n. 3809. 179
[Acque]

n. **838** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Pieve di Soligo per moduli 0.00035. Concessionario: Signorotto Bruno - Pieve di Soligo. Pratica n. 4553. 180
[Acque]

n. **839** del 22 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0007. Concessionario: Pinese Santo - Spresiano. Pratica n. 4593. 181
[Acque]

n. **843** del 23 dicembre 2015
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005. Domanda pervenuta in data 20.11.2015 prot. n. 474156 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di mc. 21.000 circa di materiale litoide dal fiume Piave in località "Ai Molini" in Comune di Susegana. Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01123. 182
[Acque]

n. **848** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.002. - Concessionario : De Nardo Pio - Mareno di Piave Pratica n. 4528. 186
[Acque]

n. **849** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. - Concessionario : Bragato Elvira - Vazzola Pratica n. 4732. 187
[Acque]

n. **850** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.001. - Concessionario : Gava Egidio - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4061. 188
[Acque]

n. **851** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. - Concessionario : Zanella Gino - Vazzola Pratica n. 4040. 189
[Acque]

n. **852** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.001. - Concessionario : Tome' Sergio - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4035. 190
[Acque]

n. **853** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.002. - Concessionario : Buoro Enrico - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4002. 191
[Acque]

n. **854** del 24 dicembre 2015
Rinnovo e rettifica concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.00035. - Concessionario : Pizzol Ida - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3851. 192
[Acque]

n. **855** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.001. - Concessionario : Basso Adriano - Mareno di Piave Pratica n. 4022. 193
[Acque]

n. **856** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.001. - Concessionario : Taffarel Santa - Vazzola Pratica n. 3869. 194
[Acque]

n. **857** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi di cui uno in Comune di San Fior e tre in Comune di Godega di Sant Urbano ad uso irriguo in Comune di San Fior, Godega Sant Urbano per moduli 0.002. - Concessionario : Mazzer sergio - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3834. 195
[Acque]

n. **858** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso industriale in Comune di Giavera del Montello per moduli 0.07. - Concessionario : Latteria Montello SpA - Giavera del Montello Pratica n. 1044. 196
[Acque]

n. **859** del 24 dicembre 2015
T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni. Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Resana per moduli 0.00001. - Concessionario: Guidolin srl - Resana TV Pratica n. 2341. 197
[Acque]

n. **860** del 24 dicembre 2015
T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni. Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Resana per moduli 0.00002. - Concessionario: Carpenteria Metallica di Guidolin I. & C. snc Pratica n. 2340. 198
[Acque]

n. **861** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.085. - Concessionario: Latteria di soligo Soc. Agr. Coop. - Farra di Soligo Pratica n. 928. 199
[Acque]

n. **862** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso climatizzazione, igienico e antincendio in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.01036. - Concessionario: Comune di Maserada sul Piave Pratica n. 3492. 200
[Acque]

n. **863** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.002. - Concessionario : Soc. Agr. Tomasella Mirella e Carnelos Andrea S.s. - Gaiarine Pratica n. 4564. 201
[Acque]

n. **864** del 24 dicembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di Piave per moduli 0.0002. - Concessionario : Moratto Macchine Elettriche di Moratto & C. sas - Breda di Piave Pratica n. 4708. 202
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **571** del 22 dicembre 2015
Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel comune di Verona in via Attilio Dalla Bona, per uso scambio termico. R.D. 11.12.1933, n. 1775. Concessionario: Hotel Lux di Lonardi Luciano s.r.l. - pratica D/12000. 203
[Acque]

n. **573** del 28 dicembre 2015
Rilascio di rinnovo della concessione in uso di terreno demaniale facente parte dell'ex alveo del torrente Valpantena a scopo residenziale (giardino) in frazione Poiano nel Comune di Verona. Richiedente: Andreis Fabio. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 6483. 205
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

n. **527** del 29 dicembre 2015
DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1289 GARA N. 2/2015 - "Lavori di manutenzione ordinaria nei FF. Bacchiglione, Retrone ed Astichello mediante taglio di vegetazione sulle sponde e sulle arginature in Comune di Caldogno e Vicenza". CUP H73G15000200002 CIG 643237756B affidamento ex Legge 8 novembre 1991, n. 381. "Importo E. 100.000,00 Importo lavori E. 81.469,74 di cui E. 1.000,00 per oneri di sicurezza ed E. 1.050,08 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile, con sede in 36100 Vicenza 207
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **528** del 29 dicembre 2015
DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1293 GARA N. 5/2015 - "Manutenzione ordinaria del T. Laverda e del F. Tesina mediante sfalcio dell'erba in Comuni vari della Provincia di Vicenza" CUP H33G15000470002 CIG 6443912467. "Importo E. 50.000,00 Importo lavori E.37.528,80 di cui E. 1.000,00 per oneri di sicurezza ed E. 1.050,08 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla GARDIN SANDRO con sede in Saonara (PD). 210
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **529** del 29 dicembre 2015
DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1302 GARA N. 3/2015 - "Interventi in alveo e sulle arginature del canale Bisatto, in tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone". CUP: H73G15000210002 CIG: 643271190A" "Importo E. 50.000,00 Importo lavori E. 39.452,90 di cui E. 425,66 per oneri di sicurezza ed E. 295,20 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla Vicariotto Carlo, con sede in Vicenza. 212
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **530** del 29 dicembre 2015
DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1305 GARA N. 7/2015 - "Interventi per tratte saltuarie, risezionamenti e recupero corretto deflusso dei corsi d'acqua Chiampo, Restena, Arpega e Agno-Guà a monte di Montecchio M. CUP: H23G15000350002 CIG 6454480564" Importo E. 50.000,00 Importo lavori E. 40.000,00 di cui E. 967,79 per oneri di sicurezza ed E. 1.731,36 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla Ditta Pilotto Massimiliano, con sede in Orgiano (VI). 214
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **531** del 29 dicembre 2015
DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1303 GARA N. 4/2015 - "Interventi su Rio Acquetta - canale di scarico - del Bacino di Montebello in comuni vari". CUP: H33G15000460002 - CIG: 6436388367" "Importo E. 50.000,00 Importo lavori E. 37.926,76 di cui E. 476,94 per oneri di sicurezza ed E. 1.594,32 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla Eco Green s.r.l., con sede in Gambellara (VI). 216
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

n. **255** del 29 dicembre 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per per la costruzione di un ponte sul T. Timonchio a valle di Borgo Redentore in comune di Malo. Ditta: SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL Pratica n° 11_18155. 218
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. **147** del 24 dicembre 2015
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria e contenimento delle piene sul corso d'acqua Menarè Fossadella nei Comuni di Colle Umberto, San Fior e San Vendemiano. Comune di localizzazione: Colle Umberto (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. 220
[Difesa del suolo]

n. **148** del 28 dicembre 2015
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.: Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale di una cava di basalto denominata "FITTO" nell'ambito del cantiere minerario "SANTI" della concessione mineraria "CONSOLARO" Comuni di localizzazione: Vestenanova (VR) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di VIA con raccomandazioni. 222
[Ambiente e beni ambientali]

n. **149** del 28 dicembre 2015
Campedelli Osvaldo Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio in località Ferrazze - Comune di localizzazione: San Martino Buon Albergo (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e D.G.R. 575/13. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni 225
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **490** del 23 dicembre 2015
Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, posizionato lungo la sponda est del fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 pontile 3. Richiedente:MUSSIN LORIS. (Pratica IPLE140063). 227
[Trasporti e viabilità]

n. **491** del 23 dicembre 2015
Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, posizionato lungo la sponda est del fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 pontile 4. Richiedente:MUSSIN GIOVANNI. (Pratica IPLE140058). 229
[Trasporti e viabilità]

n. **492** del 23 dicembre 2015
Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, posizionato lungo la sponda est del fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 pontile 1. Richiedente: VILLOTTA GIOVANNA. (Pratica IPLE140062). 231
[Trasporti e viabilità]

n. **493** del 24 dicembre 2015
Rilascio di concessione demaniale temporanea d'uso di spazio acqueo sul Fiume Piovego nello stallo denominato K 10, per la sosta non operativa di n. 2 natanti adibiti al servizio di "noleggio con conducente" in Comune di Padova. Concessionario: Rudy Toninato Legale Rappresentante DELTA TOUR S.R.L. (Pratica IPPI150037). 233
[Trasporti e viabilità]

n. **498** del 28 dicembre 2015
Cessazione concessione demaniale per l'utilizzo di uno spazio acqueo sul lato in sinistra idraulica del Fiume Sile nel Comune di Jesolo (VE), per uso privato da diporto. Concessionario: Saramin Evo (codice pratica C93_000351). 235
[Trasporti e viabilità]

n. **499** del 28 dicembre 2015
Cessazione concessione demaniale per l'utilizzo di uno spazio acqueo sul lato in sinistra idraulica del Canale Cavetta in località Cortellazzo nel Comune di Jesolo (VE), per uso privato da diporto. Concessionario: Barbazza Sergio (codice pratica C98_000750). 236
[Trasporti e viabilità]

n. **500** del 28 dicembre 2015
Concessione demaniale occupazione di n. 1 spazio acqueo di mq. 1.085,97 (darsena e attracco fluviale) in Comune di Eraclea (VE), località Brian, canale Largon. Pratica codice C96_000098. Rinuncia e contestuale subingresso. Rinunciatario: Comune di Eraclea (VE); Subentrante: Inventhio S.n.c. di Martinazzi detto Botter Mirko & c. 237
[Trasporti e viabilità]

n. **501** del 28 dicembre 2015
Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto. Superficie: mq. 20,00. Concessionario: Meneghel Rino (codice pratica C92_00113). DGRV n. 1791/2012. 238
[Trasporti e viabilità]

n. **502** del 28 dicembre 2015
Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto. Superficie: mq. 10,00. Concessionario: Turchetto Renzo (codice pratica C93_001457). DGRV n. 1791/2012. 240
[Trasporti e viabilità]

n. **503** del 29 dicembre 2015
Subentro alla concessione demaniale per usufruire di un pontile sostenuto da quattro pilastri in c.a., della passerella e dell'attraversamento con tubazione in acciaio diam. 200mm, in sx Po tra gli st. 416-417 in Comune di Villanova Marchesana (RO). Ditta cessionaria: POLESINE ACQUE. Ditta subentrante: COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA (RO). Pratica n° PO_PA00180. 242
[Trasporti e viabilità]

n. **506** del 29 dicembre 2015
Rigetto istanza di rilascio concessione per l'occupazione di n. 2 spazi acquei comprensivi dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Caorle (VE) lungo l'argine del Canale dell'Orologio per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, l'infissione di pali in legno in adiacenza del muro di difesa spondale e posa in opera di due scalette in legno. Richiedente: Padovese Diego (Pratica n. IPCO140067). 244
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

n. **252** del 24 dicembre 2015
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Lotto B - Tratta Salzano - Castelfranco Veneto. Intervento 6.37 in Comune di Castelfranco Veneto. CUP: H71C7000050002. Decreto di impegno di spesa ed erogazione dell'importo di E. 5.800,00 a favore della ditta espropriata Savio Mario e Savio Benedetto, quale saldo dell'indennita' di espropriazione accettata. 246
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1861** del 23 dicembre 2015
Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 43/2013, coordinamento delle attività per il completamento degli interventi già compresi in piani degli interventi approvati dal Commissario Delegato entro il 30 novembre 2012 e finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale 5458 intestata al Dirigente UPSQ ora Sezione Sicurezza e Qualità. 248
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1863** del 23 dicembre 2015
Settima assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." - 23 dicembre 2015. 254
[Relazioni internazionali]

n. **1864** del 23 dicembre 2015
Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 85) // VINCOLATE. 257
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1865** del 23 dicembre 2015
Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 19, L.R. 29/11/2001, n. 39. Prelievo dal Fondo rischi spese legali ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 86) // COMPETENZA/CASSA. 282
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1867** del 23 dicembre 2015
Rinvio all'esercizio 2016 dell'adozione della contabilità economico patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato ai sensi degli articoli 3 co. 12 e 11bis co. 4 del D.lgs. 118/2011. 293
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1869** del 23 dicembre 2015
Autorizzazione alla nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Venezia RG n. 10596/2014. 295
[Affari legali e contenzioso]

n. **1870** del 23 dicembre 2015
N° 16 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 296
[Affari legali e contenzioso]

n. **1871** del 23 dicembre 2015
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 297
[Affari legali e contenzioso]

n. **1872** del 23 dicembre 2015
Ratifiche DPGR n. 175 e n. 176 del 11/12/2015 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 298
[Affari legali e contenzioso]

n. **1873** del 23 dicembre 2015
Approvazione della circolare del Presidente della Giunta Regionale "Determinazione criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l'effettuazione delle consultazioni referendarie regionali". 299
[Referendum]

n. **1874** del 23 dicembre 2015
Attuazione DGR n. 447/2015. Dismissione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.. Messa in liquidazione della società, deliberazioni inerenti e conseguenti. 301
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1875** del 23 dicembre 2015
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per l'anno 2016. 305
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1876** del 23 dicembre 2015
Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR 2101/2014, alla società Veneto Acque S.p.A.. 306
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1877** del 23 dicembre 2015
Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR 2101/2014, alla società Veneto Sviluppo S.p.A.. Area Amministrativa. 311
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1878** del 23 dicembre 2015
Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR n. 2101/2014, alla società Veneto Sviluppo S.p.A.. Funzione di Compliance. 317
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1879** del 23 dicembre 2015
proroga posizioni di distacco presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza di dipendenti regionali. 323
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1882** del 23 dicembre 2015
Sanità. Aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Approvazione protocolli di intesa del 1 dicembre 2015. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2016 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000. 326
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1883** del 23 dicembre 2015
Accreditamento istituzionale della Libra Società Cooperativa Sociale per la sede operativa di Breganze (VI) - Via Palugare n.9, Comunità Alloggio denominata "La Meridiana" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.10 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i. 334
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1884** del 23 dicembre 2015
Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36, Centro Diurno denominato "Vallonara" per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.20 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i. 337
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1885** del 23 dicembre 2015
Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36, Comunità Alloggio denominata "Vallonara"- Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.10 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i. 340
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1886** del 23 dicembre 2015
Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36, Gruppo Appartamento Protetto denominato "Vallonara", per utenti adulti con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i. 343
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1887** del 23 dicembre 2015
Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la sede operativa di Marostica (VI), località Crosara, Via Pianari n.33, Comunità Alloggio denominata "Crosara"- Modulo Estensivo - per pazienti psichiatrici adulti per una capacità recettiva pari a n.14 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i. 346
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1890** del 23 dicembre 2015
Art.6 del D.M. 18.2.1982 e art. 10 della L.R. n. 25 del 3 agosto 1982. Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica: riconferma componenti. 349
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1891** del 23 dicembre 2015
Attività di vigilanza delle Aziende ULSS, nell'ambito del sistema regionale REACH (Registrazione, valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche), per la verifica, presso le imprese per la lavorazione del vetro, dell'utilizzo del "triossido di diarsenico", sostanza vietata dal 21.5.2015. Non impegno di spesa. 352
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1893** del 23 dicembre 2015
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 16 novembre 2015 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014). 377
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **1894** del 23 dicembre 2015
Azioni di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto (art. 21 L.R. 9/2005). Approvazione attività 2015. 380
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1895** del 23 dicembre 2015
Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria. Approvazione del programma di attività ed assegnazione contributo per l'anno 2015. 382
[Veterinaria e zootecnia]

n. **1896** del 23 dicembre 2015
Commissione Tecnica Regionale Farmaci - Rinnovo della composizione. 391
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1897** del 23 dicembre 2015
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Associazione Nazionale Protezione Animali - Sezione di Mira", con sede a Mira, Via Maestri del Lavoro n.101, per il triennio 2015-2018, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993. 394
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1898** del 23 dicembre 2015
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Associazione Nazionale Protezione Animali - Sezione di Verona", con sede a Verona, Via Lussino n.37, per il triennio 2015-2018, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993. 396
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1899** del 23 dicembre 2015
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "LAV-Lega Anti Vivisezione - Coordinamento Regionale del Veneto", con sede a Treviso, Via Stuparich n.2, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993, per il triennio 2015-2018. 398
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1901** del 23 dicembre 2015
Costituzione di un gruppo di lavoro per la ridefinizione dell'atto convenzionale regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova. (D.lgs n. 502/92 e D.lgs n. 517/99 ss.mm.ii.). 400
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1902** del 23 dicembre 2015
DGR n. 1069 del 11.8.2015. Disposizioni di attuazione del nuovo sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014 e disposizioni per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. Non impegno di spesa. 402
[Agricoltura]

n. **1903** del 23 dicembre 2015
DGR n. 1169 del 08 settembre 2015 "DL n.78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 - Articoli da 9-bis a 9-octies - Recepimento e disposizioni regionali attuative." - Disposizioni applicative in merito alle prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato A della deliberazione citata. 404
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1906** del 23 dicembre 2015
DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): autorizzazione all'Azienda Ulss n. 16 di Padova per l'attivazione del progetto per attività psicodiagnostiche e riabilitative presso la Sezione per gli internati in Casa lavoro della Casa di Reclusione di Padova e determinazione del relativo finanziamento. 406
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1908** del 23 dicembre 2015
Erogazione di farmaci per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi. 420
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1909** del 23 dicembre 2015
Estensione dell'accreditamento istituzionale a "Ecodiagnostica S.r.l." per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la sede operativa sita in Arzignano via Trento n. 5 (VI). Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002. 422
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1910** del 23 dicembre 2015
European Observatory Venice Summer School 2015: "Integrated care: moving beyond the rhetoric" (Assistenza integrata: superare la retorica). Venezia, Isola di San Servolo, 26 luglio - 1 agosto 2015. 427
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1911** del 23 dicembre 2015
Formazione degli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP). Autorizzazione in favore dell'Università Ca' Foscari di Venezia a proseguire lo svolgimento del percorso formativo per Addetti (ASPP) e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti i Macrosettori ATECO per l'anno accademico 2015-2016. 430
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1913** del 23 dicembre 2015
Integrazione dell'accreditamento istituzionale alla struttura di ricovero "Casa di cura privata Santa Maria Maddalena S.p.A." con sede operativa a Santa Maria Maddalena - Occhiobello (RO), via Gorizia 2. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 433
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1915** del 23 dicembre 2015
L.R. 09 luglio 1993 n. 29, art. 8. L.R. 07 agosto 2009 n. 18, art. 1, comma 2bis. Definizione criteri di attribuzione ad ARPAV delle somme introitate al bilancio regionale derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni per l'anno 2015. 438
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1916** del 23 dicembre 2015
Modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 69/Cr del 18.8.2015. 441
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1917** del 23 dicembre 2015
Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 1 di Belluno di modifica dell'attuazione della programmazione delle strutture di ricovero intermedie di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Parziale modifica ed integrazione della DGR n. 1106 del 1 luglio 2014. 445
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1920** del 23 dicembre 2015
Recepimento dell'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" Rep. Atti n. 36 /CSR del 7 febbraio 2013 e individuazione di modelli operativi ai fini dell'attuazione dello stesso nel contesto veneto. 452
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1922** del 23 dicembre 2015
Riconoscimento contributo a Federfarma Veneto per l'adeguamento/perfezionamento dell'applicativo WebCare Diabete. 458
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1924** del 23 dicembre 2015
Sviluppo dei Programmi relativi al Macro obiettivo n. 2.8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute del Piano regionale Prevenzione di cui alla Dgr 2705 del 29.12.2014 al decreto n. 7/2015. Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione con Arpav titolare dei Programmi nn. 2-3-4-10 del Piano Regionale Prevenzione (PRP). 461
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1926** del 23 dicembre 2015
Convenzioni stipulate tra l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per la gestione dei fascicoli aziendali. Disposizioni per la continuità dell'attività convenzionata. 467
[Agricoltura]

n. **1927** del 23 dicembre 2015
Direttiva 91/676/CEE. DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, allegato A. Proroga del "Secondo Programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, fino al completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica in corso. 470
[Agricoltura]

n. **1928** del 23 dicembre 2015
IPA Adriatico 2007-2013 - Progetto ECOSEA (cod.2°ord/0236) - (CUP H75C12000630007). Avvio della procedura di acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica (finanziato dal programma IPA Adriatico 2007-2013). (D. Lgs. n.163/2006 e DGR. n. 2401 del 27 novembre 2012). 473
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1929** del 23 dicembre 2015
Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura", articolo 5 "Consulta regionale per l'apicoltura" - Nomina componenti Consulta regionale per l'apicoltura 10^ legislatura. 476
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1954** del 23 dicembre 2015
Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260). Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267). Progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto", con contestuale ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto". Comune di localizzazione: Nervesa della Battaglia (TV). Comune interessato: Spresiano (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999. 479
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1957** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "APOLLO" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Apollo S.p.A." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 507
[Acque]

n. **1958** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "BELSOGGIORNO" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Belsoggiorno S.n.c. di Campaci Francesco e C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 515
[Acque]

n. **1959** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "BERNABEI" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Tena S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 523
[Acque]

n. **1960** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "CANALETTA" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Marconi S.n.c. - di Martelli Mario e C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 531
[Acque]

n. **1961** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "COMMODORE" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Delta Hotel S.n.c. di Martelli Daniela & C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 539
[Acque]

n. **1962** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "ESPANA" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Società Imprese Ristorazione Alberghi S.I.R.A. S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 547
[Acque]

n. **1963** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "FLORIANA" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Immobiliare Zeus S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 555
[Acque]

n. **1964** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "FONTI COLLI EUGANEI" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte individuali Sig.ra "Turetta Nerina" (quota parte del 25%), Sig. "Garon Antonio" (quota parte del 25%) e della ditta "Fonti Colli Euganei S.a.s. di Lino Barillari & C." (quota parte del 50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 563
[Acque]

n. **1965** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "GRAZIOLI" in comune di Battaglia Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme di Battaglia S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 571
[Acque]

n. **1966** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "GROTTAROLE" in comune di Galzignano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Galzignano Terme Golf & Resort S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 579
[Acque]

n. **1967** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "LAIKA" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Park Hotel Emilio e Bianca Vettore di Mezzadra Roberta & C. S.n.c." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 587
[Acque]

n. **1968** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "MAZZUCCATO" in comune di Torreglia (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Lago Rosa S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 595
[Acque]

n. **1969** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "MEZZAVIA VULCANIA" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Immobiliare Vulcania S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 603
[Acque]

n. **1970** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "MONTECARLO" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte "ENPAM Real Estate S.r.l. a socio unico" (per la quota parte del 50%) e "Millepini Immobiliare S.r.l." (per la quota parte del 50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 611
[Acque]

n. **1971** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "OTTAVIANA" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte "Hotel Terme Verdi S.r.l." (50%) e "Smeraldo S.r.l." (50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 619
[Acque]

n. **1972** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM II" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 627
[Acque]

n. **1973** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Atlantic S.n.c. di Carraro Matteo & C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 635
[Acque]

n. **1974** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "PIOVEGO" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Hotel Terme Roma S.n.c. di Solito Carmela & C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 643
[Acque]

n. **1975** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "RIGATI" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Hotel Excelsior S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 651
[Acque]

n. **1976** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "SAN DANIELE" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Hotel Garden S.p.A." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 659
[Acque]

n. **1977** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "SAN PELAGIO" in comune di Due Carrare (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "S. Pelagio S.n.c. di Zorzetto Lucia e C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 667
[Acque]

n. **1978** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "SIESALUNGA" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte "G.B. Thermae Hotels S.r.l." (quota parte del 50%) e "Hotel Firenze S.r.l." (quota parte del 50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 675
[Acque]

n. **1979** del 23 dicembre 2015
Concessione di acqua termale denominata "SMERALDO" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte "Hotel Terme Principe S.r.l. - Società unipersonale" (per la quota del 50%) e "Patria Terme Hotel S.r.l." (per la quota del 50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 683
[Acque]

n. **2018** del 23 dicembre 2015
Approvazione della relazione conclusiva delle attività svolte nell'anno 2014 dall'ente strumentale Veneto Lavoro. Art. 13, co. 3, L.R. n. 3/2009. Deliberazione n. 52/Cr del 27 luglio 2015. 691
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2019** del 23 dicembre 2015
Approvazione dello Schema di Convenzione per l'attuazione del Programma FIxO YEI - Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione lavoro e del Piano Regionale FIxO YEI Regione del Veneto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi al lavoro e la formazione, Regione del Veneto e Italia Lavoro Spa. 741
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2022** del 23 dicembre 2015
Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3 e DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014. Anno 2016. 768
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2024** del 23 dicembre 2015
Progetto Erasmus + "Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy". Modifica schema di convenzione con i partner del progetto. 770
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2027** del 23 dicembre 2015
Approvazione del Programma delle iniziative per lo sviluppo dell'export veneto, in collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto". D.G.R. n. 104/CR del 01/12/2015. 780
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2029** del 23 dicembre 2015
Delimitazione territoriale del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi. Articolo 3, comma 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106. 793
[Turismo]

n. **2030** del 23 dicembre 2015
Delimitazione territoriale del Distretto Turistico Venezia Orientale. Articolo 3, comma 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106. 796
[Turismo]

n. **2040** del 23 dicembre 2015
Iniziative per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra: attribuzione al Comune di Bassano del Grappa di un contributo straordinario per concorrere al progetto di restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte degli Alpini, in Bassano del Grappa. Legge Regionale 27.4.2015 n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", art. 51 comma 1. 798
[Cultura e beni culturali]

n. **2041** del 23 dicembre 2015
Rinnovo del Tavolo tecnico permanente dello spettacolo Regione del Veneto - AGIS Tre Venezie. 802
[Cultura e beni culturali]

n. **2044** del 23 dicembre 2015
Proroga degli incarichi interinali dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Sezione e dei Dirigenti di Settore. 804
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2045** del 23 dicembre 2015
Ridefinizione dell'assetto organizzativo - Analisi della situazione organizzativa attuale e della coerenza delle competenze in un'ottica d'innovazione organizzativa - Analisi della Microstruttura. Definizione della situazione organizzativa futura desiderata e dei processi verso cui tendere - Modello organizzativo di riferimento, connesse con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012 e in base alle indicazione di cui al D.L. n. 90/2015. 808
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

CIRCOLARI

(Codice interno: 314485)

CIRCOLARE n. 3 del 30 dicembre 2015

"Determinazione criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l'effettuazione delle consultazioni referendarie regionali".

[Referendum]

Ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto
e, p.c. Ai Signori Prefetti del Veneto
Uffici Territoriali del Governo
Ai Signori Presidenti delle Province del Veneto
Al Signor Sindaco della Città Metropolitana di Venezia

Si premette che i referendum consultivi regionali trovano fondamento, oltre che nell'articolo 133, comma secondo, della Costituzione, nell'articolo 27 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", e che ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali", le operazioni riguardanti i referendum consultivi, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, spettano alla Regione che può avvalersi delle Amministrazioni comunali interessate ai referendum stessi.

In merito si rammenta che ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 1/1973, le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione e, se anticipate da Comuni o Province e Città Metropolitana, vengono rimborsate entro un anno dallo svolgimento delle operazioni.

Allo scopo di agevolare l'espletamento dei servizi relativi alle consultazioni referendarie regionali e per garantire il regolare pagamento delle spese, tutti i Comuni vorranno attenersi ai criteri e modalità di rendicontazione definiti dalla presente circolare, utilizzando altresì, per i dati e per la documentazione da trasmettere, i modelli allegati che costituiscono parte integrante della circolare.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'articolo 1, dal comma 398 al comma 401, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali intese a realizzare una minore spesa in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie.

Alla luce della normativa suddetta si invitano, pertanto, le Amministrazioni Comunali preposte all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.

Tutto ciò premesso si definiscono di seguito i criteri e le modalità di rendicontazione per le spese di che trattasi:

A) Spese ammissibili al rimborso effettuate dai Comuni per lo svolgimento della consultazione referendaria.

1) <u>Competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali</u>.

Gli articoli 15, comma 2 quater e 26, comma primo, della legge regionale 1/1973, equiparano gli onorari fissi forfettari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione a quelli fissati dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale"; pertanto gli onorari da corrispondere attualmente risultano i seguenti:

Seggi normali	
Presidenti	130,00 euro
Scrutatori e Segretari	104,00 euro
Seggi speciali	
Presidenti	79,00 euro
Scrutatori e Segretari	53,00 euro

I Comuni dovranno corrispondere detti onorari senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta altresì, ai soli presidenti di seggio, se dovuto, il trattamento di missione ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70 "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne par la votazione", nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

2) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione del Veneto le spese sostenute per il lavoro straordinario dal personale comunale.

Le spese indicate saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, che normalmente sono posti a carico dei Comuni e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale, l'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e le successive modifiche apportate con la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 dai commi 398 a 401, dispongono che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei Comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Il periodo è quello intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

Il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre, per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 60 ore mensili per ciascuna persona. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio.

L'autorizzazione al lavoro straordinario è adottata con determinazione preventiva e deve indicare, per ciascun nominativo di personale autorizzato, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi. Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ricorda che in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Relativamente alle prestazioni straordinarie rese in occasione delle consultazioni elettorali si precisa quanto segue:

- SEGRETARI COMUNALI: a tale categoria non possono più essere corrisposti compensi a titolo di straordinario elettorale in quanto il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria per il quadriennio 1998 - 2001 ha ridefinito la struttura della retribuzione sancendo, all'articolo 41, comma 6, il criterio della onnicomprensività.

- PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI A TEMPO PIENO: l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998 - 2001,in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001. L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.
  Ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
  Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni in sede di rendiconto.
  L'aliquota oraria dello straordinario è determinata in base alle disposizioni dell'articolo 38 C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

- PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI A TEMPO PARZIALE: relativamente al lavoro straordinario svolto dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, si precisa quanto segue:
  Tempo Parziale di tipo orizzontale: il comma 2 dell'articolo 6 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, nelle misure:
  1. 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
  2. 20%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
  3. 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno - festivo.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).
In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
Tempo Parziale di tipo verticale: il comma 4 del predetto articolo 16 consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6 (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%). Tali ore sono retribuite secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 10,comma 2, lettera d), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006.
Tempo Parziale tipo Misto - valgono le medesime considerazioni svolte per tempo parziale tipo verticale.

- DIRIGENTI: riguardo l'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, trattandosi di funzioni agli stessi affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie. Si rileva, a tal fine, che il C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, siano correlate in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

3) Spese relative agli stampati non forniti dalla Regione Veneto.

Verrà rimborsato il costo sostenuto dai singoli Comuni per gli stampati indispensabili per il servizio referendario, con esclusione degli stampati di uso limitato e di scarso contenuto.

4) Spese per il trasporto di materiale referendario e di arredamento delle sezioni elettorali.

Sono soggette a rimborso le spese relative al trasporto del materiale referendario e degli arredi dai locali di deposito ai seggi e viceversa, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Non è ammesso il rimborso per l'eventuale acquisto di beni mobili, né per l'affitto di locali adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale.

Considerati gli adeguamenti previsti dall'articolo 2 della legge 62/2002, per quanto non coperto da finanziamento dalla medesima legge, relativamente all'acquisto di cabine elettorali, l'Amministrazione regionale concorrerà nei limiti del 10% della spesa, trattandosi di beni non deperibili e soggetti ad usi ripetuti nel tempo.

5) Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati e le spese per l'eventuale noleggio di telefoni cellulari; mentre non potranno essere rimborsate le spese relative alle ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

6) Spese per la propaganda referendaria.

Il rimborso riguarda le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario necessario per l'installazione dei tabelloni utili per la propaganda referendaria.

Il rimborso delle spese per l'acquisto di nuovi tabelloni è subordinato a una richiesta specificatamente motivata e, in ogni caso, non potrà essere superiore al 10% della relativa spesa, posto che detti tabelloni potranno essere utilizzati, nel tempo, anche per altre consultazioni nazionali o locali.

7) Acquisto di materiale vario per l'allestimento dei seggi.

Sono rimborsabili anche le spese relative all'acquisto di materiale di consumo vario, purché necessario per l'allestimento dei seggi.

E' in ogni caso escluso il rimborso di spese relative a lenzuola, cuscini, coperte ed effetti similari.

8) Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in esame con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data nei limiti previsti dal CCNL vigente e dalla normativa statale.

In ogni caso, da parte dei predetti Comuni dovrà essere offerta, nell'ambito dei provvedimenti di attribuzione di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendono indispensabile il ricorso all'attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi. Al riguardo, si ribadisce che non può ritenersi legittimo il ricorso all'affidamento di incarichi a tempo determinato, anche se con oneri non a carico dei bilanci comunali, in tutte le ipotesi in cui non si attesti e non si dimostri l'esistenza di una necessità assoluta di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario.

Non sono rimborsabili spese per contratti di fornitura lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" tenuto conto del disposto dell'articolo 2, comma 4, del C.C.N.L. di Comparto del 14

settembre 2000, che esclude tali contratti per le attività di competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo, in cui rientra il servizio elettorale ex articolo 54 del d.lgs. 267/2000.

Non sono rimborsabili le spese per l'assunzione di personale con contratto di prestazione professionale.

9) Spese postali.

Il rimborso riguarda le spese postali anticipate per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali e, inoltre, le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.

10) Spese per altre necessità.

Detta voce riguarda le spese non previste nella precedente elencazione, a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nella singole materie e per i quali sia stata dimostrata, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione referendaria.

Per quanto attiene all'utilizzo del personale ausiliario tecnico amministrativo degli istituti scolastici, si condivide quanto deciso dal Ministero dell'Interno nelle consultazioni del 2014 per cui non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art. 15 del menzionato D.L. n. 8/1993, salve diverse istruzioni del ministero competente.

Per quanto attiene all'eventuale utilizzo da parte del comune di personale dell'Unione dei Comuni, saranno rimborsate le prestazioni svolte, secondo le modalità concordate fra il Comune e l'Unione stessa. Le Unioni autorizzeranno il personale a svolgere lavoro straordinario in base alle richieste dei Comuni, fermi restando i limiti di orario previsti dalla legge.

Sono rimborsate, e vanno dichiarate sempre nella categoria "Altre spese", anche le eventuali spese per buoni pasto distribuiti ai dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali che effettuano turni di lavoro straordinario, ove ne abbiano diritto a norma di contratto.

Riepilogando, infine, non sono rendicontabili e, quindi, non sono ammesse a rimborso le spese inerenti a:

- stampati, manifesti e software di sporadico uso e scarso contenuto;
- fornitura di nuove cabine elettorali;
- fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale, se non limitate al 10% della spesa;
- fornitura di lenzuola, cuscini, coperte e materiale con effetto similare, bandiere, transenne, tavoli e altri arredi, per le sezioni elettorali comunali, né quella per l'affitto di locali comunali per dette sezioni o per quelli adibiti ad uso diverso da quello di quello di sezione elettorale;
- ricariche telefoniche, data l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

B) Modalità della rendicontazione a carico di ogni Comune interessato.

I prospetti dimostrativi delle spese devono essere compilati secondo i modelli allegati alla presente circolare ed essere inviati alla Regione del Veneto - Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi (Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia; tel. 041/2795990-5919; indirizzo pec: dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it; indirizzo mail: entilocali@regione.veneto.it) mediante PEC o con consegna a mano, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla data di svolgimento delle consultazioni referendarie.

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente alla Struttura esclusivamente nel seguente orario: nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12. All'atto della consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta.

C) Dichiarazioni relative alla rendicontazione.

I prospetti in questione devono essere corredati di:

1. certificazione da parte del responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale circa la congruità delle spese presentate per il rimborso e la loro pertinenza agli adempimenti finalizzati allo svolgimento della consultazione referendaria;
2. certificazione dell'Ufficio di ragioneria comunale attestante che:

    - le spese sono annotate nelle scritture contabili del Comune;
    - le stesse sono state effettuate nel rispetto della normativa concernente la stipulazione dei contratti da parte dei Comuni;
    - le singole tipologie di spesa sono comprese fra quelle definite negli ordinamenti e nelle circolari dello Stato e della Regione;
    - non sussistono altri titoli di spesa per i quali sarà successivamente chiesto il rimborso;

3. copia delle determinazioni di autorizzazione al lavoro straordinario del personale;
4. copia dell'eventuale provvedimento di assunzione di personale a tempo determinato.

Gli originali dei giustificativi di spesa devono essere conservati dai Comuni per un quinquennio a partire dalla data di riscossione del relativo rimborso, a disposizione dell'Amministrazione regionale che si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione.

Ulteriori informazioni di carattere operativo, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della consultazione referendaria, saranno tempestivamente comunicate dal Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi che è a disposizione per ogni occorrente adempimento.

Nell'esprimere la certezza dello scrupoloso rispetto dei criteri e delle modalità di rendicontazione definiti nella presente circolare, si ringrazia per la collaborazione che sarà offerta dalle Amministrazioni comunali, collaborazione che si pone come assolutamente indispensabile per assicurare che le consultazioni referendarie regionali avvengano nel pieno rispetto delle leggi.

Distinti saluti.

Luca Zaia

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1873 del 23 dicembre 2015, pubblicata in parte seconda, sezione seconda, del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO

SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL _____

Comune:			Provincia:	
Popolazione:		Dotazione Organica:		Generale
Elettori:		Dotazione Organica:		Addetti al servizio elettorale
Elezioni Regionali ☐		Sezioni Normali:		
Elezioni Comunali ☐		Sezioni Speciali:		

PROSPETTO RIASSUNTIVO GENERALE

SPESE PRESENTATE A RIMBORSO	TOTALE
1 - Competenze ai componenti dei seggi	
2 - Retribuzioni per prestazioni straordinarie rese al personale comunale	
3 - Stampati non forniti direttamente dalla Regione compresi i cartelli indicatori da apporre alle urne	
4 - Trasporto materiale di arredamento delle sezioni dai locali deposito ai seggi e viceversa e montaggio/smontaggio delle cabine elettorali	
5 - Collegamenti telefonici straordinari, conversazioni telefoniche anche con la Regione per esigenze connesse alle elezioni	
6 - Disciplina propaganda referendaria, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni durevoli e di materiale di consumo vario per installazioni tabelloni	
7 - Acquisto cancelleria e materiale vario per allestimento seggi e per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero	
8 - Assunzioni di personale a tempo determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze connesse alle elezioni	
9 - Spese postali	
10 - Spese per altre necessità	
TOTALE	

Si attesta che tutte le spese sono pertinenti agli adempimenti organizzativi della consultazione regionale

Si attesta che le spese sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune, che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale, che le tipologie di spesa sono ricomprese fra quelle esclusivamente previste nelle leggi e circolari in materia, che gli originali sono conservati presso il Comune e che non vi sono altre spese per le quali chiedere il rimborso

Timbro Comune

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Segretario Comunale

SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL _____
COMUNE DI _____ PROVINCIA DI_____

1) Distinta spese competenze ai componenti dei seggi (distinguere i seggi normali dai seggi speciali)

NUMERO PRESIDENTI DI SEGGIO	NUMERO SCRUTATORI DI SEGGIO	NUMERO SEGRETARI DI SEGGIO	EVENTUALE TRATTAMENTO DI MISSIONE A PRESIDENTI DI SEGGIO	IMPORTO COMPLESSIVO CORRISPOSTO	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO	IN CASO DI LIQUIDAZIONE DIRETTA DATA ED ESTREMI DEL PAGAMENTO

2) Distinta retribuzioni per prestazioni straordinarie rese dal personale comunale (allegare determinazioni)

NUMERO E DATA PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	N. DIPENDENTI AUTORIZZATI	N. COMPLESSIVO ORE AUTORIZZATE	PERIODO DI AUTORIZZAZIONE (dal al)	N. COMPLESSIVO ORE EFFETTIVAMENTE PRESTATE	SPESA COMPLESSIVA LORDA (con oneri sociali o previdenziali)	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO

SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL _____
COMUNE DI _____ PROVINCIA DI_____

3) Distinta spese stampati non forniti dalla Regione

DITTA FORNITRICE	N. E DATA FATTURA	DESCRIZIONE FORNITURA	IMPORTO LORDO	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO

4) Distinta spese trasporto materiale di arredamento delle sezioni dai locali deposito ai seggi e viceversa e montaggio/smontaggio delle cabine elettorali

DITTA FORNITRICE	N. E DATA FATTURA	DESCRIZIONE FORNITURA O SERVIZIO	IMPORTO LORDO	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO

SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL _____
COMUNE DI _____ PROVINCIA DI_____

5) Distinta spese collegamenti telefonici straordinari

N. COLLEGAMENTI TELEFONICI STRAORDINARI	SPESA DI ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI STRAORDINARI E DI TARIFFE	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO

SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL _____
COMUNE DI _____ PROVINCIA DI_____

6) Disciplina propaganda referendaria, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni durevoli e di materiale di consumo vario per installazione tabelloni

DITTA FORNITRICE	N. E DATA FATTURA	DESCRIZIONE FORNITURA O SERVIZIO	SPESA SOSTENUTA	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO

7) Acquisto materiale vario per allestimento seggi

DITTA FORNITRICE	N. E DATA FATTURA	DESCRIZIONE FORNITURA	SPESA SOSTENUTA	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO

SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL _____
COMUNE DI _____ PROVINCIA DI_____

8) Assunzione di personale a tempo determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze connesse alla consultazione referendaria

N. E DATA PROVVEDIMENTO	NOME E COGNOME	PERIODO DI ASSUNZIONE (dal al)	QUALIFICA	SPESA COMPLESSIVA LORDA	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO

SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL _____
COMUNE DI _____ PROVINCIA DI_____

9) Spese postali per revisione straordinaria liste elettorali e per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero

DESCRIZIONE SPESA	QUANTITA'	SPESA	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO

SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL _____
COMUNE DI _____ PROVINCIA DI_____

10) Spese per altre necessità

DESCRIZIONE TIPOLOGIA SPESA	N. E DATA FATTURA	QUANTITA'	DITTA O PERSONA INCARICATA DELLA FORNITURA O SERVIZIO	SPESA	N. E DATA MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 313968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 181 del 23 dicembre 2015

Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, L.R. 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833 presentato dal dott. G. D. G., contro i verbali di ispezione con disposizioni numeri 149, 151, 153, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164 e 165 del 17 aprile 2015 compilati dal Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell'Azienda ULSS 9 di Treviso.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

(Codice interno: 313969)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 182 del 23 dicembre 2015

Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 9, 3° comma, L.R. 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833, presentato dal geom. F.D. contro il verbale di sanzione amministrativa ex art. 301bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prot. n. 19731 del 18 maggio 2015, compilato dallo SPISAL dell'Azienda ULSS n. 17 a seguito del sopralluogo del 14 aprile 2015, presso il cantiere edile sito in via Roma nel Comune di S. Elena (PD)
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

(Codice interno: 313876)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 129 del 02 novembre 2015

Programma promozionale Agricolo e Agroalimentare 2015. Azione 1) Iniziative promozionali realizzate all'estero. Partecipazione iniziativa Vinitaly International a Mosca e Hong Kong. D.G.R. n. 590 del 21 aprile 2015.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Partecipazione alla iniziativa Vinitaly International di presentazione delle produzioni venete certificate a Mosca il 16 novembre e a Hong Kong il 5-7 novembre in attuazione del Programma promozionale Agricolo e Agroalimentare 2015 e in collaborazione con L'Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Importo complessivo impegnato: E. 19.678,60 CIG Z3B16D05C0 Documenti agli atti: Preventivo n. prot. 433454 del 27/10/2015

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale n. 16 del 14 marzo 1980, così come modificata con l.r. 15/2006, prevede, all'articolo 12, che la Giunta regionale approvi annualmente, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il Programma Promozionale del Settore Primario con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative;

PREMESSO che, con delibera n. 590 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del parere della quarta commissione consiliare, il Programma promozionale Agricolo Agroalimentare 2015, articolato in 3 azioni di intervento demandando al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del provvedimento;

PREMESSO che l'Azione n.1) "Iniziative promozionali realizzate all'estero", prevede tra l'altro, la partecipazione a manifestazioni autonome, workshop, incontri per promuovere i contatti commerciali fra le imprese e la degustazione guidata per giornalisti, opinion leader e operatori del settore

PREMESSO che con nota prot. n. 433454 del 27 ottobre, l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona ha inviato una proposta di collaborazione per la presentazione delle produzioni venete certificate a giornalisti , opinion leader e operatori del settore in occasione della realizzazione di due iniziative di workshop/masterclass da loro realizzate come Vinitaly International: una a Mosca il 16 novembre presso lo Swissôtel Hotel, e una a Hong Kong il 5-7 Novembre all'interno della Hong Kong International Wine & Spirits Fair per un importo totale di Euro 19.678,60 ;

CONSIDERATO che la Fiera di Verona come Vinitaly International opera da anni all'estero per promuovere i contatti commerciali fra le imprese venete e gli operatori esteri, e che la proposta inviata si presenta come un'opportunità di promozione in paesi target per le produzioni venete quali la Russia e in particolare la Cina;

CONSIDERATO che l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona ha presentato a Codesta struttura un preventivo di spesa n. prot 433454 del 27/10/2015 per Euro 19.678,60 comprensivo di IVA e ogni altro onere, per le forniture di seguito elencate:

- Organizzazione comprensiva dei trasporti materiale promozionale e dei prodotti veneti di una presentazione/ masterclass con degustazione guidata delle produzioni DOC e DOCG del Veneto con la presenza di un relatore di fama internazionale a Hong Kong il 5-7 novembre e a Mosca il 16 novembre 2015 ;

RITENUTI congrui gli importi previsti dal progetto per la realizzazione dell'iniziativa anche in riferimento ai dati storici;

RITENUTO che l'iniziativa abbia una rilevante valenza per la promozione delle produzioni tipiche venete nei mercati di riferimento cinese e russo;

RITENUTO pertanto necessario impegnare l'importo complessivo di Euro 19.678,60 , iva inclusa , quale debito commerciale , sul capitolo 30020 ("Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore primario - l.r. 16/80) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità;

VISTA la deliberazione n. 590 del 21 aprile 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario 2015, e in particolare l'azione n. 1;

VISTA la Legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 1/2011.

VISTE legge regionali n. 54 del 31 dicembre 2012, n. 39 del 29 novembre 2001"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità 2015" e n. 7 del 27 aprile 2015 "Legge regionale bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;

VISTO l'art.2 , comma 2, della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto".

decreta

1. di dare attuazione al Programma promozionale Agricolo e Agroalimentare 2015 - approvato ai sensi della l.r. 16/80 con D.G.R. n 590 del 21 aprile 2015 - relativamente alla azione 1) "Iniziative di promozione realizzate all'estero"approvando la proposta dell'Ente Fiere di Verona di presentazione delle produzioni DOC e DOCG del Veneto a Mosca presso lo Swissôtel Hotel e a Hong Kong all'interno della Hong Kong International Wine & Spirits Fair;
2. di impegnare l'importo di Euro 19.678,60 comprensivo di IVA e ogni altro onere, a favore dell'Ente Autonomo per le fiere di Verona - C.F. 00233750231- per l'organizzazione comprensiva dei trasporti materiale promozionale e dei prodotti veneti di una presentazione con degustazione guidata delle produzioni DOC e DOCG del Veneto con la presenza di un relatore di fama internazionale a Hong Kong presso l'International Wine & Spirits Fair il 5-7 novembre e a Mosca presso lo Swissôtel Hotel il 16 novembre 2015 ;
3. di stabilire che l'importo di cui al punto 2 verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione alla Sezione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo da prodursi entro 10 giorni dalla conclusione della realizzazione delle iniziative e previa verifica della regolarità del lavoro svolto;
4. di imputare l'importo complessivo di euro 19.678,60 di cui al punto 2, (codice SIOPE 1.03.01 - 1364- art. 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005) , quale debito commerciale sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore primario - l.r. 16/80" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011 ;
6. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari suindicati le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 313877)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 137 del 17 novembre 2015

Attuazione impegno di spesa a favore del Comune di Vicenza e dell' Istituto Professionale di Stato "A.Beltrame" di Vittorio Veneto in attuazione della DGR n. 1575 del 10/11/2015.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Trattasi dell'assunzione dell'impegno di spesa a favore del Comune di Vicenza e dell'I.P.S.S.A.R. di Vittorio Veneto quale sostegno di eventi locali di interesse turistico come previsto dalla DGR 1575/2015. Importo impegnato euro 30.000,00. Documenti agli atti: domanda di contributo prot. 26251 del 21/01/2015 e prot. 187454 del 05/05/2015.

Il Direttore

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la quale prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che, con provvedimento n. 587 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale ha approvato il piano turistico annuale di promozione turistica anno 2015;

PREMESSO che con provvedi mento n. 1575 del 10 novembre 2015 la Giunta regionale ha deliberato la concessione di un contributo di Euro 15.000,00 a favore del Comune di Vicenza quale sostengo finanziario per le spese sostenute per la realizzazione del progetto "Bianco+Rosso = Rosa" in occasione del Giro d'Italia 2015, pari al 50% della spesa ammissibile di Euro 30.000,00 ;

PREMESSO che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha concesso al l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Alfredo Beltrame" di Vittorio Veneto un contributo di Euro 15.000,00 per l'organizzazione della Gara Nazionale Istituti Alberghieri, pari al 50% della spesa ammissibile di Euro 30.000,00 ;

PREMESSO che il provvedimento incarica il Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal provvedimento stesso, ivi compreso l'impegno contabile della somma a valere nel capitolo di spesa n. 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione 2015;

RITENUTO di provvedere all'assunzione a favore del Comune di Vicenza, all'impegno di spesa di euro 15.000,00 capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità;

RITENUTO di provvedere all'assunzione a favore dell'Istituto "Beltrame" di Vittorio Veneto" , all'impegno di spesa di euro 15.00,00 capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità;

VISTI le leggi regionali 14 giugno, n. 11 e 10 gennaio 1997, n. 1, il provvedimento della Giunta regionale n. 587 del 21 aprile 2015, nonché la documentazione agli atti,

decreta

1. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, l'importo di euro 15.000,00 a favore del Comune di Vicenza c.f. 00516890241 .
2. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, l'importo di euro 15.000,00 a favore dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Alfredo Beltrame" di Vittorio Veneto c.f. 93005790261 .
3. di imputare l'importo complessivo di Euro 30.000,00 , che non costituisce debito commerciale, sul capitolo 101892 dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.05.03 1535 - V° liv. del P.d.C. U.1.04.01.02.003 - Articolo 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" per il Comune di Vicenza e codice SIOPE 1.05.01 1512 - V° liv. del P.d.C. U.1.04.01.01.002 - Articolo 001 "Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali" per l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Alfredo Beltrame".
4. di prevedere che gli importi impegnati saranno liquidati successivamente alla presentazione alla Sezione Promozione Turistica Integrata da parte dei beneficiari di regolare rendicontazione entro il 20 novembre 2015.

5. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011;
6. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari di cui al punto 1 e 2 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi degli art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n .33;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 314026)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 143 del 23 novembre 2015

Realizzazione iniziativa promozionale "Press Tour" a favore del prodotto turistico "Riviera del Brenta". Impegno di spesa. DGR n. 1658 del 19 novembre 2015. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG Z8B1735689.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Trattasi dell'organizzazione e realizzazione di un educational tour per la valorizzazione turistica dell'area della Riviera del Brenta danneggiata dagli eventi atmosferici dell'estate 2015. Importo impegnato euro 30.000,00. Documenti agli atti: offerta organizzazione e promozione evento Comitel&Partners prot. n. 437002 del 29/10/2015.

Il Direttore

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la quale prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che con provvedimento n. 587 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11/2013, ha approvato il Piano Turistico annuale di promozione turistica per l'anno 2015, quale strumento programmatico regionale e di indirizzo finalizzato alla promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche , allo sviluppo dei prodotti turistici, nonché ad incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;

PREMESSO che con provvedimento n. 1658 del 19 novembre 2015 , ha indicato la Riviera del Brenta come una delle destinazione turistiche che si ritiene opportuno promuovere e per la quale è necessario rilanciare l'immagine turistica a seguito dei noti eventi atmosferici che hanno coinvolto questo territorio.

PREMESSO che con lo stesso provvedimento propone la realizzazione di un press tour con giornalisti provenienti dal Nord ed Est Europa al fine di presentare le eccellenze del Brenta, con particolare interesse ai prodotti dell' arte, cultura ed enogastronomia prevedendo un impegno finanziario di circa Euro 30.000,00.

PREMESSO che con la suindicata DGR n. 1658/15, viene autorizzato il Direttore della Sezione promozione turistica integrata ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivo di Euro 30.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso);

CONSIDERATO che in considerazione della particolarità dell'attività che presuppone una conoscenza approfondita delle attività richieste ed un'esperienza specifica di settore non riscontrabile attraverso i normali canali di individuazione dei fornitori e tenuto conto dell'importo investito per l'iniziativa inferiore alla soglia minima per la quale è conseguentemente possibile assicurarsi la fornitura con strumenti di aggiudicazione meno onerosi e più brevi rispetto altre procedure d'appalto, si è ritenuto di provvedere ad individuare il soggetto affidatario tramite sondaggio così come previsto dall'art.14 dell'allegato alla DGR 2401/2012 individuando nella Società Comitel & partners l'azienda in grado di organizzare l'iniziativa con costi da ritenersi congrui in base ai dati storici per iniziative simili;

CONSIDERATO che la Comitel & p. è una delle aziende leader italiane per l'organizzazione di eventi di promo - commercializzazione all'estero e in Italia e che da oltre un decennio è titolare in esclusiva del workshop "Italian Workshop by Comitel" alla quale partecipano oltre che operatori , qualificati giornalisti dei vari paesi che hanno ospitato l'evento;

CONSIDERATO pertanto di poter affidare alla Società Comitel & p. l'organizzazione dell'educational tour nel territorio della Riviera del Brenta con il coinvolgimento di almeno 10 giornalisti del Nord ed Est Europa

CONSIDERATO che con nota n. 437002/2015 la Società Comitel & p. ha presentato un preventivo di Euro 30.000,00 iva compresa per le seguenti attività:

- Selezione e invito giornalisti esteri,
- Monitoraggio adesioni,
- Assistenza accredito giornalisti,
- Predisposizione piano voli e emissioni biglietti aerei per gli ospiti stranieri,
- Transer
- Land arrangement,
- Assistenza con proprio personale bi-lingue per la durata dell'evento,
- Monitoraggio e raccolta rassegna stampa,

- Attività di comunicazione e promozione dell'evento pre e post con news letters trasmesse ai vari giornalisti;

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione a favore della ditta Comitel & Partners l'impegno di spesa totale di Euro 30.000,00 al capitolo 101891 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità;

VISTI le leggi regionali 14 giugno, n. 11 e 10 gennaio 1997, n. 1, i provvedimenti della Giunta regionale n. 703 del 13 maggio 2014 e n. 1068 del 24 giugno 2014, nonché la documentazione agli atti,

decreta

1. di impegnare a favore della Ditta Comitel & partners C.F. 06843511004 giusta nota 437002/2015 CIG Z8B1735689 l'importo di Euro 30.000,00 comprensivo di iva per l'organizzazione e realizzazione di un educational tour rivolto a giornalisti dell'area Nord e Est Europa, da svolgersi nel territorio della Riviera del Brenta;
2. di impegnare l'importo complessivo di Euro 30.000,00 che costituisce debito commerciale, sul capitolo 101891 dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364 - articolo 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005;
3. di stabilire che l'importo di cui al punto 1 verrà liquidato al soggetto beneficiario alla presentazione di regolare fattura con indicazione dettagliata dei servizi affidati per l'organizzazione dell'evento entro il 29 dicembre 2015;
4. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011;
5. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 1 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n .33;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 314100)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 144 del 23 novembre 2015

Realizzazione iniziativa promozionale "Wedding in Veneto", educational tour a favore del mercato tedesco del wedding turismo. Impegno di spesa. DGR n. 1658 del 19 novembre 2015. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG Z6B17356BC.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Trattasi di traduzione in tedesco e acquisto copie della guida "Love me in Veneto" prodotta in esclusiva per la Regione Veneto e della sua presentazione a wedding planner specialisti della commercializzazione del prodotto turistico legato ai matrimoni esteri organizzati in Veneto. Organizzazione e realizzazione di un educational tour per la valorizzazione del Veneto come destinazione d'eccellenza per il wedding turismo. Importo impegnato euro 25.000,00. Documenti agli atti: offerta organizzazione e promozione evento Lunargento srl prot. n. 474578 del 20/11/2015.

Il Direttore

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la quale prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che con provvedimento n. 587 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11/2013, ha approvato il Piano Turistico annuale di promozione turistica per l'anno 2015, quale strumento programmatico regionale e di indirizzo finalizzato alla promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche , allo sviluppo dei prodotti turistici, nonché ad incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;

PREMESSO che con provvedimento n. 1658 del 19 novembre 2015 , ha ritenuto sviluppare l'offerta turistica legata al wedding tourism del Veneto, espressione inglese per definire il turismo legato agli eventi di matrimoni che si svolgono in sedi prestigiose, complessi monumentali, ville venete, località turistiche di particolare fascino e che trovano ampio consenso all'estero;

PREMESSO che con la suindicata DGR n. 1658/15, viene autorizzato il Direttore della Sezione promozione turistica integrata ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivo di Euro 25.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso);

DATO ATTO che con lo stesso provvedimento viene proposta la realizzazione di un educational tour con operatori specializzati nel settore wedding e alcuni giornalisti dell'area di lingua tedesca con l'obiettivo di valorizzare l'ospitalità e la capacità di accoglienza del Veneto in tutte le sue sfumature legate al mercato del wedding tourism, prevedendo un impegno finanziario di circa Euro 25.000,00.

CONSIDERATO che con provvedimento 2837/2013 è stata affidata alla Società Lunargento la realizzazione in esclusiva per la Regione Veneto, della guida "Love me in Veneto", prodotto editoriale unico nel suo genere che segnala le location più affascinanti del patrimonio storico-culturale veneto in cui celebrare un matrimonio esclusivo oltre a riportare l'indicazione di pacchetti suddivisi per tematismi turistici del Veneto;

CONSIDERATO pertanto che la guida "Love me in Veneto" rappresenta un valido strumento per gli sposi stranieri nell'organizzazione del loro matrimonio nella nostra Regione e che in linea con quanto stabilito dalla DGR 1658 del 19 novembre 2015 può risultare quale scelta strategica la traduzione della stessa guida "Love me in Veneto", realizzata dalla casa editrice Lunargento Srl di Mestre (VE), anche in lingua Tedesca, prevedendo oltre all'acquisto di 500 copie una presentazione a giornalisti e wedding planner ai quali proporre anche un educational tour nelle locations venete illustrate nella guida "Love me in Veneto";

CONSIDERATO il rapporto in esclusiva rappresentato dai detentori del progetto, nella fattispecie appunto la Società Lunargento srl c.f. 02146160805 si è valutato e conseguentemente ritenuto, oltre che per i motivi di esclusività anche per economicità e convenienza fattori non riscontrabili attraverso la possibile alternativa di produrre prescindendo da quanto in passato già realizzato, di affidare ad essa la traduzione della guida e la realizzazione del progetto Educational tour "love me in Veneto" da organizzarsi entro il mese di dicembre con il coinvolgimento di almeno 8 tra giornalisti e wedding planner qualificati;

CONSIDERATO che con nota n. 474578/2015 la Società Lunargento srl . ha presentato un preventivo di Euro 25.000,0 iva compresa per le seguenti attività per l'organizzazione dell'evento " Love me in Veneto Wedding Planner&press educational

Tour:

- Selezione e invito giornalisti e operatori esteri,
- Monitoraggio adesioni,
- Assistenza accredito giornalisti,
- Serata d'inaugurazione con presentazione della guida "Love me in Veneto" in lingua tedesca;
- Transfer nellee località di prestigio individuate
- Traduzione in tedesco della Guida "Love Me in Veneto" e acquisizione di 500 copie;

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione a favore della ditta Lunargento srl l'impegno di spesa totale di Euro 25.000,00 al capitolo 101891 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità;

VISTI le leggi regionali 14 giugno, n. 11 e 10 gennaio 1997, n. 1, i provvedimenti della Giunta regionale n. 703 del 13 maggio 2014 e n. 1068 del 24 giugno 2014, nonché la documentazione agli atti,

decreta

1. di impegnare a favore della Società Lunargento srl c.f. 02146160805 giusta nota 474578/2015 CIG Z6B17356BC l'importo di Euro 25.000,00 comprensivo di iva per l'organizzazione e realizzazione di un educational tour rivolto a giornalisti e operatori del mercato tedesco;
2. di impegnare l'importo complessivo di Euro 25.000,00 che costituisce debito commerciale, sul capitolo 101891 dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364 - articolo 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005;
3. di stabilire che l'importo di cui al punto 1 verrà liquidato al soggetto beneficiario alla presentazione di regolare fattura con indicazione dettagliata dei servizi affidati per l'organizzazione dell'evento entro il 29 dicembre 2015;
4. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011;
5. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 1 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n .33;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 314101)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 146 del 24 novembre 2015

Realizzazione iniziativa promozionale "work-shop- Il Veneto Outdoor". Impegno di spesa. DGR 587 21/4/2015 PTA 2015. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG Z11173B036.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Trattasi della realizzazione di un work shop dedicato alla promozione del turismo outdoor, quali il cicloturismo e l'escursionismo all'aperto, presso una location esclusiva in contemporanea alla BIT di Milano. Importo impegnato euro 30.000,00 iva inclusa. Documenti agli atti: offerta organizzazione e promozione evento Global Distribution Sales & Marketing srl prot. n 476042 del 23/11/2015 CIG Z11173B036.

Il Direttore

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la quale prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che con provvedimento n. 587 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11/2013, ha approvato il Piano Turistico annuale di promozione turistica per l'anno 2015, quale strumento programmatico regionale e di indirizzo finalizzato alla promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche , allo sviluppo dei prodotti turistici, nonché ad incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;

PREMESSO che alla linea di spesa 1.5 Area mercato Italia viene prevista la partecipazione ad alcune manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio nazionale quali la BIT di Milano e la TTI di Rimini;

CONSIDERATO che le attività di marketing turistico si sviluppano in relazione alle dinamiche del mercato e che oggi, considerato il diminuire dell'importanza delle manifestazioni a carattere generale, appare maggiormente attuale attivare strategie di mercato che puntino sempre più a favorire strategie mirate che prevedano il contatto diretto tra operatori su temi specifici;

PRESO ATTO delle indicazioni della Giunta regionale deliberate con provvedimento numero 1658/2015 che ha approvato quale principale strumento di marketing turistico la realizzazione di workshop, educational tour e press trip in Veneto in luogo di manifestazioni fieristiche tout court così come sopra specificate;

PRESO ATTO che in conseguenza di ciò non viene più prevista la partecipazione alla prossima BIT di Milano, principale evento fieristico italiano e considerato che comunque durante i giorni della manifestazione saranno moltissimi i tour operator e i giornalisti presenti a Milano e che comunque risulta strategico attuare un'iniziativa in grado di intercettare l'interesse di questi stakeholders verso l'offerta turistica proposta dagli operatori veneti;

CONSIDERATO che il segmento del cosiddetto turismo all'aria aperta che include i percorsi ciclabili e gli itinerari a cavallo, è un settore in sviluppo e per il quale sono state predisposte o sono in corso di realizzazione da parte delle strutture regionali guide tematiche con descrizione dei percorsi e che pertanto si rende necessario incrementare i momenti di promozione e valorizzazione di questo prodotto turistico e ritenuto di provvedere per questo scopo alla individuazione di un soggetto in grado di realizzare gli obiettivi delineati, utilizzando quale mezzo di selezione del soggetto affidatario lo strumento del sondaggio così come previsto dall'art.14 dell'allegato alla DGR 2401/2012;

PREMESSO che tra i soggetti contattati, la società Global Distribution Sales & Marketing con nota 476042 del 23/11/2015 ha proposto la realizzazione in esclusiva dell'evento fuori BIT 2016 dal titolo "Il Veneto Outdoor" che prevede l'organizzazione in una location di prestigio a Milano di un workshop , durante il quale gli operatori veneti specializzati nel segmento del turismo outdoor incontreranno buyer italiani ed internazionali selezionati;

PREMESSO che la Società Global Distribution Sales & Marketing ha presentato un preventivo di Euro 24.590,16 iva esclusa, importo da ritenersi congruo in base ai dati storici per iniziative simili, per tutte le attività necessarie per l'organizzazione dell'evento che comprendono: presenza di almeno 50 tra buyer e giornalisti specializzati, location e relativi servizi tecnici compreso il catering, assistenza durante l'evento, comunicazione e promozione dell'evento, presentazione ai media della realtà turistica veneta legata all'outdoor;

CONSIDERATA la particolarità delle iniziative in programma che presuppongono una conoscenza approfondita delle attività richieste ed un'esperienza specifica di settore non riscontrabile attraverso i normali canali di individuazione dei fornitori e tenuto conto che l'importo investito per l'iniziativa è inferiore alla soglia minima per cui è conseguentemente possibile assicurarsi la fornitura con strumenti di aggiudicazione meno onerosi e in tempi più brevi rispetto altre procedure d'appalto, si è ritenuto di provvedere a selezionare il soggetto affidatario tramite sondaggio così come previsto dall'art.14 dell'allegato alla DGR 2401/2012 individuando nella proposta della Società Global Distribution Sales & Marketing quella maggiormente in grado di organizzare l'iniziativa con costi da ritenersi congrui in base ai dati storici per iniziative simili;

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione a favore della ditta Global Distribution Sales & Marketing srl l'impegno di spesa totale iva inclusa di Euro 30.000,00 al capitolo 101891 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità;

VISTA la legge regionale 14 giugno, n. 11 e 10 gennaio 1997, n. 1, e i provvedimenti della Giunta regionale n. 703 del 13 maggio 2014 e n. 1068 del 24 giugno 2014, nonché la documentazione agli atti,

decreta

1. di impegnare, per le motivazione espresse nelle premesse, a favore della Global Distribution Sales & Marketing srl, c.f 07973480960, giusta nota 476042/2015 CIG Z11173B036, l'importo di Euro 30.000,00 comprensivo di iva per l'organizzazione e realizzazione del workshop "Il Veneto outdoor" a Milano inserito tra gli eventi di Fuori BIT;
2. di imputare l'importo complessivo di Euro 30.000,00 che costituisce debito commerciale, sul capitolo 101891 dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364 - articolo 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005;
3. di stabilire che l'importo di cui al punto 1 verrà liquidato al soggetto beneficiario alla presentazione di regolare fattura con indicazione dettagliata dei servizi affidati per l'organizzazione dell'evento entro il 29 dicembre 2015;
4. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011;
5. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 1 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n .33;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 314027)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 147 del 24 novembre 2015

Iniziative regionali di promozione del turismo e delle attività turistiche connesse con il settore primario. DGR 1656/2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1656/2015 con cui viene affidata alla Società Veneto Promozione la realizzazione di una serie di iniziative di promozione turistiche , si provvede all'impegno di spesa a favore di Veneto Promozione. Documento agli atti prot. n. 476097 del 23/11/2015 Importo impegnato E. 130.000,00

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ha approvato con Deliberazione n. 587 del 21 aprile 2015 il Piano Turistico Annuale per l'anno 2015 che alla linea di spesa 2.1 prevede azioni di supporto del turismo e dei prodotti tipici regionali in occasione di eventi sportivi di particolare richiamo internazionale;

PREMESSO che la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 16/80 e successive modifiche, ha approvato con Deliberazione n. 590 del 21 aprile 2015 il programma promozionale del settore primario;

VISTA la Deliberazione n. 1656 del 19 novembre 2015, con la Giunta regionale ha stabilito di avvalersi della S.C.p.A. per la realizzazione di una serie di iniziative regionali di promozione e comunicazione del turismo così descritte:

- Realizzazione e stampa di una brochure di presentazione dell'offerta turistica regionale, ivi compresa quella enogastronomica, in italiano e nelle principali lingue dei mercati esteri di riferimento per il Veneto;
- Ideazione, realizzazione e stampa e versioni in diverse lingue di depliant e materiali informativo di valorizzazione di prodotti turistici e agroalimentari tematici;
- Realizzazione di attività formative ed informative a favore degli operatori del turismo rurale e delle fattorie didattiche inscritte nell'elenco regionale;
- Ideazione e realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione delle attività turistiche connesse al settore primario, all'agriturismo e alle fattorie didattiche.

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento è stata determinato in Euro 130.000,00 l'importo massimo per le iniziative di cui al punto precedente, incaricando il Direttore della Sezione Promozione turistica integrata all'assunzione del relativo impegno di spesa entro il corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento di Giunta 1656/2015 veniva approvato lo schema di convenzione come previsto dalla deliberazione n. 349/2012 tra la Regione del Veneto e la S.C.a.P. Veneto Promozione ;

CONSIDEARTO che all'art. 5 -Piano finanziario e modalità di pagamento- della sopra indicata Convenzione viene stabilito che la liquidazione dell'importo totale di Euro 130.000,00 potrà avvenire alla firma della Convenzione stessa;

CONSIDERATO che in data 20 novembre 2015 è stata firmata la convenzione dal Presidente della Società Veneto Promozione e che in data 24 novembre è stata firmata dal Direttore della Sezione Promozione turistica integrata;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della S.C.p.A. Veneto Promozione di Euro 130.000,00;

VISTE le leggi regionali n. 1 del 10.1.1997 e n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 7 del 27 aprile 2015, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e la legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge finanziaria regionale 2015";

decreta

1. di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazione espresse nelle premesse, l'importo di Euro 130.000,00 a favore della S.C.p.A Veneto Promozione C.F. 04064180278;

2. di imputare l'importo di Euro 130.000,00, che non costituisce debito commerciale, per Euro 80.000,00 al capitolo n. 100875 "Trasferimenti per iniziative regionali per la promozione economico fieristica del settore primario" e per Euro 50.000,00 al capitolo 101868 "Trasferimenti per iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, che offrono la necessaria disponibilità - Codice SIOPE 1-06-02-1624 - V° liv. del P.d.C. U.1.04.03.02.001 - Articolo 11 "Trasferimenti correnti a imprese partecipate";
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011
5. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 1 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art.li 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 314028)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 152 del 27 novembre 2015

Realizzazione iniziativa promozionale "Educational tour" a favore del prodotto turistico "Golf in Veneto". Impegno di spesa. DGR n. 1658 del 19 novembre 2015. Legge regionale. n. 11 del 14 giugno 2013. CIG Z5F1751D61.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Trattasi dell'organizzazione e realizzazione di un educational tour per la promozione del prodotto turistico "Golf in Veneto" in continuità con l'attività svolta fin dal 2009 per la valorizzazione e la qualificazione della pratica sportiva del Golf coniugata con le eccellenze turistiche venete. Importo impegnato euro 48.500,00. Documenti agli atti: offerta organizzazione e promozione evento Consorzio Promozione turistica Marca Treviso prot. n 485793/2015.

Il Direttore

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la quale prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che con provvedimento n. 587 del 21 aprile 2015, la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11/2013, ha approvato il Piano Turistico annuale di promozione turistica per l'anno 2015, quale strumento programmatico regionale e di indirizzo finalizzato alla promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche , allo sviluppo dei prodotti turistici, nonché ad incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;

PREMESSO che con provvedimento n. 1658 del 19 novembre 2015 , ha approvato la pianificazione di un educational tour di buyers selezionati e di giornalisti del settore Golf per mostrare il territorio veneto come destinazione di viaggio golfistico combinato alle eccellenze del territorio;

PREMESSO che il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, individuato fin dal 2009 come capofila di tutti i Consorzi di promozione turistica del Veneto, ha coordinato e gestito il progetto "Veneto:Golf& More" , progetto che ha portato alla creazione di uno specifico prodotto turistico "Golf in Veneto" permettendo la qualificazione dei campi da golf e la formazione anche in chiave turistica dei circoli del Golf veneti;

CONSIDERATO che lo stesso provvedimento 1658/2015 indica il Consorzio Marca Treviso come uno dei soggetti con cui collaborare per la realizzazione dell'iniziativa in quanto in grado di coinvolgere in modo ottimale la rete di impresa in corso di formazione tra i circoli golfisti del Veneto;

CONSIDERATO il ruolo svolto dal Consorzio Marca Treviso in funzione dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio nel progetto "Golf in Veneto" funzione ad oggi in continuità e mai cessata anche dopo l'approvazione della legge regionale n.ro 11/2013;

PREMESSO che con la suindicata DGR n. 1658/15, viene autorizzato il Direttore della Sezione promozione turistica integrata ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivamente assegnato;

CONSIDERATO che in funzione della particolarità dell'attività che presuppone una conoscenza approfondita delle attività richieste ed un'esperienza specifica di settore non riscontrabile attraverso i normali canali di individuazione dei fornitori e tenuto conto dell'importo investito per l'iniziativa inferiore alla soglia minima per la quale è conseguentemente possibile assicurarsi la fornitura con strumenti di aggiudicazione meno onerosi e più brevi rispetto altre procedure d'appalto, si è ritenuto di utilizzare quale mezzo di selezione del soggetto affidatario lo strumento del sondaggio così come previsto dall'art.14 dell'allegato alla DGR 2401/2012;

CONSIDERATO che il provvedimento sopramenzionato richiamava tra i soggetti potenzialmente contattabili per attuare una ottimale realizzazione dell'iniziativa da un lato il Consorzio Marca Treviso, capofila del progetto Golf in Veneto e da altro lato i Circoli del Golf, si è proceduto a richiedere per le vie brevi la presentazione di un progetto con preventivo di spesa sia al Consorzio Marca Treviso che ai Circoli golfisti meglio strutturati e ubicati in un'area limitrofa a Venezia, luogo di riferimento per la realizzazione dell'Educational;

CONSIDERTO che tra le risposte pervenute , la proposta del Consorzio Marca Treviso con nota n. 485793/2015 risulta quella maggiormente in linea con gli obiettivi prefissati nonché economicamente più vantaggiosa e in grado quindi di garantire al minor costo il raggiungimento degli obiettivi previsti ;

CONSIDERATO pertanto di poter affidare alla Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso l'organizzazione di un educational tour denominato "Golf in Veneto" avente come area di riferimento la provincia di Venezia e che vedrà il coinvolgimento di giornalisti e tour Operator specializzati tedeschi e del Nord Europa;

CONSIDERATO che con nota n. 485793 del 27 novembre 2015 il Consorzio di Promozione turistica Marca Treviso ha presentato un preventivo di Euro 39.754,10 esclusa iva per le seguenti attività:

- Selezione e invito giornalisti esteri e tour operator ;
- Organizzazione di una giornata con testimonial Costantino Rocca, il primo golfista italiano a giocare la Ryder Cup;
- Organizzazione durante l'evento di una Show Cooking e di uno wine tasting;
- Assistenza e accredito giornalisti;
- Noleggio sala e organizzazione ws;
- Predisposizione piano voli e emissioni biglietti aerei per gli ospiti stranieri;
- Transfer ;
- Land arrangement;
- Assistenza con proprio personale bi-lingue per la durata dell'evento;
- Monitoraggio e raccolta rassegna stampa;
- Attività di comunicazione e promozione dell'evento pre e post con news letters trasmesse ai vari giornalisti e webmarketing;

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione a favore del Consorzio di promozione turistica Marca Treviso l'impegno di spesa totale di Euro 48.500,00 al capitolo 101891 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità;

VISTI le leggi regionali 14 giugno, n. 11 e 10 gennaio 1997, n. 1, i provvedimenti della Giunta regionale n. 703 del 13 maggio 2014 e n. 1068 del 24 giugno 2014, nonché la documentazione agli atti,

decreta

1. di impegnare a favore del Consorzio Promozione turistica Marca Treviso C.F. 03182890263 giusta nota 485793/2015 CIG Z5F1751D61 e per le motivazione espresse nelle premesse, l'importo di Euro 48.500,00 comprensivo di iva per l'organizzazione e realizzazione di un educational tour rivolto a giornalisti tour operator tedeschi e del Nord Europa, a favore del prodotto turistico "Golf in Veneto";
2. di impegnare l'importo complessivo di Euro 48.500,00 che costituisce debito commerciale, sul capitolo 101891 dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364 - articolo 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005;
3. di stabilire che l'importo di cui al punto 1 verrà liquidato al soggetto beneficiario alla presentazione di regolare fattura con indicazione dettagliata dei servizi affidati per l'organizzazione dell'evento entro il 29 dicembre 2015;
4. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011;
5. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 1 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n .33;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 313891)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2315 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 173/1/2/2092/2013 presentato da JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 173). (codice Smupr 34465). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 487 del 03/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 3), concedendo all'ente ERGON - SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 32.800,00 per la realizzazione del progetto n. 4867/1/4/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 487 del 03/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.536.036,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 748.023,28 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 788.012,72 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 31.160,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ERGON - SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 13/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 32.754,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ERGON - SRL (codice ente 4867, codice fiscale 04602310288), per un importo ammissibile di Euro 32.754,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4867/1/4/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 487 del 03/06/2014 (Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 31.160,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 1.594,00 a favore di ERGON - SRL (C. F. 04602310288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4867/1/4/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 487 del 03/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ERGON - SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313892)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2316 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 5490/0/1/361/2014 presentato da SCS SOCIETA' COMMERCIALE SANDRI SPA. (codice ente 5490). (codice Smupr 36113). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente SCS SOCIETA' COMMERCIALE SANDRI SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 37.000,00 per la realizzazione del progetto n. 5490/0/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 35.044,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SCS SOCIETA' COMMERCIALE SANDRI SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 05/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 37.000,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SCS SOCIETA' COMMERCIALE SANDRI SPA (codice ente 5490, codice fiscale 00341900264), per un importo ammissibile di Euro 37.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5490/0/1/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 35.044,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 1.956,00 a favore di SCS SOCIETA' COMMERCIALE SANDRI SPA (C. F. 00341900264) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5490/0/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCS SOCIETA' COMMERCIALE SANDRI SPA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313893)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2317 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 1917/1/9/361/2014 presentato da EQUASOFT SRL. (codice ente 1917). (codice Smupr 35457). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 5) Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 549 del 02/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 5), concedendo all'ente EQUASOFT SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 26.676,00 per la realizzazione del progetto n. 1917/1/9/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 549 del 02/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.850.886,88 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 901.350,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 949.536,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposti anticipazioni per complessivi Euro 21.114,80;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 1/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 26.172,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917, codice fiscale 02912990245), per un importo ammissibile di Euro 26.172,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1917/1/9/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014, Dgr 996 del 17/06/2014 e DDR n 549 del 02/07/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 21.114,80;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 5.057,20 a favore di EQUASOFT SRL (C. F. 02912990245) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1917/1/9/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 549 del 02/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a EQUASOFT SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917, codice fiscale 02912990245), per un importo ammissibile di Euro 26.172,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1917/1/9/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014, Dgr 996 del 17/06/2014 e DDR n 549 del 02/07/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 21.114,80;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 5.057,20 a favore di EQUASOFT SRL (C. F. 02912990245) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1917/1/9/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 549 del 02/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a EQUASOFT SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313894)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2318 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 1098/1/5/361/2014 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098). (codice Smupr 35167). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 517 del 17/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente CESAR SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 12.832,00 per la realizzazione del progetto n. 1098/1/5/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 517 del 17/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.413.046,73 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.112,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.237.934,28 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati dispoti anticipazioni per complessivi Euro 3.849,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESAR SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 30/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.832,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESAR SRL (codice ente 1098, codice fiscale 01856980246), per un importo ammissibile di Euro 12.832,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1098/1/5/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014 e DDR n 517 del 17/06/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 3.849,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 8.982,40 a favore di CESAR SRL (C. F. 01856980246) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1098/1/5/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 517 del 17/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CESAR SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313895)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2319 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 1917/1/8/361/2014 presentato da EQUASOFT SRL. (codice ente 1917). (codice Smupr 35422). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 549 del 02/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 5), concedendo all'ente EQUASOFT SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 23.856,00 per la realizzazione del progetto n. 1917/1/8/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 549 del 02/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.850.886,88 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 901.350,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 949.536,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposti anticipazioni per complessivi Euro 15.076,80;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 1/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.856,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917, codice fiscale 02912990245), per un importo ammissibile di Euro 23.856,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1917/1/8/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014, Dgr 996 del 17/06/2014 e DDR n 549 del 02/07/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 15.076,80;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 8.779,20 a favore di EQUASOFT SRL (C. F. 02912990245) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1917/1/8/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 549 del 02/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a EQUASOFT SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313896)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2320 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 4057/1/6/361/2014 presentato da JOB SELECT SRL. (codice ente 4057). (codice Smupr 36171). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 606 del 31/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 7) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 606 del 31/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 7), concedendo all'ente JOB SELECT SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 102.200,00 per la realizzazione del progetto n. 4057/1/6/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 606 del 31/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 798.806,43 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 389.005,05 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 409.801,38 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 30.660,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 21/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 87.914,83;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale 04008340285), per un importo ammissibile di Euro 87.914,83 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4057/1/6/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014, Dgr 996 del 17/06/2014 e DDR n 606 del 31/07/2014 (Sportello 7);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 30.660,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 57.254,83 a favore di JOB SELECT SRL (C. F. 04008340285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4057/1/6/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 606 del 31/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a JOB SELECT SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313897)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2321 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 1917/1/5/361/2014 presentato da EQUASOFT SRL. (codice ente 1917). (codice Smupr 35178). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 517 del 17/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente EQUASOFT SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 48.506,06 per la realizzazione del progetto n. 1917/1/5/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 517 del 17/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.413.046,73 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.112,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.237.934,28 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 25.341,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 01/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.204,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917, codice fiscale 02912990245), per un importo ammissibile di Euro 34.204,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1917/1/5/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 517 del 17/06/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 25.341,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 8.862,40 a favore di EQUASOFT SRL (C. F. 02912990245) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1917/1/5/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 517 del 17/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a EQUASOFT SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313898)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2322 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 1917/1/7/361/2014 presentato da EQUASOFT SRL. (codice ente 1917). (codice Smupr 35421). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 549 del 02/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 5), concedendo all'ente EQUASOFT SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 22.044,00 per la realizzazione del progetto n. 1917/1/7/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 549 del 02/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.850.886,88 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 901.350,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 949.536,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 14.485,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 01/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 21.984,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917, codice fiscale 02912990245), per un importo ammissibile di Euro 21.984,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1917/1/7/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 549 del 02/07/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 14.485,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 7.498,80 a favore di EQUASOFT SRL (C. F. 02912990245) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1917/1/7/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 549 del 02/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a EQUASOFT SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313899)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2323 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 1004/1/6/361/2014 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente 1004). (codice Smupr 35164). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 517 del 17/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.856,00 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/6/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 517 del 17/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.413.046,73 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.112,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.237.934,28 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 20.656,80;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 14/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.712,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale 93005260299), per un importo ammissibile di Euro 24.712,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1004/1/6/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 517 del 17/06/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati disposte al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 20.656,80;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 4.055,20 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/6/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 517 del 17/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313900)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2324 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 5182/0/2/361/2014 presentato da SINODE' SRL. (codice ente 5182). (codice Smupr 35199). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 517 del 17/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente SINODE' SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 25.928,00 per la realizzazione del progetto n. 5182/0/2/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 517 del 17/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.413.046,73 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.112,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.237.934,28 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 20.318,40;

CONSIDERATO CHE in data 18/12/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SINODE' SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 14/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 25.928,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SINODE' SRL (codice ente 5182, codice fiscale 03548760234), per un importo ammissibile di Euro 25.928,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5182/0/2/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 517 del 17/06/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 20.318,40;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 5.609,60 a favore di SINODE' SRL (C. F. 03548760234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5182/0/2/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 517 del 17/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SINODE' SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313905)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2325 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 4867/1/4/361/2014 presentato da ERGON SRL. (codice ente 4867). (codice Smupr 34925). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 487 del 03/06/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 3) Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 487 del 03/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 3), concedendo all'ente ERGON - SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 32.800,00 per la realizzazione del progetto n. 4867/1/4/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 487 del 03/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.536.036,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 748.023,28 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 788.012,72 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 31.160,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ERGON - SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 13/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 32.754,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ERGON - SRL (codice ente 4867, codice fiscale 04602310288), per un importo ammissibile di Euro 32.754,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4867/1/4/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 487 del 03/06/2014 (Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 31.160,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 1.594,00 a favore di ERGON - SRL (C. F. 04602310288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4867/1/4/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 487 del 03/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ERGON - SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313906)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2326 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 4437/0/1/361/2014 presentato da ELMA SRL. (codice ente 4437). (codice Smupr 34806). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 487 del 03/06/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 3) Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 487 del 03/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 3), concedendo all'ente ELMA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 18.740,00 per la realizzazione del progetto n. 4437/0/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 487 del 03/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.536.036,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 748.023,28 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 788.012,72 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 15.702,00;

CONSIDERATO CHE in data 20/01/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la irregolare esecuzione del progetto, successivamente superata;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ELMA SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 15/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 17.952,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ELMA SRL (codice ente 4437, codice fiscale 04175980269), per un importo ammissibile di Euro 17.952,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4437/0/1/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 487 del 03/06/2014 (Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 15.702,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 2.250,00 a favore di ELMA SRL (C. F. 04175980269) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4437/0/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 487 del 03/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ELMA SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313907)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2327 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 812/1/1/361/2014 presentato da UPA SERVIZI SRL. (codice ente 812). (codice Smupr 34729). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 457 del 15/05/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 2) Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 457 del 15/05/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 2), concedendo all'ente UPA SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 66.976,00 per la realizzazione del progetto n. 812/1/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 457 del 15/05/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.198.890,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 583.838,96 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 615.051,04 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 20.092,80;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UPA SERVIZI SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 26/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 57.300,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UPA SERVIZI SRL (codice ente 812, codice fiscale 02682390238), per un importo ammissibile di Euro 57.300,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 812/1/1/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 457 del 15/05/2014 (Sportello 2);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 20.092,80;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 37.207,20 a favore di UPA SERVIZI SRL (C. F. 02682390238) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 812/1/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 457 del 15/05/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UPA SERVIZI SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313908)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2328 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 5207/0/2/361/2014 presentato da BENACCHIO SRL. (codice ente 5207). (codice Smupr 36093). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente BENACCHIO SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 35.620,00 per la realizzazione del progetto n. 5207/0/2/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 10.686,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da BENACCHIO SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 05/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 33.970,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da BENACCHIO SRL (codice ente 5207, codice fiscale 01777040245), per un importo ammissibile di Euro 33.970,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5207/0/2/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 10.686,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 23.284,00 a favore di BENACCHIO SRL (C. F. 01777040245) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5207/0/2/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a BENACCHIO SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313909)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2329 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 1085/1/2/2092/2013 presentato da UPA FORMAZIONE SRL. (codice ente 1085). (codice Smupr 34445). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B2F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 410 del 22/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2092 del 19/11/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa in risposta all'avviso pubblico dal titolo "Imprendiamo? Nuove idee per nove imprese - Direttiva per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 1032 del 29/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 1114 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Imprendiamo? Nuove idee per nuove imprese" di cui alla DGR n. 2092 del 19/11/2013 per complessivi Euro 2.000.000,00, di cui per l'Asse Adattabilità a carico dei capitoli n. 101318 per Euro 513.017,09 , capitolo n. 101319 per Euro 486.982,91, per l'asse Occupabilità a carico del capitolo n.101322 per Euro 513.017,09 e capitolo n. 101323 per Euro 486.982,91del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 4 del 09/01/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 447 del 4/04/2014 ha approvato un' ulteriore stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili nell'ambito della DGR n. 2092 del 19/11/2013 per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 a valere sull'Asse Adattabilità del POR FSE 2007-2013 per permettere la finanziabilità dei progetti ammissibili pervenuti in adesione all'ultimo bando previsto;

PREMESSO CHE il DDR n. 410 del 22/04/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente UPA FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 81.772,80 per la realizzazione del progetto n. 1085/1/2/2092/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 410 del 22/04/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B - Asse Adattabilità - per un importo complessivo di Euro 961.548,15 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 468.257,52 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 493.290,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318,

mentre per l'Asse Adattabilità progetto 135/1/1/2092/2013 e l'Asse Occupabilità di cui all'allegato B1 si è richiamato l'impegno di spesa del DDR n. 1114 del 23/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 633 del 5/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati nell'ambito della Dgr 2092/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è

compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in data 22/01/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UPA FORMAZIONE SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 7/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 50.493,93;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

VERIFICATO CHE il suddetto beneficiario in virtù di quanto disposto nella DGR 2912 del 3/12/2010, in data 28/10/2015 ha provveduto al pagamento posticipato (rispetto alla verifica rendicontale) dei propri partner;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, , e verificato il pagamento della fattura di dialogo con i partner;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UPA FORMAZIONE SRL (codice ente 1085, codice fiscale 03391310285), per un importo ammissibile di Euro 50.493,93 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1085/1/2/2092/2013, Dgr 2092 del 19/11/2013, Dgr 447 del 4/04/2014 e DDR n 410 del 22/04/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 50.493,93 a favore di UPA FORMAZIONE SRL (C. F. 03391310285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1085/1/2/2092/2013 a carico dei capitolo n. 101319 e n. 101318, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 410 del 22/04/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a UPA FORMAZIONE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313910)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2330 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 4136/2/4/361/2014 presentato da ATENA SPA. (codice ente 4136). (codice Smupr 36062). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente ATENA SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 27.294,00 per la realizzazione del progetto n. 4136/2/4/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ATENA SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 01/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 26.399,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ATENA SPA (codice ente 4136, codice fiscale 02439600988), per un importo ammissibile di Euro 26.399,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4136/2/4/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 26.399,00 a favore di ATENA SPA (C. F. 02439600988) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4136/2/4/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a ATENA SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313911)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2331 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice ente 416). (codice SMUPR 36254). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR. n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 416/1/1/803/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 803 del 27/05/2014 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

PREMESSO CHE il DDR n. 483 del 29/05/2014 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 13.646.526,66 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2013,

Euro 12.954.003,84 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2013;

Euro 851.662,50 a valere sul capitolo 72040;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in data 4/03/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 15/09/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 27/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 184.437,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice ente 416), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 416/1/1/803/2014, DDR n. 602 del 30/07/2014, per un contributo complessivo di Euro 184.437,00;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 184.437,00 a favore di ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (C. F. 00307430132) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 416/1/1/803/2014 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 602 del 30/07/2014 Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313912)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2332 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 5106/0/1/361/2014 presentato da GIEMME STILE SPA. (codice ente 5106). (codice Smupr 34668). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 422 del 30/04/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 1) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 422 del 30/04/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 1), concedendo all'ente GIEMME STILE SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 17.928,00 per la realizzazione del progetto n. 5106/0/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 422 del 30/04/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 993.262,60 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 483.701,91 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 509.560,69 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GIEMME STILE SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 19/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 17.047,40;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GIEMME STILE SPA (codice ente 5106, codice fiscale 02033690245), per un importo ammissibile di Euro 17.047,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5106/0/1/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 422 del 30/04/2014 (Sportello 1);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 17.047,40 a favore di GIEMME STILE SPA (C. F. 02033690245) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5106/0/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 422 del 30/04/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a GIEMME STILE SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313913)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2333 del 04 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 4061/0/1/361/2014 presentato da SCATOLIFICIO IDEALKART SRL. (codice ente 4061). (codice Smupr 35434). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 549 del 02/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 5), concedendo all'ente SCATOLIFICIO IDEALKART SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.840,00 per la realizzazione del progetto n. 4061/0/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 549 del 02/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.850.886,88 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 901.350,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 949.536,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SCATOLIFICIO IDEALKART SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 5/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.311,04;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SCATOLIFICIO IDEALKART SRL (codice ente 4061, codice fiscale 03566840272), per un importo ammissibile di Euro 24.311,04 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4061/0/1/361/2014, Dgr 361 del 25/03/2014, Dgr 996 del 17/06/2014 e DDR n 549 del 02/07/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che non sono stati al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 24.311,04 a favore di SCATOLIFICIO IDEALKART SRL (C. F. 03566840272) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4061/0/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 549 del 02/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a SCATOLIFICIO IDEALKART SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313914)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2334 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 4940/1/1/2092/2013 presentato da T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL. (codice ente 4940). (codice Smupr 33982). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013- Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2092 del 19/11/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa in risposta all'avviso pubblico dal titolo "Imprendiamo? Nuove idee per nove imprese - Direttiva per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa" - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 1032 del 29/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 1114 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Imprendiamo? Nuove idee per nuove imprese" di cui alla DGR n. 2092 del 19/11/2013 per complessivi Euro 2.000.000,00, di cui per l'Asse Adattabilità a carico dei capitoli n. 101318 per Euro 513.017,09 , capitolo n. 101319 per Euro 486.982,91, per l'Asse Occupabilità a carico del capitolo n.101322 per Euro 513.017,09 e capitolo n. 101323 per Euro 486.982,91del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 4 del 09/01/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 289 del 21/03/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 3), concedendo all'ente T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 102.424,40 per la realizzazione del progetto n. 4940/1/1/2092/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 633 del 5/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati nell'ambito della Dgr 2092/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposte anticipazioni per complessivi Euro 59.463,72;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 23/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 83.163,40;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL (codice ente 4940, codice fiscale 04636360267), per un importo ammissibile di Euro 83.163,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4940/1/1/2092/2013, Dgr 2092 del 19/11/2013 e DDR n 1114 del 24/12/2013 (Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 59.463,72;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 23.699,68 a favore di T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL (C. F. 04636360267) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4940/1/1/2092/2013 a carico dei capitolo n. 101319 e n. 101318, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1114 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313928)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2335 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 232/1/1/2020/2013 presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL. (codice ente 232) (codice Smupr 32317). Programma Operativo Regionale - FSE - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006. Assi I Adattabilità e II Occupabilità. DGR n. 2020 del 04/11/2013 - 2B1F1 - DDR n. 1109 del 23/12/2013 - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2020 del 04/11/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore, sottoscritto in data 18/12/2012, prevedendo uno stanziamento di Euro 3.000.000,00;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di progetti formativi nell'ambito del settore turismo;

PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 19/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 1061 del 9/12/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1109 del 23/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Tip. 3), concedendo all'ente FIAVET VENETO SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 121.144,00 per la realizzazione del progetto n. 232/1/1/2020/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1109 del 23/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 2.085.665,00 secondo la seguente ripartizione:

- Asse I Adattabilità Euro 1.131.540,00 sui capitoli 101319 e 101318 così suddivisi:

- Euro 551.040,65 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 580.499,35 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Asse II Occupabilità Euro 954.125,00 sui capitoli 101323 e 101322 così suddivisi:

- Euro 464.642,57 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323

- Euro 489.482,43 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

PREMESSO CHE il DDR n. 199 del 12/03/2014 ha prorogato il termine per l'avvio dei progetti approvati con DDR n. 1109 del 23/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 676 del 6/10/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti approvati con DDR n. 1109/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di

spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 87.375,20;

CONSIDERATO CHE in data 11/02/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 24/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 120.820,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL (codice ente 232, codice fiscale 03257450282), per un importo ammissibile di Euro 120.820,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 232/1/1/2020/2013, Dgr 2020 del 04/11/2013 e DDR n 1109 del 23/12/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 87.375,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 33.444,80 a favore di FIAVET VENETO SERVIZI SRL (C. F. 03257450282) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 232/1/1/2020/2013 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1109 del 23/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FIAVET VENETO SERVIZI SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313929)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2336 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 8/1/1/306/2014 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T.. (codice ente 8). (codice Smupr 34573). Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività e Occupazione - Regolamenti 1081/2006 e 1083/2006 - Asse I Adattabilità - L.R. 10/90. Dgr n 306 del 11/03/2014, DDR n 489 del 04/06/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 306 del 11/03/2014 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2014, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.500.000,00 per l'Asse I Adattabilità;

PREMESSO CHE con DDR n. 313 del 27/03/2014 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 437 del 7/05/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 489 del 04/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. un contributo per un importo pubblico di Euro 51.168,00 per la realizzazione del progetto n. 8/1/1/306/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 489 del 4/06/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.445.318,00 a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 del bilancio regionale 2014 che presenta sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

- Euro 703.845,17 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 741.472,83 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

VISTO il DDR n. 243 del 13/02/2015, con il quale si sono state approvate le modalità per la gestione della verifica degli apprendimenti ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali;

PREMESSO CHE il DDR n. 359 del 21/04/2015 ha concesso un proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 15.350,40;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T.;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 23/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 51.168,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8, codice fiscale 94003240275), per un importo ammissibile di Euro 51.168,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 8/1/1/306/2014, Dgr 306 del 11/03/2014 e DDR n 489 del 04/06/2014;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 15.350,40;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 35.817,60 a favore di CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (C. F. 94003240275) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 8/1/1/306/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 489 del 04/06/2014, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313930)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2337 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 15/1/1/2335/2012 presentato da CESCOT VENETO. (codice ente 15). (codice Smupr 23590). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR n. 2335 del 20/11/2012, - 2B1F2 - Piani integrati a supporto delle imprese venete per la valorizzazione dell'eccellenza e dei settori specifici.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2335 del 20/11/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la valorizzazione dell'eccellenza e dei settori strategici;

PREMESSO CHE il DDR n. 1070 del 27/11/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla formulazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1137 del 21/12/2012 ha provveduto all'assunzione degli impegni di spesa, per un importo complessivo pari a Euro 7.000.000,00 per l'Asse I Adattabilità, a favore di soggetti determinabili compresi nell'Allegato A e a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del bilancio 2012 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 3.408.880,38 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 3.591.119,62 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 1138 del 21/12/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 106 del 6/02/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente CESCOT VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 107.552,00 per la realizzazione del progetto n. 15/1/1/2335/2012;

PREMESSO CHE il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;

PREMESSO CHE il DDR n. 229 del 17/03/2014 ha concesso una proroga dei termini di conclusione;

PREMESSO CHE il DDR n. 538 del 30/06/2014 ha concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione;

PREMESSO CHE Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 53.625,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESCOT VENETO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 13/03/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 75.071,42;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, in data 30/11/2015, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESCOT VENETO (codice ente 15, codice fiscale 02072890284), per un importo ammissibile di Euro 75.071,42 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 15/1/1/2335/2012, DDR n. 106/2013, DDR n. 1137 del 21/12/2012;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 53.625,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 21.445,82 a favore di CESCOT VENETO (C. F. 02072890284) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 15/1/1/2335/2012 a carico dei capitolo n. 101319 e n. 101318, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1137 del 21/12/2012, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CESCOT VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313931)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2338 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 1172/1/5/361/2014 presentato da ESAC SPA. (codice ente 1172). (codice Smupr 36034). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente ESAC SPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 32.474,00 per la realizzazione del progetto n. 1172/1/5/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 9.742,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ESAC SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 08/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 32.474,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ESAC SPA (codice ente 1172, codice fiscale 00331890244), per un importo ammissibile di Euro 32.474,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1172/1/5/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 9.742,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 22.731,80 a favore di ESAC SPA (C. F. 00331890244) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1172/1/5/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ESAC SPA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313932)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2339 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 3909/1/5/361/2014 presentato da ACROSS SRL. (codice ente 3909). (codice Smupr 34804). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 487 del 03/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 487 del 03/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 3), concedendo all'ente ACROSS SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 26.060,00 per la realizzazione del progetto n. 3909/1/5/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 487 del 03/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.536.036,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 748.023,28 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 788.012,72 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 19.178,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ACROSS SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 29/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 20.916,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ACROSS SRL (codice ente 3909, codice fiscale 03454010244), per un importo ammissibile di Euro 20.916,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3909/1/5/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 487 del 03/06/2014 (Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 19.178,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 1.738,00 a favore di ACROSS SRL (C. F. 03454010244) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3909/1/5/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 487 del 03/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ACROSS SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313933)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2340 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 2119/1/20/361/2014 presentato da AD CONSULTING SRL. (codice ente 2119). (codice Smupr 35145). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 517 del 17/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente AD CONSULTING SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.448,00 per la realizzazione del progetto n. 2119/1/20/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 517 del 17/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.413.046,73 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.112,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.237.934,28 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 12.775,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 08/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 13.160,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL (codice ente 2119, codice fiscale 01110090295), per un importo ammissibile di Euro 13.160,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2119/1/20/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 517 del 17/06/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 12.775,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 384,40 a favore di AD CONSULTING SRL (C. F. 01110090295) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2119/1/20/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 517 del 17/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a AD CONSULTING SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313934)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2341 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 438/1/8/361/2014 presentato da PERFORMA SRL. (codice ente 438). (codice Smupr 36186). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 606 del 31/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 7) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 517 del 17/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente CESAR SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 20.792,00 per la realizzazione del progetto n. 1098/1/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 517 del 17/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.413.046,73 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.112,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.237.934,28 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 6.237,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESAR SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 30/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 17.640,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESAR SRL (codice ente 1098, codice fiscale 01856980246), per un importo ammissibile di Euro 17.640,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1098/1/1/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 517 del 17/06/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 6.237,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 11.402,40 a favore di CESAR SRL (C. F. 01856980246) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1098/1/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 517 del 17/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CESAR SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313935)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2342 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 1098/1/1/361/2014 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098). (codice Smupr 35166). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 517 del 17/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente CESAR SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 20.792,00 per la realizzazione del progetto n. 1098/1/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 517 del 17/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.413.046,73 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.112,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.237.934,28 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 6.237,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESAR SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 30/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 17.640,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESAR SRL (codice ente 1098, codice fiscale 01856980246), per un importo ammissibile di Euro 17.640,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1098/1/1/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 517 del 17/06/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 6.237,60;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 11.402,40 a favore di CESAR SRL (C. F. 01856980246) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1098/1/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 517 del 17/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CESAR SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313936)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2343 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 812/1/6/361/2014 presentato da UPA SERVIZI SRL. (codice ente 812). (codice Smupr 36761). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 645 del 15/09/2014 Modalità sportello (SPORTELLO 8) Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 645 del 15/09/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 8), concedendo all'ente UPA SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 20.756,00 per la realizzazione del progetto n. 812/1/6/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 645 del 15/09/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 467.490,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 227.659,64 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 239.830,36 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 6.226,80;

CONSIDERATO CHE in data 24/02/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la irregolare esecuzione del progetto successivamente superata;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UPA SERVIZI SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 26/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 20.481,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UPA SERVIZI SRL (codice ente 812, codice fiscale 02682390238), per un importo ammissibile di Euro 20.481,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 812/1/6/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 645 del 15/09/2014 (Sportello 8);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 6.226,80;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 14.254,20 a favore di UPA SERVIZI SRL (C. F. 02682390238) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 812/1/6/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 645 del 15/09/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UPA SERVIZI SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313937)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2344 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 57/101/2/2092/2013 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente 57). (codice Smupr 33986). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 2092 del 19/11/2013, DDR n. 1114 del 24/12/2013- Modalità sportello (SPORTELLO 3) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2092 del 19/11/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1114 del 24/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 3), concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 72.080,00 per la realizzazione del progetto n. 57/101/2/2092/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1114 del 24/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.536.036,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 748.023,28 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 788.012,72 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 30.030,39;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 22/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 50.430,74;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale 02289210276), per un importo ammissibile di Euro 50.430,74 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 57/101/2/2092/2013, Dgr n. 2092 del 19/11/2013 e DDR n 1114 del 24/12/2013 (Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 30.030,39;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 20.400,35 a favore di ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (C. F. 02289210276) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 57/101/2/2092/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1114 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313945)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2345 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 5306/0/1/361/2014 presentato da TOP SERI SNC DI CARAMEL E VANZETTO & C.. (codice ente 5306). (codice Smupr 36099). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente TOP SERI SNC DI CARAMEL E VANZETTO & C. un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 38.626,00 per la realizzazione del progetto n. 5306/0/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TOP SERI SNC DI CARAMEL E VANZETTO & C.;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 08/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.536,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da TOP SERI SNC DI CARAMEL E VANZETTO & C. (codice ente 5306, codice fiscale 03374470270), per un importo ammissibile di Euro 34.536,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5306/0/1/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto chenon sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 34.536,00 a favore di TOP SERI SNC DI CARAMEL E VANZETTO & C. (C. F. 03374470270) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5306/0/1/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a TOP SERI SNC DI CARAMEL E VANZETTO & C. il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313946)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2346 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 4034/1/14/361/2014 presentato da ADATTA SRL. (codice ente 4034). (codice Smupr 36081). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente ADATTA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 19.390,00 per la realizzazione del progetto n. 4034/1/14/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ADATTA SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 21/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 19.318,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ADATTA SRL (codice ente 4034, codice fiscale 04332880287), per un importo ammissibile di Euro 19.318,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4034/1/14/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 19.318,00 a favore di ADATTA SRL (C. F. 04332880287) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4034/1/14/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a ADATTA SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313947)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2347 del 07 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto 396/1/3/361/2014 presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA'. (codice ente 396). (codice Smupr 36069). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 580 del 17/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 580 del 17/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 51.240,00 per la realizzazione del progetto n. 396/1/3/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 580 del 17/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.758.226,66 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA';

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 15/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 41.182,50;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

CONSIDERATO CHE con lettera prot. n. 426188 del 22/10/2015 la scrivente Sezione ha comunicato a ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 03/12/2010;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (codice ente 396, codice fiscale 01174270262), per un importo ammissibile di Euro 41.182,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 396/1/3/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 580 del 17/07/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 41.182,50 a favore di ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' (C. F. 01174270262) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 396/1/3/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 580 del 17/07/2014, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE PICCOLA COMUNITA' il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313948)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2348 del 10 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto presentato da SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA. (codice ente 2086). (codice SMUPR 26293). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 2086/1/1/803/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 803 del 27/05/2014 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

PREMESSO CHE il DDR n. 483 del 29/05/2014 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

PREMESSO CHE il DDR n. 539 del 30/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 276.660,00 per la realizzazione del progetto n. 2086/1/1/803/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 13.646.526,66 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2013,

Euro 12.954.003,84 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2013;

Euro 851.662,50 a valere sul capitolo 72040;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 239.827,50;

CONSIDERATO CHE in data 19/05/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 15/09/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 29/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 275.046,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (codice ente 2086), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2086/1/1/803/2014, DDR n. 602 del 30/07/2014, per un contributo complessivo di Euro 275.046,00;
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 239.827,50;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 35.218,50 a favore di SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA (C. F. 00348120239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2086/1/1/803/2014 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 602 del 30/07/2014 Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313949)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2349 del 10 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE SAN GAETANO. (codice ente 1244). (codice SMUPR 36202). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 1244/1/1/803/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 803 del 27/05/2014 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

PREMESSO CHE il DDR n. 483 del 29/05/2014 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

PREMESSO CHE il DDR n. 539 del 30/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 461.100,00 per la realizzazione del progetto n. 1244/1/1/803/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 13.646.526,66 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2013,

Euro 12.954.003,84 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2013;

Euro 851.662,50 a valere sul capitolo 72040;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 399.500,00;

CONSIDERATO CHE in data 16/10/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 14/09/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 27/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 457.035,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE SAN GAETANO (codice ente 1244), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 1244/1/1/803/2014, DDR n. 602 del 30/07/2014, per un contributo complessivo di Euro 457.035,00;
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 399.500,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 57.535,00 a favore di ASSOCIAZIONE SAN GAETANO (C.F.02548370234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1244/1/1/803/2014 a carico dei capitolo n.101323 e n.101322, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 602 del 30/07/2014 Siope106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE SAN GAETANO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313950)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2350 del 10 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325). (codice SMUPR 36219). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 325/1/1/803/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 803 del 27/05/2014 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

PREMESSO CHE il DDR n. 483 del 29/05/2014 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

PREMESSO CHE il DDR n. 539 del 30/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 460.696,50 per la realizzazione del progetto n. 325/1/1/803/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 13.646.526,66 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2013,

Euro 12.954.003,84 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2013;

Euro 851.662,50 a valere sul capitolo 72040;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 280.585,00;

CONSIDERATO CHE in data 20/04/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 14/09/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 12/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 458.509,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 325/1/1/803/2014, DDR n. 602 del 30/07/2014, per un contributo complessivo di Euro 458.509,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 280.585,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 177.924,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 325/1/1/803/2014 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 602 del 30/07/2014 Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313951)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2351 del 10 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto presentato da CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE. (codice ente 809). (codice SMUPR 36299). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 809/1/1/803/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 803 del 27/05/2014 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

PREMESSO CHE il DDR n. 483 del 29/05/2014 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

PREMESSO CHE il DDR n. 539 del 30/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 276.660,00 per la realizzazione del progetto n. 809/1/1/803/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 13.646.526,66 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2013,

Euro 12.954.003,84 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2013;

Euro 851.662,50 a valere sul capitolo 72040;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 75.735,00;

CONSIDERATO CHE in data 19/05/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 04/09/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 276.660,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE (codice ente 809), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 809/1/1/803/2014, DDR n. 602 del 30/07/2014, per un contributo complessivo di Euro 276.660,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 75.735,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 200.925,00 a favore di CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE (C. F. 00670330232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 809/1/1/803/2014 a carico dei capitolo n. 101323 e n. 101322, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.602 del 30/07/2014 Siope106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 313952)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2352 del 10 dicembre 2015

Approvazione del rendiconto presentato da ENTE SCUOLA PROFESSIONALE PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TREVISO ora CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA. (codice ente 2179). (codice SMUPR 36209). POR 2007/2013 Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1. Occupabilità. DGR 803 del 27/05/2014 DDR n. 602 del 30/07/2014. Percorsi triennali 2014/2015. Interventi di terzo anno. Progetto 2179/1/1/803/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 803 del 27/05/2014 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

PREMESSO CHE il DDR n. 483 del 29/05/2014 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

PREMESSO CHE il DDR n. 539 del 30/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ENTE SCUOLA PROFESSIONALE PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TREVISO ora CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 62.019,00 per la realizzazione del progetto n. 2179/1/1/803/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 602 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 13.646.526,66 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2013,

Euro 12.954.003,84 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2013;

Euro 851.662,50 a valere sul capitolo 72040;

PREMESSO CHE il DDR n. 2040 del 27/10/2015 ha formalizzato la variazione di denominazione dell'Organismo di Formazione "ENTE SCUOLA PROFESSIONALE PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TREVISO" ora "CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA";

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi al soggetto beneficiario in questione non sono state corrisposte anticipazioni ed erogazioni intermedie;

CONSIDERATO CHE in data 21/04/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 14/09/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 21/10/2015,

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 60.930,50;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENTE SCUOLA PROFESSIONALE PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TREVISO ora CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2179/1/1/803/2014, DDR n. 602 del 30/07/2014, per un contributo complessivo di Euro 60.930,50;
3. di dare atto che non sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 60.930,50 a favore di CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (C. F. 80005900263) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2179/1/1/803/2014 a carico del capitolo n. 72040, Art. 013(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.602 del 30/07/2014 Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di comunicare a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 313965)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 379 del 01 dicembre 2015

L.R. 14.1.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica. Interventi nel settore della rete idralica regionale minore. Annualita' 2008. DGR n.2916 del 14.10.2008. Consorzio di Bonifica Alta Pianura Vneeta. Interventiurgenti relativi a fenomeni di allagamento in comune di Minerbe. Lavori: messa in sicurezza del sistema Morando in Comune di Minerbe (VR), localita' Borzele', Suppiavento ed altre. Importo progetto: E.700.000,00 - Importo finanziato: E.700.000,00 - Accertamento della spesa, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è diretto a Accertamento della spesa effettivamente sostenuta, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo del contributo concesso.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. È accertata nell'importo di Euro 587.755,80=, come in premessa ripartita, la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per i lavori di "messa in sicurezza del sistema Morando in Comune di Minerbe (VR), località Borzelè, Suppiavento ed altre".
2. È determinato nell'importo complessivo di Euro 587.755,80=, il contributo definitivo a favore Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per l'esecuzione dei lavori.
3. Di liquidare al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta il saldo finale, pari a Euro 161.140,85=a valere sul capitolo 100732 - impegno n. 4503 del bilancio 2008.
4. Di determinare l'economia di Euro 112.244,20= sul capitolo 100732 - impegno n. 4503 del bilancio 2008.
5. Di partecipare il presente provvedimento alla Sezione Regionale Ragioneria per quanto di competenza in relazione all'economia determinata.
6. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

(Codice interno: 313966)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 413 del 18 dicembre 2015

Legge 267/98 e D.G.R.V. 928/2014. Incarico per: individuazione e aggiornamento di aree a rischio idrogeologico; elaborazione dati sistemi di monitoraggio frana di S. Andrea (Perarolo di Cadore - BL); analisi evoluzione fenomeno franoso del versante sotto stante la chiesa di San Martino a Valle di Cadore (BL), finalizzato alla valutazione della pericolosità geologica connessa alle problematiche idrauliche del t. Boite CUP H12F14000150001 CIG Z01128BB11. Estensione del servizio.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'estensione del servizio in essere in merito all'affidamento dell'incarico in oggetto sulla base dell'accertata necessità ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare tutto ciò espresso nelle premesse;
2. di affidare all'Ing. Matteo Barbini con domicilio fiscale (omissis), iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia con n. 4541 (omissis) con P.I.V.A. 04246390274 e iscritto nell'elenco regionale dei professionisti con il n. 76, l'estensione di incarico per:
   - ♦ le attività necessarie per l'aggiornamento delle aree di pericolosità relativi ai fenomeni franosi incanalati ed in particolare alla tematica delle colate rapide, consistono nelle seguenti prestazioni:
     a. Valutazione delle aree di conoide presenti nelle cartografie dei Piani di Assetto Idrogeologico (nel tematismo zone di attenzione) e applicazione dei metodi basati sugli indici morfometrici in uso dagli uffici regionali;
     b. Analisi della documentazione d'archivio con reperimento di dati utili ad impostare e realizzare specifiche modellazioni da utilizzare per le verifiche in corso.
   - ♦ le attività necessarie per l'analisi statistica dei dati sul monitoraggio della frana di Perarolo e l'analisi dei dati relativi alla frana di S.Martino al fine di sviluppare le verifiche idrauliche del torrente Boite, consistono nelle seguenti prestazioni:
     a. Analisi dei dati di misura del monitoraggio della frana di S. Andrea (Perarolo di Cadore - BL) e supporto nell'attività di verifica del funzionamento del sistema di allertamento;
     b. Supporto nelle attività di implementazione degli scenari evolutivi dell'area di Valle di Cadore, sulla base dei dati disponibili.
3. di confermare i contenuti del contratto in essere per quanto riguarda i passaggi atti a regolare i rapporti tra le parti;
4. di destinare la somma già impegnata di Euro 5.824,00 = Euro cinquemilaottocentoventiquattro/00 comprensivi degli oneri previdenziali previsti, in favore del suddetto Ing. Matteo Barbini, sulla u.p.b. U0102 Studi, monitoraggi e controllo per la difesa del suolo capitolo di spesa 52053 (codice SIOPE 1.03.01 1364) - P.d.C. U.1.03.02.11.999 bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio che presenta sufficiente disponibilità, per le attività di cui all'oggetto;
5. che l'importo di cui sopra riveste natura di debito commerciale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
6. che l'esigibilità delle somme fatturate è di 30 giorni dalla data della relativa fattura;
7. che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
8. che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
9. che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 33 del 14.03.2013;
11. il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 314181)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 204 del 29 dicembre 2015

R.D. 523/1904) Rinnovo concessione per usufruire di due rampe di accesso presso lo st.2 e utilizzo di 200 m di strada arginale in Comune di Badia Polesine - (Pratica n° AD_RA00014). Ditta: Consorzio di Bonifica Veronese - VERONA (VR).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Consorzio di Bonifica Veronese, della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 12.10.2015 Prot. n. 409202; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Adige del 26.10.2015 Disciplinare n. 4257 del 22.12.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 07.10.2015 con la quale il Consorzio di Bonifica Veronese (C.F. 93216480231) con sede a VERONA (VR) in Strada della Genovesa, 31/E ha chiesto il rinnovo della concessione per usufruire di due rampe di accesso presso lo st.2 e utilizzo di 200 m di strada arginale in Comune di Badia Polesine;

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 26.10.2015;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 22.12.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Consorzio di Bonifica Veronese (C.F. 93216480231) con sede a VERONA (VR) in Strada della Genovesa, 31/E il rinnovo della concessione per usufruire di due rampe di accesso presso lo st.2 e utilizzo di 200 m di strada arginale in Comune di Badia Polesine, con le modalità stabilite nel disciplinare del 22.12.2015 iscritto al n. 4257 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2015 è di Euro 231,21 (duecentotrentuno/21) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 313871)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 306 del 24 dicembre 2015

Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Missiaga in comune di La Valle Agordina ad uso idroelettrico. Domanda del Comune di La Valle Agordina, in data 19.12.2008.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rilasciata la concessione di derivazione d'acqua secondo quanto disposto dalla DGRV n.1668 del 18.10.2011 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto.

Il Direttore

PREMESSO che:

- il Comune di La Valle Agordina (C.F. 00103270252), sede legale a La Valle Agordina (BL) in via Chiesa n.1, ha presentato istanza in data 19.12.2008 intesa ad ottenere la concessione a derivare, dal torrente Missiaga a quota m 1.060,50 s.l.m. in comune di La Valle Agordina (BL), moduli massimi 1,95 (litri al secondo centonovantacinque) e medi 1,03 (litri al secondo centotre) di acqua, per produrre sul salto di m 193,83 la potenza nominale media di kW 196 ad uso idroelettrico, con restituzione nello stesso torrente a quota m 864 s.l.m.;

VISTO:

- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1668 del 18.10.2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'"Impianto idroelettrico sul torrente Missiaga" ed è stato autorizzato il Comune di La Valle Agordina alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto;

PRESO ATTO:

- delle modifiche all'elaborato progettuale secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria;
- del disciplinare n.3544 di repertorio del 24 dicembre 2015, sottoscritto in data 23 dicembre 2015 presso la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. di leggi approvato con R.D.11.12.1933 n.1775 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 14.08.1920 n. 1285;

VISTO i DD.PP.RR.15.1.1972 n.8 e 24.7.1977 n.616;

VISTO la legge 24.01.1977 n. 7;

VISTO il Decreto Legislativo 12.7.1993 n.275;

VISTO il Decreto Legislativo 16.3.1999 n. 79;

VISTO la L.R. 13.4.2001 n.11;

VISTO il Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387;

VISTO l'art. 3 della L.R. 3.2.2006 n. 2;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006, n.152 e ss.mm.ii.;

VISTO la legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.i..;

VISTO la DGRV n. 2100 del 07.12.2011;

VISTO la DGRV n. 694 del 14.05.2013;

VISTO la DGRV n. 1628 del 19.11.2015;

VISTO l'Aggiornamento della convenzione tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno per la prosecuzione dell'attività dello Sportello Unico per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio idrico firmata in data 15.1.2014, il cui schema è stato approvato con DGRV n. 1684 del 24.9.2013 e DGP n.187 del 19.12.2013;

decreta

1 - fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso al Comune di La Valle Agordina (C.F. 00103270252), sede legale a La Valle Agordina (BL) in via Chiesa n.1, il diritto di derivare dal torrente Missiaga a quota m 1.060,50 s.l.m. in località Le Vizze del comune di La Valle Agordina, moduli massimi 1,95 (litri al secondo centonovantacinque) e medi 0,98 (litri al secondo novantotto) di acqua, per produrre sul salto di m 193,83 la potenza nominale media di kW 186,00 ad uso idroelettrico, con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo che, immediatamente a valle del punto di presa, non dovrà essere inferiore a moduli 0,66 (litri al secondo sessantasei) per tutto l'anno;

2 - al Comune di La Valle Agordina è inoltre concesso l'uso delle aree demaniali interessate dalle opere relative alla derivazione;

3 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui, decorrenti dalla data di esercizio commerciale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel sopraccitato disciplinare n.3544 di repertorio del 24 dicembre 2015, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 7.208,20 (settemiladuecentotto/20), salvo adeguamento;

4 - dalla data del presente provvedimento decorre l'obbligo di versamento dei canoni demaniali;

5 - secondo quanto disposto dall'art. 20 del R.D. 1775/1933 la concessione non potrà essere ceduta, né in tutto né in parte, senza il preventivo nulla osta dell'ente concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

8 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314091)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 307 del 29 dicembre 2015

Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Fium in comune di Quero Vas ad uso idroelettrico. Domanda dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, in data 22.04.2011.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rilasciata la concessione di derivazione d'acqua secondo quanto disposto dalla DGRV n.2741 del 29.12.2014 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto.

Il Direttore

PREMESSO che:

- l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville (C.F. 01090370253), sede legale a Quero Vas (BL) in piazza G. Marconi n.1, ha presentato istanza in data 22.4.2011 intesa ad ottenere la concessione a derivare, dal torrente Fium in comune di Quero Vas (BL), con un progetto che prevede l'inserimento di due coclee idrauliche e lo sfruttamento di due salti geodetici distinti. Il primo impianto, con presa dal torrente Fium a quota m 205,26 s.l.m., prevede l'utilizzo di moduli massimi 13,90 (litri al secondo milletrecentonovanta) e medi 11,50 (litri al secondo millecentocinquanta) di acqua, per produrre sul salto di m 4,90 la potenza nominale media di kW 55,28, con restituzione nel torrente medesimo a quota m 199,55 s.l.m.. Il secondo impianto, con presa dal canale di derivazione della vecchia cartiera di Vas a quota m 197,69 s.l.m., prevede l'utilizzo di moduli 10,00 (litri al secondo mille) di acqua, per produrre sul salto di m 7,88 la potenza nominale media di kW 77,30, con restituzione nel torrente Fium a quota m 189,48 s.l.m.;

VISTO:

- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2741 del 29.12.2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'"Impianto micro-idroelettrico a coclee idrauliche presso il fiume Fium, in comune di Quero Vas (BL)" ed è stato autorizzata l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto;

PRESO ATTO:

- delle modifiche all'elaborato progettuale secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria;
- del disciplinare n.3546 di repertorio del 29 dicembre 2015, sottoscritto presso la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. di leggi approvato con R.D.11.12.1933 n.1775 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 14.08.1920 n. 1285;

VISTO i DD.PP.RR.15.1.1972 n.8 e 24.7.1977 n.616;

VISTO la legge 24.01.1977 n. 7;

VISTO il Decreto Legislativo 12.7.1993 n.275;

VISTO il Decreto Legislativo 16.3.1999 n. 79;

VISTO la L.R. 13.4.2001 n.11;

VISTO il Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387;

VISTO l'art. 3 della L.R. 3.2.2006 n. 2;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006, n.152 e ss.mm.ii.;

VISTO la legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.i..;

VISTO la DGRV n. 2100 del 07.12.2011;

VISTO la DGRV n. 694 del 14.05.2013;

VISTO la DGRV n. 1628 del 19.11.2015;

VISTO l'Aggiornamento della convenzione tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno per la prosecuzione dell'attività dello Sportello Unico per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio idrico firmata in data 15.1.2014, il cui schema è stato approvato con DGRV n. 1684 del 24.9.2013 e DGP n.187 del 19.12.2013;

decreta

1 - fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville (C.F. 01090370253), sede legale a Quero Vas (BL) in piazza G. Marconi n.1, il diritto di derivare dal torrente Fium in comune di Quero Vas, la quantità d'acqua come di seguito ripartita:

- "Sezione 1" - quota gaveta briglia esistente m 205,26 s.l.m.: moduli massimi 13,90 (litri al secondo milletrecentonovanta) e medi 11,50 (litri al secondo millecentocinquanta) di acqua, per produrre sul salto di m 4,90 la potenza nominale media di kW 55,25 ad uso idroelettrico con restituzione dell'acqua a quota m 199,57 s.l.m. (quota dell'intradosso del condotto di scarico in corrispondenza dello sbocco in alveo);
- "Sezione 2" - quota gaveta briglia esistente m 199,63 s.l.m.: moduli massimi e medi 10,00 (litri al secondo mille) di acqua, per produrre sul salto di m 7,88 la potenza nominale media di kW 77,25 ad uso idroelettrico con restituzione dell'acqua a quota m 189,49 (quota di sfioro in alveo della vasca di dissipazione posta al piede della seconda coclea) dove parte dell'acqua proseguirà verso la roggia esistente come storicamente avviene;

con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo che, immediatamente a valle di ciascuna delle due opere di captazione sul torrente Fium, non dovrà essere inferiore a moduli 3,90 (litri al secondo trecentonovanta) per tutto l'anno;

2 - all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville è inoltre concesso l'uso delle aree demaniali interessate dalle opere relative alla derivazione;

3 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui, decorrenti dalla data di esercizio commerciale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel sopraccitato disciplinare n.3546 di repertorio del 29 dicembre 2015, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4.776,46 (quattromilasettecentosettantasei/46), salvo adeguamento;

4 - dalla data del presente provvedimento decorre l'obbligo di versamento dei canoni demaniali;

5 - secondo quanto disposto dall'art. 20 del R.D. 1775/1933 la concessione non potrà essere ceduta, né in tutto né in parte, senza il preventivo nulla osta dell'ente concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

8 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314092)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 308 del 29 dicembre 2015

D.G.R. 1250 del 16.07.2013. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, per la redazione del progetto di ripristino dell'area interessata dall'impianto idroelettrico nel territorio del Comune di Gosaldo (BL) in parte realizzato dalle Società E.Va. Energie Valsabbia Spa e Mis Srl. CIG incarico: Z1617CC836. DECRETO A CONTRARRE.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene definita la procedura per l'affidamento di un incarico professionale per la redazione del progetto di ripristino dell'area in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con D.G.R. 4143 del 29.12.2009 la Giunta Regionale, di recepimento del parere favorevole della Commissione Regionale V.I.A. n. 266 del 25.11.2009, ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale ed ha approvato il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico nel territorio del Comune di Gosaldo (BL), rilasciando nel contempo autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004;
- è stato presentato ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche da parte di WWF Italia - ONG Onlus contro la Regione del Veneto, l'Ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione, nei confronti della ditta E.Va. ENERGIE VALSABBIA SpA e dei Comuni di Sospirolo e Gosaldo (BL) per l'annullamento della citata deliberazione n., 4143/2009, nonché del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore dell'Ente Parco e del parere favorevole reso dall'Autorità di Bacino, entrambi rilasciati ai fini della procedura di V.I.A. e di approvazione;
- in data 16.11.2001 con sentenza n. 6/2012, il T.S.A.P. si è pronunciato su detto ricorso, dichiarandolo inammissibile;
- è stato presentato ulteriore ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione da parte di WWF Italia - ONG Onlus contro la Regione del Veneto e la ditta E.Va ENERGIE VALSABBIA SPA, per ottenere l'annullamento della citata sentenza del T.S.A.P.;
- nell'udienza del 23.10.2012 la Corte di Cassazione ha dichiarato nulla la D.G.R. n. 4143/2009 e i provvedimenti impugnati;

VISTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1250 del 16.7.2013

- ha considerato, secondo l'annullamento della D.G.R. 4143/2009 sancito dalla sentenza n. 19389 del 23.10.2012 della Corte dei Cassazione, le opere e gli interventi fin ora eseguiti dalle ditte E.Va. Energie Valsabbia SpA e Mis Srl, inerenti l'impianto idroelettrico nel territorio del Comune di Gosaldo, come realizzati in violazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D:Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ha stabilito che, relativamente alla citate violazioni, l'Autorità competente ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è la Regione del Veneto;
- ha individuato il Dirigente regionale responsabile dell'U.P. Genio Civile di Belluno, ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno, quale Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO che con nota prot. 503216 del 19. 11.2013 l'U.P. Genio Civile di Belluno aveva invitato le Società E.Va. Energie Valsabbia Spa e Mis Srl a produrre l'elaborato progettuale per il ripristino dei luoghi e della situazione ambientale ante opera;

CONSIDERATO che, entro il termine assegnato, le suddette Società non hanno provveduto a quanto richiesto, in attuazione a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 152/2006, risulta necessario provvedere d'ufficio;

VISTA la corrispondenza inviata dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste e alla Sezione Difesa del Suolo nella quale si rappresenta la necessità di avvalersi di un Professionista esterno qualificato per la redazione dell'elaborato progettuale per il ripristino dell'area interessata dall'impianto, del relativo SIA e della successiva direzione lavori;

VISTO che con nota in data 15.12.2015 (mail) la Sezione Difesa del Suolo ha autorizzato la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ad attivare le procedure per l'individuazione dei beneficiari per le attività di progettazione e valutazione impatto ambientale e di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma di Euro 50.000,00 sul

capitolo U101665;

PRESO ATTO che è necessario procedere alla redazione del progetto per il ripristino dell'area interessata dall'impianto idroelettrico nel territorio del Comune di Gosaldo e del rilievo di dettaglio che evidenzi la posizione delle opere parzialmente realizzate;

PRESO ATTO della carenza di personale tecnico all'interno dell'organico dell'Ufficio, nonché del fatto che quello attualmente in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento, per cui si rende necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione per poter adempiere a quanto richiesto in tempi brevi;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno l'incarico della progettazione per i motivi sopra esposti;

CONSIDERATO che l'importo stimato per l'esecuzione dell'incarico ammonta a presunti Euro 30.000,00 oneri dovuti compresi;

VISTA la D.G.R. n. 3220 del 27.10.2009 "Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00";

VISTA la D.G.R. n. 354 del 06.03.2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 753 del 02.05.2012 "Riformulazione dell'avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative connesse per corrispettivo stimato di importo inferiore ad Euro 100.00,00, approvato con D.G.R.V. n. 3220/2009";

VISTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 978 del 31.08.2015 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore ad Euro 100.000,00;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un Professionista:

- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
- iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

VISTO l'art. 125 - comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

decreta

1. All'affidamento dell'incarico in argomento provvederà la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di OO.PP., secondo la procedura prevista dall'art. 125 comma 11 a seguito motivazioni indicate in premessa.
2. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314093)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 309 del 29 dicembre 2015

D.G.R. 1250 del 16.07.2013. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, per la redazione dello studio per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell'intervento di ripristino dell'area interessata dall'impianto idroelettrico nel territorio del Comune di Gosaldo (BL) in parte realizzato dalle Società E.Va Energie Valsabbia Spa e Mis Srl. CIG incarico Z7517CD803. DECRETO A CONTRARRE.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene definita la procedura per l'affidamento di un incarico professionale per la redazione dello studio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell'intervento in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con D.G.R. 4143 del 29.12.2009 la Giunta Regionale, di recepimento del parere favorevole della Commissione Regionale V.I.A. n. 266 del 25.11.2009, ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale ed ha approvato il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico nel territorio del Comune di Gosaldo (BL), rilasciando nel contempo autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004;
- è stato presentato ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche da parte di WWF Italia - ONG Onlus contro la Regione del Veneto, l'Ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione, nei confronti della ditta E.Va. ENERGIE VALSABBIA SpA e dei Comuni di Sospirolo e Gosaldo (BL) per l'annullamento della citata deliberazione n., 4143/2009, nonché del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore dell'Ente Parco e del parere favorevole reso dall'Autorità di Bacino, entrambi rilasciati ai fini della procedura di V.I.A. e di approvazione;
- in data 16.11.2001 con sentenza n. 6/2012, il T.S.A.P. si è pronunciato su detto ricorso, dichiarandolo inammissibile;
- è stato presentato ulteriore ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione da parte di WWF Italia - ONG Onlus contro la Regione del Veneto e la ditta E.Va ENERGIE VALSABBIA SPA, per ottenere l'annullamento della citata sentenza del T.S.A.P.;
- nell'udienza del 23.10.2012 la Corte di Cassazione ha dichiarato nulla la D.G.R. n. 4143/2009 e i provvedimenti impugnati;

VISTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1250 del 16.7.2013

- ha considerato, secondo l'annullamento della D.G.R. 4143/2009 sancito dalla sentenza n. 19389 del 23.10.2012 della Corte dei Cassazione, le opere e gli interventi fin ora eseguiti dalle ditte E.Va. Energie Valsabbia SpA e Mis Srl, inerenti l'impianto idroelettrico nel territorio del Comune di Gosaldo, come realizzati in violazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D:Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ha stabilito che, relativamente alle citate violazioni, l'Autorità competente ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è la Regione del Veneto;
- ha individuato il Dirigente regionale responsabile dell'U.P. Genio Civile di Belluno, ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno, quale Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO che con nota prot. 503216 del 19. 11.2013 l'U.P. Genio Civile di Belluno aveva invitato le Società E.Va. Energie Valsabbia Spa e Mis Srl a produrre l'elaborato progettuale per il ripristino dei luoghi e della situazione ambientale ante opera;

CONSIDERATO che, entro il termine assegnato, le suddette Società non hanno provveduto a quanto richiesto, in attuazione a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 152/2006, risulta necessario provvedere d'ufficio;

VISTA la corrispondenza inviata dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste e alla Sezione Difesa del Suolo nella quale si rappresenta la necessità di avvalersi di un Professionista esterno qualificato per la redazione dell'elaborato progettuale per il ripristino dell'area interessata dall'impianto, del relativo SIA e della successiva direzione lavori;

VISTO che con nota in data 15.12.2015 (mail) la Sezione Difesa del Suolo ha autorizzato la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ad attivare le procedure per l'individuazione dei beneficiari per le attività di progettazione e valutazione impatto ambientale e di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma di Euro 50.000,00 sul

capitolo U101665;

PRESO ATTO che il progetto di ripristino deve essere sottoposto a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);

PRESO ATTO che l'Ufficio non dispone di personale tecnico con adeguata professionalità per l'espletamento dell'attività in oggetto;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno l'incarico per la redazione dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per i motivi sopra esposti;

CONSIDERATO che l'importo stimato per l'esecuzione dell'incarico ammonta a presunti Euro 20.000,00 oneri dovuti inclusi;

VISTA la D.G.R. n. 3220 del 27.10.2009 "Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00";

VISTA la D.G.R. n. 354 del 06.03.2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 753 del 02.05.2012 "Riformulazione dell'avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative connesse per corrispettivo stimato di importo inferiore ad Euro 100.00,00, approvato con D.G.R.V. n. 3220/2009";

VISTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 978 del 31.08.2015 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore ad Euro 100.000,00;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un Professionista:

- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
- iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

VISTO l'art. 125 - comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

decreta

1. All'affidamento dell'incarico in argomento provvederà la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di OO.PP., secondo la procedura prevista dall'art. 125 comma 11 a seguito motivazioni indicate in premessa.
2. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 313870)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 323 del 23 dicembre 2015

Approvazione perizia lavori complementari. PAR FSC 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 - Atto integrativo. DGR n. 2330 del 16.12.2013 - Allegato A Intervento n. 17 - "Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Bisatto-Battaglia". Codice progetto PAR FSC VE20P017. CUP H91H13000520001 - CIG 5759021E75. Importo lavori complementari E. 96.108,61. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la perizia dei lavori complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 da eseguire nell'ambito dei lavori in oggetto finanziati con il programma PAR FSC 2007/2013.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia dei lavori complementari al progetto di cui "PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 - APQ del 18.12.2013 DGR n. 2330 del 16.12.2013 - Allegato A Intervento n. 17 - "Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Bisatto-Battaglia". Perizia per lavori complementari al prog. 232/2013 CUP H91H13000520001 - CIG 5759021E75", nell'importo complessivo di Euro 96.108,61 (IVA esclusa);
2. di disporre l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 57 comma lettera a, del D. Lgs. 163/2006. all'impresa aggiudicataria dei lavori principali: "Martini Scavi di Martini Massimo s.r.l." " CF-P.IVA n°03807050285 con sede in Via Leonardo Da Vinci, 8 - Rovolon - PD per l'importo complessivo di Euro 96.108,61(IVA esclusa);
3. di dare atto che una parte della somma risulta già impegnata con decreto n. 568 del 24.12.2014 per Euro 33.705,00, oltre all'IVA pari a 7.415,10 per un totale di Euro 41.120,10 e che all'impegno di spesa della restante somma di Euro 62.403,61, oltre all'IVA pari a Euro 13.728,79, per un totale di Euro 76.132,40 si provvederà con successivo decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo;
4. il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n°33;
5. il dispositivo del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 313989)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 769 del 15 dicembre 2015

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Villorba per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Heta Asset Resolution Italia srl - Tavagnacco Pratica n. 2975.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 253 del 01.03.2011; disciplinare n. 7948 di repertorio del 09.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 253 del 01.03.2011 con il quale è stata rilasciata alla ditta Europa 2010 S.r.l. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 21.10.2015 dalla ditta Heta Asset Resolution Italia S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione in quanto proprietaria dell'immobile interessato alla concessione a seguito del fallimento della Società Europa 2010 S.r.l.;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7948 di repertorio del 09.12.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Heta Asset Resolution Italia S.r.l. (C.F. n. 02338310309) con sede a Tavagnacco, Via Alpa Adria n. 6, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio nel Comune di Villorba (fg. 2 mapp. 10) per complessivi moduli medi 0.01 pari l/s 1.

ART. 2 - Il presente decreto sostituisce e annulla il precedente decreto n.253 del 01.03.2010.

ART. 3 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 09.12.2015 n. 7948 di repertorio.

ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.12.2015 n. 7948 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,43 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

Mod. A - originale

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 313990)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 770 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite due pozzi in Comune di Fontanelle ed un pozzo in Comune di Ormelle per moduli 0.0033. Concessionario : Soc. Agr. Cescon Danilo Bortolino, Onorio S.S. - Fontanelle Pratica n. 3949.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 185 del 03.02.2012; disciplinare n. 5779 di repertorio del 10.01.2012; domanda di rinnovo presentata in data 09.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.185 del 03.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.11.2015 della ditta Soc. Agr. Cescon Danilo Bortolino, Onorio S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 5779 di repertorio del 10.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Soc. Agr. Cescon Danilo Bortolino, Onorio S.s. (C.F. n. 01104070261) con sede a Fontanelle, via Tempio n. 13, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite due pozzi in comune di Fontanelle ed un pozzo in comune di Ormelle nel Comune di Fontanelle per moduli 0.0033.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2012 n. 5779 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.185 del 03.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5779 del 10.01.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0033 pari a metri cubi annui 9.900.

Mod. A - originale

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5779 di repertorio del 10.01.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 313991)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 771 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.002. Concessionario : Scarabel Gina - Maserada sul Piave Pratica n. 3864.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1372 del 29.12.2011; disciplinare n. 5630 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 20.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1372 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 20.11.2015 della ditta Scarabel Gina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5630 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Scarabel Gina (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5630 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1372 del 29.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5630 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,002 pari a metri cubi annui 6.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5630 di repertorio del 07.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 313992)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 772 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00016. Concessionario : Lot Teresa - San Polo di Piave Pratica n. 3952.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1265 del 13.12.2011; disciplinare n. 5499 di repertorio del 22.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 19.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1265 del 13.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 19.11.2015 della ditta LOT Teresa, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5499 di repertorio del 22.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Lot Teresa (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00016.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2011 n. 5499 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1265 del 13.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5499 del 22.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00016 pari a metri cubi annui 480.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5499 di repertorio del 22.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 313993)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 773 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Refrontolo e in Comune di Pieve di Soligo, per moduli 0.002. Concessionario : Fregolent Ugo - Refrontolo Pratica n. 3972.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1352 del 27.12.2011; disciplinare n. 5612 di repertorio del 06.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 04.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1352 del 27.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 04.11.2015 della ditta Fregolent Ugo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 5612 di repertorio del 06.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Fregolent Ugo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in comune di Refrontolo ed in comune di Pieve di Soligo nel Comune di Refrontolo per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.12.2011 n. 5612 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1352 del 27.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5612 del 06.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,002 pari a metri cubi annui 6.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5612 di repertorio del 06.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 313994)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 774 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.001. Concessionario : Lazzer Costantino - San Vendemiano Pratica n. 3737.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1196 del 29.11.2011; disciplinare n. 5474 di repertorio del 11.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 27.10.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1196 del 29.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 27.10.2015 della ditta Lazzer Costantino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5474 di repertorio del 11.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Lazzer Costantino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di San Vendemiano per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2011 n. 5474 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1196 del 29.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5474 del 11.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5474 di repertorio del 11.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 313995)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 775 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. Concessionario : Colmagro Lino - Vazzola Pratica n. 4524.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 256 del 29.02.2012; disciplinare n. 5875 di repertorio del 16.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 11.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.256 del 29.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 11.11.2015 della ditta Colmagro Lino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5875 di repertorio del 16.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Colmagro Lino (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.02.2012 n. 5875 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.256 del 29.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5875 del 16.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5875 di repertorio del 16.02.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 313996)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 776 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. Concessionario : Maccari Graziano - Vazzola Pratica n. 3765.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1311 del 20.12.2011; disciplinare n. 5561 di repertorio del 29.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 18.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1311 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 18.11.2015 della ditta Maccari Graziano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5561 di repertorio del 29.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Maccari Graziano (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.11.2011 n. 5561 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1311 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5561 del 29.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5561 di repertorio del 29.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 313997)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 777 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0007. Concessionario : Campion Olindo - Maserada sul Piave Pratica n. 4191.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 112 del 18.01.2012; disciplinare n. 5695 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 18.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.112 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 18.11.2015 della ditta Campion Olindo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5695 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Campion Olindo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5695 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.112 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5695 del 14.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5695 di repertorio del 14.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 313998)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 778 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.00035. Concessionario : Azienda Agricola Buffon Giorgio di Q. e C. Soc. Agr. s.s. - San Fior Pratica n. 3746.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 116 del 18.01.2012; disciplinare n. 5741 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 04.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.116 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 04.11.2015 della ditta Azienda Agricola Buffon Giorgio di Q. e C. Soc. Agr.S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5741 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Azienda Agricola Buffon Giorgio di Querino e Cleris. Soc. Agr.S.s. (C.F. n. 01689180261) con sede a San Fior, Via Ferrovia n. 18, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di San Fior per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5741 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1161 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5741 del 27.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5741 di repertorio del 27.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314000)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 779 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Tosatto Rita - Maserada sul Piave Pratica n. 4190.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 113 del 18.01.2012; disciplinare n. 5697 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 20.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.113 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 20.11.2015 della ditta Tosatto Rita, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5697 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Tosatto Rita (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5697 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.113 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5697 del 14.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5697 di repertorio del 14.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314001)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 780 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale e antincendio in Comune di San Vendemiano per moduli 0.016. Concessionario : Irca SpA - San Vendemiano Pratica n. 930.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 291 del 28.11.2005; disciplinare n. 1965 di repertorio del 16.11.2005; domanda di rinnovo presentata in data 28.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.291 del 28.11.2005 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 28.11.2015 della ditta Irca S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 1965 di repertorio del 16.11.2005 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Irca S.p.A. (C.F. n. 01168660262) con sede a San Vendemiano, Viale Venezia n. 31, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale e antincendio nel Comune di San Vendemiano per moduli 0.016 pari a metri cubi annui 48.880,8.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 28.11.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.11.2005 n. 1965 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2.433,26 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314002)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 783 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Fontanelle ed Ormelle per moduli 0.0033. Concessionario : Società Agricola Zanella Gianni e C. s.s. - Ormelle Pratica n. 3990.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1351 del 27.12.2011; disciplinare n. 5614 di repertorio del 06.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 10.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1351 del 27.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.11.2015 della ditta Societa' Agricola Zanella Gianni e C. S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5614 di repertorio del 06.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Societa' Agricola Zanella Gianni e C. S.S. (C.F. n. 04247280268) con sede a Ormelle, via Borgo n. 61, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in comune di Fontanelle ed Ormelle nel Comune di Ormelle per moduli 0.0033.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.12.2011 n. 5614 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1351 del 27.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5614 del 06.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0033 pari a metri cubi annui 9.900.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5614 di repertorio del 06.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314003)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 784 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.0033. Concessionario : Narder Luigi - San Polo di Piave Pratica n. 3957.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 316 del 02.04.2012; disciplinare n. 5947 di repertorio del 26.03.2012; domanda di rinnovo presentata in data 05.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.316 del 02.04.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 05.11.2015 della ditta Narder Luigi, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5947 di repertorio del 26.03.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Narder Luigi (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di San Polo di Piave per moduli 0.0033.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26.03.2012 n. 5947 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.316 del 02.04.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5947 del 26.03.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0033 pari a metri cubi annui 9.900.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5947 di repertorio del 26.03.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314004)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 785 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Povegliano per moduli 0.0033. Concessionario : F.lli Tesser Rudy e Tesser Simone S.S - Povegliano Pratica n. 3328.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 392 del 21.11.2008; disciplinare n. 2790 di repertorio del 18.11.2008; domanda di rinnovo presentata in data 28.10.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.392 del 21.11.2008 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 28.10.2015 della ditta Fratelli Tesser Rudy e Tesser Simone S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 2790 di repertorio del 18.11.2008 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Fratelli Tesser Rudy e Tesser Simone S.S. (C.F. n. 03872080266) con sede a Povegliano, via Barucchella n. 4, il rinnovo della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Povegliano per moduli 0.0033.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.11.2008 n. 2790 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.392 del 21.11.2018 e dell'art.1 del disciplinare n.2790 del 18.11.2008, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0033 pari a metri cubi annui 9.900.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 2790 di repertorio del 18.11.2008, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314005)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 786 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0033. Concessionario : Morona Liberale - Maserada sul Piave Pratica n. 4145.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 114 del 18.01.2012; disciplinare n. 5691 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 08.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.114 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 08.11.2015 della ditta Morona Liberale, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5691 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Morona Liberale (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0033.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5691 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.114 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5691 del 14.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0033 pari a metri cubi annui 9.900.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5691 di repertorio del 14.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314006)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 787 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Tomè Maria - Maserada sul Piave Pratica n. 3874.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1229 del 06.12.2011; disciplinare n. 5498 di repertorio del 21.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 28.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1229 del 06.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 28.10.2015 della ditta Tome' Maria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5498 di repertorio del 21.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Tome' Maria (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.11.2011 n. 5498 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1229 del 06.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5498 del 21.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5498 di repertorio del 21.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314007)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 788 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Zago Armando - Maserada sul Piave Pratica n. 3893.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1371 del 29.12.2011; disciplinare n. 5632 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 18.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1371 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 18.11.2015 della ditta Zago Armando, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5632 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Zago Armando (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5632 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1371 del 29.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5632 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5632 di repertorio del 07.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314008)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 789 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.00035. Concessionario : Della Libera Gianpaolo - Valdobbiadene Pratica n. 4582.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1335 del 20.12.2011; disciplinare n. 5577 di repertorio del 05.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 15.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1335 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 15.11.2015 della ditta Dalla Libera Gianpaolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5577 di repertorio del 05.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Dalla Libera Gianpaolo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Valdobbiadene per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.12.2011 n. 5577 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1335 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5577 del 05.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5577 di repertorio del 05.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314009)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 790 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di Breda di Piave e uno in Comune di Maserada sul Piave ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave, Breda di Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Scarcioni Anna Maria - Maserada sul Piave Pratica n. 4181.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1380 del 29.12.2011; disciplinare n. 5629 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 29.10.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1380 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 29.10.2015 della ditta Scarcioni Anna Maria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5629 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Scarcioni Anna Maria (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di Breda di Piave e uno in Comune di Maserada sul Piave ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave, Breda di Piave per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5629 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1380 del 29.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5629 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5629 di repertorio del 07.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314012)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 791 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Buosi Gemma - Maserada sul Piave Pratica n. 4142.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1298 del 20.12.2011; disciplinare n. 5611 di repertorio del 06.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 03.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1298 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 03.11.2015 della ditta Buosi Gemma, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5611 di repertorio del 06.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Buosi Gemma (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.12.2011 n. 5611 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1298 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5611 del 06.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5611 di repertorio del 06.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314013)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 792 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Mosole Romolo - Maserada sul Piave Pratica n. 3843.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1230 del 06.12.2011; disciplinare n. 5497 di repertorio del 21.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 30.10.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1230 del 06.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.10.2015 della ditta Mosole Romolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5497 di repertorio del 21.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Mosole Romolo (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.11.2011 n. 5497 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1230 del 06.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5497 del 21.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5497 di repertorio del 21.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314014)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 793 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Cordignano per moduli 0.00035. Concessionario : Bernardi Luciano - Noventa di Piave Pratica n. 3356.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 181 del 03.02.2012; disciplinare n. 5800 di repertorio del 16.01.2012; domanda di rinnovo presentata in data 11.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.181 del 03.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 11.11.2015 della ditta Bernardi Luciano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5800 di repertorio del 16.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Bernardi Luciano (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Cordignano per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.01.2012 n. 5800 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.181 del 03.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5800 del 16.01.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5800 di repertorio del 16.01.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314015)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 794 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. Concessionario : Da Dalto Luigino - Vazzola Pratica n. 4557.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 64 del 17.01.2012; disciplinare n. 5654di repertorio del 12.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 10.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.64 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.11.2015 della ditta Da Dalto Luigino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5654 di repertorio del 12.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Da Dalto Luigino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.12.2011 n. 5654 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.64 del 17.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5654 del 12.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5654 di repertorio del 12.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314016)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 795 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo ed un pozzo ad uso zootecnico in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.002. Concessionario : Venturin Claudio - Mareno di Piave Pratica n. 4558.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 8 del 09.01.2012; disciplinare n. 5668 di repertorio del 13.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 26.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.8 del 09.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 26.11.2015 della ditta VENTURIN Claudio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5668 di repertorio del 13.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Venturin Claudio (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo ed un pozzo ad uso zootecnico nel Comune di Mareno di Piave per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.12.2011 n. 5668 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130,73 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.8 del 09.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5668 del 13.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,002 pari a metri cubi annui 6.000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314017)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 796 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso industriale in Comune di Pederobba per moduli 0.333. Concessionario : Industria Cementi Giovanni Rossi SpA - Pederobba Pratica n. 1034.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 15 del 15.01.2013; disciplinare n. 5780 di repertorio del 11.01.2012; domanda di rinnovo presentata in data 09.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.15 del 15.01.2013 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.12.2015 della ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n.5780 di repertorio del 11.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. (C.F. n. 00116670332) con sede a Pederobba, Via S. Giacomo n. 18, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso industriale nel Comune di Pederobba per moduli 0.333 pari a l/s 1.000.000.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2012 n. 5780 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 10.640,27 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314018)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 797 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave e Vazzola in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.006. Concessionario : Brugnera Bruno - San Polo di Piave Pratica n. 3361.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1264 del 13.12.2011; disciplinare n. 5502 di repertorio del 22.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 23.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1264 del 13.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 23.11.2015 della ditta Brugnera Bruno, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5502 di repertorio del 22.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Brugnera Bruno (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave e Vazzola nel Comune di San Polo di Piave per moduli 0.006.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2011 n. 5502 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1264 del 13.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5502 del 22.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,006 pari a metri cubi annui 18.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5502 di repertorio del 22.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314019)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 798 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Ormelle per moduli 0.0033. Concessionario : Società Agricola Basei Massimiliano s.s. - Ormelle Pratica n. 3953.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1266 del 13.12.2011; disciplinare n. 5500 di repertorio del 22.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 24.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1266 del 13.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.11.2015 della ditta Societa' Agricola "Basei Massimiliano" s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5500 di repertorio del 22.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Societa' Agricola "Basei Massimiliano" s.s. (C.F. n. 04545930267) con sede a Ormelle, via Bidoggia n. 38/A, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Ormelle per moduli 0.0033.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2011 n. 5500 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1266 del 13.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5500 del 22.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0033 pari a metri cubi annui 9.900.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5500 di repertorio del 22.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314020)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 799 del 15 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di Vazzola e uno in Comune di Fontanelle ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0033. Concessionario : Dalla Cia Lelio - Vazzola Pratica n. 4051.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 131 del 18.01.2012; disciplinare n. 5692 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 11.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.131 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 11.11.2015 della ditta Dalla Cia Lelio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5692 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Dalla Cia Lelio (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di Vazzola e uno in Comune di Fontanelle ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0033.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5692 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.131 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5692 del 14.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0033 pari a metri cubi annui 9.900.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5692 di repertorio del 14.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314021)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 802 del 16 dicembre 2015

Concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale da invaso artificiale, alimentato esclusivamente da apporti meteorici in Comune di Possagno per moduli 0.00063. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Gruppo Industriale Tegolaia srl - Casier Pratica n. 1036.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione di derivazione d'acqua superficiale, da invaso artificiale alimentato esclusivamente da apporti meteorici. Domanda in data 20.06.1998; disciplinare n. 7936 di repertorio del 26.11.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 20.06.1998 della ditta Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7936 di repertorio del 26.11.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l. (C.F. n. 01172140269) con sede a Casier, Viale della Liberazione n. 48, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di Possagno (fg. 11 mapp. 152-274) per complessivi moduli medi 0,00063 pari a metri cubi annui 1900.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26.11.2015 n. 7936 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 608,32 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314029)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 803 del 17 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.0007. - Concessionario : Feltrin Bruno - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3725.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 277 del 01.03.2012; disciplinare n. 5895 di repertorio del 24.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 30.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.277 del 01.03.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.11.2015 della ditta Feltrin Bruno, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5895 di repertorio del 24.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Feltrin Bruno (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.02.2012 n. 5895 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.277 del 01.03.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5895 del 24.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5895 di repertorio del 24.02.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314030)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 804 del 17 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano, Orsago per moduli 0.0016. - Concessionario : De Zotti Gianpaolo - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3730.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 276 del 01.03.2012; disciplinare n. 5894 di repertorio del 24.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 30.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.276 del 01.03.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.11.2015 della ditta De Zotti Gianpaolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5894 di repertorio del 24.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta De Zotti Gianpaolo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano, Orsago per moduli 0.0016.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.02.2012 n. 5894 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.2761 del 01.03.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5894 del 24.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0016 pari a metri cubi annui 4.800.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5894 di repertorio del 24.02.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314031)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 805 del 17 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.0013. - Concessionario : Azienda Agricola Gava di Gava Tiziano e Claudio s.s. - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4525.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 254 del 29.02.2012; disciplinare n. 5870 di repertorio del 14.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 23.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.254 del 29.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 23.11.2015 della ditta Az. Agr. Gava di Gava Tiziano e Claudio s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5870 di repertorio del 14.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. Gava di Gava Tiziano e Claudio s.s. (C.F. n. 02094760267) con sede a Godega di Sant'Urbano, via Bosco n. 38, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.0013.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.02.2012 n. 5870 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.254 del 29.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5870 del 14.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0013 pari a metri cubi annui 3.900.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5870 di repertorio del 14.12.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314032)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 806 del 17 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.00035. - Concessionario : Segat Maria - Vittorio Veneto Pratica n. 4626.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 58 del 17.01.2012; disciplinare n. 5647 di repertorio del 12.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 26.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.58 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 26.11.2015 della ditta Segat Maria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5647 di repertorio del 12.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Segat Maria (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.12.2011 n. 5647 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.58 del 17.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5647 del 12.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,000335 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5647 di repertorio del 12.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314033)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 807 del 17 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.0049. - Concessionario : Azienda Agricola F.lli Bet S.S. - San Vendemiano Pratica n. 2583.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 434 del 12.06.2012; disciplinare n. 6023 di repertorio del 04.06.2011; domanda di rinnovo presentata in data 27.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.434 del 12.06.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 27.07.2015 della ditta Az. Agr. F.lli Bet S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 6023 di repertorio del 04.06.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. F.lli Bet S.S. (C.F. n. 02329080267) con sede a San Vendemiano, Via S.Rocco n. 6, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Vendemiano per moduli 0.0049.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.06.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.06.2012 n. 6023 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.434 del 12.06.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.6023 del 04.06.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0049 pari a metri cubi annui 14.700.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 6023 di repertorio del 04.06.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314034)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 810 del 18 dicembre 2015

Richiedente: Comune di Sarmede Concessione: scarico di acque meteoriche provenienti dalle aree pubbliche di Via I° Maggio e Via Madonna sul corso d'acqua demaniale "Ruio di Sarmede" in comune di Sarmede fgl. 16 mapp. di riferimento 295-1182 Pratica: C07508 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 438566 in data 29.10.2015 Voto C.T.R.D. n. 257 in data 03.11.2015 Disciplinare n. 7955 di repertorio in data 14.12.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 29.10.2015 prot. n. 438566 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico di acque meteoriche provenienti dalle aree pubbliche di Via I° Maggio e Via Madonna sul corso d'acqua demaniale "Ruio di Sarmede" in comune di Sarmede fgl. 16 mapp. di riferimento 295-1182;

VISTO il voto n. 257 in data 03.11.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7955 di rep. in data 14.12.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Sarmede con sede in Sarmede Via Marconi - C.F./P.IVA: 84000870265, la concessione sul demanio idrico Ruio di Sarmede sulla base del Disciplinare n. 7955 di rep. in data 14.12.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.12.2025;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314035)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 811 del 18 dicembre 2015

Richiedente: Carpene' Malvolti S.p.a. Concessione: scarico di acque reflue provenienti da insediamento produttivo sul corso d'acqua fosso Vallalta in comune di Follina foglio 18 mapp. di riferimento 898 Pratica: C03997 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 8395 in data 12.07.1999 Domanda di rinnovo prot. n. 428341 in data 23.10.2015 Voto C.T.R.D. n. 364 in data 01.10.1999 Disciplinare n. 7954 di repertorio in data 14.12.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 23.10.2015 prot. n. 428341 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico di acque reflue provenienti da insediamento produttivo sul corso d'acqua fosso Vallalta in comune di Follina foglio 18 mapp. di riferimento 898;

VISTO il voto n. 364 in data 01.10.1999 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7954 di rep. in data 14.12.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Carpene' Malvolti S.p.a. con sede in Conegliano Via A.Carpenè - C.F./P.IVA: 00174380261, il rinnovo della concessione sul demanio idrico fosso Vallalta sulla base del Disciplinare n. 7954 di rep. in data 14.12.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.12.2025;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314036)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 812 del 18 dicembre 2015

Richiedente: DASSIE Luigi Concessione: realizzazione di un ponte sul Rio Bagnolo in via Castella del comune di San Pietro di Feletto foglio Sez.A 10 mapp. di riferimento 34-197 Pratica: C00256 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 2858 in data 06.03.1979 Domanda di rinnovo prot. n. 425980 del 22.10.2015 Voto C.T.R.D. n. 2829 in data 24.09.1980 Disciplinare n. 7953 di repertorio in data 14.12.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 22.10.2015 prot. n. 425980 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: realizzazione di un ponte sul Rio Bagnolo in via Castella del comune di San Pietro di Feletto foglio Sez.A 10 mapp. di riferimento 34-197;

VISTO il voto n. 2829 in data 24.09.1980 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7953 di rep. in data 14.12.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente DASSIE Luigi (omissis) , il rinnovo della concessione sul demanio idrico Ruio Bagnolo sulla base del Disciplinare n. 7953 di rep. in data 14.12.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.12.2025;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314037)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 816 del 18 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.006. Concessionario: Del Puppo Augusto - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3752.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1224 del 01.12.2011; disciplinare n. 5436 di repertorio del 04.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 03.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1224 del 01.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 03.12.2015 della ditta Del Puppo Augusto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5436 di repertorio del 04.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Del Puppo Augusto (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega Di Sant'Urbano per moduli 0.006.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.11.2011 n. 5436 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1224 del 01.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5436 del 04.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,006 pari a metri cubi annui 18.000.

Mod. A - originale

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5436 di repertorio del 04.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314038)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 817 del 18 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.00035. Concessionario : De Piccoli Paolo - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4031. *[Acque]*

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 354 del 02.05.2012; disciplinare n. 5970 di repertorio del 16.04.2012; domanda di rinnovo presentata in data 28.10.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.354 del 02.05.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 28.10.2015 della ditta Piccoli Paolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5970 di repertorio del 16.04.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Piccoli Paolo (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Godega Di Sant'Urbano per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.04.2012 n. 5970 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.354 del 02.05.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5970 del 16.04.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5970 di repertorio del 16.04.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314050)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 818 del 18 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico sanitario in Comune di Morgano per moduli 0.001. Concessionario : Celeghin Andrea - Noale Pratica n. 3336.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 44 del 06.02.2009; disciplinare n. 2817 di repertorio del 12.12.2008; domanda di rinnovo presentata in data 05.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.44 del 06.02.2009 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 05.12.2015 della ditta Celeghin Andrea, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 2817 di repertorio del 12.12.2008 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Celeghin Andrea (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico sanitario nel Comune di Morgano per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.12.2008 n. 2817 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,43 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.44 del 06.02.2009 e dell'art.1 del disciplinare n.2817 del 12.12.2008, il prelievo d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 2817 di repertorio del 12.12.2008, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314051)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 819 del 18 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.00035. Concessionario : Brescacin Paola - San Fior Pratica n. 3736.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1208 del 01.12.2011; disciplinare n. 5448 di repertorio del 04.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 11.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1208 del 01.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 11.11.2015 della ditta Brescacin Paola, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5448 di repertorio del 04.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Brescacin Paola (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di San Fior per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.11.2011 n. 5448 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1208 del 01.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5448 del 04.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5448 di repertorio del 04.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314052)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 820 del 18 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Vazzola per moduli 0.001. Concessionario : Roveda Desiderio - Vazzola Pratica n. 4032.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 48 del 16.01.2012; disciplinare n. 5748 di repertorio del 28.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 03.10.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.48 del 16.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 03.10.2015 della ditta Roveda Desiderio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5748 di repertorio del 28.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Roveda Desiderio (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel Comune di Vazzola per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.12.2011 n. 5748 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130,71 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.48 del 16.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5748 del 28.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5748 di repertorio del 28.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314053)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 821 del 18 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035. Concessionario : Iob Marco - Maserada sul Piave Pratica n. 4163.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 81 del 17.01.2012; disciplinare n. 5673 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 11.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.81 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 11.12.2015 della ditta Iob Marco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5673 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Iob Marco (omissis) , il rinnovo e subentro a Sartori Elsa (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5673 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.81 del 17.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5673 del 14.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5673 di repertorio del 14.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314054)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 822 del 18 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Riese Pio X per moduli 0.005. Concessionario : Allevamenti Zootecnici Trevigiani - Soc. Agricola s.a.s. - Riese Pio X Pratica n. 4509.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 166 del 02.02.2012; disciplinare n. 5790 di repertorio del 11.01.2012; domanda di rinnovo presentata in data 15.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.166 del 02.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 15.12.2015 della ditta Allevamenti Zootecnici Trevigiani - Soc. Agricola s.a.s. , intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5790 di repertorio del 11.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Allevamenti Zootecnici Trevigiani - Soc. Agricola s.a.s. (C.F. n. 00199600263) con sede a RIESE PIO X, via Kennedy n. 28, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel Comune di Riese Pio X per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2012 n. 5790 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130,71 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314055)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 823 del 18 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Ormelle per moduli 0.00495. Concessionario : Gaiotto Sandro - Ormelle Pratica n. 4731.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 369 del 04.05.2012; disciplinare n. 5984 di repertorio del 23.04.2012; domanda di rinnovo presentata in data 03.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.369 del 04.05.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 03.12.2015 della ditta Gaiotto Sandro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5984 di repertorio del 23.04.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Gaiotto Sandro (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Ormelle per moduli 0.00495.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.04.2012 n. 5984 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.369 del 04.05.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5984 del 23.04.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00495 pari a metri cubi annui 14.850.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5984 di repertorio del 23.04.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314056)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 824 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. Concessionario: Az. Agr. Brugnera Beniamino - Vazzola. Pratica n. 3774.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea - Decreto n. 1190 del 29.11.2011; disciplinare n. 5480 di repertori dell'11.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 10.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1190 del 29.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.12.2015 della ditta Az. Agr. Brugnera Beniamino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5480 di repertorio del 11.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. Brugnera Beniamino (omissis) con sede a Vazzola, Via Vare n. 52, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2011 n. 5480 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1190 del 29.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5480 del 11.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5480 di repertorio del 11.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314057)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 825 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.002. Concessionario: Cescon Domenico - Vazzola. Pratica n. 4523.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea - Decreto n. 257 del 29.02.2012; disciplinare n. 5872 di repertorio del 14.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 10.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.257 del 29.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.11.2015 della ditta Cescon Domenico, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5872 di repertorio del 14.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Cescon Domenico (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.02.2012 n. 5872 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.257 del 29.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5872 del 14.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,002 pari a metri cubi annui 6.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5872 di repertorio del 14.02.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314058)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 826 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola permoduli 0.0007. Concessionario:Vendrame Isaia - Vazzola. Pratica n. 4534.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1320 del 20.12.2011; disciplinare n. 5535 di repertorio del 28.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 30.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1320 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.07.2015 della ditta Vendrame Isaia, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5535 di repertorio del 28.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Vendrame Isaia (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.11.2011 n. 5535 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1320 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5535 del 28.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5535 di repertorio del 28.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314059)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 827 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.0007. Concessionario: Zanardo Stefano - Godega di Sant'Urbano. Pratica n. 3733.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 278 del 01.03.2012; disciplinare n. 5893 di repertorio del 24.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 01.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.278 del 01.03.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 01.12.2015 della ditta Zanardo Stefano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5893 di repertorio del 24.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Zanardo Stefano (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.02.2012 n. 5893 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.278 del 01.03.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5893 del 24.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5893 di repertorio del 24.02.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314060)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 828 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.0007. Concessionario: Dal Cin Ugo - Godega di Sant'Urbano. Pratica n. 4050.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 124 del 18.01.2012; disciplinare n. 5747di repertorio del 28.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 07.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.124 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 07.07.2015 della ditta Dal Cin Ugo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5747 di repertorio del 28.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Dal Cin Ugo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.12.2011 n. 5747 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.124 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5747 del 28.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5747 di repertorio del 28.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314061)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 829 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.0007. Concessionario: Antoniazzi Angelina - Godega di Sant'Urbano. Pratica n. 4521.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 261 del 29.02.2012; disciplinare n. 5880 di repertorio del 16.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 28.09.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.261 del 29.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 28.09.2015 della ditta Antoniazzi Angelina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5880 di repertorio del 16.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Antoniazzi Angelina (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Gaiarine per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.02.2012 n. 5880 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.261 del 29.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5880 del 16.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n.5880 di repertorio del 16.02.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314062)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 830 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.00035. Concessionario: Dan Michela - San Fior. Pratica n. 4491.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 223 del 21.02.2012; disciplinare n. 5841 di repertorio del 06.02.2012; domanda di rinnovo e subentro presentata in data 18.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.223 del 21.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 18.11.2015 della ditta Dan Michela, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5841 di repertorio del 06.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Dan Michela (omissis), il rinnovo e subentro a Dan Luigi (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Fior per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.02.2012 n. 5841 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.223 del 21.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5841 del 06.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5841 di repertorio del 06.02.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314063)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 831 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.0007. Concessionario: Fardin Mario Pio - San Fior. Pratica n. 4541.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 16 del 09.01.2012; disciplinare n. 5624 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 16.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.16 del 09.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.07.2015 della ditta Fardin Mario Pio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5624 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Fardin Mario Pio (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Fior per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5624 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.16 del 09.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5624 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5624 di repertorio del 07.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314064)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 832 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale tramite quattro pozzi in Comune di Villorba per moduli 0.13666. Concessionario: Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno & Figli S.r.l. - Villorba. Pratica n. 979

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 315 del 24.09.2008; disciplinare n. 2688 di repertorio del 01.08.2008; domanda di rinnovo presentata in data 09.12.2015

Il Direttore

VISTO il decreto n.315 del 24.09.2008 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.12.2015 della ditta Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno & figli S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 2688 di repertorio del 01.08.2008 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno & figli S.r.l. (C.F. n. 00334680261) con sede a Villorba, Via Fontane n.98, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale tramite quattro pozzi nel Comune di Villorba per moduli 0.13666.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2008 n. 2688 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4.357,20 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314065)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 833 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso condizionamento in Comune di Segusino per moduli 0.00144. Concessionario: Ottica Prealpi S.r.l. - Segusino. Pratica n. 2604.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 0103 del 17.01.2012; disciplinare n. 5563 di repertorio del 30.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 03.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.0103 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 03.12.2015 della ditta Ottica Prealpi S.R.L., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5563 di repertorio del 30.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Ottica Prealpi S.R.L. (C.F. n. 02159870266) con sede a Segusino, viale Europa n. 2/a, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso condizionamento nel Comune di Segusino per moduli 0.00144.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.11.2011 n. 5563 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,43 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314066)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 834 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale, igienico sanitario e antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.00233. Concessionario: Dihr Ali S.p.A. - Castelfranco Veneto. Pratica n. 3350.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 148 del 14.05.2009; disciplinare n. 2936di repertorio del 12.05.2009; domanda di rinnovo presentata in data 03.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.148 del 14.05.2009 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 03.12.2015 della ditta Dihr Ali S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 2936 di repertorio del 12.05.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Dihr Ali S.p.A. (C.F. n. 00872030150) con sede a Castelfranco Veneto, via del lavoro n. 28, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale, igienico sanitario e antincendio nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.00233.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.05.2009 n. 2936 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.216,63 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314067)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 836 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario in Comune di Ormelle per moduli 0.002. Concessionario: Rivetro S.r.l. di Carrer Gilberto - Ormelle. Pratica n. 3657.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 267 del 29.02.2012; disciplinare n. 5874 di repertorio del 16.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 02.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.267 del 29.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 02.12.2015 della ditta Rivetro s.r.l. di Carrer Gilberto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5874 di repertorio del 16.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta RIVETRO s.r.l. di Carrer Gilberto (C.F. n. 03089560266) con sede a Ormelle, Via Piave n. 3, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario nel Comune di Ormelle per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.02.2012 n. 5874 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,43 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A rettifica di quanto indicato all'art. 1 del decreto n.267 del 29.02.2012 e dell'art. 1 del disciplinare in data 16.02.2012 n. 5874 di repertorio i mappali al foglio 15 sono il 134 e 228 anziché 288 come indicato in precedenza.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314068)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 837 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.0007. Concessionario: Da Ros Carlo - Gaiarine. Pratica n. 3809.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1194 del 29.11.2011; disciplinare n. 5476 di repertorio del 11.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 15.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1194 del 29.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 15.12.2015 della ditta Da Ros Carlo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5476 di repertorio del 11.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Da Ros Carlo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Gaiarine per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2011 n. 5476 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1194 del 29.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5476 del 11.11.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5476 di repertorio del 11.11.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314069)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 838 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Pieve di Soligo per moduli 0.00035. Concessionario: Signorotto Bruno - Pieve di Soligo. Pratica n. 4553.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 17 del 09.01.2012; disciplinare n. 5622 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 30.09.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.17 del 09.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.09.2015 della ditta Signorotto Bruno, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5622 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Signorotto Bruno (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Pieve di Soligo per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5622 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.17 del 09.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5622 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5622 di repertorio del 07.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314070)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 839 del 22 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0007. Concessionario: Pinese Santo - Spresiano. Pratica n. 4593.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 59 del 17.01.2012; disciplinare n. 5649 di repertorio del 12.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 14.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.59 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 14.12.2015 della ditta Pinese Santo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5649 di repertorio del 12.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pinese Santo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.12.2011 n. 5649 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.59 del 17.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5649 del 12.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5649 di repertorio del 12.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314071)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 843 del 23 dicembre 2015

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005. Domanda pervenuta in data 20.11.2015 prot. n. 474156 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di mc. 21.000 circa di materiale litoide dal fiume Piave in località "Ai Molini" in Comune di Susegana. Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01123.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Concessione idraulica con asporto di materiale litoide dal fiume Piave nel Comune di Susegana.

Il Direttore

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008 prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l'affidamento di interventi non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso;

VISTA la domanda in data 20.11.2015 prot. n. 474156, con la quale la ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), ha chiesto la concessione per l'esecuzione dell' intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di materiale litoide dal fiume Piave in località "Ai Molini" in Comune di Susegana;

VISTO il progetto allegato a firma del geom. Attilio Brotto datato novembre 2015;

VISTA la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al suddetto progetto a firma del Dott. Agr. Egidio Cadamuro datata dicembre 2015, in applicazione della DGR n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e al DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione dei corsi d'acqua, non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, non impegna le sponde o aree vegetate e pertanto non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;

CONSIDERATO che l'intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori Pubblici, con voto n. 285 del 18.12.2015, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:

- La V.INC.A deve essere aggiornata secondo quanto previsto dalla DGR n. 2299 del 9.12.2014.

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

STABILITO in Euro 4,96 al m³ (anno 2015) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 21.000 di materiale litoide asportato, il canone pari a Euro 104.160,00, salvo conguaglio;

STABILITO che il che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente in base al quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato;

STABILITO in Euro 3,50 l'importo per ogni m³ di materiale litoide movimentato che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

decreta

1 - di approvare il progetto datato novembre 2015 a firma del geom. Attilio Brotto e Valutazione di Incidenza Ambientale datata dicembre 2015 a firma del Dott. Agr. Egidio Cadamuro, che formano parte integrante del presente decreto, relativo alla realizzazione dell' intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di mc. 21.000 circa di materiale litoide dal fiume Piave in località "Ai Molini" in Comune di Susegana, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:

- La V.INC.A deve essere aggiornata secondo quanto previsto dalla DGR n. 2299 del 9.12.2014.

2 - di approvare la procedura di valutazione di incidenza connessa al suddetto progetto di cui alla DGR n. 3173 del 10.10.2006 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";

3 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l'autorizzazione all'estrazione e all'asporto del materiale inerte, per il quantitativo di 21.000 m³ , alle condizioni previste dalle leggi di cui alle premesse ed agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;

3 bis - di stabilire in Euro 4,96 (anno 2015) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

3 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio il canone per un importo di Euro 104.160,00 (m³ 21.000 di materiale litoide asportato) e che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente in base al quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato;

3 quater - di stabilire in Euro 3,50 l'importo per ogni m³ di materiale litoide movimentato che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;

4 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;

5 - di stabilire, in particolare, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente del giorno di inizio dell'attività con relativa nota di accettazione*;*

b) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente in contraddittorio con l'Ufficio del Genio Civile di Treviso, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonché posizionato apposito cartello di cantiere;

c) l'estrazione dovrà essere effettuata dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00;

d) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

e) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

f) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

g) è fatto obbligo assoluto per la sicurezza idraulica, ad ogni sospensione dei lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

h) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

i) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D.L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza ai BB.AA. ed Architettonici del Veneto Orientale, entro 24 ore, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.1.2004.

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunché, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati e le disposizioni dell'Ufficio concedente, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) l'Ufficio concedente verifica la quantità asportata e comunica al C.R.I.F. l'importo relativo al saldo del canone il quale dovrà essere versato con le modalità impartite dal medesimo Ufficio;

r) la verifica ed il controllo del quantitativo di materiale estratto ed asportato viene effettuato dal p.i. Francesco Fortin;

6 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a

favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;

7 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

8 - di stabilire che l'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;

9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314072)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 848 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.002. - Concessionario : De Nardo Pio - Mareno di Piave Pratica n. 4528.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 209 del 17.02.2012; disciplinare n. 5847 di repertorio del 06.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 21.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.209 del 17.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 21.11.2015 della ditta De Nardo Pio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5847 di repertorio del 06.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta De Nardo Pio (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Mareno di Piave per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.02.2012 n. 5847 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.209 del 17.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5847 del 06.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,002 pari a metri cubi annui 6.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5847 di repertorio del 06.02.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314073)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 849 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. - Concessionario : Bragato Elvira - Vazzola Pratica n. 4732.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 258 del 01.03.2002; disciplinare n. 5873 di repertorio del 14.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 14.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.258 del 01.03.2002 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 14.11.2015 della ditta Bragato Elvira, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5873 di repertorio del 14.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Bragato Elvira (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.02.2012 n. 5873 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.258 del 01.03.2002 e dell'art.1 del disciplinare n.5873 del 14.02.2012, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5873 di repertorio del 14.02.2012, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314074)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 850 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.001. - Concessionario : Gava Egidio - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4061.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 126 del 18.01.2012; disciplinare n. 5743 di repertorio del 28.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 15.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.126 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 15.12.2015 della ditta Gava Egidio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5743 di repertorio del 28.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Gava Egidio (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.12.2011 n. 5743 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.126 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5743 del 28.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5743 di repertorio del 28.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314075)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 851 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0007. - Concessionario : Zanella Gino - Vazzola Pratica n. 4040.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1383 del 29.12.2011; disciplinare n. 5631 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 09.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1383 del 29.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.11.2015 della ditta Zanella Gino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5631 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Zanella Gino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5631 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1383 del 29.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5631 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2.100.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5631 di repertorio del 07.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314076)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 852 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.001. - Concessionario : Tome' Sergio - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4035.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 127 del 18.01.2012; disciplinare n. 5693 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 11.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.127 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 11.11.2015 della ditta Tome' Sergio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5693 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Tome' Sergio (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5693 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.127 del 18.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5693 del 14.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5693 di repertorio del 14.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314077)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 853 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.002. - Concessionario : Buoro Enrico - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4002.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 157 del 02.02.2012; disciplinare n. 5826 di repertorio del 17.01.2012; domanda di rinnovo presentata in data 14.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.157 del 02.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 14.12.2015 della ditta Buoro Enrico, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5826 di repertorio del 17.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Buoro Enrico (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2012 n. 5826 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314078)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 854 del 24 dicembre 2015

Rinnovo e rettifica concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.00035. - Concessionario : Pizzol Ida - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3851.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1310 del 20.12.2011; disciplinare n. 5566 di repertorio del 01.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 15.11.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1310 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 15.11.2015 della ditta Pizzol Ida, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 5566 di repertorio del 01.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pizzol Ida (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.00035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.12.2011 n. 5566 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1310 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5566 del 01.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00035 pari a metri cubi annui 1.050.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5566 di repertorio del 01.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - A rettifica dell'art.1 del decreto n.1310 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5566 del 01.12.2011, il mappale al foglio 7 è il numero 459 anziché 93 come erroneamente indicato in precedenza.

ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314079)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 855 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.001. - Concessionario : Basso Adriano - Mareno di Piave Pratica n. 4022.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1307 del 20.12.2011; disciplinare n. 5569 di repertorio del 01.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 15.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1307 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 15.12.2015 della ditta Basso Adriano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5569 di repertorio del 01.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Basso Adriano (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Mareno di Piave per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.12.2011 n. 5569 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1307 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5569 del 01.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5569 di repertorio del 01.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314080)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 856 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.001. - Concessionario : Taffarel Santa - Vazzola Pratica n. 3869.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1309 del 20.12.2011; disciplinare n. 5567 di repertorio del 01.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 03.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1309 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 03.12.2015 della ditta Taffarel Santa, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5567 di repertorio del 01.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Taffarel Santa (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.12.2011 n. 5567 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1309 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5567 del 01.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5567 di repertorio del 01.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314081)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 857 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi di cui uno in Comune di San Fior e tre in Comune di Godega di Sant Urbano ad uso irriguo in Comune di San Fior, Godega Sant Urbano per moduli 0.002. - Concessionario : Mazzer sergio - Godega di Sant Urbano Pratica n. 3834.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1306 del 20.12.2011; disciplinare n. 5570 di repertorio del 01.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 14.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1306 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 14.12.2015 della ditta Mazzer Sergio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5570 di repertorio del 01.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Mazzer Sergio (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi di cui uno in Comune di San Fior e tre in Comune di Godega di Sant'Urbano ad uso irriguo nel Comune di San Fior, Godega di Sant'Urbano per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.12.2011 n. 5570 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1306 del 20.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5570 del 01.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,002 pari a metri cubi annui 6.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5570 di repertorio del 01.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314082)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 858 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso industriale in Comune di Giavera del Montello per moduli 0.07. - Concessionario : Latteria Montello SpA - Giavera del Montello Pratica n. 1044.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.178 del 03.02.2012 con il quale questo Ufficio ha assentito la concessione di derivazione d'acqua in oggetto con prelievo di 170.000 mc/annui;

VISTO il disciplinare n. 5799 di repertorio del 16.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

VISTO il decreto n.109 del 25.02.2014 con il quale questo Ufficio ha modificato la medesima concessione aumentando il prelievo da 170.000 a 210.000 mc/annui;

VISTA la domanda presentata in data 17.12.2015 prot. 512385 dalla ditta Latteria Montello S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Latteria Montello S.p.A. (C.F. n. 00283970267) con sede a Giavera del Montello, Via Fante D'Italia n. 26, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 3 pozzi ad uso industriale nel Comune di Giavera del Montello per moduli 0.07 (mc/anno 210.000).

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.01.2012 n. 5799 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro4357.19 calcolato ai sensi della vigente normativa, riferito all'anno 2015 e da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314083)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 859 del 24 dicembre 2015

T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni. Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Resana per moduli 0.00001. - Concessionario: Guidolin srl - Resana TV Pratica n. 2341.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 07.08.2000 della ditta GUIDOLIN S.R.L., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7937 di repertorio del 26.11.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Guidolin S.r.l. (C.F. n. 03882020260) con sede a Resana (TV), Via Roma n. 67, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di Resana (Fg. 10 mapp. 43) per complessivi moduli medi 0.00001.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26.11.2015 n. 7937 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro261.43 riferito all'anno 2015 e calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314084)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 860 del 24 dicembre 2015

T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni. Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Resana per moduli 0.00002. - Concessionario: Carpenteria Metallica di Guidolin I. & C. snc Pratica n. 2340.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 04.08.2000 della ditta Carpenteria Metallica di Guidolin I. & C. S.n.c., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7947 di repertorio del 04.12.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Carpenteria Metallica di Guidolin I. & C. S.n.c. (C.F. n. 01832810269) con sede a Resana (TV), Via Roma n. 67, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio, nel Comune di Resana (Fg. 10 mapp. 205 - ex 209) per complessivi moduli medi 0.00002.

ART. 2 - A modifica dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 5 del disciplinare in data 04.12.2015 n. 7947 di repertorio, la concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.43 riferito all'anno 2015 e calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314085)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 861 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.085. - Concessionario: Latteria di soligo Soc. Agr. Coop. - Farra di Soligo Pratica n. 928. *[Acque]*

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 196 del 14.07.2009; disciplinare n. 2967 di repertorio del 07.07.2009; domanda di rinnovo presentata in data 09.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.196 del 14.07.2009 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.12.2015 della ditta Latteria di Soligo Soc. Agr. Coop., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 2967 di repertorio del 07.07.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Latteria di Soligo Soc. Agr. Coop. (C.F. n. 00178340261) con sede a Farra di Soligo, Via I° Settembre - Soligo n. 32, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso industriale nel Comune di Farra di Soligo per moduli 0.085.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.07.2009 n. 2967 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4.357,20 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.196 del 14.07.2009 e dell'art.1 del disciplinare n.2967 del 07.07.2009, il prelievo d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,085 pari a metri cubi annui 255.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 2967 di repertorio del 07.07.2009, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314086)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 862 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso climatizzazione, igienico e antincendio in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.01036. - Concessionario: Comune di Maserada sul Piave Pratica n. 3492.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 337 del 10.10.2008; disciplinare n. 2752 di repertorio del 03.10.2008; domanda di rinnovo presentata in data 22.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.337 del 10.10.2008 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 22.12.2015 dal Comune di Maserada sul Piave, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 2752 di repertorio del 03.10.2008 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito al Comune di Maserada sul Piave (C.F. n. 80007930268) con sede a Maserada sul Piave, Viale A.Caccianiga n. 77, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso climatizzazione, igienico e antincendio nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.01036.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.10.2008 n. 2752 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,43 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314087)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 863 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Gaiarine per moduli 0.002. - Concessionario : Soc. Agr. Tomasella Mirella e Carnelos Andrea S.s. - Gaiarine Pratica n. 4564.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 21 del 10.10.2012; disciplinare n. 5620 di repertorio del 07.10.2011; domanda di rinnovo e subentro presentata in data 01.10.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.21 del 10.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 01.10.2015 della ditta Soc. Agr. Tomasella Mirella e Carnelos Andrea S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5620 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Soc. Agr. Tomasella Mirella e Carnelos Andrea S.s. (C.F. n. 04218520262) con sede a Gaiarine, via Terraglio n. 64, il rinnovo e subentro a Tomasella Mirella (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Gaiarine per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5620 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.21 del 10.01.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5620 del 07.12.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,002 pari a metri cubi annui 6.000.

ART. 4 - A parziale modifica dell'art. 3 del precedente disciplinare di concessione n. 5620 di repertorio del 07.12.2011, si stabilisce che, affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, in alternativa all'istallazione di uno strumento di misura è consentita una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale ed inviarne comunicazione agli Enti indicati nel citato art. 3.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 314088)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 864 del 24 dicembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di Piave per moduli 0.0002. - Concessionario : Moratto Macchine Elettriche di Moratto & C. sas - Breda di Piave Pratica n. 4708.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1243 del 06.12.2011; disciplinare n. 5519 di repertorio del 22.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 22.12.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1243 del 06.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 22.12.2015 della ditta Moratto Macchine Elettriche di Moratto & C. s.a.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5519 di repertorio del 22.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Moratto Macchine Elettriche di Moratto & C. s.a.s. (C.F. n. 01593070269) con sede a Breda di Piave, via A. Volta n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di Breda di Piave per moduli 0.0002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2011 n. 5519 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,43 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 313964)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 571 del 22 dicembre 2015

Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel comune di Verona in via Attilio Dalla Bona, per uso scambio termico. R.D. 11.12.1933, n. 1775. Concessionario: Hotel Lux di Lonardi Luciano s.r.l. - pratica D/12000.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 487839 del 20.10.2012; parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Adige prot. n. 1663 del 10.9.2012; dichiarazione di Acque Veronei prot. n. 13621 del 24.8.2012; disciplinare prot. n. 502256 del 10.12.2015. Atto soggetto a decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20/10/2012 prot.n. 487839, dell'Hotel Lux di Lonardi Luciano s.r.l., P.IVA. 03731770230, con sede legale in via Segantini n. 3 del comune di Verona (VR - 37138), tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante il pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 255 particella (strada) del comune di Verona in via Attilio Dalla Bona, per medi moduli 0,0788 (l/s 7,88) e massimi moduli 0,25 (l/s 25) e m^3 annui 248.760,00 per uso scambio termico a servizio di un complesso alberghiero;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità di bacino del fiume Adige prot.n. 1663 del 10/09/2012, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso prot.n. 502256 del 10/12/2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, all'Hotel Lux di Lonardi Luciano s.r.l. così come in premessa individuato, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea mediante il pozzo di prelievo infisso in via Attilio Dalla Bona nel comune di Verona sul terreno identificato catastalmente al foglio 255 mappale "strada" del medesimo Comune, per complessivi medi moduli 0,0788 (l/s 7,88) e massimi moduli 0,25 (l/s 25) ad uso scambio termico a servizio di un complesso alberghiero e per complessivi m^3/anno 248.760,00.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 502256 del 10/12/2015, sottoscritto dalle

parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari ad Euro 261,45 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 502256 del 10/12/2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra l'Hotel Lux di Lonardi Luciano s.r.l. e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

5. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 314280)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 573 del 28 dicembre 2015

Rilascio di rinnovo della concessione in uso di terreno demaniale facente parte dell'ex alveo del torrente Valpantena a scopo residenziale (giardino) in frazione Poiano nel Comune di Verona. Richiedente: Andreis Fabio. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 6483.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo pervenuta in data 11.3.2014. Decreto orginario n. 381 del 10.11.2009 e allegato disciplinare n. 1719 del 10.11.2009. Disciplinare n. 513289 del 17.12.2015. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTO il precedente decreto emesso dall'Ufficio del Genio Civile di Verona n. 381 del 10/11/2009 e l'allegato disciplinare n. 1719 del 10/11/2009 con il quale veniva concesso alla Ditta Andreis Fabio la concessione in oggetto indicata;

PRESO ATTO che la precedente concessione aveva la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 10/11/2009 e pertanto è scaduta il 09/11/2015;

VISTA la domanda pervenuta in data 11/03/2014 prot. n. 105363 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica in uso di terreno demaniale facente facente parte dell'ex alveo del torrente Valpantena a scopo residenziale (giardino) in frazione Poiano nel Comune di Verona;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 513289 in data 17/12/2015 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs.

medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente Valpantena configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata alla Ditta Andreis Fabio (omissis) - la concessione sul demanio idrico sulla base del disciplinare n. 513289 del 17/12/2015;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 10/11/2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 513289 del 17/12/2015, che forma parte integrante del presente decreto, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 210,97 (euro duecentodieci/97), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2015, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 314176)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 527 del 29 dicembre 2015

DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1289 GARA N. 2/2015 - "Lavori di manutenzione ordinaria nei FF. Bacchiglione, Retrone ed Astichello mediante taglio di vegetazione sulle sponde e sulle arginature in Comune di Caldogno e Vicenza". CUP H73G15000200002 CIG 643237756B AFFIDAMENTO EX LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381. "Importo E. 100.000,00 Importo lavori E. 81.469,74 di cui E. 1.000,00 per oneri di sicurezza ed E. 1.050,08 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile, con sede in 36100 Vicenza

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria nei FF. Bacchiglione, Retrone ed Astichello mediante taglio di vegetazione sulle sponde e sulle arginature in Comune di Caldogno e Vicenza, approvato con decreto n. 261 del 03/08/2015 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, relativo al programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino idrografico Regionale, a valere sulle risorse stanziate con D.G.R. 658/2015 e 766/2015.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento complessivo Euro 300.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 101665, del bilancio regionale 2015, al finanziamento di un programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino Idrografico Regionale;
- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo dell'approvazione del programma degli interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche di cui al punto precedente, coerenti con il "piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alle deliberazioni 658/2015 e 766/2015;
- con decreto n. 181 del del 26/05/2015 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo approvava il riparto relativo agli interventi di difesa del suolo da eseguirsi a cura delle Sezioni Bacino Idrografico incaricando i Direttori delle Sezioni bacino Idrografico all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101665, del bilancio regionale 2015
- con decreto n. 261 del 03/08/2015 il direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma per l'anno 2015 degli interventi urgenti di manutenzione della rete principale riportati nel'allegato "A" ove è previsto il progetto denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria nei FF. Bacchiglione, Retrone ed Astichello mediante taglio di vegetazione sulle sponde e sulle arginature in Comune di Caldogno e Vicenza"* per l'importo complessivo di Euro 100.000,00

VISTO il decreto n. 500 del 18/11/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza di approvazione del progetto esecutivo relativamente ai *"Lavori di manutenzione ordinaria nei FF. Bacchiglione, Retrone ed Astichello mediante taglio di vegetazione sulle sponde e sulle arginature in Comune di Caldogno e Vicenza"* per un importo complessivo di Euro 100.000,00 con il seguente quadro economico di progetto:

A)	Lavori			Euro	75.377,90
	Manodopera non soggetta a ribasso			Euro	1.050,08
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	1.000,00
	Sommano A)			**Euro**	77.427,98
B)	Somme a disposizione Amministrazione				
	a) per I.V.A.al 22 sui lavori	Euro	17.034,15		
	b) incarico per redazione PSC.	Euro	5.000,00		
	c) imprevisti	Euro	537,87		
	Sommano B)			Euro	22.572,02

TOTALE Euro 100.000,00

RILEVATO che i lavori risultano regolarmente definiti dal progetto esecutivo in argomento come si evince dal rapporto di verifica in data 22/12/2015;

VISTO l'atto di validazione del progetto redatto in data 22/12/2015

PRECISATO che con nota prot. 488484 del 30/11/2015 si è chiesto di formulare alla PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile, con sede in 36100 Vicenza, Strada del Pasubio, 146 - C.F. e P.IVA 02422720249, la miglior offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

CONSIDERATO che la ditta suindicata ha offerto il ribasso del 10% sull'importo dei lavori e quindi l'importo totale di Euro 69.890,19;

RITENUTA congrua l'offerta di Euro 69.890,19 (oneri compresi) presentata dalla PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile, con sede in 36100 Vicenza;

CONSIDERATO che con Verbale di Gara in data 23/12/2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza ha affidato l'incarico per la redazione del PSC e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori alla ditta Imprendo s.r.l. con sede in Via G. Cristoferi, 18 - 36100 Vicenza C. F. - P.IVA 03067260244 per l'importo di Euro 990,00 comprensivo di IVA e oneri accessori

CONSIDERATO che a seguito di offerta ritenuta congrua il nuovo quadro economico risulta così definito:

A)	Lavori da affidare compresa manodopera			Euro	68.890,19
	Oneri sicurezza			Euro	1.000,00
	Per imprevisti (max 5% dei lavori + oneri)			Euro	440,88
	Per I.V.A. al 22% (sull'intero importo sui lavori + oneri + imprevisti)			Euro	15.472,83
	Sommano A)			Euro	85.803,90
B)	Somme a disposizione Amministrazione b) incarico per redazione PSC (IVA ed oneri accessori compresi)	Euro	990,00		
	Sommano B)			Euro	990,00
	Totale somma da impegnare (A+B)			**Euro**	**86.793,90**
	Economie di gara C			**Euro**	**13.206,10**
	TOTALE(A+B+C)			**Euro**	**100.000,00**

DATO ATTO che all'impegno di spesa si provvederà con separato provvedimento del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTA la L. 381 del 8/11/1991;

VISTE le vigenti direttive di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011

decreta

- di affidare l'incarico, ex Legge 381/1991, relativamente all'esecuzione dei *"Lavori di manutenzione ordinaria nei FF. Bacchiglione, Retrone ed Astichello mediante taglio di vegetazione sulle sponde e sulle arginature in Comune di Caldogno e Vicenza"* alla ditta PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile, con sede in 36100 Vicenza, Strada del Pasubio, 146 - C.F. e P.IVA 02422720249, che ha offerto il ribasso del 10% sull'importo dei lavori di Euro 68.890,19 oltre a Euro 1.000,0 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di Euro 69.890,19;
- di approvare, a seguito di offerta economica ritenuta congrua, il nuovo quadro economico;

- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 90.803,90 sarà impegnata con successivo decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Marco Dorigo

(Codice interno: 314487)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 528 del 29 dicembre 2015

DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1293 GARA N. 5/2015 - "Manutenzione ordinaria del T. Laverda e del F. Tesina mediante sfalcio dell'erba in Comuni vari della Provincia di Vicenza" CUP H33G15000470002 CIG 6443912467. "Importo E. 50.000,00 Importo lavori E.37.528,80 di cui E. 1.000,00 per oneri di sicurezza ed E. 1.050,08 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla GARDIN SANDRO con sede in Saonara (PD).

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'affidamento dei lavori di Manutenzione ordinaria del T. Laverda e del F. Tesina mediante sfalcio dell'erba in Comuni vari della Provincia di Vicenza, approvato con decreto n. 261 del 03/08/2015 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, relativo al programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino idrografico Regionale, a valere sulle risorse stanziate con D.G.R. 658/2015 e 766/2015.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento complessivo Euro 300.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 101665, del bilancio regionale 2015, al finanziamento di un programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino Idrografico Regionale;
- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo dell'approvazione del programma degli interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche di cui al punto precedente, coerenti con il "piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alle deliberazioni 658/2015 e 766/2015;
- con decreto n. 181 del del 26/05/2015 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo approvava il riparto relativo agli interventi di difesa del suolo da eseguirsi a cura delle Sezioni Bacino Idrografico incaricando i Direttori delle Sezioni bacino Idrografico all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101665, del bilancio regionale 2015
- con decreto n. 261 del 03/08/2015 il direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma per l'anno 2015 degli interventi urgenti di manutenzione della rete principale riportati nel'allegato "A" ove è previsto il progetto denominato ***"Manutenzione ordinaria del T. Laverda e del F. Tesina mediante sfalcio dell'erba in Comuni vari della Provincia di Vicenza"*** per l'importo complessivo di Euro 50.000,00

VISTO il decreto n. **485** del **03/11/2015** del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza di approvazione del progetto esecutivo relativamente ai ***"Manutenzione ordinaria del T. Laverda e del F. Tesina mediante sfalcio dell'erba in Comuni vari della Provincia di Vicenza"*** per un importo complessivo di Euro 50.000,00 con il seguente quadro economico di progetto:

A)	Lavori			Euro	39.300,00
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	1.000,00
	Sommano A)			**Euro**	40.300,00
B)	Somme a disposizione Amministrazione				
	a) per I.V.A.al 22 sui lavori	Euro	8.866,00		
	b) ART. 93 d.Lgs. 163/2006.	Euro	773,76		
	c) imprevisti	Euro	60,24		
	Sommano B)			Euro	9.700,00
			TOTALE	**Euro**	**50.000,00**

RILEVATO che i lavori risultano regolarmente definiti dal progetto esecutivo in argomento come si evince dal rapporto di verifica in data 20/10/2015;

VISTO l'atto di validazione del progetto redatto in data 20/10/2015;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di gara in data 28/12/201 nessuna delle imprese invitate ha presentato offerta;

RILEVATO che i tempi per espletare una ulteriore gara sono insufficienti in quanto entro la data del 31/12/2015 bisogna procedere con la registrazione dell'impegno di spesa;

PRESO ATTO che il direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza ha individuato l'impresa Gardin Sandro di Saonara (PD) cui ha dato la propria disponibilità a presentare offerta relativa ai lavori in oggetto citati;

Vista l'offerta prot. 528862 del 29/12/2015 presentata dalla Ditta Gardin Sandro , con sede in 35020 Saonara (PD) Via Caovilla, 16 C.F. GRDSDR74P13G693U P. IVA 01871210280, della quale risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto e che ha offerto l'importo di Euro 34.708,65 ed un ribasso del 12,28% oltre ad Euro 2.771,20 per oneri di sicurezza e manodopera quindi l'importo totale di Euro 34.479,85;

RITENUTA congrua l'offerta di Euro 34.479,85 (oneri compresi) presentata dalla Ditta Gardin Sandro , con sede in 35020 Saonara (PD);

CONSIDERATO che a seguito di offerta ritenuta congrua il nuovo quadro economico risulta così definito:

A)	Lavori da affidare compresa manodopera		Euro	36.479,85
	Oneri sicurezza		Euro	1.000,00
	Per imprevisti **(max 5% dei lavori + oneri)**		Euro	1.873,99
	Per I.V.A. al 22% (sull'intero importo sui lavori + oneri + imprevisti)		Euro	8.657,85
	Sommano A)		**Euro**	**48.011,69**
B)	Somme a disposizione Amministrazione			
	b1) Art. 93 D.Lgs 163/2006	Euro 773,36		
	Sommano B)		**Euro**	**773,36**
	Totale somma da impegnare (A+B)		**Euro**	**48.785,05**
	Economie di gara C		**Euro**	**1.214,95**
	TOTALE(A+B+C)		**Euro**	**50.000,00**

DATO ATTO che all'impegno di spesa si provvederà con separato provvedimento del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
VISTA la L. 381 del 8/11/1991;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011

decreta

1. di affidare provvisoriamente dalla Ditta Gardin Sandro , con sede in 35020 Saonara (PD) Via Caovilla, 16 (omissis) P. IVA 01871210280 l'esecuzione dei lavori di ***Manutenzione ordinaria del T. Laverda e del F. Tesina mediante sfalcio dell'erba in Comuni vari della Provincia di Vicenza"*** - per l'importo di Euro 34.708,65 ed un ribasso del 12,28% oltre ad Euro 2.771,20 per oneri di sicurezza e manodopera quindi l'importo totale di Euro 34.479,85;
2. di approvare il quadro economico del progetto in oggetto specificato, rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori e delle attività previste nel progetto ovvero di individuazione dei relativi beneficiari.
3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 48.785,04 sarà impegnata con successivo decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza.
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 33/2013.

Marco Dorigo

(Codice interno: 314178)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 529 del 29 dicembre 2015

DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1302 GARA N. 3/2015 - "Interventi in alveo e sulle arginature del canale Bisatto, in tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone". CUP: H73G15000210002 CIG: 643271190A" "Importo E. 50.000,00 Importo lavori E. 39.452,90 di cui E. 425,66 per oneri di sicurezza ed E. 295,20 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla Vicariotto Carlo, con sede in Vicenza.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'affidamento dei lavori di Interventi in alveo e sulle arginature del canale Bisatto, in tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone, approvato con decreto n. 261 del 03/08/2015 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, relativo al programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino idrografico Regionale, a valere sulle risorse stanziate con D.G.R. 658/2015 e 766/2015.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento complessivo Euro 300.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 101665, del bilancio regionale 2015, al finanziamento di un programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino Idrografico Regionale;
- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo dell'approvazione del programma degli interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche di cui al punto precedente, coerenti con il "piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alle deliberazioni 658/2015 e 766/2015;
- con decreto n. 181 del del 26/05/2015 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo approvava il riparto relativo agli interventi di difesa del suolo da eseguirsi a cura delle Sezioni Bacino Idrografico incaricando i Direttori delle Sezioni bacino Idrografico all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101665, del bilancio regionale 2015
- con decreto n. 261 del 03/08/2015 il direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma per l'anno 2015 degli interventi urgenti di manutenzione della rete principale riportati nel'allegato "A" ove è previsto il progetto denominato *"***Interventi in alveo e sulle arginature del canale Bisatto, in tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone***"* per l'importo complessivo di Euro 50.000,00

VISTO il decreto n. **487** del **04/11/2015** del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza di approvazione del progetto esecutivo relativamente agli *"***Interventi in alveo e sulle arginature del canale Bisatto, in tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone***"* per un importo complessivo di Euro 50.000,00 con il seguente quadro economico di progetto:

A)	Lavori			**Euro**	**39.027,24**
	Manodopera non soggetta a ribasso			Euro	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			**Euro**	**4.25,66**
	Sommano A)			**Euro**	**39.452,90**
B)	Somme a disposizione Amministrazione				
	a) per I.V.A.al 22 sui lavori	Euro	Euro **8.679,64**		
	b) art. 93 D.Lvo.163/2006.	Euro	Euro **757,96**		
	c) imprevisti	Euro	Euro **1.019,50**		
	Sommano B)			Euro	Euro **10.547,10**
			TOTALE	**Euro**	**Euro 50.000.00**

RILEVATO che i lavori risultano regolarmente definiti dal progetto esecutivo in argomento come si evince dal rapporto di verifica in data 20/10/2015;

VISTO l'atto di validazione del progetto redatto in data 20/10/2015

PRESO ATTO che a seguito di procedura di gara in data 28/12/2015 l'Impresa Vicariotto Carlo., con sede in Vicenza Viale S. Agostino, 387 (omissis) P. IVA 02242180244, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto; che ha offerto l'importo di Euro 31.674,20 un ribasso del 18,222% oltre ad Euro 720,86 per oneri di sicurezza e manodopera quindi l'importo totale di Euro 32.395,06;

RITENUTA congrua l'offerta di Euro 32.395,06 (oneri compresi) presentata dalla Ditta Vicariotto Carlo, con sede in Vicenza;

CONSIDERATO che a seguito di offerta ritenuta congrua il nuovo quadro economico risulta così definito:

A)	Lavori da affidare compresa manodopera			Euro	31.969,40
	1) Oneri sicurezza			Euro	425,66
	2) Per imprevisti **(max 5% dei lavori + oneri)**			Euro	1.619,75
	Sommano A)			**Euro**	**34.014,81**
B)	Somme a disposizione Amministrazione				
	1) Per I.V.A. al 22% **(sull'intero importo sui lavori + oneri + imprevisti)**	Euro	8.143,25		
	2) art. 93 D.Lvo.163/2006	Euro	757,96		
	Sommano B)			**Euro**	**8.901,21**
	Totale somma da impegnare (A+B)			**Euro**	**42.916.02**
	Economie di gara C			**Euro**	**7.083,98**
	TOTALE(A+B+C)			**Euro**	**50.000,00**

DATO ATTO che all'impegno di spesa si provvederà con separato provvedimento del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTA la L. 381 del 8/11/1991;

VISTE le vigenti direttive di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011

decreta

1. di affidare provvisoriamente all'Impresa Vicariotto Carlo., con sede in Vicenza Viale S. Agostino, 387 (omissis) P. IVA 02242180244 l'esecuzione degli **Interventi in alveo e sulle arginature del canale Bisatto, in tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone**, che ha offerto l'importo di Euro 31.674,20 un ribasso del 18,222% oltre ad Euro 720,86 per oneri di sicurezza e manodopera quindi l'importo totale di Euro 32.395,06;
2. di approvare il quadro economico del progetto in oggetto specificato, rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori e delle attività previste nel progetto ovvero di individuazione dei relativi beneficiari.
1. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 42.916,02 sarà impegnata con successivo decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza.
2. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 33/2013.

Marco Dorigo

(Codice interno: 314179)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 530 del 29 dicembre 2015

DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1305 GARA N. 7/2015 - "Interventi per tratte saltuarie, risezionamenti e recupero corretto deflusso dei corsi d'acqua Chiampo, Restena, Arpega e Agno-Guà a monte di Montecchio M. CUP: H23G15000350002 CIG 6454480564" Importo E. 50.000,00 Importo lavori E. 40.000,00 di cui E. 967,79 per oneri di sicurezza ed E. 1.731,36 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla Ditta Pilotto Massimiliano, con sede in Orgiano (VI).

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'affidamento dei lavori di Interventi per tratte saltuarie, risezionamenti e recupero corretto deflusso dei corsi d'acqua Chiampo, Restena, Arpega e Agno-Guà a monte di Montecchio M., approvato con decreto n. 261 del 03/08/2015 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, relativo al programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino idrografico Regionale, a valere sulle risorse stanziate con D.G.R. 658/2015 e 766/2015.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento complessivo Euro 300.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 101665, del bilancio regionale 2015, al finanziamento di un programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino Idrografico Regionale;
- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo dell'approvazione del programma degli interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche di cui al punto precedente, coerenti con il "piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alle deliberazioni 658/2015 e 766/2015;
- con decreto n. 181 del del 26/05/2015 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo approvava il riparto relativo agli interventi di difesa del suolo da eseguirsi a cura delle Sezioni Bacino Idrografico incaricando i Direttori delle Sezioni bacino Idrografico all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101665, del bilancio regionale 2015
- con decreto n. 261 del 03/08/2015 il direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma per l'anno 2015 degli interventi urgenti di manutenzione della rete principale riportati nel'allegato "A" ove è previsto il progetto denominato *"***Interventi per tratte saltuarie, risezionamenti e recupero corretto deflusso dei corsi d'acqua Chiampo, Restena, Arpega e Agno-Guà a monte di Montecchio M.***"* per l'importo complessivo di Euro 50.000,00

VISTO il decreto n. **497** del **13/11/2015** del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza di approvazione del progetto esecutivo relativamente ai *"***Interventi per tratte saltuarie, risezionamenti e recupero corretto deflusso dei corsi d'acqua Chiampo, Restena, Arpega e Agno-Guà a monte di Montecchio M.***"* per un importo complessivo di Euro 50.000,00 con il seguente quadro economico di progetto:

A)	Lavori			Euro	**37.291,85**
	Manodopera non soggetta a ribasso			Euro	**1.731,36**
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	**976,79**
	Sommano A)			**Euro**	**40.000,00**
B)	Somme a disposizione Amministrazione				
	a) per I.V.A.al 22 sui lavori	Euro	**8.800,00**		
	b) art. 93 D.Lgs 163/2006.	Euro	**768,00**		
	c) imprevisti	Euro	**432,00**		
	Sommano B)			Euro	**10.000,00**
			TOTALE	**Euro**	**50.000,00**

RILEVATO che i lavori risultano regolarmente definiti dal progetto esecutivo in argomento come si evince dal rapporto di verifica in data 10/11/0015;

VISTO l'atto di validazione del progetto redatto in data 10/11/2015

PRESO ATTO che a seguito di procedura di gara in data 28/10/2015 l'Impresa Pilotto Massimiliano ., con sede in 36040 Orgiano (VI) Via Borgomale, 27 (omissis) P. IVA 02314770245, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto che ha offerto l'importo di Euro 25.383,71 ed un ribasso del 31,932% oltre ad Euro 2.708,15 per oneri di sicurezza e manodopera quindi l'importo totale di Euro 28.091,86;

RITENUTA congrua l'offerta di Euro 28.091,86 (oneri compresi) presentata dalla Ditta Pilotto Massimiliano , con sede in Orgiano (VI);

CONSIDERATO che a seguito di offerta ritenuta congrua il nuovo quadro economico risulta così definito:

A)	Lavori da affidare compresa manodopera				Euro	27.115,07
	Oneri sicurezza				Euro	976,79
	Per imprevisti **(max 5% dei lavori + oneri)**				Euro	1.404,59
	Per I.V.A. al 22% **(sull'intero importo sui lavori + oneri + imprevisti)**				Euro	6.489,22
	Sommano A)				**Euro**	**35.985,67**
B)	Somme a disposizione Amministrazione					
	b) art. 93 D.Lgs. 163/2006	Euro	768,00			
	Sommano B)				**Euro**	**768,00**
	Totale somma da impegnare (A+B)				**Euro**	**36.753,67**
	Economie di gara C				**Euro**	**13.246,33**
	TOTALE(A+B+C)				**Euro**	**50.000,00**

DATO ATTO che all'impegno di spesa si provvederà con separato provvedimento del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTA la L. 381 del 8/11/1991;

VISTE le vigenti direttive di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011

decreta

1. di affidare provvisoriamente all'Impresa Pilotto Massimiliano ., con sede in 36040 Orgiano (VI) Via Borgomale, 27 (omissis) P. IVA 02314770245, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto che ha offerto l'importo di Euro 25.383,71 ed un ribasso del 31,932% oltre ad Euro 2.708,15 per oneri di sicurezza e manodopera quindi l'importo totale di Euro 28.091,86;
2. di approvare il quadro economico del progetto in oggetto specificato, rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori e delle attività previste nel progetto ovvero di individuazione dei relativi beneficiari.
3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 36.753,67 sarà impegnata con successivo decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza.
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 33/2013.

Marco Dorigo

(Codice interno: 314180)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 531 del 29 dicembre 2015

DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 PROG. 1303 GARA N. 4/2015 - "Interventi su Rio Acquetta - canale di scarico - del Bacino di Montebello in comuni vari". CUP: H33G15000460002 - CIG: 6436388367" "Importo E. 50.000,00 Importo lavori E. 37.926,76 di cui E. 476,94 per oneri di sicurezza ed E. 1.594,32 per manodopera. D.G.R. n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015. Affidamento lavori alla Eco Green s.r.l., con sede in Gambellara (VI).

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'affidamento degli Interventi su Rio Acquetta - canale di scarico - del Bacino di Montebello in comuni vari, approvato con decreto n. 261 del 03/08/2015 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, relativo al programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino idrografico Regionale, a valere sulle risorse stanziate con D.G.R. 658/2015 e 766/2015.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 658 del 28/04/2015 e n. 766 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento complessivo Euro 300.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 101665, del bilancio regionale 2015, al finanziamento di un programma di interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino Idrografico Regionale;
- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo dell'approvazione del programma degli interventi prioritari di manutenzione delle opere idrauliche di cui al punto precedente, coerenti con il "piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alle deliberazioni 658/2015 e 766/2015;
- con decreto n. 181 del del 26/05/2015 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo approvava il riparto relativo agli interventi di difesa del suolo da eseguirsi a cura delle Sezioni Bacino Idrografico incaricando i Direttori delle Sezioni bacino Idrografico all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101665, del bilancio regionale 2015
- con decreto n. 261 del 03/08/2015 il direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma per l'anno 2015 degli interventi urgenti di manutenzione della rete principale riportati nel'allegato "A" ove è previsto il progetto denominato *"***Interventi su Rio Acquetta - canale di scarico - del Bacino di Montebello in comuni vari***"* per l'importo complessivo di Euro 50.000,00

VISTO il decreto n. **520** del **16/12/2015** del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza di approvazione del progetto esecutivo relativamente agli *"***Interventi su Rio Acquetta - canale di scarico - del Bacino di Montebello in comuni vari***"* per un importo complessivo di Euro 50.000,00 con il seguente quadro economico di progetto:

	Voce		*Importi parziali*		*Importi totali*
A	**Importo Lavori**				
A1	Sfalci	Euro	29.320,00		
A2	Taglio piante	Euro	6.369,16		
A3	Nolo di attrezzature turbotrituratrici e smaltimento del verde	Euro	2.237.60		
A4	Manodopera	Euro	1.594,32		
A5	Oneri per la sicurezza	Euro	476,94		
	Totale importo lavori (A1+A2+A3+A4+A5)	Euro	39.998,02	**Euro**	**39.998,02**
B	**Somme a disposizione dell'Amm.ne**				
B1	IVA 22%	Euro	8.799,56		
B2	Imprevisti	Euro	1.202,42		
	Totale somme a disposizione (B1+B2)	Euro	10.001,98	**Euro**	**10.001,98**
	Importo complessivo del progetto (A3+B4)			**Euro**	**50.000,00**

RILEVATO che i lavori risultano regolarmente definiti dal progetto esecutivo in argomento come si evince dal rapporto di verifica in data 10/11/2015;

VISTO l'atto di validazione del progetto redatto in data 10/11/2015

CONSIDERATO che a seguito di procedura di gara in data 28/12/201 nessuna delle imprese invitate ha presentato offerta;

RILEVATO che i tempi per espletare una ulteriore gara sono insufficienti in quanto entro la data del 31/12/2015 bisogna procedere con la registrazione dell'impegno di spesa;

PRESO ATTO che il direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza ha individuato l'impresa Eco Green s.r.l. di Gambelara (VI) cui ha dato la propria disponibilità a presentare offerta relativa ai lavori in oggetto citati;

Vista l'offerta prot. 528682 del 29/12/2015 presentata dalla Ditta Eco Green s.r.l. , con sede in 36053 Gambellara (VI) Viale Europa, 48/a/1 C.F. e P. IVA 01851520245, della quale risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto e che ha offerto l'importo di Euro 29.960,00 ed un ribasso del 21,00% oltre ad Euro 2.071,26 per oneri di sicurezza e manodopera quindi l'importo totale di Euro 32.031,26;

RITENUTA congrua l'offerta di Euro 32.031,26 (oneri compresi) presentata dalla Ditta Eco Green s.r.l. , con sede in Gambellara (VI);

CONSIDERATO che a seguito di offerta ritenuta congrua il nuovo quadro economico risulta così definito:

A)	Lavori da affidare compresa manodopera			Euro	31.554,32
	Oneri sicurezza			Euro	476,94
	Per imprevisti **(max 5% dei lavori + oneri)**			Euro	1.601,56
	Sommano A)			**Euro**	**33.632,82**
B)	Somme a disposizione Amministrazione				
	Per I.V.A. al 22% **(sull'intero importo sui lavori + oneri + imprevisti)**	Euro	7.399,22		
	Sommano B)			Euro	**7.399,22**
	Totale somma da impegnare (A+B)			**Euro**	**41.032,04**
	Economie di gara C			**Euro**	**8.967,96**
	TOTALE(A+B+C)			**Euro**	**50.000,00**

DATO ATTO che all'impegno di spesa si provvederà con separato provvedimento del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
VISTA la L. 381 del 8/11/1991;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011

decreta

1. di affidare provvisoriamente alla Ditta Eco Green s.r.l. , con sede in 36053 Gambellara (VI) Viale Europa, 48/a/1 C.F. e P. IVA 01851520245 l'esecuzione degli *"***Interventi su Rio Acquetta - canale di scarico - del Bacino di Montebello in comuni vari"** - che ha offerto l'importo di Euro 29.960,00 ed un ribasso del 21,00% oltre ad Euro 2.071,26 per oneri di sicurezza e manodopera quindi l'importo totale di Euro 32.031,26;
2. di approvare il quadro economico del progetto in oggetto specificato, rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori e delle attività previste nel progetto ovvero di individuazione dei relativi beneficiari.
3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 41.032,04 sarà impegnata con successivo decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza.
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 33/2013.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 314174)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 255 del 29 dicembre 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per per la costruzione di un ponte sul T. Timonchio a valle di Borgo Redentore in comune di Malo. Ditta: SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL Pratica n° 11_18155.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per la costruzione di un ponte sul T. Timonchio a valle di Borgo Redentore in comune di Malo a favore di SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 25.10.2011 n° 495625 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 70 del 26.03.2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE con istanza in data 18.10.2011, pervenuta il 25.10.2011 - prot. n° 495625, la ditta, SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL ha chiesto la concessione idraulica per la costruzione di un ponte sul T. Timonchio a valle di Borgo Redentore in comune di Malo.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 26.03.2012 con voto n° 70;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SRL, con sede a CASSOLA c/o SIS scpa Via Monte Verena n. 60 - C.F. e P.IVA 10201260014, è rilasciata la concessione idraulica per la costruzione di un ponte sul T. Timonchio a valle di Borgo Redentore in comune di Malo.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 20.05.2015 Rep. n° 855, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Trattandosi di un'opera infrastrutturale pubblica definitiva la concessione verrà tacitamente rinnovata di 10 anni in 10 anni.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. E ciò senza che il Concessionario possa accampare diritti o compensi di sorta. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi,, salvo che, a sua domanda, l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo. Qualora non ottemperasse a quanto sopra si provvederà d'ufficio con sede poste a carico del concessionario stesso.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 1'174.90 (Euro millecentosettantaquattro/90) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 313888)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 147 del 24 dicembre 2015

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria e contenimento delle piene sul corso d'acqua Menarè Fossadella nei Comuni di Colle Umberto, San Fior e San Vendemiano. Comune di localizzazione: Colle Umberto (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Piave che prevede l'avvio di lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria al fine del contenimento delle piene sul corso d'acqua Menarè Fossadella nei comini di Colle Umberto, San Fior e San Vendemiano.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Consorzio di Bonifica Piave (P.IVA 04355020266), con sede legale in via Santa Maria in Colle 2 a Montebelluna (TV) - CAP 31044, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 381861 del 24/09/2015, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 26/10/2015;

VISTA la nota prot. n. 435429 del 28/10/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 26/10/2015;

PRESO ATTO che:

- i lavori ricadono interamente nel Comune di Colle Umberto in provincia di Treviso;
- l'intervento prevede la realizzazione di una cassa di espansione tra il corso d'acqua Menarè ed il Fossadella;
- il volume che l'opera è in grado di invasare è pari a circa 25.500 m^3, e consentirà al canale a valle dell'area di espansione di veicolare le proprie portate massime a seguito di quantità di piogge con tempi di ritorno cinquantennali;
- il bacino sarà realizzato mediante sterro e riporto parziale del terreno presente in loco;
- la superficie complessiva di esproprio è di 13.088 m^2;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 04/11/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio incaricato dell'approfondimento del progetto;

VISTA la nota acquisita con protocollo n. 437969 del 29/10/2015 con cui il Comune di Colle Umberto ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla Commissione Regionale VIA del 04/11/2015 e la nota n. 445473 del 03/11/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno risposto spiegando le modalità con cui vengono svolte le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA da parte della Commissione Regionale VIA e di coinvolgimento del Comune;

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 2299/2014 , l'approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 21/12/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- visto le vigenti norme in materia;
- valutate le caratteristiche del progetto, in termini di obiettivi e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
- vista ed analizzata l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art.20 della D.Lgs.152/06 relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
- visto e considerato che l'analisi degli impatti risulta adeguata all'opera in progetto;
- visto e considerato che le analisi effettuate non evidenziano impatti o valutazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti

ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sullecomponenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 21/12/2015 è stato approvato il verbale seduta stante;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 21/12/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Piave (P.IVA 04355020266), con sede legale in via Santa Maria in Colle 2 a Montebelluna (TV) - CAP 31044 - PEC: *consorziopiave@pec.it* e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Colle Umberto, al Comune di San Fior e al Comune di San Vendemiano.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 313987)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 148 del 28 dicembre 2015

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.: Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale di una cava di basalto denominata "FITTO" nell'ambito del cantiere minerario "SANTI" della concessione mineraria "CONSOLARO" Comuni di localizzazione: Vestenanova (VR) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di VIA con raccomandazioni.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con raccomandazioni il progetto presentato dalla ditta "Vaccari Antonio Giulio S.p.A." che prevede la coltivazione e la ricomposizione ambientale di una cava di basalto denominata "Fitto" localizzata nel Comune di Vestenanova (VR).

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta "Vaccari Antonio Giulio S.p.A." (C.F. / P.IVA 00652680240), con sede legale in via Maglio a Montecchio Precalcino (VI) - CAP 36030, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 409671 del 12/10/2015, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 27/10/2015;

VISTA la nota prot. n. 439994 del 30/10/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 27/10/2015;

PRESO ATTO che:

- l'attività di cava che si intende intraprendere interessa sostanzialmente il cantiere minerario denominato "SANTI" della concessione per caolino e terre da sbianca denominata "CONSOLARO", abbandonato da diversi anni;
- la Vaccari Antonio Giulio S.p.A., ha acquisito l'area nel 2006 dal Tribunale Civile e Penale di Milano, nell'ambito della procedura fallimentare della SIEM srl, concessionaria della miniera in oggetto;
- la ditta è interessata alla coltivazione del giacimento di basalto presente al di sopra del caolino ed intende quindi aprire un'attività di cava in corrispondenza del cantiere minerario abbandonato;
- il progetto in essere potrà assicurare la ricomposizione ambientale del sito oggi abbandonato senza alcuna sistemazione;

PRESO ATTO dei seguenti dati relativi alla cava di progetto denominata "FITTO":

Superficie lorda di cava comprese le fasce di rispetto	m^2 51.100
Superficie di scavo al netto delle fasce di rispetto:	m^2 32.000
Larghezza fascia di rispetto lungo il perimetro esterno:	m 5,00
Inclinazione massima scarpate di scavo:	65 gradi

Volume di materiale da movimentare (in posto):	m^3 1.100.000
Volume di materiale da movimentare (in cumulo):	m^3 1.320.000
Volume di materiale necessario alla ricomposizione: Volume netto estraibile (1.320.000 - 920.000):	m^3 920.000 m^3 400.000
Tempi previsti per l'esecuzione degli scavi: anni 11	
Tempi previsti per l'esecuzione del ripristino ambientale (oltre il periodo di scavo):	anni 5
Tempi complessivi per la coltivazione e ricomposizione:	anni 16

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 04/11/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 26/11/2015 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un sopralluogo presso l'area d'intervento con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che in data 09/12/2015 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha ritenuto di convocare un incontro tecnico con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

VISTA la nota pervenuta via PEC il 16/12/2015, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 514402 del 17/12/2015, con la quale la Società ha presentato integrazioni volontarie alla documentazione;

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 2299/2014 , l'approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 21/12/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- visto le vigenti norme in materia;
- valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
- vista ed analizzata l'istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.i..) presentata dalla Società Vaccari Antonio Giulio SpA, ed acquisita con nota prot. n. 409671/700802 del 12/10/2015, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
- viste e valutate le integrazioni volontarie presentate dal Proponente in data 16/12/2015 ed acquisite con prot. n. 514402 del 17/12/2015;
- considerate le caratteristiche degli impatti potenziali del progetto al medesimo correlate, il programma di ricomposizione ambientale, la non interferenza ed accumulo con altre attività di cava;
- valutato in conclusione che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali;

ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti raccomandazioni:

1. approfondire lo studio sulle condizioni di stabilità del movimento franoso che ha interessato nel 2003 il fronte di scavo dell'allora cantiere minerario denominato "SANTI" garantendone le condizioni di sicurezza;
2. approfondire lo studio sulle condizioni di stabilità della parte superiore del fronte di scavo, con particolare riferimento al lotto n. 3 garantendone le condizioni di sicurezza;
3. qualora fosse necessario provvedere ad eseguire opere finalizzate a garantire la sicurezza sia del movimento franoso del 2003 che dalla parte superiore del fronte di scavo, come riportato ai punti n. 1 e 2, subordinare l'eventuale inizio dei lavori di estrazione di materiale utile della cava denominata "FITTO" all'invio da parte della ditta di una relazione tecnica di accertamento dell'avvenuta messa in sicurezza delle criticità evidenziate;

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 21/12/2015, è stato approvato il verbale seduta stante;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 21/12/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti raccomandazioni:
    1. approfondire lo studio sulle condizioni di stabilità del movimento franoso che ha interessato nel 2003 il fronte di scavo dell'allora cantiere minerario denominato "SANTI" garantendone le condizioni di sicurezza;
    2. approfondire lo studio sulle condizioni di stabilità della parte superiore del fronte di scavo, con particolare riferimento al lotto n. 3 garantendone le condizioni di sicurezza;
    3. qualora fosse necessario provvedere ad eseguire opere finalizzate a garantire la sicurezza sia del movimento franoso del 2003 che dalla parte superiore del fronte di scavo, come riportato ai punti n. 1 e 2, subordinare l'eventuale inizio dei lavori di estrazione di materiale utile della cava denominata "FITTO" all'invio da parte della ditta di una relazione tecnica di accertamento dell'avvenuta messa in sicurezza delle criticità evidenziate.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Vaccari Antonio Giulio S.p.A." (C.F. / P.IVA 00652680240), con sede legale in via Maglio a Montecchio Precalcino (VI) - CAP 36030- PEC: *vaccariantoniogiulio@pec.it* e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona e al Comune di Vestenanova (VR).
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 313988)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 149 del 28 dicembre 2015

Campedelli Osvaldo Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio in località Ferrazze - Comune di localizzazione: San Martino Buon Albergo (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e D.G.R. 575/13. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude con prescrizioni dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla ditta Campedelli Osvaldo per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio in località Ferrazze.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica relativa all'intervento specificato in oggetto, presentata dalla ditta Campedelli Osvaldo ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed acquisita con prot. n. 348543 del 31/08/2015;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ;

VISTA la L.R. n.10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013 "*Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011 e sua contestuale revoca*";

PRESO ATTO che l'intervento rientra tra quelli indicati nell'All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al n. 2 lett. m): "*Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW*";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 08/09/2015;

PRESO ATTO che, entro il termine, di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le osservazioni formulate dal Comune di San Martino Buon Albergo (prot. 22976 del 21/10/2015), acquisite con prot. n. 425748 del 22/10/2015;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 06/10/2015 durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento in data 06/11/2015, con la partecipazione degli enti e soggetti interessati;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 02/12/2015 la quale ha provveduto alla disamina degli elaborati progettuali da cui emerge che:

- In fase di procedura di Autorizzazione Unica sono stati acquisiti quasi tutti i pareri degli enti interessati, che sono antecedenti a questa pratica;

- Valutato che i limiti di immissione in base al Piano di Zonizzazione Acustica sono superati a causa del rumore di fondo della cascatella. I limiti differenziali del progetto è previsto che rientrino nei limiti normativi;
- Valutato che l'oggetto è incluso in un'area vincolata ai sensi della ex L. 1497/39, si ritiene che l'edificio centrale non si inserisca nel contesto di un ex complesso molitorio di cui permangono parte degli elementi costitutivi d'insieme;
- Valutato che l'area è sottoposta a pericolosità idraulica molto elevata P4 ma il proponente ha acquisito parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige (prot. 0001256 del 13/06/2014) con cui esprime parere favorevole con la predisposizione di opportuni accorgimenti tecnici che permettano di salvaguardare l'ittiofauna presente nel corso d'acqua, inibendone l'accesso alle turbine, e che le opere e le manovre previste non aumentino il grado di pericolo idraulico cui è sottoposta l'area in questione;

- Valutato che è disponibile un accesso diretto da via Pedrotta che permette di entrare nel sito senza interferire con la viabilità di penetrazione del borgo di Ferrazze permettendo di raggiungere le opere da realizzare in maniera agevole in fase di cantiere e successivamente anche in fase di gestione.

la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 02/12/2015, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sentito il parere del gruppo istruttorio incaricato e valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

SENTITA

PRESCRIZIONI

1. Il volume dell'edificio centrale venga realizzato con tetto a due falde con finitura in coppi e intonaco civile di tipo tradizionale, la forometria sia in armonia con le parti dell'antico complesso molitorio ancora presenti.
2. Sia effettuata una verifica dell'impatto acustico ante e post opera, nel caso in cui i rilevamenti effettuati risultino superiori rispetto allo stato di fatto, siano attuate adeguate misure mitigative

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 02/12/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Il volume dell'edificio centrale venga realizzato con tetto a due falde con finitura in coppi e intonaco civile di tipo tradizionale, la forometria sia in armonia con le parti dell'antico complesso molitorio ancora presenti.
2. Sia effettuata una verifica dell'impatto acustico ante e post opera, nel caso in cui i rilevamenti effettuati risultino superiori rispetto allo stato di fatto, siano attuate adeguate misure mitigative

3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
4. Di notificare il presente provvedimento alla ditta Campedelli Osvaldo con sede legale in Via Catania n. 44 37138 Verona, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona ed al Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 313872)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 490 del 23 dicembre 2015

Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, posizionato lungo la sponda est del fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 pontile 3. Richiedente:MUSSIN LORIS. (Pratica IPLE140063).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del sig. Mussin Loris di Concordia Sagittaria (VE). Istanza prot. n. 118905 in data 19/03/2014; parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata n. 134 del 04/09/2015; parere in data 24/07/2014 prot. n. 1060 di Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 203 di repertorio del 22 dicembre 2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05/02/2014 con la quale il Sig. MUSSIN LORIS (omissis), nato a Portogruaro (VE) il 26 maggio 1969, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda est del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 - pontile 3, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole n. 134 del 04/09/2015 espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata, per quanto concernono i soli aspetti idraulici;

VISTA la nota prot. n. 1060 del 24/07/2014 con la quale i Sistemi Territoriali S.p.A. ha espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia Sagittaria" ha approvato, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.

CONSIDERATO che il Sig. Mussin Loris ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 203 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio, al Sig. MUSSIN LORIS (omissis), nato a Portogruaro (VE) il 26 maggio 1969, (omissis), di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda est del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 - pontile 3, secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 22 dicembre 2015 iscritto al n. 62.01.02 - 203 di repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 313873)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 491 del 23 dicembre 2015

Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, posizionato lungo la sponda est del fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 pontile 4. Richiedente:MUSSIN GIOVANNI. (Pratica IPLE140058).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del sig. Mussin Giovanni di Concordia Sagittaria (VE). Istanza prot. n. 118939 in data 19/03/2014; parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata n. 129 del 04/09/2015; parere in data 17/07/2014 prot. n. 1011 di Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 202 di repertorio del 22 dicembre 2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05/02/2014 con la quale il Sig. MUSSIN GIOVANNI (omissis), nato a Concordia Sagittaria (VE) il 15 gennaio 1963, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda est del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 - pontile 4, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole n. 129 del 04/09/2015 espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata, per quanto concernono i soli aspetti idraulici;

VISTA la nota prot. n. 1011 del 17/07/2014 con la quale i Sistemi Territoriali S.p.A. ha espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia Sagittaria" ha approvato, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.

CONSIDERATO che il Sig. Mussin Giovanni ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 202 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio, al Sig. MUSSIN GIOVANNI (omissis), nato a Concordia Sagittaria (VE) il 15 gennaio 1963, (omissis), di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda est del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 - pontile 4, secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 22 dicembre 2015 iscritto al n. 62.01.02 - 202 di repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 313874)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 492 del 23 dicembre 2015

Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, posizionato lungo la sponda est del fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 pontile 1. Richiedente: VILLOTTA GIOVANNA. (Pratica IPLE140062).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta della sig.ra Villotta Giovanna di Concordia Sagittaria (VE). Istanza prot. n. 118897 in data 19/03/2014; parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata n. 133 del 04/09/2015; parere in data 24/07/2014 prot. n. 1062 di Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 201 di repertorio del 22 dicembre 2015

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05/02/2014 con la quale la Sig.ra VILLOTTA GIOVANNA (omissis), nata a Portogruaro (VE) il 15 settembre 1973, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda est del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 - pontile 1, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole n. 133 del 04/09/2015 espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata, per quanto concernono i soli aspetti idraulici;

VISTA la nota prot. n. 1062 del 24/07/2014 con la quale i Sistemi Territoriali S.p.A. ha espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia Sagittaria" ha approvato, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.

CONSIDERATO che la Sig.ra Villotta Giovanna ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 201 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio, alla Sig.ra VILLOTTA GIOVANNA (omissis), nata a Portogruaro (VE) il 15 settembre 1973, (omissis), di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda est del Fiume Lemene, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 4/3 - pontile 1, secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 22 dicembre 2015 iscritto al n. 62.01.02 - 201 di repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 313915)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 493 del 24 dicembre 2015

Rilascio di concessione demaniale temporanea d'uso di spazio acqueo sul Fiume Piovego nello stallo denominato K 10, per la sosta non operativa di n. 2 natanti adibiti al servizio di "noleggio con conducente" in Comune di Padova. Concessionario: Rudy Toninato Legale Rappresentante DELTA TOUR S.R.L. (Pratica IPPI150037).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
il presente provvedimento prevede il rilascio di una concessione demaniale temporanea per l'occupazione di uno specchio acqueo a seguito istanza da parte da parte del Sig. Rudy Toninato, Legale Rappresante della Società Delta Tour S.r.l. in Comune di Padova.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 428282 del giorno 23 ottobre 2015, con la quale il Sig. Toninato Rudy (omissis) ha chiesto il rilascio di concessione demaniale temporanea d'uso di spazio acqueo sul Fiume Piovego nello stallo denominato K 10, per la sosta non operativa di n. 2 natanti adibiti al servizio di "noleggio con conducente" in Comune di Padova;

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 20 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012, la domanda di concessione temporanea non è soggetta a forme di pubblicità né a procedure concorsuali e pertanto l'istanza di cui al punto precedente non è stata assoggettata a pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente competente;

CONSIDERATO che si è ritenuto valido il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 515219 del 02/12/2014, dalla Sezione Difesa Idrogeologica di Padova in sede di primo rilascio della concessione temporanea riportando pedissequamente le prescrizioni nel Disciplinare Rep. n. 204 del 22 dicembre 2015;

VISTO il Disciplinare Rep. n. 204 del 22 dicembre 2015, sottoscritto dalle parti interessate e contenente gli obblighi e le condizioni assunte dal Concessionario;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24 dicembre1993, n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1997 del 25 giugno 2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4222 del 28 dicembre 2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1791 del 4 settembre 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2003 del 4 novembre 2013;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Sig. Toninato Rudy (omissis) il rilascio di concessione demaniale temporanea d'uso di spazio acqueo sul Fiume Piovego nello stallo denominato K 10, per la sosta non operativa di n. 2 natanti adibiti al servizio di "noleggio con conducente" in Comune di Padova, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare Rep. n. 204 del 22 dicembre 2015 rilasciato da Dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione demaniale temporanea di cui al presente decreto, viene rilasciata per tutto l'anno 2016. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la

buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l'importo del canone versato anticipatamente dal Concessionario è di Euro 421,92 (quattrocentoventuno/92), calcolato secondo la disciplina regionale vigente e secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Disciplinare Rep. n. 204 del 22 dicembre 2015;

6) di incaricare l'Ufficio Ispettorato di Porto di Venezia dell'esecuzione del presente atto;

7) il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 314039)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 498 del 28 dicembre 2015

Cessazione concessione demaniale per l'utilizzo di uno spazio acqueo sul lato in sinistra idraulica del Fiume Sile nel Comune di Jesolo (VE), per uso privato da diporto. Concessionario: Saramin Evo (codice pratica C93_000351).
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di cessazione concessione demaniale per l'utilizzo di uno spazio acqueo sul lato in sinistra idraulica del Fiume Sile nel Comune di Jesolo (VE), per uso privato da diporto su istanza di parte. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinuncia prot. reg. nr. 502240 del 10 dicembre 2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 344 del 14.09.2005 e relativo Disciplinare Rep. 586 del 13.09.2005 con i quali veniva rilasciata dal Genio Civile di Venezia la concessione descritta in oggetto al Sig. Saramin Evo (omissis);

VISTA l'istanza di rinuncia alla concessione demaniale presentata dal Signor Saramin Evo all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 10 dicembre 2015 con prot. reg. nr. 502240;

VISTA che il Signor Saramin Evo ha provveduto a mettere in pristino stato i manufatti (pali) ivi presenti come da documentazione fotografica prodotta in allegato all'istanza di cessazione;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1) nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di dichiarare cessata, a partire dalla data del presente decreto, a tutti gli effetti la concessione demaniale per l'occupazione dello spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Jesolo (VE), canale Cavetta, per uso privato da diporto, rilasciata in data 14 settembre 2005 al Signore Saramin Evo (omissis) con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 344;

2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 314040)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 499 del 28 dicembre 2015

Cessazione concessione demaniale per l'utilizzo di uno spazio acqueo sul lato in sinistra idraulica del Canale Cavetta in località Cortellazzo nel Comune di Jesolo (VE), per uso privato da diporto. Concessionario: Barbazza Sergio (codice pratica C98_000750).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di cessazione concessione demaniale per l'utilizzo di uno spazio acqueo sul lato sx del Canale Cavetta in località Cortellazzo nel Comune di Jesolo (VE) per uso privato da diporto su istanza di parte. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinuncia prot. reg. nr. 102775 del 10 marzo 2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 356 del 04.10.2005 e relativo Disciplinare Rep. 595 del 03.10.2005 con i quali veniva rilasciata dal Genio Civile di Venezia la concessione descritta in oggetto al Sig. Barbazza Sergio (omissis);

VISTA l'istanza di rinuncia alla concessione demaniale presentata dal Signor Barbazza Sergio all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 10 marzo 2015 con prot. reg. nr. 102775;

VISTA che il Signor Barbazza Sergio ha provveduto a mettere in pristino stato i manufatti (pali) ivi presenti come da sopralluogo effettuato in data 8/10/2015;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1) nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di dichiarare cessata, a partire dalla data del presente decreto, a tutti gli effetti la concessione demaniale per l'occupazione dello spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Jesolo (VE), canale Cavetta, per uso privato da diporto, rilasciata in data 04 ottobre 2005 al Signore Barbazza Sergio omissis) con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 356;

2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

3) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 314041)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 500 del 28 dicembre 2015

Concessione demaniale occupazione di n. 1 spazio acqueo di mq. 1.085,97 (darsena e attracco fluviale) in Comune di Eraclea (VE), località Brian, canale Largon. Pratica codice C96_000098. Rinuncia e contestuale subingresso. Rinunciatario: Comune di Eraclea (VE); Subentrante: Inventhio S.n.c. di Martinazzi detto Botter Mirko & c.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Decreto di subentro alla concessione n. C96_000098 in favore di Inventhio S.n.c. di Martinazzi detto Botter Mirko & c. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinuncia Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 24305 del 4 dicembre 2015; istanza di subentro Società Inventhio S.n.c. prot. reg. 518416 del 21 dicembre 2015.

Il Direttore

VISTO il Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 151 del 7 luglio 2015 e il relativo Decreto del Direttore della Sezione Mobilità n. 262/71.01.02 del 29 luglio 2015 con i quali si concedeva per anni 10 al Comune di Eraclea (C.F. 84002090276) la concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di mq. 1.085,97(darsena e attracco fluviale) in Comune di Eraclea (VE) in località Brian, canale Largon;

VISTO l'articolo 31 delle Direttive in materia di demanio della navigazione interna di cui all'Allegato A alla DGRV n. 1791/2012;

VISTA la dichiarazione di rinuncia alla concessione indicata in oggetto prot. nr. 24305 del 4 dicembre 2015 pervenuta dal Comune di Eraclea (VE) nella persona del Responsabile Area Ambiente e Lavori Pubblici;

VISTA l'istanza prot. nr. 518416 del 21 dicembre 2015 pervenuta dalla Società Inventhio S.n.c. con la quale ha chiesto di subentrare nella concessione indicata in oggetto accettando tutti i patti e le condizioni, compresa la data di scadenza della concessione;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1) Di autorizzare il subentro della concessione descritta in oggetto in favore della Società Inventhio S.n.c. di Martinazzi detto Botter Mirko & c. (P.I. 04118820275) alla quale è riconosciuta la titolarità a tutti gli effetti della concessione specificata nelle premesse alle stesse condizioni previste nel Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 151 del 7 luglio 2015 e nel Decreto del Direttore della Sezione Mobilità n. 262/71.01.02 del 29 luglio 2015 con decorrenza 1.1.2016;

2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

3) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 314042)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 501 del 28 dicembre 2015

Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto. Superficie: mq. 20,00. Concessionario: Meneghel Rino (codice pratica C92_00113). DGRV n. 1791/2012.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio rinnovo concessione demaniale occupazione spazio acqueo a seguito istanza di parte presentata dal Signore Meneghel Rino. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. nr. 525445/2014; Parere favorevole Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 21502/2015; Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 87/2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 525445/2014 con la quale il Signore MENEGHEL RINO (omissis) ha chiesto all'Ufficio regionale Ispettorato di Porto di Venezia il rinnovo della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di mq. 20,00 in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, precedentemente assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 638 del 13 dicembre 2005;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Eraclea (VE) per venti giorni consecutivi e sul sito internet della Regione del Veneto e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

RICHIAMATO il parere favorevole al rilascio della concessione espresso dalla Commissione Consultiva presso il Genio Civile di Venezia in data 28 settembre 1992 con voto n. 489 a seguito del quale la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ha ritenuto in sede di rinnovo di non doversi ulteriormente esprimere;

VISTO il parere favorevole prot. nr. 21502 del 29 ottobre 2015 del Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE);

VISTO il parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 87 del 26 gennaio 2015;

CONSIDERATO che il Signore Meneghel Rino a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 18 novembre 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Signore MENEGHEL RINO (omissis) della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di mq. 20,00 in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, precedentemente assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 638 del 13 dicembre 2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 190 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 18 novembre 2015 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 210,96 (duecentodieci/96) come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 190 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 18 novembre 2015 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 314043)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 502 del 28 dicembre 2015

Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto. Superficie: mq. 10,00. Concessionario: Turchetto Renzo (codice pratica C93_001457). DGRV n. 1791/2012.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
provvedimento di rilascio rinnovo concessione demaniale a seguito istanza di parte presentata dal Signore Turchetto Renzo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. reg. nr. 67001/2015; Parere favorevole Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 21495/2015; Parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 488/2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 67001/2015 con la quale il Signore TURCHETTO RENZO (omissis) ha chiesto all'Ufficio regionale Ispettorato di Porto di Venezia il rinnovo della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di mq. 10,00 in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, precedentemente assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 318 del 29 agosto 2005;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Eraclea (VE) per venti giorni consecutivi e sul sito internet della Regione del Veneto e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

RICHIAMATO il parere favorevole al rilascio della concessione espresso dalla Commissione Consultiva presso il Genio Civile di Venezia in data 23 settembre 1994 con voto n. 306 a seguito del quale la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ha ritenuto in sede di rinnovo di non doversi ulteriormente esprimere;

VISTO il parere favorevole prot. nr. 21495/2015 del Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE);

VISTO il parere favorevole Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 488/2015;

CONSIDERATO che il Signore Turchetto Renzo a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 18 novembre 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Signore TURCHETTO RENZO (omissis) della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di mq.10,00 in

Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, precedentemente assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 318 del 29 agosto 2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 192 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 18 novembre 2015 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 210,96 (duecentodieci/96) come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 192 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 18 novembre 2015 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 314105)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 503 del 29 dicembre 2015

Subentro alla concessione demaniale per usufruire di un pontile sostenuto da quattro pilastri in c.a., della passerella e dell'attraversamento con tubazione in acciaio diam. 200mm, in sx Po tra gli st. 416-417 in Comune di Villanova Marchesana (RO). Ditta cessionaria: POLESINE ACQUE. Ditta subentrante: COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA (RO). Pratica n° PO_PA00180.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concesso all'Amministrazione Comunale di Villanova Marchesana (RO) il subentro alla Polesine Acque alla concessione demaniale per usufruire di un pontile sostenuto da quattro pilastri in c.a., della passerella e dell'attraversamento con tubazione in acciaio diam. 200mm, in sx Po tra gli st. 416-417 in Comune di Villanova Marchesana (RO). Istanza di rinuncia da parte della Polesine Acque: 03.08.2009; Istanza di subentro da parte del Comune di Villanova Marchesana: nota prot. n. 10254 del 02.12.2009; Parere Negativo dell'Aipo Rovigo: nota prot. n. 19711 del 04.06.2012; Comunicazione del Comune di Villanova Marchesana aggiornamento Lavori: nota prot. n. 3976 de21.08.2012; Sollecito lavori da parte di Aipo Rovigo: nota prot. n. 34451 del 01.10.2012; Comunicazione del Comune di Villanova Marchesana conclusione lavori: nota prot. n. 1753 del 19.03.2013; Parere ai fini idraulici dell'Aipo di Rovigo: nota prot. n. 20132 del 17.07.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata, al Genio Civile di Rovigo, in data 03.09.2013 dalla Ditta Polesine Acque S.p.A. con la quale si richiede la revoca della concessione demaniale per usufruire di un pontile sostenuto da quattro pilastri in c.a., della passerella e dell'attraversamento con tubazione in acciaio diam. 200mm, in sx Po tra gli st. 416-417 in Comune di Villanova Marchesana (RO), a favore del Comune di Villanova Marchesana (RO), il quale ha presentato domanda di subentro alla stessa in data 02.12.2009 con nota prot. n. 10254;

VISTA la nota prot. n. 40626 del 20.10.2010 dell'Aipo di Rovigo, con la quale comunica che il rilascio del Nulla Osta è subordinao a condizioni e vincoli elencate nella stessa;

VISTA la nota prot. n. 19711 del 04.06.2012 con la quale l'Aipo di Rovigo esprime parere negativo al subentro della concessione in oggetto in quanto l'Amministrazione Comunale di Villanova Marchesana non ha ottemperato a quanto richiesto con la precedente nota prot. n. 40626 del 20.10.2010;

VISTA la nota prot. n. 6067 del 02.08.2012 del Comune di Villanova Marchesana con la quale si comunica che provvederà in breve tempo alla rimozione della tubazione;

VISTA la nota prot. n. 1753 del 19.03.2013 con la quale il Comune di Villanova Marchesana comunica l'esecuzione dei lavori richiesti con la nota prot. n. 40626 del 20.10.2010;

VISTA la nota prot. n. 11938 del 30.04.2014 dell'Aipo di Rovigo con la quale si sollecita l'Amministrazione Comunale di Villanova Marchesana a trasmettere la documentazione grafica aggiornata (documentazione già richiesta con note prot. n. 33480 del 25.11.2013 e nota prot. n. 44672 del 12.12.2012);

VISTA la nota prot. n. 3147 del 01.07.2014 del Comune di Villanova Marchesana con la quale ha trasmesso la documentazione richiesta dall'Aipo;

VISTO il parere favorevole espresso dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 20132 del 17.07.2014;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Villanova Machesana ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che con note prot. n. 504138 del 25.11.2014, prot. n. 70064 del 18.02.2015, n. 423099 del 20.10.2015 è stato trasmesso all'Amministrazione Comunale di Villanova Marchesana lo schema di disciplinare per la sottoscrizione definitiva:

VISTO che in data 17.12.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l'Amministrazione Comunale di Villanova Marchesana dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il subentro All'Amministrazione Comunale di Villanova Marchesana (RO), con sede in Piazza Marconi n. 2 - alla concessione demaniale per usufruire di un pontile sostenuto da quattro pilastri in c.a., della passerella e dell'attraversamento con tubazione in acciaio diam. 200mm, in sx Po tra gli st. 416-417 in Comune di Villanova Marchesana (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.12.2015 iscritto al n. 81 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2015 è di Euro 213,43 (duecentotredici/43), come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 314106)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 506 del 29 dicembre 2015

Rigetto istanza di rilascio concessione per l'occupazione di n. 2 spazi acquei comprensivi dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Caorle (VE) lungo l'argine del Canale dell'Orologio per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, l'infissione di pali in legno in adiacenza del muro di difesa spondale e posa in opera di due scalette in legno. Richiedente: Padovese Diego (Pratica n. IPCO140067).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
provvedimento finale di rigetto dell'istanza prot. reg. n. 76069 presentata in data 24.02.2014 dal Signore Padovese Diego per il rilascio di concessione demaniale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. reg. n. 76069 del 24.02.2014; parere favorevole Sistemi Territoriali S.p.A. prot. n. 1078 del 29.07.2014 (prot. reg. n. 331577 del 4.08.2014); parere negativo Dir. del Sett. Urbanist. ed Ed. Privata del Comune di Caorle (VE) prot. n. 354434 del 22.08.2014; parere con prescrizioni Resp.le Uff. Bacino-Sezione Bacino Idrogr. Lit.Veneto prot. reg. n. 376967 del 9.09.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 76069 presentata dal Signore Padovese Diego all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 24.02.2014 ed intesa ad ottenere il rilascio di concessione ad uso privato per l'occupazione di n. 2 spazi acquei di ml. 4,00 X 80,00 (mq 320,00) in Zona 1 e ml 4,00 X 81,00 (mq 324) in Zona 2 comprensivi dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra con infissione di pali e posa in opera di due scalette in legno, in Comune di Caorle (VE) lungo l'argine del Canale dell'Orologio nell'area censita al Foglio n. 42 fronte Mappale 737 e Foglio n. 41 fronte Mappale 407;

VISTE le richieste formulate dall'Ispettorato di Porto di Venezia al Comune di Caorle (VE), alla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ed a Sistemi Territoriali S.p.A. volte ad ottenere i pareri di cui all'articolo 18 di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791 del 4.09.2012;

VISTO il parere contrario in data 22.08.2014 (prot. reg. n. 354434 del 23.08.2014) pervenuto da parte del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Caorle (VE);

VISTA la nota del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto prot. n. 376967 del 9.09.2014 con la quale viene trasmessa Scheda Tecnica Idraulica Istruttoria contenente parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il parere favorevole ai soli fini della navigazione prot. n. 1078 del 29.07.2014 pervenuto da parte di Sistemi Territoriali S.p.A. (prot. reg. n. 331577 del 4.08.2014);

VISTA la nota del Dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia prot. reg. n. 458743 del 31.10.2014, formulata ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii con la quale vengono comunicati al Signore Padovese Diego i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, riferiti al parere negativo espresso dal Comune di Caorle (VE);

DATO ATTO che entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente e pertanto con nota in data 4/11/2014 assunta agli atti con prot. reg. n. 446186 in data 5.11.2014, è pervenuta all'Ispettorato di Porto di Venezia da parte del Signore Padovese Diego richiesta di sospensione dei termini del procedimento amministrativo per un periodo di 180 gg. a decorrere dal 5/11/2014;

CONSIDERATO che il termine di 180 gg. di sospensione del procedimento amministrativo è scaduto in data 4/05/2015;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

decreta

1) il rigetto dell'istanza di rilascio concessione per l'occupazione di n. 2 spazi acquei per complessivi mq 320,00 in Zona 1 e mq 324 in Zona 2 comprensivi del'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra con infissione di pali e posa in opera di due scalette in legno in Comune di Caorle (VE) - Canale dell'Orologio, assunta a prot. reg. n. 76069 presentata in data 24.02.2014 dal Signore Padovese Diego all'Ispettorato di Porto di Venezia;

2) di incaricare l'Ispettorato di Porto di Venezia della notifica del presente provvedimento al Signore Padovese Diego (omissis);

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

4) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

(Codice interno: 313958)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 252 del 24 dicembre 2015

Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Lotto B - Tratta Salzano - Castelfranco Veneto. Intervento 6.37 in Comune di Castelfranco Veneto. CUP: H71C7000050002. Decreto di impegno di spesa ed erogazione dell'importo di E. 5.800,00 a favore della ditta espropriata Savio Mario e Savio Benedetto, quale saldo dell'indennita' di espropriazione accettata.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'impegno di spesa e la liquidazione dell'indennità di esproprio a favore della ditta Savio Mario e Savio Benedetto nell'ambito delle procedure espropriative per la realizzazione dei lavori del S.F.M.R., Lotto B - Tratta Salzano - Castelfranco Veneto.

Il Direttore

(*omissis*)

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare esecuzione alla stima emessa dalla Commissione Provinciale Espropri di Treviso, ai sensi dell'art. 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001, di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione dovuta alla ditta espropriata sotto menzionata;

3. di impegnare, in favore della ditta così di seguito costituita e secondo gli importi descritti:

- Sig. Savio Mario, proprietario per ½, somma di Euro 2.900,00;
- Sig. Savio Benedetto, proprietario per ½, somma di Euro 2.900,00;

la complessiva somma di Euro 5.800,00 per il pagamento dell'indennità di espropriazione accettata per le aree necessarie all'esecuzione dei lavori del primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R), Lotto B, Tratta Salzano - Castelfranco Veneto, Intervento 6.37 in Comune di Castelfranco Veneto, sul capitolo n. 101051 denominato "Interventi per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale" (codice SIOPE 2.01.01.2101, CUP: H71C07000050002) del bilancio regionale 2015, che presenta sufficiente disponibilità;

(omissis)

8. di attestare, inoltre, che:

- il soggetto creditore è costituito dai Sigg.: Savio Mario, proprietario per ½, nato a Crespano del Grappa (TV) il 30/09/1938, C.F.: SVAMRA38P30D157X e Savio Benedetto, proprietario per ½, a Crespano del Grappa (TV) il 12/04/1936, C.F.:SVABDT36D12D157I;

  beni censiti catastalmente in Comune di Castelfranco Veneto: Fg. 44, Mapp. 1208, mq. 84 - Fg. 44, Mapp. 1249, mq. 192 - Fg. 44, Mapp. 456, mq. 645, Fg. 44, Mapp. 457, mq. 575; per l'indennità complessiva di Euro 5.800,00;

(*omissis)*

10. trasmettere l'estratto del presente provvedimento per la pubblicazione nel B.U.R. del Veneto, dando atto che l'opposizione da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione del Veneto, Sezione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174

Mestre (VE), entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione;

11. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Stefano Angelini

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 314164)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1861 del 23 dicembre 2015

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 43/2013, coordinamento delle attività per il completamento degli interventi già compresi in piani degli interventi approvati dal Commissario Delegato entro il 30 novembre 2012 e finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale 5458 intestata al Dirigente UPSQ ora Sezione Sicurezza e Qualità.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha lo scopo di prcedere al completamento degli interventi ricompresi nei piani approvati dal Commissario delegato per l'alluvione 2010 entro il 30 novembre 2012 e interamente finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale 5458 accesa presso la Tesoreria provinciale di Venezia. Tale terza assegnazione (la prima e la seconda assegnazione è stata disposta rispettivamente con DD.G.R. nn. 2813/2014 e 693/2015) ha lo scopo di completare la messa in sicurezza del territorio gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali dell'autunno 2010 facendovi fronte con le risorse di cui all'art. 1, comma 5, della O.C.DPC n. 43/2013.

Il Presidente, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Com'è noto, il territorio della Regione del Veneto è stato colpito, nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, da una grave alluvione che ha determinato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari. Tale eccezionale evento ha comportato disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attività commerciali e agricole delle zone interessate. La natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato, inoltre, gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite e hanno determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

In tale contesto emergenziale sono intervenuti il Decreto n. 236 del 2 novembre 2010 del Presidente della Regione del Veneto di dichiarazione dello stato di crisi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e, successivamente, il Decreto del 5 novembre 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

In data 13 novembre 2010 è stata emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010", a mezzo della quale si è provveduto anche alla nomina di un Commissario delegato per il superamento dell'emergenza.*

La citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 ha disposto lo stanziamento della somma di trecento milioni di Euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile, allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione degli interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali condizioni di vita e al riavvio del tessuto imprenditoriale e produttivo della Regione, gravemente colpito dagli eventi alluvionali sopra descritti.

In particolare l'azione commissariale si è incentrata sulla copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita ricognizione dei danni e successiva rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese anche quelle concernenti gli interventi di somma urgenza; sul finanziamento e sull'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica; sulla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonché dei beni mobili registrati e mobili non registrati danneggiati; sulla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità; sulla quantificazione

del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e scorte; sulla individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati, nonché sulla pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.

In tema di risorse finanziarie si rende necessario rappresentare come l'art. 2, comma 12-quinquies, del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 - Finanziaria 2011, per fronteggiare gli eventi alluvionali in parola, abbia previsto lo stanziamento di 60 milioni di Euro, suddivisi in due annualità, 2011 e 2012. Per quanto riguarda la tranche riferita all'anno 2011, pari a complessivi Euro 30.000.000,00, le risorse sono state effettivamente introitate nella contabilità speciale del Commissario delegato, mentre, per quanto concerne la tranche riferita all'anno 2012, le risorse sono state ridotte dagli originari Euro 30.000.000,00 a Euro 18.008.618,00.

Inoltre la Commissione Europea ha disposto lo stanziamento di complessivi Euro 16.908.925,00 per il finanziamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare i gravi danni prodotti dagli eccezionali eventi alluvionali sopra indicati, sulla base delle determinazioni contenute nella decisione della Commissione C (2013) 24 finale del 28/03/2012 (CCI 2011IT16SPO001) e quelle di cui all'Accordo tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea del 23 aprile 2012.

Con riferimento alle risorse finanziarie sopra indicate, i provvedimenti del Commissario delegato ne hanno disposto l'impegno di spesa finalizzato alla copertura degli interventi urgenti delle Amministrazioni comunali ritenuti ammissibili e al cofinanziamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio della Regione Veneto.

In particolare è necessario precisare che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, all'art. 1, comma 3, ha previsto la predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. L'indicato piano degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli Enti locali interessati, contiene una gradazione successiva di priorità in ordine all'utilizzo delle risorse attribuite alla pregressa gestione commissariale, così sinteticamente riportata: fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati per interventi di prima emergenza e di somma urgenza; fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori; fabbisogno per la concessione dei contributi a privati e imprese danneggiate; fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione; pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico.

L'azione commissariale, previa puntuale valutazione di ammissibilità degli interventi segnalati da parte delle varie amministrazioni interessate, ha proceduto alla copertura finanziaria sulla base delle risorse economiche disponibili, permanendo tuttavia una quota parte di interventi che non sono stati oggetto di alcun finanziamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, è stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della medesima legge n. 225/1992 e, in tale ambito, giusta Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 43 del 24 gennaio 2012, pubblicata in G.U. del 2 febbraio 2013, la Regione del Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici sopra richiamati e il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità (ora Sezione Sicurezza e Qualità) è stato individuato titolare della relativa contabilità speciale. La durata della predetta gestione, stabilita originariamente in un anno dalla data di pubblicazione della citata ordinanza, è stata successivamente prorogata di 24 mesi, giusto art. 1, comma 364, della Legge di stabilità 2013.

In tale contesto, con riferimento alla realizzazione degli interventi avviati dal commissario il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C n. 43/2013, ha provveduto all'attuazione degli interventi medesimi, in parte già appaltati e in corso di realizzazione, in parte mediante nuovi affidamenti da parte dei soggetti ordinariamente competenti.

In particolare ha provveduto al completamento degli interventi di cui alle Ordinanze Commissariali nn. 5, 12, 18, 25, 22, 29, 30, 31, 36 del 2011 e nn. 5,6,10,11 e 12 del 2012, accertando, sulla base delle rendicontazioni degli interventi stessi, la spesa effettivamente sostenuta. Dette ordinanze individuano interventi realizzati sia dagli Enti Locali che dagli Uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo.

Al riguardo con precedenti DGR 2813/2014 e 693/2015 sono state accertate, a seguito della conclusione e rendicontazione di alcuni interventi finanziati con le Ordinanze Commissariali sopra citate, disponibilità economiche complessive per Euro 45.258.846,62 contestualmente impiegate e riassegnate, con i medesimi provvedimenti, per il completamento dei Piani degli

interventi adottati dal Commissario Delegato entro il 30/11/2012 ai sensi dell'art 1 comma 2 della O.C.D.P.C. 43/2013.

Ora, nell'ambito della complessiva attività di rendicontazione di cui sopra il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità ha verificato, alla data del 15 dicembre 2015 ulteriori disponibilità residue di Euro 36.839.597,62 come di seguito dettagliato:

. Euro 253.022,32 per recuperi (effettuate sia per compensazioni che con versamenti alla Contabilità speciale n. 5458 da parte dei Comuni) di cui agli accertamenti effettuati con decreti nn.134 e 222 del 2013

. Euro 20.977.876,34 relativi all'accertamento di contributi per privati-imprese di cui alla O.C. n. 22/2011 ed in particolare:

a) Euro 19.720.381,22 individuate con decreto n. 228/2015 del Soggetto O.C.D.P.C. 43/2013 relativo ad ulteriori n. 32 Comuni;

b) Euro 1.257.495,12 per recuperi (effettuate sia per compensazioni che con versamenti alla Contabilità speciale n. 5458 da parte dei Comuni beneficiari) di cui ai precedenti decreti di accertamento dei contributi per privati/imprese nn. 191/2014, 247/2014, 248/2014, 249/2014, 250/2014, 251/2014, 252/2014, 72/2015 e s.m.i;

. Euro 843.375,50 relative a risorse individuate come disponibili con precedente DGR n. 693/2014, e che erano state destinate per interventi urgenti e indifferibili a favore dei Comuni di cui ai Piani adottati dal Commissario entro la data del 30/11/2012, ma di cui successivamente non è stato formalizzato l'impegno con decreto n. 182/2015 per rinunce da parte dei Comuni beneficiari;

. Euro 14.765.323,46 risorse impiegate con precedente DGR n. 693/2014 per l'opera di "invaso del torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)" ma che successivamente sono tornate disponibili. Infatti con nota n. 511178 del 15/12/2015 il Dipartimento Difesa del Suolo ha comunicato che la suddetta opera ha trovato completa copertura per la somma di 31,275 milioni di euro a seguito del DPCM del 15/09/2015 relativo al "Piano stralcio per le aree metropolitane e aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio alluvione".

Offre un quadro complessivo delle risorse resesi disponibili a seguito delle attività di competenza del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità più sopra citate e reimpiegate con il presente provvedimento nonché, con gli analoghi precedenti provvedimenti di Giunta nn. 2813/2014 e 693/2015, quanto illustrato **nell'allegato A** "Disponibilità accertate nella Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010".

Ai fini del reimpiego della suddetta somma di Euro 36.839.597,62 è necessario tenere conto che ad oggi alcuni interventi finanziati con Ordinanze Commissariali n. 5 e 10 del 2012 nonché con le successive delibere di giunta regionale nn 2595/2013, 2813/2014, 693/2015 e 1708/2015 ai Comuni ricompresi nell'elenco dei comuni alluvionati di cui alla Ordinanze commissariali nn. 4/2010 e 3/2011 sono ancora in corso di appalto o in fase di progettazione. Per tale ragione la formalizzazione di alcuni finanziamenti dei Comuni di cui alla citata DGR 693/2015, per i motivi sopra esposti, non è ancora completata.

In tale contesto di riferimento, nelle more del completo avvio di tutti gli interventi finanziati agli Enti Locali, stante la ancora evidente urgenza in ordine alla necessità di ripristinare e mettere in sicurezza il territori sotto il profilo idrogeologico, si ritiene più efficace prevedere di destinare tale disponibilità per la realizzazione degli interventi di cui all'elenco delle necessità individuate dalla Sezione Difesa Suolo con nota n. 511178 del 15/12/201.

In particolare la citata nota individua un elenco di n. 31 interventi per Euro 69.800.000,00, ricompresi nei Piani adottati dal Commissario entro la scadenza del 30/11/2012, relativi alla messa in sicurezza idraulica del territorio del Veneto duramente colpito dagli eventi in argomento e più sopra citati.

Del citato elenco si è ritenuto di assegnare le risorse resesi disponibili, e pari ad Euro 36.839.597,62al finanziamento delle opere, come meglio dettagliato **nell'allegato B** al presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 36.800.000,00.

Tali interventi, ricompresi nel "piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" predisposto ai sensi dell'art. 1 comma 3, lettera g) dell'OPCM 3906 di cui sopra, sono individuati tenendo conto dei criteri per la valutazione del grado di rischio associato agli interventi.

La necessità di procedere all'esecuzione di tali interventi trova riscontro anche nell'inserimento degli stessi nell'ambito del piano triennale delle opere pubbliche, nonché negli elenchi predisposti nell'ambito dell'accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Ambiente per la mitigazione del rischio idrogeologico

In tal senso, per quanto riguarda i singoli interventi, si prevede che gli stessi, siano finanziati al 100% dell'importo indicato

In conclusione risultano pertanto finanziabili con le risorse individuate nell'allegato A al presente provvedimento e presenti nella contabilità speciale sopra richiamata per la somma complessiva di Euro 36.839.597,62gli interventi di cui **all'allegato B** a favore della struttura regionale della Difesa del Suolo, e della Sezioni di Bacino idrografico competenti per territorio e meglio evidenziate nel medesimo allegato.

Infine si ritiene di incaricare il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, già individuato quale soggetto responsabile del completamento degli interventi nonché titolare della contabilità speciale n. 5458, dell'attuazione del presente atto provvedendo alla conferma dei finanziamenti assegnati nei limiti di importo attribuiti con il presente provvedimento a ciascun ente beneficiario, nonché alla liquidazione degli interventi e alla rendicontazione degli stessi ai sensi dell' art. 5, comma 5-bis, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992. Si precisa che la conferma dei finanziamenti suddetti avverrà previa attestazione da parte dei soggetti competenti alla realizzazione delle opere e come sopra evidenziati, circa la cantierabilità degli stessi entro il mese di giugno 2016.

Il Presidente conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto n. 236 del 2 novembre 2010 del Presidente della Regione del Veneto;

VISTO il Decreto del 5 novembre 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 43 del 29 gennaio 2013;

VISTO la legge n. 225/92 e s.m.i;

VISTA la legge n. 228 del 24 dicembre 2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013;

RITENUTO di dare corso alle iniziative descritte in premessa;

VISTO l'art. 2 , comma 2, lettera a) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il terzo programma di completamento degli interventi ricompresi in piani e rimodulazione di piani già approvati dal Commissario delegato entro il 30 novembre 2013 come riportato nell'**Allegato B)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi finanziari ivi riportati per un importo complessivo di Euro 36.800.000,00;

3. di rinviare a successive deliberazioni della Giunta regionale l'approvazione di eventuali ulteriori programmazioni fino al completamento degli interventi medesimi nel limite finanziato con le risorse di cui alla Contabilità Speciale 5458 come individuate dal Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare il Direttore dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, titolare della contabilità speciale n. 5458, dell'attuazione del presente atto provvedendo alla conferma dei finanziamenti assegnati nei limiti di importo attribuiti con il presene provvedimento a ciascun ente beneficiario, nonché alla liquidazione degli interventi e alla rendicontazione degli stessi ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

6. di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

Disponibilità accertate nella Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010

n.	Provvedimenti di accertamento disponbilità di cui alla Contabilità speciale n. 5458 intestata al Dirigente Responsabile ai sensi dell'OCDPC n. 43/2013	Totale importi disponibili in Contabilità speciale n. 5458	Già utilizzati con precedente DGR n. 2813/2014 importi	Già utilizzati con precedente DGR n. 693/2015 importi	Disponibilità di cui al presente provvedimento
1	DEC nn. 46/2013, 110/2013, 134/2013, 137/2013, 172/2013, 186/2013, 187/2013, 222/2013 - COMUNI	**€ 6.581.738,86**	€ 2.409.826,74	€ 3.918.889,80	€ 253.022,32
2	DEC n. 223/2013 - PROVINCE	**€ 1.561.628,84**	€ 1.454.740,56	€ 106.888,28	€ -
3	DEC nn. 191/2014, 247/2014, 248/2014, 249/2014, 250/2014, 251/2014, 252/2014, 68/2015, 72/2015,228/2015 - di accertamento disponibilità su contributi privati/imprese di cui all'OC n. 22/2011, comprese restituzioni - COMUNI	**€ 41.169.840,30**	€ 16.556.531,65	(*) € 3.635.432,31	€ 20.977.876,34
4	DECRETI VARI - accertamento disponibilità su spese 1^ emergenza di cui all'OC n. 29/2011 - COMUNI	**€ 50.779,07**	€ 50.779,07	€ -	€ -
5	DECRETI VARI - accertamento disponibilità su spese 1^ emergenza di cui all'OC n. 30/2011 - PROVINCE	**€ 2.396,45**	€ 2.396,45	€ -	€ -
6	DEC n. 45/2015 accertamento disponibilità su spese 1^ emergenza di cui alle OC nn. 31-35/2011 - PREFETTURE - FF.AA.	**€ 314.496,93**	€ -	€ 314.496,93	
7	DEC VARI - accertamento disponibilità su interventi di somma urgenza di cui alla OC n. 36/2011 - COMUNI E VENETO STRADE	**€ 1.768.288,67**	€ -	€ 924.913,17	€ -
8	DEC n. 66/2014 (accertamento disponibilità su intervento per Ponte Pusterla in comune di Vicenza di cui alla OC n. 12/2012)	**€ 8.116,68**	€ 8.116,68	€ -	
9	DECRETI VARI - accertamento disponibilità su interventi urgenti e indifferibili di cui alle OC n. 5/2012 e n. 10/2012, DGR n. 2595/2013, 2813/2014, 693/2015, 1708/2015 - COMUNI	**€ 1.110.511,52**	€ 160.214,48	€ 106.921,54	€ 843.375,50
10	DGR 693/2015- accertamento disponibilità su oper idrauliche e di mitigazione del rischio - STRUTTURE REGIONALI	**€ 14.765.323,46**	€ -	€ -	€ 14.765.323,46
	TOTALE	**€ 67.333.120,78**	**€ 20.642.605,63**	(*) **€ 9.007.542,03**	**€ 36.839.597,62**

(*) *Somma depurata dalle risorse non impegnate di cui alla DGR 693/2015 (pari a € 14.765.323,46+843.375,50)*

Allegato B Dgr n. del pag. 1 /1

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

Interventi opere idrauliche e di mitigazione del rischio idrogeologico
Sezione Regionale Difesa del Suolo

N	ID Piano Interventi	Descrizione	Importo	somme assegnate
1	988-989-990	Interventi per la laminazione delle piene mediante bacino di laminazione e per la sistemazione del t. Tasso nei comuni di Caprino e V. e Affi	€ 14.000.000,00	14.000.000,00
2	171	Lavori urgenti di ripristino officiosità idraulica delle arginature del fiume Frassine - Brancaglia Santa Caterina, da ponte di Prà d'Este, fino alla confluenza in Gorzone a Vescovana.	€ 1.000.000,00	1.000.000,00
3	289	Lavori di disboscamento e ripresa frane lungo il canale Roncajette in comune di Polverara.	€ 500.000,00	500.000,00
4	135	Lavori di ripristino petto arginale destro del fiume Brenta, risezionamento parziale golena sinistra in località Carbogna nei comuni di Piazzola sul Brenta e S. Giorgio in Bosco (PD)	€ 1.300.000,00	1.300.000,00
5	111	Ripristino argine dx fiume Bacchiglione con creazione di scogliera in comune di Cervarese S. Croce (PD)	€ 500.000,00	500.000,00
6	114	Ripristino sezione deflusso fiume Bacchiglione mediante scavo depositi alluvionali ed asporto alberi franati in alveo tra PD e VI.	€ 150.000,00	150.000,00
7	232	Lavori di consolidamento delle sponde del canale Battaglia con ripresa delle erosioni fra le piastre di rivestimento nel tratto fra il Ponte della Rivella e Battaglia T., disboscamento sponda sx da ponte della Cagna a Battaglia T. lungo la SS 16 Adriatica	€ 200.000,00	200.000,00
8	114	Ripristino sezione deflusso fiume Bacchiglione mediante scavo depositi alluvionali ed asporto alberi franati in alveo tra PD e VI - II° stralcio	€ 350.000,00	350.000,00
9	1007	Lavori di ripristino della chiavica "Bragadina" e di un tratto di argine di prima difesa a mare in Comune di Rosolina	€ 400.000,00	400.000,00
10	1012	Lavori di sistemazione della scarpata dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 386 e 417 in comune di Rosolina.	€ 950.000,00	950.000,00
11	902	Interventi di consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in comuni vari - 2° lotto funzionale	€ 800.000,00	800.000,00
12	883	Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Brenton - Pighenzo - Giaron, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Loria e Castello di Godego (TV)	€ 500.000,00	500.000,00
13	906	Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione e innalzamento delle sponde, nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV)	€ 500.000,00	500.000,00
14	1031	Ristrutturazione dei muri di presidio arginale del Progno di Mezzane in loc. Mezzane (VR) - Stralcio funzionale	€ 400.000,00	400.000,00
15	1004	Riposizionamento del Ponte della Motta a San Bonifacio (VR) con il mantenimento delle attuali travi reticolari, l'allargamento della carreggiata e con la possibilita' del sollevamento in caso di piena	€ 950.000,00	950.000,00
16	415	Lavori di adeguamento e sistemazione delle arginature del Torrente Alpone nel tratto compreso tra il ponte della Motta e la S.R. n.11 nel comune di San Bonifacio (VR) - Stralcio funzionale	€ 1.300.000,00	1.300.000,00
17	456	Realizzazione nuovo argine maestro a difesa delle abitazioni di Via Sardegna e prolungamento dell'argine maestro esistente in loc. Longara, in dx orografica del fiume Bacchiglione, a valle dell'autostrada VE-MI, (Cod. int. 456 DGR 1643/2011) PT-VI00397	€ 1.400.000,00	1.400.000,00
18	762	Lavori di messa in sicurezza idraulica del Fiume Retrone in Comune di Altavilla Vic.na, lungo via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda. (cod. int. 762 DGR 1643 del11.10.2011) PT-VI00398	€ 800.000,00	800.000,00
19	453	Lavori di conservazione delle opere idrauliche e ripristino della officiosità della sezione di deflusso del Fiume Guà (cod. int. 453 della DGR 1643/2011) PT-VI00500	€ 1.500.000,00	1.500.000,00
20	319	Realizzazione di by-pass torrente Muson dei Sassi tra ponte Canale e ponte Pennello	€ 7.000.000,00	7.000.000,00
21	947	Realizzazione nuova difesa idraulica in sponda sinistra torrente Cordevole in località Candaten	€ 300.000,00	300.000,00
22	887	Lavori di sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza in comuni vari	€ 750.000,00	750.000,00
23	834	Lavori di sistemazione delle difese radenti e trasversali del torrente Timonchio nel circondario idraulico di Vicenza	€ 600.000,00	600.000,00
24	1398	Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale di Tambre (BL)	€ 400.000,00	400.000,00
25	1399	Dissesto idrogeologico in località Santa Augusta, via Vinera - Lavori di sistemazione frana	€ 50.000,00	50.000,00
26	856	Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo Brentoncino - Secondo lotto funzionale	€ 200.000,00	200.000,00
27	872	Realizzazione di due casse di espansione della roggia Brentella Munara nelle località Cogno e Lobia	€ 500.000,00	0,00
28	983	Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Secondo lotto funzionale	€ 1.100.000,00	0,00
29	414	Lavori finalizzati alla ricostruzione dell'argine sinistra del Fiume Adige in corrispondenza dell'immissione del Torrente Alpone - Stralcio funzionale	€ 800.000,00	0,00
30	309	Completamento murazzi in comune di Battaglia Terme - canale Vigenzone	€ 600.000,00	0,00
31	vari	Interventi per la difesa della fascia costiera	€ 30.000.000,00	0,00
		TOTALE FINANZIATO	**€ 69.800.000,00**	**€ 36.800.000,00**

(Codice interno: 314166)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1863 del 23 dicembre 2015

Settima assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." - 23 dicembre 2015.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale prende atto della convocazione della VII° Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." che si terrà in videoconferenza alle ore 14.30 del 23 dicembre 2015 e dei punti che nella stessa verranno trattati, così come indicati al relativo ordine del giorno.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012, recante: "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." la Giunta regionale è stata autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", attuativi del Regolamento CE n. 1082/2006.

Con propria deliberazione n. 2247 del 13 novembre 2012 la Giunta regionale ha, quindi, autorizzato il Presidente della Regione alla sottoscrizione degli atti costitutivi del GECT e nella successiva seduta d'insediamento, tenutasi a Klagenfurt il 19 febbraio 2013, l'Assemblea composta dai legali rappresentanti delle tre Regioni partner, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del GECT, ha nominato Presidente, per i primi tre anni, il Presidente della Regione del Veneto.

Il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di presidente del GECT, ha convocato, con nota prot. n. 508831 del 15 dicembre 2015, per il giorno 23 dicembre 2015 alle ore 14.30, la Settima Assemblea del GECT, disponendo che la stessa si tenga in modalità di videoconferenza, per deliberare sui seguenti argomenti iscritti al ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale dell'Assemblea del GECT del 30.09.2015;
2) Approvazione del bilancio economico preventivo annuale (2016) e pluriennale (2016-2018);
3) Approvazione del programma di lavoro per l'anno 2016;
4) Determinazioni in ordine all'incarico di Direttore e alla selezione del personale del GECT;
5) Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1 all'Ordine del Giorno, si propone di approvare il verbale della Sesta Assemblea, tenutasi in modalità di videoconferenza il 30 settembre 2015 **Allegato A** al presente atto.

Relativamente al punto 2 all'Ordine del Giorno, la proposta di bilancio economico preventivo annuale e pluriennale presentata dal Direttore del GECT, corredata dalla Relazione del Direttore stesso, rispettivamente **Allegato B** e **Allegato C** alpresente atto, prevede, per l'anno 2016, entrate per complessivi Euro 220.000,00= costituite per Euro 210.000,00 dai contributi di funzionamento posti a carico del soci, nella misura di Euro 70.000,00 per ciascun socio.

Sul versante dei costi della produzione, questi ammontano complessivamente ad Euro 216.310,00=, tra i quali rilevano Euro 61.250,00= per costi del personale che si prevede di assumere nel corso dell'anno entrante, al fine di garantire al GECT una struttura organizzativa che ne garantisca l'operatività. Per ulteriori dettagli relativi al documento di bilancio, si rinvia alla relazione del Direttore di cui all'art. 25 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del GECT allegata al documento di Bilancio.

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti del GECT nella propria relazione di accompagnamento al bilancio, **Allegato D** al presente atto, ha espresso, sulla base delle verifiche effettuate, delle informazioni ricevute dal Direttore circa il concreto avvio dell'attività, parere favorevole all'approvazione del Bilancio Previsionale 2016 - 2018 da parte dell'Assemblea, si propone di deliberare in sede assembleare l'approvazione del Bilancio economico preventivo annuale 2016 e pluriennale (2016 - 2018) del GECT.

Il punto 3 all'Ordine del Giorno dell'assemblea contempla l'approvazione del Programma di Lavoro per il 2016, **Allegato E** al presente atto, redatto dal Direttore del GECT. Il Programma in parola, oltre a descrivere dettagliatamente le attività di carattere amministrativo che dovranno essere espletate nel corso del 2016, prevede l'organizzazione di una esercitazione dei servizi di

protezione civile delle regioni costituenti il GECT focalizzata sul tema del rischio sismico, la realizzazione di un evento di coordinamento sinergico tra la Macrostrategia Alpina (EUSALP) e la Macrostrategia Adriatico-Ionica (EUSAIR), la sottoscrizione di un accordo per la messa in rete delle istituzioni culturali delle tre regioni, la costituzione della rete delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato delle tre Regioni, la predisposizione di un Accordo nel settore sociale, la formulazione di un progetto per la realizzazione di stage rivolti agli apprendisti, la partecipazione a bandi sui Programmi di Cooperazione Territoriale Italia - Austria, Alpine Space e Central Europe, nonché a bandi su progetti a gestione diretta della Commissione Europea tra i quali SI REGIO, SMART HEALTH, InterrHealth, MOBI+ e LOGICONNECT.

In merito al punto 4 all'Ordine del Giorno relativo alle determinazioni in ordine all'incarico di Direttore e alla selezione del personale del GECT, valutato che la procedura prevista dall'articolo 20 dello Statuto del GECT Euregio Senza Confini, che prevede che il Direttore venga nominato dall'Assemblea tra i soggetti designati dai componenti, risulta essere troppo onerosa in quanto implica che, preliminarmente, le singole Regioni adottino un'autonoma procedura selettiva per, successivamente, rimandare la scelta all'Assemblea, si ritiene di ricorrere ad un'unica procedura selettiva, espletata direttamente dal GECT, previa modifica dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Ciò premesso, nelle more dell'espletamento degli adempimenti necessari alle modifiche statutarie e regolamentari nonché dell'espletamento della procedura selettiva per l'individuazione del Direttore, si ritiene necessario, per garantire la continuità dell'organo e quindi l'operatività del GECT, proporre all'Assemblea la conferma dell'attuale Direttore, il cui incarico, sulla base delle precedenti decisioni assembleari, scade il 31.01.2016, fino alla nomina da parte dell'Assemblea del nuovo Direttore a conclusione della procedura selettiva citata, precisando che tale incarico verrà svolto a titolo gratuito.

Per quanto invece attiene alla selezione di tre figure professionali che costituiranno la dotazione di personale del GECT, si ritiene di far propria la proposta del Direttore del GECT, illustrata nel programma di attività per il 2016, di esperire una selezione pubblica attraverso la predisposizione di un apposito avviso per la costituzione della lista di accreditamento in materia comunitaria e internazionale (roster).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1082/2006 del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008".

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012 recante "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.".

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.".

VISTO l'art. 2, c. 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

VISTO il Verbale della Sesta Assemblea del GECT tenutasi il 30 settembre 2015.

VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore del GECT in data 16 dicembre 2015 con nota prot. n. 4.

delibera

1. di considerare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

2. di prendere atto che la settima Assemblea del Gect "Euregio Senza Confini r.l. si terrà il 23 dicembre 2015 alle ore 14.30 e che i lavori assembleari si svolgeranno in modalità di videoconferenza;

3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale della Sesta Assemblea del GECT tenutasi il 30 settembre 2015 di cui all'**Allegato A**;

4. per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio economico preventivo annuale (2016) e pluriennale (2016-2018) del GECT "Euregio Senza Confini r.l", di cui all'**Allegato B** corredato dalla Relazione del Direttore

Allegato C e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti **Allegato D**;

5. in relazione al terzo punto all'Ordine del giorno di approvare il Programma di Lavoro per il 2016 **Allegato E**;

6. in merito al quarto punto all'ordine del giorno, di definire quale modalità per l'individuazione del Direttore del GECT, il ricorso ad un'unica procedura selettiva, espletata direttamente dal GECT, previa modifica dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'organismo, confermando, nelle more dell'espletamento di tali adempimenti, l'attuale direttore, individuato nella persona del Dott. Carlo Fortuna, Direttore del Servizio Relazioni Internazionali e Infrastrutture Strategiche della Regione Friuli Venezia Giulia, che rimarrà in carica, a titolo gratuito, fino alla nomina da parte dell'Assemblea del nuovo Direttore in esito alla procedura selettiva di cui trattasi;

7. di dare atto che la Regione del Veneto all'Assemblea succitata sarà rappresentata dal Presidente o da un suo delegato;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione degli allegati nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 314167)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1864 del 23 dicembre 2015

Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 85) // VINCOLATE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.

Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con L.R. 27 aprile 2015, n. 7 (pubblicato nel B.U.R. n. 41 del 27 aprile 2015), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.

I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:

- Euro 1.243,00=, di cui alla nota prot. n. 474843 del 20/11/2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dal un errato versamento di risorse da rimborsare;
- Euro 1.893,15=, di cui alle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 36235 del 16/07/2015 e prot. n. 41053 del 14/08/2015 e alla nota prot. n. 506671 del 14/12/2015 della Sezione Protezione Civile, derivano dall'assegnazione statale per il rimborso oneri volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001 - Evento sismico Lunigiana Garfagnana;
- Euro 228.453,00=, di cui alla Convenzione n. 428457 del 25/03/2015 tra la Regione del Veneto e Slovenia Forest Service e alle note prot. n. 501044 del 09/12/2015 e prot. n. 507688 del 14/12/2015 della Sezione Caccia e Pesca, derivano dall'assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto LIFE DINALP BEAR "*Population level management and conservation of brown bears in northern Dinaric Mountains and the Alps*", ripartita negli anni 2015, 2016 e 2017;
- Euro 5.208.989,37=, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/10/2015 e alla nota prot. n. 503069 del 10/12/2015 della Sezione Edilizia Abitativa, derivano dall'assegnazione statale per la realizzazione di interventi di manutenzione ed efficientamento di alloggi ERP, ripartita negli anni 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.L. 47/2014;
- Euro 13.075,52=, di cui di cui all'art. 6, c. 5, del D.L. 102/2013 e alla nota prot. n. 500928 del 09/12/2015 della Sezione Edilizia Abitativa, derivano dalla restituzione da parte dei Comuni delle risorse non utilizzate relative al riparto del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- Euro 1.899.276,28=, di cui alla nota prot. n. 507796 del 14/12/2014 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione statale a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia, ai sensi dell'art. 17 comma 5-bis del D.L. 98/2011;
- Euro 53.021.057,40=, di cui all'articolo 1, comma 484 della L. 190/2014 e all'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78/2015, derivano dall'assegnazione statale per l'attuazione del patto verticale incentivato 2015 e sono destinate alla compensazione delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66;
- Euro 6.383.337,90=, di cui alla nota prot. n. 509203 del 15/12/2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, derivano dall'assegnazione statale per il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (secondo acconto anno 2015), quale integrazione dell'importo che risulta previsto a bilancio per l'anno 2015 pari a Euro 38.000.000,00= e la somma complessivamente trasferita pari ad Euro 44.383.337,90;
- Euro 20.602.303,60=, di cui al D.M. Lavoro e Politiche Sociali del 04/05/2015, allanota prot. n. 8076 del 24/11/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle note prot. n. 510074e prot. n. 510098 del 15/12/2015 del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, derivano dalle assegnazioni statali relative al Fondo nazionale per le

Politiche Sociali, saldo 2014 e quota2015;

- Euro 1.362.148,08=, di cui alla nota prot. n. 2819 del 06/02/2015 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e alla nota prot. n. 510110 del 15/128/2015 del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, derivano dal trasferimento della quota di riparto del Fondo Nazionale per le politiche giovanili, anno 2010;
- Euro 364.000,00=, di cui all'Intesa della Conferenza Unificata n. 103/CU del 05/08/2014, al D.M. Lavoro e Politiche Sociali del 29/08/2014 e alla nota prot. n. 510093 del 15/12/2015 della Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, derivano dall'assegnazione statale da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia, ai sensi della L. n. 296/06, annualità 2014;
- Euro 100.000,00=, di cui al Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto del 22/12/2014 e alla nota prot n. 517000 del 18/12/2015 del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, derivano dall'assegnazione di risorse statali per il finanziamento del "*Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - P.I.P.P.I"*.;
- Euro 1.066.206,24=, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04/12/2015 e alla nota prot. n. 503722 del 10/12/2015 della Sezione Mobilità, derivano dall'assegnazione statale dal Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, quale integrazione fra l'importo allocato a bilancio pari ad Euro 406.109.636,58= e l'importo assegnato pari a Euro 407.175.842,82;
- Euro 54.880,21=, alla nota prot. n. 510788 del 10/12/2015 della Sezione Mobilità, derivano dalle restituzioni dei fondi indistinti del Programma POR FSE 2007/2013 sulla base delle risorse provenienti dalla UE e di quelle nazionali (FDR) come risultanti dai decreti del Direttore della Sezione Formazione;
- Euro 3.924,00=, di cui all'avviso di pagamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03/12/2015 e alla nota prot. n. 519004 del 21/12/2015 del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, derivano dall'assegnazione di risorse statali quale contributo per le spese di funzionamento del servizio civile nazionale per l'anno 2014;
- Euro 9.592.965.26=, di cui alla decisione della commissione europea n. 5903 del 17/08/2015 ed alla nota prot. n. 518417 del 21/12/2015 della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, derivano dall'assegnazione di risorse previste nella programmazione dei piani finanziari relativi al POR FESR 2014-2020 e inerente all'azione di assistenza tecnica, per la quota statale (FDR) e comunitaria (FESR);
- Euro 61.142,20= di cui al Grant Agreement n. IEE/13/544 tra la Provincia di Genova e la Regione del Veneto del 17/02/2014 e alla nota prot. n. 519402 del 21/12/2015 della Sezione Energia, derivano dall'assegnazione di risorse comunitarie per la realizzazione del progetto "*Mayors in Action*";
- Euro 517.329,27=, di cui all'Intesa della Conferenza Stato Regioni rep. Atti n. 114/CU del 17/10/2013 e all'Intesa della Conferenza Stato Regioni rep. Atti n. 80/CU del 10/07/2014 e alla nota prot. n. 516967 del 18/12/2015 del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, derivano dall'assegnazione di risorse trasferimento della quota di riparto del Fondo per le politiche giovanili spettante alla Regione del Veneto per l'anno 2014;
- Euro 1.522.395,00=, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 03/12/2015 e alla nota prot. n. 521316 del 22/12/2015 della Sezione Ricerca e Innovazione, derivano dal trasferimento del 2° acconto per la realizzazione di degli interventi per lo sviluppo della banda larga per le PMI operanti nei distretti produttivi veneti;
- Euro 962,09=, di cui alla Determinazione Agenzia Italiana del Farmaco n. 1525 del 24/11/2015 e alla nota prot. n. 519835 del 22/12/2015 del Settore Farmaceutico - Protesico - Dispositivi medici, derivano dall'assegnazione di risorse derivanti dall'AIFA per la riduzione della spesa a carico del Sistema Sanitario nazionale;
- Euro 6.471.507,45=, di cui alla nota prot. n. 523599 del 23/12/2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, derivano dall'assegnazione dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS dell'importo dell'avanzo di liquidazione da destinare a spese di investimento ai sensi della L.R. 23 novembre 2012, n. 43 come previsto dalla DGR n. 755 del 14/05/2015;
- Euro 11.881.495.23=, di cui alla nota prot. n. 522965 del 23/12/2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione delle risorse derivanti dal sistema payback;
- Euro 101.838,72=, di cui al Grant Agreement tra Education, audiovisual and culture executive Agency (EACEA) e la Regione del Veneto del 04/12/2014 e alla nota prot. n. 524286 del 23/12/2015 del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, derivano dall'assegnazione di risorse comunitarie per la realizzazione del progetto "*Forma il tuo futuro! Increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy*".

La Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR con note prot. n. 521371 del 22/12/2015 e prot. 500757 del 09/12/2015, debitamente vistate dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012, sulla base comunicazione della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2015 con la quale è stato anticipato il riparto relativo alle risorse finanziarie per il Servizio Sanitario nazionale anno 2015 della quota vincolata per obiettivi di piano pari ad Euro 125.714.417,46, ha richiesto di iscrivere a bilancio di previsione 2015 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 80.887.688,82=, destinati alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2015 (L. 662/1996 e L. 133/2008);
- Euro 1.964.606,01=, destinati al finanziamento di borse di studio ai medici di medicina generale (L. 109/1988);
- Euro 4.416.885,00=, destinati all'assistenza agli extracomunitari irregolari (L. 40/1998);
- Euro 2.581.742,89=, destinati al fondo esclusività (L. 488/1999);

- Euro 26.360.081,50=, destinati all'acquisto dei farmaci innovativi (art. 1, c. 593, L. 190/2014);
- Euro 363.000,00=, destinati ad attività di medicina penitenziaria (D.Lgs. 230/1999);
- Euro 1.301.166,20=, destinati al finanziamento della medicina penitenziaria (L. 244/2007);
- Euro 3.506.706,04=, destinati al superamento degli OPG (D.L. 211/2011);
- Euro 4.332.541,00=, destinati ai progetti di ottimizzazione sanitaria (Intesa 146/CSR/2015).

La D.G.R. n. 480 del 7 aprile 2015, ad oggetto "*Definizione della perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relative al finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2015", ha previsto che l'implementazione dei capitoli di nuova istituzione afferenti la perimetrazione sanitaria, avviene contestualmente alle deliberazioni di Giunta di variazione del bilancio di previsione istitutive dei medesimi predisposte a cura della Sezione Bilancio, a seguito della proposta del Responsabile della GSA, validata dal Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali Patrimonio e Sedi;*

Viste le note pervenute prot. 500757 del 09/12/2015, prot. 523599 del 23/12/2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, con la quale si chiede di includere nella perimetrazione della Gestione Sanitaria Accentrata e di associare i relativi allegati di riferimento agli istituendi capitoli 100853/E, 100858/E, 100865/E, 100866/E 102597/U, 102604/U e 102615/U, si procede a recepire tale richiesta con la presente delibera.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità n. 39/2001, facendo seguito all'approvazione della delibera di Giunta n. 1853 del 10 dicembre 2015 ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs, 118/2011 e adempimenti conseguenti", la Giunta regionale provvede all'assegnazione dei seguenti capitoli di entrata e spesa valorizzati in corrispondenza degli stanziamenti di competenza della delibera sopra citata e non ancora attribuiti che pertanto necessitano di essere assegnati ai centri di responsabilità come di seguito specificato:

- Capitolo di entrata 100832 "*Contributi agli investimenti dal comune di Venezia per l'attuazione del programma di soppressione dei passaggi a livello (Accordo 22/03/2001)"* alla Sezione Infrastrutture;
- Capitolo di entrata 100848 "*Rientri da Civen per la restituzione di contributi erogati per interventi di ricerca e sviluppo*" alla Sezione Ricerca e Innovazione;
- Capitolo di spesa 102443 "POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "*Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)*" alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- Capitolo di spesa 102465 "*Intesa istituzionale di programma 9/5/2001 - APQ 7 Società dell'informazione (stazione appaltante) - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35)*" alla Sezione Sistemi Informativi;
- Capitolo di spesa 102466 "*Interventi regionali per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L.r. 18/05/2007, n.9)"* alla Sezione Ricerca e Innovazione;
- Capitolo di spesa 102471 "*Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli anni 2007-2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 41, L.r. 05/02/1996, n.6)"* alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- Capitolo di spesa 102473 "*POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale" - quota comunitaria - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)*" alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- Capitolo di spesa 102474 "*POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale" - quota statale e regionale - investimenti fissi lordi eacquisto di terreni (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)"*alla Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- Capitolo di spesa 102539 "*Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione - imposte e tasse a carico dell'ente (art. 61, D.l. 25/06/2008, n.112)*"alla Sezione Ragioneria;
- Capitolo di spesa 102543 "*Interventi per la tutela e la difesa delle coste venete - contributi agli investimenti (art. 84, c. 2, lett. d, L.r. 13/04/2001, n.11)"*alla Sezione Difesa del Suolo.

Con comunicazione della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2015 è stato anticipato il riparto relativo alle risorse finanziarie per il Servizio Sanitario nazionale anno 2015 della quota indistinta, sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23/12/2015, con la quale è stata definita l'assegnazione alla Regione del Veneto della somma complessiva pari a Euro 8.572.637.910,00=, per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale 2015.

Tale assegnazione comporta un aumento di Euro 159.474.910,00=, dell'importo inizialmente allocato nel Bilancio di previsione 2015, pari a Euro 8.413.163.000,00=, pertanto viste la nota prot. n. 520627 del 22/12/2015 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., e la nota prot. n. 524044 del 23/12/2015 della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi, si procede all'adeguamento dello stanziamento complessivo delle risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale anno 2015, mediante un aumento complessivo pari a Euro 159.474.910,00=, che interessa i seguenti capitoli di uscita e i correlati capitoli di entrata (capitoli 101702/U, 102325/U, 000621/E, 000622/E, 000626/E, 100771/E).

Si procede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. c) della legge regionale di contabilità, ad una variazione per l'adeguamento degli stanziamenti di spesa relativi alle contabilità speciali come di seguito richiesto:

- con nota prot. n. 522870 del 23/12/2015 della Sezione Ragioneria, si procede all'iscrizione nel bilancio di previsione 2015 della somma in diminuzione pari ad Euro 464.160.171,93= nel capitolo di entrata 009713/E e nel correlato capitolo di spesa 089013/U, al fine di adeguare lo stanziamento dell'importo erogato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2015 per il finanziamento della spesa sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39), si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;

VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 480 del 7 aprile 2015, ad oggetto "Definizione della perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relative al finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2015";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati A)** e **B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;

2. di procedere all'aggiornamento dei capitoli di entrata e di spesa afferenti la perimetrazione della Gestione Sanitaria Accentrata di cui agli allegati A) e B) della D.G.R. n. 480 del 7 aprile 2015, così come riportato in premessa;

3. per quanto esposto in premessa, di assegnare i seguenti capitoli di entrata e spesa ai centri di responsabilità come di seguito specificato:

- Capitolo di entrata 100832 "*Contributi agli investimenti dal comune di Venezia per l'attuazione del programma di soppressione dei passaggi a livello (Accordo 22/03/2001)*" alla Sezione Infrastrutture;
- Capitolo di entrata 100848 "*Rientri da Civen per la restituzione di contributi erogati per interventi di ricerca e sviluppo*" assegnato alla Sezione Ricerca e Innovazione;

- Capitolo di spesa 102443 "*POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)*" alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- Capitolo di spesa 102465 "*Intesa istituzionale di programma 9/5/2001 - APQ 7 Società dell'informazione (stazione appaltante) - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35)*" alla Sezione Sistemi Informativi;
- Capitolo di spesa 102466 "*Interventi regionali per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L.r. 18/05/2007, n.9)*"alla Sezione Ricerca e Innovazione;
- Capitolo di spesa 102471 "*Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli anni 2007-2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 41, L.r. 05/02/1996, n.6)*" alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- Capitolo di spesa 102473 "*POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale" - quota comunitaria - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)*" alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- Capitolo di spesa 102474 "POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "*Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale" - quota statale e regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)*" alla Programmazione e Autorità di Gestione FESR;
- Capitolo di spesa 102539 "*Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione - imposte e tasse a carico dell'ente (art. 61, D.l. 25/06/2008, n.112)*" alla Sezione Ragioneria;
- Capitolo di spesa 102543 "*Interventi per la tutela e la difesa delle coste venete - contributi agli investimenti (art. 84, c. 2, lett. d, L.r. 13/04/2001, n.11)*" alla Sezione Difesa del Suolo.

4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 000621	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 21, L.R. 09/02/2001, N.5)	-554.308.000,00	-554.308.000,00	0,00	0,00
Upb: E0001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice: 0101					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 000622	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART. 50, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ARTT. 3, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1, C. 349, L. 30/12/2004, N.311)	+8.302.000,00	+8.302.000,00	0,00	0,00
Upb: E0007	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice: 0101					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 000626	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETÀ INTERREGIONALE (ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - ART. 4, D.L. 18/09/2001, N.347)	+703.352.246,00	+703.352.246,00	0,00	0,00
Upb: E0009	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice: 0102					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 001623	ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RISORSE INDISTINTE (ART. 20, L. 08/11/2000, N.328 - ART. 80, C. 17, L. 23/12/2000, N.388)	+20.602.303,60	+20.602.303,60	0,00	0,00
Upb: E0091	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Codice: 0204					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 004020	QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE (ART. 12, D.LGS. 30/12/1992, N.502 - ARTT. 38, 39, D.LGS. 15/12/1997, N.446)	+90.213.922,72	+90.213.922,72	0,00	0,00
Upb: E0013	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 0228					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 004021	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (L. 23/12/1978, N.833 - D.LGS. 30/12/1992, N.502 - D.LGS. 30/06/1993, N.270)	+6.383.337,90	+6.383.337,90	0,00	0,00
Upb: E0016	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 0228					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 009713	ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D, L. 27/12/2006, N.296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N.112 - ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N.191 - ART. 15, C. 24, D.L. 06/07/2012, N.95)	-464.160.171,93	-464.160.171,93	0,00	0,00
Upb: E0146	PARTITE DI GIRO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice: 0620					
Perimetro Sanità: SI					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100097	ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (ART. 4, D.LGS. 05/04/2002, N.77)	+3.924,00	+3.924,00	0,00	0,00
Upb: E0102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Codice: 0204					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 100331	INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK (ART. 1, C. 796, LETT. G, L. 27/12/2006, N.296)	+5.531.287,89	+5.531.287,89	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI				
Codice: 0234					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 100367	ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI (ART. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, N.223)	+1.879.477,35	+1.879.477,35	0,00	0,00
Upb: E0102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI				
Centro di Responsabilità:	SETTORE MINORI GIOVANI E FAMIGLIA				
Codice: 0204					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 100381	ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1, C. 1250, 1251, L. 27/12/2006, N.296)	+364.000,00	+364.000,00	0,00	0,00
Upb: E0102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI				
Centro di Responsabilità:	SETTORE MINORI GIOVANI E FAMIGLIA				
Codice: 0204					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100424	ASSEGNAZIONI STATALI A FAVORE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (ART. 1, C. 890, L. 27/12/2006, N.296 - D.M. 28/12/2007 - D.M. 07/05/2010)	+1.522.395,00	+1.522.395,00	0,00	0,00
Upb: E0107	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				
Codice: 0422					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 100562	INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLO SCONTO DELL'1,83% A CARICO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE (ART. 11, C. 6, D.L. 31/05/2010, N.78)	+6.337.303,38	+6.337.303,38	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI				
Codice: 0234					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 100630	INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI, RESTITUZIONI, RECUPERI DI SOMME VARIE AFFERENTI LA GESTIONE SANITARIA (ART. 21, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+1.243,00	+1.243,00	0,00	0,00
Upb: E0053	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 0311					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 100638	ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012, N.228)	+1.066.206,24	+1.066.206,24	0,00	0,00
Upb: E0150	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE MOBILITA'				
Codice: 0230					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100682	INTROITI DERIVANTI DAL SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA FISSATO PER I MEDICINALI (ART. 48, C. 33, D.L. 30/09/2003, N.269)	+12.903,96	+12.903,96	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI				
Codice: 0234					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 100705	RIMBORSO FORFETARIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO ASSENTE DAL SERVIZIO PER MALATTIA (ART. 17, C. 5 BIS, D.L. 06/07/2011, N.98)	+1.899.276,28	+1.899.276,28	0,00	0,00
Upb: E0013	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 0228					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 100720	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL RISTORO URGENTE AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (ARTT. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, N.194)	+1.893,15	+1.893,15	0,00	0,00
Upb: E0024	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Codice: 0206					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100724	ASSEGNAZIONE STATALE PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I.P.P.I. (D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 05/12/2013, N.205 - INTESA TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DEL LAVORO 13/12/2013)	+100.000,00	+100.000,00	0,00	0,00
Upb: E0102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI				
Centro di Responsabilità:	SETTORE MINORI GIOVANI E FAMIGLIA				
Codice: 0204					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100725	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ASSISTENZIALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (OPG) (D.L. 22/12/2011, N.211 - DEL. CIPE 21/12/2012, N.143)	+3.506.706,04	+3.506.706,04	0,00	0,00
Upb: E0013	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	SETTORE SALUTE MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA				
Codice: 0228					
Perimetro Sanità:	SI				
Cap. 100727	ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "MAYORS IN ACTION" (AGREEMENT 17/02/2014, N.IEE/13/544/SI2.67604)	+61.142,20	+61.142,20	0,00	0,00
Upb: E0100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMI COMUNITARI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ENERGIA				
Codice: 0426					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100771	MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+8.093.636,00	+8.093.636,00	0,00	0,00
Upb: E0040	VENDITA DI BENI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 0308					
Perimetro Sanità:	SI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100778	ASSEGNAZIONE DA EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "FORMA IL TUO FUTURO! INCREASING THE QUALITY OF APPRENTICESHIP FOR VOCATIONAL QUALIFICATIONS IN ITALY" (AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E EACEA 20/11/2014, N.557161)	+101.838,72	+101.838,72	0,00	0,00
Upb: E0032	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO				
Codice: 0224					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100817	ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA STATALE - AREA FORMAZIONE	+28.154,50	+28.154,50	0,00	0,00
Upb: E0046	ENTRATA PER REVOCA CONTRIBUTI SU PROGRAMMI U.E.				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice: 0311					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100818	ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2007-2013 - QUOTA COMUNITARIA - AREA FORMAZIONE	+26.725,71	+26.725,71	0,00	0,00
Upb: E0046	ENTRATA PER REVOCA CONTRIBUTI SU PROGRAMMI U.E.				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice: 0311					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100836	ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+5.642.920,74	+5.642.920,74	0,00	0,00
Upb: E0181	ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FESR (2014-2020)				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 0426					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100837	ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+3.950.044,52	+3.950.044,52	0,00	0,00
Upb: E0180	ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR (2014-2020)				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 0427					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 100849	ASSEGNAZIONE STATALE VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' PENITENZIARIA (D.P.C.M. 01/04/2008)	+1.301.166,20	+1.301.166,20	0,00	0,00
Upb: E0013	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	SETTORE SALUTE MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA				
Codice: 0228					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 100850 (CNI)	ASSEGNAZIONI STATALI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO VERTICALE INCENTIVATO (ART. 1, C. 484, L. 23/12/2014, N.190)	+53.021.057,40	+53.021.057,40	0,00	0,00
Upb: E0106	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI GENERICI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE BILANCIO				
Codice: 0203					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 100853 (CNI)	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL RIMBORSO DELL'ACQUISTO DEI FARMACI INNOVATIVI (D.M. SALUTE 09/10/2015)	+26.360.081,50	+26.360.081,50	0,00	0,00
Upb: E0013	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 0228					
Perimetro Sanità: SI					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100854 (CNI)	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI ALLOGGI ERP (D.L. 28/03/2014, N.47 - ART. 2, C. 1, LETT. A, D.M. 16/03/2015 - D.M. 12/10/2015, N.265)	+1.917.890,05	+1.917.890,05	+1.534.312,04	+1.756.787,28
Upb: E0084	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'EDILIZIA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
Codice: 0423					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 100855 (CNI)	ASSEGNAZIONE DA SLOVENIA FOREST SERVICE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIFE DINALP BEAR" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E SLOVENIA FOREST SERVICE 25/03/2015)	+150,00	+150,00	+191.576,00	+36.727,00
Upb: E0032	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE CACCIA E PESCA				
Codice: 0224					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 100857 (CNI)	RESTITUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI IMPORTI NON UTILIZZATI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6, C. 5, D.L. 31/08/2013, N.102)	+13.075,52	+13.075,52	0,00	0,00
Upb: E0053	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
Codice: 0311					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 100858 (CNI)	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA (INTESA 17/10/2015, N.146/CSR)	+4.332.541,00	+4.332.541,00	0,00	0,00
Upb: E0013	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 0228					
Perimetro Sanità: SI					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100865 (CNI)	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DERIVANTI DALLA DETERMINAZIONE AIFA DEL 24/11/2015 (ART. 48, C. 19, L. 24/11/2003, N.326)	+962,09	+962,09	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI				
Codice: 0234					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 100866 (CNI)	ASSEGNAZIONE DALL'ARSS DELL'IMPORTO DELL'AVANZO DI LIQUIDAZIONE DA DESTINARE A SPESE D'INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO (L.R. 23/11/2012, N.43)	+6.471.507,45	+6.471.507,45	0,00	0,00
Upb: E0171	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 0441					
Perimetro Sanità: SI					
	SALDO ENTRATA	**-56.064.851,82**	**-56.064.851,82**	**+1.725.888,04**	**+1.793.514,28**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 060083	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (L. 23/12/1978, N.833 - D.LGS. 30/12/1992, N.502 - D.LGS. 30/06/1993, N.270)	+6.383.337,90	+6.383.337,90	0,00	0,00
Upb: U0249	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 089013	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D, L. 27/12/2006, N.296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N.112 - ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N.191 - ART. 15, C. 24, D.L. 06/07/2012, N.95)	-464.160.171,93	-464.160.171,93	0,00	0,00
Upb: 89013	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice: 2762					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 100993	FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART. 4, C. 2, LETT. A, D.LGS. 05/04/2002, N.77)	+3.924,00	+3.924,00	0,00	0,00
Upb: U0232	FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Codice: 2047					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 101141	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1, C. 1250, 1251, L. 27/12/2006, N.296)	+364.000,00	+364.000,00	0,00	0,00
Upb: U0148	SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA				
Centro di Responsabilità:	SETTORE MINORI GIOVANI E FAMIGLIA				
Codice: 2041					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 101159	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI (ART. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, N.223 - L. 04/08/2006, N.248)	+1.879.477,35	+1.879.477,35	0,00	0,00
Upb: U0148	SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA				
Centro di Responsabilità:	SETTORE MINORI GIOVANI E FAMIGLIA				
Codice: 2041					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 101210	INTERVENTI STATALI A FAVORE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (ART. 1, C. 890, L. 27/12/2006, N.296 - D.M. 28/12/2007 - D.M. 07/05/2010)	+1.522.395,00	+1.522.395,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				
Codice: 0764					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 101318	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+23.392,27	+23.392,27	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice: 2251					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 101319	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+22.205,17	+22.205,17	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice: 2251					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 101322	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+4.762,23	+4.762,23	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice: 2251					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 101323	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	+4.520,54	+4.520,54	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice: 2251					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101409	FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' PENITENZIARIA (D.P.C.M. 01/04/2008)	+1.301.166,20	+1.301.166,20	0,00	0,00
Upb: U0249	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI				
Centro di Responsabilità:	SETTORE SALUTE MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità:	SI				
Cap. 101702	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA, IVI COMPRESA LA MOBILITA' PASSIVA PROGRAMMATA PER L'ESERCIZIO (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+159.474.910,00	+159.474.910,00	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità:	SI				
Cap. 101787	RESTITUZIONI A TITOLO DI RIMBORSI E RECUPERI DI SOMME VARIE AFFERENTI LA GESTIONE SANITARIA (ART. 21, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+1.243,00	+1.243,00	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità:	SI				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 101807	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO (ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012, N.228 - ARTT. 37, 38, L.R. 05/04/2013, N.3)	+393.812,22	+393.812,22	0,00	0,00
Upb: U0254	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE MOBILITA'				
Codice: 1837					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101860	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, C. 301, L. 24/12/2012, N.228 - ARTT. 37, 38, L.R. 05/04/2013, N.3)	+672.394,02	+672.394,02	0,00	0,00
Upb: U0254	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE MOBILITA'				
Codice: 1837					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102039	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (ART. 20, L. 08/11/2000, N.328 - ART. 80, C. 17, L. 23/12/2000, N.388)	+20.602.303,60	+20.602.303,60	0,00	0,00
Upb: U0156	CONCORSO FINANZIARIO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE ULSS E DEI COMUNI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Codice: 2045					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102154	FONDO PER IL RISTORO URGENTE AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI CORRENTI - RISORSE STATALI (ARTT. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, N.194)	+1.893,15	+1.893,15	0,00	0,00
Upb: U0120	AZIONI A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Codice: 1736					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 102168	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I.P.P.I. - TRASFERIMENTI CORRENTI (D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 05/12/2013, N.205 - INTESA TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DEL LAVORO 13/12/2013)	+100.000,00	+100.000,00	0,00	0,00
Upb: U0148	SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA				
Centro di Responsabilità:	SETTORE MINORI GIOVANI E FAMIGLIA				
Codice: 2041					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 102177	PROGRAMMA ASSISTENZIALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (OPG) - TRASFERIMENTI CORRENTI (D.L. 22/12/2011, N.211 - DEL. CIPE 21/12/2012, N.143)	+3.506.706,04	+3.506.706,04	0,00	0,00
Upb: U0249	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI				
Centro di Responsabilità:	SETTORE SALUTE MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 102178	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "MAYORS IN ACTION" - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (AGREEMENT 17/02/2014, N.IEE/13/544/SI2.67604)	+56.142,20	+56.142,20	0,00	0,00
Upb: U0210	STUDI, PIANI E PROGETTI NEL SETTORE ENERGETICO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ENERGIA				
Codice: 0920					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 102179	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "MAYORS IN ACTION" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (AGREEMENT 17/02/2014, N.IEE/13/544/SI2.67604)	+5.000,00	+5.000,00	0,00	0,00
Upb: U0210	STUDI, PIANI E PROGETTI NEL SETTORE ENERGETICO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ENERGIA				
Codice: 0920					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 102185	FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO SANITARIO PREGRESSO - PAYBACK (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, C, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+11.882.457,32	+11.882.457,32	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 102189	FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 6, C. 5, D.L. 31/08/2013, N.102)	+13.075,52	+13.075,52	0,00	0,00
Upb: U0079	AZIONI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
Codice: 1223					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 102325	MOBILITA' PASSIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+5.964.972,00	+5.964.972,00	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 102340	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "FORMA IL TUO FUTURO! INCREASING THE QUALITY OF APPRENTICESHIP FOR VOCATIONAL QUALIFICATIONS IN ITALY" (AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E EACEA 20/11/2014, N.557161)	+101.838,72	+101.838,72	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO				
Codice: 2251					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 102426	QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2015 - FINANZIAMENTO STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N.347)	+92.113.199,00	+92.113.199,00	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità: SI					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 102481	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+707.500,00	+707.500,00	0,00	0,00
Upb: U0255	PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 SPESA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 2453					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102482	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+495.250,00	+495.250,00	0,00	0,00
Upb: U0255	PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 SPESA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 2453					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102484	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+39.406,00	+39.406,00	0,00	0,00
Upb: U0255	PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 SPESA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 2453					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102485	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+27.584,20	+27.584,20	0,00	0,00
Upb: U0255	PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 SPESA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 2453					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 102494	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+50.550,00	+50.550,00	0,00	0,00
Upb: U0255	PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 SPESA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 2453					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 102495	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+35.385,00	+35.385,00	0,00	0,00
Upb: U0255	PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 SPESA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 2453					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 102557 (CNI)	ATTUAZIONE DEL PATTO VERTICALE INCENTIVATO (ART. 1, C. 488-BIS, L. 23/12/2014, N.190)	+53.021.057,40	+53.021.057,40	0,00	0,00
Upb: U0192	PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE BILANCIO				
Codice: 2557					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 102571 (CNI)	POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+4.845.464,74	+4.845.464,74	0,00	0,00
Upb: U0068	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 0920					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 102572 (CNI)	POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+3.391.825,32	+3.391.825,32	0,00	0,00
Upb: U0068	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR				
Codice: 0920					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 102596 (CNI)	INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DI COMUNI E DELLE ATER - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (D.L. 28/03/2014, N.47 - ART. 2, C. 1, LETT. A, D.M. 16/03/2015 - D.M. 12/10/2015, N.265)	+1.917.890,05	+1.917.890,05	+1.534.312,04	+1.756.787,28
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA				
Codice: 1223					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 102597 (CNI)	FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - RISORSE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI (D.M. SALUTE 09/10/2015)	+26.360.081,50	+26.360.081,50	0,00	0,00
Upb: U0249	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità: SI					
Cap. 102601 (CNI)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "LIFE DINALP BEAR" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E SLOVENIA FOREST SERVICE 25/03/2015)	+150,00	+150,00	+45.726,00	+31.727,00
Upb: U0031	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE CACCIA E PESCA				
Codice: 0611					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 102602 (CNI)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "LIFE DINALP BEAR" - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E SLOVENIA FOREST SERVICE 25/03/2015)	0,00	0,00	+145.850,00	+5.000,00
Upb: U0035	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE ZOOTECNICO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE CACCIA E PESCA				
Codice: 0611					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102604 (CNI)	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA (INTESA 17/10/2015, N.146/CSR)	+4.332.541,00	+4.332.541,00	0,00	0,00
Upb: U0249	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità:	SI				
Cap. 102615 (CNI)	RISORSE PROVENIENTI DALLA LIQUIDAZIONE DELL'ARSS DA DESTINARE A SPESE DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (L.R. 23/11/2012, N.43)	+6.471.507,45	+6.471.507,45	0,00	0,00
Upb: U0251	SPESA DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità:	SI				
	SALDO USCITA	**-56.064.851,82**	**-56.064.851,82**	**+1.725.888,04**	**+1.793.514,28**

(Codice interno: 314168)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1865 del 23 dicembre 2015

Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 19, L.R. 29/11/2001, n. 39. Prelievo dal Fondo rischi spese legali ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 86) // COMPETENZA/CASSA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 41 del 27 aprile 2015 sono state pubblicate la "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" (L.R. n. 6 del 27 aprile 2015) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" (L.R. n. 7 del 27 aprile 2015).

La legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", all'art. 10 prevede, "*con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria e ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".*

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

. nota prot. n. 501143 del 09/12/2015 della Sezione Progetto Venezia;

si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'**allegato B).**

L'art. 20 bis della L.R. 39/2001 prevede che, in applicazione del comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio di previsione siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" e il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio.

In particolare il comma 3 prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4 attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 a tal riguardo sono stati istituiti i capitoli 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" e 102223/U "*Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" sul quale sono state allocate le risorse necessarie a far fronte ai rischi connessi alle maggiori spese legate al contenzioso in essere, sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "*Principio contabile applicato di cui concernente la contabilità finanziaria*" al D.Lgs. 118/2011;

Vista la nota prot. n. 517969 del 21/12/2015 della Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa per complessivi Euro 397.608,40=, del capitolo di nuova istituzione 102599/U (cni), mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" al fine di procedere all'obbligo di pagamento da parte dell'Amministrazione regionale a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia del 12/12/2014

Vista la nota prot. n. 517956 del 21/12/2015 della Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa per complessivi Euro 473.699,80=, del capitolo di nuova istituzione 102611/U (cni), mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" al fine di procedere all'obbligo di pagamento da parte dell'Amministrazione regionale degli ulteriori interessi di mora a seguito del lodo arbitrale sottoscritto in data 30/03/2011 e maturati dal 31/01/2014 al 31/12/2014.

Vista la nota prot. n. 520369 del 22/12/2015 della Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa per complessivi Euro 63.205,73=, del capitolo di nuova istituzione 102600/U (cni), mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" al fine di procedere all'obbligo di pagamento da parte dell'Amministrazione regionale a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 1746 del 01/09/2014 notificata con formula esecutiva il 01/09/2015.

Vista la nota prot. n. 517941 del 21/12/2015 della Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa per complessivi Euro 147.418,00=, del capitolo 100657/U, mediante prelievo dal capitolo 102223/U "*Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*, al fine di procedere all'obbligo di pagamento da parte dell'Amministrazione regionale a seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia n. 2676 del 05/10/2015;

Si provvede pertanto a dar seguito alle variazioni compensative richieste, come riportato nell'**allegato B)**.

L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...", anche al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestualmente di procedere a dar corso alle variazioni compensative di cassa richieste ai sensi del richiamato articolo 10.

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

. con nota prot. n. 500378 del 09/12/2015 della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi, per una variazione compensativa di competenza e cassa con prelevamento di complessivi Euro 1.000.000,00= dal capitolo 101160/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 005230/U, appartenenti alla stessa UPB (U0192), e per una conseguente variazione compensativa di competenza e cassa con prelevamento di complessivi Euro 1.000.000,00= dal capitolo 100840/E e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 000160/E, appartenenti alla stessa UPB (E0002);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, come riportato nell'**allegato C)**.

A seguito di nota prot. n. 513109 del 17/12/2015 della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi con la quale si richiede la rettifica di un mero errore materiale di cui alla precedente nota prot. n . 229031 del 26 maggio 2015 della suddetta Sezione inserito con il precedente provvedimento di variazione n° 10/2015 approvata con D.G.R. 897 del 20/07/2015, si rende pertanto necessario provvedere a una variazione compensativa di competenza per l'esercizio 2016, con prelevamento di complessivi Euro 10.000.000,00= dai capitoli 100806/E e 100807/E, e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100289/E, appartenenti alla stessa UPB (E0002), come riportato nell'**allegato A**).

A seguito della richiesta pervenuta con nota prot. n. 517019 del 18 dicembre 2015 della Sezione Agroambiente e della richiesta pervenuta con nota prot. n. 521749 del 22 dicembre 2015 del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, si procede, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) ad adeguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli 012571/U e 101419/U, indicati nell'allegato **B),** per l'importo complessivo di Euro 7.838.249,90 =, ricorrendo all'utilizzo del "Fondo di riserva di cassa", iscritto al capitolo 080030/U appartenente all'UPB (U0189) del Bilancio di previsione 2015.

Con l'approvazione della Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" veniva disposta l'attribuzione di un contributo all'Azienda Ospedaliera di Padova per gli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Con l'art. 24, comma 2 della stessa legge, si precisa che nei limiti degli importi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di competenza e di cassa, per le finalità previste nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Pertanto, vista la norma sopracitata e la richiesta pervenuta con nota prot. n. 524310 del 23/12/2015 dell'Area Sanità e Sociale, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., si procede ad una variazione compensativa di

competenza e cassa con prelevamento di complessivi Euro 35.000.000,00= dal capitolo 102117/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101702/U, appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Tutela della salute" (F0019), come riportato nell'**allegato B)**.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 480 del 7 aprile 2015, ad oggetto "Definizione della perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relative al finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2015";

VISTA la nota prot. n. 331022 del 12/08/2015 della Segreteria Generale della Programmazione;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare, per le motivazioni riportate in premessa, al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 le variazioni di competenza e di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 le variazioni di competenza e di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato B)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;

3. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 secondo quanto riportato dall'**allegato C)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 000160	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART. 4, L. 16/05/1970, N.281 - ART. 4, D.LGS. 23/10/1992, N.421 - ARTT. 23, 24, D.LGS. 30/12/1992, N.504 - ART. 17, L. 27/12/1997, N.449 - ART. 2, D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178 - ARTT. 2, 3, L.R. 27/04/2015, N.6)	+1.000.000,00	+1.000.000,00	0,00	0,00
Upb: E0002	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice: 0101					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100289	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E/O DALLA RISCOSSIONE COATTIVA (L. 16/05/1970, N.281 - D.LGS. 23/10/1992, N.421 - D.LGS. 30/12/1992, N.504 - L. 27/12/1997, N.449 - D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178)	0,00	0,00	+10.000.000,00	0,00
Upb: E0002	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice: 0101					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100806	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (L. 16/05/1970, N.281 - D.LGS. 23/10/1992, N.421 - D.LGS. 30/12/1992, N.504 - L. 27/12/1997, N.449 - D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178)	0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00
Upb: E0002	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice: 0101					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100807	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - RISCOSSIONE COATTIVA (L. 16/05/1970, N.281 - D.LGS. 23/10/1992, N.421 - D.LGS. 30/12/1992, N.504 - L. 27/12/1997, N.449 - D.L. 08/07/2002, N.138 - L. 08/08/2002, N.178)	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Upb: E0002	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice:	0101				
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100840	QUOTA TASSA AUTOMOBILISTICA DA RESTITUIRE ALLO STATO A SEGUITO DELLE REGOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 235 E 322, DELLA LEGGE 296/2006 (ART. 1, C. 235, 322, L. 27/12/2006, N.296)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Upb: E0002	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice:	0101				
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO ENTRATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 012571	TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI FUNZIONALI (ART. 65, L.R. 12/12/2003, N.40)	0,00	+738.249,90	0,00	0,00
Upb: U0031	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AGROAMBIENTE				
Codice: 0611					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 050529	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUINTA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (L. 05/02/1992, N.139)	0,00	+393.089,02	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGETTO VENEZIA				
Codice: 1533					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 050531	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (L. 23/12/1998, N.448)	0,00	+525.266,99	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGETTO VENEZIA				
Codice: 1533					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 050533	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (L. 23/12/1999, N.488)	0,00	+1.648.798,89	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGETTO VENEZIA				
Codice: 1533					
Perimetro Sanità: NO					
Cap. 050537	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L. 28/12/2001, N.448)	0,00	+200.460,88	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGETTO VENEZIA				
Codice: 1533					
Perimetro Sanità: NO					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	-7.838.249,90	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice: 2455					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100294	ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA DA REALIZZARE CON LE ECCEDENZE DEL MUTUO CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DELLA III FASE E VI FASE (L. 05/02/1992, N.139)	0,00	+150.199,36	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGETTO VENEZIA				
Codice: 1533					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100657	INTERVENTI PER FAVORIRE L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (ART. 2, C. 1, LETT. H, M, ARTT. 6, 8, L.R. 05/04/1993, N.12)	+147.418,00	+147.418,00	0,00	0,00
Upb: U0179	IMPIANTISTICA SPORTIVA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORI PUBBLICI				
Codice: 2352					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101205	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - NONA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (L. 29/11/1984, N.798 - L. 05/02/1992, N.139 - ART. 1, C. 944, L. 27/12/2006, N.296)	0,00	+82.184,86	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGETTO VENEZIA				
Codice: 1533					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101419	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONE CON I CENTRI ASSISTENZA AGRICOLI (C.A.A.) (ART. 11, L.R. 12/12/2003, N.40)	0,00	+7.100.000,00	0,00	0,00
Upb: U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	SETTORE SISTEMA INFORMATIVO SETTORE PRIMARIO (SISP)				
Codice: 0614					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 101563	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OPERE DI RISANAMENTO (L. 29/11/1984, N.798 - L. 05/02/1992, N.139 - DEL. CIPE 31/07/2009, N.59)	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGETTO VENEZIA				
Codice:	1533				
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101702	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA, IVI COMPRESA LA MOBILITA' PASSIVA PROGRAMMATA PER L'ESERCIZIO (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+35.000.000,00	+35.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice:	1940				
Perimetro Sanità:	SI				
Cap. 102117	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AVVIO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA" (ART. 24, L.R. 02/04/2014, N.11)	-35.000.000,00	-35.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0251	SPESA DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA' COLLETTIVE				
Codice:	1940				
Perimetro Sanità:	SI				
Cap. 102220	FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE CORRENTE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	-934.513,93	-934.513,93	0,00	0,00
Upb: U0261	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - PARTE CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	AVVOCATURA				
Codice:	2455				
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102223	FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	-147.418,00	-147.418,00	0,00	0,00
Upb: U0262	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE				
Centro di Responsabilità:	AVVOCATURA				
Codice:	2455				
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 102599 (CNI)	SPESE PER ALTRI INTERESSI PASSIVI - VIABILITA'	+397.608,40	+397.608,40	0,00	0,00
Upb: U0135	VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice: 1838					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102600 (CNI)	SPESE PER ALTRI INTERESSI PASSIVI - DIFESA DEL SUOLO	+63.205,73	+63.205,73	0,00	0,00
Upb: U0102	STUDI, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DIFESA DEL SUOLO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice: 1330					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102611 (CNI)	SPESE PER ALTRI INTERESSI PASSIVI - TRASPORTO FERROVIARIO	+473.699,80	+473.699,80	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice: 1837					
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10 legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO C

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0192 PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 005230	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI O A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE E RELATIVI INTERESSI	+1.000.000,00	+1.000.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice: 2557					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101160	REGOLAZIONI FINANZIARIE DELLE MAGGIORI ENTRATE NETTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE NORME DEL COMMA 321 DELLA LEGGE FINANZIARIA STATALE PER L'ESERCIZIO 2007 (ART. 1, C. 321, L. 27/12/2006, N.296)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice: 2557					
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 314170)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1867 del 23 dicembre 2015

Rinvio all'esercizio 2016 dell'adozione della contabilità economico patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato ai sensi degli articoli 3 co. 12 e 11bis co. 4 del D.lgs. 118/2011.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Il D.lgs 118/2011, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, dispone dal 01/01/2015 l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, nonché l'adozione del bilancio consolidato. Con il presente provvedimento la Regione del Veneto si avvale della facoltà prevista dall'art. 3 co. 12 e dall'art. 11bis, co. 4, di rinviare al 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato (quest'ultimo con riferimento all'esercizio 2016).

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha disposto, con decorrenza 01/01/2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili. Dette disposizioni prevedono, tra l'altro, oltre l'adeguamento ai principi contabili generali (di cui all'allegato 1 del D.lgs.118/2011), ai principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria, anche l'adeguamento ai principi applicati alla contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato (allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 del D.lgs.).

L'obbligo dell'adozione della contabilità economico patrimoniale è disposta dall'art. 2 co 1 dove viene previsto che le Regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Tali rilevazioni presuppongono l'adozione del piano dei conti integrato, che si compone del piano dei conti finanziario e del piano dei conti economico- patrimoniale. Inoltre, l'adozione della contabilità economico patrimoniale implica, tra l'altro, la predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale e dell'Inventario secondo quanto disposto dal principio applicato concernente la contabilità economico patrimoniale.

Un ulteriore adempimento introdotto dal decreto legislativo è l'adozione del bilancio consolidato. Secondo quanto prescritto dall'art. 11 (schemi di bilancio) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 devono adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

La Regione del Veneto nel corso dell'esercizio, ha proceduto ad adeguarsi a quanto prescritto dalla norma in riferimento ai principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria. Ciò ha comportato un grosso sforzo organizzativo con non poche difficoltà gestionali e procedurali.

Considerato che l'articolo 3, comma 12, del decreto citato dispone che "l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata all'anno 2016" e che l'art. 11 bis, comma 4 stabilisce che "gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016";

In considerazione della complessità delle novità introdotte dalla riforma contabile e dell'ulteriore impatto operativo conseguente all'applicazione dei principi contabili relativi alla contabilità economico - patrimoniale ed al bilancio consolidato, si ritiene opportuno avvalersi della possibilità offerta dalla norma di rinviare al 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato, anche al fine di consentire l'implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Vista la L.R. 54/2012

Vista la L.R. 39/2001 e s.m.i.

Ritenuto di procedere, in ragione di quanto sopra espresso, al rinvio all'esercizio 2016 dell'adozione della contabilità economico patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato;

Ritenuto, inoltre, di incaricare il direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi alla definizione delle misure da realizzare da parte delle strutture regionali necessarie per l'attuazione degli istituti contabili di cui sopra;

delibera

1. di rinviare all'anno 2016, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi degli articoli 3, comma 12 e 11 bis, comma 4, del Decreto legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014:

- l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione del bilancio consolidato;

2. di incaricare il direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi alla definizione delle misure da realizzare da parte delle strutture regionali necessarie per l'attuazione degli istituti contabili di cui sopra;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314172)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1869 del 23 dicembre 2015

Autorizzazione alla nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Venezia RG n. 10596/2014.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 314173)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1870 del 23 dicembre 2015

N° 16 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 314156)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1871 del 23 dicembre 2015

Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 314158)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1872 del 23 dicembre 2015

Ratifiche DPGR n. 175 e n. 176 del 11/12/2015 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 314159)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1873 del 23 dicembre 2015

Approvazione della circolare del Presidente della Giunta Regionale "Determinazione criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l'effettuazione delle consultazioni referendarie regionali".

[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono individuati i criteri e le modalità per il rimborso delle spese elettorali anticipate dai Comuni in caso di referendum regionali consultivi.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con precedenti provvedimenti n. 1436 e n. 1437 del 29 ottobre 2015, la Giunta Regionale ha deliberato rispettivamente di:

1. indire il referendum regionale consultivo sul progetto di legge n. 64 concernente la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Val di Zoldo" mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto della Provincia di Belluno" e di indire il referendum regionale consultivo sul progetto di legge n. 65 concernente la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Alpago" mediante fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago della Provincia di Belluno";
2. di convocare per domenica 17 gennaio 2016 i comizi elettorali per le consultazioni referendarie;
3. di approvare i quesiti da rivolgere alle popolazioni interessate, da iscrivere nelle schede per i referendum;
4. di avvalersi, per l'espletamento delle operazioni riguardanti i due referendum consultivi, rispettivamente degli uffici dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto e degli uffici dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago tutti della Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che le spese per lo svolgimento dei referendum consultivi sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;
6. di demandare al Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento dei referendum, nonché l'approvazione, su presentazione della relativa rendicontazione, della spesa sostenuta e l'erogazione del rimborso ai Comuni di Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago tutti della Provincia di Belluno;

Considerato, inoltre, che risulta in esame della Prima Commissione consiliare il Progetto di Legge n. 80 del 3 novembre 2015 di iniziativa delle Amministrazioni comunali di Consiglio comunale di Este e Consiglio comunale di Ospedaletto Euganeo relativo all'"Istituzione del nuovo Comune di Este mediante fusione dei Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo della Provincia di Padova" per il successivo giudizio di meritevolezza del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 25/1992;

Risultano, inoltre, in itinere numerosi altri processi di fusione dei Comuni del Veneto che presto saranno sottoposti all'esame della Giunta Regionale;

Considerato, inoltre, che quando i suddetti progetti di legge acquisiranno un giudizio favorevole di meritevolezza da parte del Consiglio Regionale, la Giunta Regionale potrà deliberare il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito;

Considerato, infine, che le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni medesimi e rimborsate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 1/1973, il quale stabilisce che le spse per lo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione e, se anticipate dai Comuni, debbono a questi Enti essere rimborsate entro un anno dallo svolgimento delle operazioni;

Ritenuto opportuno che i Comuni interessati alle operazioni referendarie ricevano adeguate e tempestive informazioni sulle modalità di svolgimento della consultazione elettorale nonché precise indicazioni circa la tipologia delle spese ammissibili al rimborso, le modalità di quantificazione e rendicontazione delle stesse, nonché i metodi d'inoltro della richiesta di rimborso;

Per le motivazioni di cui sopra, si propone che la Giunta Regionale voglia approvare il testo della circolare del Presidente della Giunta Regionale (**Allegato A**) relativa alla determinazione dei citati criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l'effettuazione delle consultazioni referendarie regionali, con impegno a darne tempestiva informazione ai Comuni del Veneto interessati alle consultazioni referendarie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1436 e 1437 del 29 ottobre 2015;

Visto il parere della Sezione Affari Legislativi, acquisito agli atti;

Visto l'articolo 2, co. 2, lett. f, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare l'allegata circolare del Presidente della Giunta Regionale "Determinazione criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l'effettuazione delle consultazioni referendarie regionali" (**Allegato A**);
2. di incaricare la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(L'allegata circolare n. 3 del 30 dicembre 2015 è pubblicata in parte seconda, sezione prima, del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 314161)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1874 del 23 dicembre 2015

Attuazione DGR n. 447/2015. Dismissione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.. Messa in liquidazione della società, deliberazioni inerenti e conseguenti.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene stabilito di porre in liquidazione la società a partecipazione totalitaria regionale Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A..

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 ha stabilito la soppressione, insieme ad altre società, della Società Veneziana Edilizia Canalgrande (SVEC) S.p.A., società partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto ed avente quale oggetto sociale la realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti e della Terme di Recoaro s.r.l. avente ad oggetto la valorizzazione, sfruttamento e gestione delle acque termali nel compendio termale di Recoaro Terme, attualmente partecipata in via totalitaria dalla SVEC S.p.A..

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della citata legge regionale, la Giunta con la DGR n. 20/CR del 25/3/2014 presentava al Consiglio regionale il piano di liquidazione, sulla base dei criteri enunciati nel medesimo articolo di legge e che sono:

"a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari;
b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di impossibilità di idonea valorizzazione economica;
c) incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato delle società di cui all'articolo 1;
d) riconoscimento di idoneo punteggio agli ex dipendenti delle società di cui all'articolo 1 nei concorsi pubblici per l'assunzione di dipendenti regionali;
e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società di cui all'articolo 1".

Il piano che, tenendo conto delle specificità di ciascuna società da dismettere, e, in linea con i principi sanciti dalla legge, ha previsto una sequenza di fasi volte a valorizzare al meglio il portafoglio partecipativo regionale interessato, è diventato operativo in seguito alla DGR 447 del 7 aprile 2015.

Quest'ultimo provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

In proposito si ricorda che il comma 612 ha previsto che: "*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*"

Considerato quanto indicato dalla norma testé citata e di quanto previsto dallo Statuto del Veneto e dall'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 in merito alle attività di governo, si è ritenuto opportuno definire ed approvare il piano di razionalizzazione mediante un provvedimento della Giunta regionale in considerazione dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), comma 613, che ha previsto: "*Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria."*Pertanto, il fatto che il piano di cui alla DGR n. 20/CR del 25/3/2014 non fosse stato ancora approvato dal Consiglio regionale non veniva ad incidere sulla sua piena operatività, una volta recepito appunto con la DGR 447/2015.

Per quanto riguarda la SVEC S.p.A. il piano prevede quale prima operazione la cessione della partecipata Terme di Recoaro s.r.l.. Con DGR n. 447/2015 la Giunta ha stabilito che nel caso fossero esperiti senza successo i tentativi di vendita, quest'ultima società venga messa in liquidazione entro il 31/12/2015.

In considerazione di ciò l'Amministratore Unico di Terme di Recoaro s.r.l. ha comunicato, con nota del 30/9/2015, all'Amministrazione regionale di aver notificato ai propri tre dipendenti la cessazione del rapporto di lavoro a partire dal 31/12/2015.

In proposito si rammenta che le lett. c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 2 della LR 29/2013, riportate precedentemente, riguardano il personale delle società da sopprimere e che per quanto riguarda il primo di tali tre criteri, bisogna tener conto che anche il legislatore nazionale è intervenuto sulla mobilità del personale tra società controllate da pubbliche amministrazioni con i commi da 563 a 568 ter della legge 147/2013. Il comma 563 prevede che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, anche in via indiretta, possano accordarsi per porre in essere processi di mobilità del personale tra di loro in relazione al fabbisogno. In particolare il comma 564 stabilisce che l'ente pubblico controllante emani atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte di società controllate, l'acquisizione del personale tramite i processi di mobilità di cui al comma precedente.

In proposito la Giunta regionale con DGR 2101/2014, nel procedimento di autorizzazione alle assunzioni di cui all'art. 8 della LR 39/2013, ha previsto che l'acquisizione di personale tramite le procedure di cui al citato comma 563 abbia carattere prioritario.

In considerazione di quanto previsto dalle norme indicate, su richiesta dell'Amministratore Unico della Terme di Recoaro s.r.l. i competenti uffici regionali hanno fornito l'elenco delle società controllate regionali, anche in via indiretta, e di quelle controllate da Enti Strumentali regionali che avrebbero potuto, in linea teorica, assorbire detto personale, alle quali, conseguentemente, la Società ha fatto richiesta di collocamento dei propri dipendenti.

Per quanto rappresentato, la legge, sia quella regionale che quella nazionale, non prevede un diritto in capo ai lavoratori licenziati ad essere riassorbiti da un'altra società controllata dalla Regione ma piuttosto delle procedure atte a favorirne il ricollocamento, ove possibile, presso altre società.

Anche per quanto concerne la SVEC S.p.A., società che opera senza personale dipendente, il piano ne prevede la liquidazione una volta posta in liquidazione Terme di Recoaro s.r.l..

Il Piano prevedeva anche di provare a cedere i singoli immobili di proprietà della SVEC S.p.A. che sono Palazzo Gussoni e Palazzo Ca' Nova.

In relazione a ciò, bisogna però considerare le attuali condizioni del mercato immobiliare ed anche che l'art. 1 comma 568 - bis della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) alla lett. a), così modificata dall'art. 1, comma 616, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'art. 7, comma 8, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125., prevede che le pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate direttamente ed indirettamente possono procedere:

"a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. "

Per poter usufruire dei benefici fiscali indicati dalla norma, eccezion fatta per l'IVA, è pertanto necessario che lo scioglimento della società sia deliberato entro il 31/12/2015.

Per quanto fin qui rappresentato si propone di chiedere la convocazione dell'assemblea della SVEC S.p.A., che dovrà tenersi entro la fine di quest'anno, in data che verrà comunicata dall'Amministrazione regionale, al fine di porre in liquidazione la Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2484 c.c., primo comma n. 6).

Si propone inoltre di incaricare il rappresentante regionale che parteciperà a detta assemblea di nominare quale liquidatore l'attuale amministratore unico della Società.

Per quanto riguarda il compenso da attribuire al liquidatore, si rappresenta che l'amministratore unico attualmente ha diritto ad un compenso pari a Euro 40.500,00 annui lordi. Si propone di riconoscere il medesimo compenso al liquidatore su base annua.

Come noto l'art. 2487 c.c., al primo comma lett. c) prevede che l'assemblea deliberi in merito ai *"criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo."*

In proposito si ritiene necessario attenersi, per quanto possibile, a quanto previsto nel piano di cui alla DGR n. 20/CR del 25/3/2014, recepito dalla Giunta regionale con la DGR 447/2015, considerato ad ogni modo le necessarie modifiche resesi necessarie in considerazione dello slittamento dei tempi dovuto alla mancata adozione del piano di razionalizzazione da parte del Consiglio regionale e di quanto previsto dalla legge in merito ai risparmi fiscali.

Pertanto, si propone col presente provvedimento di determinare i criteri che dovranno regolare la liquidazione, indicando anche l'ordine delle operazioni che il liquidatore è chiamato a porre in essere.

Tali fasi della liquidazione si sostanziano come segue.

1) Dismissione della Società Terme di Recoaro s.r.l..

La prima operazione da porre in essere è quella di deliberare la liquidazione della Terme di Recoaro s.r.l. entro il 31/12/2015, per poter usufruire dei benefici fiscali anche per i beni del complesso termale. Una volta pagati i creditori, la liquidazione verrà conclusa nelle forme ritenute più opportune e, possibilmente, entro il 30/06/2016.

2) Passaggio della proprietà alla Regione del Veneto dei beni afferenti al complesso termale di Recoaro Terme e dei Palazzi Gussoni e Ca' Nova.

La conclusione della liquidazione della SVEC S.p.A. farà sì che i beni precedentemente di proprietà della Terme di Recoaro s.r.l. ed i palazzi siti in Venezia Gussoni e Ca' Nova, ove non fossero convenientemente ceduti a terzi pendente la procedura di liquidazione, vengano a far parte del patrimonio immobiliare regionale.

Ad ogni modo, tenuto conto che i beni immobili attualmente di proprietà delle due Società, rientrano indirettamente nel patrimonio regionale, il liquidatore dovrà agire in coordinamento con il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi per le decisioni che riguardano i medesimi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 21 ottobre 1978, n. 641;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 29/2013;

VISTE le DGR n. 20/CR del 25/3/2014 e n. 447 del 7/4/2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea che verrà convocata dalla Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.;

delibera

1. di chiedere la convocazione dell'assemblea della SVEC S.p.A., che dovrà tenersi entro la fine di quest'anno al fine di porre in liquidazione la Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2484 c.c., primo comma n. 6);

2. di incaricare il rappresentante regionale che parteciperà all'assemblea di SVEC S.p.A. di votare per la liquidazione della Società e di nominare quale liquidatore l'attuale amministratore unico della medesima;

3. di riconoscere al liquidatore un compenso, su base annua, pari a quello attualmente percepito dall'Amministratore Unico della Società;

4. di fornire al liquidatore i criteri per la liquidazione indicati in premessa;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314162)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1875 del 23 dicembre 2015

Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per l'anno 2016.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 314163)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1876 del 23 dicembre 2015

Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR 2101/2014, alla società Veneto Acque S.p.A..

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Acque S.p.A. a procedere all'assunzione di due unità a tempo determinato per la gestione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale di competenza regionale.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 540 del 23/9/2015, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria, la Veneto Acque S.p.A. ha chiesto il nulla osta della Giunta regionale per procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di due unità di personale per la gestione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale di competenza regionale previsti dall'Accordo ex art. 15 della L. 241/1990 approvato con la DGR 510 del 7/4/2015.

In particolare, la Società ha rappresentato che le assunzioni avverrebbero mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato c.d. "a tutele crescenti" per:

- un responsabile legale con laurea in giurisprudenza con esperienza almeno triennale in materia di bonifica di siti inquinati - da inquadrare nel livello Quadro del vigente C.C.N.L. Acqua e Gas, per un RAL di Euro 41.031,20;
- un tecnico con laurea in geologia con esperienza almeno triennale in materia di bonifica di siti inquinati - da inquadrare nel livello 8° del vigente C.C.N.L. Acqua e Gas, per un RAL di Euro 36.414,84.

Come le altre Società controllate dalla Regione, Veneto Acque S.p.A., per quanto riguarda le assunzioni di personale, è soggetta a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013 e alle direttive fornite in materia dalla Giunta regionale con la DGR n. 2101 del 10 novembre 2014.

In proposito la lett. C-I dell'allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:

"Il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:

- *l'assunzione prevista o il conferimento dell'incarico non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente,*
- *la mancata assunzione o il mancato conferimento dell'incarico arreca un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),*
- *l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l'incarico è coerente con l'oggetto sociale,*
- *l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,*
- *la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.*
- *il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.*

Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del legale rappresentante della società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti presupposti:

- *la società nell'ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe ammesse sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,*
- *in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il costo del nuovo personale o dell'incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto*

da svolgere,
- *in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria,*
- *la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all'esercizio precedente.*

L'assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle seguenti condizioni discriminanti:

- *l'assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prevista per l'Amministrazione regionale,*
- *in caso di assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell'anno per tale tipologia di contratti non supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,*
- *l'acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013,*
- *il personale deve essere assunto o l'incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un'attività prevista e/o finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte della Regione Veneto a propria società in house, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.r. 39/2013.*

L'acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013 può aversi solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione. Dell'effettuazione di tale verifica deve essere dato conto nella richiesta di nulla osta.

Il nulla osta verrà rilasciato sulla base dei criteri sopra elencati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, istruito dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, sentito il parere della Sezione Risorse Umane e della Sezione Affari Legislativi, nonché dell'eventuale Dipartimento/Sezione che ha affidato il servizio che comporta l'assunzione ovvero della Struttura regionale competente per materia. "

Al fine di poter istruire la richiesta, gli uffici regionali hanno chiesto alla Società di compilare l'apposita *check list* e se fosse stata verificata la possibilità di acquisire il nuovo personale tramite i processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

La Veneto Acque S.p.A. con nota prot. n. 574 del 14/10/2015, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria, integrava la documentazione come richiesto e attestava che la verifica di cui sopra aveva avuto esito negativo.

Per quanto riguarda i presupposti per l'autorizzazione, si rappresenta che la Società ha chiuso l'esercizio 2014 con una perdita pari ad Euro - 7.059.870,00, dovuta principalmente ad una prudenziale svalutazione della partecipazione detenuta in SIFA scpa e all'assunzione di quota parte degli oneri derivanti dalla garanzia a copertura di un finanziamento *corporate* acceso dalla medesima Società. Si tratta, pertanto, di una partita finanziaria a carattere eccezionale, che non deriva dalla gestione ordinaria delle attività, per le quali, secondo il programma operativo 2015, è previsto il ritorno all'utile - l'esercizio 2013 si era concluso con un utile di Euro 1.994,00.

Il rispetto delle direttive è stato oggetto di analisi da parte della Giunta regionale, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31/12/2014, con la DGR n. 907 del 20/7/2015, di cui di seguito si riporta un estratto.

"Veneto Acque S.p.A. in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi applica le disposizioni del codice degli appalti e, con delibera del consiglio di amministrazione del 15/5/2014, ha aggiornato il proprio regolamento per le acquisizioni in economia.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale, la Società ha adottato un proprio regolamento in data 7/6/2012, che è stato anch'esso aggiornato con la delibera del consiglio di amministrazione del 15/5/2014.

Il personale a tempo indeterminato ammonta a 7 unità, essendo immutato dal 2008. Il relativo costo per il 2014 è stato di Euro 380.000,00 mentre nel 2013 era stato di Euro 429.807,00.

Si segnala che la Società non ha risposto, nella scheda volta alla verifica del rispetto delle direttive, se vi siano dipendenti il cui trattamento economico nel 2014 ha superato quello spettante nel 2013, limite previsto dall'art. 9, secondo comma, della L.R. 39/2013.

Per quanto riguarda il personale Co.Co.Pro., come già rappresentato con riferimento alla precedente assemblea, la Società fa presente che esso è stato assunto sulla base di una serie di deliberazioni della Giunta regionale che vanno dal 2012 al 2013.

Si ricorda in proposito che con DGR 752 del 21 maggio 2013 la Giunta regionale ha ribadito la volontà di assegnare alla Società i service che hanno comportato le assunzioni di cui sopra e la contestuale autorizzazione a derogare le direttive impartite dalla stessa Giunta in tema di limiti all'assunzione di personale; invitando tuttavia gli organi sociali competenti a verificare e monitorare che le procedure poste in essere, in tema di reclutamento del personale, fossero conformi alle direttive impartite dalla Regione, nonché al regolamento interno in tema di reclutamento di cui, in base alle stesse direttive regionali, la società si è dotata.

Il Costo del personale a tempo determinato, con convenzioni e Co.Co.Pro.è stato nel 2014 pari ad Euro 798.369,00 mentre era Euro 421.884,00 nel 2009.

Appare opportuno porre in evidenza che in materia di personale la L.R. 39/2013, all'art. 9, prevede per le società controllate precisi limiti al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti e che la DGR 447 del 7/4/2015 ha approvato il seguente atto di indirizzo alle società controllate in via diretta ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni: le società devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2014 è stato di Euro 174.336,00, nel 2013 era stato di Euro 128.354,00, nel 2009 ammontava ad Euro 179.453,00.

La Società non ha sostenuto costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, né costi per sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, esse nell'anno 2014 sono ammontate ad Euro 15.457,00 mentre nel 2011 erano pari a 18.969,00. Le direttive sul punto prevedono che le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, debbano ridurre tali spese del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. La possibilità di deroga ai limiti di cui alla direttiva è prevista in virtù di contratti pluriennali in essere ed inoltre sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge.

Si ricorda che in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2013 era stato chiesto al Consiglio di Amministrazione della Società di fornire una breve relazione volta a illustrare i presupposti che hanno consentito la deroga ai limiti previsti dalla direttiva.

Con nota n. 320/2014 del 19/5/2014 la Società spiegava che l'unica riduzione possibile era stata la cessione della vettura Skoda Superb e che le residue autovetture (una Skoda Octavia, una Skoda Yeti, una Fiat Panda 4x4 e una Skoda Fabia vengono utilizzate per le attività di cantiere e per i sopralluoghi tecnici.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara che è in corso di aggiornamento in seguito alle novità introdotte in materia dalla legge 190/2012.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013, la Società dichiara di non aver riscontrato casi di superamento dei limiti ivi indicati ma, nel contempo, di non aver richiesto ai propri dipendenti, componenti degli organi sociali nonché ai lavoratori autonomi a cui vengono pagate delle prestazioni apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come previsto dalla direttiva M-V della DGR 2101/2014."

Sulla base di quanto rappresentato la Giunta regionale col medesimo provvedimento ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di Veneto Acque S.p.A. quanto segue:

- *trasmettere entro sessanta giorni dall'assemblea un piano previsionale per il riallineamento alle direttive in materia di costi per studi ed incarichi di consulenza entro il 2017 ed inoltre le azioni che si intendono intraprendere per il rispetto in materia di personale di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 e dall'atto di indirizzo di cui alla DGR 447 del 7/4/2015, al fine di permettere alla Giunta regionale di poter valutare compiutamente le azioni intraprese per il funzionamento della Società, tenuto conto dell'onere in capo all'Amministrazione regionale di informare la Corte dei Conti in merito al rispetto delle direttive impartite ai propri enti partecipati;*
- *per quanto riguarda il monitoraggio dell'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013, di richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai propri dipendenti, componenti degli organi sociali nonché ai lavoratori autonomi a cui vengono pagate delle prestazioni.*

Con nota n. 538 del 22/9/2015, la Società rispondeva "*che sono state svolte tutte le azioni di contenimento possibili e che anzi le nuove attività che vengono chieste dalla Regione e nelle quali la nostra Società è impegnata (Gestione degli interventi di risanamento ambientale di competenza regionale - intervento 1: discarica in Località Sant'Elena di Robegano in Comune di Salzano - VE) comportano la necessità di richiedere un potenziamento della struttura (DGR n. 510/2015) che consentirà con l'aumento del proprio organico di ridurre consulenze esterne delle quali oggi si avvale per far fronte in modo positivo agli obiettivi che vengono fissati a Veneto Acque dal Socio*".

Da tutto quanto sopra riportato, considerando soprattutto i limitati spazi di manovra della Società dovuti da una parte alla necessità di svolgere le attività richieste dalle Strutture regionali, dall'altra all'esiguità della propria struttura stabile, emerge che la Società ha provveduto sostanzialmente a mettere in atto quanto richiesto dalle direttive seppure con un certo margine di flessibilità.

Per quanto riguarda un altro dei presupposti previsti dalla DGR 2101/2014, si rappresenta che la Società non ha presentato un piano decennale di sostenibilità ma che, d'altro canto, i due contratti di lavoro che intende stipulare sono contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015, senza alcun patto in deroga.

Tra le condizioni discriminanti bisogna considerare che l'attività che andranno a svolgere le due figure da assumere, come riportato nella DGR 510/2015, è prevista dalla normativa comunitaria per la bonifica delle discariche abusive, con relativa procedura di infrazione per la mancata realizzazione.

Si ricorda, inoltre, che la DGR 447/2015 ha stabilito che le società controllate devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Come riportato nel succitato provvedimento, si rammenta inoltre che le assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tenuto conto che la spesa regionale del personale è inferiore al 25% del totale della spesa corrente, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

In proposito si sottolinea che la Veneto acque S.p.A. è una società *in house* e totalmente partecipata dalla Regione del Veneto e che il suo personale a tempo indeterminato ammonta a 7 unità, essendo immutato dal 2008. Inoltre la Società ha precisato che al 31/12/2015 verranno in scadenza 17 contratti di collaborazione a progetto attualmente in essere.

Pertanto risulta necessario affrontare due questioni interpretative molto rilevanti per il caso in questione.

La prima questione che si pone è se non sia più corretto intendere il limite di cui sopra riferito alle cessazioni del personale di ruolo regionale del 2014, tenuto conto della natura della Società e che la medesima da un punto di vista economico-finanziario rientra nel consolidato regionale, nonché dal fatto che i parametri di riferimento presi quali limiti alle assunzioni del personale a tempo indeterminato per le società controllate sono i medesimi applicati all'Ente controllante.

La seconda questione riguarda la natura dei contratti di lavoro che si andranno a stipulare, e cioè i contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti ai sensi del D.Lgs 23/2015.

In particolare, se essi possano essere intesi come un *tertium genus*, e cioè una categoria intermedia tra i contratti a tempo indeterminato precedenti alla riforma del lavoro e i contratti a tempo determinato, e pertanto comportare una soggezione solo a limiti più generali quale è quello previsto dall'atto di indirizzo fornito dalla Giunta regionale sempre con DGR 447/2015 alle società controllate in via diretta, che consiste nell'assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006.

Sul primo punto la Sezione Risorse Umane con nota prot. n. 455641 del 10/11/2015 rappresentava che a suo parere il limite previsto per il *turn over* del tempo indeterminato "*appare riferibile alla spesa ed alle cessazioni delle singole società".*

La Sezione Affari Legislativi ha trattato nel suo parere rilasciato in data 17/12/2015 la seconda questione, come riportato di seguito:

"In riferimento ai quesiti posti con nota datata 23 ottobre 2015- prot. 429297, a parziale riscontro degli stessi ed in esito a quanto valutato nella riunione svoltasi in data 14 dicembre u.s., si rammenta che, le modalità di reperimento di personale dipendente da parte delle società partecipate, come correttamente riportato anche nella D.G.R. n.2101/2014, restano le disposizioni strutturate in idoneo atto regolamentare obbligatorio per le società medesime e informato ai principi del D.Lgs. n.165/2001. Per le società controllate, per di più, vige quanto disposto nella L.R. n. 39/2013, che, all'art.8, rinvia

espressamente al decreto da ultimo citato.

Infatti si reputa che attualmente, in assenza di puntuali chiarimenti di matrice legislativa circa le relazioni intercorrenti tra i diversi ambiti applicativi delle due discipline, pubblicistica e privatistica, il D.Lgs. n.81/2015, recante la nuova disciplina del lavoro dipendente, non risulti utilizzabile per le assunzioni presso la P.A.

In dettaglio, l'art.36 del Dlgs. n.165/2001 disciplina i contratti di lavoro flessibile e consente il ricorso a dette modalità solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale". In tal caso dovrebbe farsi ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Peraltro si rammenta quanto stabilito al c.5 dell'art. 36 della legge, laddove si precisa che "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286".

In altri termini il ricorso a tali forme di reclutamento deve essere ponderato e concretamente indispensabile. Le modalità di reperimento delle risorse umane ritenute necessarie, indipendentemente dalla natura privatistica del contratto da stipularsi, devono seguire le consuete norme stabilite a tutela della pubblicità e trasparenza e rispettare i vincoli di natura finanziaria esistenti."

Considerato, pertanto, quanto fin qui rappresentato, e che l'accordo ex art. 15 della legge 241/1990 approvato con la DGR 510 del 7/4/2015 prevede, per le attività di bonifica dell'ex discarica sita in località di Robegano, nel Comune di Salzano (VE), che si concluderanno entro il 31/12/2018, in favore di Veneto Acque S.p.A. la somma di Euro 5.447.496,24, si propone di autorizzare la medesima a procedere all'assunzione delle due figure professionali richieste, però mediante contratti a tempo determinato previsti dal D.Lgs. 165/2001 e con le procedure ad evidenza pubblica previste nell'apposito regolamento della Società, comunque nel rispetto del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006.

Il relatore, tenuto conto dell'esito positivo dell'attività istruttoria condotta dalla Struttura Regionale competente, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

delibera

1. di autorizzare la Veneto Acque S.p.A. a procedere all'assunzione di 1 responsabile legale con laurea in giurisprudenza con esperienza almeno triennale in materia di bonifica di siti inquinati e di 1 tecnico con laurea in geologia con esperienza almeno triennale in materia di bonifica di siti inquinati;

2. che le assunzioni di cui al punto precedente dovranno avvenire mediante contratti a tempo determinato previsti dal D.Lgs. 165/2001 e con le procedure ad evidenza pubblica previste nell'apposito regolamento della Società, comunque nel rispetto del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314165)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1877 del 23 dicembre 2015

Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR 2101/2014, alla società Veneto Sviluppo S.p.A.. Area Amministrativa.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Sviluppo S.p.A. a procedere all'assunzione di una unità a tempo indeterminato nell'area amministrativa.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 26938 del 31/7/2015 la Veneto Sviluppo S.p.A. ha chiesto il nulla osta della Giunta regionale per procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una risorsa da inserire nell'Area amministrazione per una retribuzione annua lorda di Euro 24.465,45.

Come le altre Società controllate dalla Regione, Veneto Sviluppo S.p.A., per quanto riguarda le assunzioni di personale, è soggetta a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013 e alle direttive fornite in materia dalla Giunta regionale con la DGR n. 2101 del 10 novembre 2014.

In proposito la lett. C-I dell'allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:

"Il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:

- *l'assunzione prevista o il conferimento dell'incarico non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente,*
- *la mancata assunzione o il mancato conferimento dell'incarico arreca un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),*
- *l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l'incarico è coerente con l'oggetto sociale,*
- *l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,*
- *la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.*
- *il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.*

Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del legale rappresentante della società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti presupposti:

- *la società nell'ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe ammesse sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,*
- *in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il costo del nuovo personale o dell'incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto da svolgere,*
- *in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria,*
- *la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all'esercizio precedente.*

L'assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle seguenti condizioni discriminanti:

- *l'assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prevista per l'Amministrazione*

regionale,

- *in caso di assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell'anno per tale tipologia di contratti non supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,*
- *l'acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013,*
- *il personale deve essere assunto o l'incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un'attività prevista e/o finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte della Regione Veneto a propria società in house, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.r. 39/2013.*

L'acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013 può aversi solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione. Dell'effettuazione di tale verifica deve essere dato conto nella richiesta di nulla osta.

Il nulla osta verrà rilasciato sulla base dei criteri sopra elencati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, istruito dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, sentito il parere della Sezione Risorse Umane e della Sezione Affari Legislativi, nonché dell'eventuale Dipartimento/Sezione che ha affidato il servizio che comporta l'assunzione ovvero della Struttura regionale competente per materia. "

Al fine di poter istruire la richiesta, gli uffici regionali hanno chiesto alla Società di compilare l'apposita *check list* e se fosse stata verificata la possibilità di acquisire il nuovo personale tramite i processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

La Veneto Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 29908 del 8/9/2015 integrava la documentazione come richiesto e attestava che la verifica di cui sopra aveva avuto esito negativo.

Tenuto conto di quanto riportato nella nuova documentazione gli uffici regionali chiedevano alcune precisazioni a cui la Società rispondeva con nota prot. n. 33933 del 6/10/2015.

Da quanto rappresentato da Veneto Sviluppo S.p.A. nelle citate note, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria, risulta che sono presenti le condizioni richieste dalla DGR 2101/2014 affinché venga esaminata la richiesta.

Per quanto riguarda i presupposti per l'autorizzazione, si rappresenta che la Società ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile pari ad Euro 4.503.053,00.

Il rispetto delle direttive è stato oggetto di analisi da parte della Giunta regionale, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31/12/2014, con la DGR n. 815 del 14/5/2015, di cui di seguito si riporta un estratto.

"Veneto Sviluppo S.p.A. in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi osserva i principi fondamentali della normativa in materia di appalti, che sono stati formalmente adottati nel "Regolamento acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario" con delibera del consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2014. L'applicazione di tale regolamento però è cominciata solo a far data dal 27/10/2014. La Società non ha invece adottato un regolamento per le acquisizioni in economia, e in proposito si ricorda che, in risposta ai rilievi sul rispetto delle direttive formulati con il DPGR n. 69/2014, la società aveva risposto che"Non vi sono previsioni di disciplina dei lavori in economia, in quanto non ci sono ipotesi di questa natura. Si è peraltro preferito ragionare, in ossequio al D. Lgs n. 163/2006 in materia di appalti con la disciplina del solo cottimo fiduciario e delle deleghe di spesa, in un'ottica di semplificazione, data anche la snellezza della struttura."Tale spiegazione era stata riportata nell'Allegato B della DGR 1212 del 15/7/2014. La medesima DGR nel prendere atto di questo e di altri chiarimenti ribadiva "nel contempo la necessità di attenersi a quanto prescritto nel citato provvedimento giuntale (la DGR 258/2013), dalla L.R. 39/2013 e dalla L.R. 47/2012"

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/1/2014, la Società ha adottato anche un proprio regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali, non ha invece ancora adottato un regolamento per incarichi di diversa natura.

Il personale a tempo indeterminato al 31/12/2014 è di 29 unità, mentre al 1/1/2014 era di 32 unità.

Nel 2014 vi è stata un'assunzione a tempo indeterminato per un costo annuo pari a 39.133,19 a fronte di due dimissioni nel 2013 che avevano un costo complessivo di Euro 115.138,34.

Considerato che la direttiva dettata dalla DGR 258/2013 ha previsto che le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un costo pari al massimo al 50 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente e che in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente, la direttiva è stata rispettata.

Il costo del personale a tempo indeterminato nel 2014 è stato pari a Euro 2.396.698,52, mentre nel 2013 era stato pari ad Euro 2.415.802,78.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, con convenzioni e Co.Co.Pro., il costo, comprensivo di quello relativo a contratti di lavoro interinale, è stato nel 2014 di Euro 209.910,67, mentre era pari ad Euro 63.997,00 nel 2009. La direttiva di cui alla DGR 258/2013 non risulta rispettata.

Ad ogni modo, si pone in evidenza che la Società sia per il tempo indeterminato, sia per le assunzioni a tempo determinato non ha chiesto il nulla osta previsto dal primo comma dell'art. 8 della LR 39/2013.

La Società in merito a quanto stabilito dalla DGR 2101/2014 relativamente all'obbligo di verificare l'impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata ha sottolineato che "considerata la particolare natura della Società che è quella di intermediario finanziario vigilato, nonché le peculiari mansioni e professionalità richieste agli addetti che vi operano, si ritiene che tali specifiche disposizioni siano poco compatibili e di difficile applicazione."

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2014 è stato di Euro 533.403,00, comprensivo dei costi per la revisione legale dei conti e gli emolumenti dei comitati tecnici dei fondi, nel 2009 ammontava ad Euro 512.948,00, pertanto come per il 2013, la direttiva non è stata rispettata.

I costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nel 2014 sono stati pari ad Euro 46.926,92, mentre nel 2009 erano pari a Euro 221.435,63 e pertanto la direttiva è stata rispettata, come anche quella che prevede il divieto di sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, esse nell'anno 2014 sono ammontate ad Euro 35.742,00 mentre nel 2011 erano pari a Euro 30.947,00. Le direttive sul punto prevedono che le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, debbano ridurre tali spese del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. La possibilità di deroga ai limiti di cui alla direttiva è prevista in virtù di contratti pluriennali in essere. La Società, come per il 2013, ha segnalato la presenza in essere di 2 contratti pluriennali di noleggio.

Si rammenta infine che la Società non ha provveduto ancora alla riduzione del 10% dei compensi attribuiti all'organo amministrativo, come previsto anche dall'art. 17 comma 1 lett. b) della L.R. 47/2012.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara che è in corso di aggiornamento in seguito alle novità introdotte in materia dalla legge 190/2012.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale succitata, contestualmente all'esame del bilancio delle società, la Regione deve esaminare la proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società.

La Società aveva presentato una proposta relativa agli anni 2014 e 2015 all'assemblea del 18 luglio 2014 e che è stata allegata alla DGR 1212/2014.

Per tale proposta però non è stata trasmessa dalla Società una documentazione sufficiente a verificarne l'attuazione, né un suo aggiornamento.

In particolare la proposta evidenziava un costo nullo per i quadri direttivi di IV liv. e i co.co.pro. negli anni 2014 e 2015 a fronte di un costo rispettivamente di 76.800,00 euro e di 56.000,00 euro del 2013. I costi per lavoratori autonomi dai 120.400,00 euro del 2013 doveva passare a 19.000,00 euro nel 2014 fino ad azzerarsi nel 2015.

Appare, inoltre, opportuno porre in evidenza che in materia di personale la L.R. 39/2013, all'art. 9, prevede per le società controllate precisi limiti al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti e che la DGR 447 del 7/4/2015 ha approvato il seguente atto di indirizzo alle società controllate in via diretta ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni: le società devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In proposito si rappresenta che da altra documentazione trasmessa dalla Società risulta che il totale del costo del personale dipendente è stato di Euro 2.523.663,00 nel 2014 e di Euro 2.344.138,00 nel 2015 mentre il valore medio del triennio 2011/2013 è di Euro 2.150.866,00. Risulta pertanto un superamento di tale parametro del 17,33% nel 2014 e di 8,99 % per i dati previsionali del 2015."

Sulla base di quanto rappresentato la Giunta regionale col medesimo provvedimento ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. quanto segue:

"- tagliare del 10% il proprio compenso;

- adottare entro 60 giorni dall'assemblea un regolamento per gli incarichi di diversa natura in linea con quanto previsto dalle direttive,

- trasmettere entro la medesima data alla Giunta regionale una relazione che contenga le ragioni del mancato rispetto dell'art. 8 della L.R. 39/2013 e, in considerazione che il regolamento per il reclutamento del personale è stato adottato solo nel gennaio 2014, una conferma che le assunzioni effettuate negli ultimi tre esercizi siano avvenute in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del DL 112/2008, un aggiornamento del piano di contenimento delle spese di funzionamento per il 2015 ed una verifica della applicazione nel 2014 di quello allegato alla DGR 1212/2014, un piano previsionale per il riallineamento alle direttive in materia di costi del personale a tempo determinato e per studi ed incarichi di consulenza entro il 2017 ed inoltre le azioni che si intendono intraprendere per il rispetto in materia di personale di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 e dall'atto di indirizzo di cui alla DGR 447 del 7/4/2015, al fine di permettere alla Giunta regionale di poter valutare compiutamente le azioni intraprese per il funzionamento della Società, tenuto conto dell'onere in capo all'Amministrazione regionale di informare la Corte dei Conti in merito al rispetto delle direttive impartite ai propri enti partecipati."

Con nota n. 30281 del 10/9/2015, la Società ha fornito la relazione richiesta, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria e di cui si dà, di seguito, una breve descrizione.

Per quanto riguarda la riduzione del 10% del compenso dell'organo amministrativo, la Società ha precisato che la determinazione è competenza dell'assemblea e che ad ogni modo gli attuali compensi sono ben al di sotto dei limiti previsti dall'art. 7 della L.R. 39/2013.

In relazione all'obbligo di adozione del regolamento per gli incarichi di collaborazione e consulenze, la Società ha risposto che per quanto riguarda le consulenze la medesima applica il proprio "Regolamento acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario". Il personale viene invece assunto con le forme del contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e interinale con le procedure previste dal "Regolamento per il reclutamento del personale".

Per quanto riguarda il rispetto dell'art. 8 della L.R. 39/2013, la risposta fornita dalla Società non appare congruente in quanto la specificità della Società non può esimerla dall'applicazione della succitata norma, che del resto, è alla base del presente provvedimento.

La Società ha dichiarato poi che seppure il regolamento per il reclutamento del personale sia stato adottato a gennaio 2014, già il precedente Consiglio di Amministrazione aveva espressamente sancito l'applicazione dei principi di cui al secondo comma dell'art. 18 del DL 112/2008.

Relativamente al piano previsionale per il riallineamento dei costi del personale a tempo determinato e dei costi per studi ed incarichi di consulenza la Società ribadisce che la propria specificità impedisce di applicare *tout court* i provvedimenti volti ad una "*spending review""dovendo mantenere una adeguata struttura rispetto ad attività per le quali deve dare riscontro delle tempistiche e della qualità dei servizi resi"*. In merito alle consulenze la Società precisa che nell'anno 2014 sono state sostenute spese per euro 43.000,00 riferite esclusivamente a pareri richiesti in merito all'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta e che, senza tale importo, l'ammontare complessivo sarebbe comunque inferiore agli analoghi costi registrati nel 2009.

In merito alla proposta di contenimento delle spese di funzionamento la Società ritiene di agire nei prossimi due anni sui costi relativi alla struttura dirigenziale e alle collaborazioni professionali esterne. Per quanto concerne la dirigenza viene previsto una riduzione dei costi dai circa 624.500,00 euro del 2014 ai 494.100,00 euro nel 2015 e 418.000,00 del 2016, per le seconde i costi dovrebbero addirittura azzerarsi in quanto è terminato lo *start up* delle nuove misure agevolative che avevano richiesto l'integrazione della struttura con competenze specialistiche esterne.

Da quanto sopra riportato e dalla relazione allegata emerge che la Società ha provveduto sostanzialmente a mettere in atto quanto richiesto dalle direttive seppure con un certo margine di flessibilità, conseguente, secondo quanto dichiarato dalla medesima, alla propria natura di intermediario finanziario e di società in cui i privati detengono il 49% del capitale, e che, ad

ogni modo, i limiti previsti per le assunzioni per il personale a tempo indeterminato nel 2014 sono stati rispettati. Inoltre si pone in evidenza che dal bilancio al 31/12/2014 approvato dall'assemblea societaria del 15/5/2015, sulla base della DGR 815/2015, si evince che la spesa complessiva per il personale è scesa da euro 2.923.496,00 del 2013 a euro 2.891.172,00 del 2014.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione allegata e di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento ivi rappresentata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 39/2013.

Per quanto riguarda un altro dei presupposti previsti dalla DGR 2101/2014, si rappresenta che la Società non ha presentato un piano decennale di sostenibilità ma che, da una parte la nuova risorsa viene a sostituire un quadro direttivo con retribuzione annua lorda di Euro 54.894,84, spostato ad altra funzione nel marzo 2014 e l'assunzione risulta comunque effettuata entro il limite delle cessazioni avvenute nel 2014 (4 unità per un importo totale di Euro 240.792,37), dall'altra il contratto che la Società andrà a stipulare è un contratto a tutele crescenti, ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015, senza alcun patto in deroga.

Si ricorda, inoltre, che la DGR 447/2015 ha stabilito che le società controllate devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Considerato però che il vigente comma 2-bis dell'art. 18 del DL 112/2008 è stato introdotto dal comma 557 della legge 147/2013, la quale prevede, nel contempo, che i commi da 550 a 562 non si applichino agli intermediari finanziari, si ritiene di poter escludere l'obbligatorietà di tale limite nei confronti di Veneto Sviluppo S.p.A.. Tale è anche l'interpretazione data dalla Corte dei Conti nella Relazione di Parifica del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2014 (pag. 477, Delibera n. 558/2015/PARI del 19 novembre 2015).

Con riferimento a quanto sopra, si rappresenta che il parere fornito dalla Sezione Risorse Umane pone in evidenza la necessità, ai fini dell'acquisizione di personale da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., della presenza di un regolamento che si ispiri ai principi delle procedure di reclutamento pubbliche e l'attestazione e la verifica del costante decremento delle spese di personale.

La Sezione Affari Legislativi non è invece entrata nel merito della questione, non rinvenendo in essa particolari problemi interpretativi, e ha, pertanto, rappresentato che essa "*non può rilasciare pareri afferenti una procedura valutativa i cui contenuti riguardano esclusivamente la società regionale e la struttura deputata a vigilare sulla medesima*".

Considerato pertanto quanto fin qui rappresentato, si propone di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una risorsa da inserire nell'Area amministrazione per una retribuzione annua lorda di Euro 24.465,45, mediante le procedure ad evidenza pubblica previste nell'apposito regolamento della Società, a condizione che essa non vada ad inficiare il costante decremento delle spese complessive di personale.

Il relatore, tenuto conto dell'esito positivo dell'attività istruttoria condotta dalla Struttura Regionale competente, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 47/1975;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 39/2013;

VISTE le DGR n. 258/2013, n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 815/2015;

VISTE le note di Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 26938 del 31/7/2015, n. 29908 del 8/9/2015 e n. 33933 del 6/10/2015 e relativa documentazione acclusa, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria;

VISTA la relazione prodotta da Veneto Sviluppo S.p.A. sulla base della richiesta formulata dalla Giunta regionale con DGR n. 815/2015 e la proposta di contenimento delle spese di funzionamento ivi contenuta, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria;

VISTI i pareri forniti con le note n. 431653 del 26/10/2015 della Sezione Risorse Umane e n. 413673 del 14/10/2015 della Sezione Affari Legislativi;

delibera

1. di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione in merito al rispetto delle direttive di cui alla nota n. 30281 del 10/9/2015 prodotta da Veneto Sviluppo S.p.A. sulla base della richiesta formulata dalla Giunta regionale con DGR n. 815/2015 e di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento ivi rappresentata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 39/2013;

2. di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una risorsa da inserire nell'Area amministrazione per una retribuzione annua lorda di Euro 24.465,45, mediante le procedure ad evidenza pubblica previste nell'apposito regolamento della Società, a condizione che essa non vada ad inficiare il costante decremento delle spese complessive di personale;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314160)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1878 del 23 dicembre 2015

Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR n. 2101/2014, alla società Veneto Sviluppo S.p.A.. Funzione di Compliance.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Sviluppo S.p.A. a procedere all'assunzione di una unità a tempo indeterminato per la funzione di Compliance.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 34562 del 9/10/2015 la Veneto Sviluppo S.p.A. ha chiesto il nulla osta della Giunta regionale per procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una risorsa che assumerà la funzione di *Compliance* nonché la responsabilità Antiriciclaggio con attribuzione annua lorda di Euro 50.000,00 (Quadro direttivo di primo livello - in una scala da 1 a 4 dove 4 è il livello più elevato) CCNL del Credito applicato dalla Società.

La Società allegava alla nota l'apposita *check list* il proprio regolamento per le assunzioni e la comunicazione effettuata alle altre società controllate in relazione ai processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Come le altre Società controllate dalla Regione, Veneto Sviluppo S.p.A., per quanto riguarda le assunzioni di personale, è soggetta a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013 e alle direttive fornite in materia dalla Giunta regionale con la DGR n. 2101 del 10 novembre 2014.

In proposito la lett. C-I dell'allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:

"Il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:

- *l'assunzione prevista o il conferimento dell'incarico non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente,*
- *la mancata assunzione o il mancato conferimento dell'incarico arreca un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),*
- *l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l'incarico è coerente con l'oggetto sociale,*
- *l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,*
- *la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.*
- *il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.*

Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del legale rappresentante della società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti presupposti:

- *la società nell'ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe ammesse sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,*
- *in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il costo del nuovo personale o dell'incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto da svolgere,*
- *in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria,*
- *la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all'esercizio precedente.*

L'assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle seguenti condizioni discriminanti:

- *l'assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prevista per l'Amministrazione regionale,*
- *in caso di assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell'anno per tale tipologia di contratti non supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,*
- *l'acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013,*
- *il personale deve essere assunto o l'incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un'attività prevista e/o finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte della Regione Veneto a propria società in house, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.r. 39/2013.*

L'acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013 può aversi solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione. Dell'effettuazione di tale verifica deve essere dato conto nella richiesta di nulla osta.

Il nulla osta verrà rilasciato sulla base dei criteri sopra elencati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, istruito dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, sentito il parere della Sezione Risorse Umane e della Sezione Affari Legislativi, nonché dell'eventuale Dipartimento/Sezione che ha affidato il servizio che comporta l'assunzione ovvero della Struttura regionale competente per materia. "

Al fine di poter istruire la richiesta, anche in considerazione del fatto che non veniva presentato il piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria, gli uffici regionali hanno chiesto alla Società con nota prot. 443290 del 2/11/2015 di specificare, tenuto conto dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 23 del 4 marzo 2015 che ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, le garanzie e gli obblighi in capo alla Società nel caso in cui un eventuale peggioramento dei conti dovesse rendere necessario porre fine al rapporto di lavoro in questione o, in alternativa, di trasmettere il succitato piano.

La Veneto Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 40234 del 12/11/2015 rispondeva che la risorsa non sarebbe stata assunta con un contratto a tutele crescenti e quindi in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 23/2015 e che "*il costo della Funzione di Compliance internalizzata, come comunicatoLe con nostra del 9 ottobre u.s., risulterebbe peraltro coperto dal risparmio di spesa della funzione di Compliance attualmente esternalizzata, oltre che dal corrispettivo che FVS SGR verserebbe a Veneto Sviluppo in virtù del fatto che la Funzione di Compliance potrebbe svolgere anche attività in outsourcing per la nostra società partecipata. Nelle Linee Guida del Piano Industriale 2015-2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 settembre 2015, la figura risulta inserita nell'assetto organizzativo pianificato e il relativo costo che la Società dovrebbe sostenere risulta adeguatamente coperto senza pregiudizio alcuno ai fini della sostenibilità del Piano stesso per i prossimi 3 anni. Trattandosi di figura obbligatoria per un intermediario finanziario, non è al momento in alcun modo ipotizzabile che la Funzione di Compliance venga licenziata nel caso di peggioramento dei conti".*

Da quanto rappresentato da Veneto Sviluppo S.p.A. nelle citate note, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria, risulta che sono presenti le condizioni richieste dalla DGR 2101/2014 affinché venga esaminata la richiesta.

Per quanto riguarda i presupposti per l'autorizzazione, si rappresenta che la Società ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile pari ad Euro 4.503.053,00.

Il rispetto delle direttive è stato oggetto di analisi da parte della Giunta regionale, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31/12/2014, con la DGR n. 815 del 14/5/2015, di cui di seguito si riporta un estratto.

"Veneto Sviluppo S.p.A. in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi osserva i principi fondamentali della normativa in materia di appalti, che sono stati formalmente adottati nel "Regolamento acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario" con delibera del consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2014. L'applicazione di tale regolamento però è cominciata solo a far data dal 27/10/2014. La Società non ha invece adottato un regolamento per le acquisizioni in economia, e in proposito si ricorda che, in risposta ai rilievi sul rispetto delle direttive formulati con il DPGR n. 69/2014, la società aveva risposto che"Non vi sono previsioni di disciplina dei lavori in economia, in quanto non ci sono ipotesi di questa natura. Si è peraltro preferito ragionare, in ossequio al D. Lgs n. 163/2006 in materia di appalti con la disciplina del solo cottimo fiduciario e delle deleghe di spesa, in un'ottica di semplificazione, data anche la snellezza della struttura."Tale spiegazione era stata riportata nell'Allegato B della DGR 1212 del 15/7/2014. La medesima DGR nel prendere atto di questo e di altri chiarimenti ribadiva "nel contempo la necessità di attenersi a quanto prescritto nel citato provvedimento giuntale (la DGR

258/2013), dalla L.R. 39/2013 e dalla L.R. 47/2012"

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/1/2014, la Società ha adottato anche un proprio regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali, non ha invece ancora adottato un regolamento per incarichi di diversa natura.

Il personale a tempo indeterminato al 31/12/2014 è di 29 unità, mentre al 1/1/2014 era di 32 unità.

Nel 2014 vi è stata un'assunzione a tempo indeterminato per un costo annuo pari a 39.133,19 a fronte di due dimissioni nel 2013 che avevano un costo complessivo di Euro 115.138,34.

Considerato che la direttiva dettata dalla DGR 258/2013 ha previsto che le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un costo pari al massimo al 50 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente e che in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente, la direttiva è stata rispettata.

Il costo del personale a tempo indeterminato nel 2014 è stato pari a Euro 2.396.698,52, mentre nel 2013 era stato pari ad Euro 2.415.802,78.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, con convenzioni e Co.Co.Pro., il costo, comprensivo di quello relativo a contratti di lavoro interinale, è stato nel 2014 di Euro 209.910,67, mentre era pari ad Euro 63.997,00 nel 2009. La direttiva di cui alla DGR 258/2013 non risulta rispettata.

Ad ogni modo, si pone in evidenza che la Società sia per il tempo indeterminato, sia per le assunzioni a tempo determinato non ha chiesto il nulla osta previsto dal primo comma dell'art. 8 della LR 39/2013.

La Società in merito a quanto stabilito dalla DGR 2101/2014 relativamente all'obbligo di verificare l'impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata ha sottolineato che "considerata la particolare natura della Società che è quella di intermediario finanziario vigilato, nonché le peculiari mansioni e professionalità richieste agli addetti che vi operano, si ritiene che tali specifiche disposizioni siano poco compatibili e di difficile applicazione."

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2014 è stato di Euro 533.403,00, comprensivo dei costi per la revisione legale dei conti e gli emolumenti dei comitati tecnici dei fondi, nel 2009 ammontava ad Euro 512.948,00, pertanto come per il 2013, la direttiva non è stata rispettata.

I costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nel 2014 sono stati pari ad Euro 46.926,92, mentre nel 2009 erano pari a Euro 221.435,63 e pertanto la direttiva è stata rispettata, come anche quella che prevede il divieto di sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, esse nell'anno 2014 sono ammontate ad Euro 35.742,00 mentre nel 2011 erano pari a Euro 30.947,00. Le direttive sul punto prevedono che le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, debbano ridurre tali spese del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. La possibilità di deroga ai limiti di cui alla direttiva è prevista in virtù di contratti pluriennali in essere. La Società, come per il 2013, ha segnalato la presenza in essere di 2 contratti pluriennali di noleggio.

Si rammenta infine che la Società non ha provveduto ancora alla riduzione del 10% dei compensi attribuiti all'organo amministrativo, come previsto anche dall'art. 17 comma 1 lett. b) della L.R. 47/2012.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara che è in corso di aggiornamento in seguito alle novità introdotte in materia dalla legge 190/2012.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale succitata, contestualmente all'esame del bilancio delle società, la Regione deve esaminare la proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società.

La Società aveva presentato una proposta relativa agli anni 2014 e 2015 all'assemblea del 18 luglio 2014 e che è stata allegata alla DGR 1212/2014.

Per tale proposta però non è stata trasmessa dalla Società una documentazione sufficiente a verificarne l'attuazione, né un suo aggiornamento.

In particolare la proposta evidenziava un costo nullo per i quadri direttivi di IV liv. e i co.co.pro. negli anni 2014 e 2015 a fronte di un costo rispettivamente di 76.800,00 euro e di 56.000,00 euro del 2013. I costi per lavoratori autonomi dai 120.400,00 euro del 2013 doveva passare a 19.000,00 euro nel 2014 fino ad azzerarsi nel 2015.

Appare, inoltre, opportuno porre in evidenza che in materia di personale la L.R. 39/2013, all'art. 9, prevede per le società controllate precisi limiti al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti e che la DGR 447 del 7/4/2015 ha approvato il seguente atto di indirizzo alle società controllate in via diretta ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni: le società devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In proposito si rappresenta che da altra documentazione trasmessa dalla Società risulta che il totale del costo del personale dipendente è stato di Euro 2.523.663,00 nel 2014 e di Euro 2.344.138,00 nel 2015 mentre il valore medio del triennio 2011/2013 è di Euro 2.150.866,00. Risulta pertanto un superamento di tale parametro del 17,33% nel 2014 e di 8,99 % per i dati previsionali del 2015."

Sulla base di quanto rappresentato la Giunta regionale col medesimo provvedimento ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. quanto segue:

"- tagliare del 10% il proprio compenso;

- adottare entro 60 giorni dall'assemblea un regolamento per gli incarichi di diversa natura in linea con quanto previsto dalle direttive,

- trasmettere entro la medesima data alla Giunta regionale una relazione che contenga le ragioni del mancato rispetto dell'art. 8 della L.R. 39/2013 e, in considerazione che il regolamento per il reclutamento del personale è stato adottato solo nel gennaio 2014, una conferma che le assunzioni effettuate negli ultimi tre esercizi siano avvenute in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del DL 112/2008, un aggiornamento del piano di contenimento delle spese di funzionamento per il 2015 ed una verifica della applicazione nel 2014 di quello allegato alla DGR 1212/2014, un piano previsionale per il riallineamento alle direttive in materia di costi del personale a tempo determinato e per studi ed incarichi di consulenza entro il 2017 ed inoltre le azioni che si intendono intraprendere per il rispetto in materia di personale di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 e dall'atto di indirizzo di cui alla DGR 447 del 7/4/2015, al fine di permettere alla Giunta regionale di poter valutare compiutamente le azioni intraprese per il funzionamento della Società, tenuto conto dell'onere in capo all'Amministrazione regionale di informare la Corte dei Conti in merito al rispetto delle direttive impartite ai propri enti partecipati."

Con nota n. 30281 del 10/9/2015, la Società ha fornito la relazione richiesta, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria e di cui si dà, di seguito, una breve descrizione.

Per quanto riguarda la riduzione del 10% del compenso dell'organo amministrativo, la Società ha precisato che la determinazione è competenza dell'assemblea e che ad ogni modo gli attuali compensi sono ben al di sotto dei limiti previsti dall'art. 7 della L.R. 39/2013.

In relazione all'obbligo di adozione del regolamento per gli incarichi di collaborazione e consulenze, la Società ha risposto che per quanto riguarda le consulenze la medesima applica il proprio "Regolamento acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario". Il personale viene invece assunto con le forme del contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e interinale con le procedure previste dal "Regolamento per il reclutamento del personale".

Per quanto riguarda il rispetto dell'art. 8 della L.R. 39/2013, la risposta fornita dalla Società non appare congruente in quanto la specificità della Società non può esimerla dall'applicazione della succitata norma, che del resto, è alla base del presente provvedimento.

La Società ha dichiarato poi che seppure il regolamento per il reclutamento del personale sia stato adottato a gennaio 2014, già il precedente Consiglio di Amministrazione aveva espressamente sancito l'applicazione dei principi di cui al secondo comma dell'art. 18 del DL 112/2008.

Relativamente al piano previsionale per il riallineamento dei costi del personale a tempo determinato e dei costi per studi ed incarichi di consulenza la Società ribadisce che la propria specificità impedisce di applicare *tout court* i provvedimenti volti ad una "*spending review""dovendo mantenere una adeguata struttura rispetto ad attività per le quali deve dare riscontro delle tempistiche e della qualità dei servizi resi"*. In merito alle consulenze la Società precisa che nell'anno 2014 sono state sostenute spese per euro 43.000,00 riferite esclusivamente a pareri richiesti in merito all'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta e che, senza tale importo, l'ammontare complessivo

sarebbe comunque inferiore agli analoghi costi registrati nel 2009.

In merito alla proposta di contenimento delle spese di funzionamento la Società ritiene di agire nei prossimi due anni sui costi relativi alla struttura dirigenziale e alle collaborazioni professionali esterne. Per quanto concerne la dirigenza viene previsto una riduzione dei costi dai circa 624.500,00 euro del 2014 ai 494.100,00 euro nel 2015 e 418.000,00 del 2016, per le seconde i costi dovrebbero addirittura azzerarsi in quanto è terminato lo *start up* delle nuove misure agevolative che avevano richiesto l'integrazione della struttura con competenze specialistiche esterne.

Da quanto sopra riportato e dalla relazione allegata emerge che la Società ha provveduto sostanzialmente a mettere in atto quanto richiesto dalle direttive seppure con un certo margine di flessibilità, conseguente, secondo quanto dichiarato dalla medesima, alla propria natura di intermediario finanziario e di società in cui i privati detengono il 49% del capitale, e che, ad ogni modo, i limiti previsti per le assunzioni per il personale a tempo indeterminato nel 2014 sono stati rispettati. Inoltre si pone in evidenza che dal bilancio al 31/12/2014 approvato dall'assemblea societaria del 15/5/2015, sulla base della DGR 815/2015, si evince che la spesa complessiva per il personale è scesa da euro 2.923.496,00 del 2013 a euro 2.891.172,00 del 2014.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione allegata e di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento ivi rappresentata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 39/2013.

Per quanto riguarda un altro dei presupposti previsti dalla DGR 2101/2014, si rappresenta che la Società non ha presentato un piano decennale di sostenibilità, ma che ad ogni modo l'assunzione risulta comunque effettuata entro il limite delle cessazioni avvenute nel 2014 (4 unità per un importo totale di Euro 240.792,37).

Si ricorda, inoltre, che la DGR 447/2015 ha stabilito che le società controllate devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Considerato però che il vigente comma 2-bis dell'art. 18 del DL 112/2008 è stato introdotto dal comma 557 della legge 147/2013, la quale prevede, nel contempo, che i commi da 550 a 562 non si applichino agli intermediari finanziari, si ritiene di poter escludere l'obbligatorietà di tale limite nei confronti di Veneto Sviluppo S.p.A.. Tale è anche l'interpretazione data dalla Corte dei Conti nella Relazione di Parifica del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2014 (pag. 477, Delibera n. 558/2015/PARI del 19 novembre 2015).

Si rappresenta, inoltre, che il parere fornito dalla Sezione Risorse Umane pone in evidenza la necessità, ai fini dell'acquisizione di personale da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., della presenza di un regolamento che si ispiri ai principi delle procedure di reclutamento pubbliche e, considerato ad ogni modo quanto sopra rappresentato, l'attestazione e la verifica del costante decremento delle spese di personale.

Inoltre per quanto concerne il limite al trattamento economico di cui all'art. 9 comma 1 della L.R. 39/2013, il parere precisa che "*non risulta effettuabile una precisa comparazione tra le qualifiche previste per il personale regionale dal CCNL Enti Locali e quelle del CCNL del Credito, applicabile ai dipendenti della Società richiedente, tuttavia, a titolo indicativo, si rappresenta che la figura del quadro, di cui alla richiesta, può essere correlata alla categoria D3 del CCNL Enti Locali con incarico di posizione organizzativa, il cui trattamento economico annuo attualmente risulta il seguente:*

- *Stipendio tabellare: euro 26.403,84,*
- *Indennità di vacanza contrattuale: euro 182,52,*
- *Indennità di comparto: euro 622,80,*
- *Retribuzione di posizione organizzativa: fascia C: euro 7.000,00, fascia B: euro 11.000, fascia A: euro 12.900,00,*
- *Retribuzione di risultato correlata alla valutazione delle prestazioni: da un minimo del 10% ad un massimo del 25% dell'importo della retribuzione di posizione di cui sopra*."

La Sezione Affari Legislativi non ha invece fornito alcun parere, ed in un caso analogo aveva rappresentato che essa "*non può rilasciare pareri afferenti una procedura valutativa i cui contenuti riguardano esclusivamente la società regionale e la struttura deputata a vigilare sulla medesima*".

Considerato, pertanto, quanto fin qui rappresentato, si propone di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una risorsa che assumerà la funzione di *Compliance* nonché la responsabilità Antiriciclaggio, mediante le procedure ad evidenza pubblica previste nell'apposito regolamento della Società, a condizione che essa non vada ad inficiare il costante decremento delle spese complessive di personale.

Si propone, inoltre, di condizionare tale autorizzazione al fatto che la retribuzione annua lorda spettante alla nuova risorsa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013, sia determinata in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di categoria D3 con incarico di posizione organizzativa.

Il relatore, tenuto conto dell'esito positivo dell'attività istruttoria condotta dalla Struttura Regionale competente, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 47/1975;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 39/2013;

VISTE le DGR n. 258/2013, n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 815/2015;

VISTE le note di Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 34562 del 9/10/2015, n. 40234 del 12/11/2015 e relativa documentazione acclusa, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria;

VISTA la relazione prodotta da Veneto Sviluppo S.p.A. sulla base della richiesta formulata dalla Giunta regionale con DGR n. 815/2015 e la proposta di contenimento delle spese di funzionamento ivi contenuta, agli atti della Struttura Regionale competente l'istruttoria;

VISTO il parere fornito con la nota prot. n. 468361 del 17/11/2015 della Sezione Risorse Umane;

delibera

1. di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione in merito al rispetto delle direttive di cui alla nota n. 30281 del 10/9/2015 prodotta da Veneto Sviluppo S.p.A. sulla base della richiesta formulata dalla Giunta regionale con DGR n. 815/2015 e di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento ivi rappresentata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 39/2013;

2. di autorizzare la Veneto Sviluppo S.p.A. a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una risorsa che assumerà la funzione di *Compliance* nonché la responsabilità Antiriciclaggio, mediante le procedure ad evidenza pubblica previste nell'apposito regolamento della Società, a condizione che essa non vada ad inficiare il costante decremento delle spese complessive di personale;

3. di condizionare l'autorizzazione di cui al precedente punto al fatto che la retribuzione annua lorda spettante alla nuova risorsa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013, sia determinata in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di categoria D3 con incarico di posizione organizzativa;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314152)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1879 del 23 dicembre 2015

Proroga posizioni di distacco presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza di dipendenti regionali.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
in considerazione dello stato di emergenza prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 ed al fine di continuare l'attività svolta il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza con nota prot. n. 3995 del 9 dicembre 2015 ha richiesto l'attivazione della proroga delle posizioni di distacco in essere, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, del personale regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con ordinanza n. 3802 del 15 agosto 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato quale Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, l'ing. Silvano VERNIZZI già Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione del Veneto.

L'art. 4, comma 1 della medesima ordinanza ha previsto altresì che il Commissario in questione provveda ad istituire una struttura operativa finalizzata all'espletamento dei compiti assegnati e composta complessivamente da non più di quindici unità di personale, anche con qualifica dirigenziale, appartenenti ad Amministrazioni Statali, Enti Pubblici Territoriali e non Territoriali, nonché Società con prevalente capitale di titolarità dello Stato e delle Regioni. Il personale in parola viene posto in posizione anche di distacco, previo assenso da parte dei dipendenti interessati e in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità.

Il Commissario Delegato ha conseguentemente nominato, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del P.C.M. n. 3802/2009, i componenti della Sua struttura.

Con deliberazioni n. 874 del 15.03.2010, n. 2112 del 7.09.2010, n. 36 del 18/01/2011, n. 161 del 7 febbraio 2012, n. 74 del 29 gennaio 2013 e n. 278 del 10 marzo 2015, la Giunta Regionale ha autorizzato le posizioni di distacco e di volta in volta le successive proroghe sino al 31 dicembre 2015 presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.

Da ultimo con decreto del 1° dicembre 2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri nel riconfermare lo stato di emergenza ha altresì disposto la proroga, per la durata di anni due, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, con nota prot. n. 3995 del 9 dicembre 2015 il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ha richiesto la proroga delle posizioni di distacco a tempo pieno e part-time già in essere, dei dipendenti regionali, prevedendo la seguente articolazione:

- a tempo pieno per la sig.ra Patrizia CEBIN - Categoria C Posizione Economica C3 e la dott.ssa Vania MASSOLIN - Categoria B/B3 Posizione Economica B5;
- per due giorni la settimana la dott.ssa Lucia BASSANI - Categoria D/D1 Posizione Economica D2, l'arch. Eleonora MALENGO - Categoria D/D1 Posizione Economica D3 e l'ing. Florindo MOCELLIN Categoria D/D3 Posizione Economica D6;
- per un giorno la settimana la rag. Donatella CECCHETTI - Categoria C Economica C3, la sig.ra Massimiliana VIGONI - Categoria C Posizione Economica C5 ,l'ing. Simone ZANINI - Categoria D/D1 Posizione D2 e la rag. Oriana STELLO - Categoria D/D1 Posizione Economica D3;
- per un computo di dodici ore la settimana, rispettivamente per il dott. Giorgio DE LUCCHI e l'avv. Paola Noemi FURLANIS con posizione Dirigenziale.

Peraltro il personale in parola ha formalizzato il proprio assenso alle posizioni di distacco di cui trattasi.

Il Commissario Delegato e il Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti trasmetteranno mensilmente alla Sezione Risorse Umane un'attestazione congiunta in merito all'effettivo impiego del personale distaccato, con indicazione degli orari di presenza nelle rispettive strutture e delle eventuali compensazioni da attuare nel mese successivo per garantire conformità con

quanto disposto dal presente provvedimento.

Al personale in questione giusta ordinanza n. 3802 del 15 agosto 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere corrisposti i compensi accessori aggiuntivi in essa analiticamente indicati.

La puntuale quantificazione dei compensi in parola viene formalizzata con atti del Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802/2009.

Come previsto dall'ordinanza in questione Regione Veneto dovrà assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal presente provvedimento che troveranno integrale copertura finanziaria sui capitoli di spesa n. 100024 e n. 102505, del bilancio di previsione dell'esercizio 2016, relativi alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, come peraltro individuato con nota prot. n. 507299 del 14 dicembre 2015 del Dirigente Vicario del Dipartimento Riforma Settore Trasporti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.07.2010, 17 dicembre 2010, del 13 dicembre 2011, del 22 dicembre 2012 e del 1° dicembre 2014;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 874 del 15.03.2010, n. 2112 del 7/09/2010, n. 36 del 18/01/2011, 18 del 17 gennaio 2012, n. 161 del 7 febbraio 2012, n. 2608 del 18.12.2012, n. 74 del 29 gennaio 2013 e n. 278 del 10 marzo 2015;

VISTA la DGR n. 2847 del 29.09.2009 di approvazione del Protocollo d'Intesa atto a disciplinare i rapporti tra la Regione e il Commissario Delegato;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane n. 204 del 12 luglio 2012;

VISTA la nota prot. n. 503260 del 10 dicembre 2015 del Direttore dell'Area Infrastrutture;

VISTA la nota prot. n. 3995 del 9 dicembre 2015 del Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;

VISTA la nota prot. n. 507299 del 14 dicembre 2015 del Dirigente Vicario del Dipartimento Riforma Settore Trasporti;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

delibera

1) di autorizzare la proroga delle posizioni di distacco a tempo pieno, presso il Commissario Delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, della sig.ra Patrizia CEBIN - Categoria C Posizione Economica C3 e della la dott.ssa Vania MASSOLIN - Categoria B/B3 Posizione B5, a far data dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016;

2) di autorizzare altresì le proroghe delle posizioni di distacco part-time, presso il Commissario Delegato in parola, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, dei dipendenti regionali già in essere, prevedendo la seguente articolazione:

- per due giorni la settimana la dott.ssa Lucia BASSANI - Categoria D/D1 Posizione Economica D2, l'arch. Eleonora MALENGO - Categoria D/D1 Posizione Economica D3 e l'ing. Florindo MOCELLIN Categoria D/D3 Posizione Economica D6;
- per un giorno la settimana la rag. Donatella CECCHETTI - Categoria C Economica C3, la sig.ra Massimiliana VIGONI - Categoria C Posizione Economica C5 ,l'ing. Simone ZANINI - Categoria D/D1 Posizione D2 e la rag. Oriana STELLO - Categoria D/D1 Posizione Economica D3;
- per un computo di dodici ore la settimana, rispettivamente per il dott. Giorgio DE LUCCHI e l'avv. Paola Noemi FURLANIS con posizione Dirigenziale.

3) di confermare altresì che i dirigenti dott. Giorgio DE LUCCHI e l'avv. Paola Noemi FURLANIS, dovranno garantire le funzioni relative ai rispettivi incarichi, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 2646 del 29 dicembre 2014;

4) di incaricare il Commissario Delegato e il Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti a trasmettere mensilmente alla Sezione Risorse Umane un'attestazione congiunta in merito all'effettivo impiego del personale distaccato, con indicazione degli orari di presenza nelle rispettive strutture e delle eventuali compensazioni da attuare nel mese successivo per garantire conformità con quanto disposto dal presente provvedimento;

5) di prendere atto che i costi stipendiali ordinari, ammontanti a presunti euro 248.131,54.= riferiti alle posizioni di distacco dei dipendenti in questione presso la struttura commissariale, restanoa totale carico del bilancio regionale e sono imputati ai pertinenti capitoli di spesa corrente;

6) di dare atto che il complesso dei compensi accessori citati in premessa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802/2009, sono determinati in presunti euro 197.529,11.= e troveranno integrale copertura finanziaria sui capitoli di spesa n. 100024 e n. 102505, del bilancio di previsione dell'esercizio 2016, relativi alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

7) di demandare al Dipartimento Riforme Settore Trasporti, l'adozione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione della spesa di cui al punto 6);

8) di dare atto che la spesa di cui al punto 6) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314228)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1882 del 23 dicembre 2015

Sanità. Aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Approvazione protocolli di intesa del 1 dicembre 2015. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2016 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende assicurare per l'anno 2016 la possibilità per le aziende sanitarie di effettuare nuove assunzioni ovvero di acquisire dai propri dirigenti medici e sanitari prestazioni aggiuntive volte a rispettare le liste di attesa ed a far fronte alle insufficienze degli organici.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8 giugno 2000, integrato dall'articolo 14, comma 6, dei CC.CC.NN.LL delle medesime aree del 3 novembre 2005, consente alle aziende sanitarie, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività ordinaria, di richiedere prestazioni aggiuntive ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari, remunerate nella misura di Euro 60 orari lordi.

L'istituto di cui trattasi è stato disciplinato, relativamente al triennio 2006-2008, dai protocolli d'intesa sottoscritti l'1 giugno 2006 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (di seguito indicate con l'acronimo SPTA), approvati con DGR n. 2464 dell'1 agosto 2006.

Tale disciplina è stata confermata, per gli anni successivi, dalle DD.GG.RR. nn. 1667 e 1668 del 9 giugno 2009, dalla D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011, dalla D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012, dalla D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013 e, da ultimo, dalla D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014.

Con disposizioni operative emanate, dapprima dalla Segreteria Regionale per la Sanità e poi dall'Area Sanità e Sociale, è stato inoltre introdotto un puntuale sistema di monitoraggio dell'istituto in parola, per l'utilizzo del quale le aziende del SSR hanno avuto complessivamente a disposizione risorse pari a quelle spese nel 2005, detratte quelle eventualmente già destinate ad assunzioni.

Allo scopo di estendere l' istituto anche per l'anno 2016, l'Assessorato alla Sanità e gli uffici che allo stesso fanno capo hanno sviluppato un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria e SPTA, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali regionali previsto dai citati Protocolli d'intesa del 1° giugno 2006.

In data 1 dicembre 2015, l'Assessore alla Sanità e il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale hanno sottoscritto, rispettivamente con le OO.SS. dell'area della dirigenza medica e veterinaria e con le OO.SS. dell'area della dirigenza SPTA, a conclusione del confronto, i protocolli d'intesa allegati al presente provvedimento **(Allegati A e B)**.

In particolare tali protocolli prevedono il ricorso alle predette prestazioni aggiuntive da parte delle aziende sanitarie per le seguenti finalità:

- consentire il rispetto delle liste di attesa attraverso l'acquisto di prestazioni aggiuntive da dirigenti sanitari dipendenti o il ricorso a contratti a tempo indeterminato o determinato;
- remunerare le guardie notturne ai sensi dell'articolo 18 dei CC.CC.NN.LL. del 3 novembre 2005;
- far fronte ad effettive insufficienze degli organici nelle discipline carenti sul mercato per le quali l'Azienda/Istituto nell'ultimo triennio ha indetto normali procedure di reclutamento andate deserte.

Va sottolineato che, come indicato nei Protocolli di intesa del 1 dicembre 2015, dovrà considerarsi prioritario l'utilizzo delle risorse in questione per disporre assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

In particolare le assunzioni di personale a tempo indeterminato andranno privilegiate laddove le esigenze assistenziali che si intendono soddisfare hanno carattere permanente anche in relazione alle problematiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all'articolo 14 della L. 30.10.2014, n. 161. Tali assunzioni saranno ulteriori

rispetto a quelle per turn over ed alle stesse corrisponderà un adeguamento del tetto di spesa relativo al costo del personale ed una corrispondente riduzione stabile e definitiva delle risorse a disposizione per finanziare l'istituto in parola.

Le eventuali assunzioni di personale dipendente dovranno essere effettuate nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza incremento dei fondi contrattuali.

Le modalità operative per l'utilizzo delle risorse da parte delle aziende, sia in funzione dell'acquisto di prestazioni che dell'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato, saranno definite dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale nel rispetto dei protocolli allegati al presente provvedimento.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO l'art. 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL della Dirigenza medica e veterinaria ed SPTA dell'8 giugno 2000, integrato dall'articolo 14, comma 6, dei CC.CC.NN.LL delle medesime aree del 3 novembre 2005;
- VISTO l'articolo 14 della L. 30 ottobre 2014, n. 161;
- VISTA la D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006;
- VISTE le DD.GG.RR. nn. 1667 e 1668 del 9 giugno 2009;
- VISTA la D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011;
- VISTA la D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012;
- VISTA la D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013;
- VISTA la D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014;
- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare i Protocolli di intesa, allegati alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale **(Allegati A** e **B)**, sottoscritti il primo dicembre 2015 dall'Assessore alla Sanità, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e, rispettivamente, dalle OO.SS. dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, con i quali è stato disciplinato, per l'anno 2016, l'utilizzo dell'istituto dell'acquisto di prestazioni di cui all'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL delle medesime aree, stipulati l'8 giugno 2000;
3. di dare atto che le risorse complessivamente a disposizione delle aziende del SSR nell'anno 2016 sono quelle spese per l'applicazione dell'istituto nell'anno 2005, detratte le somme eventualmente già destinate ad assunzioni;
4. di disporre che le risorse di cui al punto 3 siano utilizzate prioritariamente per disporre nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato, ulteriori rispetto a quelle per turn over;
5. di precisare che alle predette assunzioni corrisponderà un adeguamento del tetto di spesa relativo al costo del personale ed una corrispondente riduzione stabile e definitiva delle risorse di cui al punto 3;
6. di stabilire che le assunzioni dovranno essere effettuate nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza incremento dei fondi contrattuali;
7. di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione delle modalità operative per l'utilizzo delle risorse da parte delle aziende del SSR nel rispetto dei protocolli allegati al presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla dgr
n. del

PAG. 1/3

Oggi, 1 dicembre 2015, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria.

L'Assessore alla Sanità
Luca Coletto

Il Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali

ANAAO ASSOMED _____

CIMO ASMD Luigi Dal Lasso

CGIL MEDICI _____

CISL MEDICI _____

AAROI-EMAC _____

FVM _____

FASSID _____

FESMED _____

ANPO ASCOTI FIALS _____

FM aderente UIL FPL _____

Allegato A alla dgr
del

PAG. 2/3

Le parti sottoscrivono il presente documento di intesa per l' applicazione dell' art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, integrato dall' art.14, comma 6, del CCNL 3/11/2005.

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria

PRENDONO ATTO CHE:

Con Protocollo d'intesa sottoscritto il 1° giugno 2006 dall'Assessore pro tempore alle Politiche Sanitarie e dalle Organizzazioni Sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria, approvato con D.G.R n. 2464 del 1 agosto 2006, veniva determinato l'ammontare delle risorse complessivamente a disposizione per l'istituto di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL della medesima area stipulato l'8 giugno 2000 e nel contempo si conveniva, per il triennio 2006-2008, di utilizzare come parametro per la quantificazione delle stesse risorse a livello di ogni singola azienda, il costo totale del personale della dirigenza medica e veterinaria per residente che si riteneva rispecchiare adeguatamente l'impegno complessivo di risorse volte a garantire la prestazione finale al paziente.

Con Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 aprile 2009, approvato con D.G.R. n. 1667 del 9 giugno 2009, le parti confermavano fino al 31 dicembre 2011 la disciplina regionale riguardante il predetto istituto contrattuale.

Con Protocolli d'intesa sottoscritti il 28 novembre 2011, il 29 novembre 2012 ed il 12 dicembre 2013 approvati, rispettivamente con D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011, con D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012 e con D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013, le parti confermavano la stessa disciplina anche per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Da ultimo, con Protocollo d'intesa sottoscritto il 27 novembre 2014, approvato con D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014, l'anzidetta disciplina è stata prorogata per l'anno 2015.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Si conferma per l'anno 2016 la vigente disciplina regionale relativa all'applicazione presso le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale dell'istituto di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL dell' 8 giugno 2000 ed, in particolare, quella recata dal protocollo d'intesa sottoscritto il 1° giugno 2006, approvato con D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006.

In particolare si autorizza il ricorso a prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo contrattuale in epigrafe nella misura già prevista per l'anno 2015.

Le risorse a disposizione dovranno essere utilizzate (secondo la disciplina recata dai protocolli d'intesa sottoscritti dall'Amministrazione Regionale e dalle OO.SS delle aree

Allegato A alla dgr
n. del

PAG. 3/3

dirigenziali del SSR, approvati con D.G.R. n. 2464 dell'1 agosto 2006) previa adozione di un piano delle attività presentato semestralmente che dovrà essere approvato dall'Area Sanità e Sociale.

I criteri finalizzati alla programmazione dell'utilizzo delle risorse sono oggetto di confronto sindacale aziendale.

Tali risorse saranno destinate:

a consentire il rispetto delle liste di attesa attraverso l'acquisto di prestazioni aggiuntive da dirigenti medici e veterinari dipendenti o il ricorso a contratti a tempo indeterminato o determinato.

- alla remunerazione delle guardie notturne ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. del 3.11.2005;
- a far fronte ad effettive insufficienze degli organici nelle discipline carenti sul mercato (a titolo esemplificativo anestesia e rianimazione; radiodiagnostica; medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza) per le quali l'Azienda/Istituto nell'ultimo triennio ha indetto normali procedure di reclutamento andate deserte.

Si precisa che il ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato deve considerarsi prioritario. Eventuali assunzioni a tempo indeterminato saranno ulteriori rispetto a quelle per turnover e potranno essere disposte laddove le esigenze assistenziali che si intendono soddisfare hanno carattere permanente anche in relazione alle problematiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all'articolo 14 della L. 30.10.2014, n. 161.

Per le prestazioni aggiuntive le aziende devono prevedere una rilevazione oraria distinta da quella ordinaria.

Allegato B alla dgr
n. del

PAG. 1/3

Oggi, 1 dicembre 2015, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

L'Assessore alla Sanità
Luca Coletto

Il Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL FP_____

CISL FP_____

UIL FPL_____

SNABI SDS_____

SINAFO_____

FEDIR SANITA'_____

AUPI_____

FP CIDA_____

Le parti sottoscrivono il presente documento di intesa per l' applicazione dell' art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, integrato dall' art.14, comma 6, del CCNL 3/11/2005.

B

Allegato alla dgr

n. del

PAG. 2/3

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

PRENDONO ATTO CHE:

con Protocollo d'intesa sottoscritto il 1° giugno 2006 dall'Assessore pro tempore alle Politiche Sanitarie e dalle Organizzazioni Sindacali dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, approvato con D.G.R n. 2464 del 1 agosto 2006, veniva determinato l'ammontare delle risorse complessivamente a disposizione per l'istituto di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL della medesima area stipulato l'8.06.2000 e nel contempo si conveniva, per il triennio 2006-2008, di utilizzare come parametro per la quantificazione delle stesse risorse a livello di ogni singola azienda, il costo totale del personale della dirigenza medica e veterinaria per residente che si riteneva rispecchiare adeguatamente l'impegno complessivo di risorse volte a garantire la prestazione finale al paziente.

Con Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 aprile 2009, approvato con D.G.R. n. 1668 del 9 giugno 2009, le parti confermavano fino al 31 dicembre 2011 la disciplina regionale riguardante il predetto istituto contrattuale.

Con Protocolli d'intesa sottoscritti il 28 novembre 2011, il 6 dicembre 2012 e il 16 dicembre 2013 approvati, rispettivamente, con D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011, con D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012 e con D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013, le parti confermavano la stessa disciplina anche per gli anni 2012 e 2013 e 2014.

Da ultimo, con Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 novembre 2014, approvato con D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014, l'anzidetta disciplina è stata prorogata per l'anno 2015.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Si conferma per l'anno 2016 la vigente disciplina regionale relativa all'applicazione presso le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale dell'istituto di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL dell' 8 giugno 2000 ed, in particolare, quella recata dal protocollo d'intesa sottoscritto il 1° giugno 2006, approvato con D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006.

In particolare si autorizza il ricorso a prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo contrattuale in epigrafe nella misura già prevista per l'anno 2015.

Le risorse a disposizione dovranno essere utilizzate (secondo la disciplina recata dai protocolli d'intesa sottoscritti dall'Amministrazione Regionale e dalle OO.SS delle aree dirigenziali del SSR, approvati con D.G.R. n. 2464 dell'1 agosto 2006) previa adozione di

Allegato B alla dgr
n. del

PA 6.3/3

un piano delle attività presentato semestralmente che dovrà essere approvato dall'Area Sanità e Sociale.

I criteri finalizzati alla programmazione dell'utilizzo delle risorse saranno oggetto di confronto sindacale aziendale.

Tali risorse saranno destinate:

- a consentire il rispetto delle liste di attesa attraverso l'acquisto di prestazioni aggiuntive da dirigenti sanitari dipendenti o il ricorso a contratti a tempo indeterminato o determinato.
- alla remunerazione delle guardie notturne ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. del 3.11.2005;
- a far fronte ad effettive insufficienze degli organici nelle discipline carenti sul mercato per le quali l'Azienda/Istituto nell'ultimo triennio ha indetto normali procedure di reclutamento andate deserte.

Si precisa che il ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato deve considerarsi prioritario. Eventuali assunzioni a tempo indeterminato saranno ulteriori rispetto a quelle per turnover e potranno essere disposte laddove le esigenze assistenziali che si intendono soddisfare hanno carattere permanente anche in relazione alle problematiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all'articolo 14 della L. 30.10.2014, n. 161.

Per le prestazioni aggiuntive le aziende dovranno prevedere una rilevazione oraria distinta da quella ordinaria.

(Codice interno: 314195)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1883 del 23 dicembre 2015

Accreditamento istituzionale della Libra Società Cooperativa Sociale per la sede operativa di Breganze (VI) - Via Palugare n.9, Comunità Alloggio denominata "La Meridiana" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.10 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si provvede al rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale Libra per la struttura socio sanitaria Comunità Alloggio denominata "La Meridiana" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.10 utenti sita a Breganze (VI) - Via Palugare n.9. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 31.3.2014 - prot. reg. n. 159941/2014; parere U.L.S.S. n.4 Alto Vicentino dell'8.8.2014 - prot. reg. n. 347335/2014; parere Settore Tutela Salute Mentale del 27.11.2014 - prot. reg. n. 509810; rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 21.5.2015, trasmesso con nota del 27.10.2015, prot. reg. n. 433160/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi comprese le "Comunità Alloggio" per pazienti psichiatrici definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra la Libra Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Marostica (VI) Via San Gaetano n.18, ha presentato in data 31.3.2014 richiesta di accreditamento istituzionale per la seguente unità d'offerta ubicata a Breganze (VI) - Via Palugare n.9:

Comunità Alloggio denominata "La Meridiana" - Modulo di Base

per utenti adulti con problematiche psichiatriche

capacità recettiva pari a n.10 utenti.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m.i. quali:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- con Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 177 del 31.12.2013 la Cooperativa Sociale Libra è stata autorizzata all'esercizio dell'attività presso la C.A. in oggetto per n.10 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.4 Alto Vicentino, con nota dell'8.8.2014 , pur rilevando che la Comunità Alloggio "La Meridiana" non ha un rapporto di esclusività con l'ULSS, ha espresso parere positivo di congruità con la programmazione locale in rapporto:
  - ♦ agli aspetti istituzionale atteso che la C.A. è inserita nella programmazione del Piano di Zona aziendale al fine di garantire i L.E.A.;
  - ♦ al fabbisogno locale in quanto l'ulss n.4 non ha alcuna C.A. a gestione diretta e pertanto deve necessariamente ricorrere a Convenzioni;
  - ♦ all'impatto economico rilevando che è garantita anche la sostenibilità economica;
- il Settore Tutela Salute Mentale, attualmente Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 27.11.2014, ha confermato la congruità della struttura con la programmazione regionale della suddetta struttura;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 21.5.2015 dall'Azienda U.L.S.S n. 6 Vicenza e conclusosi con il seguente giudizio finale:

PUNTEGGIO 99,66%

- l'ULSS 6 Vicenza, in sede di ispezione presso la C.A. "La Meridiana" ,ha verificato i nominativi di dipendenti, collaboratori anche occasionali, titolari, legale rappresentante socio o altra carica conferita senza far emergere criticità;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 16.11.2015 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento per la C.A. in oggetto.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare la Libra Società Cooperativa Sociale per la seguente unità d'offerta:

Comunità Alloggio denominata "La Meridiana" - Modulo di Base

sede operativa di Breganze (VI) - Via Palugare n.9

capacità recettiva pari a n.10 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011;
- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 31.3.2014 - prot. reg. n.159941/2014 presentata dalla Libra Società Cooperativa Sociale;
- VISTO il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.177 del 31.12.2013 di autorizzazione all'esercizio presso la C.A. denominata "La Meridiana" per una capacità recettiva pari a n. 10 posti;

- VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.4 Alto Vicentino dell'8.8.2014 - prot. reg. n. 347335/2014;
- VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 27.11.2014 - prot. reg. n.509810**;**
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 21.5.2015, trasmesso con nota del 27.10.2015, prot. reg. n. 433160/2015;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 16.11.2015;

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, la Libra Società Cooperativa Sociale per la sede operativa di Breganze (VI) - Via Palugare n.9, Comunità Alloggio denominata "La Meridiana" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.10 utenti;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;

3. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;

5. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;

6. di notificare copia del presente atto alla Libra Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda Ulss n.4 Alto Vicentino;

7. di incaricare il Settore Accreditamento Area Sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314198)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1884 del 23 dicembre 2015

Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36, Centro Diurno denominato "Vallonara" per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.20 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si provvede al rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la struttura socio sanitaria Centro Diurno denominato "Vallonara" per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.20 utenti, sito a Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 29.10.2014 - prot. reg. n. 467446/2014; parere U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa del 14.1.2015 - prot. reg. n. 16323/2015; parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.2.2015 - prot. reg. n. 56406; rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 9.7.2015, trasmesso con nota dell'8.10.2015 prot. reg. n. 404799/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i Centri Diurni - C.D. - classificati come strutture semiresidenziali con funzioni terapeutico educativo - riabilitative, per pazienti adulti che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, definendo le relative procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace", con sede legale a Marostica (VI), via Ca' Brusa' n.36, ha presentato in data 29.10.2014 richiesta di accreditamento istituzionale per la seguente unità d'offerta ubicata a Marostica (VI) - loc. Vallonara - via Cà Brusà n.36:

Centro Diurno denominato "Vallonara"

per utenti adulti con problematiche psichiatriche

capacità recettiva pari a n.20 utenti.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m.i. quali:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 168 del 7.10.2014 la Cooperativa Sociale Un Segno di Pace è stata autorizzata all'esercizio dell'attività presso il C.D. in oggetto per n.20 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa, con nota del 14.1.2015, ha attestato, ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, la conformità con la programmazione locale del C.D. certificando che è inserito nel Piano di Zona 2011-2015 il quale ha ottenuto il visto di congruità regionale con DDR n.141/2011 e con DDR n.187/2014;
- il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 10.2.2015, ha confermato la congruità con la programmazione regionale della suddetta struttura;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 9.7.2015 dall'Azienda U.L.S.S n. 6 Vicenza e conclusosi con il seguente giudizio finale: PUNTEGGIO 99,66%;
- l'ULSS 6 Vicenza in sede di ispezione presso il C.D. "Vallonara" ha verificato i nominativi di dipendenti, collaboratori anche occasionali, titolari, legale rappresentante socio o altra carica conferita senza far emergere criticità;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 16.11.2015 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento per il C.D. in oggetto.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la seguente unità d'offerta:

Centro Diurno denominato "Vallonara"

sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36

capacità recettiva pari a n.20 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011;
- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 29.10.2014 - prot. reg. n.467446/2014 presentata dalla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace;
- VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 168 del 7.10.2014 di autorizzazione all'esercizio presso il C.D. denominato "Vallonara" per una capacità recettiva pari a n. 20 posti;
- VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa del 14.1.2015 - prot. reg. n. 16323/2015;
- VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.2.2015 - prot. reg. n.56406;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 9.7.2015, trasmesso con nota dell'8.10.2015, prot. reg. n. 404799/2015;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 16.11.2015;

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace per la sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36, Centro Diurno denominato "Vallonara", per utenti adulti con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.20 utenti;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
3. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
5. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
6. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace e di inviarne copia all'Azienda Ulss n.3 Bassano del Grappa;
7. di incaricare il Settore Accreditamento Area Sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314200)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1885 del 23 dicembre 2015

Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36, Comunità Alloggio denominata "Vallonara"- Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.10 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si provvede al rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la struttura socio sanitaria Comunità Alloggio denominata "Vallonara" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.10 utenti, sita a Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 29.10.2014 - prot. reg. n. 467446/2014; parere U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa del 14.1.2015 - prot. reg. n. 16323/2015; parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.2.2015 - prot. reg. n. 56406; rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 9.7.2015, trasmesso con nota dell'8.10.2015 prot. reg. n. 404592/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi comprese le "Comunità Alloggio" per pazienti psichiatrici definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace", con sede legale a Marostica (VI), via Ca' Brusa' n.36, ha presentato in data 29.10.2014 richiesta di accreditamento istituzionale per la seguente unità d'offerta ubicata a

Marostica (VI) - loc. Vallonara - via Cà Brusà n.36:

Comunità Alloggio denominata "Vallonara" - Modulo di Base

per utenti adulti con problematiche psichiatriche

capacità recettiva pari a n.10 utenti.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m.i. quali:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 177 del 14.10.2014 la Cooperativa Sociale Un Segno di Pace è stata autorizzata all'esercizio dell'attività presso la C.A. in oggetto per n.10 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa, con nota del 14.1.2015, ha attestato ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale la conformità con la programmazione locale della C.A. certificando che è inserita nel Piano di Zona 2011-2015 il quale ha ottenuto il visto di congruità regionale con DDR n.141/2011 e con DDR n.187/2014;
- il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 10.2.2015, ha confermato la congruità con la programmazione regionale della suddetta struttura;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 9.7.2015 dall'Azienda U.L.S.S n. 6 Vicenza e conclusosi con il seguente giudizio finale:
- PUNTEGGIO 99,66%

- l'ULSS 6 Vicenza in sede di ispezione presso la C.A. "Vallonara" ha verificato i nominativi di dipendenti, collaboratori anche occasionali, titolari, legale rappresentante socio o altra carica conferita senza far emergere criticità;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 16.11.2015 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento per la C.A. in oggetto.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la seguente unità d'offerta:

Comunità Alloggio denominata "Vallonara" - Modulo di Base

sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36

capacità recettiva pari a n.10 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011;
- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 29.10.2014 - prot. reg. n.467446/2014 presentata dalla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace;
- VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 177 del 14.10.2014 di autorizzazione all'esercizio presso la C.A. denominata "Vallonara" per una capacità recettiva pari a n. 10 posti;
- VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa del 14.1.2015 - prot. reg. n. 16323/2015;
- VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.2.2015 - prot. reg. n.56406;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 9.7.2015, trasmesso con nota dell'8.10.2015, prot. reg. n. 404592/2015;

- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 16.11.2015;

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace per la sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36, Comunità Alloggio denominata "Vallonara" - Modulo di Base - per utenti adulti con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.10 utenti;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
3. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
5. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
6. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace e di inviarne copia all'Azienda Ulss n.3 Bassano del Grappa;
7. di incaricare il Settore Accreditamento Area Sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314202)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1886 del 23 dicembre 2015

Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36, Gruppo Appartamento Protetto denominato "Vallonara", per utenti adulti con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si provvede al rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la struttura socio sanitaria Gruppo Appartamento Protetto denominato "Vallonara", per utenti adulti con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti, sito a Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 29.10.2014 - prot. reg. n. 467446/2014; parere U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa del 14.1.2015 - prot. reg. n. 16323/2015; parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.2.2015 - prot. reg. n. 56406; rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 9.7.2015, trasmesso con nota dell'8.10.2015 prot. reg. n. 405095/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i G.A.P. - Gruppi Appartamento Protetti - per pazienti psichiatrici. Contestualmente sono state definite le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento ed è stato stabilito che la capacità recettiva massima di tali strutture è pari a n.4 ospiti.

Premesso quanto sopra la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace", con sede legale a Marostica (VI), via Ca' Brusa' n.36, ha presentato in data 29.10.2014 richiesta di accreditamento istituzionale per la seguente unità d'offerta ubicata a Marostica (VI) - loc. Vallonara - via Cà Brusà n.36:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Vallonara"

per utenti adulti con problematiche psichiatriche

capacità recettiva pari a n.4 utenti.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m.i. quali:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 170 del 7.10.2014 la Cooperativa Sociale Un Segno di Pace è stata autorizzata all'esercizio dell'attività presso il G.A.P. in oggetto per n.4 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa, con nota del 14.1.2015, ha attestato ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale la conformità con la programmazione locale del G.A.P. certificando che è inserito nel Piano di Zona 2011-2015 il quale ha ottenuto il visto di congruità regionale con DDR n.141/2011 e con DDR n.187/2014;
- il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 10.2.2015, ha confermato la congruità con la programmazione regionale della suddetta struttura;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 9.7.2015 dall'Azienda U.L.S.S n. 6 Vicenza e conclusosi con il seguente giudizio finale:
- PUNTEGGIO 99,65%
- l'ULSS 6 Vicenza in sede di ispezione presso il G.A.P. "Vallonara", al fine di accertare l'assenza di incompatibilità, ha verificato i nominativi di dipendenti, collaboratori anche occasionali, titolari, legale rappresentante socio o altra carica conferita senza far emergere criticità;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 16.11.2015 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento per il G.A.P. in oggetto.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la seguente unità d'offerta:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Vallonara"

sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36

capacità recettiva pari a n.4 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011;
- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 29.10.2014 - prot. reg. n.467446/2014 presentata dalla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace;
- VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 170 del 7.10.2014 di autorizzazione all'esercizio presso il G.A.P. denominato "Vallonara" per una capacità recettiva pari a n. 4 posti;
- VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa del 14.1.2015 - prot. reg. n. 16323/2015;
- VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.2.2015 - prot. reg. n.56406;

- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 9.7.2015, trasmesso con nota dell'8.10.2015, prot. reg. n. 405095/2015;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 16.11.2015;

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace per la sede operativa di Marostica (VI), loc. Vallonara, via Ca' Brusa' n.36, Gruppo Appartamento Protetto denominato "Vallonara", per utenti adulti con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
3. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
5. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
6. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace e di inviarne copia all'Azienda Ulss n.3 Bassano del Grappa;
7. di incaricare il Settore Accreditamento Area Sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314205)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1887 del 23 dicembre 2015

Accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la sede operativa di Marostica (VI), località Crosara, Via Pianari n.33, Comunità Alloggio denominata "Crosara"- Modulo Estensivo - per pazienti psichiatrici adulti per una capacità recettiva pari a n.14 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si provvede al rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la struttura socio sanitaria Comunità Alloggio denominata "Crosara" - Modulo Estensivo - per utenti adulti con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.14 utenti, sita a Marostica (VI), località Crosara, Via Pianari n.33. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 29.10.2014 - prot. n. 08/g/2014; parere U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa del 14.1.2015 - prot. reg. n. 16323/2015; parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.2.2015 - prot. reg. n. 57763; rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 9.7.2015, trasmesso con nota del 5.10.2015 prot. reg. n. 396924/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi comprese le "Comunità Alloggio" per pazienti psichiatrici definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace", con sede legale a Marostica (VI), via Ca' Brusa' n.36, ha presentato in data 29.10.2014 richiesta di accreditamento istituzionale per la seguente unità d'offerta ubicata a Marostica (VI), località Crosara, Via Pianari n.33:

Comunità Alloggio denominata "Crosara" - Modulo Estensivo

per pazienti psichiatrici adulti

capacità recettiva pari a n.14 utenti.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m.i. quali:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 166 del 6.10.2014 la Cooperativa Sociale Un Segno di Pace è stata autorizzata all'esercizio dell'attività presso la C.A. in oggetto per n.14 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa, con nota del 14.1.2015, ha attestato ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale la conformità con la programmazione locale della C.A. certificando che è inserita nel Piano di Zona 2011-2015 il quale ha ottenuto il visto di congruità regionale con DDR n.141/2011 e con DDR n.187/2014;
- il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 10.2.2015, ha confermato la congruità con la programmazione regionale della suddetta struttura;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 9.7.2015 dall'Azienda U.L.S.S n. 6 Vicenza e conclusosi con il seguente giudizio finale: PUNTEGGIO 99,66%
- l'ULSS 6 Vicenza, in sede di ispezione presso la C.A. "Crosara", al fine di accertare l'assenza di incompatibilità, ha verificato i nominativi di dipendenti, collaboratori anche occasionali, titolari, legale rappresentante socio o altra carica conferita senza far emergere criticità;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 16.11.2015 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento per la C.A. in oggetto.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace" per la seguente unità d'offerta:

Comunità Alloggio denominata "Crosara" - Modulo Estensivo

sede operativa di Marostica (VI) località Crosara Via Pianari n.33

capacità recettiva pari a n.14 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011;
- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 29.10.2014 - prot. n.08/g/2014 presentata dalla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace;
- VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 166 del 6.10.2014 di autorizzazione all'esercizio presso la C.A. denominata "Crosara" per una capacità recettiva pari a n. 14 posti;
- VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa del 14.1.2015 - prot. reg. n. 16323/2015;
- VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.2.2015 - prot. reg. n.57763;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza del 9.7.2015, trasmesso con nota del 5.10.2015, prot. reg. n. 396924/2015;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 16.11.2015;

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace per la sede operativa di Marostica (VI) località Crosara Via Pianari n.33, Comunità Alloggio denominata "Crosara" - Modulo Estensivo - per pazienti psichiatrici adulti, per una capacità recettiva pari a n.14 utenti;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
3. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
5. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
6. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Onlus "Un Segno di Pace e di inviarne copia all'Azienda Ulss n.3 Bassano del Grappa;
7. di incaricare il Settore Accreditamento Area Sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314207)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1890 del 23 dicembre 2015

Art.6 del D.M. 18.2.1982 e art. 10 della L.R. n. 25 del 3 agosto 1982. Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica: riconferma componenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
La Commissione Regionale d'Appello per la attività sportiva agonistica di cui alla DGR n. 94 del 2014 scade il 31.12.2015. Si propone la riconferma degli attuali componenti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 6 del D.M. 18.2.82 e l'art. 10 della L.R. n. 25 del 3 agosto 1982 prevedono l'istituzione di una Commissione Regionale d'Appello alla quale l'atleta, ritenuto non idoneo all'attività sportiva agonistica a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 3 del D.M. stesso, possa ricorrere, in prima e ultima istanza, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di non idoneità.

In particolare, l'art. 6 del D.M. prevede che la Commissione sia così composta:

- un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge le funzioni di Presidente;
- un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equipollenti;
- un medico specialista o docente in cardiologia;
- un medico specialista o docente in ortopedia;
- un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 25/82 la Commissione è nominata dalla Giunta regionale, la quale può designare anche i componenti supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento del titolare. Suddetto art. 10 specifica, inoltre, che "i suoi componenti possono essere riconfermati".

La DGR. n. 2657 del 22.5.1982, in attuazione di quanto prescritto dalla normativa succitata, ha disciplinato alcuni aspetti organizzativi e finanziari attinenti il funzionamento della Commissione stessa. Inoltre, con DGR n. 714 del 2.5.2012, sono state approvate le linee di azione della suddetta Commissione Regionale d'Appello - Attività Sportiva agonistica.

Si rappresenta, poi, che la L.R. del 29.6.2012 n. 23 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016 dispone che "(*omissis*) sarà, altresì, prevista una rete della medicina dello sport, che garantisca la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", e, pertanto, l'attività della Commissione va vista ed inserita quale nodo di riferimento importante e strategico della suddetta rete.

Con DGR n. 80 del 29.1.2013 è stata prorogata la durata in carica dei componenti della suddetta Commissione fino al 31.12.2013 e, successivamente, con DGR n. 94 del 11.2.2014 sono stati riconfermati i componenti della suddetta Commissione fino al 31.12.2015, alla luce del puntuale lavoro svolto.

Considerata la costante e proficua attività della stessa, con il presente provvedimento si propone la riconferma fino al 31.12.2016 degli attuali componenti della Commissione istituita ai sensi del D.M. 18.2.1982, nominati con DGR n. 94/2014, così composta:

Presidente:

Prof. Camillo NORBIATO

Sostituto Prof. Alberto Momoli

Componenti:

Prof. Marco ZACCARIA

Sostituto Prof. Paolo Pauletto

Prof. Pietro DELISE

Sostituto Prof. Daniele D'Este

Prof. Paolo CORTIVO

Sostituto Prof. Carlo Crestani

Prof. Bruno MAGNAN

Sostituto Prof. Antonio Volpe.

Si precisa, infine, che con DGR n.1947 del 28.10.2013 le competenze relative alla medicina dello *sport* - non ricomprese nell'area della Prevenzione - sono state trasferite al Settore Assistenza Ambulatoriale, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale, ivi comprese le attività e i procedimenti della Commissione Regionale d'Appello giudicante i ricorsi contro le certificazioni di non idoneità alla pratica sportiva agonistica (art. 10, L.R. n. 25 del 3.8.1982).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.M. 18.2.82;

VISTA la L.R. n. 25 del 3.8.1982;

VISTA la L.R. n. 23 del 29.6.2012;

VISTA la DGR n. 2657 del 22.5.1982;

VISTA la DGR n. 714 del 2.5.2012;

VISTA la DGR n. 80 del 29.1.2013;

VISTA la DGR n.1947 del 28.10.2013;

VISTA la normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

VISTA la DGR n. 94 del 11.2.2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. c) della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di riconfermare fino al 31 dicembre 2016, alle condizioni vigenti, i componenti della Commissione Regionale d'Appello - Attività sportiva agonistica, così composta:

Presidente:

Prof. Camillo NORBIATO

Sostituto Prof Alberto Momoli

Componenti:

Prof. Marco ZACCARIA

Sostituto Prof. Paolo Pauletto

Prof. Pietro DELISE

Sostituto Prof. Daniele D'Este

Prof. Paolo CORTIVO

Sostituto Prof. Carlo Crestani

Prof. Bruno MAGNAN

Sostituto Prof. Antonio Volpe

3. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314210)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1891 del 23 dicembre 2015

Attività di vigilanza delle Aziende ULSS, nell'ambito del sistema regionale REACH (Registrazione, valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche), per la verifica, presso le imprese per la lavorazione del vetro, dell'utilizzo del "triossido di diarsenico", sostanza vietata dal 21.5.2015. Non impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
È approvato il documento "Intervento nel comparto delle vetrerie nel territorio della Regione del Veneto - Vigilanza REACH sull'utilizzo dei composti dell'arsenico", finalizzato all'effettuazione del controllo da parte delle Aziende ULSS per verificare l'effettivo non utilizzo del triossido di diarsenico, sostanza di cui è vietato l'impiego a partire dal 21 maggio 2015, come previsto dal Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 (Regolamento REACH). L'atto non determina oneri a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con il Decreto del Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 16 del 5.6.2015 è stato approvato il "Piano Regionale di controllo ufficiale REACH - Anno 2015", consistente in un'attività di verifica sul corretto impiego delle sostanze chimiche, come previsto, al fine di tutelare la salute della popolazione, dal Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907.

Nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) e dall'Autorità competente nazionale REACH (Ministero della Salute), l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale si è svolta, negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 - presso le imprese di lavorazione, di produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche - sulla base del Piano nazionale di controllo e sulla scorta degli indirizzi di cui all'Accordo Stato-Regioni-PP.AA del 29.10.2009 in materia di vigilanza REACH.

In riferimento agli adempimenti del sistema regionale REACH, oltre alle indicazioni del citato "Piano Nazionale delle attività di controllo 2015", gli elementi di carattere operativo e procedurale da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelle previste dall'art. 125 del suddetto Reg. (CE) n. 1907/2006, dal D.M. della Salute 22.11.2007 e dal documento "Attività di vigilanza REACH", approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011.

Pertanto, il "Piano Regionale di Controllo ufficiale REACH" per l'anno 2015 è attuato, secondo le indicazioni del "Piano Nazionale delle attività di controllo su prodotti chimici Anno 2015", da parte delle Aziende ULSS e dell'ARPAV competenti per territorio, nell'ambito di un coordinamento tra le Aziende ULSS appartenenti allo stesso ambito provinciale ed in accordo con l'Autorità competente regionale REACH che, con la DGR n. 477 del 7.4.2015 è stata individuata - per il biennio 2015-2016 - nell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale".

Ciò posto, si evidenzia che, oltre all'attività di vigilanza da attuarsi secondo le indicazioni dell'ECHA e dell'Autorità Nazionale Competente REACH, il Piano regionale dei controlli REACH - come negli anni precedenti - prevede l'effettuazione di eventuali altri controlli, richiesti da esigenze e situazioni di particolare interesse e necessità, il cui svolgimento è garantito - attraverso il coordinamento dell'Autorità Competente Regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"), con il coinvolgimento di tutte le Aziende ULSS interessate.

Su questi presupposti relativi alla programmazione dell'attività di vigilanza REACH nel territorio regionale, va segnalata l'iniziativa della Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia), del Comune di Venezia e dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana che, a partire dalla primavera del 2015, hanno evidenziato la necessità di considerare secondo i criteri previsti per l'applicazione del Reg. (CE)n. 1907/2006 in ambito regionale, la problematica dell'utilizzo del triossido di diarsenico nelle imprese di produzione del vetro artistico nell'isola di Murano.

In particolare, tenuto conto della specifica condizione ambientale dell'isola di Murano dove è diffusa la produzione del vetro artistico, le Amministrazioni suddette hanno chiesto un chiarimento circa la categorizzazione della sostanza "triossido di diarsenico" alla luce delle disposizioni REACH.

In tal senso, a seguito di formale richiesta da parte dell'Autorità competente regionale REACH, il Ministero, con nota n. 22288-P del 11.9.2015, ha chiarito che il "triossido di diarsenico" non è da considerare "un intermedio" ancora utilizzabile nella lavorazione del vetro, ma - al contrario - in assenza di una specifica autorizzazione, non può più essere impiegato a partire dal 21 maggio 2015, come prevede il Regolamento REACH n. 1907/2006.

Con la diffusione del citato pronunciamento ministeriale a tutte le Aziende ULSS ed alle imprese interessate, sono stati avviati i lavori - a cura della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica - di un Gruppo regionale con la partecipazione delle Amministrazioni locali, di ARPAV, dell'Autorità regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana, con l'intento di valutare le iniziative da intraprendere in riferimento alla problematica dell'utilizzo del "triossido di di arsenico" nella lavorazione del vetro artistico in particolare nell'isola di Murano ed in generale su tutto il territorio regionale, considerato il numero complessivo delle imprese di produzione del vetro, come distribuite nel territorio veneto.

Il Gruppo di lavoro regionale, dopo aver convenuto sull'opportunità di avviare una specifica attività di vigilanza presso le stesse imprese volta a verificare l'eventuale utilizzo del "triossido di diarsenico", nel corso degli incontri del 18.9.2015 e del 15.10.2015, ha elaborato e quindi condiviso il documento "*Intervento nel comparto delle vetrerie nel territorio della Regione del Veneto - Vigilanza REACH sull'utilizzo dei composti dell'arsenico*", articolato in due distinte parti:

. "Il Progetto" circa le caratteristiche della specifica attività di vigilanza

. "Il Manuale operativo", per la conduzione dell'attività di controllo.

Tale documento è stato presentato anche ai RIPE user del Veneto (operatori delle Aziende ULSS che sono abilitati all'accesso al Portale REACH dell'ECHA e rappresentano per questo il gruppo di ispettori REACH presenti sul territorio regionale) nel corso dell'incontro regionale del 1.10.2015. In tal modo è stata raccolta una serie di osservazioni al suddetto documento in elaborazione, mentre sono state preordinate le condizioni per realizzare sul territorio l'attività di vigilanza in questione.

Conseguentemente, l'Autorità competente regionale REACH, con nota n. 62464 del 7.10.2015 ha comunicato alle Associazioni di rappresentanza imprenditoriale di livello regionale l'imminente avvio di un programma di controllo sul rispetto del divieto di utilizzo del "triossido di di arsenico" presso le imprese per la lavorazione del vetro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni operative evidenziate con la nota Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 431192 del 26.10.2015, a cura delle Aziende ULSS è stato inviato a tutte le imprese di lavorazione del vetro un questionario, predisposto al fine di raccogliere dalle stesse imprese elementi conoscitivi nella prospettiva di avviare la vigilanza presso le imprese produttrici di vetro.

Il questionario ha corrisposto anche all'esigenza di raccogliere informazioni sulle varie sostanze utilizzate nella produzione del vetro, sostanze che, come il "triossido di diarsenico", potrebbero essere soggette a divieti secondo tempi imposti dalla disciplina REACH.

Pertanto, al fine di consentire l'avvio dell'attività di vigilanza sull'effettivo utilizzo del "triossido di diarsenico" nelle imprese per la lavorazione del vetro nel territorio regionale, si propone in **Allegato A** - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - l'approvazione del suddetto documento "*Intervento nel comparto delle vetrerie nel territorio della Regione del Veneto - Vigilanza REACH sull'utilizzo dei composti dell'arsenico*".

Tale documento, in quanto contiene le indicazioni sulle caratteristiche del controllo e sulle modalità del suo svolgimento, rappresenta il riferimento a favore dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e dell'ARPAV ed in particolare degli operatori addetti alla vigilanza sull'utilizzo del "triossido di diarsenico".

Inoltre, si evidenzia che l'attività di vigilanza in questione dovrà essere realizzata, nel rispetto delle indicazioni contenute nel citato documento, tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Il controllo da effettuare dovrà essere essenzialmente condotto secondo le modalità di attuazione dei Protocolli dell'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) considerati nei precedenti anni di svolgimento dei "Piani regionali di controllo REACH";

2. Individuazione dei controlli da effettuare su base provinciale, attraverso un accordo tra le Aziende ULSS appartenenti allo stesso ambito provinciale, in relazione alla presenza di imprese per la lavorazione del vetro nel contesto provinciale;

3. Autonomia operativa dell'Azienda ULSS territoriale, con possibilità di estendere la verifica - laddove necessario - su altri aspetti di ordine sanitario, attraverso la valorizzazione delle diverse competenze esistenti all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e dell'ARPAV;

4. Costante informazione ed interazione con l'Autorità competente regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"), che svolgerà una funzione di coordinamento e di supporto a favore della complessiva attività di vigilanza sull'impiego del "triossido di diarsenico";

5. Aggiornamento da parte dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" (Autorità competente regionale REACH) alla Sezione Prevenzione Sanità Pubblica sullo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche ed in particolare l'art. 125;

Visto Il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16.12.2008;

Visto il D.L. 15.2.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH;

Visto il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attivitàprevisti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;

Visto l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006;

Visto il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 09.09.2011 e la DGR n. 2019 quali atti preliminari allo svolgimento dell'attivitàdi vigilanza regionale REACH, anno 2011;

Visto il Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 29 del 9.8.2012 di costituzione del nucleo di esperti;

Visto il "Piano Nazionale delle attivitàdi controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) - Anno 2014";

Vista la DGR n. 607 del 29.04.2014, con la quale èstato approvato il "Piano regionale controlli REACH anno 2014";

Vista la DGR n. 477 del 07.04.2015 di incarico per il biennio 2015-2016 all'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" di Autorità competente regionale REACH;

Considerata la nota n. 7645-P del 13.02.2015 proveniente dal Ministero della Salute con la quale èstato proposto il "Piano Nazionale delle attivitàdi controllo sui prodotti chimici -Anno 2015";

Visto il "Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009" stipulato nella seduta del 7 maggio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del 23.11.2015 protocollo n. 73163 dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", Autorità competente regionale REACH;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. Di approvare l'**Allegato A** - parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione - in quanto evidenzia le caratteristiche dell'attività di vigilanza sul "triossido di diarsenico", nonché le indicazioni operative per l'effettuazione del controllo, che gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS dovranno seguire nel corso della stessa attività di vigilanza.

2. Di demandare alle Aziende ULSS territoriali, attraverso un accordo su base provinciale tra le Aziende ULSS appartenenti allo stesso ambito provinciale, l'effettuazione della vigilanza REACH sull'impiego del "triossido di diarsenico" presso le imprese per la lavorazione del vetro del territorio regionale.

3. Di stabilire che la stessa attività di vigilanza si svolgerà nel periodo dicembre 2015 - settembre 2016, come proposto dall'Autorità competente regionale REACH, attraverso una stretta interazione tra le Aziende ULSS e l'Autorità competente

regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") che svolgerà una funzione di coordinamento della complessiva attività di vigilanza sull'utilizzo del "triossido di di arsenico" presso le imprese per la lavorazione del vetro.

4. Di stabilire che, entro il termine del 15.10.2016, ciascuna Azienda ULSS che ha effettuato la vigilanza sull'impiego del "triossido di diarsenico" invierà all'Autorità competente regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") e per conoscenza alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica l'esito dei sopralluoghi effettuati, utilizzando, a riguardo, gli specifici modelli di cui all'**Allegato A.**

5. di incaricare la Sezione Prevenzione e SanitàPubblica a comunicare eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio alle Aziende ULSS per il puntuale svolgimento dell'attività di controllo sull'utilizzo del "triossido di diarsenico".

6. di dare atto che il presente provvedimento èsoggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. di pubblicare la presente Deliberazione nel BUR della Regione del Veneto.

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1891 del 23 dicembre 2015

Intervento nel comparto delle vetrerie della Regione Veneto

Vigilanza REACh sull'utilizzo dei composti dell'arsenico

novembre 2015

ALLEGATOA alla Dgr n. 1891 del 23 dicembre 2015 pag. 2/21

PROGETTO

"Vigilanza REACh sull'utilizzo
dei composti dell'arsenico"

PREMESSA

Con nota n° 27788-P del 11/09/2015 il Ministero della Salute ha precisato che il Triossido di diarsenico, utilizzato nella produzione del vetro artistico, non può essere considerato un intermedio isolato e trasportato e che quindi il suo impiego può avvenire solamente nel caso che ECHA ne autorizzi l'uso .
La Regione Veneto ha quindi deciso di impegnarsi in un Progetto di verifica del rispetto del divieto di commercializzazione e uso del Triossido di Diarsenico, dopo la data di scadenza (il 21 maggio 2015), nel comparto della produzione del vetro.
Il Progetto sarà avviato nel 2015, si concluderà nel 2016 ed avrà anche l' obiettivo di acquisire esperienza ed elaborare pratiche e processi da utilizzarsi nelle verifiche degli obblighi correlati all'autorizzazione.
Sono previste due fasi: informazione alle imprese con raccolta di dati e verifica degli obblighi sull'utilizzo.

OBIETTIVI

Il presente Progetto si propone di definire un metodo pratico per la vigilanza sulla conformità delle imprese agli obblighi stabiliti dal Regolamento REACh per il Triossido di Diarsenico (CAS: N. 1327-53-3) con l'obiettivo di:

- individuare le imprese da sottoporre a controllo sulla base di ricerche effettuate su banche dati o di comunicazioni effettuate all'ECHA [registrazioni, preregistrazioni e notifiche per la classificazione e l'etichettatura (C&L)] e di ogni altra informazione fornita dalle imprese interessate dal Progetto;
- verificare nelle imprese selezionate che il Triossido di Diarsenico non sia immesso sul mercato e che non venga utilizzato dopo il 21 maggio 2015, data del divieto di utilizzo;
- favorire lo scambio di informazioni fra gli attori coinvolti nell'applicazione del Regolamento REACh a livello regionale, nazionale e internazionale;
- sensibilizzare le imprese sugli obblighi in materia di autorizzazione previsti dal REACh.

L'autorità pubblica preposta alla vigilanza sull'applicazione del REACh è il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS attraverso gli ispettori REACh, eventualmente coadiuvati da altro personale.

AZIONI

Fase 1ª

Nella prima fase l'obiettivo è quello di fornire alle imprese del settore informazioni sulla problematica specifica del triossido di di arsenico e sulle ricadute che il Regolamento REACh potrebbe avere sulle imprese del settore.
Poiché nella "Candidate List" (elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione in quanto ritenute estremamente pericolose) sono presenti sostanze che vengono abitualmente utilizzate nel ciclo tecnologico della produzione del vetro - il cui utilizzo in futuro potrebbe essere limitato o addirittura vietato - questa fase permetterà agli Enti di controllo di effettuare un primo censimento sulla presenza di sostanze SVHC (sostanza estremamente

preoccupante e quindi candidata ai fini dell'inclusione nell'elenco delle autorizzazioni) in questo comparto.

Si procederà secondo i seguenti momenti:

1) censimento delle vetrerie di tutto il Veneto (da Province, INAIL e Camera di commercio –Parix). I dati di INAIl e PARIX verranno forniti dall' Autorità competente regionale REACh ed ogni Azienda ULSS verificherà la correttezza dei dati apportando eventuali aggiornamenti;

2) invio da parte dell'Autorità competente regionale REACh alle Associazioni di categoria delle note di cui ai punti 3) e 4);

3) invio, da parte delle Aziende ULSS competenti per territorio, alle imprese selezionate, della nota di accompagnamento regionale e del Ministero della Salute sull'utilizzo di As_2O_3 nelle vetrerie artistiche;

4) invio,da parte delle Aziende ULSS competenti per territorio, unitamente alla nota del punto 3), del questionario allegato;

5) raccolta ed elaborazione dei dati dei questionari compilati provenienti dalle imprese. L'Autorità competente regionale REACh definirà la metodologia comune da utilizzare in questa fase che vedrà il coinvolgimento dei RIPE Users (utilizzatori del Portale REACh in ambito regionale) referenti per provincia.

Fase 2ª

L' attività si svolgerà con le seguenti modalità :

1. L'autorità pubblica preposta alla vigilanza sull'applicazione del REACh è il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio. I controlli verranno effettuati con una stretta interazione tra le Aziende ULSS e l'Autorità competente regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") che svolgerà funzione di coordinamento.
   Le verifiche saranno effettuate dagli ispettori REACh eventualmente coadiuvati da altro personale;
2. Le ispezioni prenderanno l'avvio da Venezia e successivamente verranno estese anche alle altre Aziende ULSS;
3. I controlli avverranno utilizzando un apposito manuale operativo predisposto dall' Autorità competente regionale REACh in collaborazione con i soggetti chiamati ad effettuare l'attività ispettiva;

Cronoprogramma

- Invio della proposta di programma ai Ripe Users entro il 05/10/2015;
- Invio delle osservazioni da parte dei Ripe Users entro il 12/10/2015;
- Predisposizione di indirizzi , note e questionari entro 21/10/2015;
- Invio di note e questionari alle imprese entro il 28/10/2015;
- Raccolta dei questionari entro il 15/11/2015;
- Svolgimento dell'attività di controllo a partire dal 1.12.2015.

IL COMPARTO

Il comparto è definito come "l'insieme delle unità locali dei luoghi di lavoro dove si svolgono cicli di lavorazione simili o affini" e viene osservato nell'ambito delle piccole e medie imprese, artigianato e pubblici servizi.
Con il termine "Vetrerie" si è inteso raggruppare l'insieme delle imprese dedite alla produzione del vetro partendo dalle materie prime di base.
Considerando la classificazione delle attività economiche ISTAT-ATECO 2007 che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace Rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006), in assenza di una codifica specifica, i codici che meglio possono rappresentare il comparto "Vetrerie" sono:

Codice Ateco C231: FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO

che comprende anche

23.11	Fabbricazione di vetro piano
23.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.14	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

Questo gruppo include la fabbricazione di vetro in tutte le sue forme e di prodotti in vetro, ottenuti tramite qualsiasi processo.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE AZIENDE INTERESSATE

Gli archivi consultati sono:
Parix - Camera di Commercio
Flussi informativi – Inail

Anche se la correttezza dei dati ricavati da questi archivi devono essere verificati a livello locale, essi ci danno un'informazione sulla consistenza e localizzazione di questo settore produttivo.

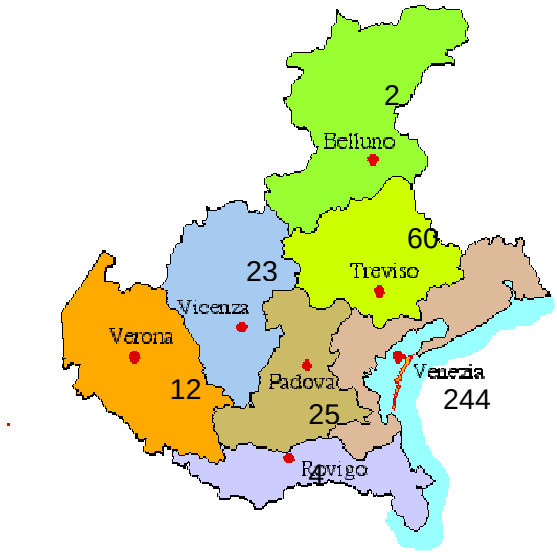
La ricerca in Parix (Camera di Commercio) produce la seguente tabella:

BELLUNO	10
PADOVA	48
ROVIGO	4
TREVISO	41
VENEZIA	100
VERONA	4
VICENZA	24,

per un totale di **241 imprese**.
La ricerca effettuata sul sito Inail (Flussi informativi) rispetto al codice ATECO 231, con esclusione delle imprese non ancora attive, del comparto "Industria trasformazione materiali

non metalliferi" ed anche di lavorazione e trasformazione del vetro piano, ha portato alla seguente tabella:

Provincia sede produttiva	
Belluno	2
Padova	25
Rovigo	4
Treviso	60
Venezia	244
Verona	12
Vicenza	23
Totale complessivo	370



Come si può vedere, questo tipo di attività produttiva è sostanzialmente concentrata nel veneziano.

IL VETRO

Il termine vetro viene usato convenzionalmente per descrivere uno stato della materia.
Questo stato, noto altrimenti come "stato vetroso", è quello che si realizza allorché un liquido sottoposto a raffreddamento incrementa a tal punto la propria viscosità che, pur rimanendo formalmente un liquido, acquista apparentemente le proprietà fisiche di un solido.
Il vetro è una sostanza allo stato solido amorfo, cioè un materiale rigido costituito di unità strutturali non organizzate secondo l'ordine geometrico tipico dello stato cristallino.
A differenza dei solidi cristallini, per un vetro non si parla di temperatura di fusione o di solidificazione ma di un intervallo di temperature, chiamato intervallo di trasformazione, in cui avviene la solidificazione.
La temperatura alla quale la massa fusa solidifica, detta temperatura di transizione vetrosa, dipende dalla composizione chimica del fuso vetroso e dalla velocità di raffreddamento.

Tecniche di lavorazione del vetro

I componenti principali, quali la sabbia silicea, la soda, il marmo (carbonato di calcio), vengono mescolati fra loro e la miscela viene fusa a 1200-1500 °C e poi lasciata raffreddare a 800 °C.

Viene quindi sottoposta a diversi processi di lavorazione, come la soffiatura (per i vetri artistici), lo stampaggio (per bicchieri e contenitori), la filatura e la colata.

IL REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento REACH risponde all'esigenza di armonizzare la legislazione preesistente, con l'intento di colmare eventuali lacune normative e l'obiettivo di garantire un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, rafforzando al contempo la competitività e l'innovazione dell'industria chimica europea, con particolare attenzione alla sostituzione delle sostanze più preoccupanti e all'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione animale.
Specifici percorsi di limitazioni all'utilizzo o di graduale eliminazione dal mercato sono dedicati alle sostanze classificate come pericolose e alle sostanze definite "estremamente preoccupanti" (SVHC).
L'autorizzazione è, insieme alla restrizione, una delle possibili misure di gestione del rischio prevista dal REACH; mentre il meccanismo di restrizione è noto da tempo, poiché ereditato dalla normativa precedente, l'autorizzazione all'uso costituisce una novità nel panorama della normativa sulle sostanze chimiche e anche le imprese coinvolte hanno bisogno di affrontare questo nuovo procedimento comprendendo gli obblighi e le conseguenze che il rilascio o il diniego dell'autorizzazione comportano.

Il vetro nel Regolamento REACH

Il vetro è presente nell'Allegato V (**ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b)**

alla VOCE 11: Le seguenti sostanze, fritte ceramiche e vetro.

(*tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE18 e a condizione che non contengano determinati costituenti che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi a norma della direttiva 67/548/CEE presenti in concentrazioni superiori ai limiti minimi di concentrazione applicabili stabiliti dalla direttiva 1999/45/CE19 o al limite di concentrazione di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, tranne quando dati scientifici sperimentali conclusivi mostrano che i componenti in questione non sono disponibili per l'intero ciclo di vita della sostanza ed è stato constatato che i dati sono adeguati e affidabili*)

Sono esentati quindi dall' obbligo di registrazione solo i tipi di vetro e di fritte ceramiche che non presentano significative proprietà pericolose.

Secondo la letteratura scientifica il vetro è lo stato di una sostanza piuttosto che una sostanza in quanto tale. A scopi legislativi, esso può venire definito nel modo migliore attraverso i suoi materiali di partenza e il suo processo di produzione, simili a molte altre sostanze UVCB (sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiale biologico).

L'EINECS (Registro Europeo delle Sostanze Chimiche In Commercio) comprende diverse voci per i vetri come segue: vetro, ossido, sostanze chimiche (CE: 295-731-7); vetro, ossido, calcio magnesio potassio sodio fosfosilicato (CE: 305-415-3); vetro, ossido, calcio magnesio sodio fosfosilicato (CE: 305-416-9); e vetro, ossido, sostanze chimiche (CE: 266-046-0)20;

Le fritte sono vetro macinato o sostanza vetrosa utilizzata per esempio in piastrelle di ceramica e in prodotti di ceramica.
L'EINECS elenca le fritte nella seguente voce: fritte, sostanze chimiche (CE: 266-047-6).

Il vetro e le fritte sono sostanze molto simili per quanto riguarda la composizione e il processo di fabbricazione.

Sostanze pericolose e sostanze estremamente preoccupanti (svhc)

Il processo di registrazione previsto dal REACh consente all'ECHA di raccogliere informazioni su tutte le sostanze chimiche prodotte o immesse in commercio nell'Unione Europea al di sopra di 1 tonnellata/anno. Fabbricanti e importatori europei devono fornire all'ECHA informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche delle sostanze che commercializzano, nonché le modalità d'uso e di controllo dei pericoli nel caso in cui si tratti di sostanze pericolose o estremamente preoccupanti (SVHC).

Nel Regolamento REACH viene posta particolare attenzione alle sostanze classificate come pericolose, in base ai criteri di pericolo di natura fisica, per la salute e per l'ambiente definiti nell'Allegato I del Reg. (CE) 16.12.2008 n. 1272 (Regolamento CLP su classificazione etichettatura ed imballaggio) ed alle sostanze definite "estremamente preoccupanti" in base ai criteri di cui all'articolo 57 del Regolamento REACH.

In base all'articolo 57 del Regolamento REACH le sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern: SVHC) vengono individuate tra quelle che possiedono le seguenti caratteristiche:

1) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B (Allegato I del Regolamento CLP);
2) le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) secondo i criteri di cui all'Allegato XIII del Regolamento REACH;
3) le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze indicate ai punti precedenti.

Diverse sostanze aggiunte nella lavorazione del vetro possono essere:

- classificate pericolose;
- definite "estremamente preoccupanti" (SVHC), come composti del piombo, antimonio, cadmio, cobalto, cromo, boro;
- assoggettate a divieto di commercializzazione e d'uso se non autorizzate, come ne caso del triossido di diarsenico.

GLI ATTORI DEL PROGETTO

Il Progetto interessa le Vetrerie presenti sul territorio della Regione del Veneto mediante attività di vigilanza concentrata nelle provincia di Venezia per numerosità di imprese e caratteristiche della lavorazione che notoriamente prevede l'impiego del triossido di arsenico

A livello regionale:
La gestione del Progetto sarà affidata all' Autorità Competente Regionale REACH che opererà con un gruppo di lavoro "progetto in materia di autorizzazione". Verrà fornita ai coordinatori provinciali tutta la documentazione pertinente (es. manuale e questionario), si manterrà la

comunicazione tra i vari soggetti , verranno riassunti gli esiti dei controlli e valutati i risultati del Progetto con stesura di una apposita relazione conclusiva .

A livello provinciale:
I coordinatori provinciali, i RIPE user o i relativi supplenti, avranno il compito di attuare il Progetto nella loro provincia rapportandosi con i Referenti in sede regionale in particolare organizzando lo scambio di informazioni tra gli ispettori REACH, anche nella soluzione di quesiti specifici e/o problematiche connesse al Progetto, nonché di elaborare e trasmettere al gruppo di lavoro, entro il termine stabilito, i risultati degli interventi.

A livello Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS:
L'ispettore REACH, il funzionario preposto alla vigilanza REACH sul territorio, si atterrà agli orientamenti forniti dal Progetto (compilazione del questionario e trasmissione al coordinatore provinciale del file dell' elaborazione dei dati).

Formazione

Il gruppo di lavoro regionale organizzerà una formazione adeguata prima dell'avvio delle ispezioni a seconda delle necessità identificate. Lo scopo di questa formazione è garantire uniformità e coerenza in tutte le provincie che partecipano al Progetto. In occasione della formazione sarà delineato l'ambito del Progetto e verranno illustrati nel dettaglio le modalità di esecuzione del Progetto (metodi di lavoro, Q&A, uso dello strumento per le relazioni), il questionario, le esenzioni dall'autorizzazione, le prescrizioni in materia di relazioni ed altro.

IL CALENDARIO DEL PROGETTO

Il Progetto prevede il seguente calendario:

Fase preparatoria: ***1 ottobre 2015 – 30 novembre 2015***
(questo periodo comprende la messa a punto dei materiali, del manuale e della formazione, invio , raccolta ed elaborazione dei questionari)

Fase operativa: ***1 dicembre 2015 – 30 settembre 2016***
(Con conclusione delle ispezioni portate a termine)

Fase di rendicontazione: ***1 ottobre 2016 - 15 ottobre 2016***
(con relazione dei coordinatori provinciali al gruppo di lavoro)

Relazione conclusiva: ***31 ottobre 2016***

ALLEGATOA alla Dgr n. 1891 del 23 dicembre 2015

Richiesta di informazioni in relazione all'attività di vigilanza REACH

(Logo Azienda ULSS)

Al Rappresentante legale di

(denominazione dell'impresa)

Richiesta di informazioni in relazione all'attività di vigilanza REACH per l'ottemperanza alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, del D.Lgs. 3.2 1997 n. 52 e del D.Lgs. 16.3.2003 n. 65.

A partire dal 21 maggio 2015 la sostanza denominata Triossido di Diarsenico ($AS_2 O_3$) che era stata inclusa nell' Allegato XIV " Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione " del Regolamento (CE) n° 1907/2006 - (Regolamento REACh) non può più essere utilizzata nella produzione del vetro (vedi allegato: nota del Ministero della Salute n. DGPRE 0027788-P-11/09/2015) .

Si ritiene importante diffondere questa notizia tra le imprese produttrici del vetro e nel contempo far conoscere anche quali altre sostanze definite dall'Agenzia Europea delle sostanze Chimiche (ECHA) come "sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)", ai sensi del Regolamento REACh, siano attualmente utilizzate in questo comparto; infatti in futuro esse potrebbero ricadere in limitazioni dell'uso se non addirittura in divieto di produzione, commercializzazione ed utilizzo.
Si consiglia di prendere visione dell'elenco completo delle sostanze SVHC presenti nella Candidate List al seguente link http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

Nel merito, si invia l'allegata scheda riassuntiva che serve a raccogliere informazioni sulla presenza delle sostanze estremamente preoccupanti e del triossido di arsenico nelle aziende venete produttrici delle varie tipologie di vetro. Questa scheda viene trasmessa a tutte le imprese del Veneto , che da elenchi della Camera di Commercio ed INAIL risultano operare nel settore della fabbricazione del vetro . Qualora la sua azienda risulti estranea alla produzione di vetro , la preghiamo di restituire la scheda compilata solo per le voci:

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA
3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE

I dati che ciascuna impresa fornisce attraverso la scheda costituiscono un supporto informativo in vista di un'eventuale attività di vigilanza.

Poiché l'attività di vigilanza riguarda le imprese rientranti nel campo di applicazione del Regolamento REACH, è cura della ditta fornire esaurienti e dettagliate informazioni nelle varie sezioni della "scheda riassuntiva" e negli eventuali allegati.

Le sezioni della "scheda riassuntiva" che non interesseranno devono riportare la scritta: "non pertinente".

Si raccomanda un'attenta, puntuale compilazione e la trasmissione su supporto informatico al seguente indirizzo:
Azienda ULSS n. ___
Dipartimento di Prevenzione
(INDIRIZZO, CAP, COMUNE, PROVINCIA)

Rif: dr._____tel. _____

Infine, si precisa che le informazioni contenute nel questionario ed i dati in esso riportati saranno utilizzati per le finalità di controllo REACH, conformemente agli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

SCHEDA RIASSUNTIVA

ALLEGATOA alla Dgr n. 1891 del 23 dicembre 2015

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA		
1.1 Denominazione e Ragione sociale		
1.2 Indirizzo		
1.2.1 Sede legale		
1.2.2 P.IVA		
1.3 Generalità del titolare dell'attività		
1.4 Generalità del legale rappresentante della ditta		
1.5 Nome della persona che ha compilato la scheda riassuntiva	Nominativo:	
	Numero di telefono:	
	Cellulare:	
	e-mail:	
1.6 La ditta ha una certificazione del sistema di gestione per la qualità?	si ☐ no ☐	
Se Si, quale		

2. ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA E PERSONALE	
2.1 Organigramma della ditta	
Numero dipendenti:	
2.2 Referente aziendale delle attività connesse al Regolamento REACH	

3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE	
3.1 Breve descrizione del ciclo di lavorazione con planimetria schematica dei locali e delle lavorazioni.	

4. LAVORAZIONI

4.1 La ditta è produttrice di vetro con attività di forni fusione di :

- ☐ Vetro cavo precisare tipologia ……
- ☐ Vetro piano precisare tipologia ……
- ☐ Vetro artistico precisare tipologia ……
- ☐ Altro (es. vetro per ottica, fibra, etc) …….

4.2 La ditta effettua lavorazioni del vetro

- ☐ A freddo precisare tipologia ……
- ☐ A caldo con fusione precisare tipologia ……
- ☐ Seconde lavorazioni a caldo precisare tipologia……..……

4.3 In caso di lavorazioni a caldo con fusione specificare l'uso:

- ☐ Forno fusorio convenzionale a vasche di fusione continue
- ☐ Forno fusorio convenzionale in vasche di fusione discontinue
- ☐ Forno ad ossicombustione
- ☐ Forno per la produzione di fritte

Specificare il combustibile ……..

- ☐ Forno elettrico

4.4 In caso di lavorazione a caldo con fusione specificare:

- ☐ Uso esclusivo di materie prime come miscela da vetrificare
- ☐ Uso esclusivo di rottame o "cotisso"
- ☐ Uso misto di rottame e materie prime in miscela vetrificabile

5. SOSTANZE E MISCELE CHIMICHE UTILIZZATE

5.1 La ditta utilizza, per la produzione del vetro, sostanze SVHC dei seguenti gruppi ?

- Arsenico e suoi composti Sì [ ] No [ ]
Se sì, quali ed in che quantità (Kg) :

Nome chimico della sostanza / miscela	2014	2015 (primo semestre)

- Piombo e suoi composti Sì [ ] No [ ]
Se sì, quali ed in che quantità (Kg):

Nome chimico della sostanza / miscela	2014	2015 (primo semestre)

- Antimonio e suoi composti Sì [ ] No [ ]
Se sì, quali ed in che quantità (Kg):

Nome chimico della sostanza / miscela	2014	2015 (primo semestre)

- Cadmio e suoi composti Sì [ ] No [ ]
Se sì, quali ed in che quantità (Kg):

Nome chimico della sostanza / miscela	2014	2015 (primo semestre)

- Cobalto e suoi composti Sì [ ] No [ ]
Se sì, quali ed in che quantità (Kg):

Nome chimico della sostanza / miscela	2014	2015 (primo semestre)

- Cromo e suoi composti Sì [ ] No [ ]
Se sì, quali ed in che quantità (Kg):

Nome chimico della sostanza / miscela	2014	2015 (primo semestre)

- Boro e suoi composti Sì [ ] No [ ]
Se sì, quali ed in che quantità (Kg):

Nome chimico della sostanza / miscela	2014	2015 (primo semestre)

6. ALTRE INFORMAZIONI E NOTE
6.1 Eventuali sostanze sostitutive del triossido di diarsenico attualmente impiegate ; altre informazioni di interesse .

Nome e firma del legale rappresentante o suo delegato

ALLEGATOA alla Dgr n. 1891 del 23 dicembre 2015

Manuale Operativo per i Sopralluoghi
"Vigilanza REACH sull'utilizzo dei composti dell'arsenico"

Premessa

Il presente "Manuale" ha lo scopo di fornire istruzioni operative al personale che eseguirà i controlli sul rispetto degli obblighi, previsti dal Regolamento REACH nei casi di sostanze soggette ad autorizzazione, relativamente al "Triossido di diarsenico" (As_2O_3) - numero CAS: 1303-28-2.

Introduzione

L'ispettore REACH ha il compito di raccogliere preliminarmente le informazioni inerenti l'obbligo di autorizzazione all'utilizzo del Triossido di diarsenico nell'ambito della produzione del vetro (ECHA, Regione Veneto, ricerca documentale, ecc.), e, nel corso del sopralluogo, di verificare l'osservanza degli obblighi in materia di autorizzazione a carico dell' "utilizzatore a valle", attenendosi prioritariamente allo schema procedurale di sopralluogo, al questionario fornito nel presente Manuale e alle indicazioni di seguito riportate.

In questo Manuale vengono descritte le seguenti azioni:

- Selezione imprese da visitare
- Composizione Nucleo Ispettivo
- Accesso
- Intervista ai responsabili aziendali, esame documentale, verifica nei reparti
- Documentazione di sopralluogo
- Accertamenti analitici
- Conclusione delle attività, eventuali comunicazioni alla Magistratura
- Questionario, raccolta dati

Selezione imprese da visitare

Dall'elenco delle ditte cui è stato inviato il questionario conoscitivo saranno selezionate a campione le imprese da sottoporre a controllo, sulla base di considerazioni derivanti da alcuni elementi, quali la tipologia produttiva , il noto utilizzo pregresso di As_2O_3 (da questionari, fonti ARPAV, SPISAL, Provincia), la capacità produttiva, il numero di dipendenti.

Composizione Nucleo Ispettivo

L'accesso ai locali delle imprese sarà effettuato, compatibilmente con le risorse disponibili, almeno da:

- un ispettore REACH del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, con il supporto nell' attività di verifica anche di altro personale del Dipartimento di Prevenzione;
- un ispettore ARPAV, cui spetterà anche il compito specifico di eseguire esami di screening ed eventuale campionamento di sospetto materiale contenente As_2O_3;

E' inoltre prevedibile la presenza di :

- Operatori facenti capo ad altri Enti (es.: Città metropolitana di Venezia ed Uffici competenti delle pregresse Amministrazioni provinciali, Comune, Ufficiali di PG, Camera di commercio) dotati di competenze specifiche utili all'effettuazione degli interventi ;
- Esperti dell' Autorità Competente Regionale REACH con funzione di supporto ;
- Ispettori REACH in situazione di formazione provenienti da altre Aziende ULSS;

Accesso

Il nucleo ispettivo accede ai locali dell'impresa e chiede di parlare con il Legale Rappresentante e/o il Responsabile della produzione/Direttore. Dopo la presentazione dello scopo dell'ispezione, si procede ad eseguire alcuni accertamenti tramite intervista e raccolta documentale.

Intervista ai responsabili aziendali, esame documentale, verifica nei reparti

L'intervista è mirata soprattutto a raccogliere informazioni utili alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di autorizzazione REACH per il As_2O_3 ed alla successiva corretta compilazione del questionario di Progetto, dei verbali di sopralluogo, di campionamento e di eventuali ulteriori atti di PG , che dovranno essere eseguiti alla conclusione dell'ispezione . Pertanto, il nucleo ispettivo dovrà procedere a:

1. acquisire una sintetica descrizione del ciclo produttivo, il n° addetti, la tipologia di prodotti finali e le materie prime impiegate;
2. chiedere se in azienda è attualmente utilizzato As_2O_3 ;
3. nel caso in cui l'impresa affermasse di NON impiegare attualmente l'As_2O_3, eseguire accertamenti mirati ad acquisire elementi di conferma del mancato utilizzo di As_2O_3, quali ad esempio :
    a. chiedere con quale prodotto è stato eventualmente sostituito l'As_2O_3 e verificare la presenza in azienda delle materie sostitutive, anche eventualmente con verifica documentale su ordini/bolle/fatture e sopralluogo nei reparti e magazzini (prodotti sostitutivi prevalenti: Sali di Antimonio, oppure miscela di Solfato di sodio, Ossido di Cerio e Loppa d'altoforno, detta anche vitrite, sottoprodotto della lavorazione della ghisa) ;
    b. chiedere se la tipologia di vetri prodotti dall'azienda sia compatibile con il mancato impiego di As_2O_3 (ad es. As_2O_3 o i sostituti appaiono indispensabili come affinanti ed ossidanti nel vetro cristallo silico-sodico-calcico, nel vetro opalino e nel vetro smalto, detto anche opala);
    c. nel caso in cui si abbiano a disposizione dati di approvvigionamento ricavati dai fornitori, verificare la coerenza delle affermazioni aziendali con i dati di fornitura di As_2O_3 ;
    d. chiedere se presso l'impresa è comunque detenuto As_2O_3 e a quale titolo; verificare il deposito e chiedere notizie sulle modalità di conservazione/smaltimento di residui di As_2O_3 ;
    e. con il sopralluogo ai reparti e al magazzino verificare la presenza eventuale di As_2O_3 anche tramite esecuzione di misurazioni di screening da parte di ARPAV e, in caso di ritrovamento, procedere all'identificazione del materiale, con documentazione fotografica, eventuale pesata e campionamento per conferme di laboratorio ed alla sigillatura, ed eseguire i conseguenti atti di Polizia Giudiziaria.

4. nel caso in cui l'impresa affermi di utilizzare attualmente il As_2O_3 si procederà secondo i seguenti punti :

a. Analisi della SDS (scheda di sicurezza) per verificare se è presente il n° di autorizzazione o eventuale comunicazione che trattasi di intermedio e quindi non soggetto agli obblighi previsti di autorizzazione ; acquisire le informazioni sul produttore/importatore/fornitore per le successive conseguenti segnalazioni ad Autorità Competente Nazionale REACH , Autorità Giudiziaria od altro;
b. eseguire approfondimento amministrativo su bolle, fatture od altra documentazione per identificare il fornitore e la data di approvvigionamento;
c. nei reparti procedere all'identificazione del As_2O_3 custodito in azienda (anche tramite eventuale esame di screening da parte dell'ispettore ARPAV), con documentazione fotografica, eventuale pesata, effettuare il campionamento per l'analisi di laboratorio e la sigillatura ; eseguire i conseguenti atti di Polizia Giudiziaria;
d. chiedere notizie su modalità di conservazione/smaltimento di residui di As_2O_3 e richiedere all'impresa eventuali riscontri documentali.

Documentazione di sopralluogo

Per documentare le attività, alla conclusione dell'ispezione, dovranno essere compilati i verbali di sopralluogo, il questionario di Progetto, e gli eventuali verbali di campionamento e di eventuali altri atti di P.G. Si raccomanda anche di dare evidenza fotografica delle principali operazioni, quali il ritrovamento di As_2O_3 e il campionamento .
La documentazione prodotta dall'impresa ed acquisita dagli ispettori potrà riguardare eventuali descrizioni dei cicli produttivi, planimetrie di impianto, elenco delle materie prime utilizzate e dei prodotti finiti, bolle/ordini/fatture, SDS relative alle forniture di As_2O_3.

Accertamenti analitici

Test di screening in azienda: se verrà ritenuto necessario in sede di sopralluogo, il personale ARPAV, in concerto con gli ispettori REACH, provvederà a verificare con metodi speditivi la presenza di As_2O_3 in prodotti chimici o miscele vetrificabili in fase di composizione o in altri materiali , per valutare l'opportunità di effettuare campionamenti per le successive conferme di laboratorio.
Determinazioni analitiche in laboratorio: il materiale campionato in azienda sarà sottoposto da parte di ARPAV ad analisi ufficiali atte a dimostrare la presenza di As_2O_3. Nel verbale di campionamento, ARPAV darà comunicazione all'impresa della data e del luogo di apertura dei campioni per l'inizio delle attività analitiche.

Conclusioni delle attività, eventuali comunicazioni

A conclusione del sopralluogo tutti i verbali e il questionario di Progetto saranno trasmessi anche al Coordinatore di Progetto.
Nel caso di conferma da parte di ARPAV della presenza di As_2O_3 nel materiale campionato, il nucleo ispettivo effettuerà:

- la necessaria comunicazione di reato all'Autorità Giudiziaria competente;
- la comunicazione all'Autorità competente regionale REACH per le comunicazioni all'Autorità Competente Nazionale REACH o ad altri Enti di eventuale interesse.

Questionario, raccolta dati

Gli ispettori che conducono le ispezioni nell'ambito del presente Progetto compileranno il questionario seguente.
Il coordinatore di progetto raccoglie i questionari compilati, provvede alla compilazione aggregata dei risultati regionali, garantendone la qualità.

Le informazioni considerate riservate (per esempio informazioni commerciali sensibili o il nome dell'impresa oggetto d'ispezione) non dovranno essere comunicate.
Osservazioni generali sul questionario:

- si predilige un solo questionario e questo deve essere utilizzato per comunicare i risultati connessi al presente progetto;
- il questionario è inteso quale strumento di lavoro per gli ispettori e per tale motivo è conciso;
- il questionario si riferisce in modo specifico al Progetto in materia di autorizzazione per il As_2O_3 e deve essere utilizzato esclusivamente per raccogliere le informazioni pertinenti a questo Progetto. Nel corso dell'ispezione possono sorgere questioni per le quali un ispettore potrebbe voler approfondire la conformità ad altri obblighi stabiliti da diversi regolamenti. In tal caso, questo deve essere registrato separatamente dal questionario, se del caso.

Ai fini della relazione sono ammesse solo le verifiche derivanti da controlli in loco presso le imprese.
Ai responsabili della gestione del Progetto non potranno essere inviati risultati derivanti da ricerche esclusivamente documentali. In tal caso tali verifiche non saranno presi in considerazione).
Le sezioni ombreggiate in grigio sono a priori solo per uso interno e non devono essere trasmesse ai responsabili del Progetto.

Questionario

Questionario sul Progetto in materia di autorizzazione all'utilizzo di As_2O_3 comprendente le relative istruzioni per la compilazione e le spiegazioni

Progetto sull'applicazione degli obblighi in materia di autorizzazione a carico di utilizzatori a valle di As_2O_3 nell'ambito della produzione del vetro.
Compilare un questionario per ogni impresa.

I risultati delle ispezioni (visite alle imprese, ricerche documentali) vanno trasmessi al Coordinatore di Progetto.

Note:

1. L'uso del questionario è riservato esclusivamente alle autorità preposte all'applicazione e non deve essere distribuito all'interno delle imprese ispezionate.
2. Le sezioni 0.2 – 1.3 (ombreggiate in grigio scuro) sono unicamente a uso interno delle autorità di attuazione regionali .
3. Il questionario presenta caselle di spunta che consentono di compiere scelte multiple ("☐") e caselle di forma circolare che limitano la scelta a una sola opzione ("◯"). Rispondere a tutte le domande nelle sezioni da I a III (la compilazione della sezione IV è facoltativa). Le domande senza risposta non possono essere incluse nell'analisi finale del Progetto.

QUESTIONARIO (1 questionario per impresa ispezionata)
Sezione 0. Informazioni generali sull'ispezione (le domande da 0.2 a 0.5 non saranno registrate)
0.1. Provincia partecipante:

ALLEGATOA alla Dgr n. 1891 del 23 dicembre 2015

0.2. Autorità: 0.3. **Persona incaricata:** Telefono: Fax: Indirizzo di posta elettronica: 0.4. **Data dell'ispezione:** 0.5. **Riferimento d'archivio:**	Solo per uso interno – non trasmettere i dati

Sezione I. Informazioni generali sull'impresa ispezionata (le domande da 1.1. a 1.3. non saranno registrate)	
1.1. Nome dell'impresa: 1.2. Nome e numero di telefono del referente: 1.3. Qualifica del referente:	Solo per uso interno – non trasmettere i dati
1.4. Codice/i NACE dell'impresa:	Fonte per codice NACE: v. allegato 7, fornire classe NACE a 4 cifre, per esempio "01.11"
2. In conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione l'impresa si qualifica come: ◯ Micro ◯ Piccola ◯ Media ◯ non PMI ◯ dimensione sconosciuta Micro: <10 dipendenti e ≤2 milioni di euro di fatturato annuale Piccola: <50 dipendenti e ≤10 milioni di euro di fatturato annuale Media: <250 dipendenti e ≤50 milioni di euro di fatturato annuale Non PMI: >250 dipendenti e >50 milioni di euro di fatturato annuale	
3. Ruoli dell'impresa a norma di REACH in relazione a Triossido di diarsenico (As_2O_3): ☐ Fabbricante ☐ Rappresentante esclusivo (OR- Only Representative) ☐ Importatore (impresa non coperta da un OR) ☐ Utilizzatore a valle (per esempio: responsabile della formulazione, produttore di un articolo, importatore coperto da un OR, utilizzatore finale)	Nota: Articolo 3, paragrafo 9, di REACH Articolo 3, paragrafo 11, di REACH Articolo 8, paragrafo 1, di REACH Articolo 3, paragrafo 13, di REACH

Sezione II. – Rispetto degli obblighi in materia di autorizzazione da parte dell'impresa	
4. L'impresa fa uso di TRIOSSIDO DI DIARSENICO (As_2O_3) ? ◯ Sì, come sostanza in quanto tale, in quanto componente di miscele o da includere in articoli	Nota: Articolo 56 di REACH .

◯ Sì, come sostanza in quanto tale, in quanto componente di miscele o da includere in articoli ☐ Altro (per esempio sostanze in articoli): specificare. ◯ No	Questa sostanza è presente nell'allegato XIV in ragione delle sue proprietà CMR (salute umana).

Sezione III. – Sintesi/azione (relativa all'impresa)
5. È stata rilevata una mancata osservanza degli obblighi REACH a carico dell'impresa ispezionata in relazione all'articolo 56 di REACH (autorizzazione)? ◯ Sì ◯ No
6. È stata avviata un'azione legale nei confronti del trasgressore? ◯ Sì Se sì, ☐ Avviso orale ☐ Avviso scritto ☐ Provvedimento amministrativo ☐ Sanzione ☐ Denuncia/rinvio all'ufficio del pubblico ministero ☐ Altro ☐ Attività di follow-up ancora in corso ◯ No
7. Sono stati trasmessi dei casi ad altri Stati membri? ◯ Sì Se sì, ☐ Autorità di attuazione nazionale ☐ Autorità nazionale competente ☐ Membro del forum ☐ Coordinatore nazionale del progetto pilota ☐ Punto di contatto dell'autorità di attuazione nazionale/punto focale in RIPE ☐ Il feedback dell'altro Stato membro è già disponibile ◯ No

(Codice interno: 314212)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1893 del 23 dicembre 2015

Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 16 novembre 2015 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si prende atto del verbale della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) della seduta del 16 novembre 2015 e si autorizzano alcune Aziende Sanitarie ad effettuare investimenti e a stipulare contratti di service di cui ai pareri favorevoli espressi dalla Commissione; Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nota prot. n. 48779 del 20.10.2015, Azienda Ulss n. 15 prot. n. 91143 del 12.11.2015 e prot. n. 87647 del 03.11.2015, Azienda Ulss n. 16 prot. n. 80311 del 01.10.2015, Azienda Ulss n. 21 prot. n. 55832 del 13.10.2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata *"Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto"* ha definito un nuovo modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.

La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione, assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.

La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i "progetti di investimento" articolati in:

a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.

In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione - che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature, informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali.

Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.

Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n. 2353/2011.

Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 03.12.2012.

Con nota di convocazione prot. n. 458958 dell'11.11.2015 la CRITE si è riunita il giorno 16 novembre 2015 ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite nel predetto Ordine del Giorno.

Con il presente provvedimento si propone di prendere atto del verbale della seduta della CRITE del 16 novembre 2015 agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR e di autorizzare gli investimenti e i service di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nella seduta sopra indicata, pareri ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 55/1994;

Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;

Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;

Vista la propria deliberazione n. 125/2011;

Visto il D. Lgs. 118/11;

Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;

Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;

delibera

1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del verbale della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 16 novembre 2015 agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR;

3. di autorizzare gli investimenti e i service richiesti dalle Aziende sanitarie e sottoposti al parere di congruità della CRITE nella seduta di cui al precedente punto 2), per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da **Allegato A,** anche in virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato _A_ Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 1893 del 23 dicembre 2015

REGIONE DEL VENETO

SEDUTA CRITE DEL 16 NOVEMBRE 2015			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
AOUI VR	Autorizzazione allla fornitura a noleggio con opzione di riscatto di una RM 3 tesla per l'Ospedale Borgo Roma comprensiva di pacchetti software specialistici, dei lavori di installazione, del servizio di manutenzione full risk (nota prot. n. 48779 del 20 ottobre 2015)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE	€ 3.132.960,00 (IVA inclusa) Durata noleggio 5 anni
Ulss n. 15	Autorizzazione all'acquisizione di un angiografo vascolare per il Centro Traumatologico Ortopedico presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero (nota prot. n. 91143 del 12 novembre 2015)	FAVOREVOLE	€ 400.000,00 (IVA esclusa)
Ulss n. 15	Autorizzazione all'acquisizione dell'aggiornamento tecnologico del Sistema per Chirurgia robotica "da Vinci" in dotazione al Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero di Camposampiero (nota prot. n. 87647 del 3 novembre 2015)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE	€ 1.952.000,00 (IVA inclusa)
Ulss n. 16	Autorizzazione all'appalto per la fornitura di arredi e attrezzature sanitarie per l'area del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piove di Sacco (nota prot. n. 80311 del 1 ottobre 2015)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE	€ 350.000,00 (IVA esclusa)
Ulss n. 21	Autorizzazione al Service di un apparecchio Femtolaser per la chirurgia dei trapianti di cornea e nella cataratta (nota prot. n. 55832 del 13 ottobre 2015)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE	€ 425.250,00 (IVA esclusa) Durata 3 anni

(Codice interno: 314230)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1894 del 23 dicembre 2015

Azioni di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto (art. 21 L.R. 9/2005). Approvazione attività 2015.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento conferma la prosecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria sugli ex esposti ad amianto per l'anno 2015, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 25 febbraio 2005 n. 9 e secondo le linee guida regionali approvate con DGR 22 luglio 2008 n. 2041.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con L.R. 25 febbraio 2005, n. 9 all'art. 21 ha istituito uno specifico servizio di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex esposti all'amianto, che ne beneficiano a titolo gratuito in base a quanto stabilito nelle apposite linee guida regionali approvate con DGR 22 luglio 2008 n. 2041, al fine di assicurare agli interessati le appropriate misure preventive, le eventuali misure terapeutiche e le tutele medico legali.

Le suddette prestazioni rientrano nell'ambito dei Livelli Essenziali Assistenziali Aggiuntivi Regionali e vengono erogate da tutte le Aziende ULSS del Veneto gratuitamente ai lavoratori ex esposti all'amianto che ne facciano domanda. Il codice di esenzione associato a tali prestazioni è il 6A1 attribuito con DDR del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi n. 49 del 1° aprile 2009.

Sulla base dei citati atti di organizzazione regionale l'Azienda ULSS n. 13 è stata individuata quale soggetto che gestisce il finanziamento assegnato annualmente dalla Regione del Veneto e ne quantifica la distribuzione alle Aziende ULSS a rimborso delle prestazioni erogate nell'ambito del protocollo sanitario approvato con DGR n. 2041 del 22 luglio.2008 (secondo il valore attribuito a ciascuna prestazione dal tariffario regionale approvato con DGR n. 859 del 21 giugno 2011 *"ai fini delle remunerazione dei soggetti erogatori"*) provvedendo a trasmettere la rendicontazione di attività e di spese sostenute, a firma del Direttore Generale, alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.

Si tratta con il presente atto di confermare per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, la prosecuzione dell'attività di sorveglianza sanitaria in oggetto con le modalità già deliberate per gli anni precedenti, prevedendo l'assunzione del relativo impegno Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) a favore dell'AULSS n. 13 (codice SIOPE 1 05 03 1538) a carico del capitolo di uscita n. 100610 *"Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Azioni regionali per la sorveglianza sui lavoratori ex esposti all'amianto (Art. 20, c. 1, lett. a) D.Lgs. 118/2011) (Art. 21, L.R. 25/02/2005 n. 9)"* di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria precisando che le relative liquidazioni avverranno sul conto di Tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 (della gestione sanitaria) codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la L.R. n. 9 del 25 febbraio 2005, art. 21.

VISTA la DGR n. 2041 del 22 luglio 2008.

VISTO il DDR del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi n. 49 del 1/04/2009.

VISTO l'art. 2 co 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1) di confermare per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, la prosecuzione dell'attività di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto in base a quanto stabilito nelle apposite linee guida regionali approvate con

DGR 22 luglio 2008 n. 2041, al fine di assicurare agli interessati le appropriate misure preventive, le eventuali misure terapeutiche e le tutele medico legali;

2) di dare atto che, in base agli atti di programmazione e organizzazione regionali, l'Azienda ULSS n. 13, viene confermata quale soggetto che gestisce il finanziamento assegnato annualmente dalla Regione del Veneto e ne quantifica la distribuzione alle Aziende ULSS a rimborso delle prestazioni erogate nell'ambito del protocollo sanitario approvato con DGR n. 2041 del 22 luglio.2008 (secondo il valore attribuito a ciascuna prestazione dal tariffario regionale approvato con DGR n. 859 del 21 giugno 2011 *"ai fini delle remunerazione dei soggetti erogatori"*) provvedendo a trasmettere la rendicontazione di attività e di spese sostenute, a firma del Direttore Generale, alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica;

3) di determinare in euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la prosecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria sugli ex esposti ad amianto da svolgere nell'anno 2015, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100610 *"Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Azioni regionali per la sorveglianza sui lavoratori ex esposti all'amianto (Art. 20, c. 1, lett. a) D.Lgs. 118/2011) (Art. 21, L.R. 25/02/2005 n. 9)"* del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

4) di dare atto che la Sezione cui è stato affidato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Dirigente regionale della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica;

6) di stabilire che il predetto importo venga utilizzato, in conformità alle direttive regionali in materia di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto e nell'ambito del protocollo sanitario approvato con DGR n. 2041 del 22.07.2008;

7) di precisare che l'Azienda ULSS 13 si impegna a presentare il rendiconto delle attività svolte e degli importi da ammettere rimborso delle prestazioni erogate nell'ambito del protocollo sanitario approvato con DGR n. 2041 del 22.07.2008 provvedendo a trasmettere detta rendicontazione, a firma del Direttore Generale, alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, entro il 30 aprile 2016;

8) di confermare l'incarico di coordinamento delle attività di sorveglianza sanitaria sugli ex esposti ad amianto al dott. Flavio Valentini, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dello SPISAL dell'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, con il compito di individuare la ripartizione del finanziamento tra le AULSS a rimborso delle prestazioni erogate nell'ambito del protocollo sanitario approvato con DGR n. 2041 del 22.07.2008 e secondo il valore attribuito dal tariffario regionale approvato con DGR n. 859 del 21.06.2011 "ai fini delle remunerazione dei soggetti erogatori" a ciascuna prestazione;

9) di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 per le motivazioni espresse in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

10) di dare atto che le azioni di sorveglianza sanitaria che saranno finanziate con il presente atto dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2015;

11) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314215)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1895 del 23 dicembre 2015

Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria. Approvazione del programma di attività ed assegnazione contributo per l'anno 2015.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il programma di attività per l'anno 2015 del Centro di Epidemiologia Veterinaria (CREV) assegnando un contributo massimo pari ad euro 369.275,00 (trecentosessantanovemiladuecentosettantacinque/00) da imputarsi al capitolo n. 102324.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 2152 del 25 novembre 2013 è stata approvata la Convenzione tra Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la conduzione del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria.

Le attività del CREV sono:

1. la costituzione, l'aggiornamento e la gestione del sistema informativo regionale dei Servizi Veterinari e dei Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
2. la gestione e l'aggiornamento dei sistemi informativi di interesse veterinario;
3. l'attivazione dei piani di sorveglianza epidemiologica sia nell'ambito della sanità animale, dell'igiene zootecnica, del rapporto uomo/animale/ambiente, che nel settore della sicurezza alimentare, con acquisizione di dati di tipo anagrafico, geografico, commerciale e sociale per una mappatura regionale coerente con il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR), in particolare per:

- la tutela della salute pubblica per quanto attiene le malattie trasmissibili dagli animali all'uomo e la sicurezza degli alimenti;
- la difesa degli allevamenti dalle malattie trasmissibili, con particolare riferimento alle infezioni di cui alla lista redatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);
- la prevenzione e il controllo delle malattie emergenti e delle emergenze epidemiche.

Il coordinamento scientifico del CREV viene esercitato dal Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che ne definisce il programma, quantificando le spese con modalità analitiche da sottoporre al comitato di indirizzo costituito con Decreto n. 85 del 28 aprile 2014 del Direttore di Area Sanità e Sociale.

Il Comitato di indirizzo del CREV, riunitosi il 04 dicembre 2014, ha approvato la proposta di programma di attività per l'anno 2015, trasmessa dalla Direzione Sanitarie dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con nota prot. n. 0000822 del 29 gennaio 2015, prot. regionale 43955 del 2 febbraio 2015.

Per lo svolgimento delle attività del CREV, la Regione del Veneto, sulla base del preventivo esame del piano di attività di cui all'art. 5 della citata convenzione, definisce con propria delibera le somme da assegnare all'Istituto per la realizzazione delle stesse.

Dopo un attento esame delle documentazione trasmessa si ritiene, pertanto, necessario approvare il programma delle attività che il CREV deve compiere, per conto della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per l'anno 2015, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante; per l'attuazione delle attività del CREV, per l'anno 2015, si propone di assegnare, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) un contributo massimo pari ad euro 369.275,00 (trecentosessantanovemiladuecentosettantacinque/00).

Considerato che con DGR n. 1169 dell'8 settembre 2015 viene recepita l'Intesa rep. Atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015, concernente la manovra sul settore sanitario attuata con gli articoli da 9-bis a 9-octies del D.L. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, e vengono fornite le disposizioni regionali attuative fra cui la riduzione del 5% dell'importo dei contratti relativi all'acquisto di "supporti informativi e cancelleria" e di "servizi di formazione" si è provveduto ad applicare suddetta riduzione alle corrispettive voci del preventivo di spesa, di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso viene, pertanto, determinato in euro 369.275,00 (trecentosessantanovemiladuecentosettantacinque/00), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102324 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n. 55; art. 20, comma 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011; art. 22, L.R. 02/04/2014, n. 11)" del bilancio di previsione 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2837 del 17 maggio 1991, successivamente modificata con D.G.R. n. 1502 del 6 aprile 1994;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 2152 del 25 novembre 2013;

VISTA la D.G.R. n. 2964 del 30 dicembre 2013 di conferimento incarico al Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015 di assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2015 (art. 9, comma 3 ed art. 30, comma 3 L.R. n.39/2001; art. 2, comma 2, lettera b) L.R. n. 54/2012);

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. n. 1169 dell'8 settembre 2015 "DL n. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 - Articoli da 9-bis a 9-octies - Recepimento e disposizioni regionali attuative"

VISTA la D.G.R. n. 1303 del 9 ottobre 2015 di modifica del Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, n. 4.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il programma di attività del CREV per l'anno 2015, di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in Viale dell'Università n. 10, un contributo massimo pari ad euro 369.275,00 (trecentosessantanovemiladuecentosettantacinque/00) per l'attuazione delle attività del CREV per l'anno 2015;

4. di determinare in euro 369.275,00 (trecentosessantanovemiladuecentosettantacinque/00), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102324 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n.55; art. 20, comma 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011; art. 22, L.R. 02/04/2014, n. 11)" del bilancio di previsione 2015;

5. di dare atto che l'Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto e di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, alle disposizioni contenute nella Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD);

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1895 del 23 dicembre 2015 pag. 1/6

CENTRO REGIONALE DI EPIDEMIOLOGIAVETERINARIA DEL VENETO

"GIOVANNI VINCENZI" (CREV)

PARTE PRIMA

PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNO 2015

PREMESSA

La Regione del Veneto, ha istituito con D.G.R. n. 3731 del 22.06.1990, il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), con lo scopo di rafforzare la sanità pubblica veterinaria, supportandone le attività.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 09 agosto 2002, n. 2226, la Regione del Veneto ha istituito, presso il CREV, l'anagrafe regionale degli allevamenti e degli insediamenti produttivi correlati presenti nel territorio regionale (BDR) e ha affidato al CREV, con deliberazione della Giunta Regionale n.887 del 06 aprile 2004, la gestione della Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina (BAC).

In base alla convenzione tra Regione del Veneto ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Deliberazione n. 2152 del 25.11.2013), che regolamenta il funzionamento del CREV, gli obiettivi e il programma di attività del Centro, definiti dal Coordinatore scientifico del CREV di intesa con la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, sono sottoposti alla valutazione del Comitato di indirizzo.

Il presente programma annuale di attività, che rappresenta la prima annualità della programmazione triennale 2015-2017, è stato approvato dal citato Comitato nel corso della riunione del 4 dicembre 2014.

LINEE PROGRAMMATICHE

L'obiettivo prioritario è rappresentato dalla gestione dei dati generati dai programmi di sorveglianza epidemiologica veterinaria, attivati al fine di monitorare e preservare la salute delle popolazioni animali e la salubrità degli alimenti di origine animale. Uno dei compiti primari del CREV è pertanto l'organizzazione e la gestione della base informativa necessaria alla realizzazione dei piani di sorveglianza avviati in regione Veneto a supporto dei programmi nazionali di controllo ed eradicazione delle malattie infettive e contagiose degli animali, con particolare attenzione alle zoonosi, tra cui le malattie a trasmissione alimentare.

Di fondamentale importanza è la condivisione con le AZ-ULSS di dati e informazioni, scaturite dall'attività dei servizi territoriali e dell'Istituto Zooprofilattico, che si può realizzare attraverso la manutenzione e lo sviluppo del software per la registrazione delle attività dei Servizi veterinari territoriali (GESVET) e dai Servizi igiene alimenti e nutrizione (SIANET). L'interscambio e il completamento reciproco delle informazioni fra Enti che operano in ambiti simili o comunque correlati risulta, infatti, imprescindibile per pianificare ed attuare le azioni di miglioramento del livello di sicurezza degli alimenti destinati all'uomo, in un'ottica di integrazione dei servizi sanitari coinvolti, in cui un approccio interdisciplinare permette di affrontare efficacemente i rischi identificati lungo il processo di produzione degli alimenti.

La migrazione in GESVET dell'infrastruttura tecnologica che ospita il citato sistema informativo regionale, effettuata a dicembre 2014, comporterà un necessario adattamento ai nuovi modelli organizzativi delle modalità di aggiornamento dei software e degli archivi e alle nuove politiche di accesso da parte del personale del CREV agli ambienti di produzione e di collaudo.

AREE DI INTERVENTO

BANCHE DATI ANAGRAFICHE (BDR) – I dati raccolti forniscono alla Regione la base informativa necessaria per la programmazione sanitaria. Il livello regionale della raccolta del dato consente di includere specifiche esigenze territoriali, senza far venire meno la completa integrazione nei sistemi nazionali. Del sistema fanno parte:

- l'anagrafe degli allevamenti e strutture correlate, dei singoli capi bovini ed ovi-caprini, delle movimentazioni delle partite degli altri animali da reddito, delle macellazioni e dei moduli satelliti del sistema informativo;
- l'anagrafe degli impianti di acquacoltura e molluschicoltura;
- il censimento degli impianti di produzione, lavorazione e distribuzione degli alimenti di origine animale e non destinati al consumo umano, delle strutture comprese nel ciclo dell'alimentazione animale e dei sottoprodotti;
- l'anagrafe degli animali d'affezione, comprese le strutture di ricovero per l'accoglienza e il mantenimento dei cani vaganti.

Obiettivi specifici e relative attività

Negli ultimi annni a livello nazionale il Ministero della Salute sta dando notevole importanza ed impulso alle anagrafi animali e ai sistemi di raccolta dati nell'ambito della sicurezza alimentare, istituendo nuovi flussi dati e debiti informativi, per il cui soddisfacimento vengono messi a disposizione strumenti tecnici di condivisione e di diffusione delle informazioni, innovativi rispetto al passato. In tale ambito rientrano la nuova anagrafe avicoli (istituita con DM 13/11/2013), le movimentazioni degli equidi (OM 01/03/2013 e smi), l'anagrafe apistica (DM 04/12/2009 e manuale operativo in corso di pubblicazione), l'anagrafe cunicola (in via di definizione). In questo contesto va intrapreso anche a livello regionale un processo di evoluzione della BDR verso nuove soluzioni architetturali volte alla semplificazione dei flussi informativi, che mantengano comunque la possibilità di disporre delle informazioni a livello regionale, di organizzarle autonomamente e di raccogliere dati aggiuntivi di specifico interesse. La base dati anagrafica della BDR rappresenta infatti il riferimento per i moduli gestionali che raccolgono i dati di attività dei Servizi Veterinari (SV) e per la gestione dei dati sanitari degli allevamenti.

La progressiva sostituzione della documentazione cartacea con un maggiore ricorso all'informatizzazione rappresenta la necessaria evoluzione di tutti i sistemi di anagrafe animale, come si prospetta nel progetto di dematerializzazione del passaporto, di cui alla D.G.R. 1105/2013 della Regione Lombardia, cui la Regione del Veneto è stata invitata ad aderire. Il sistema proposto non solo migliorerà l'automazione delle comunicazioni dati tra macelli e allevamenti, ma consentirà anche di velocizzare l'acquisizione di informazioni relative alle movimentazioni animali.

Per quanto attiene all'Igiene urbana veterinaria, la DGRV 1627/2014 ha riconfigurato le attività di identificazione degli animali d'affezione e i flussi informativi che alimentano la BAC, coinvolgendo nuovi attori (fornitori/distributori microchip, ecc.) e dematerializzando flussi dati (modelli 12), con lo scopo di semplificare le attività amministrative, rendere più snelli i processi di notifica e raccolta dei dati e facilitare l'accesso alle informazioni dei proprietari degli animali d'affezione.

Gli attuali sistemi di gestione delle anagrafiche devono poi essere messi in grado di interfacciarsi con diversi sistemi informatici regionali deputati alla gestione di altri flussi informativi, da cui si possono derivare dati aggiornati e validati, utili all'alimentazione degli archivi in essere, diminuendo il carico del *data entry* e gli errori di digitazione.

Da sottolineare che in un contesto dinamico di cambiamento delle procedure, oltre a garantire le attività ordinarie volte alla manutenzione dei softwaree alla gestione degli utenti, dovrà essere data particolare importanza ai processi di verifica e monitoraggio della qualità dei dati registrati, come pure alla formazione

ed al supporto degli operatori, anche tramite l'attivazione di specifici percorsi formativi e incontri di approfondimento su richiesta dei SV.

Di seguito il dettaglio di quanto previsto per ambito tematico:

Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Zootecnica

- Anagrafe Avicoli: revisione completa delle procedure esistenti e realizzazione di nuovi moduli che mantengano la gestione degli insediamenti avicoli in BDR. Progettazione di funzioni che consentano l'acquisizione dal livello nazionale dei dati registrati direttamente in Banca Dati Nazionale (BDN) dagli allevatori, macellatori e loro delegati(delegato, gestione capannoni, accasamenti, modelli IV elettronici e movimentazioni, macellazioni) e che il sistema nazionale metterà a disposizione per essere scaricati in modo automatizzabile.
- Anagrafe Apistica: individuazione delle informazioni di interesse di cui disporre a livello di BDR e realizzazione degli strumenti informatici per l'acquisizione dei codici apistici dalla BDN.
- Anagrafe Bovina: realizzazione dei tool informatici per la ricezione dei modelli IV elettronici delle partite di animali provenienti da fuori regione per le strutture di macellazione.
- Anagrafe Ovini e Caprini: progettazione di un sistema automatizzato per la trasmissione delle movimentazioni da parte dei registri informatizzati degli allevatori e miglioramento dei moduli di gestione delle movimentazioni.

Sarà mantenuto il supporto ai SV ed agli allevatori in materia di anagrafe e condizionalità, con aggiornamento degli strumenti informatici per la selezione del campione delle aziende da sottoporre a controllo. Sarà coordinata l'attività di controllo dei SV al fine del raggiungimento dei requisiti per il pagamento dei premi comunitari.

Banca Dati Regionale degli animali d'affezione

- Nuovo sistema informatico per la tracciabilità a priori dei microchip che coinvolge i produttori/distributori dei microchip nel processo di registrazione dei dati e delle nuove funzionalità del software gestionale dell'anagrafe canina (ACWEB) destinato ai Veterinari Liberi Professionisti (VLP).
- Sistema per la tracciabilità dei passaporti distribuiti ai SV e gestione del magazzino virtuale.
- Progettazione del registro informatizzato dei cani dei canili sanitari e rifugi e dei gatti delle colonie feline, con possibilità di registrare anche l'attività di sterilizzazione.

Per quanto riguarda la BAC, le attività di estrapolazione dati, creazione/manutenzione delle statistiche, verifiche e correzioni automatizzate dei dati e assistenza tecnica agli utenti che fanno uso dei servizi web non potranno essere assicurati in assenza di uno specifico finanziamento per supportare i flussi informativi dell'anagrafe canina che sono molto diversificati e peculiari.

Banca Dati Regionale delle Imprese Alimentari:

- Consolidamento degli archivi attraverso procedure mirate al monitoraggio delle attività a ponte tra i diversi servizi territoriali (SV e SIAN), al fine di intensificare la corretta gestione operativa.
- Normalizzazione degli archivi per consentire una migliore fruibilità e trasparenza tra Pubbliche Ammnistrazioni.

SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TERRITORIALI (SV E SIAN) - Alla Regione sono fornite le principali informazioni riguardanti l'attività dei Servizi territoriali e di autocontrollo attraverso il continuo sviluppo e manutenzione:

- delle procedure informatizzate per la registrazione e gestione delle attività svolte presso i Servizi territoriali;
- del sistema web per la raccolta ed elaborazione dati relativi all'attività di autocontrollo per il conferimento di latte fresco alimentare.

Obiettivi specifici e relative attività

Le azioni svolte fino ad oggi hanno consentito il consolidamento delle procedure gestionali in essere, rendendole sufficientemente stabili per far fronte alle nuove sollecitazioni provenienti dal territorio. Nel contempo è stato posto in essere un sistematico processo di controllo qualità dei dati a sistema, tale da garantire un'adeguata attendibilità delle rendicontazioni verso gli organismi regionali e centrali. Il processo citato si esplica attraverso un'azione di sostegno e guida agli utenti (*front-office*), affiancata da una continua e sistematica analisi delle basi dati (*back-office*), volta ad individuare eventuali incongruenze/criticità. Le risultanze di tali attività hanno consentito di far maturare negli utenti un approccio ciritico al dato da loro stessi inserito.

Anche la formazione rimane un'azione strategica di supporto in tale processo, spesso declinata in percorsi formativi disegnati *ad hoc* per le differenti realtà territoriali. Sulla base di quanto sopra espresso, si sottolinea dunque l'importanza di investire risorse per mantenere un servizio all'utenza ben strutturato, al fine di garantire piena continuità alle azioni sopra riportate.

Un capitolo a sé è costituito dalle attività di analisi e sviluppo di nuove funzioni e *utilities*, spesso scaturite da input normativi e procedurali dell'Autorità sanitaria centrale. Tra queste si ricorda il progetto di intercettazione dei flussi informativi provenienti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) per le registrazioni delle imprese alimentari (D.Lgs. n. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della "Direttiva servizi", e relativo regolamento di attuazione D.P.R.160/2010) e la realizzazione di un istema integrato per la gestione dei campionamenti nell'ambito dei controlli ufficiali e l'invio dei dati al livello nazionale. Questo per rendere sempre più trasparente il sistema sanitario e possibilmente aperto nei confronti di altre pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, come richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria in essere (Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Conferenza unificata – Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D.L.9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 116).

Rimane infine la necessità di una progessiva armonizzazione dei processi e quindi delle procedure informatizzate per le attività a ponte tra i due Servizi Territorili di interesse (Servizi Veterinari e SIAN).Tale azione è tuttavia subordinata all'avvio di un processo attivo di cambiamento da parte dei Servizi stessi, volto alla convergenza dei procedimenti e delle modalità operative.

Di seguito il dettaglio di quanto previsto per ambito tematico.

Registrazione imprese alimentari

- Armonizzazione archivi SV/SIAN: avvio del percorso per implementare un'unica interfaccia SIAN/SV.

- Semplificazione e dematerializzazione attraverso:

  A- SUAP: ottimizzazione della base informativa per l'aggancio diretto dei dati delle figure anagarfiche soggette a registrazione, per il successivo avvio dello studio per la ricezione automatizzata dell'istanza di parte.

  B- Creazione di un portale *ad hoc* per le imprese alimentari che consenta un accesso diretto ai dati sanitari (proposta di una sua programmazione per il 2015).

Registrazione controlli ufficiali e attività di piano

- Attività pianificata: consolidamento dell'uso e aumento dei piani gestiti a sistema.
- Dematerializzazione e uso in azienda: approccio web per l'uso tramite dispositivi mobili (possibile avvio nel 2015 con produzione di una *beta release*- progetto SINVSA).
- Gestione integrata del processo di controllo ufficiale attraverso l'interazione tra le procedure gestionali in essere presso le AZ-ULSS e quella in uso presso i Laboratori dell'IZSVe .
- Assolvimento dei debiti informativi per il livello centrale.

Sistema Latte

- Messa a regime del nuovo calcolo dello stato sanitario del conferente.
- Studio di fattibilità per sistema alert (collaborazione con Servizio informatico regionale).

Azioni generali

- Analisi richieste dalle AZ-ULSS.
- Soddisfacimento dei fabbisogni formativi e informativi dell'utenza.

SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

Le attività relative ai Sistemi informativi geografici (GIS) dovranno garantire il mantenimento delle seguenti attività:

- Mantenimento della banca dati delle coordinate degli allevamenti zootecnici.
- Estrazioni dati effettuate su richiesta da parte dei Comuni in merito allo sviluppo dei Piani di Assetto Territoriale (PAT) e Piani d'Intervento (PI).
- Elaborazioni per l'aggiornamento delle aree omogenee per gli allevamenti di tacchini e per l'analisi inerente la compatibilità ambientale di nuovi allevamenti.
- Analisi richieste dalleAZ-ULSS circa la distribuzione degli insediamenti produttivi nel territorio di competenza.
- Estrazione di coordinate di eventi epidemici che la Regione deve trasmettere al Ministero della Salute e altre estrazioni per l'invio di dati ad altri Dipartimenti regionali o Enti pubblici.

FORMAZIONE: il CREV partecipa alla predisposizione e organizzazione dei programmi formativi per il personale dei Servizi Veterinari e dei SIAN nei diversi ambiti della sanità animale e sicurezza alimentare.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1895 del 23 dicembre 2015

PREVISIONE SPESE CREV PER L'ANNO 2015

n.	Descrizione voce	Imputazione al progetto	costo
2	Veterinario dirigente di struttura semplice (*)	100%	206.000,00
1	Collaboratore tecnico professionale cat. D informatico (*)	100%	39.000,00
1	Assistente tecnico categoria C (*)	100%	37.000,00
1	Assistente amministrativo categoria C (*)	100%	37.000,00
1	Coadiutore amministrativo BS tempo determinato (*)	100%	30.000,00
	Hardware/licenze (*riduzione ex DGR n. 1169/2015*)		9.025,00
	Missioni		6.500,00
	Aggiornamento (*riduzione ex DGR n. 1169/2015*)		4.750,00
	TOTALE		**369.275,00**

(*) spese per personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), giusta D.G.R. n. 2152 del 25 novembre 2013.

(Codice interno: 314217)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1896 del 23 dicembre 2015

Commissione Tecnica Regionale Farmaci - Rinnovo della composizione.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si procede, ai sensi della DGR n.952/2013 e della DGR n. 647/2015, al rinnovo dei componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, in scadenza al 31.12.2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) è un organismo tecnico composto da esperti delle scienze mediche, farmaceutiche ed economiche che, ai sensi della DGR n. 952 del 18 giugno 2013, ha il compito di supportare l'Area Sanità e Sociale nell'individuazione degli interventi finalizzati a migliorare l'appropriatezza e l'uso sicuro delle terapie farmacologiche oltre che il controllo della spesa sanitaria.

La CTRF agisce esprimendo pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o categorie terapeutiche, redigendo linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici e monitorando l'appropriatezza, la sicurezza e la spesa di medicinali, sia in ambito ospedaliero che territoriale.

Atteso che, ai sensi della DGR n. 952/2013, la CTRF scadeva il 18.06.2015 e che con successiva DGR n. 647 del 28 aprile 2015 la composizione è stata prorogata al 31.12.2015, si ritiene opportuno procedere alla nomina dei nuovi componenti:

- dr.ssa SCROCCARO Giovanna - Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici - Regione del Veneto (Presidente)
- dr.ssa ANDRETTA Margherita - Dipartimento Farmaceutico Territoriale - Azienda ULSS n. 20 Verona
- prof. BARBUI Corrado - Psichiatria - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- prof. BONORA Enzo - Endocrinologia diabetologia e malattie del metabolismo - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- dr. CANCIAN Maurizio - Medico di Medicina Generale - SIMG
- dr. CASTELLO Roberto - Medicina Generale e Sezione Decisione Clinica - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- prof. CONCIA Ercole - Malattie Infettive - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- prof. CONTE Pierfranco - Oncologia Medica - Istituto Oncologico Veneto
- dr. DE BONI Michele - Gastroenterologia - ULSS 2 Feltre
- dr.ssa FERRARESE Annalisa - Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS n. 18 Rovigo
- dott. GIOMETTO Bruno - Neurologia - Azienda ULSS 16 Padova
- prof. LEONE Roberto - Farmacologia Clinica - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- prof. PAULETTO Paolo - Dipartimento di Medicina Interna - Azienda ULSS n. 9 Treviso
- prof. PERILONGO Giorgio - Dipartimento ad Attività Integrata Sperimentale (DAIS) per la Salute della Donna e del Bambino - Azienda Ospedaliera di Padova
- prof. PUNZI Leonardo - Reumatologia - Azienda Ospedaliera di Padova
- prof. RAGAZZI Eugenio - Farmacologia Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università degli Studi di Padova
- dr.ssa RAMPAZZO Roberta - Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana
- prof. ROCCO Lorenzo - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Università degli studi di Padova
- dr. RONCON Loris - Cardiologia - Azienda ULSS n. 18 Rovigo
- dr. SAIA Mario - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Regione del Veneto
- dr. SAUGO Mario - Servizio Epidemiologico Regionale - Regione del Veneto
- prof. SEMENZATO Gianpietro - Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova
- dr. TESSARIN Michele - Direttore Sanitario - Azienda ULSS n. 9 Treviso
- dr. TOTTOLO Paolo - Medico di Medicina Generale - FIMMG
- dr. VESCOVO Giorgio - Medicina interna - Azienda ULSS n. 16 Padova
- dr. VIANELLO Andrea - Fisiopatologia Respiratoria - Azienda Ospedaliera di Padova
- dr.ssa VIGNA Silvia - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Regione del Veneto

Confermando, infine, la previsione secondo cui l'efficacia delle determinazioni assunte dalla CTRF è subordinata alla loro approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con proprio provvedimento, si propone che ai fini

della razionalizzazione della spesa pubblica e dell'attuazione del principio di buona amministrazione la partecipazione alla CTRF sia priva di oneri a carico della Pubblica Amministrazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la DGR n. 952 del 18 giugno 2013 recante "*Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i.*";

VISTA la DGR n. 647 del 28 aprile 2015 recante "*Proroga della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF)*";

VISTO l'art. 2 co. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTI i conseguenti provvedimenti attuativi ed in particolare la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 e la DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013;

delibera

1. di stabilire che allo scadere della nomina dei componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci ex DGR n. 952/2013, la stessa risulterà così composta:

- dr.ssa SCROCCARO Giovanna - Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici - Regione del Veneto (Presidente)
- dr.ssa ANDRETTA Margherita - Dipartimento Farmaceutico Territoriale - Azienda ULSS n. 20 Verona
- prof. BARBUI Corrado - Psichiatria - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- prof. BONORA Enzo - Endocrinologia diabetologia e malattie del metabolismo - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- dr. CANCIAN Maurizio - Medico di Medicina Generale - SIMG
- dr. CASTELLO Roberto - Medicina Generale e Sezione Decisione Clinica - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- prof. CONCIA Ercole - Malattie Infettive - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- prof. CONTE Pierfranco - Oncologia Medica - Istituto Oncologico Veneto
- dr. DE BONI Michele - Gastroenterologia - ULSS 2 Feltre
- dr.ssa FERRARESE Annalisa - Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS n. 18 Rovigo
- dott. GIOMETTO Bruno - Neurologia - Azienda ULSS 16 Padova
- prof. LEONE Roberto - Farmacologia Clinica - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- prof. PAULETTO Paolo - Dipartimento di Medicina Interna - Azienda ULSS n. 9 Treviso
- prof. PERILONGO Giorgio - Dipartimento ad Attività Integrata Sperimentale (DAIS) per la Salute della Donna e del Bambino - Azienda Ospedaliera di Padova
- prof. PUNZI Leonardo - Reumatologia - Azienda Ospedaliera di Padova
- prof. RAGAZZI Eugenio - Farmacologia Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università degli Studi di Padova
- dr.ssa RAMPAZZO Roberta - Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana
- prof. ROCCO Lorenzo - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Università degli studi di Padova
- dr. RONCON Loris - Cardiologia - Azienda ULSS n. 18 Rovigo
- dr. SAIA Mario - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Regione del Veneto
- dr. SAUGO Mario - Servizio Epidemiologico Regionale - Regione del Veneto
- prof. SEMENZATO Gianpietro - Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova
- dr. TESSARIN Michele - Direttore Sanitario - Azienda ULSS n. 9 Treviso
- dr. TOTTOLO Paolo - Medico di Medicina Generale - FIMMG
- dr. VESCOVO Giorgio - Medicina interna - Azienda ULSS n. 16 Padova
- dr. VIANELLO Andrea - Fisiopatologia Respiratoria - Azienda Ospedaliera di Padova
- dr.ssa VIGNA Silvia - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Regione del Veneto

2. di dare atto che la CTRF resterà in carica per la durata di anni tre, allo scadere dei quali potrà essere rinnovata;

3. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale dell'adozione di tutti i provvedimenti attuativi delle determinazioni assunte dalla CTRF;

4. di confermare che le funzioni di Segreteria della CTRF saranno svolte dagli uffici del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regionale con il supporto tecnico-scientifico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314219)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1897 del 23 dicembre 2015

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Associazione Nazionale Protezione Animali - Sezione di Mira", con sede a Mira, Via Maestri del Lavoro n.101, per il triennio 2015-2018, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per il triennio 2015-2018. Non sono previsti impegni spesa Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza per rinnovo iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche e relativa documentazione, a firma della Presidente pro-tempore della Sezione di Mira, pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a mezzo pec, in data 10 dicembre 2015 e registrata con protocollo in entrata n.503519.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con Delibera n.2722 del 15 settembre 2009, la Sezione richiedente è stata iscritta al sopraccitato Albo Regionale per le Associazioni Protezionistiche ed in seguito riconfermata con successivo provvedimento n.1971 del 2 ottobre 2012, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Ciò premesso, essendo scaduto il triennio 2012-2015 per la validità dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Protezionistiche, con istanza pervenuta in data 10 dicembre 2015, la Presidente pro-tempore dell'Associazione in oggetto, presentava istanza di rinnovo per il triennio 2015-2018, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la convalida di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.;

VISTA la Delibera n.2722 del 15 settembre 2009 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione in oggetto e successivo provvedimento di conferma n.1971 del 2 ottobre 2012;

VISTA la richiesta, da parte dell'Associazione indicata in premessa, di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta con nota depositata agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n.2140 del 25 novembre 2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Delibera n.2964 del 30 dicembre 2013 di conferimento incarico del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

delibera

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2015-2018, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Associazione Nazionale Protezione Animali - Sezione di Mira", con sede a Mira, Via Maestri del Lavoro n.101;

2. di dare atto che il presente provvedimento ha validità tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 2., pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. n.60/93;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314222)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1898 del 23 dicembre 2015

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Associazione Nazionale Protezione Animali - Sezione di Verona", con sede a Verona, Via Lussino n.37, per il triennio 2015-2018, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per il triennio 2015-2018. Non sono previsti impegni spesa Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza per rinnovo iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche e relativa documentazione, a firma del Presidente della Sezione di Verona, pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a mezzo posta Raccomandata A/R, in data 12 novembre 2015 e registrata con protocollo in entrata n.460265.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con Delibera n.4212 del 6 settembre 1994, l'Associazione richiedente è stata iscritta al sopraccitato Albo Regionale per le Associazioni Protezionistiche ed in seguito riconfermata con successivi provvedimenti, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Ciò premesso, essendo di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale della sopraccitata Associazione Protezionistica per il triennio 2012-2015 (v. DGR. n.2536 dell'11.12.2012), il Presidente Provinciale pro-tempore della stessa ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2015-2018, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la convalida di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.;

VISTA la Delibera n.4212 del 6 settembre 1994 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione in oggetto e successivi provvedimenti di conferma;

VISTA la richiesta, da parte dell'Associazione indicata in premessa, di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta con nota depositata agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n.2140 del 25 novembre 2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Delibera n.2964 del 30 dicembre 2013 di conferimento incarico del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

delibera

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2015-2018, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Associazione Nazionale Protezione Animali - Sezione di Verona", con sede a Verona, Via Lussino n.37;

2. di dare atto che il presente provvedimento ha validità tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 2., pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. n.60/93;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314224)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1899 del 23 dicembre 2015

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "LAV-Lega Anti Vivisezione - Coordinamento Regionale del Veneto", con sede a Treviso, Via Stuparich n.2, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993, per il triennio 2015-2018.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche. Non sono previsti impegni spesa Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza per rinnovo iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche e relativa documentazione, a firma della Coordinatrice Regionale delle Sedi LAV del Veneto, pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 10.11.2015 e registrata con protocollo in entrata n.455918.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con deliberazione n.5950 del 6 dicembre 1994, è stata iscritta, al sopraccitato Albo Regionale per le Associazioni Protezionistiche, l'Associazione denominata "LAV-Lega Anti Vivisezione - Coordinamento Regionale del Veneto" e in seguito riconfermata, con successivi provvedimenti, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale;

Ciò premesso, essendo di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale della sopraccitata Associazione per il triennio 2012-2015 (v. DGR n.2536 dell'11.12.2012), la Coordinatrice Regionale per le Sedi LAV del Veneto ha presentato, nei tempi previsti, opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2015-2018, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la convalida di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Delibera n.5950 del 6 dicembre 1994 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione in oggetto e successivi provvedimenti di conferma;

VISTA la richiesta, da parte dell'Associazione di cui in premessa, di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta con nota depositata agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n.2140 del 25 novembre 2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Delibera n.2964 del 30 dicembre 2013 di conferimento incarico del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

delibera

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2015-2018, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata: "LAV-Lega Anti Vivisezione - Coordinamento Regionale del Veneto", con sede a Treviso, Via Stuparich n.2;

2. di dare atto che il presente provvedimento ha validità tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 1., pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. n.60/93;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314226)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1901 del 23 dicembre 2015

Costituzione di un gruppo di lavoro per la ridefinizione dell'atto convenzionale regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova. (D.lgs n. 502/92 e D.lgs n. 517/99 ss.mm.ii.).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla costituzione del gruppo di lavoro avente il compito di elaborare uno schema di convenzione disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova alle attività assistenziali del Servizio Sanitario regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha sviluppato il rapporto con le Università degli Studi di Padova e di Verona in applicazione delle seguenti fonti normative e regolamentari:

- il D.lgs n. 502/92, che all'art. 4 prevede l'istituzione delle Aziende Ospedaliere per le specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del S.S.R.;

- la L.R. n. 55/94, che detta norme sull'assetto programmatorio, gestionale e di controllo delle Aziende Ospedaliere, in attuazione del d.lgs n. 502/92 s.m.i.;

- la L.R. n. 56/1994, che detta norme e principi sul riordino del Servizio Sanitario della Regione del Veneto, in attuazione del D.lgs n. 502/92 s.m.i.;

- il D.lgs n. 517/99, che istituisce le Aziende Ospedaliere Universitarie e disciplina i rapporti tra il S.S.R. e l'Università;

- la pre-intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona per la stipula del "Protocollo d'intesa" siglata in data 30.01.2006 (approvata dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale rispettivamente con delibera 28.02.2006, n. 21/CR, e 14.12.2006, n. 140).

Mentre a Verona, dando piena attuazione alla pre-intesa sopra citata, è stata costituita una Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata ai sensi del D.lgs n. 517/1999, riconoscendo nell'integrazione lo strumento per la costituzione di un ente dedicato alla effettuazione "unitaria e coordinata delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca", l'Università degli Studi di Padova non ha proceduto alla fase attuativa della pre-intesa, permanendo a tutt'oggi uno strumento convenzionale, il quale dà luogo ad un modello tradizionale di "azienda mista".

Nel quadro della ridefinizione dei rapporti tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova non appare più rinviabile l'attualizzazione del rapporto convenzionale risalente oramai al 1991.

Con il presente atto pertanto si propone di costituire un gruppo tecnico di lavoro dedicato alla elaborazione di uno schema di convenzione disciplinante il rapporto di collaborazione per regolamentare, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova alle attività assistenziali del Servizio Sanitario regionale.

Il gruppo di lavoro è costituito da tre esperti, per la conduzione delle attività, individuati come segue:

- il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova,
- il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
- il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. - Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto,

coadiuvati dai professionisti interni i quali verranno coinvolti dagli esperti in ragione degli argomenti trattati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.lgs n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992, n. 421", s.m.i.;

- Vista la L.R. n. 55/94 "Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";

- Vista la L.R. n. 56/1994 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

- Visto il D.lgs n. 517/99 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazione ed università, a norma dell'art. 6 della L. 30/11/1998, n. 419";

- Vista la pre-intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona per la stipula del "Protocollo d'intesa" siglata in data 30.01.2006;

- Vista la L.R. n. 23/2012 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2013";

- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di costituire il gruppo di lavoro composto da tre esperti, per la conduzione delle attività, individuati come segue:

. il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova,
. il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
. il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. - Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto,

coadiuvati dai professionisti interni i quali verranno coinvolti dagli esperti in ragione degli argomenti trattati;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314227)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1902 del 23 dicembre 2015

DGR n. 1069 del 11.8.2015. Disposizioni di attuazione del nuovo sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014 e disposizioni per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. Non impegno di spesa.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, sulla base di quanto previsto con la DGR n. 1069 del 11.8.2015, sono individuati i soggetti istituzionali che - nell'attuale fase transitoria - svolgeranno le funzioni necessarie ad assicurare l'avvio dei corsi di formazione obbligatoria e delle prove di verifica e valutazione finalizzate al rilascio ed al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari nel rispetto della normativa vigente. Non è previsto onere alcuno a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 1069 del 11.8.2015 è stato definitivamente approvato il nuovo sistema per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari secondo i criteri previsti nell'ambito del complesso ed articolato quadro di intervento comunitario delineato con la Direttiva 2009/128 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Tale sistema, sulla base della definizione degli adempimenti in capo a ciascuno dei soggetti istituzionali competenti in materia, è orientato ad assicurare, mediante una specifica attività formativa, la preparazione professionale dei venditori di prodotti fitosanitari in quanto operatori che svolgono un delicato ruolo di informazione nei confronti degli utilizzatori degli stessi prodotti così da diffondere metodi e comportamenti da adottare durante i trattamenti con pesticidi, che - a tutela della salute e dell'ambiente - devono sempre più essere effettuati mediante "buone pratiche", sia nei contesti agricoli quanto negli ambiti extra agricoli.

Nel perseguire tale obiettivo sul piano dei contenuti didattico-formativi, è stato necessario favorire anche un'interazione tra soggetti istituzionali in ambito regionale, al fine di realizzare una un'integrazione ed una collaborazione interistituzionale volte ad assicurare un'efficiente gestione informatizzata relativamente ai dati riguardanti tutte le iniziative formative in materia e tutti i soggetti addetti alla vendita dei prodotti fitosanitari sul territorio regionale, come indica il c. 4 dell'art. 7 D.Lgs. 14.8.2012 n. 150.

Infatti, nel rispetto della normativa nazionale di attuazione della suddetta Direttiva n. 128/2009 (D.Lgs. 14.8.2012 e DM 22.1.2014 di approvazione del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), gli stessi dati devono essere a disposizione - annualmente e ad ogni audit programmato dagli organismi comunitari - del Ministero della Salute e dell'Unione Europea. In tal senso, la DGR n. 1069/2015 suddetta, prevedendo uno specifico ruolo di supporto amministrativo e di organizzazione gestionale degli aspetti informatici dei dati riguardanti la suddetta attività formativa, ha rinviato a successivo atto regionale l'approvazione di una specifica Convenzione con l'AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), soggetto che già svolge la funzione di coordinamento istituzionale relativamente alle attività istituzionali di formazione a favore degli utilizzatori e dei consulenti tecnici agrari prevista dalla normativa di settore.

Ciò posto, nella prospettiva di pervenire compiutamente all'attuazione del sistema di integrazione funzionale previsto con la DGR n.1069/2015 citata ed in vista del prossimo obiettivo di poter assecondare la previsione normativa di realizzare l'attività di formazione anche attraverso soggetti formatori accreditati, è necessario, con il presente atto provvedere nell'immediato alla concreta attuazione dei corsi per venditori di prodotti fitosanitari, allo svolgimento delle prove d'esame finali ed al conseguente rilascio (o rinnovo) delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Pertanto, confermando i caratteri e le linee di indirizzo che sono alla base del nuovo sistema regionale per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari così come configurato con la DGR n. 1069 del 11.8.2015, si propone all'approvazione della Giunta regionale l'affidamento alle Aziende ULSS

aventi sede nel capoluogo di provincia delle attività volte - sulla base del fabbisogno formativo riscontrato nel territorio provinciale - all'organizzazione dell'attività formativa per venditori di prodotti fitosanitari, allo svolgimento delle relative prove finali d'esame ed al conseguente rilascio del certificato di abilitazione alla vendita ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

Si stabilisce inoltre che la Convenzione con l'AVEPA prevista con la DGR n. 1069/2015 sarà oggetto di successiva Deliberazione della Giunta Regionale, nella prospettiva di completare tutti gli adempimenti volti a garantire l'attuazione definitiva ed a "regime" del citato sistema regionale di rilascio e rinnovo del certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari.

VISTO il D.Lgs. 14.08.2012 n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

CONSIDERATO il successivo D.M. 22.01.2014 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della Salute, di approvazione del PAN (Piano Azione Nazionale).

VISTA la DGR n. 2136 del 18.11.2014 che ha approvato tra l'altro le prime disposizioni regionali di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14.08 2012 n. 150 e dal PAN adottato con D.M. 22.01.2014, disposizioni contenute nell'Allegato B della stessa DGR.

VISTA la DGR n. 1069 del 11.8.2015 che ha modificato le prime disposizioni regionali di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari approvate con DGR n. 2136 del 18.11.2014.

CONSIDERATA la necessità in questa fase di garantire con urgenza la realizzazione dei corsi di formazione per venditori di prodotti fitosanitari, lo svolgimento delle relative prove d'esame finali ed il conseguente rilascio e rinnovo, ai soggetti aventi diritto, delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari secondo il nuovo sistema regionale in materia delineato con DGR n. 1069/2015.

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. Di affidare ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS aventi sede nel capoluogo di Provincia le attività di gestione e realizzazione dell'attività formativa prevista con la DGR n. 1069 del 11.8.2015, l'organizzazione delle prove d'esame finali ed il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, secondo il sistema delineato con la stessa DGR n. 1069/2015 citata;

2. Di stabilire che, nell'intento di completare ogni adempimento per la definitiva attuazione del nuovo sistema regionale per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari, l'approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, prevista con la DGR n. 1069/2015, sarà oggetto di successiva Deliberazione della Giunta Regionale;

3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale;

4. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314231)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1903 del 23 dicembre 2015

DGR n. 1169 del 08 settembre 2015 "DL n.78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 - Articoli da 9-bis a 9-octies - Recepimento e disposizioni regionali attuative." - Disposizioni applicative in merito alle prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato A della deliberazione citata.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si forniscono una serie di disposizioni applicative alla DGR n. 1169/2015 relativamente alle prestazioni di medicina fisica riabilitativa in merito alla prescrivibilità e all'erogabilità delle stesse a carico del SSR.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 1169 del 08 settembre 2015, denominata "DL n.78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 - Articoli da 9-bis a 9-octies - Recepimento e disposizioni regionali attuative.", è stata recepita l'Intesa siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la Manovra sul settore sanitario attuata con gli articoli da 9-bis a 9-octies del DL n.78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 e vengono fornite le disposizioni regionali attuative.

Al punto H "Misure alternative e aggiuntive" dell'allegato A alla DGR 1169/2015, è previsto, preso atto del Piano nazionale d'indirizzo per la riabilitazione e in considerazione delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e conseguente evoluzione nel campo delle metodiche terapeutiche, che le prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale di seguito riportate, presenti nell' Allegato 2A del DPCM 29.11.2001, in analogia a quanto già disposto anche da altre Regioni, non sono più ricomprese nell'allegato 2B del DPCM citato:

- 93.39.4 ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Diadinamica. Per seduta di 10 minuti (Ciclo di dieci sedute)
- 93.39.5 ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Elettroanalgesiatransutanea (TENS, alto voltaggio). Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)
- 93.39.9 ULTRASONOTERAPIA. Con testina fissa e ad immersione. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)
- 93.40.3 ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Interferenziale, galvanica.Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)
- 93.40.4 ULTRASONOTERAPIA. Con testina mobile. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)
- 99.29.7 MESOTERAPIA
- 99.99.2 LASERTERAPIA ANTALGICA. A scansione più manipolo. (ciclo di dieci sedute di 20 minuti ciascuna)
- 99.99.3 LASERTERAPIA ANTALGICA - (ciclo di 10 sedute di 10 minuti ciascuna)

Si disponeva, inoltre, che le suddette prestazioni possono essere prescritte ed erogate come LEA ai residenti veneti con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale esclusivamente alle seguenti condizioni:

- è prescrivibile un solo ciclo all'anno tra le suddette prestazioni;
- la prescrizione deve essere rilasciata esclusivamente da specialista fisiatra di struttura pubblica.

Il provvedimento precisava, inoltre, che l'applicazione di tali modifiche avesse decorrenza dal 1° ottobre 2015, specificando come per le prestazioni cicliche si facesse riferimento alla data del primo accesso.

La decorrenza temporale riportata per l'applicazione delle modifiche si riferisce, quindi, alla sola erogazione delle stesse e, pertanto, le prestazioni prescritte antecedentemente al 1° ottobre possono essere regolarmente prenotate ed erogate; il fatto che la decorrenza si riferisca all'erogazione di prestazioni e non alla prenotazione delle stesse va, infatti, ricondotto alla condizione di erogabilità di un unico ciclo all'anno.

Per quanto concerne la limitazione di un ciclo all'anno, i pazienti, per poter accedere a tali prestazioni presso una struttura pubblica e privata accreditata veneta, dovranno dichiarare, assumendosi la responsabilità prevista dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni falsi o mendaci, di essere in una condizione di erogabilità delle stesse con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale ovvero di non averne usufruito nel corso dell'anno precedente, a far data dall'introduzione delle modifiche di cui alla DGR 1169/2015. Tale dichiarazione si rende necessaria in quanto, attualmente, non vi è alcun supporto/flusso informatico che consenta alla struttura erogatrice di accertare preventivamente se il paziente ha usufruito delle stesse.

Infine, con il presente atto si dispone che tali prestazioni possono essere prescritte, oltre che dagli specialisti fisiatri di struttura pubblica, anche dagli specialisti operanti presso gli ospedali privati accreditati ai quali con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013

è stata riconosciuta la funzione di "presidio ospedaliero", ovvero la Casa di Cura "Abano Terme polispecialistica e termale" afferente all'Azienda Ulss n.16, la Casa di Cura polispecialistica "dott. Pederzoli" e l'Ospedale Classificato "Sacro Cuore Don Calabria", entrambi afferenti all'Azienda Ulss n.22.

Per quanto concerne, invece, gli specialisti fisiatri operanti presso le altre strutture private accreditate, la possibilità di prescrivere tali prestazioni verrà disciplinata in un documento tecnico finalizzato a fornire indicazioni prescrittive secondo criteri di appropriatezza, redatto da specialisti operanti in ambito regionale.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015 n. 70;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni, rep. atti n. 98/CSR del 5 agosto 2014;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni, rep. atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni, rep. atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015;

VISTA la DGR n. 2525 del 23 dicembre 2014;

VISTA la DGR n. 2718 del 29 dicembre 2014;

VISTO il DPCM 29 novembre 2001;

VISTA la DGR n. 1169 del 8 settembre 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di incaricare il Settore Assistenza Ambulatoriale dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314196)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1906 del 23 dicembre 2015

DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): autorizzazione all'Azienda Ulss n. 16 di Padova per l'attivazione del progetto per attività psicodiagnostiche e riabilitative presso la Sezione per gli internati in Casa lavoro della Casa di Reclusione di Padova e determinazione del relativo finanziamento.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'Azienda Ulss n. 16 di Padova ad attivare il progetto per attività psicodiagnostiche e riabilitative presso la Sezione per gli internati in Casa lavoro della Casa di Reclusione di Padova e si determina il relativo finanziamento.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con il DPCM emanato in data 01/04/08 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria", pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, sono state disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite.

Nell'ambito degli Accordi nazionali attuativi del DPCM 1° aprile 2008, la Conferenza Unificata ha approvato l'Accordo sul documento recante "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano" (Rep. N. 81-CU del 26 novembre 2009) che descrive le tipologie delle strutture sanitarie all'interno degli Istituti necessarie a garantire una adeguata assistenza ai detenuti.

La Regione del Veneto con provvedimento DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011 ha approvato le *Linee di indirizzo sull'organizzazione della Sanità Penitenziaria*con le quali sono stati precisati i requisiti organizzativi delle UU.OO sanitarie operanti negli istituti penitenziari della Regione, le prestazioni dovute ai detenuti e al personale della Polizia Penitenziaria, la dotazione del personale e la classificazione degli Istituti.

Nella Regione del Veneto il sistema di servizi sanitari penitenziari è in buona parte già costituito. Si citano, ad esempio: la Sezione di Osservazione psichiatrica attivata dall'Azienda ULSS n. 20 presso la Casa Circondariale di Verona, di cui alla DGR n. 3585 del 30 dicembre 2010 e la Sezione a Custodia Attenuata per detenuti tossico-alcoldipendenti attivata dall'Azienda ULSS n.16 presso la Casa Circondariale di Padova, di cui alla DGR n. 436 del 4 aprile 2014.

In data 8 luglio 2015 il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto con nota prot. n. 27790 ha chiesto all'Azienda ULSS n. 16 di Padova e alla Regione del Veneto la collaborazione per implementare le attività psicodiagnostiche e riabilitative a favore degli internati presso la Sezione della Casa di Reclusione di Padova, che risulta attiva dalla primavera del 2012.

A tal fine in data 23 luglio c.a. presso la sede del Provveditorato si è riunito un Tavolo Tecnico, composto dalla Regione del Veneto (Dirigente del Settore Salute mentale e sanità penitenziaria), PRAP (Dirigente Uffici Detenuti e Trattamento e Direttore Casa Circondariale di Padova), Azienda Ulss n. 16 di Padova (Referente Ufficio Sanità Penitenziaria), finalizzato a condividere importanti aspetti legati all'organizzazione, alle attività riabilitative da porre in essere per affrontare questi soggetti che presentano problematiche particolarmente complesse.

Con nota prot. n. 77102 del 24 settembre 2015 l'Azienda ULSS n. 16 di Padova ha trasmesso un dettagliato programma delle attività da realizzarsi presso la Sezione Internati esplicitando obiettivi, organizzazione della presa in carico, valutazione degli esiti, budget. Il programma viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, **Allegato A**.

Con il presente provvedimento, pertanto:

1. si autorizza l'Azienda Ulss n. 16 all'attivazione del progetto per attività psicodiagnostiche e riabilitative presso la Sezione per gli internati in Casa lavoro della Casa di Reclusione di Padova - con avvio dal 1° gennaio 2016;

2. si approva il programma delle attività da realizzarsi presso la Sezione Internati presentato dall'Azienda ULSS n. 16 di cui all'**Allegato A**;

3. si prevede un finanziamento di Euro 50.000,00 annue, con decorrenza dal momento di attivazione del programma, a valere sulle risorse che saranno trasferite alla Regione del Veneto per la sanità penitenziaria dall'anno 2016, ad integrazione della DGR n. 2346/2013 - azioni specifiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Visto l'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata - Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015;

- Vista la DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011,

delibera

1. di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 16 all'attivazione del progetto per attività psicodiagnostiche e riabilitative presso la Sezione per gli internati in Casa lavoro della Casa di Reclusione di Padova - con avvio dal 1° gennaio 2016;

3. di approvare il programma delle attività da realizzarsi presso la Sezione Internati presentato dall'Azienda Ulss n. 16, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di prevedere un finanziamento a favore dell'Azienda Ulss n. 16 di Padova di Euro 50.000,00 annue, con decorrenza dal momento di attivazione del programma, a valere sulle risorse che saranno trasferite alla Regione del Veneto per la sanità penitenziaria dall'anno 2016, ad integrazione della DGR n. 2346/2013 - azioni specifiche;

5. di rinviare a successivo provvedimento ogni adempimento contabile ed amministrativo necessario per dare attuazione al presente provvedimento;

6. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A alla dgr
n. del

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

ULSS 16
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA U.L.S.S. N. 16 – PADOVA
www.ulss16.padova.it – P.E.C.: ulss16.padova@legalmail.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA
Distretto Socio Sanitario n. 1
UOS Sanità Penitenziaria
Cod.Fisc. 00349050286

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 390443 data 30/09/2015, pagina 2 di 12

Progetto Socio Assistenziale per gli Internati in Casa Lavoro presenti presso la Casa di Reclusione di Padova

Introduzione

Le Case di Lavoro sono state introdotte nel 1930 con la nascita del codice penale Rocco, attualmente ancora in vigore, per potenziare il sistema di difesa della collettività nei confronti della devianza più marginale, con l'intento di neutralizzare la pericolosità sociale del reo. Alla base dell'assegnazione dell'individuo ad una Casa di Lavoro (o a una Casa Agricola) vi è la misura di sicurezza. Questa è un provvedimento speciale la cui applicazione è prevista dal codice penale (c.p.) nei confronti degli autori del reato che sono considerati socialmente pericolosi. Le misure di sicurezza possono affiancarsi o sostituirsi alla pena principale (ai soggetti non imputabili). In altre parole, le misure di sicurezza si applicano quando il soggetto è socialmente pericoloso (requisito soggettivo) e ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato (requisito oggettivo). L'individuo viene considerato socialmente pericoloso in base all'art. 203 del c.p. sulla mera ipotesi che lo stesso possa commettere altri reati. Attualmente, perciò, nella valutazione della pericolosità sociale, vengono di fatto esclusi, nei criteri di discrimine, gli elementi di vulnerabilità psicologici e/o biologici, che la scienza ormai riconosce come fattori essenziali nella definizione del concetto di pericolosità sociale.
La Legge prevede che le misure di sicurezza possano essere rinnovate ad intervallo di sei mesi. Più in generale la norma dispone che la misura di sicurezza si possa disporre a qualsiasi soggetto che, anche se semi-imputabile (misura da eseguire presso una Casa di Cura e Custodia - CCC) o non imputabile (misura da eseguire presso un Ospedale Psichiatrico Giudiziario - OPG o attualmente presso una Residenza di Esecuzione di Misura di Sicurezza - REMS), abbia commesso un delitto (artt. 49 e 115 c.p.). In altre parole, le misure di sicurezza possono applicarsi solo se la Legge lo prevede nella singola fattispecie di reato. È di conseguenza il Giudice, dove previsto, a valutare se sussiste la pericolosità sociale del reo. In particolare, il Giudice valuta la pericolosità sociale attenendosi ai criteri stabiliti dall'articolo 133 del c.p., valutando gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e del reo, ovvero la gravità, i mezzi e le modalità del reato commesso e la capacità a delinquere del reo (carattere, precedenti penali, condotta di vita). A poco

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel. 049 8214907/4923 – Fax 049 8214991, *email sanitapenitenziaria.ulss16@sanita.padova.it*
Casa di Reclusione – Tel. 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel. 049 713788 – Fax 049 8900636

Allegato A alla dgr

n. del

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 390443 data 30/09/2015, pagina 3 di 12

serve per gli internati delle Case di Lavoro la novità introdotta dalla Legge 81/2014 sui criteri di accertamento della pericolosità sociale, in quanto applicabili solo ai fini delle misure di sicurezza del ricovero in OPG e in CCC, che stabilisce come l'accertamento della pericolosità sociale debba venire effettuato sulla base delle "*qualità soggettive della persona*" senza tenere conto (come in precedenza stabilito dall'art. 133 del c.p.) dalle "*condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo*" e che "*non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali*". In questo senso sembra evidente come lo scopo delle suddette novità dovesse essere quello di impedire che gli internati in OPG non fossero eventualmente dimessi per il solo motivo che i servizi non fossero, per qualsiasi ragione, in grado di redigere per loro un programma terapeutico individuale.

Le misure di sicurezza, storicamente, in quanto volte a neutralizzare i fattori predisponenti dell'atto criminale avevano una durata indeterminata, necessariamente legata alla prognosi di pericolosità, e cessavano quando fosse venuta meno la condizione di pericolosità sociale. In questo modo se il processo di risocializzazione dell'internato non si fosse compiuto con esito positivo, lo stesso sarebbe stato sottoposto a misura di sicurezza *sine die* (il cosiddetto "*ergastolo bianco*"). Fortunatamente il legislatore con la Legge 81/2014 ha svincolato, anche per gli internati delle Case di Lavoro, la durata della misura di sicurezza alla persistenza della pericolosità sociale, potendo la stessa non superare la durata massima della pena detentiva comminata per il reato commesso. Elemento senz'altro utile ad evitare l'ergastolo bianco, ma incoerente dal punto di vista scientifico e clinico. La scienza, infatti, ormai indica come la pericolosità sociale sia spesso una condizione che si associa alla psicopatia, cioè ad un vero e proprio tratto di personalità che, per sua definizione, può essere pervasivo.

Ai sensi dell'articolo 216 del c.p., attualmente sono assegnati alla Colonia Agricola o alla Casa di Lavoro:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, una volta che abbiano scontato la pena alla reclusione;
- coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza, e non essendo sottoposti a misure di sicurezza, commettono un delitto non colposo che sia manifestazione di abitualità;
- i condannati o prosciolti nei casi espressamente indicati dalla legge.

La durata minima di assegnazione alla Casa di Lavoro è di un anno, che divengono due per i delinquenti abituali e professionali, e quattro per quelli di tendenza, periodo che tuttavia si può rinnovare per una nuova durata corrispondente nel caso di qualsiasi minima infrazione disciplinare. Per questa ragione, appare chiaro che senza una modifica del codice penale, paradossalmente a differenza degli internati non imputabili o semi-imputabili, gli internati presso le casa di lavoro (o colonie agricole) (che sono soggetti imputabili) non saranno destinati a diminuire o a esaurirsi. Non c'è del resto dubbio che le misure di sicurezza attualmente in vigore per gli internati delle Case di Lavoro, così come sono concepite dovrebbero essere abolite o al massimo sostituite da misure non detentive (come la libertà vigilata).

Oggi nei fatti le misure di sicurezza presso le Case di Lavoro sono eseguite in strutture dell'Amministrazione Penitenziaria, per lo più in sezioni apposite di Istituti Penitenziari, ed il regime detentivo è assai simile a quello degli altri detenuti. Gli internati, nella maggioranza dei casi vivono, perciò, in carcere, sono soggetti alle stesse regole del carcere e spesso non hanno un lavoro, così come accade alla normale popolazione detenuta. La differenza fondamentale, rispetto alla popolazione detenuta è che secondo l'art. 20 della

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel. 049 8214907/4923 – Fax 049 8214991 *email sanitapenitenziaria.ulss16@sanita.padova.it*
Casa di Reclusione – Tel. 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel. 049 713788 – Fax 049 8900636

Allegato A alla dgr

n. del

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 390443 data 30/09/2015, pagina 4 di 12

Legge 354/75 il lavoro sarebbe obbligatorio, quale strumento di risocializzazione. Nello stesso tempo, proprio perché l'obiettivo primario per gli internati della Casa Lavoro dovrebbe essere quello del reinserimento sociale, l'art. 53 dell'O.P. prevede che per essi, su espressa valutazione della Magistratura di Sorveglianza, venga prevista durante l'anno di internamento, la "*licenza di riadattamento sociale*" e la "*licenza finale di esperimento*". La prima consiste in un mese di uscita dall'Istituto per cercare di reperire l'attività lavorativa e per dimostrare la volontà di riadattamento sociale; la seconda nell'ammettere 6 mesi prima del riesame di pericolosità sociale la persona nella società libera, per valutare se ha imparato ad osservare le regole di convivenza civile.

In Italia esiste una sola Casa di lavoro (Vasto), una sola colonia agricola (Isili) e varie sezioni di Casa di lavoro all'interno di Istituti penitenziari (Castelfranco Emilia, L'Aquila, Trani, Favignana, Padova e Venezia). Al 31 dicembre 2014 gli internati in Casa di lavoro o Colonia agricola erano 325 di cui 319 uomini e 6 donne, internate a Trani e a Venezia "Giudecca", gli stranieri solo 41 (Tab. 1).

Tab. 1. Internati presenti negli Istituti Penitenziari per adulti

Istituto	Uomini	Donne	Totale
Casa circondariale de L'Aquila	1	0	1
Casa di lavoro di Vasto	142	0	142
Casa di lavoro e Casa di reclusione a custodia attenuata di Castelfranco Emilia	94	0	94
Casa di reclusione femminile di Trani	0	2	2
Casa di reclusione con annessa Colonia penale di Isili	23	0	23
Casa di reclusione di Favignana	28	0	28
Casa di reclusione di Padova Nc	33	0	33
Casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca	0	4	4
Totale	319	6	325

Fonte: dati DAP al 31 Dicembre 2014

Senza entrare nel merito dell'utilità della misura di sicurezza che si basa sulla definizione di un criterio di pericolosità sociale, centrato sola sulla mera possibilità, valutata dal perito e/o dal Giudice, della persona di commettere nuovamente un reato, non c'è dubbio che il concetto di pericolosità sociale, così come declinato dall'art. 203 del c.p. debba essere rivisto sulla base delle più moderne evidenze scientifiche e cliniche. Oggi appare altresì evidente come la misura di sicurezza rischi di anteporre, di fatto ed aprioristicamente, la difesa sociale ai diritti del singolo e si basa spesso su valutazioni tecniche che non possono scientificamente predire la probabilità prognostica della persona di commettere nuovamente un reato. Del resto bisogna anche ammettere che una Casa Lavoro senza una appropriata struttura socio-assistenziale (che dopo il DPCM del 01/04/08 deve essere garantita dal SSN) ed una adeguata opportunità di lavoro e risocializzazione (che deve essere assicurata dall'Amministrazione Penitentenzia e dai Servizi Sociali del territorio) non può assicurare i principi indicati dagli articoli 13, 27 e 32 della nostra Carta Costituzionale.

Da quanto detto le misure di sicurezza, allorché ancora esistenti, dovrebbero, quantomeno, avere un carattere risocializzante, essendosi esaurita, con l'espiazione detentiva, la funzione retributiva della pena. Scopo della Casa di Lavoro dovrebbe essere, perciò, la "*rieducazione del condannato*", condizione che sarebbe dovuta avvenire, secondo il legislatore degli anni '30, soltanto al momento della cessazione della pericolosità sociale, e tramite l'unico strumento del lavoro, ammesso che quest'ultimo possa essere raggiunto e mantenuto dal soggetto internato senza un adeguato e propedeutico processo di valutazione psico-sociale dei bisogni, di un percorso di cura e "stabilizzazione" e di un

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel. 049 8214907/4923 – Fax 049 8214991, *email sanitapenitenziana.ulss16@sanita.padova.it*
Casa di Reclusione – Tel. 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel. 049 713786 – Fax 049 8900636

Allegato A alla dgr

n. del

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n. prot. 390443 data 30/09/2015, pagina 5 di 12

programma individuale di reinserimento, da costruire con la famiglia ed i servizi sociali e sanitari del territorio di appartenenza. In presenza dell'esistenza di una forma di misura di sicurezza come quella che assegna, in base all'art. 216 del c.p., un soggetto alla Casa di Lavoro, non vi è, perciò, che l'obbligo civile ed etico di rendere quei luoghi, quanto meno e fino a quando essi esisteranno, degli strumenti di potenziale opportunità di cambiamento e di reinserimento sociale.

Scopo del presente progetto è di assicurare, ad ogni internato della Casa Lavoro di Padova, i bisogni di base socio-assistenziali (che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza), una valutazione psico-sociale, un percorso di cura, una possibilità di un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale.

Analisi dei bisogni

La sezione Casa Lavoro è presente presso la Casa di Reclusione di Padova da quando nella primavera del 2012, a seguito degli eventi sismici che avevano colpito l'Emilia Romagna, vennero trasferiti i 31 internati che erano presenti presso la Casa di Lavoro di Saliceta (Reggio Emilia), resa non più agibile dall'evento sismico. Allora i 31 internati vennero allocati presso la sezione "semiliberi" della Casa di Reclusione di Padova, presupponendo che la loro presenza fosse solo temporanea.

Oggi sono presenti presso la sezione Casa Lavoro di Padova 38 internati (essa per dimensione è la terza d'Italia) e negli anni successivi al 2012 ne sono stati inseriti numerosi altri, in aggiunta a quelli che erano giunti da Saliceta (Tab. 2). Essi hanno una età media di 45 anni e per la maggior parte una provenienza dal Sud Italia e presentano solo in piccola parte dei contatti "attivi" con la propria famiglia ed i servizi sanitari del territorio d'origine (Tab. 2). La posizione giuridica degli internati è estremamente eterogenea con un passato di reati commessi prevalentemente contro il patrimonio e bagatellare (Tab. 2). Molti di essi hanno ricevuto numerose volte il rinnovo della misura di sicurezza e altrettanti hanno usufruito della licenza di esperimento (Tab. 2).

Abbastanza complessa è la situazione sanitaria degli internati. Attualmente la documentazione clinica degli internati è spesso incompleta e non permette di tracciare con precisione i profili dei loro bisogni, sia sanitari che sociali. La maggior parte degli internati presenta un consumo di sostanze (spesso anche solo semplicemente autoriferita), mentre pochi riconoscono una diagnosi psichiatrica adeguatamente definita dal punto di vista nosografico (Tab. 3). In questo senso le patologie psichiatriche più frequenti risultano essere i disturbi di personalità di cluster B, i disturbi psicotici e quelli dell'umore. Altrettanto complessa è la situazione infettivologica (Tab. 3). Dalla documentazione clinica emerge come i soggetti portatori di una patologia infettivologica siano almeno 29 (Tab. 3). Nello specifico 14 internati risultano HCV +, 11 HBV +, 1 HIV + e 1 con pregressa malattia tubercolare attiva. Dalla documentazione clinica emerge comunque che un numero significativo di internati (per la precisione 14) non sono stati ancora testati per patologie infettive. Dal punto di vista internistico ben 5 internati presentano una serie di patologie complesse (2 soggetti con diabete, 3 con cardiopatia ischemica) (Tab. 3).

Altrettanto complessi e del tutto sottovalutati sono i disturbi comportamentali (Tab. 4). Nello specifico 4 internati hanno tentato il suicidio (1 recentemente anche a Padova), 3 atti di autolesionismo, e numerosi altri hanno intrapreso episodi di scioperi della fame o della terapia. Diversi internati (almeno 3) hanno compiuto evidenti episodi di etroaggressività

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel. 049 8214907/4923 – Fax 049 8214981, email: sanitapenitenziana.ulss16@sanita.padova.it
Casa di Reclusione – Tel. 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel. 049 713788 – Fax 049 8900636

Allegato A alla dgr

n. del

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

(anche a Padova, in particolare nei confronti del personale sanitario) e presentano un discontrollo degli impulsi (anche se non codificati).
Riassumendo, possiamo senz'altro evidenziare come le condizioni di salute degli internati siano estremamente critiche e spesso sottovalutate (o non ancora valutate), così come la maggior parte di essi non possiede una valutazione psicosociale e delle loro potenziali competenze sociali e lavorative. Pochi e non strutturati sono i contatti con i famigliari ed i servizi sanitari e sociali del territorio d'origine.

Tab. 2. Caratteristiche anagrafiche e giuridiche degli internati	
Numero	36
Età (media)	45,3
Provenienza	
Italia	30
Europa Occidentale	1
Europa Est	3
Nord Africa	3
Asia	1
Anno di ingresso a Padova	
2012	8
2013	10
2014	10
2015	10
Non noto	2
Contatto con la famiglia	
Si	5
No	33
Contatto con i SerT del territorio	
Si	18
No	22
Contatto con i CSM del territorio	
Si	1
No	37
Tipologia di reato	
Omicidio o tentato omicidio	2
Reati contro il patrimonio	15
Violazione legge sulla droga	2
Traffico di armi	2
Associazione mafiosa	3
Resistenza a pubblico ufficiale	4
Non noto	10
Numero rinnovo delle misure di sicurezza	
Più di tre	10
Meno di tre	9
Non noto	19
Numero di licenze di esperimento	
Più di tre	12
Meno di tre	7
Non noto	19

Tab. 3. Condizione di salute degli internati	
Alcol/tossicodipendenza	
SI	21
No	17
Patologia psichiatrica (con diagnosi nosografica)	
Si	2
No	36
Doppia diagnosi	
Si	10
No	28
Patologie infettive (HCV, HIV, ecc.)	
Si	10
No	28
Gravi patologie internistiche (diabete, cardiopatia, ecc.)	
Si	5
No	33

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel. 049 8214907/4923 - Fax 049 8214991, *email sanitapenitenziaria.ulss16@sanita.padova.it*
Casa di Reclusione – Tel. 049 8908411 - Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel. 049 713788 – Fax 049 8900636

Regione del Veneto-A.O.O. Giunta Regionale n.prot. 390443 data 30/09/2015, pagina 6 di 12

Allegato A alla dgr

n. del

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot 390443 data 30/09/2015, pagina 7 di 12

Tab. 4. Disturbi comportamentali ed eventi critici degli internati (lifetime)	
Tentativi di suicidio	
Si	4
No	34
Atti di autolesionismo	
Si	3
No	35
Sciopero della fame	
Si	6
No	32
Sciopero della terapia	
Si	3
No	35
Atti di eteroaggressività	
Si	3
No	35

Dalla fotografia attuale degli internati presenti a Padova appare, perciò, prioritario sviluppare per essi una completa valutazione sanitaria, psichiatrica e psicosociale. In questo senso, pur riconoscendo i limiti strutturali dell'allocazione di predetti internati, presso la sezione "semiliberi" della Casa di Reclusione, e l'attuale assenza di attività riabilitative e di lavoro (se non le attività di lavoro interno o la cura di un orto), appare opportuno, almeno fino a quando saranno presenti a Padova, sviluppare per essi dei programmi socio assistenziali specifici di presa in carico attraverso la realizzazione di un equipe multi professionale costituita anche da psicologi ed educatori. In questo senso l'offerta sanitaria attualmente presente presso la Casa di Reclusione di Padova (la presenza di una attività di guardia medica h 24, di un servizio infermieristico h 18, di uno specialista psichiatra ed infettivologo presenti in Istituto per 34 h e 6 h a settimana, rispettivamente e di un servizio ambulatoriale plurispecialistico) risulta essere in grado, senza l'impiego di ulteriori risorse aggiuntive (a patto che il numero di internati non superino quello di 35-40 unità), di soddisfare i principali bisogni di assistenza medica presenti nella popolazione degli internati. Questo ci permette di investire le risorse disponibili nell'ambito del reclutamento del personale dell'area psicologica ed educativa, in modo da implementare significativamente l'offerta psicodiagnostica, di trattamento psicologico e riabilitativa.

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel. 049 8214907/4923 – Fax 049 8214991, *email sanitapenitenziaria.ulss16@sanita.padova.it*
Casa di Reclusione – Tel. 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel. 049 713788 – Fax 049 8900636

Allegato A alla dgr

n. del

Gli obiettivi

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot 390443 data 30/09/2015, pagina 8 di 12

Gli obiettivi per gli internati della Sezione Casa Lavoro della Casa di Reclusione di Padova sono:
- l'aderenza alla vita comunitaria;
- la valutazione psico-diagnostica, delle life skills e delle competenze lavorative;
- la presa in carico attraverso la realizzazione di percorsi di cura e riabilitazione;
- la costruzione della rete familiare, sociale e terapeutica (con i famigliari, i servizi sociali ed i sanitari del territorio);
- la realizzazione di un programma di reinserimento sociale e lavorativo.

Le Caratteristiche dell'organizzazione della presa in carico

La presa in carico si svolge secondo fasi prestabilite che comprendono: 1. l'accoglienza dell'utente da parte dall'equipe multidisciplinare integrata (costituita dagli operatori dell'UO Sanità Penitenziaria e dell'Amministrazione Penitenziaria); 2. la sottoscrizione da parte dell'utente del "patto tratta mentale ed educativo"; 3. l'osservazione e valutazione psicodiagnostica, delle *life skills*, e delle competenze lavorative finalizzata alla conoscenza dal punto di vista clinico del funzionamento e delle risorse dell'utente; 4. la stesura del programma terapeutico individuale; 5. l'eventuale inserimento dell'utente nelle attività di cura e riabilitazione; 6. il contatto con i famigliari i servizi sociali e sanitari del territorio; 7. la realizzazione di un programma di reinserimento sociale e lavorativo; 8. la valutazione degli esiti e degli obiettivi raggiunti.
In particolare, di seguito vengono descritte nel dettaglio le azioni del programma di presa in carico dell'internato:

1. *Accoglienza dell'utente*
   - Inserimento dell'utente nel contesto della nuova vita comunitaria con la presentazione delle regole di convivenza e dell'osservazione dell'adattamento sociale;
2. *Sottoscrizione del "patto tratta mentale ed educativo"* che fra l'altro prevede:
   - i limiti alla libertà di movimento dell'utente all'interno delle zone previste per la quotidiana attività trattamentale e negli orari predisposti;
   - l'assunzione di responsabilità dell'utente ai compiti assegnati (pulizia, cucina, ecc.) ed agli impegni assunti (lavoro, scuola, attività laboratoriali, ecc.);
   - il rispetto degli utenti degli orari di vita quotidiana (orari di apertura e chiusura delle celle e divisione della giornata in fasce orarie in base ai compiti ed alle attività da svolgere);
   - la possibilità del controllo sull'uso di sostanze (drug test a "sorpresa" ed a richiesta da parte degli operatori sanitari e dell'Amministrazione Penitenziaria)
   - il divieto di uso di bevande alcoliche;
   - il ridotto e limitato uso di psicofarmaci (solo da assumere dietro prescrizione medica e sempre sotto diretto controllo del personale sanitario);
3. *Osservazione e valutazione psicodiagnostica delle life skills e delle competenze lavorative*, finalizzata ad individuare l'esistenza di eventuali elementi psicopatologici ed il meccanismo di funzionamento della persona per il reinserimento sociale e lavorativo. La fase è composta, oltre che da colloqui clinici ed educativi dall'utilizzo, ove possibile, dei seguenti test psicometrici:

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel 049 8214907/4923 – Fax 049 8214991, *email sanitapenitenziaria.ulss16@sanita padova it*
Casa di Reclusione – Tel 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel 049 713788 – Fax 049 8900636

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 390443 data 30/09/2015, pagina 9 di 12

Allegato A alla dgr

n. del

- test di base o di primo livello:
  - *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-II (MMPI-II);*
  - *Scale di Valutazione del DSM-5 ed* inquadramento della gravità della dipendenza, attraverso l'utilizzo del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali V *(DSM-5)*;
- test di approfondimento o di secondo livello (solo in casi selezionati)
  - PCL-R (Psychopathy Checklist Revised);
  - HCR (Historical Clinical Risk Management) -20;
  - PID-5 (Personality Inventory for DSM V);
  - *Structured Clinical Interview-II (SCID-II);*
  - *Temperament Character Inventory (TCI);*
  - *Adult Attachment Interview*

4. *Stesura del programma terapeutico individuale (PTI) e degli obiettivi della presa in carico*, da parte dell'equipe sanitaria, in concerto con l'equipe trattamentale dell'Amministrazione Penitenziaria;
5. *Inserimento dell'utente nelle eventuali attività di cura e riabilitazione*, con lo scopo di far accedere l'utente ai percorsi riabilativi e lavorativi;
6. *Il contatto con i famigliari i servizi sociali e sanitari del territorio (compreso l'UEPE e la Magistratura di Sorveglianza)*, con lo scopo di stabilizzare le condizioni psicopatologiche e/o tossicologiche al fine della realizzazione di un programma sostenibile di rinserimento sociale e lavorativo;
7. *La realizzazione di un programma di reinserimento sociale e lavorativo;*
8. *La valutazione degli esiti e degli obiettivi raggiunti*, attraverso l'utilizzo degli indicatori del completamento dello studio psicodiagnostico, dell'aderenza al trattamento e dell'inserimento in programmi di affidamento ai servizi sociali.

La matrice di responsabilità delle azioni del programma di presa in carico sono presentate di seguito (Tab. 5):

Tab. 5. Matrice responsabilità delle azioni del programma di presa in carico

Azioni	Medico Dipendenze	Medico Psichiatra	Psicologi	Educatori Professionali	Equipe Sanitaria	Equipe Inter-istituzionale
1. Accoglienza	X	X	X	X	X	X
2.Sottoscrizione "patto educativo"					X	
3.Osservazione e valutazione	X	X	X	X	X	X
4. Stesura PTI	X	X	X	X	X	X
5. Attività di cura e reinserimento	X	X	X	X	X	X
6. Contatto con i famigliari, i servizi sociali e territoriali			X	X	X	X
7. Programma di reinserimento	X	X	X	X	X	X
8. Valutazione degli esiti					X	X

Le articolazioni delle attività di presa in carico

La Casa Lavoro presso la Casa di Reclusione di Padova ha come obiettivo primario la valutazione psicosociale e delle competenze sociali e lavorative dell'utente al fine di favorire un suo inserimento nel territorio di origine. Per questa ragione le attività di presa

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel 049 8214907/4923 – Fax 049 8214991 *email sanitapenitenziaria ulss16@sanita.padova.it*
Casa di Reclusione – Tel 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel 049 713788 – Fax 049 8900636

Allegato A alla dgr

n. del



Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 380443 data 30/09/2015, pagina 10 di 12

in carico, sebbene realisticamente potranno essere sviluppate probabilmente solo in parte per una limitatezza di risorse, dovrebbero avere le seguenti articolazioni operative:

1. *Valutazione psicologica*
   - diagnosi psicopatologica
   - diagnosi di personalità
   - diagnosi di gravità della dipendenza

2. *Valutazione delle life skills e delle competenze lavorative*
   - life skills education
   - scheda di autovalutazione
   - scheda percorso di orientamento lavorativo

3. *Terapeutiche*
   - tecniche di rilassamento
   - gestione dell'ansia e dello stress
   - gestione e riconoscimento delle emozioni
   - training assertivo
   - prevenzione delle ricadute (per utenti dipendenti patologici)

4. *Educative e psicopedagogiche*
   - corsi educazione alla salute;
   - arte terapia;
   - gruppi di educazione alla legalità;
   - gruppi di integrazione culturale;
   - gruppi familiari e di educazione all'affettività;
   - gruppi di lettura e discussione giornali e rassegna stampa

6. *Attività di formazione professionale*
   - finalizzate a consentire la creazione di competenze e specializzazioni che favoriscono l'inserimento dei soggetti nel mondo lavorativo esterno

7. *Lavorative*
   - "intramurario" a rotazione di utilità sociale (pulizia, cucina, ecc.)
   - produttivo e non, a finalità terapeutico-trattamentale

5. *Attività scolastiche, educative e culturali*
   - ottenimento della licenza di scuola media inferiore e superiore e di laurea
   - seminari e dibattiti sui temi specifici del sociale e della riabilitazione

8. *Attività riabiliative, sportive e ricreative*
   - finalizzate a facilitare la socialità ed il recupero psicofisico dei soggetti
   - di tipo psicomotorio ed espressivo con valenza terapeutica (teatro, musica, tecniche di rilassamento).

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel. 049 8214907/4923 – Fax 049 8214991, *email: sanitapenitenziaria.ulss16@sanita.padova.it*
Casa di Reclusione – Tel. 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel. 049 713788 – Fax 049 8900636

Allegato A alla dgr

n. del

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 390443 data 30/09/2015, pagina 11 di 12

Valutazione degli esiti

La valutazione degli esiti viene determinata attraverso i seguenti parametri (Tab. 6).

Tab. 6. Valutazione degli esiti

Obiettivo	Indicatore	Esito
Adesione al contesto di vita comunitaria	Adattamento alle regole di vita comunitarie	- Non raggiunto: nessuna adesione - Parzialmente raggiunto: aderisce trasgredendo da una a tre regole - Raggiunto: aderisce senza trasgredire regole
Analisi del funzionamento comportamentale e delle competenze sociali e lavorative	Numero di strumenti di valutazione completati	- Non raggiunto: nessuno strumento completato fra quelli proposti - Parzialmente raggiunto: completato almeno la metà degli strumenti proposti - Raggiunto: completato più della metà degli strumenti proposti
Completamento dei percorsi di cura e riabilitazione (in base a quelli proposti)	Numero di percorsi di cura completati per ciascun utente	- Non raggiunto: nessun percorso completato - Parzialmente raggiunto: completato almeno la metà dei percorsi proposti - Raggiunto: completato più della metà dei percorsi proposti
Costruzione della rete sociale e familiare sul territorio	Numero di familiari, servizi sociali e/o sanitari del territorio contattati per ciascun utente	- Non raggiunto: non esistono relazioni significative sul territorio o non è possibile costruirle - Parzialmente raggiunto: esistono relazioni sul territorio, ma non sono in grado di supportare il paziente - Raggiunto: esistono relazioni significative e sono disponibili a supportare il paziente
Completamento dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo (in base a quelli proposti)	Numero di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo completati per ciascun paziente	- Non raggiunto: nessun percorso completato - Parzialmente raggiunto: completato almeno la metà dei percorsi proposti - Raggiunto: completato più della metà dei percorsi proposti

Risorse umane

Secondo quanto premesso e a seguito della ricognizione dell'analisi dei bisogni compiuta sulla popolazione attualmente internata determina la necessità del reclutamento del seguente personale (Tab. 7).

Tab. 7. Risorse umane da impiegare

Figura professionale	Profilo e competenze	Impegno orario	Costo per l'attività	Costo annuo aggiuntivo
1 Psicologo psicoterapeuta	Esperienza nel campo del trattamento di alcol/tossicodipendenti e della prevenzione delle ricadute e di attività progettuale di studio e ricerca clinica (da individuare fra gli psicologi delle dipendenze già operanti presso la Casa di Reclusione)	5 h/sett	€ 30	€ 7.800

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel. 049 8214907/4923 – Fax 049 8214991, email: sanitapenitenziaria.ulss16@sanita.padova.it
Casa di Reclusione – Tel. 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel. 049 713788 – Fax 049 8900636

Allegato A alla dgr

n. del



2 Psicologi	Esperienza nel campo della psicodiagnosi, di attività psicoeducative e di conduzione di gruppi	16 h/sett	€ 15	€ 24.960
1 Educatore professionale	Esperienza nel campo della progettazione e gestione di attività educative e riabilitative in comunità	16 h/sett	€ 15	€ 12.480
			TOTALE COSTO PERSONALE	€ 48.240

Attività di Formazione

Attraverso l'ufficio formazione dell'Azienda ULSS 16, si prevede l'organizzazione di una attività si supervisione clinica delle attività (Tab. 8).

Tab. 8. Budget piano formativo			
Titolo progetto formativo	Target	Durata	Costo
Supervisione casi clinici	Tutti gli operatori della Casa Lavoro compreso alcuni operatori Amministrazione Penitenziaria	8 incontri di 5 h	€ 4.000
		TOTALE COSTO FORMAZIONE	€ 4.000

Riepilogo Budget

VOCI DI SPESE	COSTO
Personale	
1 Psicologi Psicoterapeuti 5 h/sett	€ 7.800,00
2 Psicologo 16 h/sett	€ 24.960,00
1 Educatore Professionale 16 h/sett	€ 12.480,00
Altre	
Materiale psicodiagnostico, didattico, informatico e di consumo	€ 760,00
Attività di formazione	€ 4.000,00
TOTALE	€ 50.000,00

UOS Sanità Penitenziaria – Responsabile Dott. Felice Alfonso Nava
Tel 049 8214907/4923 – Fax 049 8214991; *email: sanitapenitenziaria ulss16@sanita padova it*
Casa di Reclusione – Tel 049 8908411 – Fax 049 634425
Casa Circondariale – Tel 049 713788 – Fax 049 8900636

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 390443 data 30/09/2015, pagina 12 di 12



(Codice interno: 314197)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1908 del 23 dicembre 2015

Erogazione di farmaci per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Considerato che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha reso disponibili a carico del SSN medicinali utilizzabili per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi, con il presente provvedimento si abroga la DGR n. 343 del 11 febbraio 2005 in quanto superata dalla normativa nazionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di farmaci per il trattamento della disfunzione erettile era stata disciplinata dalla Commissione Unica del Farmaco (CUF) che, con provvedimento del 22 dicembre 2000 (revisione della Nota n. 75), l'aveva prevista in favore dei soli pazienti medullolesi con disfunzione erettile limitatamente ai principi attivi Alprostadil (somministrato per via intracavernosa) e Sildenafil (somministrato per via orale).

Successivamente, per la medesima indicazione, erano stati immessi in commercio medicinali ad uso orale a base degli ulteriori principi attivi Vardenafil, Tadalafil e Apomorfina, classificati in fascia di rimborsabilità C e quindi interamente a carico del cittadino.

Con la Determina AIFA del 29 ottobre 2004, i medicinali a base di Sildenafil erano stati riclassificati in classe C (non rimborsabili a carico del SSN). Rimanevano quindi a carico del SSN esclusivamente i medicinali a base di Alprostadil a somministrazione intracavernosa per i soggetti medullolesi con vario grado di lesione midollare e con compromissione della funzione erettile.

Con DGR n. 343 del 11 febbraio 2005, la Regione del Veneto aveva ritenuto di riconoscere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi, i medicinali ad uso orale a base di Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil e Apomorfina, classificati in fascia C. Successivamente, i medicinali a base di Apomorfina per tale indicazione sono andati ad esaurimento e, pertanto, non risultano più disponibili nel mercato.

Con Determina del 18.11.2010 AIFA rivedeva nuovamente la Nota n. 75 limitando la prescrivibilità a carico del SSN dei medicinali a base di Alprostadil in favore dei soli pazienti con disfunzione erettile da lesioni permanenti e complete del midollo spinale o del plesso pelvico iatrogene, traumatiche o infiammatorie/degenerative; nel contempo, veniva prevista la prescrivibilità a carico del SSN dei medicinali a base di Sildenafil, Tadalafil e Vardenafil in favore dei pazienti con disfunzione erettile da danno transitorio o parziale del midollo spinale o del plesso pelvico secondo un piano terapeutico (PT) specialistico (andrologo, endocrinologo, neurologo o urologo).

Nonostante tale aggiornamento, i medicinali a base di Sildenafil, Tadalafil e Vardenafil rimanevano in fascia C.

Con successivi provvedimenti AIFA riclassificava talune specialità medicinali a base di Sildenafil e Tadalafil rispettivamente in fascia A e A-PHT, con Nota n. 75.

Atteso pertanto, che nei limiti di quanto previsto dalla Nota AIFA n. 75, sono disponibili a carico del SSN medicinali ad uso orale a base di Sildenafil (nel dosaggio da 25 mg) e Tadalafil (nel dosaggio da 20 mg) per la disfunzione erettile e considerati gli approfondimenti svolti dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) in materia, si propone di abrogare la DGR n. 343/2005 facendo presente che con DGR n.754 del 14 maggio 2015 sono già stati individuati gli specialisti autorizzati alla redazione del relativo PT.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la DGR n. 343 del 11 febbraio 2005 recante "*Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di farmaci per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi*";

VISTA la DGRn.754 del 14 maggio 2015 recante "*Elenco dei Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico ed approvazione delle linee guida regionali per la prescrizione di farmaci con PT*";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di abrogare la DGR n. 343 del 11 febbraio 2005 recante "*Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di farmaci per il trattamento della disfunzione erettile nei pazienti medullolesi*";

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314199)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1909 del 23 dicembre 2015

Estensione dell'accreditamento istituzionale a "Ecodiagnostica S.r.l." per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la sede operativa sita in Arzignano via Trento n. 5 (VI). Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede all'estensione dell'accreditamento istituzionale, già rilasciato con DGR n. 2529 del 20.12.2013 e successiva DGR n. 2698 del 29.12.2014, a "Ecodiagnostica S.r.l." per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la struttura sita in via Trento n. 5 Arzignano (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n. 180688 in data 29.04.2015; parere del Direttore Generale Aulss prot. reg. 226611 del 13.7.2015; verbale della seduta dell'8.7.2015 della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) prot. reg. 288086 del 13.7.2015; parere della Quinta Commissione Consiliare, n. 17-68/CR/2015, prot.reg. 396776 del 5.10.2015; DGR 1789 del 9.12.2015 "Domande di accreditamento istituzionale per l'anno 2016 presentate nel 2015 da erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale. Conclusione procedimenti. Deliberazione n. 68 CR del 18 agosto 2015. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22". rapporto di verifica dell'Aulss n. 6 Vicenza prot. reg. n. 488910 del 30.11.2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Con la Legge Regionale n. 2/2014 sono state introdotte delle modificazioni e integrazioni alla L.R. n. 22/2002 che scandiscono, in particolare, il percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, al fine di garantire all'utenza l'omogeneità sul territorio regionale nell'offerta delle prestazioni sanitarie.

Ai fini dell'attuazione di quanto introdotto con l'art. 17 bis della L.R. n. 2/2014, la DGR n. 435 del 4 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e Legge Regionale 7.2.2014 n. ha individuato gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la relativa conclusione.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale,risulta che:

- la struttura in oggetto, già accreditata con DGR n. 2529 del 20.12.2013 e successiva DGR 2698 del 29.12.2014 per cod. 35 Odontostomatologia e per cod. 69 Radiologia diagnostica con esclusione delle sole TAC, ha presentato domanda di estensione dell' accreditamento istituzionale per le attività di "radiologia/tomografia assiale computerizzata TAC" rientranti nella branca specalistica cod. 69 Radiologia diagnostica, già oggetto di accreditamento, come da documentazione agli atti, versando i relativi oneri dovuti;

- detta struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio per l'effettuazione degli esami di T.A.C. emessa dal Comune di Arzignano, prot. n. 36169 del 4.11.2015, che l'Azienda U.L.S.S. 6 ha proceduto ad acquisire in sede di verifica;

- la domanda presentata dalla struttura in oggetto è stata ritenuta coerente sia con le scelte di programmazione sanitaria locale, alla luce del parere espresso dal Direttore Generale dell'Azienda U.l.s.s. territorialmente competente in relazione ai requisiti di cui alla DGR n. 981/2014 prot. reg. 226611 del 13.7.2015;

- la domanda è stata ritenuta coerente con la programmazione regionale, come da verbale CRITE della seduta dell'08.7.2015, prot. reg. 288086 del 13.7.2015, che riporta quanto segue: "parere favorevole all'estensione della TAC nella branca di radiologia diagnostica per immagini, previa acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio";

- l'elenco delle domande presentate dagli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, parte integrante della Deliberazione n. 68/CR/2015, è stato sottoposto all'attenzione della Quinta Commissione consiliare per l'espressione del previsto parere;

- la Quinta Commissione consiliare nella seduta n. 9 del 29.9.2015, ha espresso parere favorevole all'unanimità n. 17-68/CR/2015, prot.reg. 396776 del 5.10.2015, sulla Deliberazione n. 68/CR/2015 in relazione alle conclusioni istruttorie già formulate dalla CRITE;

- la Giunta Regionale con la DGR 1789 del 9.12.2015 "Domande di accreditamento istituzionale per l'anno 2016 presentate nel 2015 da erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale. Conclusione procedimenti.Deliberazione n. 68 CR del 18 agosto 2015. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22" ha preso atto del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare.

- la struttura richiedente risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica inviato dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza ai sensi della DGR n. 1145/13, prot. reg. n. 488910 del 30.11.2015, con esito positivo e punteggio pari a 97,5/100, in cui si dichiara che in relazione all'accertamento di eventuali incompatibilità è stato verificato l'elenco dei dipendenti e "non sono emerse criticità nonostante alcune omonimie";

- l'Azienda U.l.s.s. n. 6 dichiara, inoltre, a verbale che l'Azienda U.l.s.s. n. 5 Alto Vicentino ha emesso una dichiarazione di assenza di incompatibilità/inconferibilità, ai sensi della normativa vigente, per dipendenti, collaboratori anche occasionali, titolari, legale rappresentante, socio o altra carica conferita.

Tutto ciò premesso, alla luce dell'iter istruttorio come sopra riepilogato, constatata l'acquisizione di tutti gli elementi necessari al rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002, si propone di integrare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto, già rilasciato con DGR n. 2529 del 20.12.2013 e successiva DGR 2698 del 29.12.2014, come riportato in un'unica scheda soggetto accreditato che riunisce i precedenti provvedimenti (**Allegato A**).

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo, per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del D. Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Si precisa infine che la sussistenza di situazioni di incompatibilità al momento del rilascio del provvedimento di accreditamento determina l'illegittimità dello stesso, con le conseguenze previste dall'ordinamento e l'incompatibilità sopravvenuta dà luogo alla revoca ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L. n. 662/96.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 Dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-;

VISTE la Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la DGR n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTE la DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";

VISTA la DGR n. 2529 del 20.12.2013 "Rinnovo ed integrazione dell'accreditamento istituzionale alla Società Ecodiagnostica S.r.l. per le sedi operative di Arzignano - Via Trento nn. 1 e 5. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22";

VISTA la DGR n. 435 del 04 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. ;

VISTA la DGR n. 2698 del 29.12.2014 "Estensione accreditamento istituzionale a "Ecodiagnostica Srl" per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la struttura sita in via Trento n. 5 Arzignano (VI). Assistenza specialistica ambulatoriale. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR n. 435 del 04 aprile 2014";

VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. ;

VISTI la DGR n. 68/CR/2015 e il successivo parere della Quinta Commissione consiliare n. 17-68/CR/2015, prot.reg. 396776 del 5.10.2015;

VISTA la DGR n. 1789 del 9.12.2015 "Domande di accreditamento istituzionale per l'anno 2016 presentate nel 2015 da erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale. Conclusione procedimenti.Deliberazione n. 68 CR del 18 agosto 2015. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22"

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 82 del 6.8.2013, n. 78 del 17 aprile 2014 e n. 101del 29.5.2014;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza prot. reg. n. 488910 del 30.11.2015;

VISTO il verbale della seduta CRITE del 08.07.2015 prot. reg. 288086 del 13.7.2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di estendere a far data dall'1.1.2016 l'accreditamento istituzionale di "Ecodiagnostica Srl", già rilasciato con DGR n. 2529 del 20.12.2013 e successiva DGR n. 2698 del 29.12.2014, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la struttura sita in via Trento n. 5 Arzignano (VI), come da scheda soggetto accreditato(**Allegato A**);
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.r. 22/2002;

3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
4. di disporre in caso di accertata incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
5. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare annualmente prima della stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla dgr 2201/2012;
7. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
8. di incaricare il Settore Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1909 del 23 dicembre 2015

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Ecodiagnostica Srl
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03353680246
Sede Legale: via Trento n. 5 – 36071 Arzignano (Vi)
PEC: ecodiagnostica@legalmail.it

Accreditamento a partire dall'1.1.2016

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
36071 Arzignano (VI) Via Trento n. 5	B5	Ambulatorio di radiologia diagnostica	69 Radiologia diagnostica	162525	5

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Unità d'Offerta	Codice branca specialistica	Codice ministeriale	U.L.S.S.
36071 Arzignano (VI) Via Trento n.1	B.5.8	Ambulatorio odontoiatrico	35 Odontostomatologia	162526	5

(Codice interno: 314201)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1910 del 23 dicembre 2015

European Observatory Venice Summer School 2015: "Integrated care: moving beyond the rhetoric" (Assistenza integrata: superare la retorica). Venezia, Isola di San Servolo, 26 luglio - 1 agosto 2015.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'evento organizzato dall'European Observatory on Health Systems and Policies, con la collaborazione della Regione del Veneto, realizzato a Venezia, Isola di San Servolo, dal 26 luglio al 1 agosto 2015. Si determina in euro 25.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa a titolo di contributo regionale alle spese complessivamente sostenute dall'European Observatory per la realizzazione dell'iniziativa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2315 del 30 luglio 2004, la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di Partner, all'European Observatory on Health Systems and Policies (Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie), con sede a Bruxelles (Belgio), con l'obiettivo di rappresentare in ambito europeo l'esperienza e il punto di vista della Regione, contribuendo alla produzione di studi e di linee guida per la gestione, in senso globale, della sanità europea e partecipando alle scelte future del più importante consorzio europeo di istituzioni sanitarie.

L'European Observatory on Health Systems and Policies nasce dalla collaborazione di sette Paesi Europei (Belgio, Finlandia, Grecia, Norvegia, Spagna, Svezia, Slovenia), insieme con le più importanti Agenzie Internazionali del settore sanitario (Organizzazione Mondiale della sanità - OMS, Banca Mondiale, Banca Europea d'Investimenti) e del mondo accademico (London School of Economics, London School of Hygiene and Tropical Medicine), con lo scopo di confrontare i modelli dei sistemi sanitari europei attraverso la produzione di studi scientifici ed analisi socio-economiche dei sistemi sanitari.

Nel dicembre 2005, lo Steering Committee dell'European Observatory ha approvato l'iniziativa di organizzare, annualmente, a partire dall'anno 2007, una Summer School Europea sulla tematiche più attuali delle riforme dei sistemi sanitari, accettando la candidatura del Veneto ad ospitare annualmente l'evento e a collaborare all'organizzazione dello stesso.

In considerazione dei risultati delle precedenti edizioni svoltesi sempre a Venezia, che hanno visto la partecipazione dei maggiori esperti europei del settore sanità, l'European Observatory ha richiesto, anche per il 2015, la collaborazione della Regione del Veneto per organizzare a Venezia, presso l'Isola di San Servolo, dal 26 luglio al 1 agosto 2015, la nona edizione dell'evento European Observatory Venice Summer School.

La Summer School 2015 si è incentrata sul tema "Integrated care: moving beyond the rhetoric" (Assistenza integrata: superare la retorica), affrontando le tematiche connesse all'esame comparato dei modelli di assistenza integrata esistenti in Europa e all'analisi del loro impatto in termini di efficacia ed efficienza.

La Summer School 2015 è stata un'occasione di incontro tra diverse professionalità della Sanità e esperti nel settore per discutere in ordine alle strategie da porre in atto nella definizione dei modelli di assistenza integrata, stimolando il dibattito critico sull'utilità dei modelli stessi nell'attuale contesto socio-sanitario caratterizzato da una disponibilità limitata di risorse.

Il corso si è strutturato in lezioni e workshop pratici, attraverso l'approfondimento di casi didattici e la presentazione e discussione di problematiche nascenti dall'esperienza dei partecipanti, giovandosi delle conoscenze e delle professionalità maturate da ciascun partecipante all'interno del proprio ambito lavorativo. In particolare, si sono analizzate le esperienze di alcuni Paesi europei in ambito sanitario attraverso il confronto delle strategie adottate nel campo della assistenza integrata.

L'iniziativa è stata indirizzata ai rappresentanti dei Ministeri della Sanità e delle Istituzioni Sanitarie di Paesi Europei che possiedano conoscenze ed esperienze utili al confronto sul tema dell'evento; i partecipanti sono stati selezionati tra candidati con incarichi in Sedi governative, Organizzazioni internazionali, Ministeri della Salute e altre Istituzioni, nonché tra professionisti interessati alla carriera di dirigenti in ambito sanitario a livello regionale, nazionale o europeo.

In concomitanza con lo svolgimento della Summer School 2015, si è tenuto a Venezia, presso Palazzo Franchetti, il giorno 28 luglio 2015, un importante evento ad essa correlato, organizzato dalla competente Struttura regionale dell'Area Sanità e Sociale in collaborazione con l'European Observatory, che si è fatto carico di tutti i relativi costi: la conferenza "Cure integrate per i pazienti con multimorbilità" (Care coordination for patients with multimorbidity), che ha visto la partecipazione di

professionalità di rilievo in ambito sanitario a livello europeo ed internazionale.

Si propone pertanto, in considerazione dell'importanza dell'evento e del carattere di internazionalità dei temi trattati e della qualità dei partecipanti, di approvare l'evento: European Observatory Venice Summer School 2015 "Integrated care: moving beyond the rhetoric" (Assistenza integrata: superare la retorica) che si è tenuto a Venezia, Isola di San Servolo, nei giorni dal 26 luglio al 1 agosto 2015, organizzato dall'European Observatory on Health Systems and Policies con la collaborazione della Regione del Veneto.

Si propone di determinare in euro 25.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a titolo di contributo alle spese complessivamente sostenute dall'European Observatory per la realizzazione dell'evento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60107 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione sanitaria internazionale - Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5 - art. 20, C. 1 lettera b, lettera A), D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)".

Si precisa che il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il capitolo, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Si propone di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto previsto dal presente atto.

Si propone di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 1 del 7/1/2011;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 7 del 27/4/2015;

VISTA la DGR n. 2315 del 30/7/2004;

VISTA la DGR n. 1102 del 12/06/2012;

delibera

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare l'evento: European Observatory Venice Summer School 2015 "Integrated care: moving beyond the rhetoric" (Assistenza integrata: superare la retorica) che si è tenuto a Venezia, Isola di San Servolo, nei giorni dal 26 luglio al 1 agosto 2015, organizzato dall'European Observatory on Health Systems and Policies con la collaborazione della Regione del Veneto;

3. Di determinare in euro 25.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a titolo di contributo alle spese complessivamente sostenute dall'European Observatory per la realizzazione dell'evento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60107 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione sanitaria internazionale - Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5 - art. 20, C. 1 lettera b, lettera A), D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)";

4. Di dare atto che il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 2., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. Di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto previsto dal presente atto;

7. Di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;

9. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314203)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1911 del 23 dicembre 2015

Formazione degli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP). Autorizzazione in favore dell'Università Ca' Foscari di Venezia a proseguire lo svolgimento del percorso formativo per Addetti (ASPP) e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti i Macrosettori ATECO per l'anno accademico 2015-2016.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
All'esito della sperimentazione regionale del percorso di formazione per gli Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione di tutti i settori e comparti di attività (c.d. percorso integrato), nonché dell'approvazione del programma didattico già utilizzato durante le precedenti annualità e composto dai moduli A e C conformi all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome e dal modulo B integrato per tutti i Macrosettori ATECO (DGR n. 2151 del 13 dicembre 2011), il presente provvedimento rinnova l'autorizzazione all'Università Ca' Foscari di Venezia, di proseguire l'iniziativa, nel corso dell'anno accademico 2015-2016 nel rispetto del programma didattico già utilizzato negli anni accademici precedenti. La delibera non prevede impegno di spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 32 del D.Lgs. 81/08 richiede per lo svolgimento delle funzioni di Addetto (ASPP) e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione.

Per gli aspetti organizzativi, contenutistici e metodologici relativi ai suddetti corsi, la norma richiama l'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - "Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" (Atto n. 2407) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/2/2006 - che articola i percorsi formativi individuati per gli Addetti (ASPP) e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in due moduli comuni ad entrambe le figure (c.d. moduli A e B) ed un modulo obbligatorio solo per RSPP (c.d. modulo C), stabilendone standard orari e contenuti minimi.

In tale contesto per il modulo B rivolto alla formazione tecnica-specialistica, adeguata alla specificità lavorativa e di rischio del comparto produttivo di attività, l'Accordo definisce durata e contenuti minimi diversificati a seconda della classificazione ATECO dei settori di attività in cui i partecipanti andranno ad operare.

L'Accordo demanda, inoltre, alle Regioni e alle Province Autonome la sperimentazione di modelli di formazione integrata per Macrosettori ATECO diversi purché nel rispetto della durata, dei contenuti e delle specificità dei singoli, stabilendo altresì che i risultati della sperimentazione vengano valutati in sede di coordinamento interregionale per le eventuali proposte di adeguamento da recepire in Conferenza Stato-Regioni.

Il periodo di sperimentazione si è concluso dopo due anni dalla data di pubblicazione dell'accordo in Gazzetta Ufficiale e, ad oggi, lo specifico gruppo di lavoro Ministeri-Regioni ha elaborato uno schema di provvedimento di revisione dei programmi di formazione dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione che è stato posto all'esame della Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nell'attesa che l'*iter* di revisione dell'impianto formativo di cui all'art. 32 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'esercizio della propria autonomia legislativa e regolamentare riconosciuta dall'art. 117 Cost. nella materia di tutela e sicurezza del lavoro, la Regione Veneto con DGR 3398 del 10.11.2009 (per l'anno accademico 2009-2010) e 3456 del 30.12.2010 (per l'anno accademico 2010-2011) ha autorizzato l'Università Ca' Foscari di Venezia a sperimentare, nell'ambito del Master universitario di I livello "Scienza e tecniche della prevenzione della sicurezza", un percorso formativo per Addetti (ASPP) e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) integrato per tutti i Macrosettori ATECO definiti dall'Accordo.

A conclusione dell'iniziativa, l'Università ha trasmesso alla Direzione Prevenzione (oggi Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica) le relazioni didattiche finali sull'attività svolta agli atti del Settore Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Ufficio Vigilanza Tecnica e Contenzioso.

Alla luce della positiva valutazione della sperimentazione condotta, in termini di efficienza ed efficacia delle modalità di integrazione proposte, la Regione del Veneto con DGR n. 2151 del 13 dicembre 2011, ha approvato la definizione puntuale del percorso formativo da sviluppare per il modulo B sopra richiamato, con indicazione dettagliata degli argomenti di studio e della durata della formazione per ciascuno di essi, oltreché della durata e delle modalità di svolgimento delle verifiche intermedie necessarie per il conseguimento dell'attestato finale, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome.

In attesa del perfezionarsi del suddetto *iter* di revisione dell'impianto formativo di cui all'art. 32 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, su richiesta dell'interessata e preso atto della relazione dell'attività svolta durante l'anno accademico 2014-2015 (nota del 03/11/2015 ns. prot. n. 459303 del 12/11/2015) , si autorizza anche per l'anno accademico 2015-2016, l'Università Ca' Foscari di Venezia a proseguire il suddetto percorso formativo, secondo il programma didattico già utilizzato durante le precedenti annualità e composto dai moduli A e C conformi all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome e dal modulo B integrato per tutti i Macrosettori ATECO così come approvato con DGR n. 2151 del 13 dicembre 2011.

Gli attestati di frequenza con verifica di apprendimento sulla formazione erogata (moduli A, B e C, quest'ultimo per i soli RSPP), conseguiti dai partecipanti al suddetto percorso, sarà ritenuto valido ai fini del possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP in tutti i macrosettori ATECO definiti dall'Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 26 gennaio 2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTO l'art. 117 della Costituzione.

VISTO l'art. 32 del D.lgs. 81/08.

VISTO l'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (in G.U. 37 del 14.02.2006) e le Linee interpretative condivise sullo stesso, approvate il 5 ottobre 2006.

VISTE le indicazioni operative emanate per l'interpretazione dell'Accordo dalla Direzione Prevenzione di concerto con la Direzione Formazione con nota 557700/50.03.42 del 29.09.06.

VISTE le DGR 3398 del 10.11.2009 (per l'anno accademico 2009-2010) e 3456 del 30.12.2010 (per l'anno accademico 2010-2011) di autorizzazione all'Università Ca' Foscari di Venezia a sperimentare, nell'ambito del Master universitario di I livello "Scienza e tecniche della prevenzione della sicurezza", un percorso formativo per Addetti (ASPP) e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) integrato per tutti i Macrosettori ATECO definiti dall'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome.

VISTA la DGR n. 2151 del 13 dicembre 2011 che ha approvato la definizione puntuale del percorso formativo da sviluppare per il modulo B.

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di autorizzare l'Università Ca' Foscari di Venezia a proseguire lo svolgimento del percorso formativo per Addetti (ASPP) e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti i Macrosettori ATECO, nel rispetto del programma didattico già utilizzato durante le precedenti annualità e composto dai moduli A e C conformi all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome e dal modulo B integrato per tutti i Macrosettori ATECO così come approvato con DGR n. 2151 del 13 dicembre 2011;
2. di riconoscere la validità degli attestati di frequenza con verifica di apprendimento sulla formazione erogata (moduli A, B e C, quest'ultimo per i soli RSPP), conseguiti dai partecipanti al suddetto percorso, ai fini del possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP in tutti i macrosettori ATECO definiti dall'Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006;
3. di stabilire che, al termine dello svolgimento del percorso formativo per Addetti (ASPP) e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti i Macrosettori ATECO, l'Università Ca' Foscari di Venezia trasmetterà alla

Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica la relazione didattica conclusiva dell'iniziativa;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314206)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1913 del 23 dicembre 2015

Integrazione dell'accreditamento istituzionale alla struttura di ricovero "Casa di cura privata Santa Maria Maddalena S.p.A." con sede operativa a Santa Maria Maddalena - Occhiobello (RO), via Gorizia 2. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede all'integrazione dell'accreditamento istituzionale già rilasciato alla struttura con dgr 2739/2013 ai sensi della dgr 2122/2013 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013". Estremi dei principali documenti istruttoria: Istanza di accreditamento prot. reg.193647 del 06.05.2014. Dgr n.1630 del 09.09.2014 parere di congruità sul piano dell'Azienda ULSS 18 Rovigo. Rapporti di verifica prot. reg. n. 333110 del 05.08.2014 e prot. reg. n. 151216 del 10.04.2015 e successiva integrazione prot. reg. n. 359372 del 08.09.2015. Verbale seduta della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 22.09.2015 prot. reg. 423051 del 20.10.2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2739/2013 è stato rilasciato il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla "Casa di cura privata Santa Maria Maddalena S.p.A.".

La struttura in oggetto ha presentato domanda di integrazione dell'accreditamento istituzionale.

Considerato l'art. 19 della Legge Regionale n. 22, si procede all'integrazione dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04**,** e s.m.i.;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

- la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per cui è stata richiesta l'integrazione dell'accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti;

- nell'ambito delle scelte della programmazione sanitaria locale, la struttura risulta inserita nel piano aziendale attuativo approvato con DGR 1630 del 09.09.2014;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da verbale di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 18 Rovigo prot. reg. n. 151216 del 10.04.2015 e successiva integrazione prot. reg. n. 359372 del 08.09.2015;

- nella seduta del 22.09.2015 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di integrazione dell'accreditamento istituzionale per quanto richiesto dalla struttura come da **Allegato A.**

Premesso quanto sopra si propone di integrare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTOil d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e ss.mm.ii.;

VISTAla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;

VISTAla dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTAla dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTAla dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2201 del 6 novembre 2012Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002.

VISTAla dgr n. 2739 del 30 dicembre 2013: Accreditamento istituzionale, della struttura sanitaria di ricovero Casa di cura privata "Santa Maria Maddalena S.p.A.";

VISTA la dgr 2122 del 19 novembre 2013: Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliere delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizioni delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013;

VISTAla dgr n.1145 del 5 luglio 2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)" e ss.mm.ii.;

VISTA la dgr n. 1876 del 14 ottobre 2014: Attività di ricovero nei confronti di pazienti extraregione: determinazione delle modalità operative per l'attivazione dei posti letto dedicati, ai sensi della Dgr n. 2122/2013 e per la remunerazione. Ulteriori determinazioni in merito alla presa in carico di pazioenti da parte degli erogatori ospedalieri privati accreditati qualificati presidio di azienda Ulss Dgr n. 50/Cr del 27.5.2014.

VISTA la dgr n. 1630 del 09.09.2014 parere di congruità sul piano dell'Azienda ULSS 18 Rovigo attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994.

VISTOil Decreto del Direttore Generale Area Sanità Sociale n. 82 del 6.8.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 18 prot. reg. . 333110 del 05.08.2014 e prot. reg. n. 151216 del 10.04.2015 e successiva integrazione prot. reg. n. 359372 del 08.09.2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 22.09.2015 prot. reg. 423051 del 20.10.2015;

delibera

1. di integrare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura privata Santa Maria Maddalena S.p.A." come da scheda soggetto accreditato **(Allegato A),** parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della Lr. 22/2002;

3. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

4. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;

6. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare annualmente prima della stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

11. di delegare il Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1913 del 23 dicembre 2015

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Ragione Sociale: Casa di cura Privata "Santa Maria Maddalena SpA"
P.IVA 00119690295
Sede Legale: Santa Maria Maddalena - Occhiobello (RO), via Gorizia n. 2 CAP 45030
Pec: amm@pec.casadicura.it

AULSS territorialmente competente: 18 Rovigo

Posti letto extraregione che vengono accreditati col presente provvedimento:

n. 4 cod. 36 Ortopedia e traumatologia*
n. 1 cod. 09 Chirurgia generale*
n. 1 cod. 43 Urologia*
n. 1 cod. 37 Ostetricia e ginecologia*
n. 1 cod. 34 Oculistica*

*Integrazione dell'accreditamento istituzionale prevista dalla DGR 2122/2013

Funzioni esercitate in regime di ricovero

Sede operativa	Classificazione	Area funzione operativa	Codice	Funzioni	Note
Santa Maria Maddalena Occhiobello (RO) via Gorizia n. 2 CAP 45030	**A1**	Medica	26	Medicina generale	
		Chirurgica	9	Chirurgia generale	Con attività di ginecologia, urologia, oculistica e ortopedia
			98	Day Surgery multidisciplinare*	
		Servizi di diagnosi e cura	S-15	Punto di Primo intervento	PPI di tipo B*
		Riabilitativa	56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	

*Integrazione dell'accreditamento istituzionale prevista dalla DGR 2122/2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1913 del 23 dicembre 2015

Funzioni eserciate in regime ambulatoriale

Codice ministeriale: 681901

Sedi operative	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni
Santa Maria Maddalena Occhiobello (RO) via Gorizia n. 2	**B5**	ambulatoriale	08	Cardiologia
			09	Chirurgia Generale
			19	Endocrinologia
			36	Ortopedia e Traumatologia
			37	Ostetricia e ginecologia
			43	Urologia
			56	Medicina Fisica e Riabilitativa
			69	Radiologia Diagnostica
	B10		03	Medicina di Laboratorio

(Codice interno: 314211)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1915 del 23 dicembre 2015

L.R. 09 luglio 1993 n. 29, art. 8. L.R. 07 agosto 2009 n. 18, art. 1, comma 2bis. Definizione criteri di attribuzione ad ARPAV delle somme introitate al bilancio regionale derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni per l'anno 2015.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, così come previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 07 agosto 2009, art. 1, comma 2bis, vengono stabiliti i criteri in base ai quali viene attribuita ad ARPAV la quota delle somme introitate al bilancio regionale di cui al comma 4, dell'art. 8, della L.R. n. 29/93, derivante dalle sanzioni amministrative in materia di campi elettromagnetici di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 29/93, relativamente all'anno 2015. Il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 in materia di tutela della salute della popolazione dall'esposizione alle radiazioni non ionizzanti utilizzate nel campo delle comunicazioni elettroniche (100 kHz-300 GHz), stabilisce specifiche sanzioni per i gestori degli impianti di comunicazioni elettroniche per determinati inadempimenti a quanto al riguardo stabilito dalla stessa legislazione regionale.

In particolare, l'art. 8 della legge regionale in questione prevede che le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo sono delegate ai Comuni dove sono installati gli impianti, mentre, per ciò che concerne le spese per l'esercizio della delega, le stesse sono stabilite, in maniera forfettaria, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Comune. L'ulteriore cinquanta per cento dell'intera somma viene riversato dai Comuni, che hanno provveduto alla relativa irrogazione e riscossione, al Capitolo di bilancio regionale n. 7946 dello stato di Previsione dell'Entrata, denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Con successiva Legge Regionale n. 18 del 07 agosto 2009 è stato previsto che a partire dall'anno 2008, così come stabilito dall'art. 1, comma 2bis, della medesima Legge regionale, la quota di cui al comma 4, dell'art. 8, della Legge regionale n. 29/93, introitata nell'anno precedente al bilancio regionale, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell'art. 8, della L.R. n. 29/93, viene destinata allo sviluppo e al miglioramento dell'attività svolta dai Servizi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto preposti alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Ciò posto, considerata la previsione del citato art. 1, comma 2bis, della Legge Regionale n. 18/2009, con la presente deliberazione si provvede a definire gli obiettivi e criteri in base ai quali successivamente procedere all'assegnazione ad ARPAV delle somme in questione relativamente all'esercizio finanziario 2015.

A tal fine appare congruo fare riferimento alle attività affidate ad ARPAV dal Piano Regionale Prevenzione, anni 2014-2018, approvato, per ciò che attiene all'ambito della riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute, con Decreto del Direttore della Sezione regionale Prevenzione e Sanità Pubblica n. 10 del 29.05.2015, prevedendo due specifici obiettivi.

Il primo obiettivo, consistente nel garantire, anche per l'anno 2015, almeno lo stesso numero di controlli dei valori di intensità di campo elettromagnetico effettuati nel corso del 2014 presso impianti per comunicazioni elettroniche e di trasformazione dell'energia elettrica (cabine elettriche), oltre al controllo dei valori di intensità di campo elettromagnetico generati dagli impianti per comunicazioni elettroniche di avvenuta nuova installazione nel corso del 2015.

Il secondo obiettivo, consistente nell'assicurare che degli esiti delle predette attività affidate ad ARPAV in materia di controllo e monitoraggio delle radiazioni non ionizzanti utilizzate nel campo delle comunicazioni elettroniche e nel settore del trasporto/trasformazione dell'energia elettrica, sia data idonea informazione alla popolazione e agli Enti Pubblici interessati per il tramite di idoneo aggiornamento al riguardo del sito web di ARPAV da parte della stessa Agenzia regionale.

Tale implementazione del sito web di ARPAV permetterà, pertanto, una rapida consultazione dei dati aggiornati da parte della popolazione interessata e da parte delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, a qualsiasi titolo, dalla tematica in argomento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno stabilire che, ai fini di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 07 agosto 2009, art. 1, comma 2bis, i criteri in base ai quali viene attribuita ad ARPAV la quota delle somme che saranno introitate al bilancio regionale di cui al comma 4, dell'art. 8, della L.R. n. 29/93 per l'esercizio finanziario 2015, derivante dalle sanzioni amministrative in materia di campi elettromagnetici di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 29/93, sono rappresentati da:

a) garantire, anche per l'anno 2015, almeno lo stesso numero di controlli di valori di intensità di campo elettromagnetico effettuati nel corso del 2014 presso impianti per comunicazioni elettroniche e per trasformazione dell'energia elettrica (cabine elettriche), oltre al controllo dei valori di intensità di campo elettromagnetico generati da impianti per comunicazioni elettroniche di avvenuta nuova installazione nel corso del 2015;

b) garantire idoneo aggiornamento da parte di ARPAV del proprio sito web in merito agli esiti delle attività affidate ad ARPAV medesima in materia di controllo e monitoraggio delle radiazioni non ionizzanti utilizzate nel campo delle comunicazioni elettroniche e nel settore del trasporto/ trasformazione dell'energia elettrica, assicurando in tal modo una adeguata informazione alla popolazione e agli Enti Pubblici interessati.

Le somme, una volta introitate al bilancio regionale per l'anno 2015, saranno pertanto assegnate ad ARPAV e dalla stessa destinate alla formazione del personale preposto alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per comunicazioni elettroniche e da elettrodotti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1993, n. 29.

VISTA la Legge Regionale 07 agosto 2009, n. 18.

VISTA la Legge 23/03/2001, n. 36.

VISTO il D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259.

VISTO il DPCM 08/07/2003.

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001.

VISTO l'art. 2,comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione regionale Prevenzione e Sanità Pubblica n. 10 del 29.05.2015 di integrazione del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 relativamente al Macro Obiettivo n. 2.8 "*Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute*" del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 di cui all'Intesa n. 156/CSR del 13/11/2014.

VISTA la L.R. 27/04/2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017".

RICHIAMATA la DGRV n. 911 del 18/06/2013.

VISTA la DGR n. 2719 del 29/12/2014 "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2015 del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del Responsabile Regionale Certificatore".

VISTA la DGR 29.06.2015, n. 829 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017".

delibera

1. di stabilire che, ai fini dell'assegnazione ad ARPAV, ai sensi della Legge regionale n. 18 del 07 agosto 2009, art. 1, comma 2bis, delle somme che saranno introitate al bilancio regionale nel corrente esercizio finanziario 2015, a mente dell'art.

8, comma 4, della L.R. n. 29/93, i criteri di assegnazione sono così di seguito rappresentati:

a) garantire, anche per l'anno 2015, almeno lo stesso numero di controlli dei valori di intensità di campo elettromagnetico effettuati nel corso del 2014 presso impianti per comunicazioni elettroniche e per trasformazione dell'energia elettrica (cabine elettriche), oltre al controllo dei valori di intensità di campo elettromagnetico generati dagli impianti per comunicazioni elettroniche di avvenuta nuova installazione nel corso del 2015;

b) garantire idoneo aggiornamento da parte di ARPAV del proprio sito web in merito agli esiti delle attività affidate ad ARPAV medesima in materia di controllo e monitoraggio delle radiazioni non ionizzanti utilizzate nel campo delle comunicazioni elettroniche e nel settore del trasporto/ trasformazione dell'energia elettrica, garantendo in tal modo una adeguata informazione alla popolazione e agli Enti Pubblici interessati;

2. di stabilire che, a mente di quanto previsto dal precedente punto 1), verrà assegnata ad ARPAV la somma che sarà introitata al bilancio regionale nel corso dell'esercizio finanziario anno 2015 a mente del combinato disposto del comma 4, dell'art. 8, della L.R. n. 29/93 e dell'art. 1, comma 2bis, della L.R. 07 agosto 2009 n. 18, una volta accertato, da parte della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, il completo raggiungimento degli obiettivi così come specificato nel precedente punto 1), sulla base di specifica relazione del Direttore Generale di ARPAV;

3. di stabilire che la somma in questione sarà destinata da ARPAV alla formazione del personale preposto alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per comunicazioni elettroniche e da elettrodotti;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica dell'esecuzione del presente atto;

5. di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica di provvedere, a mezzo di proprio atto, all'impegno e alla liquidazione a favore di ARPAV dell'importo che sarà introitato al bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario 2015 al Capitolo n. E7946, subordinatamente all'accertamento e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi così come sopra specificato;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314209)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1916 del 23 dicembre 2015

Modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 69/Cr del 18.8.2015.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene modificata la scheda di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).

Il PSSR, che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, è reso operativo dai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della precitata legge, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013, ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera, di cui alla L.R. n. 39/1993 e s.m.i., ed all'art. 14 della L.R. n. 5/1996 e s.m.i, alle disposizioni previste dal PSSR.

In sintesi le schede di dotazione ospedaliera:

- definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e degli erogatori privati accreditati;

- indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee (medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva e riabilitazione) e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa (UOC) e semplice a valenza dipartimentale (USD) ed il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il ricovero organizzato sulle ventiquattro ore e oltre.

Per quanto riguarda l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, con DGR n. 525 del 15 aprile 2014, cui si fa rinvio, sono state apportate alcune modifiche alla scheda di dotazione ospedaliera. Con DGR n. 2080 del 3 novembre 2014 sono state individuate le tre apicalità a direzione universitaria e successivamente è stato sottoscritto l'atto di intesa tra Presidente della Giunta Regionale ed il Rettore dell'Università degli Studi di Padova, così come previsto dalla DGR n. 2122/2013.

Inoltre, con DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014, la Giunta Regionale ha proceduto al riconoscimento dei Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche qualificate *hub* dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013; in particolare all'IOV - IRCCS sono stati riconosciuti i seguenti centri: Centro per il Melanoma e Sarcoma dei tessuti molli ed il Centro per la chirurgia delle malattie dell'esofago entrambi presso l'Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Oncologica.

Si deve ora evidenziare che, con nota prot. 3171 del 10 marzo 2015 (documento agli atti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria) il Commissario straordinario dell'Istituto in parola ha rappresentato che il concorso per la copertura dell'incarico di direttore dell'UOC di Endoscopia digestiva è andato deserto. Considerato anche la citata qualifica di Centro regionale specializzato per la chirurgia delle malattie dell'esofago, il Commissario ha quindi formulato la richiesta di modificare la scheda di dotazione ospedaliera al fine di assegnare l'UOC di "Chirurgia Oncologica dell'esofago e delle vie digestive" in sostituzione dell'UOC di "Endoscopia digestiva" ed assegnare l'Unità Semplice a valenza Dipartimentale (USD) di "Endoscopia digestiva" in sostituzione della USD di "Chirurgia dell'esofago".

Condividendo la citata richiesta la Giunta Regionale, con DGR n. 69/CR del 18 agosto 2015, ha approvato la seguente modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dello IOV-IRCCS approvata con la DGR n. 2122/2013 e s.m.i.:

. Area Chirurgica

- nella funzione "Chirurgia oncologica" aggiungere n. 1 apicalità e conseguentemente modificare il numero totale di Area delle apicalità da 2 a 3; nella relativa colonna "note" aggiungere, dopo la dizione "di cui 1 apicalità dedicata alla Breast Unit", la dizione ", 1 apicalità dedicata alla chirurgia oncologica dell'esofago e delle vie digestive ed 1 apicalità dedicata alla chirurgia oncologica per il melanoma e sarcoma dei tessuti molli" e stralciare la dizione "USD: chirurgia dell'esofago";

. Area Servizi di Diagnosi e Cura

- nella funzione "Endoscopia digestiva" stralciare l'apicalità ed inserire nella relativa colonna "note" la dizione "USD"; conseguentemente modificare il numero totale di Area delle apicalità da 7 a 6.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, il citato provvedimento è stato inviato alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta del 18 settembre 2015, ha esaminato la DGR n. 69/CR/2015 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità (PAGR n. 18).

Con il presente atto, pertanto, si recepisce il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare sulla modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dello IOV-IRCCS.

Pertanto, si propone di approvare la scheda di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV)-IRCCS, di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n. 2122/2013 nell'allegato C, così come modificata dall'allegato A alla DGR n. 525/2014.

Si rappresenta che quanto previsto con il presente atto non apporta alcuna modifica al numero complessivo di posti letto, apicalità ed USD; è coerente con i principi e con gli indirizzi che hanno ispirato la deliberazione n. 2122/2013; è coerente con le finalità dell'istituto in parola e consente un importante sviluppo delle attività di assistenza e di cura.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Vista la DGR n. 525 del 15 aprile 2014;

Vista la DGR n. 2080 del 3 novembre 2014;

Vista la DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014;

Vista la DGR n. 69/CR del 18 agosto 2015;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23;

Visto il parere favorevole all'unanimità espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 18 settembre 2015 (PAGR n. 18);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di apportare la seguente modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV)-IRCCS, approvata con la DGR n. 2122/2013 e s.m.i.:

- Area Chirurgica

- nella funzione "Chirurgia oncologica" aggiungere n. 1 apicalità e conseguentemente modificare il numero totale di Area delle apicalità da 2 a 3; nella relativa colonna "note" aggiungere, dopo la dizione "di cui 1 apicalità dedicata alla Breast Unit", la dizione ", 1 apicalità dedicata alla chirurgia oncologica dell'esofago ed 1 apicalità dedicata alla chirurgia oncologica per il melanoma e sarcoma dei tessuti molli" e stralciare la dizione "USD: chirurgia dell'esofago";

- Area Servizi di Diagnosi e Cura

- nella funzione "Endoscopia digestiva" stralciare l'apicalità ed inserire nella relativa colonna "note" la dizione "USD"; conseguentemente modificare il numero totale di Area delle apicalità da 7 a 6;

2. di approvare la scheda di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV)-IRCCS, di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n. 2122/2013 nell'allegato C, così come modificata dall'allegato A alla DGR n. 525/2014;

3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

4. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato _____ alla Dgr

n del

Azienda sanitaria 952 - I.R.C.C.S. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

IOV Centro regionale di supporto e di coordinamento della rete oncologica

		Posti letto	Apicalità	Note
1_ACUTI				
A-Area Medica				
Funzioni				
64	Oncologia	66	2	Polo Oncologico di Riferimento. USD: tumori ereditari
70	Radioterapia	28	1	USD: Medicina nucleare
	TOTALE AREA	**94**	**3**	
B-Area Chirurgica				
Funzioni				
9	Chirurgia Oncologica	24	3	Di cui 1 apicalità dedicata alla Breast Unit, 1 apicalità dedicata alla chirurgia oncologica dell'esofago ed 1 apicalità dedicata alla chirurgia oncologica per il melanoma e sarcoma dei tessuti molli
	TOTALE AREA	**24**	**3**	
D-Area Terapia Intensiva				
Funzioni				
82	Anestesia e Rianimazione		1	
49	Posti letto di Terapia Intensiva	2		
	TOTALE AREA	**2**	**1**	
E-Area Servizi di Diagnosi e Cura				
Funzioni				
S_03	Anatomia ed Istologia Patologica			USD
S_04	Direzione Medica		1	
S_14	Endoscopia Digestiva			USD
S_05	Farmacia		1	
S_10	Fisica Sanitaria		1	
S_20	Immunologia Diagnostica Molecolare Oncologica		1	
S_06	Laboratorio Analisi			Attività coordinata e garantita da Azienda Ospedaliera di Padova
69	Radiologia		1	
99	Terapia del Dolore e Cure Palliative		1	
	TOTALE AREA		**6**	
	TOTALE ACUTI	**120**	**13**	
TOTALE STRUTTURA		**120**	**13**	

Note

Centro di supporto e di coordinamento della rete oncologica.
Il Presidente della Giunta Regionale, d'Intesa con i rettori delle rispettive Università degli Studi procederà all'individuazione delle apicalità a direzione universitaria, secondo gli articoli 7 e 8 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006, mantenendo, nel contempo, un numero di apicalità a direzione ospedaliera coerente con l'attività assistenziale prevista nelle schede di dotazione. Il numero delle apicalità universitarie non deve essere superiore a 3

(Codice interno: 314213)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1917 del 23 dicembre 2015

Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 1 di Belluno di modifica dell'attuazione della programmazione delle strutture di ricovero intermedie di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Parziale modifica ed integrazione della DGR n. 1106 del 1 luglio 2014.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento modifica l'attuazione della programmazione delle strutture di ricovero intermedie precedentemente formulata.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).

Il PSSR, che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, è reso operativo dai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali.

Conseguentemente, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, della precitata legge, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013, ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e ha definito le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.

La medesima deliberazione, per dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, ha dato incarico ai Direttori Generali delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" di formulare un proprio Piano aziendale, indicando per ciascuno degli anni del biennio di riferimento (2014-2015) gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio. Ha previsto, inoltre, che tali piani debbano essere trasmessi per il visto di congruità di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed all'art. 39 della L.R. n.55/1994, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta il 10 dicembre 2013.

Nel rispettodei termini sopra indicati, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 1 di Belluno, con nota prot. 10360 del 10 marzo 2014, acquisita agli atti con protocollazione n. 114237 del 17 marzo 2014, ha trasmesso la propria deliberazione n. 179 del 6 marzo 2014.

A seguito di istruttoria dei competenti uffici della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, con delibera n. 1106 del 1 luglio 2014 la Giunta Regionale ha rilasciato il parere di congruità al piano aziendale attuativo, approvato dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss 1 di Belluno con il provvedimento sopracitato.

Successivamente, con nota prot. 28274 del 30 giugno 2015, acquisita agli atti con protocollazione n. 267603 del 30 giugno 2015, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 1 di Belluno ha trasmesso la propria deliberazione n. 404 del 21 maggio 2015di modifica dell'attuazione della programmazione delle strutture di ricovero intermedie contenuta nel piano aziendale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1106 del 1 luglio 2014, nei termini e per le ragioni di seguito descritti.

L'Azienda Ulss con tale sua ultima deliberazione, ha provveduto ad incrementare a 21 i 20 posti letto assegnati all'Ospedale di Comunità-ODC di Auronzo, attivi a seguito della sperimentazione organizzativa di cui alla DGR n. 2481/04. La disponibilità presso tale struttura di un ulteriore posto letto è stata ritenuta idonea ad accogliere eventuali persone con malattia in fase terminale o comunque con necessità di isolamento determinata dalla necessità di evitare l'insorgenza o la diffusione di infezioni ospedaliere.

Contestualmente, al fine di mantenere invariato il numero di posti letto di strutture di ricovero intermedie - individuato, per tale Azienda Ulss, in 88 con DGR n. 2122/13- sono stati diminuiti a 9 i posti letto assegnati all'ODC di Belluno, sottraendo 1 posto ai 10 precedentemente assegnati.

La proposta, in ordine alla quale la Conferenza dei Sindaci si è espressa favorevolmente in data 29 aprile 2015, vagliata dai competenti uffici regionali, è stata ritenuta congrua in quanto finalizzata ad incrementare in tempi rapidi ed in modo efficace ed efficiente l'offerta del servizio di ODC in favore della collettività del territorio dell'Azienda Ulss interessata.

Per quanto sopra esposto, si propone di esprimere il parere favorevole di congruità sul piano aziendale approvato con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 1 di Belluno n. 404 del 21 maggio 2014di cui all'**allegato A** quale parte integrante del presente atto di modifica dell'attuazione della programmazione delle strutture di ricovero intermedie di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013.

Quanto contenuto nel presente provvedimento si intende modificativo ed integrativo dell'attuazione della programmazione delle strutture di ricovero intermedie di cui all'allegato A della DGR n. 1106 del 1 luglio 2014.

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 23/2012;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012 - 2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Vista la DGR n. 1106 del 1 luglio 2014;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. diesprimere il parere favorevole di congruità sul piano aziendale approvato con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 1 di Belluno n. 404 del 21 maggio 2015di cui all'**allegato A** quale parte integrante del presente atto, di modifica dell'attuazione della programmazione delle strutture di ricovero intermedie di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

2. di disporre che quanto contenuto nell'**allegato A** si intende modificativo ed integrativo dell'attuazione della programmazione delle strutture di ricovero intermedie di cui all'allegato A della DGR n. 1106 del 1 luglio 2014;

3. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla dgr
n. del

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 267603 data 30/06/2015, pagina 1 di 5

REGIONE VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1
BELLUNO

Deliberazione n. 404 del 21/05/2015

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: DGR 2122/2013 - variazione delle schede di programmazione territoriale per l'aggiunta di n. 1 posto letto presso l'Ospedale di Comunità di Auronzo di Cadore e attivazione di n. 4 posti letto presso l'Ospedale di Comunità ad Agordo.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la Regione Veneto con DGR n. 2481 del 06/08/2004 ha avviato la sperimentazione del "Progetto per l'attivazione di strutture sanitarie intermedie" a seguito di dismissioni ospedaliere, approvando la sperimentazione organizzativa dell'Ospedale di Comunità presso il Presidio Socio Sanitario Polifunzionale di Auronzo di Cadore;

Vista la deliberazione n. 1282 del 10/11/2004 con la quale l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno ha approvato, in attuazione della suddetta deliberazione regionale, la sperimentazione organizzativa dell'Ospedale di Comunità di Auronzo di Cadore, determinando altresì la consistenza, la destinazione funzionale e le modalità organizzative, gestionali ed operative della citata Unità di offerta;

Preso atto che l'Ospedale di Comunità di Auronzo:

- è attivo a decorrere dal mese di marzo del 2005;
- è inserito quale Unità di offerta nella classificazione di cui alla DGR n. 3148/2007;
- fa riferimento agli standard organizzativi sperimentali presenti nella citata DGR n. 2481/2004, applicando quelli previsti per i Centri Servizi per anziani non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale di cui alla DGR n. 84/2007;

pg 1

Allegato A alla dgr
n. del

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 267603 data 30/06/2015, pagina 2 di 5

Atteso che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2718 del 24/12/2012 "Legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 art.10: definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22", ridefinisce le Linee Guida regionali a suo tempo impartite con riferimento all'Ospedale di Comunità con DGR n. 2481/2004 e DGR n. 3148/2007;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 700 del 29/08/2013 che, sulla base della DGR 2718/12, provvede ad adeguare gli standard organizzativi, le modalità gestionali ed operative, nonché il sistema tariffario dell'Ospedale di Comunità;

Vista, altresì, la deliberazione del Direttore Generale n. 179/2014 che espone il Piano di Sviluppo dell'ULSS n. 1, attuativo della DGR n. 2122/2013, nel quale si prevede un incremento di offerta di 27 posti letto in strutture intermedie (ODC e URT) e sul quale la Regione Veneto ha espresso parere di congruità con DGR n. 1106/2014;

Dato atto che l'incremento di offerta di cui al citato Piano di Sviluppo sarà articolato nei seguenti nuclei:

- 10 posti letto di Ospedale di Comunità presso l'Ospedale di Agordo;
- 10 posti letto di Ospedale di Comunità presso l' Ospedale di Belluno;
- 7 posti letto di URT presso l' Ospedale di Belluno;

Verificata, nel frattempo, la disponibilità di un posto letto aggiuntivo presso l'Ospedale di Comunità di Auronzo, adatto ad accogliere, in collaborazione con l'U.O. di Cure Palliative dell' Azienda, anche eventuali casi di malati terminali, ovvero quelli per i quali è necessario l'isolamento onde evitare l'insorgenza di ICA (infezioni ospedaliere);

Ritenuta opportuna l'attivazione di questo ulteriore posto presso l'Ospedale di Comunità di Auronzo, risulta necessario ridurre da 10 a 9 i posti letto del nucleo dell'Ospedale di Comunità di Belluno;

Rilevato che, per quanto attiene l'ambito territoriale Agordino, i seguenti presupposti rendono tale territorio particolarmente idoneo ad ospitare un nucleo di Ospedale di Comunità:

•attualmente non è presente alcuna Struttura Intermedia;

•la popolazione presenta un alto indice di invecchiamento;

•la Struttura si inserisce in modo coerente ed efficiente nella realtà locale, andando a completare l'offerta assistenziale esistente (Medicina e Lungodegenza ospedaliere, ed RSA per anziani, quest'ultima dotata anche di nucleo di media intensità assistenziale);

All. A alla dgr
n. del

REGIONE DEL VENETO giunta regionale

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 267603 data 30/06/2015, pagina 3 di 5

Atteso che l'attivazione dei posti letto del nucleo di Ospedale di Comunità di Agordo avverrà gradualmente, partendo da un numero di 4 iniziali, con localizzazione presso la Lungodegenza al secondo piano dello stesso Ospedale;

Considerato che, subordinatamente alla disponibilità finanziaria, si procederà comunque a completare l'intero nucleo entro i termini previsti dal già citato Piano di Sviluppo;

Attestata dal Direttore del Distretto Socio Sanitario l'avvenuta regolare istruttoria del presente atto in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale;

Con i poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

d e l l b e r a

1. Di richiamare quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare la variazione della programmazione delle schede di dotazione territoriale per l'aggiunta di n. 1 posto letto presso il nucleo dell'Ospedale di Comunità ad Auronzo di Cadore, passando dagli attuali 20 a 21 posti letto, riducendo nel contempo di una unità i posti letto previsti presso il nucleo di Ospedale di Comunità di Belluno;

3. Di attivare i primi 4 posti letto del nucleo di Ospedale di Comunità di Agordo;

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria del Servizio Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione Socio Sanitaria dell' Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

AZIENDA ULSS N. 1 - BELLUNO - SEGRETERIA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Paolo FARONATO -

A
Allegato alla dgr
n. del



Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 267603 data 30/06/2015, pagina 4 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per 15 giorni consecutivi dal 29/05/2015.

IL SEGRETARIO
dr.ssa Ornella Cicciarello

Copia composta di n. fogli, conforme all'originale depositata agli atti di questo Ufficio.

Belluno, lì

IL SEGRETARIO

Trasmessa per l'esecuzione a:Coordinamento dei Servizi Distrettuali

Trasmessa per le competenze relative a:
Distretto Socio Sanitario

pag 4

Allegato A alla dgr
n. dei

Regione del Veneto
Azienda U.L.S.S. n. 1
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Centralino: 0437 516111 – Fax: 0437 27717
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256 - Web: www.ulss.belluno.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 267603 data 30/06/2015, pagina 5 di 5

Prot. n. 28274 COORD/SERV/DISTR. Belluno, 30 GIU. 2015

Inviato mezzo PEC ed e-mail:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
mariaantonietta.santojanni@regione.veneto.it

Al Direttore
della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria
dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto
Dr. Claudio Pilerci

e, p.c.: Al Dirigente
del Settore Strutture di Ricovero Intermedio
dell' Area Sanità e Sociale della Regione Veneto
Dr.ssa Maria Chiara Corti

Loro sede

Oggetto: variazione programmazione posti letto Ospedale di Comunità.

In relazione alla nota prot. 167697 del 21/04/2015 pari oggetto, si trasmette copia della deliberazione aziendale n. 404 del 21/05/2015 relativa alla variazione delle schede di programmazione territoriale di cui alla DGR n. 2122 del 19/11/2013.

Nel dettaglio, è stata approvata:

- l'aggiunta di n. 1 posto letto presso il nucleo dell'Ospedale di Comunità di Auronzo di Cadore, passando da 20 a 21 posti letto, riducendo nel contempo di una unità i posti previsti presso il nucleo di Ospedale di Comunità di Belluno;

- l'attivazione dei primi n. 4 posti letto del nucleo dell' Ospedale di Comunità di Agordo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pietro Paolo Faronato

Allegato: deliberazione del Direttore Generale n. 404/2015

CS/lf

Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
Direttore: Dott. Carlo Stecchini
Tel. 0437 516813 / Fax 0437 944899
e-mail: direzione.sociale@ulss.belluno.it

Responsabile del Procedimento:
Dr.ssa Giusi Da Pra
Dirigente UOS Strutture Intermedie
Tel. 0435 341564 / Fax 0435 341563
e-mail: giusi.dapra@ulss.belluno.it

(Codice interno: 314218)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1920 del 23 dicembre 2015

Recepimento dell'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" Rep. Atti n. 36 /CSR del 7 febbraio 2013 e individuazione di modelli operativi ai fini dell'attuazione dello stesso nel contesto veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento recepisce formalmente l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" Rep. Atti n. 36 /CSR del 7 febbraio 2013 e individua modelli operativi ai fini dell'attuazione dello stesso.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7.2.2013 ha sancito Accordo sul documento recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" (Rep. Atti n. 36/CSR).

L'Accordo in questione è stato sancito:

- sulla base della proposta di accordo del Ministero della salute diramata alle Regioni e Province autonome in data 29.1.2013;
- preso atto della successiva nota con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione Salute in data del 5.2.2013 ha comunicato parere tecnico favorevole;
- ai sensi degli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del d. lgs. 28 8.1997, n. 281 (che affidano alla Conferenza Stato Regioni il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune).

Il documento recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale", oggetto dell'accordo, ha fornito indicazioni utili a favorire un armonico sviluppo di tutti i servizi sanitari territoriali e ospedalieri, nell'ambito dell'emergenza- urgenza e del settore delle cure primarie. le parti nello specifico hanno stabilito di:

a) adottare sistemi di ricezione delle richieste di assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure e ad intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità, centralizzando almeno su base provinciale le chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale, condividendo con il Sistema di Emergenza-Urgenza, le tecnologie e integrando i sistemi informativi regionali lasciando comunque distinto l'accesso degli utenti alle numerazioni del 118 e della Continuità Assistenziale;

b) realizzare presidi territoriali multi professionali per le Cure Primarie, utilizzando le strutture ospedaliere riconvertite in punti di assistenza territoriali, potenziando ambulatori e forme di aggregazione già esistenti ma anche e soprattutto mettendo in rete e riorganizzando i punti di erogazione dell'assistenza territoriale nell'ambito dei Distretti;

c) realizzare all'interno del Pronto Soccorso e del Dipartimento di Emergenza-Accettazione percorsi separati clinico-organizzativi dei pazienti classificati dai Sistemi di Triage con codici di gravità Rossi e Gialli da quelli Verdi e Bianchi, anche con l'invio di questi ultimi a team sanitari distinti per le prestazioni a basso contenuto di complessità che non necessitano di trattamento per acuti o comunque di permanenza in ambiente ospedaliero;

d) garantire, per il paziente a bassa complessità assistenziale, la continuità di cura attraverso percorsi agevolati che prevedano eventualmente la prenotazione per esami ed ulteriori accertamenti da effettuare in tempi brevi, adottando apposite procedure per l'invio alla rete delle Cure Primarie, attivando ogni possibile collegamento tra gli specialisti del Pronto Soccorso e la rete degli specialisti territoriali governata dal Distretto.

Con il presente atto si intende recepire formalmente l'Accordo di cui sopra e - dato che in materia di riordino dell'assistenza territoriale le Regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria e l'integrazione con i servizi

ospedalieri - individuare i modelli operativi ai fini dell'attuazione dello stesso nel contesto veneto, alla luce del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 (approvato con la L.R. n. 23 del 29 giugno 2012) e di quanto già intrapreso.

Allo scopo si espongono di seguito le iniziative già avviate o in via di implementazione.

Con D.G.R. n. 2271 del 27.12.2013 sono state approvate nuove disposizioni in tema di Organizzazione delle Aziende ULSS e Ospedaliere, definendo le Linee Guida per la predisposizione del nuovo Atto Aziendale ed indicando, in particolare, gli indirizzi per l'organizzazione del Distretto socio-sanitario. Il nuovo quadro programmatorio definito con la LR n. 23/2012 ha posto, infatti, come obiettivo primario il rafforzamento della struttura distrettuale, valorizzando la sua dimensione organizzativa e la sua dimensione di cura, privilegiando da un lato un'organizzazione trasversale e dall'altro un approccio fondato su percorsi assistenziali. In questa logica il modello distrettuale si arricchisce di nuove funzioni e nuovi strumenti gestionali, organizzativi, formativi, di monitoraggio e valutazione.

Con specifico riferimento alla integrazione ospedale e territorio la suddetta D.G.R. ha introdotto nell'ambito delle competenze del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, in coordinamento con il Direttore Sanitario, un elemento del tutto innovativo, la Centrale Operativa Territoriale (COT), unica e quindi a valenza aziendale, interconnessa con la rete dei servizi distrettuali e funzionale a tutte le strutture del sistema.

Essa rappresenta l'elemento cardine del Sistema delle Cure in quanto svolge una funzione di coordinamento della presa in carico dell'utente "protetto" e di raccordo fra i soggetti della rete assistenziale. È strumento:

- di raccolta, decodifica e classificazione del bisogno;
- di pianificazione e coordinamento degli interventi, attivando se necessario le risorse più appropriate;
- di programmazione e pianificazione degli interventi, con attivazione dei "soggetti/risorse" della rete assistenziale per l'attuazione di processi integrati e la loro standardizzazione in PDTA;
- di tutela (tracciando e monitorando) delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico assistenziale all'altro.

Ne discende che gli interventi tipici della COT sono quelli di:

- coordinare la transizione (dimissione) dei pazienti ricoverati in Ospedale verso il trattamento temporaneo o residenziale o domiciliare protetto;
- coordinare la presa in carico dei pazienti in assistenza domiciliare protetta e le eventuali transizioni verso altri luoghi di cura o altri livelli assistenziali;
- coordinare la transizione (ammissione/dimissione) e sorveglia sulla presa in carico dei pazienti ricoverati presso le strutture di ricovero intermedie;
- sorvegliare sulla presa in carico dei pazienti in assistenza residenziale definitiva o semiresidenziale.

Si caratterizza quindi per essere uno strumento organizzativo che può essere attivato da tutti gli attori del sistema a partire dal personale distrettuale e ospedaliero, dai medici/pediatri di famiglia e medici di continuità assistenziale, dal personale delle strutture di ricovero intermedie, nonché delle strutture residenziali e semiresidenziali, dal personale del Comune (Servizi Sociali), nonché dai familiari limitatamente ai pazienti protetti e critici che ne costituiscono il target di riferimento.

La COT rappresenta, dunque, una risorsa dell'intero Sistema, nasce per la continuità e prende in carico la complessità, presidiando le transizioni da un livello clinico ad un altro o da un setting assistenziale all'altro, rende operativi i PDTA, conosce ed attiva le risorse del sistema, la loro interrelazione e i processi consentendo l'attuazione del loro monitoraggio. Peraltro la valenza della tracciabilità degli interventi si esplica non solo nel sapere chi fa che cosa nel processo in un determinato momento, ma anche nel garantire trasparenza alle azioni svolte sul e con l'assistito.

La COT è quindi in grado di intercettare i bisogni di cure e/o di assistenza, garantendo la continuità dell'assistenza, interfacciandosi con l'Ospedale, con le strutture di ricovero intermedie (Hospice, Ospedale di Comunità, Unità Riabilitativa Territoriale) e le strutture residenziali, con i medici/pediatri di famiglia, con i medici di continuità assistenziale, con le equipe delle cure domiciliari e delle cure palliative, con la Centrale del SUEM 118.

La D.G.R. n. 2271/2013 (Allegato B) ha stabilito inoltre che la COT sia diretta da un professionista appartenente ad una delle Professioni Sanitarie di cui alla L. n. 251/2000.

Ritenuta quindi strumento strategico del sistema, con D.G.R. n. 2533 del 20.12.2013 avente ad oggetto: "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" - anno 2014" è stato assegnato ad ogni Azienda ULSS per l'anno 2014 l'obiettivo di progettare e avviare sperimentalmente la COT in ciascuna ULSS.

Considerato il carattere innovativo dello strumento, per sviluppare compiutamente il modello su tutto il territorio regionale, si è dato avvio ad un percorso di incontri periodici plenari e a livello provinciale con le Aziende ULSS, al fine di condividere contenuti, mettere a fattor comune le esperienze e le soluzioni operative ed andare verso la formulazione di un modello standard per il Veneto.

Con successiva D.G.R. n. 2525 del 20.01.2014 avente ad oggetto: "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" per l'anno 2015" è stato riassegnato per il 2015 l'obiettivo ad ogni Azienda ULSS di sviluppare ed implementare la COT, considerando tra i criteri di adempienza anche la partecipazione agli incontri di confronto e la compilazione periodica delle griglie di monitoraggio, nell'ottica di affiancare al percorso di accompagnamento anche una sistematica raccolta di dati sull'attività effettivamente svolta.

Allo stato attuale tutte le Aziende ULSS hanno elaborato il progetto e le COT sono ormai attive in tutta la Regione, seppur con date di avvio differenziate.

A regime il modello dovrà essere attivo h 24, 7 giorni su 7, anche mediante sistemi di reperibilità, dotato di schede di triage per la rilevazione del bisogno, supportato da un idoneo sistema informativo integrato con il resto del sistema.

Peraltro i provvedimenti regionali citati hanno anticipato le recenti disposizioni del Ministro della Salute contenute nel DM n. 70/2015 avente ad oggetto: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", laddove si prevede: «La riorganizzazione della rete ospedaliera cui è finalizzato il presente provvedimento sarà insufficiente rispetto all'esigenza di garantire una copertura piena dei bisogni assistenziali che richiedono un trattamento ospedaliero se , in una logica di continuità assistenziale, non viene affrontato il tema del potenziamento delle strutture territoriali, la cui carenza , o la cui mancata organizzazione in rete, ha forti ripercussioni sull'utilizzo appropriato dell'ospedale [...] va promosso il collegamento dell'ospedale ad una Centrale della Continuità [...]», il modello di COT viene, infatti, a configurarsi come la concreta realizzazione della Centrale di Continuità.

Notevole rilievo è stato dato, inoltre, alla definizione e applicazione dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA). Il PDTA si configura quale:

- strumento di clinical governance, che assume valenza organizzativa, definendo che cosa è necessario fare e il chi fa che cosa, strutturando quindi l'integrazione tra ospedale e territorio e la collaborazione tra le diverse figure coinvolte nella presa in carico;
- strumento per garantire la continuità dell'assistenza: definisce che cosa serve al processo in modo condiviso, quando serve e chi ha la competenza per farlo, valutando la fattibilità per crearne le condizioni;
- strumento di trasversalità che consente di definire ruoli, funzioni, responsabilità ma che implica spesso una revisione del modello organizzativo in essere ed una consapevolezza delle risorse che si hanno a disposizione.

Il Percorso avviato dalla Regione ha visto la formulazione (secondo una stessa metodologia) di proposte di PDTA a livello regionale, elaborate da specifici gruppi di lavoro che hanno coinvolto tutti i soggetti interessati nella presa in carico.

Allo scopo, con D.G.R. n. 530 del 15 aprile 2014, si è dato avvio alle sperimentazioni aziendali finalizzate alla implementazione dei PDTA definiti a livello regionale, alla valutazione del loro impatto ed alla sperimentazione del loro monitoraggio. In particolare si è proceduto con:

- l'analisi locale delle organizzazioni aziendali;
- l'individuazione di azioni di miglioramento relativamente all'ambito organizzativo, informativo-informatico, formativo;
- la rimodulazione delle attività per rendere attuabili a livello locale i PDTA regionali.

Con D.G.R. n. 206 del 24.02.2015 è stato approvato il PDTA della BPCO "Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la gestione della Bronco - Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)" e con D.G.R. n 759 del 14.05.2015 è stato approvato il PDTA del diabete "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) regionale per la gestione integrata della persona con Diabete Tipo 2".

Relativamente al processo di riorganizzazione delle Cure primarie, con D.G.R. n.751 del 14.05.2015 avente ad oggetto: "Attuazione della Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" e s.m.i. Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata, in attuazione della D.G.R. n. 953/2013. Definizione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate. Deliberazione n. 127/CR del 3 ottobre 2013", conformemente a quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, si è proceduto alla diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata, definendone il

contratto di esercizio tipo e prevedendo forme transitorie a termine per una graduale estensione del modello su tutto il territorio regionale.

Più in dettaglio il nuovo quadro programmatorio regionale ha identificato come obiettivo strategico la diffusione su tutto il territorio regionale delle Medicine di Gruppo Integrate, esito del perfezionamento e del consolidamento dei processi di sperimentazione, effettuati negli ultimi anni, ed in conformità a quanto previsto dalla L. n. 189/2012 (c.d. "legge Balduzzi"). Nel modello veneto le Medicine di Gruppo Integrate sono team multi professionali, costituite da Medici e Pediatri di famiglia, Specialisti, Medici della Continuità Assistenziale, infermieri, collaboratori di studio e assistenti sociali, che devono garantire agli assistiti:

- un'assistenza globale, cioè dalla prevenzione alla palliazione, continua, equa e centrata sulla persona;
- una maggiore accessibilità, assicurando la copertura h12 attraverso la presenza della medicina di famiglia nella sede di riferimento e strutturando una integrazione effettiva con la Continuità Assistenziale per garantire una efficace copertura h24;
- una presa in carico effettiva della cronicità sulla scorta dei PDTA definiti a livello regionale e contestualizzati nelle singole realtà aziendali.

Al momento attuale le Medicine di Gruppo Integrate sviluppate coinvolgono il 14% dei MMG della Regione Veneto e coprono il 15% degli assistiti.

Per favorire lo sviluppo del modello organizzativo la D.G.R. n. 751/2015 ha previsto la costituzione di:

a) un tavolo paritetico per la valutazione della conformità delle costituende Medicine di Gruppo Integrate rispetto ai contenuti del contratto di esercizio-tipo;
b) un tavolo di trattativa per l'integrazione del servizio di Continuità Assistenziale (C.A.) nel progetto cure primarie per l'aggregazione alle Medicine di Gruppo Integrate al fine dell'h 24 sette giorni su sette;
c) un tavolo paritetico per la condivisione dei PDTA regionali.

Con successivo Decreto regionale n. 213 del 23.07.2015 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale ad oggetto: "D.G.R. n. 751 - Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata, in attuazione della D.G.R. n. 953/2013. Definizione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate - Allegato A), lettera A), punti e), f) e g): costituzione del Tavolo paritetico per la valutazione della conformità delle costituende Medicine di Gruppo Integrate, del Tavolo di trattativa per l'integrazione del servizio di Continuità Assistenziale nel progetto cure primarie e del Tavolo paritetico per la condivisione dei PDTA regionali previsti dal Contratto d'Esercizio", si è proceduto alla costituzione dei Tavoli previsti dall'Allegato A), lettera A), punti e), f) e g) della D.G.R. n. 751/2015 tra cui, per quanto attiene la fattispecie in esame, il Tavolo di C.A.

I lavori del Tavolo di trattativa per l'integrazione del servizio di Continuità Assistenziale nel progetto cure primarie, tuttora in corso, hanno riguardato diversi aspetti, tra cui - ai fini dell'attuazione dell'Accordo in oggetto - l'esame dei seguenti modelli di gestione e presa in carico delle richieste di assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità dell'assistenza, alcuni peraltro attualmente in fase di applicazione in via sperimentale presso diverse Aziende:

1. Punto di Ricezione delle chiamate unico per il 118 e la C.A.: il triage infermieristico consente successivamente lo smistamento della richiesta alla C.A. o al 118 a seconda del bisogno valutato. A tale proposito è stata esaminata l'esperienza dell'Azienda ULSS n.1 di Belluno, dove l'infermiere smista la richiesta al medico di C.A. della sede più vicina, mettendo in contatto il paziente con il medico tramite cellulare qualora lo stesso sia impegnato in una visita a domicilio. Se la situazione lo richiede in base al triage l'infermiere attiva il 118.

2. Punto di Ricezione automatico per la C.A.: il modello in questione, applicato presso l'Azienda ULSS n. 3 di Bassano, e simile a quello in uso presso l'Azienda ULSS n. 12 di Venezia, prevede un risponditore automatico dedicato alla C.A. ed uno smistamento alla sede competente per territorio effettuata da parte dello stesso chiamante, tramite digitazione del numero corrispondente alla zona di afferenza. Nella sede in questione la richiesta viene poi presa in carico direttamente dal medico C.A. per le valutazioni del caso.

3. Punto di Ricezione delle chiamate per la C.A con operatori "laici", con funzione di "centralino" che inoltrano la chiamata alla sede di C.A. competente per territorio. A tale proposito si è esaminata l'esperienza dell'Azienda ULSS n.4 Alto Vicentino dove le telefonate sono gestite da un call center unico per tutte le sedi della C.A. con il compito di accettazione della chiamata, inserimento dell'anagrafica del paziente e smistamento delle richieste secondo un protocollo definito da apposito capitolato. Non competono agli operatori del call center compiti di triage telefonico. Il medico C.A. in servizio, tranne in casi eccezionali di oggettivo impedimento temporaneo, prende conseguentemente in carico la chiamata. Il call center monitora e certifica all'Azienda l'accettazione della chiamata da parte del medico.

Sono stati altresì esaminati, altri modelli organizzativi realizzati in Regioni limitrofe, che prevedono:

a. Punto unico di Ricezione delle chiamate per la C.A. per tutto il bacino provinciale con presenti medici C.A. stanziali, che gestiscono la chiamata, forniscono i consigli necessari ed eventualmente dispongono la visita domiciliare da parte delle medico della sede di C.A. competente per territorio.
b. Punto di Ricezione delle chiamate per la C.A. da parte di infermieri dedicati, con effettuazione di triage infermieristico e successivo smistamento della richiesta alla sede di C.A. competente per territorio.

Il Tavolo ha ritenuto opportuno attendere gli sviluppi dei diversi modelli e valutarne gli esiti al 30 giugno 2016, in quanto le peculiarità del territorio potrebbero comportare l'individuazione di modalità organizzative della C.A. diverse.

L'intendimento è dunque quello di centralizzare su base provinciale le chiamate così come richiede l'Accordo oggetto del presente atto, individuando il modello più confacente alle diverse realtà esistenti anche alla luce della riorganizzazione delle Aziende ULSS su base provinciale in via di definizione (PDL n. 23 ad oggetto: "Istituzione dell'Ente di Governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il Governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS" presentato in data 29.06.2015 in Consiglio e attualmente all'esame della V Commissione consiliare.

Il Tavolo della C.A. ha già definito comunque alcuni aspetti, in particolare:

- ha ritenuto funzionale l'adozione di una unica infrastruttura di registrazione delle chiamate per la C.A. che di fatto potrebbe essere la stessa oggi utilizzata per il 118, già organizzata su base provinciale;

- ha concordato sull'opportunità di adottare un software unico a livello regionale per la C.A. che preveda al minimo l'integrazione con l'anagrafe regionale, con la sintesi informativa delle schede individuali informatizzate del MMG/PLS e con il software di gestione dei 118

Per quanto riguarda i punti c) e d) del documento approvato dalla Conferenza, ovvero la realizzazione "*all'interno del Pronto Soccorso e del Dipartimento di Emergenza-Accettazione percorsi separati clinico - organizzativi dei pazienti classificati dai Sistemi di Triage con codici di gravità Rossi e Gialli da quelli Verdi e Bianchi, anche con l'invio di questi ultimi a team sanitari distinti per le prestazioni a basso contenuto di complessità che non necessitano di trattamento per acuti o comunque di permanenza in ambiente ospedaliero*" e la necessità di "*garantire, per il paziente a bassa complessità assistenziale, la continuità di cura attraverso percorsi agevolati che prevedano eventualmente la prenotazione per esami ed ulteriori accertamenti da effettuare in tempi brevi, adottando apposite procedure per l'invio alla rete delle Cure Primarie, attivando ogni possibile collegamento tra gli specialisti del Pronto Soccorso e la rete degli specialisti territoriali governata dal Distretto*" con le Deliberazioni n. 74 del 28/2/2014 e n. 1513 del 12/8/2014 sono state adottate disposizioni operative per l'attività di Pronto Soccorso che prevedono la definizione dei percorsi per i diversi codici colore, da attuarsi anche attraverso il coinvolgimento del Medico di Medicina Generale per la prosecuzione degli accertamenti in ambito ambulatoriale, l'accesso diretto alle prestazioni specialistiche e diagnostiche dei pazienti con prescrizione urgente del Medico di Medicina Generale, la realizzazione di "percorsi brevi" per l'accesso alle consulenze urgenti da parte della Medicina del territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTO il D.lgs. n. 281 del 28 agosto 1997.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute n. 70/2015.

VISTO il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, approvato con la L.R. n. 23 del 29 giugno 2012.

VISTA le DD.G.R. n. 4395/2005, n. 2271/2013, n.2533/2013, n. 74/2014, n. 530/2014, n. 1513/2014, n.2525/2014, n. 206/2015, n.751/2015, n. 759/2015.

VISTO il Decreto regionale n. 213/2015.

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di recepire l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" Rep. Atti n. 36 /CSR del 7 febbraio 2013;

3. di portare a regime su tutto il territorio regionale il modello di Centrale Operativa Territoriale (COT), quale elemento cardine del Sistema delle Cure e di raccordo fra tutti i soggetti della rete assistenziale;

4. di proseguire nella riorganizzazione delle Cure Primarie sviluppando ed implementando le Medicine di Gruppo Integrate così come definite dalla DGR n.751/2015;

5. di valutare gli esiti delle sperimentazioni locali dei modelli di gestione e presa in carico delle richieste di assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità dell'assistenza ed in particolare i modelli organizzativi di ricezione delle chiamate per la C.A - descritti in premessa - alla data del 30 giugno 2016, individuando quindi i modelli più confacenti alle realtà del territorio regionale, anche alla luce della riorganizzazione delle Aziende ULSS su base provinciale in via di definizione;

6. di incaricare il Dirigente Settore Assistenza distrettuale e Cure primarie afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314221)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1922 del 23 dicembre 2015

Riconoscimento contributo a Federfarma Veneto per l'adeguamento/perfezionamento dell'applicativo WebCare Diabete.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si intende riconoscere a Federfama Veneto un contributo, al fine di apportare le modifiche, ritenute assolutamente necessarie dall'Amministrazione regionale, per l'ottimizzazione dell'applicativo informatico in oggetto in coerenza con le disposizioni statali e regionali in materia.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Come ormai noto, questi ultimi anni sono stati caratterizzati da un susseguirsi di riforme legislative in materia di assistenza farmaceutica che vedono sempre più coinvolte le farmacie convenzionate nell'erogazione di servizi ai cittadini.

Sotto questo profilo, la Regione del Veneto, cogliendo nella presenza capillare delle farmacie oltre che nella qualifica professionale propria degli addetti che vi operano, una importante risorsa su cui fare riferimento per fornire ai cittadini veneti maggiori opportunità, consone alle specifiche esigenze in termini di efficacia e tempestività delle cure e volte a ridurre i costi sociali particolarmente impegnativi per alcune fasce della popolazione, ha attivato, in collaborazione con le stesse, diverse iniziative.

Al riguardo, si richiamano in particolare le deliberazioni della Giunta regionale n. 2849 del 28 dicembre 2012 e n. 497 del 16 aprile 2013 con le quali sono stati rispettivamente individuati, nell'ambito del quadro normativo di settore vigente e al fine proprio di agevolare l'accesso del cittadino all'acquisizione dei medicinali/dispositivi utilizzabili nei trattamenti di patologie croniche, nuovi servizi - oggetto di successive specifiche convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto e le Categorie rappresentative delle farmacie pubbliche e private- da erogarsi in regime di SSN (Servizio sanitario nazionale) da parte delle farmacie stesse, ovvero la distribuzione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta (DPC) e la distribuzione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione dei pazienti affetti da diabete mellito.

In particolare, tale ultima attività viene ad oggi gestita attraverso l'applicativo informatico denominato "*WebCare Diabete*" fornito gratuitamente dall'Unione regionale titolari di farmacia (Federfarma Veneto) sia alla Pubblica Amministrazione che alle farmacie pubbliche e private convenzionate presenti nel territorio regionale.

E' del tutto evidente l'interesse della Regione acché detta procedura informatica sia costantemente aggiornata al fine di consentire agli attori del sistema interessati il compimento e il rispetto sia degli adempimenti di legge in continua evoluzione che dei relativi indirizzi regionali.

A tale proposito sono state illustrate e condivise con Federfarma Veneto le modifiche necessarie nel corso di più incontri; tali integrazioni al sistema si rendono indispensabili a garantire un più efficiente monitoraggio del processo prescrittivo e distributivo.

Con l'occasione, si evidenzia come, allo stato dell'arte, la richiamata Unione sia comunque impegnata anche su altre iniziative che vedono coinvolte non solo le farmacie ma anche e soprattutto la Regione.

Si cita ad esempio il progetto delle farmacie denominato "*Vigirete*", nato con il proposito di creare, quale strumento di efficacia e sicurezza terapeutica, una rete di farmacie private-convenzionate operanti nel campo della farmacovigilanza (FV) in diretta comunicazione fra loro e con il Centro regionale di FV relativamente a tutte le problematiche inerenti il farmaco e il suo utilizzo. Tale progetto, inizialmente testato proprio nella Regione del Veneto, è stato in seguito, alla luce dell'esperienza positiva conseguita, proposto, nell'ambito del Programma di Farmacovigilanza (fondi 2010-2011), all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) -che lo ha approvato- al fine di coinvolgere anche altre regioni.

Il progetto, che si sviluppa in cinque fasi di cui quattro a carattere preparatorio, informativo e formativo, prevede nell'anno in corso l'effettiva applicazione utile al raggiungimento dell'obiettivo primario di acquisire attraverso il supporto informatico, allo scopo predisposto, il maggior numero di segnalazioni avverse effettuate dai cittadini. Ciò, integrando iniziative già poste in essere dalla Regione del Veneto, si pone in linea con l'indirizzo del Piano regionale Socio-Sanitario 2012-2016 relativamente al rafforzamento proprio del sistema di gestione delle segnalazioni da reazioni avverse da farmaci, in coerenza con il target

definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ulteriore iniziativa riguarda il progetto denominato "*Farmacia ed ipertensione: prevenzione del danno renale"*,presentato dall'Azienda ULSS n. 6 "Vicenza" l'anno scorso in occasione della Giornata Mondiale del Rene.

Tale iniziativa, nata dalla necessità di stimare da un lato la popolazione ipertesa nel territorio regionale e consentire dall'altro il continuo monitoraggio dei pazienti per prevenire complicanze più severe della patologia e i cui primi risultati sono stati di recente illustrati nel corso dell'evento dedicato all'innovazione del settore medico-sanitario - MEDIT 2015- che si è tenuto a fine ottobre a Vicenza, è stata avviata, oltre che con la partecipazione della medesima Azienda e dei Medici di Medicina Generale, anche con la partecipazione sinergica delle farmacie locali aderenti a Federfarma, attivamente impegnate nell'ambito del programma di screening e controllo per l'aderenza terapeutica.

Tutto ciò premesso, si propone di riconoscere a Federfarma Veneto un importo di euro 30.000,00 (trentamila,00) a titolo di contributo per l'adeguamento dell'applicativo *WebCare* diabete alle esigenze già manifestate alla medesima Associazione da parte della competente Struttura regionale e di seguito sintetizzate: modifica di *WebCare* affinché per tutti i tipi di diabete possa essere effettuata la prescrizione mensile. In caso di confezionamento superiore al fabbisogno mensile consentire l'accesso ai mesi successivi compatibilmente con il confezionamento più piccolo presente in commercio; predisposizione di un blocco affinché il medico non possa prescrivere più delle ulteriori 100 strisce/mese per sei mesi previsti nei casi particolari; rendere obbligatorio il campo "note visibili alla farmacia" affinché il medico riporti sempre marca e modello del glucometro in uso; predisposizione di un messaggio di allerta quando il medico cerca di confermare una seconda diagnosi; aggiornamento puntualmente dell'anagrafica su cui poggia *WebCare*; implementazione automatica nel campo "tipo prescrittore" del nome del clinico che modifica per ultimo il Programma di cura (implementazione automatica anche del centro di riferimento); mantenimento dell'elenco dei medici prescrittori solo per i Servizi Farmaceutici Territoriali che inseriscono i pazienti domiciliati; predisposizione di un blocco alla prescrizione quando si tratta di pazienti domiciliati, valutando la possibilità di diversificare il blocco quando si tratta di pazienti stranieri oppure di pazienti italiani residenti extra Regione; predisposizione di una query di estrazione dei dati di prescrizione/dispensazione secondo un tracciato record concordato con l'Amministrazione regionale; integrazione di *WebCare* con i gestionali in uso ai medici di medicina generale; introduzione di accorgimenti che consentano l'erogazione dei prodotti residui quando il Programma di cura è prossimo alla scadenza.

L'importo del contributo, rapportato agli interventi sopra individuati, è stato ritenuto congruo in seguito ad un'attenta valutazione tecnica eseguita dal competente Settore Sistema Informativo SSR circa la stima dei costi in termini di giornate lavoro/prezzo medio di mercato di riferimento.

Si propone, altresì, di incaricare il Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della presente deliberazione incluso: l'assunzione del relativo impegno di spesa; la predisposizione della successiva liquidazione; il monitoraggio in ordine alla realizzazione dei richiesti adeguamenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la propria deliberazione n. 497 del 13 aprile 2013 ad oggetto "*Fornitura con onere SSR dei dispositivi (reattivi rapidi) per l'autocontrollo della glicemia nel diabete mellito: aggiornamento prezzi di rimborso. Modifica DGR n. 1806 del 8 novembre ;*

VISTI i decreti n. 94/2014 e 127/2014 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale di approvazione, in attuazione della DGR n. 497/2013, degli schemi di convenzione per l'utilizzo del sistema *WebCare* Diabete, successivamente sottoscritte tra le parti;

delibera

1. di riconoscere, per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante del presente provvedimento, un contributo a Federfarma Veneto per l'adeguamento dell'applicativo *WebCare* diabete alle indicazioni già fornite dalla competente Struttura regionale e di determinare in euro 30.000,00 (trentamila,00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102324 ad oggetto "*Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione - trasferimenti correnti (LR 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c.1, punto b, lett. a), D.Lgs 23/06/2011, n. 118 - art. 22, LR 02/04/2014, n. 11)";*

2. di incaricare il dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto secondo quanto indicato in premessa;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 314223)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1924 del 23 dicembre 2015

Sviluppo dei Programmi relativi al Macro obiettivo n. 2.8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute del Piano regionale Prevenzione di cui alla Dgr 2705 del 29.12.2014 al decreto n. 7/2015. Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione con Arpav titolare dei Programmi nn. 2-3-4-10 del Piano Regionale Prevenzione (PRP).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Accordo di collaborazione con Arpav per quanto attiene allo sviluppo del Macro obiettivo n. 2.8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute, per l'anno 2015, per i Programmi nn. 2, 3, 4, 10. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'Intesa n. 156 del 13.11.2014 è stato approvato il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 a seguito di un complesso iter di concertazione che ha visto coinvolti il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e le Regioni e le Province Autonome.

In attuazione di quanto previsto dall'Intesa n.156/2014, la Giunta Regionale con la delibera n. 2705 del 29.12.2014 ha recepito il Piano Nazionale Prevenzione ed ha approvato i documenti di programmazione in relazione ai diversi Macro obiettivi, tra cui il Macro obiettivo 2.8 del Piano Nazionale Prevenzione come risultano indicati nell'Allegato C della delibera n. 2705/2014.

Successivamente all'adozione del Piano Nazionale Prevenzione, le Regioni hanno condiviso, con il Ministero della Salute e l'ISS, il Documento per la valutazione del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018, che definisce gli obiettivi, i requisiti, i criteri, l'oggetto della valutazione, nonché le regole e la tempistica per la certificazione dei Piani Regionali Prevenzione, documento che è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome nella seduta del 25.03.2015.

I punti cardine del nuovo Piano Regionale Prevenzione possono essere così sintetizzati: nel contrasto alle diseguaglianze in salute come azione innovativa e trasversale tesa a garantire la tutela soprattutto delle categorie deboli; nell'intersettorialità delle azioni da sviluppare in condivisione tra settori diversi, nel coordinamento tra istituzioni e partenariato economico, sociale e tecnico scientifico in attuazione del principio dettato dall'Oms "*la Salute in tutte le politiche";* nel rafforzamento dell'informazione alla popolazione, nella formazione degli operatori per il rafforzamento della rete istituzionale; nel perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi, dei danni da lavoro e da esposizione ad agenti dannosi alla salute.

Ad integrazione della delibera n. 2705 del 29.12.2014, e della delibera n. 749 del 14.5.2015, con decreto della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 7 del 27.03.2015 sono stati approvati i Programmi di sviluppo del macro obiettivo n. 2.8 *Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute*, e individuati gli obiettivi specifici, le azioni, e gli indicatori, secondo le indicazioni contenute nel Documento di valutazione del Piano Nazionale Prevenzione e in attuazione della Dgr n. 2705 del 29.12.2014, programmi poi coordinati in macro-aree con il decreto della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 10 del 28 maggio 2015.

In linea con quanto stabilito dal documento di valutazione i Programmi del PRP verranno sviluppati da Arpav secondo la tempistica e con le modalità indicati nell'Accordo di collaborazione, sottoscritto con la Regione Veneto (**Allegato A**).

L'Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione Veneto e Arpav, titolare dei Programmi n. 2-3-4-10, disciplinerà la conduzione delle attività assegnate secondo le scadenze stabilite e con il raggiungimento degli indicatori sentinella in modo da poter relazionale al Ministero della Salute tramite la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.

Considerato quanto sopra si ritiene di approvare con il presente atto lo schema di Accordo di collaborazione **Allegato A** al presente provvedimento che costituisce parte integrante e titolare dei Programmi del PRP nn. 2-3-4-10 di cui al Decreto della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 7/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Richiamata la deliberazione n. 749 del 14.05.2015 che approva il Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 e i decreti della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n.7/2015 e n. 10/2015 che sviluppano tutti i macro obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione.

Vista l'Intesa Stato Regioni n. 156 del 13.11.2014 che approva il Piano Nazionale Prevenzione.

Visto l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep. N. 56/CSR concernente il Documento per la valutazione del Piano della Prevenzione.

Vista la Dgr n. 2705 del 29.12.2014 che recepisce il Piano Nazionale Prevenzione e approva i documenti di programmazione di tutti i macro-obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione.

Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

Vista la L.R. n. 7 del 27.04.2015.

Vista la D.G.R n. 829 del 29/06/15.

Visti i Decreti della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 7/2015 e n. 10/2015.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione **Allegato A** al presente provvedimento tra la Regione Veneto e Arpav per lo sviluppo dei Programmi PRP nn. 2-3-4-10 relativi al macro obiettivo n. 2.8 di cui al Decreto della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 7/2015;

3. di incaricare della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione il Direttore regionale della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1924 del 23 dicembre 2015 pag. 1/4

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Regione Veneto – Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica, codice fiscale n. 80007580279 con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale della Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica, dott . _____, come da delibera di conferimento dell'incarico DGR n. _____ del _____, di seguito "Regione"

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), Partita I.V.A. 03382700288, con sede legale in Padova 35131, Via Ospedale n. 24, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. _____come da decreto di nomina n. 3 del 20/01/2011 di seguito "Agenzia".

PREMESSO

- che con Intesa n. 156 del 13.11.2014 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014 – 2018;
- che la Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto dalla citata Intesa n. 156/2014, con DGR n. 2705 del 29.12.2014 ha recepito il Piano Nazionale Prevenzione 2014 – 2018, approvando i documenti di programmazione in relazione ai diversi Macro Obiettivi di cui il PNP si compone, tra cui i Macro Obiettivi n. 2.7 e n. 2.8, come risultano indicati nell'Allegato C della DGR n. 2705/2014;
- che con la citata DGR n. 2705/2014 sono stati recepiti la visione, i principi, le priorità e la struttura del PNP 2014 – 2018 ad integrazione ed in continuità con il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con Legge Regionale n. 23/2012, e con il precedente Piano Regionale Prevenzione 2010-2013, prorogato al 2014;
- che in data 25.03.2015 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il Documento per la Valutazione del PNP 2014-2018, che definisce gli obiettivi, i requisiti, i criteri, l'oggetto della valutazione, nonché le regole e la tempistica per la certificazione dei Piani Regionali Prevenzione;
- che il nuovo Piano Nazionale Prevenzione 2014 -2018 prevede una pianificazione delle attività per Programmi, sulla base di una strutturazione per processi coordinati ad attività istituzionali tra di esse coordinate e sinergiche;
- che con DGR n. 749 del 14.05.2015 è stato approvato il Piano Regionale Prevenzione 2014 – 2018 per i macro obiettivi n.2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.9-2.10 ;
- che con Decreto del Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 7 del 27 marzo 2015 sono stati individuati i singoli Programmi del Piano regionale prevenzione per i macro obiettivi n.2.7 *Prevenire infortuni e malattie professionali"* e n.2.8 *"Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute"* del Piano Nazionale Prevenzione e del Documento di valutazione;
- che con Decreto del Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n.10 del 29.05.2015 i programmi sono stati coordinati in macro aree;

- che i sopracitati Decreti approvano la realizzazione tra l'altro dei seguenti Programmi:
  - *Programma n. 2 Monitoraggio del gas radon nelle scuole e supporto alla realizzazione di linee guida per la stesura dei regolamenti edilizi in tema di radon;*
  - *Programma n. 3 Monitoraggio nel campo delle teleradiocomunicazioni;*
  - *Programma n. 4 Monitoraggio delle sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza;*
  - *Programma n. 10 Comunicazione sul corretto utilizzo dei telefoni cellulari,*

  per la cui realizzazione la Regione intende avvalersi delle competenze di ARPAV, avviando con ARPAV medesima una fattiva collaborazione;
- che, pertanto, è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., alla stipula di un Accordo di collaborazione tra ARPAV e Regione Veneto – Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica - al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione di sopra citati Programmi;

CONSIDERATO

Quanto sopra esposto, è necessario disciplinare gli aspetti operativi della predetta collaborazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente Accordo è l'espletamento di attività tecnico-scientifiche da parte di ARPAV finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dai Programmi 2,3,4,10, attraverso specifiche attività:

- *Programma 2 Monitoraggio del gas radon nelle scuole e supporto alla realizzazione di linee guida per la stesura dei regolamenti edilizi in tema di radon:*

  a) Individuazione delle strutture scolastiche da sottoporre a monitoraggio del gas radon nel territorio regionale
  b) Monitoraggio del gas radon all'interno delle scuole
  c) Formazione e informazione in tema di radon per il personale delle strutture scolastiche coinvolte
  d) Supporto Tecnico alla Regione per la redazione di linee guida volte a orientare i regolamenti edilizi in tema di radon

- *Programma n. 3 Monitoraggio nel campo delle teleradiocomunicazioni:*

  a) Realizzazione di monitoraggi mirati in siti particolarmente delicati quanto a consistenza numerica di impianti televisivi e quanto a consistenza numerica di impianti di telefonia cellulare cositing, in particolare per l'implementazione di nuove tecnologie
  b) Aggiornamento software per il controllo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza

- *Programma n. 4 Monitoraggio delle sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza:*

  a) Realizzazione di monitoraggi mirati in siti particolarmente critici rispetto all'esposizione a campi elettromagnetici generati da elettrodotti
  b) Sviluppo di un applicativo informatico per il controllo dei campi elettromagnetici generati da elettrodotti

- *Programma n. 10 Comunicazione sul corretto utilizzo dei telefoni cellulari:*

    a) Progettazione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo sul corretto uso dei telefoni cellulari
    b) Progettazione e realizzazione momenti formativi sul corretto uso dei telefoni cellulari rivolti a docenti

Art.2 – Obbligazione delle parti

L'Agenzia si impegna a realizzare i Programmi ad essa assegnati di cui all'art. 1 dando atto che durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo potranno essere apportate, previo accordo tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche ai Programmi a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo. Resta inteso che ogni variazione apportata non modificherà in alcun modo il finanziamento regionale stanziato.
Qualora ARPAV, al fine di realizzare i Programmi, intenda avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private non previste nei Programmi, dovrà farne richiesta per iscritto alla Regione, che si riserva di autorizzare la collaborazione in parola. L'Agenzia dovrà indicare le attività che da questo saranno svolte.

Art. 3 - Decorrenza e durata

Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla la data di sottoscrizione tra le parti.
L'Accordo durerà, a far data dalla sottoscrizione, fino alla scadenza del Piano Regionale Prevenzione 2014/2018, entro la quale ARPAV eseguirà tutte le obbligazioni oggetto del presente accordo di collaborazione.

Art. 4 – Responsabili contrattuali

Sono individuati come responsabili contrattuali:

Per Regione del Veneto – il Direttore Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica

Per ARPAV – Il Direttore Tecnico

Art. 6 – Resoconto attività

Al fine di monitorare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'ARPAV presenterà al temine di ogni annualità alla Sezione Prevenzione della Regione Veneto un report sulle attività svolte per ciascun Programma.

Art. 7 – Proprietà dei risultati del progetto

I risultati delle attività frutto della collaborazione tra Sezione Regionale Prevenzione della Regione Veneto e ARPAV ai sensi del presente Protocollo d'Intesa sono di esclusiva proprietà della Regione del Veneto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla cessione a soggetti terzi delle informazioni ambientali prodotte o detenute.

Il presente accordo si compone di 6 articoli e viene redatto in duplice originale.
Letto, approvato e sottoscritto.

Direzione Generale ARPAV	Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica Regione Veneto
Il Direttore Generale*	Il Direttore*
_____	_____

*Il presente Accordo di collaborazione, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 28 del 7.03.2005 come modificato dall'art. 17 del D.Lgs 235 del 30.12.2010.

(Codice interno: 314270)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1926 del 23 dicembre 2015

Convenzioni stipulate tra l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per la gestione dei fascicoli aziendali. Disposizioni per la continuità dell'attività convenzionata.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Provvedimento che assicura la continuità delle attività affidate da AVEPA ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per l'anno 2014, in attesa che venga definito il quadro delle risorse per il rinnovo delle convenzioni stipulate tra AVEPA e i CAA per la gestione fascicolo aziendale e altri adempimenti procedurali oggetto di convenzione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto Direttore AVEPA n. 52 del 2 maggio 2014 con cui si approva lo schema di convenzione AVEPA - CAA per il biennio 2014 - 2015.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Le attività di gestione dei Fascicoli aziendali, secondo quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 3758 del 26 novembre 2004 e n. 4098 del 30 dicembre 2005, sono svolte da AVEPA tramite la stipula di una convenzione con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), nella quale è compreso anche l'affidamento da parte dell'organismo pagatore regionale di ulteriori adempimenti procedurali non discrezionali, tra i quali funzioni legate al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), gestione della fase di ricevibilità delle domande di aiuto a superficie, concessione di carburanti agevolati ad uso agricolo (UMA), aggiornamento dello schedario viticolo; alcune di queste attività sono state affidate dalla Regione del Veneto, in forza dell' art. 2, comma 3, della L.R. 31/2001, ad AVEPA che, a sua volta per il loro svolgimento si avvale dei CAA. I CAA garantiscono la gestione delle attività affidate con una rete di sedi operative capillarmente distribuita nel territorio veneto, facilitando gli imprenditori agricoli nell'espletamento degli adempimenti amministrativi e aumentando l'efficienza della macchina amministrativa.

La convenzione attualmente vigente, valevole per il biennio 2014-2015 e quindi attiva fino al 31 dicembre 2015, prevede un sistema di pagamento delle prestazioni svolte dai CAA sulla base del numero dei fascicoli aziendali in gestione agli stessi.

Al momento, in considerazione delle minori risorse messe a disposizione per l'esercizio 2015 e dei meccanismi di impegno e pagamento derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 che ha profondamente modificato il sistema contabile regionale, non è possibile procedere alla definizione e perfezionamento della nuova convenzione per l'impossibilità di quantificare con certezza le risorse disponibili per la remunerazione dei servizi in convenzione per l'anno 2016.

Come già avvenuto negli esercizi passati, le risorse che perverranno da AGEA nel corso del 2016 come pagamento della convenzione fascicoli 2015, saranno utilizzate a parziale copertura delle spese della convenzione tra AVEPA CAA; a tal fine le risorse provenienti da AGEA saranno direttamente introitate da AVEPA.

In presenza, quindi, di una situazione di incertezza circa le risorse finanziarie disponibili per il 2016, si ritiene opportuno proporre ai CAA attualmente convenzionati una proroga della vigenza delle attuali condizioni contrattuali fino alla definizione del quadro delle risorse disponibili per il rinnovo delle convenzioni e comunque non oltre il 31 marzo 2016. A tal fine si intende dare mandato ad AVEPA di avanzare ai CAA tale proposta riportandone tempestivamente l'esito alla competente struttura regionale.

La negoziazione della nuova convenzione avverrà sulla base delle risorse disponibili. L'adesione da parte del CAA alla proroga della vigenza della convenzione 2014-2015 non precostituisce vincolo alla sottoscrizione della convenzione per l'anno 2016; il CAA che, pur avendo accettato la proroga, non sottoscriverà la nuova convenzione si vedrà riconosciuto solamente quanto dovuto per l'attività effettivamente svolta nel periodo in questione.

Stante il quadro finanziario di incertezza, appare opportuno che la nuova convenzione, a differenza di quanto avvenuto in precedenza, abbia valenza annuale (2016), prevedendo comunque la possibilità di adeguamento delle disposizioni in base ad eventuali modifiche che dovessero interessare il quadro normativo ed amministrativo attualmente vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole";

VISTO il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla soppressione dell'AIMA e all'istituzione di AGEA;

VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008 con cui si riforma la disciplina relativa ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il capo I del decreto Mi.P.A.A.F. n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 con cui è stata istituita l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3758 del 26 novembre 2004 "L.R. 40/2003, art. 11. Linee guida per la costituzione del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4098 del 30 dicembre 2005 "Anagrafe del Settore Primario. Attribuzione ad AVEPA delle funzioni di gestione dei Fascicoli Aziendali";

VISTE le vigenti convenzioni stipulate tra AVEPA e le Società CAA riconosciute, per il biennio 2014-2015;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di fare proprie le motivazioni esposte in premessa;

2. di prendere atto del contenuto della convenzione tra AVEPA e AGEA Coordinamento per i trasferimenti dei fondi relativi all'acquisizione dei fascicoli aziendali e lo scambio dei dati finalizzato alla cogestione del Sistema integrato di gestione e controllo - anno 2015;

3. di stabilire, per quanto esposto in premessa, che AVEPA possa accertare tra le proprie entrate correnti dell'esercizio 2016 la somma prevista dall'atto di cui al precedente punto 2;

4. di dare atto che il quadro delle risorse che saranno disponibili per la convenzione tra AVEPA e le Società CAA per l'anno 2016 verrà completato a seguito dell'approvazione del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

5. di autorizzare AVEPA a proporre alle Società CAA riconosciute e attualmente convenzionate con AVEPA una estensione della vigenza di quanto previsto dall'attuale convenzione fino al consolidamento delle condizioni e dell'entità delle risorse finanziarie che permettano la definizione e la stipula della nuova convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2016;

6. di richiedere ad AVEPA di riferire alla competente Struttura regionale con tempestività gli esiti della proposta di cui al punto precedente;

7. di stabilire che AVEPA, d'intesa con la competente Struttura regionale, provveda ad avviare le procedure per la definizione della nuova convenzione con le Società CAA per la gestione del Fascicolo aziendale e di altre fasi procedurali non discrezionali per l'anno 2016, dando atto che la parte finanziaria sarà stabilita in base al quadro delle risorse disponibili e tenuto conto della possibile revisione dell'assetto normativo e amministrativo conseguente all'avvento della nuova programmazione della PAC;

8. di incaricare il Settore Sistema informativo del Settore primario dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314269)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1927 del 23 dicembre 2015

Direttiva 91/676/CEE. DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, allegato A. Proroga del "Secondo Programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, fino al completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica in corso.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il prolungamento del periodo di validità del "Secondo Programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - attualmente in vigore - oltre la data del 31.12.2015 stabilita, con la DGR 26 luglio 2011, n. 1150. Il posticipo della scadenza, per un lasso di tempo strettamente necessario al completamento della procedura di VAS, si rende necessario anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo in atto, che prevede l'emanazione in tempi rapidi di un decreto ministeriale che, abrogando il DM 7 aprile 2006, andrà a costituire la nuova base normativa nazionale di riferimento.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato definito a livello nazionale il quadro procedurale necessario alla piena applicazione della direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), atto comunitario volto a proteggere le acque dall'inquinamento da nitrati, sul quale si basa la disciplina della gestione degli effluenti di allevamento e degli altri concimi azotati nelle zone designate "vulnerabili".

Rientra nel percorso di attuazione del suddetto quadro normativo, procedurale ed amministrativo pregresso l'emanazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha uniformato a livello nazionale i criteri tecnici per la predisposizione, per quanto di competenza delle Regioni, dei programmi contenenti le adeguate misure di tutela ambientale.

La Regione del Veneto si è dotata sin dal 2006 di un'aggiornata disciplina sulla specifica materia, provvedendo nel contempo ad approvare per la prima volta, in conformità agli impegni fissati con le norme di recepimento della Direttiva Nitrati, il "Programma d'Azione" (DGR 7 agosto 2006, n. 2495) da applicare nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate per il Veneto.

Detto primo Programma è stato successivamente sostituito, a seguito del riesame delle misure di tutela ambientale stabilito dalla direttiva comunitaria, dal "Secondo Programma d'Azione" (allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150); quest'ultimo è stato approvato in esito allo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), entrando in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Alla medesima data sono entrati in vigore sia la decisione 2011/721/UE, che ha concesso all'Italia, per le principali Regioni del nord Italia (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto), la "Deroga Nitrati", che i correlati provvedimenti regionali attuativi (DDR n. 10/2012).

È necessario ricordare che una delle condizioni prescritte dalla Commissione europea per il rilascio della suddetta decisione è stata stabilita nell'avvio concomitante dell'efficacia del periodo quadriennale della Deroga Nitrati con l'inizio del periodo di validità del Secondo Programma d'Azione.

Con la fine del 2015, cessa di essere efficace la decisione comunitaria di deroga alla Direttiva Nitrati. Poiché gli agricoltori, con una loro adesione alla deroga nitrati in misura molto ridotta, hanno permesso di far rilevare che i benefici conseguibili non sono così vantaggiosi da giustificare i rilevanti impegni richiesti, è stato ritenuto di non procedere ad una nuova richiesta di "Deroga Nitrati" per il quadriennio 2016-2019, formalizzando tale risoluzione con la DGR 24 febbraio 2015, n. 224.

Nel contempo, essendo stato fissata alla stessa data del 31 dicembre 2015 - con la DGR n. 1150/2011 - la scadenza della validità del "Secondo Programma d'Azione", è stato già intrapreso (con DGR n. 1102 del 18 agosto 2015) l'iter previsto per l'esecuzione della nuova procedura di Valutazione Ambientale Strategica, che accompagnerà l'approvazione del "Terzo Programma d'Azione Nitrati", valido per il periodo 2016-2019.

Parallelamente al percorso amministrativo intrapreso a livello regionale, è attualmente in corso di modifica l'impianto normativo che costituisce la base nazionale dell'attuale disciplina dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento (DM 7 aprile 2006).

Infatti, per quanto non sia stato ancora ufficialmente completato con la definitiva approvazione, è in essere un percorso di definizione di un decreto ministeriale destinato ad aggiornare i criteri e le norme tecniche generali stabiliti dal DM 7 aprile 2006, e che contiene alcuni passaggi di rilievo formale sostanziale.

Lo schema di nuovo decreto, dopo un lungo periodo di discussione a livello nazionale, è stato definitivamente licenziato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 novembre 2014, con la prescrizione della sua trasmissione alla Commissione europea prima della sua definitiva approvazione. Successivamente al confronto con i responsabili della DG Ambiente, ai quali sono stati forniti tutti i chiarimenti necessari, il testo del decreto è stato notificato alla DG Mercato Interno, Industria, imprenditoria e PMI il 31 luglio 2015, in conformità alla direttiva (UE) n. 2015/1535 (che ha abrogato la direttiva 98/34/CE). Ad oggi, è previsto che il periodo di verifica dei contenuti dello schema di nuovo "Decreto Effluenti" e di istruttoria delle osservazioni degli altri Stati Membri UE, abbia termine il 2 febbraio 2016.

Per quanto concerne gli elementi che andranno ad integrare nel nuovo decreto i criteri di tutela ambientale, in funzione di un uso "sostenibile" dei fertilizzanti azotati, va in particolare ricordato che in detto provvedimento troveranno una migliore definizione gli aspetti tecnico-agronomici ed amministrativi connessi all'uso del digestato proveniente dai processi di trattamento delle biomasse di origine agricola, impiegate diffusamente per la produzione di energia elettrica da biogas.

Sulla base di tutti gli elementi sopra evidenziati, va inoltre considerato - in primo luogo - che successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2015, stabilita per il "Secondo Programma d'Azione Nitrati" dalla DGR n. 1150/2011, è comunque indispensabile mantenere in vigore degli strumenti regolamentari ed amministrativi con un livello di tutela pari a quello previsto dalla direttiva 91/676/CEE (si veda la Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea - Grande Sezione del 28 febbraio 2012 nella causa C-41/11, circa il mantenimento eccezionale di un programma di misure di tutela ambientale).

In secondo luogo, con nota del 15 dicembre 2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha informato "...nulla osta alla proroga del vigente programma d'azione per il tempo necessario alla conclusione dell'iter di adozione del terzo programma, tenuto conto anche della posizione favorevole espressa in merito dalla Commissione europea" a seguito della richiesta di proroga motivata dagli Uffici della Giunta regionale.

Con il presente atto, pertanto, si stabilisce il prolungamento del periodo di validità del "Secondo Programma d'Azione" attualmente in vigore, limitatamente al lasso di tempo strettamente necessario al completamento della procedura di VAS in corso di realizzazione, al fine anche di poter adattare il nuovo Programma tenendo conto dell'impianto normativo nazionale in procinto di essere modificato. Tale modifica diverrà ufficiale a febbraio 2016, termine successivamente al quale le Regioni, entro 6 mesi, dovranno adeguare la loro disciplina.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norma in materia ambientale", con particolare riferimento agli articoli 92 e 112;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

VISTA DGR la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, e successivi provvedimenti integrativi e modificativi, con cui è stata approvata la disciplina in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati, tutt'ora in vigore per le Zone Ordinarie (non designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola) del Veneto;

VISTA la DGR 26 luglio 2011, n. 1150, con particolare riferimento all'allegato A - "Secondo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTA la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la DGR 24 ottobre 2006, n. 3262, con la quale è stata nominata, quale autorità ambientale competente per la VAS, la Commissione regionale VAS;

VISTA la nota della Sezione Agroambiente del 29 giugno 2015, prot. n. 266541, con la quale si chiedono alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) chiarimenti in merito alle procedure da applicare in funzione della revisione del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto ed alle relative tempistiche operative;

VISTA la nota della Sezione Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 6 luglio 2015, prot. n. 277508, con la quale è dato riscontro alla sopra citata nota della Sezione Agroambiente del 29 giugno 2015;

VISTA la nota della Sezione Agroambiente del 30 novembre 2015, prot. 486975, con la quale si chiede al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, informando altresì il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione del Veneto, di pronunciarsi sulla proroga della validità del "Secondo Programma d'Azione Nitrati" oltre la scadenza deliberata al punto 4 del dispositivo della DGR n. 1150/2011, per il lasso di tempo strettamente necessario al completamento della procedura di VAS in corso di esecuzione;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 dicembre 2015, prot. n. 0020414, con la quale viene dato riscontro alla sopra richiamata richiesta di pronunciamento avanzata dalla Regione del Veneto, informando che "...nulla osta alla proroga del vigente programma d'azione per il tempo necessario alla conclusione dell'iter di adozione del terzo programma, tenuto conto anche della posizione favorevole espressa in merito dalla Commissione europea";

DATO ATTO dell'avvenuta notifica del progetto di nuovo "Decreto Effluenti", effettuata dall'Italia il 31 luglio 2015 (Notification Number 2015/420/I) ai sensi della Direttiva 98/24/EC;

VISTA la DGR 18 agosto 2015, n. 1102, con la quale è stata formalmente avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il riesame quadriennale delle misure di tutela ambientale e l'approvazione del "Terzo Programma d'Azione" per le zone vulnerabili del Veneto;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 106 del 25 settembre 2015, con cui sono stati approvati il "Documento Preliminare" e il "Rapporto Ambientale Preliminare", ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) 28 febbraio 2012 nella causa C-41/11, circa il mantenimento eccezionale di un programma di misure di tutela ambientale del quale è prevista la revisione, per il solo lasso di tempo strettamente necessario all'adozione delle nuove misure sottoposte a procedura di VAS;

ATTESO che la procedura di Valutazione Strategica Ambientale (VAS) in corso di svolgimento impone dei tempi per la consultazione pubblica non riducibili;

CONSIDERATO che il "Secondo Programma d'Azione Nitrati" costituisce la *baseline* normativa ai fini della corresponsione degli aiuti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in particolare nel caso degli aiuti per gli impegni Agro-climatico-ambientali assunti dagli agricoltori, e che la mancanza di tale base normativa potrebbe condizionarne l'erogazione in favore dei beneficiari;

delibera

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che sia il "Secondo Programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, di cui all'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, che le ivi previste misure cogenti da applicare ai fini della salvaguardia ambientale mantengono la loro validità oltre il termine stabilito al punto 3 del dispositivo della DGR medesima, per il lasso di tempo strettamente necessario all'approvazione, con procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del "Terzo Programma d'Azione Nitrati";
3. di dare mandato al Direttore della Sezione Agroambiente, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento, dell'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente atto;
4. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314268)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1928 del 23 dicembre 2015

IPA Adriatico 2007-2013 - Progetto ECOSEA (cod.2°ord/0236) - (CUP H75C12000630007). Avvio della procedura di acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica (finanziato dal programma IPA Adriatico 2007-2013). (D. Lgs. n.163/2006 e DGR. n. 2401 del 27 novembre 2012).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento incarica la competente Sezione Caccia e Pesca ad avviare la procedura di acquisizione di un servizio di Assistenza Tecnica finalizzato alla gestione tecnico-amministrativa e finanziaria del progetto comunitario ECOSEA.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Sezione Caccia e Pesca è Capofila del Progetto ECOSEA "Protection, improvement and integrated management of the sea environment and cross-border natural resources", finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. Il progetto, formalmente avviato con l'evento di lancio tenutosi a Venezia in data 14 dicembre 2012, nasce con l'obiettivo di promuovere, potenziare e integrare la gestione dell'ambiente marino e delle risorse naturali a livello transfrontaliero.

Con DGR n.1818 dell'11 settembre 2012 la Giunta Regionale, nel prendere atto dell'approvazione del progetto ECOSEA, ha autorizzato il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca (oggi Sezione Caccia e Pesca) all'adozione, ai fini dell'esecuzione del progetto, dei necessari atti per la relativa gestione amministrativa e di spesa, a tal fine istituendo i necessari capitoli di bilancio regionale.

Uno dei primi provvedimenti adottati nell'ambito del progetto ECOSEA da parte della Regione del Veneto è stato l'affidamento, autorizzato con DGR n. 220 del 26 febbraio 2013, del servizio di Assistenza tecnica con riferimento all'intera durata del progetto stabilita fino al 30 settembre 2015.

Con la nota prot. n.RA96127 del 13 aprile 2015 la Regione Abruzzo, in qualità di Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico 2007-2013, ha comunicato alla Regione del Veneto la proroga del progetto ECOSEA fino alla data del 30 settembre 2016, rendendo perciò necessario acquisire adeguato servizio per la gestione tecnica ed amministrativo-finanziaria del progetto ECOSEA fino alla sua conclusione.

Pertanto si pone l'esigenza di procedere all'individuazione di un soggetto esterno a cui affidare detto servizio in applicazione a quanto disposto dalla richiamata DGR n.1818/2012, il tutto nel rispetto della normativa vigente per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Il budget per l'acquisizione del servizio di Assistenza tecnica sopra descritto è quantificato in complessivi euro 48.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), considerati quali prezzo base di trattativa, ed è coperto completamente dalla dotazione finanziaria del progetto ECOSEA in corrispondenza delle attività denominate WP1 e WP2 azione 5.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si autorizza la competente Struttura regionale Sezione Caccia e Pesca ad espletare la necessaria procedura di acquisizione del servizio sopra descritto secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e DGR n.2401 del 27 novembre 2012, dando atto che:

. l'onere complessivo, posto a carico dei capitoli del progetto ECOSEA all'uopo attivati sul bilancio regionale, non potrà superare l'importo massimo di euro 48.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso);

. all'assunzione dell'impegno di spesa per euro 48.000,00 finalizzato all'acquisizione del servizio di cui trattasi provvederà, con proprio atto, il Direttore della Sezione Caccia e Pesca disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.102066 avente per oggetto "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 "ECOSEA" - Quota comunitaria - spesa corrente (Reg.to CEE 05/07/2006, n.1080)" e sul capitolo n.102067 avente per oggetto "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 "ECOSEA" - Quota statale - spesa corrente (Reg.to CEE 05/07/2006, n.1080-Del.CIPE 15/06/2007 n.36)" del bilancio regionale, capitoli recanti rispettivamente la quota di copertura (pari all'85%) assicurata da fondi comunitari e la quota di copertura (pari al 15%) assicurata da fondi di natura statale (Fondo di Rotazione);

. per il Programma IPA Adriatico 2007-2013 le spese relative all'acquisizione di beni e servizi, da utilizzare nel progetto ECOSEA, sono eleggibili, se debitamente documentate e previa certificazione delle stesse, a valere sulle risorse stanziate dal Programma medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal PMCM (Programme Management and Control Manual);

. la procedura deve essere avviata alla data attuale per motivi di urgenza, legati alla prossima conclusione delle attività del progetto ECOSEA;

. il provvedimento di aggiudicazione definitiva (generante le correlate obbligazioni giuridiche) sarà assunto dal Direttore della Sezione Caccia e Pesca solo in seguito a verifica favorevole in ordine alla possibilità di assunzione dei pertinenti impegni di spesa sui capitoli 102066 e 102067 del Bilancio regionale;

. l'acquisizione sarà effettuata attraverso affidamento diretto, previa idonea ricerca di mercato, come disposto dall'art. 125 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e dalla DGR n.2401 del 27 novembre 2012.

Al Direttore della Sezione Caccia e Pesca competono altresì tutti gli adempimenti connessi e conseguenti agli affidamenti delle forniture di cui trattasi, fra i quali si richiamano:

. la predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento;

. l'espletamento di una opportuna indagine di mercato e l'acquisizione di offerte;

. l'approvazione delle aggiudicazioni;

. la stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario;

. la supervisione sull'espletamento del servizio;

. le liquidazioni di quanto dovuto al soggetto aggiudicatario, previa verifica del servizio reso in termini di rispondenza alle condizioni pattuite ed acquisizione di idonea documentazione fiscale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTAla deliberazione n.1818 dell'11 settembre 2012 con la quale la Giunta Regionale, nel prendere atto dell'approvazione del progetto ECOSEA nell'ambito del Programma IPA Adriatico 2007-2013,ha autorizzato il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca (oggi Sezione Caccia e Pesca) all'adozione, ai fini dell'implementazione ed esecuzione del progetto, dei necessari atti per la relativa gestione amministrativa e di spesa, a tal fine istituendo i necessari capitoli di bilancio regionale;

VISTA la nota prot. n.RA96127 del 13 aprile 2015 della Regione Abruzzo, con la quale si comunica alla Regione del Veneto la proroga del progetto ECOSEA fino alla data del 30 settembre 2016 e la durata del progetto medesimo per complessivi 48 mesi;

DATO ATTO della necessità di procedere quanto prima, per l'arco temporale rimanente per l'implementazione del progetto ECOSEA, alla realizzazione delle attività previste in corrispondenza del Work Package n.1 (denominato "Crossborder Project Management and Coordination");

RICHIAMATO il D.Lgs n. n.163/2006 e s.m.i;

RICHIAMATA la DGR n. 2401 del 27 novembre 2012;

VISTO l'art.2, co. 2, lett. g) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare il Direttore della Sezione Caccia e Pesca, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti, all'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica necessario per la gestione tecnica ed amministrativo-finanziaria fino al

termine del progetto ECOSEA , in corrispondenza del Work Package n.1 (denominato "Crossborder Project Management and Coordination"), per un importo complessivo del servizio quantificato in euro 48.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso);

3. di dare atto che al Direttore della Sezione Caccia e Pesca competono tutte le incombenze connesse all'espletamento della procedura finalizzata all'affidamento del servizio di cui al precedente punto 2, fra le quali si richiamano:

. la predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento;

. l'espletamento di una opportuna indagine di mercato e l'acquisizione di offerte;

. l'approvazione delle aggiudicazioni;

. la stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario;

. la supervisione sull'espletamento del servizio;

. le liquidazioni di quanto dovuto al soggetto aggiudicatario, previa verifica del servizio reso in termini di rispondenza alle condizioni pattuite ed acquisizione di idonea documentazione fiscale.

4. di dare atto che l'onere complessivo relativo all'acquisizione del servizio di cui trattasi, a carico dei capitoli del progetto ECOSEA all'uopo attivati sul bilancio regionale, non potrà superare l'importo massimo di euro 48.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso);

5. di dare atto che all'assunzione dell'impegno di spesa per euro 48.000,00 finalizzato all'acquisizione del servizio di cui trattasi provvederà, con proprio atto, il Direttore della Sezione Caccia e Pesca disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.102066 avente per oggetto "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 "ECOSEA" - Quota comunitaria - spesa corrente (Reg.to CEE 05/07/2006, n.1080)" e sul capitolo n.102067 avente per oggetto "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 "ECOSEA" - Quota statale - spesa corrente (Reg.to CEE 05/07/2006, n.1080-Del.CIPE 15/06/2007 n.36)" del bilancio regionale, capitoli recanti rispettivamente la quota di copertura (pari all'85%) assicurata da fondi comunitari e la quota di copertura (pari al 15%) assicurata da fondi di natura statale (Fondo di Rotazione);

6. di dare atto che la procedura deve essere avviata alla data attuale per motivi di urgenza, legati alla prossima conclusione delle attività del progetto ECOSEA;

7. di dare atto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva (generante le correlate obbligazioni giuridiche) sarà assunto dal Direttore della Sezione Caccia e Pesca solo in seguito a verifica favorevole in ordine alla possibilità di assunzione dei pertinenti impegni di spesa sui capitoli 102066 e 102067 del Bilancio regionale;

8. di stabilire che la procedura di acquisizione del servizio di cui al precedente punto 2 sarà espletata come affidamento diretto, previa idonea ricerca di mercato, come disposto dall'art. 125 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e dalla DGR n.2401 del 27 novembre 2012;

9. di dare atto che per il Programma IPA Adriatico 2007-2013 le spese relative all'acquisizione del servizio di cui al precedente punto 2 sono eleggibili, se debitamente documentate e previa certificazione delle stesse, a valere sulle risorse stanziate dal Programma medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal PMCM (Programme Management and Control Manual);

10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;

11. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314267)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1929 del 23 dicembre 2015

Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura", articolo 5 "Consulta regionale per l'apicoltura" - Nomina componenti Consulta regionale per l'apicoltura 10^ legislatura.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono nominati i componenti della Consulta regionale per l'apicoltura che rimarranno in carica per la 10^ legislatura.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura" prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Consulta regionale per l'apicoltura la cui composizione, anche a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale dell'11 ottobre 2005, n. 2974 e sue successive modifiche e integrazioni, risulta così determinata:

a) il dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE che la presiede;
b) il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari;
c) il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
d) il responsabile del Centro Regionale per l'Apicoltura - CRA;
e) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale.

La Consulta, su richiesta della Giunta regionale, è chiamata ad esprimere pareri sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura, di cui all'art. 4 della LR n. 23/1994, nonché sull'applicazione delle normative di settore.

Si precisa che con Delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013." è stato adottato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e che quindi in base alla nuova organizzazione le competenze di cui alle lettere a) e b) art. 5 LR n. 23/1994 sono attribuibili ai direttori delle Sezioni di seguito indicate:

a) Sezione Agroambiente
b) Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Relativamente alla Consulta, risulta opportuno precisare che la legge regionale n. 23/1994 non definisce le modalità di funzionamento, la procedura per la nomina dei componenti e nemmeno la relativa durata del mandato. In ogni caso l'art. 12 della LR n. 23/1994, prevede che, ai sensi dell'art. 32, lett. g) dello Statuto, la Giunta regionale provveda ad emanare le disposizioni esecutive di attuazione della legge stessa.

A tal riguardo la Giunta regionale con deliberazione del 21 ottobre 2008, n. 3003 ha approvato all'allegato A le procedure per la nomina e la durata della Consulta regionale per l'apicoltura nonchéall'allegato B il regolamento per il funzionamento della stessa.

Come riferito nell'allegato A**,** per quanto concerne in particolare la durata delle nomine viene confermato quanto previsto dalla DGR n. 4840/1995 e più precisamente che, in analogia con quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, la Consulta regionale per l'apicoltura rimane in carica per la durata della legislatura, decadendo il centoventesimo giorno successivo all'elezione della nuova Giunta regionale.

Secondo quanto previsto dalla stessa DGR n. 3003/2008 all'allegato A, le forme associate più rappresentative sono individuate sulla base dell'attribuzione di un punteggio complessivo che tiene conto del numero dei soci, del numero degli alveari detenuti e del numero di soci residenti in montagna.

Con l'avvio della decima legislatura, la Sezione Agroambiente ha, quindi, provveduto ad inviare a tutte le forme associate, presenti sul territorio regionale, una richiesta finalizzata ad acquisire gli elementi informativi utili per la determinazione della rappresentatività delle stesse e la designazione nominativa dei relativi rappresentanti.

Si riferisce che a seguito della richiesta succitata sono pervenute alla Sezione Agroambiente le seguenti note:

- prot. reg. n. 341841 del 25 agosto 2015 inviato dalla forma associata APIDOLOMITI Servizi Società Cooperativa Agricola per Azioni;

- prot. reg. n. 346157 del 27 agosto 2015 inviato dalla forma associata Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi;

- prot. reg. n. 345856 del 27 agosto 2015 inviato dalla forma associata APAT apicoltori in Veneto;

- prot. reg. n. 346235 del 28 agosto 2015 inviato dalla forma associata Associazione Patavina apicoltori in Padova -APA Pad;

Al termine dell'istruttoria di verifica e di controllo dei dati dichiarati dalle forme associate che hanno risposto all'invito, con Decreto del dirigente della Direzione Agroambiente, è stata approvata la graduatoria così come previsto dalla DGR n. 3003/2008, individuando le seguenti quattro forme associate:

- Associazione APAT Apicoltori in Veneto;

- Associazione Patavina apicoltori in Padova;

- APIDOLOMITI Servizi Società Cooperativa Agricola;

- Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi.

Con il presente provvedimento si propone, quindi, di nominare i componenti di detta consulta, indicati dalle rispettive forme associate di appartenenza, dando comunque atto che per i componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 lr n. 23/1994, essendo i medesimi individuati in relazione all'incarico istituzionalmente assegnato, non sarà necessario riportare i rispettivi nominativi.

Si precisa che, in considerazione del ruolo svolto dai componenti di cui alla lettera e) dell'art. 5 LR n. 23/1994, ai sensi di quanto previsto dalla legge finanziaria nazionale n. 122/2010, volta al contenimento della spesa pubblica, l'attività della Consulta regionale per l'apicoltura non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni all'Amministrazione regionale parteciperanno ai lavori a titolo gratuito.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione";

VISTA la legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";

VISTI gli art. n. 5 e n. 12, della legge regionale sopra citata, con cui vengono rispettivamente istituita la Consulta regionale per l'apicoltura e demandata alla Giunta regionale l'emanazione delle disposizioni esecutive e di attuazione;

VISTO in particolare l'art. 2 bis della LR n. 23/1994, che definisce le forme associate;

VISTA la DGR n. 4840 del 20 settembre 1995 recante le disposizioni per l'istituzione della Consulta regionale per l'apicoltura;

VISTA la legge regionale 22 luglio 1997 n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

VISTA la DGR n. 3003 del 21 ottobre 2008relativa all'aggiornamento delle disposizioni per l'istituzione e il funzionamento della Consulta regionale per l'apicoltura;

VISTA la DGR n. 3537 del 30/12/2010 "Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura", articolo 5 "Consulta regionale per l'apicoltura" - Nomina componenti Consulta regionale per

l'apicoltura 9^ legislatura";

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO il Decreto del dirigente della Direzione Agroambiente n. 105 del 25 settembre 2015 con cui è stata approvata la graduatoria per l'individuazione delle 4 forme associate più rappresentative a livello regionale;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alle nomine dei componenti della consulta regionale per l'apicoltura, indicati dalle rispettive forme associate di appartenenza e con le modalità indicate in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi degli articoli 5 e 12 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, i componenti della consulta regionale per l'apicoltura in carica per la 10^ legislatura nelle persone di seguito elencate:

. il direttore della Sezione Agroambiente che la presiede;
. il direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
. il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
. il responsabile del Centro Regionale per l'Apicoltura - CRA;
. il sig. Dal Colle Stefano, rappresentante designato Associazione APAT Apicoltori in Veneto;
. il sig. Geremia Attilio, rappresentante designato dall'Associazione Patavina Apicoltori in Padova;
. il sig. Mistron Carlo, rappresentante designato dall'APIDOLOMITI Servizi Società Cooperativa Agricola;
. il sig. Osvualdo Del Fabbro, rappresentante designato dall'Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Direttore regionale della Sezione Agroambiente dell'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione tecnica ed amministrativa della Consulta regionale per l'apicoltura;

5. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314257)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1954 del 23 dicembre 2015

Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260). Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267). Progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto", con contestuale ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto". Comune di localizzazione: Nervesa della Battaglia (TV). Comune interessato: Spresiano (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto" site in Comune di Nervesa della Battaglia (TV). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Mosole S.p.A. e Superbeton S.p.A. in data 17/12/2008. parere non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015; formale comunicazione alle Ditte Mosole S.p.A. e Superbeton S.p.A. in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 27/04/2015; deposito da parte della Ditte Mosole S.p.A. e Superbeton S.p.A. della documentazione a riscontro dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in data 25/05/2015; parere favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 01/07/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 17/12/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260), congiuntamente con la ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e autorizzazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 673088.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Con nota prot. n. 22729 in data 15/01/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 18/02/2009 sui quotidiani "Il Corriere del Veneto" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Nervesa della Battaglia (TV), l'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia, l'Area Tecnico Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20/02/2009 presso la sala consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia (TV), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/1999, secondo le modalitàconcordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Con nota in data 15/01/2009, prot. n. 22756, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, a seguito della verifica formale della documentazione agli atti, con nota acquisita al prot. n. 140381 in data 26/03/2009, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni. Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a trasmettere quanto richiesto alla Direzione regionale, con nota in data 19/05/2009 - prot. n. 273938.

Con successiva nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 25/06/2009, al prot. n. 341783, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni relativa ai contenuti della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente.

Con nota n. 316070 in data 10/09/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione regionale Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive. Parere acquisto in data 13/07/2009, al prot. n. 379572, le cui considerazioni e conclusioni vengono riportate nel capitolo n. 6 "Valutazioni complessive", del presente parere.

Con nota in data 19/01/2009, prot. n. 27433, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982. Parere acquisto in data 18/02/2009 al prot. n. 89916, nel quale veniva indicata la superficie residua del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Successivamente con nota acquisita in data 31/08/2010 al prot. n. 460521 e con nota in data 15/12/2014 acquisita al prot. n. 535288, la Sezione Geologia e Georisorse comunicava agli Uffici del Settore V.I.A. ulteriori aggiornamenti della superficie residua del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Durante l'iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Il progetto è stato presentato una prima volta durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 07/10/2009, la quale è stata sospesa al fine di valutare la necessità di inserire il Comune di Spresiano (TV) nell'elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali come previsto dalla L.R. n. 10/99, in quanto interessato dal transito dei mezzi pesanti da e verso la cava oggetto dell'intervento di ampliamento, nominando a tal fine il gruppo istruttorio.

Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento e ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del gionro 11/11/2009, a seguito della verifica condotta dal gruppo istruttorio, è stato ritenuto necessario, vista la documentazione progettuale presentata dalla Ditta proponente, inserire il Comune di Spresiano (TV) nell' elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali come previsto dalla L.R. n. 10/99.

A seguito di quanto sopra esposto, pertanto, il proponente doveva provvedere a:

1) per quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 10/99:

- inviare il riassunto non tecnico del SIA al Comune di Spresiano (TV);
- ripubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito su due quotidiani a tiratura regionale;

2) per quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 10/99:

- ripresentare al pubblico i contenuti del progetto e del SIA secondo modalità concordate dalla Provincia di Treviso con i Comuni direttamente interessati dalla localizzazione dell'intervento, entro 20 gg. dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra.

Con nota in data 13/01/2010, prot. n. 16258, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato al la Mosole S.p.A. ed a Superbeton S.p.A. la decisione della Commissione regionale V.I.A.

Il proponente ha provveduto nuovamente a pubblicare, in data 10/03/2010 sui quotidiani "Il Corriere del Veneto" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Nervesa della Battaglia (TV), il Comune di Spresiano (TV), l'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia, l'Area Tecnico Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV. Lo stesso ha inoltre provveduto ad una nuova presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 19/03/2010 presso la sala consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia (TV), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla localizzazione dell'intervento

A seguito della nuova pubblicazione non sono pervenite agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. osservazioni e pareri ai sensi della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Il progetto è stato nuovamente presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 14/07/2010. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha confermato il gruppo istruttorio per l'esame

dell'intervento nominato in data 07/10/2009.

Con nota in data 29/10/2010, prot. n. 569011 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il nuovo gruppo istruttorio, al fine dell'espletamento della procedura valutativa ha svolto, in data 09/12/2014, un incontro tecnico presso la sede regionale di Palazzo Linetti, alla quale sono stati invitati il proponente e la competente Sezione Geologia e Georisorse.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 517 in data 08/04/2015 - **Allegato A** del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità, ambientale sul progetto in esame, per le seguenti motivazioni:

- l'istanza presentata congiuntamente dalla Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), in data 17/12/2008 con prot. n. 673088, risulta non ammissibile poiché in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e la L.R. n. 5/2000.

Nel Comune di Nervesa della Battaglia, infatti, da un lato la superficie destinabile all'attività di cava (4% - per la compresenza di ghiaia, sabbia e argilla - della superficie definita zona omogenea E, ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444) è risultata pari a 1.175.440 mq, dall'altro la superficie già occupata da cave, tenuto conto dell'autorizzazione della cava denominata "Madonnetta" con D.G.R. n. 214 del 26/02/2013, è pari a 1.175.439 mq. Dalla differenza delle superficie il residuo disponibile per l'attività di cava ammonta pertanto a 1 mq.

Il computo è stato effettuato secondo la prassi consolidata di calcolo utilizzata dalla Regione Veneto - Sezione Regionale Urbanistica, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 968/2010, e comunicata dalla Direzione Gestione e Georisorse con nota prot. 577000 del 22/12/2012 e poi ribadita con nota dalla Sezione Geologia e Georisorse con n. 535288 in data 15/012/2014.

Per quanto sopra, in Comune di Nervesa della Battaglia, non è consentito alcun ampliamento di cava in termini di superficie di scavo.

Con nota n. 176051 in data 27/04/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso, alla ditta Mosole S.p.A. e alla ditta Superbeton S.p.A., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

Con nota in data 22/05/2015 (acquista al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015), le Ditte proponenti hanno depositato la documentazione a riscontro dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (inviata dal Settore V.I.A. con nota in data 27/04/2015 - protocollo regionale n. 176051), richiedendo che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della istanza originaria datata dicembre 2008, ovvero: *"(...) Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto" (...)"*. Le ditte quindi hanno rinunciato all'ampliamento richiesto al punto 2 della richiesta originaria *"(...) con contestuale ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto" (...)"*.

Le Ditte inoltre considerata che l'istanza era stata presentata sia per la compatibilità ambientale che per l'autorizzazione hanno allegato le nuove tavole grafiche attinenti al solo punto n. 1 dell'istanza originaria datata dicembre 2008.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 533 in data 01/07/2015 - Allegato B del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo all'istanza di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 dell'11/10/2005 della cava Golfetto), presentato dalla Ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), con le prescrizioni di cui al citato parere.

La medesima Commissione regionale V.I.A, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il

cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime all'unanimità dei presenti, parere favorevole:

a) all'autorizzazione di Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 di autorizzazione della cava "Ai Santi" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Mosole SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

a.1) revocare la lettera m) del punto 4 della D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 che così recita: "provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la Cava Golfetto e, fatte salve le condizioni di sicurezza nei confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente previo raccordo lineare con il fondo cava della contigua cava."

a.2) Modificare e integrare la D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 al punto 4 sostituendo alla lettera m) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"m) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

m1) provvedere alla ricomposizione dell'intera cava in conformità alle Tav. P6 e P7 e presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, una relazione del programma di ricomposizione ambientale della cava contenente le opere ricompositive di cui alle citate tavole:

m2) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 1465 del 21.06.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

m3) Si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";

b) all'autorizzazione di Variante alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che modifica la D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998 di autorizzazione della cava "Golfetto" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Superbeton SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

b.1) revocare la lettera L) del punto 3 della D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che così recita:

" provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la cava "I Santi" e fatte salve le condizioni di sicurezza neri confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente, previo raccordo lineare con il fondo della contigua cava."

b.2) modificare e integrare la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 al punto 3 sostituendo alla lettera L) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"L) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

L1) provvedere alla ricomposizione ambientale della parte di cava in approfondimento autorizzata con D.G.R. n. 2897 del 11.10.2005 in conformità alle Tav. P6 e P7;

L2) presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione integrativa costituita da planimetria e sezioni tipo della ricomposizione ambientale sostitutive delle tavole rispettivamente P6 e P7, limitatamente all'area compresa nella linea rossa tratteggiata di cui alla Tav. C/1 datata Luglio 2005 e facente parte del progetto vigente, nonché da relazione del programma di ricomposizione ambientale contenente le opere ricompositive di cui alle citate nuove tavole;

L3) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 2897 del 11.10.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

L4) prorogare i termini per la conclusioni dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale di cui al punto 4 lettera t) della DGR 2897 del 11 ottobre 2005 e del successivo Decreto n. 43 del 04 marzo 2009 al 31 dicembre 2017.

L5) si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.".

con le prescrizioni di cui al parere n. 533 in data 01/07/2015 - **Allegato** B del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 1016/1998;

VISTA la D.G.R. n. 1465/2005;

VISTA la D.G.R. n. 2897/2005;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTO il D.D.R. n. 196/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 08/04/2015;

VISTO il parere n. 517 del 08/04/2015, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 22/04/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 08/04/2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 01/07/2015;

VISTO il parere n. 533 del 01/07/2015, **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 15/07/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 01/07/2015;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta al progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto", con contestuale ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto", a favore della Ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e della Ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), in conformità all'istanza acquisita prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva richiesta di adeguamento in riduzione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che in data 18/08/2015 è entrata in vigore la Legge n. 125 del 06/08/2015 la quale prevede, all'art. 11 bis, che le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 114/2014, continuino ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

PRESO ATTO che la Ditta Mosole S.p.A., risulta essere iscritta all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Treviso, per il trasporto di materiale a discarica conto terzi, per il trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi, per le attività di estrazione, fornitura,e trasporto di terra e materiali inerti, per il confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, nonché per i noli a caldo;

PRESO ATTO che la Ditta Superbeton S.p.A., risulta aver presentato in data 09/10/2015 istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Treviso, per le attività di estrazione, fornitura,e trasporto di terra e materiali inerti, nonché confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, noli a caldo;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere n. 517 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 08/04/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale,

3. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 533 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 01/07/2015, **Allegato B** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione::

3.1 alla Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 di autorizzazione della cava "Ai Santi" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Mosole SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

3.1.1 revocare la lettera m) del punto 4 della D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 che così recita: "provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la Cava Golfetto e, fatte salve le condizioni di sicurezza nei confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente previo raccordo lineare con il fondo cava della contigua cava."

3.1.2 Modificare e integrare la D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 al punto 4 sostituendo alla lettera m) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"m) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

m1) provvedere alla ricomposizione dell'intera cava in conformità alle Tav. P6 e P7 e presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, una relazione del programma di ricomposizione ambientale della cava contenente le opere ricompositive di cui alle citate tavole:

m2) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 1465 del 21.06.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

m3) Si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";

3.2 alla Variante alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che modifica la D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998 di autorizzazione della cava "Golfetto" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Superbeton SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

3.2.1 revocare la lettera L) del punto 3 della D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che così recita:

"provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la cava "I Santi" e fatte salve le condizioni di sicurezza neri confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente, previo raccordo lineare con il fondo della contigua cava."

3.2.2 modificare e integrare la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 al punto 3 sostituendo alla lettera L) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"L) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

L1) provvedere alla ricomposizione ambientale della parte di cava in approfondimento autorizzata con D.G.R. n. 2897 del 11.10.2005 in conformità alle Tav. P6 e P7;

L2) presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione integrativa costituita da planimetria e sezioni tipo della ricomposizione ambientale sostitutive delle tavole rispettivamente P6 e P7, limitatamente all'area compresa nella linea rossa tratteggiata di cui alla Tav. C/1 datata Luglio 2005 e facente parte del progetto vigente, nonché da relazione del programma di ricomposizione ambientale contenente le opere ricompositive di cui alle citate nuove tavole;

L3) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 2897 del 11.10.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

L4) prorogare i termini per la conclusioni dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale di cui al punto 4 lettera t) della DGR 2897 del 11 ottobre 2005 e del successivo Decreto n. 43 del 04 marzo 2009 al 31 dicembre 2017.

L5) si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.".

con le prescrizioni di cui al parere n. 533 in data 01/07/2015 - **Allegato** B del presente provvedimento;

4. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva richiesta acquista al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015, relativa al progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 dell'11/10/2005 della cava "Golfetto", presentata dalla Ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), con le prescrizioni indicate nel parere n. 533 del 01/07/2015, **Allegato B** del presente provvedimento;

5. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 24 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013):

5.1 la Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 di autorizzazione della cava "Ai Santi" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Mosole SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

5.1.1 revocare la lettera m) del punto 4 della D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 che così recita: "provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la Cava Golfetto e, fatte salve le condizioni di sicurezza nei confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente previo raccordo lineare con il fondo cava della contigua cava."

5.1.2 Modificare e integrare la D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 al punto 4 sostituendo alla lettera m) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"m) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

m1) provvedere alla ricomposizione dell'intera cava in conformità alle Tav. P6 e P7 e presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, una relazione del programma di ricomposizione ambientale della cava contenente le opere ricompositive di cui alle citate tavole:

m2) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 1465 del 21.06.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

m3) Si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";

5.2 la Variante alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che modifica la D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998 di autorizzazione della cava "Golfetto" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Superbeton SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

4.2.1 revocare la lettera L) del punto 3 della D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che così recita:

"provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la cava "I Santi" e fatte salve le condizioni di sicurezza neri confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente, previo raccordo lineare con il fondo della contigua cava."

5.2.2 modificare e integrare la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 al punto 3 sostituendo alla lettera L) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"L) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

L1) provvedere alla ricomposizione ambientale della parte di cava in approfondimento autorizzata con D.G.R. n. 2897 del 11.10.2005 in conformità alle Tav. P6 e P7;

L2) presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione integrativa costituita da planimetria e sezioni tipo della ricomposizione ambientale sostitutive delle tavole rispettivamente P6 e P7, limitatamente all'area compresa nella linea rossa tratteggiata di cui alla Tav. C/1 datata Luglio 2005 e facente parte del progetto vigente, nonché da relazione del programma di ricomposizione ambientale contenente le opere ricompositive di cui alle citate nuove tavole;

L3) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 2897 del 11.10.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

L4) prorogare i termini per la conclusioni dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale di cui al punto 4 lettera t) della DGR 2897 del 11 ottobre 2005 e del successivo Decreto n. 43 del 04 marzo 2009 al 31 dicembre 2017.

L5) si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";

con le prescrizioni indicate nel parere n. 533 del 01/07/2015, **Allegato B** del presente provvedimento. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi, visti ed autorizzazioni di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

6. di dare atto che, le Ditta sono tenute a concludere i lavori di cui alla presente autorizzazioni entro il 31/12/2017. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima della decorrenza del termine;

7. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per le motivazioni e prescrizioni espresse nel parere n. 533 del 01/07/2015, **Allegato B** del presente provvedimento

8. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

9. di trasmettere la presente deliberazione alla Mosole S.p.A., con sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) (PEC: mosolespa@pec.it), alla Superbeton S.p.A., con sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267 (PEC: superbeton@legalmail.gruppogrigolin.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Treviso, al Comune di Nervesa della Battaglia (TV), al Comune di Spresiano (TV) alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;

10. di prendere atto che la Ditta Mosole S.p.A. (con sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260), risulta essere iscritta all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Treviso, per il trasporto di materiale a discarica conto terzi, per il trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi, per le attività di estrazione, fornitura,e trasporto di terra e materiali inerti, per il confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, nonché per i noli a caldo;

11. di prendere atto che la Ditta Superbeton S.p.A. (con sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), risulta aver presentato in data 09/10/2015 istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Treviso, per le attività di estrazione, fornitura,e trasporto di terra e materiali inerti, nonché confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, noli a caldo;

12. di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

13. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

15. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

18. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

pa

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

Parere n. 517 in data 08/04/2015

Oggetto: Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260).
Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267).
Progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto", con contestuale ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto".
Comune di localizzazione: Nervesa della Battaglia (TV). Comune interessato: Spresiano (TV).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999.

1. PREMESSA

In data 17/12/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260), congiuntamente con la ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e autorizzazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 673088.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Con nota prot. n. 22729 in data 15/01/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 18/02/2009 sui quotidiani "Il Corriere del Veneto" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Nervesa della Battaglia (TV), l'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia, l'Area Tecnico Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20/02/2009 presso la sala consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia (TV), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Con nota in data 15/01/2009, prot. n. 22756, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.
La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, a seguito della verifica formale della documentazione agli atti, con nota acquisita al prot. n. 140381 in data 26/03/2009, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni. Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a trasmettere quanto richiesto alla Direzione regionale, con nota in data 19/05/2009 – prot. n. 273938.
Con successiva nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 25/06/2009, al prot. n. 341783, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, ha trasmesso la propria richiesta di

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015 pa

integrazioni relativa ai contenuti della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente.

Con nota n. 316070 in data 10/09/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione regionale Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive. Parere acquisto in data 13/07/2009, al prot. n. 379572, le cui considerazioni e conclusioni vengono riportate nel capitolo n. 6 "Valutazioni complessive", del presente parere.

Con nota in data 19/01/2009, prot. n. 27433, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982. Parere acquisto in data 18/02/2009 al prot. n. 89916, nel quale veniva indicata la superficie residua del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.
Successivamente con nota acquisita in data 31/08/2010 al prot. n. 460521 e con nota in data 15/12/2014 acquisita al prot. n. 535288, la Sezione Geologia e Georisorse comunicava agli Uffici del Settore V.I.A. ulteriori aggiornamenti della superficie residua del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Durante l'iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Il progetto è stato presentato una prima volta durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 07/10/2009, la quale è stata sospesa al fine di valutare la necessità di inserire il Comune di Spresiano (TV) nell'elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali come previsto dalla L.R. n. 10/99, in quanto interessato dal transito dei mezzi pesanti da e verso la cava oggetto dell'intervento di ampliamento, nominando a tal fine il gruppo istruttorio.
Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento e ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del gionro 11/11/2009, a seguito della verifica condotta dal gruppo istruttorio, è stato ritenuto necessario, vista la documentazione progettuale presentata dalla Ditta proponente, inserire il Comune di Spresiano (TV) nell' elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali come previsto dalla L.R. n. 10/99.
A seguito di quanto sopra esposto, pertanto, il proponente doveva provvedere a:

1) per quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 10/99:
   - inviare il riassunto non tecnico del SIA al Comune di Spresiano (TV);
   - ripubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito su due quotidiani a tiratura regionale;
2) per quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 10/99:
   - ripresentare al pubblico i contenuti del progetto e del SIA secondo modalità concordate dalla Provincia di Treviso con i Comuni direttamente interessati dalla localizzazione dell'intervento, entro 20 gg. dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra.

Con nota in data 13/01/2010, prot. n. 16258, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato al la Mosole S.p.A. ed a Superbeton S.p.A. la decisione della Commissione regionale V.I.A.

Il proponente ha provveduto nuovamente a pubblicare, in data 10/03/2010 sui quotidiani "Il Corriere del Veneto" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Nervesa della Battaglia (TV), il Comune di Spresiano (TV), l'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015 pa

Treviso e Venezia, l'Area Tecnico Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV. Lo stesso ha inoltre provveduto ad una nuova presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 19/03/2010 presso la sala consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia (TV), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla localizzazione dell'intervento

A seguito della nuova pubblicazione non sono pervenite agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. osservazioni e pareri ai sensi della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Il progetto è stato nuovamente presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 14/07/2010. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha confermato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento nominato in data 07/10/2009.

Con nota in data 29/10/2010, prot. n. 569011 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.
Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il nuovo gruppo istruttorio, al fine dell'espletamento della procedura valutativa ha svolto, in data 09/12/2014, un incontro tecnico presso la sede regionale di Palazzo Linetti, alla quale sono stati invitati il proponente e la competente Sezione Geologia e Georisorse.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area interessata dal progetto di ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto" è ubicata nel Comune di Nervesa della Battaglia.
Il progetto ha come obiettivo l'ampliamento della superficie di scavo da un sito precedentemente autorizzato all'attività di estrazione allargandone il perimetro.

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

3.1 quadri di riferimento programmatico;
3.2 quadri di riferimento progettuale;
3.3 quadri di riferimento ambientale.

3.1. Quadro di riferimento programmatico

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

dall'analisi degli stessi emerge che nessuna disposizione normativa è in contrasto con le opere di ampliamento.

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) Comune di Nervesa della Battaglia (TV).
- Piano Regionale per l'Attività di Cava;

dall'analisi emerge che l'attività in cui si colloca l'ampliamento rientra nell'Ambito Territoriale Estrattivo (A.T.E.) TV1.

- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

pa

dall'analisi del Piano emerge che il sito in esame non ricade in un'area a rischio idraulico e non risulta gravato da vincoli.

- Piano Faunistico del Veneto;
- Piano Regionale Risanamento Acque (P.R.R.A.);
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Agricoltura e Ambiente;
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

dall'analisi degli stessi non emergono divieti o limitazioni in relazione al progetto di ampliamento.

3.2. Quadro di riferimento Progettuale

Localizzazione dell'intervento:
L'area oggetto di ampliamento si colloca nel Comune di Nervesa della Battaglia (TV) nell'alta pianura Trevigiana nei pressi dello sbocco del Fiume Piave.

Natura del materiale estratto:
Il materiale oggetto dell'attività estrattiva è classificato A.G.I. 1977 come ghiaie da grosse a fini con sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi. L'estrazione del materiale in questione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio e viene utilizzato per rilevati, come inerte per calcestruzzo e per conglomerati bituminosi.

Caratteristiche dimensionali:

	CAVA "AI SANTI"		CAVA "GOLFETTO"		TOTALE	
Sup. catastale dell'ambito di cava autorizzato	mq	279.014	mq	158.591	mq	437.605
Sup. catastale del progetto di ampliamento	**mq**	**30.000**	**mq**	**30.000**	**mq**	**60.000**
Sup. Catastale Totale (autorizzato + progetto di ampliamento)	**mq**	**309.014**	**mq**	**188.591**	**mq**	**497.605**
Sup. del ciglio cava superiore autorizzato	mq	257.197	mq	137.273	mq	394.470
Sup. del ciglio cava del progetto di ampliamento	**mq**	**23.719**	**mq**	**30.496**	**mq**	**54.215**
Sup. del ciglio cava totale (autorizzato + progetto di ampliamento)	mq	280.916	mq	167.769	mq	448.685
Volume autorizzato (senza il rilevato a protezione dei metanodotti)	mc	6.314.169	mc	2.833.177	mc	9.147.346
Volume autorizzato oggetto di istanza di variante (con rilevato a protezione dei metanodotti)	mc	5.969.457	mc	2.824.223	mc	8.793.680
Volume del progetto di ampliamento	**mc**	**697.939**	**mc**	**937.264**	**mc**	**1.635.203**
Volume totale (autorizzato + progetto di ampliamento)	**mc**	**6.667.396**	**mc**	**3.761.487**	**mc**	**10.428.883**

La profondità di scavo autorizzato per la cava "Ai Santi" è mediamente di 28,20 m, mentre per la cava "Golfetto" è di 27,00 m; la stessa impostazione è stata mantenuta per l'ampliamento.

Modalità di coltivazione:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015 pa

Si propone un programma estrattivo che porti a esaurire le potenzialità estrattive di ogni ditta in 3 anni:
- cava "Ai Santi": n. 3 lotti per un totale di 686.080 mc;
- cava "Golfetto": n. 3 lotti per un totale di 922.016 mc.

L'attività di cava è stata suddivisa in modo che una volta terminata la coltivazione di un lotto fosse possibile iniziare il suo recupero ambientale tramite la ricostruzione delle scarpate a 25° sull'orizzontale.

Ricomposizione ambientale:
Il recupero ambientale può essere suddiviso in tre ambiti: aree perimetrali, scarpate e fondo cava; esse richiedono tipologie di interventi diverse:
- la messa a dimora lungo il perimetro di una siepe arborea e arbustiva con funzione protettiva e schermante;
- l'inerbimento delle scarpate ed il successivo impianto di alberi ed arbusti ad azione prevalentemente antierosiva, consolidante e naturalistica;
- l'inerbimento del fondo cava e l'impianto di alberi e arbusti con funzione naturalistica e per la produzione di legno da opera;
- la realizzazione di due isole di fitodeputazione della superficie complessiva di 200 mq lungo la vasca di accumulo, attraverso l'impiego di un sistema vegetativo flottante a batteria, che consente la crescita di piante erbacee in mezzi liquidi e corpi idrici in generale.

3.3. Quadro di riferimento ambientale
Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, individua e valuta i possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti per la fase di coltivazione e di ricomposizione. Di seguito i possibili impatti analizzati:
- Atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo e sottosuolo;
- vegetazione, flora e fauna;
- ecosistemi;
- salute pubblica;
- rumore e vibrazioni;
- paesaggio.

4. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA
L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale. I Siti Natura 2000 più vicini all'area di progetto risultano essere il SIC/ZPS IT3240030 *"Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia"* ed il SIC IT3240004 "*Montello"*.
Nello specifico i siti Natura 2000 SIC/ZPS IT3240030 *"Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia"* ed il SIC IT3240004 "*Montello",* si collocano, rispettivamente, ad una distanza minima pari a 2.020 ml e a circa 3.680 ml rispetto al sito di cava.
Al progetto è allegata una "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui Siti Natura 2000 più prossimi.

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA
Dalle valutazioni effettuate sullo Studio di Impatto Ambientale e sull'analisi della matrice delle interrelazioni potenziali, della matrice di rilevanza ambientale degli impatti e della matrice di

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

pa

valutazione finale dell'impatto ambientale, risulta che gli impatti indotti dall'intervento proposto non sono particolarmente rilevanti.
Per tale motivo il progetto è stato valutato compatibile dal punto di vista ambientale.

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

La documentazione presentata risulta completa e correttamente articolata.
Il progetto dell'attività estrattiva ha considerato tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato nei confronti dei vincoli vigenti sul territorio e della normativa di settore.

Per quanto riguarda lo Studio di Impatto Ambientale risulta che:
- il quadro programmatico esamina in modo adeguato gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area d'intervento, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito;
- il quadro progettuale è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito;
- il quadro ambientale è stato sviluppato in modo adeguato l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito.

Non risultano pervenute osservazioni o controdeduzioni contenenti elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

Con nota n. 316070 in data 10/09/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione regionale Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive. Parere acquisto in data 13/07/2009, al prot. n. 379572, che riporta quanto segue: *"(…) l'area interessata non sembra essere soggetta ai dispositivi di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 134 (…).*
Si ritiene inoltre che l'intervento comporti una ulteriore modifica irreversibile del contesto paesistico in esame già pesantemente segnato dall'attività estrattiva in esercizio. Le aree coltivate esistenti ad Ovest dell'ambito, denotano tutt'ora un pregio scenico che verrebbe snaturato dall'ampliamento richiesto e dai tentativi di ricomposizione ambientale avulsi dal contesto agricolo circostante."

In base alla nota del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse avente protocollo n. 535288 in data 15/12/2014 ed in base alla documentazione in atti, la domanda risulta non ammissibile poiché risulta in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e la L.R. 5/2000 dal momento che la superficie complessiva delle aree di cava da computare nel calcolo del 4% (compresenza di ghiaia + sabbia e argilla) della superficie definita zona omogenea E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444 è risultata pari a 1.175.439 mq, con il residuo di 1 mq rispetto ai 1.175.440 mq corrispondenti al 4% della superficie di zona definita E dal vigente strumento urbanistico del Comune di Nervesa della Battaglia.
Il computo era stato effettuato secondo la prassi consolidata di calcolo utilizzata dalla Regione Veneto, Direzione regionale Urbanistica, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 968/2010, e comunicata dal Dirigente del Settore Gestione e Tutela delle Risorse Geologiche con nota prot. 577000 in data 22/12/2012 all'Unità Complessa V.I.A. e poi ribadita con nota prot. 535288 in data 15/12/2014.
Per quanto sopra, in comune di Nervesa della Battaglia, non è ulteriormente consentito alcun ampliamento di cava in termini di superficie di scavo.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

pa

7. CONCLUSIONI

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la L.R. 07/09/1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
- la D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 "Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07/09/1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati";
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il D. Lgs. n. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Treviso; gli strumenti urbanistici (P.R.G./P.A.T.) dei Comuni di Nervesa della Battaglia.
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla Rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" ed il D.Lgs. 25/11/1996, n. 624 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive";
- il R.D. n. 3267/1923, concernente il vincolo idrogeologico;
- vista le comunicazioni della sezione Geologia e Georisorse relative alla non disponibilità di area di cava (area di scavo) da destinarsi alla coltivazione di cave in Comune di Nervesa della Battaglia;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti, esprime ad unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le seguenti motivazioni:

- l'istanza presentata congiuntamente dalla Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), in data 17/12/2008 con prot. n. 673088, risulta non ammissibile poiché in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e la L.R. n. 5/2000.
  Nel Comune di Nervesa della Battaglia, infatti, da un lato la superficie destinabile all'attività di cava (4% - per la compresenza di ghiaia, sabbia e argilla - della superficie definita zona omogenea E, ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444) è risultata pari a 1.175.440 mq, dall'altro la superficie già occupata da cave, tenuto conto dell'autorizzazione della cava denominata "Madonnetta" con D.G.R. n. 214 del 26/02/2013, è pari a 1.175.439 mq. Dalla differenza delle superficie il residuo disponibile per l'attività di cava ammonta pertanto a 1 mq.
  Il computo è stato effettuato secondo la prassi consolidata di calcolo utilizzata dalla Regione Veneto - Sezione Regionale Urbanistica, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 968/2010, e comunicata dalla Direzione Gestione e Georisorse con nota prot. 577000 del 22/12/2012 e poi ribadita con nota dalla Sezione Geologia e Georisorse con n. 535288 in data 15/012/2014.
  Per quanto sopra, in Comune di Nervesa della Battaglia, non è consentito alcun ampliamento di cava in termini di superficie di scavo.

Non si procede con la votazione per l'autorizzazione del progetto non avendo acquisito il progetto in esame parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015 pa

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente del
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

Parere n. 533 in data 01/07/2015

Oggetto: Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260).
Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267).
Progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto", con contestuale ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto".
Comune di localizzazione: Nervesa della Battaglia (TV). Comune interessato: Spresiano (TV).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999.

1. PREMESSA

In data 17/12/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260), congiuntamente con la ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e autorizzazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 673088.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 08/04/2015, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non favorevole (n. 517) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità, ambientale sul progetto in esame, per le seguenti motivazioni:

- l'istanza presentata congiuntamente dalla Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), in data 17/12/2008 con prot. n. 673088, risulta non ammissibile poiché in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e la L.R. n. 5/2000.
  Nel Comune di Nervesa della Battaglia, infatti, da un lato la superficie destinabile all'attività di cava (4% - per la compresenza di ghiaia, sabbia e argilla - della superficie definita zona omogenea E, ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444) è risultata pari a 1.175.440 mq, dall'altro la superficie già occupata da cave, tenuto conto dell'autorizzazione della cava denominata "Madonnetta" con D.G.R. n. 214 del 26/02/2013, è pari a 1.175.439 mq. Dalla differenza delle superficie il residuo disponibile per l'attività di cava ammonta pertanto a 1 mq.
  Il computo è stato effettuato secondo la prassi consolidata di calcolo utilizzata dalla Regione Veneto - Sezione regionale Urbanistica, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 968/2010, e comunicata dalla Direzione regionale Gestione e Georisorse con nota prot. n. 577000 del 22/12/2012 e poi ribadita con nota dalla Sezione Geologia e Georisorse con n. 535288 in data 15/012/2014.
  Per quanto sopra, in Comune di Nervesa della Battaglia, non è consentito alcun ampliamento di cava in termini di superficie di scavo.

Con nota n. 176051 in data 27/04/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso, alla ditta Mosole S.p.A. e alla ditta Superbeton S.p.A., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

Con nota in data 22/05/2015 (acquista al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015), le Ditte proponenti hanno depositato la documentazione a riscontro dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (inviata dal Settore V.I.A. con nota in data 27/04/2015 - protocollo regionale n. 176025).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area interessata dal progetto di ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto" è ubicata nel Comune di Nervesa della Battaglia.
Il progetto ha come obiettivo l'ampliamento della superficie di scavo da un sito precedentemente autorizzato all'attività di estrazione allargandone il perimetro.
La Commissione regionale V.I.A. conformemente alle conclusioni istruttorie precedentemente riportate si è pronunciata ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/90 .
Con comunicazione in data 27/07/2015 prot. n. 176051 il Presidente della Commissione regionale V.I.A. comunicava ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
I proponenti con comunicazione acquisita al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015 hanno preso atto di quanto comunicato e richiesto che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della richiesta originaria ovvero: 1- Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto".
Le Ditte quindi rinunciano all'ampliamento richiesto al punto 2 della richiesta originaria, datata dicembre 2008, riconducendo l'istanza a condizioni di accoglibilità.
In conclusione le Ditte richiedono l'approvazione della sola parte afferente al punto n. 1 dell'istanza originaria presentata in data 17/12/2008, prot. n. 673088.

3. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

La documentazione presentata risulta completa e correttamente articolata.
Il progetto dell'attività estrattiva ha considerato tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato nei confronti dei vincoli vigenti sul territorio e della normativa di settore.
Per quanto riguarda lo Studio di Impatto Ambientale risulta che:

- il Quadro Programmatico esamina in modo adeguato gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area d'intervento.

  NOTA ISTRUTTORIA
  Si rilevano ancora elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito.
  In base alla nota del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Geologia e Georisorse protocollo n. 535288 del 15/12/2014 ed in base alla documentazione in atti, la domanda risulta non ammissibile poiché in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e la L.R. n. 5/2000.
  La superficie complessiva delle aree di cava da computare nel calcolo del 4% (compresenza di ghiaia+sabbia e argilla) della superficie definita zona omogenea E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, per una istanza antecedetene, è risultata pari a 1.175.439 mq, con il residuo di 1 mq rispetto ai 1.175.440 mq corrispondenti al 4% della superficie di zona definita E dal vigente strumento urbanistico del Comune di Nervesa della Battaglia
  Il computo era stato effettuato secondo la prassi consolidata di calcolo utilizzata dalla Regione Veneto, Direzione regionale Urbanistica, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 968/2010, e comunicata dal Dirigente del Settore Gestione e Tutela delle Risorse Geologiche con nota prot. n. 577000 del 22/12/2012 all'unità complessa V.I.A. e poi ribadita con nota prot. n. 535288 del 15/12/2014.

Per quanto sopra, in Comune di Nervesa della Battaglia, non è ulteriormente consentito alcun ampliamento di cava in termini di superficie di scavo.

- il Quadro Progettuale è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito.

  NOTA ISTRUTTORIA
  A seguito della rinuncia al punto 2 dell'istanza originaria (datata dicembre 2008) e la richiesta di approvazione del solo punto 1 della medesima avanzata dalle Ditte con prot. n. 217259 in data 25/05/2015, il progetto presentato non prevede né ampliamenti areali né volumetrici. Trattasi della modificazione in riduzione degli scavi attualmente autorizzati a mantenimento di un rilevato in essere, posto a tutela del sedime di due metanodotti;

- il Quadro Ambientale è stato sviluppato in modo adeguato l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito.

  NOTA ISTRUTTORIA
  Dalle valutazioni effettuate sullo Studio di Impatto Ambientale e sull'analisi della matrice delle interrelazioni potenziali, della matrice di rilevanza ambientale degli impatti e della matrice di valutazione finale dell'impatto ambientale, risulta che gli impatti indotti dall'intervento, anche a seguito della rinuncia al punto 2 dell'istanza originaria e la richiesta di approvazione del solo punto 1 della medesima, non risultano significativi.

4. PRONUNCIAMENTO COMMISSIONE REGIONALE V.I.A. IN DATA 08/04/2015 E CONTRODEDUZIONI DEI RICHIEDENTI (art. 10 bis L. 241/90)

La Commissione regionale V.I.A. conformemente alle conclusioni istruttorie precedentemente riportate si è pronunciata ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/90.
Con comunicazione in data 27/04/2015 prot. n. 176051 il Presidente della Commissione regionale V.I.A. comunicava ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
I proponenti con comunicazione acquisita al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015 hanno preso atto di quanto comunicato e richiesto che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della richiesta originaria ovvero: 1 - Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto".
Le Ditte quindi rinunciano all'ampliamento richiesto al punto 2 della richiesta originaria, riconducendo l'istanza a condizioni di accoglibilità.
I proponenti, inoltre, considerato che l'istanza era stata presentata sia per la compatibilità ambientale che per l'autorizzazione ha allegato le nuove tavole grafiche attinenti al solo punto n. 1 dell'istanza originaria, datata dicembre 2008:

- Tav. P1- corografia di inquadramento aerofotografico.
- Tav. P2 – inquadramento dell'area di intervento su mappa catastale
- Tav. P3 – planimetria dei progetti di coltivazione autorizzati esauriti
- Tav. P4 – planimetria dei progetti di coltivazione in variante
- Tav. P5a – sezioni del progetto di coltivazione: 1 – 7
- Tav. P5b – sezioni di coltivazione: 8 – 13
- Tav. P6 – planimetria del progetto di ricomposizione ambientale
- Tav. P7 – sezioni tipo del progetto di ricomposizione ambientale ai sesti d'impianto.

NOTA ISTRUTTORIA
Ai fini autorizzativi del solo punto 1 dell'istanza, originaria si provvede con integrazioni e modifiche alle D.D.G.R. di autorizzazione in essere per le cave "Ai Santi" e "Golfetto", fermo restando le medesime e la

correlata documentazione progettuale. Conseguentemente ai fini autorizzativi verranno autorizzate solo alcune tavole come di seguito specificato.
Per quanto attiene alla valutazione ambientale viene considerata la documentazione presentata per la sola parte afferente al punto 1 dell'originaria istanza.
Per quanto attiene agli aspetti autorizzativi si dovranno considerare gli elaborati Tav. P4 – P5a – P5b – P6 – P7 presentati al prot. n. 217259 in data 25/05/2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti, sono da ritenersi prevalenti sugli altri elaborati del progetto autorizzato.

5. VINCOLO PAESAGGISTICO

Le autorizzazioni di cava in essere "Ai Santi" e "Golfetto" risultano autorizzate ai fini paesaggistici.
Successivamente la Direzione regionale Geologia con comunicazione prot. n. 690358 in data 07/10/2005, trasmessa anche al Ministero dell'Ambiente, Provincia e Comuni, ha rilevato che il Canale Piavesella posto nelle vicinanze delle due cave non risulta inserito nell'elenco degli idronimi interessati da vincolo paesaggistico, ne risulta individuato tra i contesti vincolati ai sensi della D.Lgs. n. 42/2004.
Successivamente la Direzione regionale Urbanistica si è pronunciata con nota prot. n. 379572 del 13/07/2009 segnalando che l' "*intervento non sembra essere soggetto ai disposti di cui al* D.Lgs. n. 42/2004, *art. 134"* .
Per quanto attiene all'ampliamento segnala, inoltre, l'esistenza di un pregio scenico. A tal riguardo si rileva che le Ditte hanno rinunciato all'ampliamento.
La variante richiesta attiene alla sola conservazione di un modesto rilevato entro l'area di scavo collocato a cavallo fra le due cave posto a protezione degli esistenti metanodotti.
Occorre quindi prendere atto che il contesto non è paesaggisticamente vincolato.
Con Decreto n. 196 del 24/09/2013 la Direzione regionale Geologia prescriveva alle Ditte di utilizzare la rete cartesiana di riferimento predisposta dalla Provincia di Treviso per qualsiasi adeguamento o aggiornamento dei progetti già autorizzati ovvero per ogni ed eventuale ampliamento delle cave.
Occorre precisare a riguardo che nel caso di specie non trattasi di ampliamento e che l'istanza presentata dalla ditta precede il citato Decreto n. 196/2013.

6. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale. I Siti Natura 2000 più vicini all'area di progetto risultano essere il SIC/ZPS IT3240030 *"Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia"* ed il SIC IT3240004 "*Montello"*.
Nello specifico i siti Natura 2000 SIC/ZPS IT3240030 *"Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia"* ed il SIC IT3240004 *"Montello",* si collocano, rispettivamente, ad una distanza minima pari a 2.020 ml e a circa 3.680 ml rispetto al sito di cava.
Al progetto originario, datato dicembre 2008, è allegata una "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti Natura 2000 più prossimi.
La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in data 24/06/2009 prot. n. 341783 ha richiesto integrazioni e chiarimenti.
I proponenti con comunicazione acquisita al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015 hanno preso atto di quanto comunicato e richiesto che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della richiesta originaria ovvero: 1- Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto".
Le Ditte quindi rinunciano all'ampliamento richiesto al punto 2 della richiesta originaria, datata dicembre 2008, riconducendo l'istanza a condizioni di accoglibilità.
Le Ditte non hanno risposto alla richiesta di chiarimenti in quanto hanno rinunciato all'ampliamento areale e volumetrico richiesto e ricondotto l'istanza alla rinuncia di uno scavo già autorizzato (rinuncia all'asporto di un rilevato terroso soprastante due linee di metanodotto) .
Occorre quindi rilevare che:

- quanto richiesto dalle Ditte risulta in riduzione dell'autorizzato e teso al solo mantenimento di un rilevato esistente posto a tutela dei metanodotti;
- la non asportazione del rilevato e il mantenimento dello status quo comporta la totale eliminazione degli impatti ambientali in merito all'oggetto dell'istanza;
- il sito ricade all'esterno di ambito Rete Natura 2000 e posto ad adeguata distanza dai medesimi;
- nelle adiacenze del sito per l'ampliamento volumetrico di una cava (Beton Candeo - Cava "S. Agostino") sono state stabilite dalla Direzione regionale competente le seguenti prescrizioni:
    1. prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore polveri;
    2. i tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;
    3. durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
    4. durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
    5. l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
    6. la progettazione del verde sia eseguita con l'obbiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
    7. sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

In base alle disposizioni della D.G.R. n. 2299/2014 alla struttura VAS VINCA NUVV spetta l'esercizio dell'attività istruttoria per la valutazione di interventi piani e progetti di competenza di altre strutture regionali esclusivamente nei casi in cui la procedura di valutazione di incidenza sia necessaria.
Per gli interventi, piani e progetti riferibili ai casi di esclusione di cui al Paragrafo 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 2299/2014 l'autorità competente all'approvazione verifica l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione d'Incidenza Ambientale.
Stante la natura dell'istanza tesa alla non realizzazione di un intervento potenzialmente generatore di impatti, si ritiene di poter accogliere la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, così come originariamente dichiarata dalle Ditte con le prescrizioni stabilite per l'adiacente intervento posto in capo ad una diversa ditta e precedentemente citato.

7. VALUTAZIONI FINALI

Non risultano pervenute osservazioni o controdeduzioni contenenti elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento
Trattasi di adeguamento progettuale in riduzione, con rinuncia all'ampliamento, a recepimento di quanto evidenziato dalla Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015.
Dato atto delle modifiche progettuale introdotte in riduzione che si accolgono, in adeguamento al pronunciamento della Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015, all'interno del sub-procedimento di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990,
Il sub-procedimento citato, si ritiene superato a seguito dei contenuti presentati dalle Ditte e compreso nel parere che sarà di seguito espresso
L'esame dettagliato dei piani territoriali, compreso il PAT approvato successivamente alla presentazione dell'istanza, non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la riduzione di cava richiesta.
L'istanza presentata è normata dalla L.R. n. 44/1982 *"Norme per la disciplina dell'attività di cava"* risulta coerente con le statuizioni della medesima e ss.mm.ii..

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

La Sezione Urbanistica regionale ha provveduto alla rilevazione della superficie agraria comunale disponibile per le attività di cava ai sensi della L.R. n. 44/1982 e dell'art. 34 della L.R. 28/01/2000 n. 5 così come modificato dall'art.6 della L.R. 13/09/2001 n.27.
L'area di cava (area di effettivo scavo) resta immutata rispetto alle autorizzazioni in essere. Parimenti resta immutata l'area della cava (area di cava, più pertinenze).
Si richiama quanto precedentemente evidenziato.
Il punto 1 dell'istanza risulta ammissibile e ambientalmente migliorativo rispetto all'autorizzato.
Viene accolta la rinuncia al punto 2 dell'istanza afferente l'ampliamento delle due cave "I Santi e Golfetto" come richiesto dalle Ditte. L'intervento prospettato, con le prescrizioni stabilite, non risulta esprimere impatti ambientali significativi negativi.
Dallo SIA e dalla V.Inc.A. e dalla documentazione presentata emerge, la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e l'ammissibilità del medesimo anche per gli aspetti giuridico - amministrativi, economici, tecnici e minerari.
Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto al punto 1 dell'istanza.
Si provvede quindi integrando e modificando le delibere di autorizzazione in essere relative alle due cave citate.
Si rileva inoltre che, presso la Direzione Geologia e Georisorse, la Ditta Superbeton SpA ha presentato istanza di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava Golfetto. Ad oggi la richiesta è in fase di istruttoria.
In conclusione le Ditte richiedono l'approvazione della sola parte afferente al Punto n. 1 dell'istanza originaria presentata in data 17/12/2008, prot. n. 673088. Trattasi nel concreto di variante non sostanziale in riduzione e a seguito della sopravvenuta impossibilità di spostamento dei metanodotti esistenti.

8. CONCLUSIONI

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la L.R. 07/09/1982, n. 44 - Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 - Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07/09/1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. n. 761 del 15/03/2010;
- il D. Lgs. n. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Treviso; gli strumenti urbanistici (P.R.G./P.A.T.) dei Comuni di Nervesa della Battaglia;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. n. 3173/2006 relativi alla Rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 31 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il R.D. 3267/1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- esaminate l'autorizzazione vigente relativa alla cava Golfetto ubicata in Comune di Nervesa della Battaglia autorizzata alla Ditta Superbeton SpA (D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998, la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005, il Decreto n. 43 del 04/03/2009 ed il Decreto 196 del 24/09/2013).
- esaminate l'autorizzazione vigente relativa alla cava Ai Santi ubicata in Comune di Nervesa della Battaglia autorizzata alla Ditta Mosole SpA (D.G.R. 1465 del 21/06/2005 e Decreto 196 del 24/09/2013);
- esaminata la documentazione presentata in data 17/12/2008 prot. n. 673088 e ss.mm.ii.; la documentazione integrativa presentata in data 25/05/2015 prot. n. 217259 e allegate tavole P1, P2, P3, P4, P5A, P5B, P6 e P7; le Ditte con la documentazione integrativa hanno preso atto di quanto comunicato dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90. e richiesto che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della richiesta originaria ovvero: 1- Variante alla

D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della Cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della Cava "Golfetto";

- rilevato che trattasi di adeguamento progettuale in riduzione, con rinuncia all'ampliamento, a recepimento di quanto evidenziato dalla Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015;
- vista la Comunicazione della sezione Geologia e Georisorse prot. n. 535388 in data 1512/2014 relativa alla non disponibilità di area di cava (area di scavo) da destinarsi alla coltivazione di cave in Comune di Nervesa della Battaglia;
- visto quanto precedentemente evidenziato relativo alla non esistenza sul sito delle cave Golfetto - Ai Santi di vincoli paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
- valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente;
- preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
- valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento e accertato che le scelte e le considerazioni prospettate con le prescrizioni stabilite, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;
- per quanto attiene alla valutazione ambientale viene considerata la documentazione presentata per la sola parte afferente al punto 1 dell'originaria istanza, così come richiesto dalle Ditte con la comunicazione avente prot. n. 217259 in data 25/05/2015.
- ai fini autorizzativi del solo punto 1 dell'istanza originaria si provvede con integrazioni e modifiche alle DD.G.R. di autorizzazione in essere per le cave "Ai Santi" e "Golfetto". Tutto ciò fermo restando le medesime autorizzazioni in essere e la correlata documentazione progettuale.
- ai fini autorizzativi (integrazioni e modifiche) vengono considerate solo le seguenti tavole inviate dalla Ditta al prot. n. 217259 in data 25/05/2015:
  - Tav. P4 – planimetria dei progetti di coltivazione in variante;
  - Tav. P5a – sezioni del progetto di coltivazione: 1 – 7;
  - Tav. P5b – sezioni di coltivazione: 8 – 13;
  - Tav. P6 – planimetria del progetto di ricomposizione ambientale;
  - Tav. P7 – sezioni tipo del progetto di ricomposizione ambientale ai sesti d'impianto.
- gli elaborati precedentemente citati, per quanto attiene strettamente al solo diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti, prevalgono sugli altri elaborati di progetto;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente della Commissione e l'Arch. Gianluca Faoro, Componente esperto della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame (Punto 1 dell'istanza - variante alla D.G.R. n. 1465 del 21 giugno 2005 della Cava Ai Santi e alla D.G.R. n. 2897 dell'11 ottobre 2005 della cava Golfetto), presentato dalla Ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), con le prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, così come modificati e integrati dalle prescrizioni stabilite si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta;
2. Prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
3. I tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;

ALLEGATOB alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

4. Durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
5. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
6. L'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
7. La progettazione del verde sia eseguita con l'obbiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
8. Sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
9. Gli automezzi per il trasporto dei materiali da e verso la cava dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
10. Durante i lavori di coltivazione (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti, anche al fine di evitare disturbo agli habitat naturali;
11. La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente. I macchinari dismessi e non più utilizzabili e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area delle cave;
12. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
    Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
13. La Regione, tramite la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n. 652/07 e D.G.R. n. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalle medesime D.G.R.;
14. La Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. n. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. n. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.
15. Qualora, durante le attività di coltivazione della cava, emergano ritrovamenti archeologici i lavori di coltivazione dovranno essere immediatamente sospesi sui luoghi del ritrovamento. Dovrà inoltre essere inviata immediata comunicazione, accompagnata da documentazione fotografica, sia alla Sovrintendenza competente che alle autorità di vigilanza. La Sovrintendenza per i Beni Archeologici provvederà ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e delle vigenti norme;
16. Si da atto che le aree di cava Ai Santi e Golfetto non sono paesaggisticamente vincolate ai sensi D. Lgs. n. 42/2004.

La medesima Commissione regionale V.I.A, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. dal delegato dal delegato dal Sindaco del Comune di Spresiano, dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente e dal Direttore della Sezione Regionale Geologia e Georisorse, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere

ALLEGATOB alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime all'unanimità dei presenti, (assenti il Sindaco del Comune di Nervesa della Battaglia, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso – Genio Civile e Forestale)

parere favorevole

a) all'autorizzazione di Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 di autorizzazione della cava "Ai Santi" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Mosole SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:
   a.1) revocare la lettera m) del punto 4 della D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 che così recita: "provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la Cava Golfetto e, fatte salve le condizioni di sicurezza nei confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente previo raccordo lineare con il fondo cava della contigua cava."
   a.2) Modificare e integrare la D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 al punto 4 sostituendo alla lettera m) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:
      "m) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 – P5a – P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.
      m1) provvedere alla ricomposizione dell'intera cava in conformità alle Tav. P6 e P7 e presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, una relazione del programma di ricomposizione ambientale della cava contenente le opere ricompositive di cui alle citate tavole:
      m2) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 1465 del 21.06.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;
      m3) Si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";
b) all'autorizzazione di Variante alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che modifica la D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998 di autorizzazione della cava "Golfetto" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Superbeton SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:
   b.1) revocare la lettera L) del punto 3 della D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che così recita:
      "provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la cava "I Santi" e fatte salve le condizioni di sicurezza neri confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente, previo raccordo lineare con il fondo della contigua cava."
   b.2) modificare e integrare la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 al punto 3 sostituendo alla lettera L) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:
      "L) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 – P5a – P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

L1) provvedere alla ricomposizione ambientale della parte di cava in approfondimento autorizzata con D.G.R. n. 2897 del 11.10.2005 in conformità alle Tav. P6 e P7;
L2) presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione integrativa costituita da planimetria e sezioni tipo della ricomposizione ambientale sostitutive delle tavole rispettivamente P6 e P7, limitatamente all'area compresa nella linea rossa tratteggiata di cui alla Tav. C/1 datata Luglio 2005 e facente parte del progetto vigente, nonché da relazione del programma di ricomposizione ambientale contenente le opere ricompositive di cui alle citate nuove tavole;
L3) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 2897 del 11.10.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;
L4) prorogare i termini per la conclusioni dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale di cui al punto 4 lettera t) della DGR 2897 del 11 ottobre 2005 e del successivo Decreto n. 43 del 04 marzo 2009 al 31 dicembre 2017.
L5) si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.".

c) La documentazioni finale relativa al progetto di scavo e ricomposizione ambientale contenente gli aspetti di carattere topografico, dovrà essere inviata su supporto informatico in modello DTM tridimensionale agli enti di controllo in materia estrattiva georeferenziata rispetto alla nuova rete cartesiana predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Treviso e recepita dalla Regione Veneto con D.D.R. n. 196 del 24/09/2013 con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2.
d) Dovranno essere ricalibrate tutte le quote dei pozzi di monitoraggio della falda freatica presenti nel polo estrattivo di Nervesa-Spresiano ed Arcade rispetto alla nuova rete cartesiana predisposta.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

VISTO: Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente del
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 9 elaborati di cui al seguente elenco:

n.	*Titolo Elaborato*
1	Nota della ditta Mosole S.p.A., congiuntamente con la ditta Superbeton S.p.A. in data 22/05/2015 (acquista al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015),

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1954 del 23 dicembre 2015

2	Tav. P1- corografia di inquadramento aerofotografico.
3	Tav. P2 – inquadramento dell'area di intervento su mappa catastale
4	Tav. P3 – planimetria dei progetti di coltivazione autorizzati esauriti
5	Tav. P4 – planimetria dei progetti di coltivazione in variante
6	Tav. P5a – sezioni del progetto di coltivazione: 1 – 7
7	Tav. P5b – sezioni di coltivazione: 8 – 13
8	Tav. P6 – planimetria del progetto di ricomposizione ambientale
9	Tav. P7 – sezioni tipo del progetto di ricomposizione ambientale ai sesti d'impianto

(Codice interno: 314256)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1957 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "APOLLO" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Apollo S.p.A." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "APOLLO" in comune di Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 19/07/1966 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.5879 del 16/10/1989 di suddivisione; D.D.R. n.186 del 13/10/2014 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.121 del 3/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "APOLLO" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Terme Apollo S.p.A." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 19/07/1966, successivamente suddivisa e rilasciata con D.G.R. n.5879 del 16/10/1989.

Con D.D.R. n.186 del 13/10/2014, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.5879 del 16/10/1989 si estende su un'area di Ha 6.45.00 (ettari sei, are quarantacinque, centiare zero) e al suo interno ricadono 3 (tre) pozzi (denominati n."3" con portata di 550 l/min, n."4" con portata di 500 l/min e n."5" con portata di 600 l/min) che alimentano lo stabilimento termale denominato "Apollo" in comune di Montegrotto Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 47.904,40 (quarantasettemilanovecentoquattro/40), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Terme Apollo S.p.A." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via San Pio X n.4 - C.F. 00682880281, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.5879 del 16/10/1989, della concessione di acqua termale denominata "APOLLO" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 31/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Terme Apollo S.p.A.", della concessione mineraria denominata "APOLLO" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 16/10/2015 con Prot. 417654 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 01/09/1966 di rilascio originario della concessione

VISTA la D.G.R. n.5879 del 16/10/1989 di suddivisione e rilascio ed il verbale di delimitazione ad essa allegato;

VISTO il D.D.R. n.186 del 13/10/2014 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.121 del 3/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Terme Apollo S.p.A." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via San Pio X n.4 - C.F. 00682880281, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "APOLLO" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1957 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**APOLLO**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "APOLLO", sita in comune di Montegrotto Terme (PD), è stata rilasciata originariamente con D.M. del 19/07/1966, successivamente suddivisa con D.G.R. n.5879 del 16/10/1989, e rilasciata su un'area di Ha 6.45.00 (ettari sei, are quarantacinque, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, da ultimo differita con D.D.R. n.186 del 13/10/2014.

Con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare "Terme Apollo S.p.A." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via San Pio X n.4 - C.F. 00682880281, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314255)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1958 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "BELSOGGIORNO" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Belsoggiorno S.n.c. di Campaci Francesco e C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "BELSOGGIORNO" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n.260 del 26/01/1988 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.119 del 19/01/1994 di ultima intestazione; D.D.R. n.146 del 25/06/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 6/10/2014; D.D.R. n.123 del 3/7/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "BELSOGGIORNO" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Terme Belsoggiorno S.n.c. di Campaci Francesco e C." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.G.R. n.260 del 26/01/1988 e intestata con D.G.R. n.119 del 19/01/1994 alla ditta "Terme Belsoggiorno S.n.c. di Campaci Francesco e C.".

Con D.D.R. n.146 del 25/06/2013 la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla Delibera di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 1.86.60 (ettari uno, are ottantasei, centiare sessanta).

La ditta "Terme Belsoggiorno S.n.c. di Campaci Francesco e C.", con sede in Abano Terme (PD), Via Parini 5 - C.F. 00066350281, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.119 del 19/01/1994, della concessione di acqua termale denominata "BELSOGGIORNO" sita in comune di Abano Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha chiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 24/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato prevede il mantenimento della titolarità della concessione in quanto di importanza strategica, per ubicazione ed estensione, quale espansione di polo produttivo a garanzia di una eventuale alimentazione degli stabilimenti termali limitrofi.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio degli stabilimenti termali che eventualmente necessitino di somministrazione, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento della concessione mineraria.

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate dall'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 06/10/2015 con Prot. 400108, la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTA la D.G.R. n.260 del 26/01/1988 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad essa allegato;

VISTA la D.G.R. n.119 del 19/01/1994 di ultima intestazione;

VISTO il D.D.R. n.146 del 25/06/2013 di differimento e ultima intestazione;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Terme Belsoggiorno S.n.c. di Campaci Francesco e C." con sede in Abano Terme (PD), Via Parini 5 - C.F. 00066350281, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "BELSOGGIORNO" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e

quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di concessioni per acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1958 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**BELSOGGIORNO**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "BELSOGGIORNO", sita in comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata con D.G.R. n.260 del 26/01/1988, su un'area di Ha 1.86.60 (ettari uno, are ottantasei, centiare sessanta), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare "Terme Belsoggiorno S.n.c. di Campaci Francesco e C." con sede in Abano Terme (PD) – Via Parini 5 - C.F. 00066350281, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314254)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1959 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "BERNABEI" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Tena S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "BERNABEI" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 06/12/1969, di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.2700 del 10/05/1991, di rinnovo e ultima intestazione; D.D.R. n.82 del 14/05/2015, di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "BERNABEI" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Tena S.r.l." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 06/12/1969 e da ultimo rinnovata e intestata con D.G.R. n.2700 del 10/05/1991.

Con D.D.R. n.82 del 14/05/2015, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 06/12/1969, si estende su un'area di Ha 03.35.00 (ettari tre, are trentacinque, centiare zero) e al suo interno ricadono 2 (due) pozzi (denominati "1", con portata di 200 l/min e "2", con portata di 500 l/min), che alimentano lo stabilimento termale denominato "Harry's Garden" in comune di Abano Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 81.917,60 (ottantunomilanovecentodiciassette/60), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Tena S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Marzia 50 - C.F. 00807130281, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.2700 del 10/05/1991, della concessione di acqua termale denominata "BERNABEI" sita in comune di Abano Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 24/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, la ditta ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale, anche assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Tena S.r.l." , della concessione mineraria denominata "BERNABEI" sita in comune di Abano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 21/10/2015 con Prot. 425035 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 06/12/1969, di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad essa allegato;

VISTA la D.G.R. n.2700 del 10/05/1991, di rinnovo e ultima intestazione;

VISTO il D.D.R. n.82 del 14/05/2015, di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Tena S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Marzia 50 - C.F. 00807130281, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "BERNABEI" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1959 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**BERNABEI**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "BERNABEI" sita nel comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 06/12/1969 su un'area di Ha 03.35.00 (ettari tre, are trentacinque, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata e intestata con D.G.R. n.2700 del 10/05/1991 e da ultimo differita con D.D.R. n.82 del 14/05/2015.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare, "Tena S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Marzia 50 - C.F. 00807130281, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314253)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1960 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "CANALETTA" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Marconi S.n.c. - di Martelli Mario e C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "CANALETTA" in comune di Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 23/07/1965 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.2182 del 26/04/1983 di ampliamento; D.G.R. n.2378 del 06/05/1986 di rinnovo; D.D.R. n.134 del 18/06/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.121 del 03/07/2015 approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "CANALETTA" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Terme Marconi S.n.c. - di Martelli Mario e C.", nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 23/07/1965, ampliata con D.G.R. n.2182 del 26/04/1983 e rinnovata con D.G.R. n.2378 del 06/05/1996.

Con D.D.R. n.134 del 18/06/2013 di differimento, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 5.34.00 (ettari cinque, are trentaquattro, centiare zero) e al suo interno ricadono 3 (tre) pozzi (denominati "2", "4", "5" con portata complessiva di 1750 l/min) che alimenta lo stabilimento termale denominato "Marconi" in comune di Montegrotto Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 112.482,00 (centododicimilaquattrocentottantadue/00), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Terme Marconi S.n.c. - di Martelli Mario e C." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Cataio 6 - C.F. 00229720289, attuale titolare della concessione in parola, ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 03/08/2015, ai sensi del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Terme Marconi S.n.c. - di Martelli Mario

e C.", della concessione mineraria denominata "CANALETTA" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 05/10/2015 con Prot. 449778 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 23/07/1965 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA D.G.R. n.2182 del 26/04/1983 di ampliamento ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTO il D.D.R. n.134 del 18/06/2013 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.121 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Terme Marconi S.n.c. - di Martelli Mario e C." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Cataio 6 - C.F. 00229720289, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "CANALETTA" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1960 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**CANALETTA**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "CANALETTA", sita in comune di Montegrotto Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 23/07/1965 e ampliata con D.G.R. n.2182 del 26/04/1983 su un'area totale di Ha 5.34.00 (ettari cinque, are trentaquattro, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, rinnovata con D.G.R. n.2378 del 06/05/1986 e da ultimo differita con D.D.R. n.134 del 18/06/2013.

Con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare "Terme Marconi S.n.c. - di Martelli Mario e C." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Cataio 6 - C.F. 00229720289, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,

copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.

6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314252)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1961 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "COMMODORE" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Delta Hotel S.n.c. di Martelli Daniela & C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria, ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.121 del 3/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 19/07/1966, di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.5880 del 16/10/1989, di suddivisione; D.D.R. n.13 del 26/01/2011, di ultima intestazione; D.D.R. n.187 del 13/10/2014, di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.121 del 3/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.121 del 3/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "COMMODORE" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Terme Delta Hotel S.n.c. di Martelli Daniela & C." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 19/07/1966, successivamente suddivisa con D.G.R. n.5880 del 16/10/1989 e da ultimo intestata con D.D.R. n.13 del 26/01/2011.

Con D.D.R. n.187 del 13/10/2014, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.5880 del 16/10/1989, si estende su un'area di Ha 3.21.00 (ettari tre, are ventuno, centiare zero) e al suo interno ricadono 3 (tre) pozzi (denominati n."5" attrezzato con idrometrografo, n."6" con portata di 500 l/min e n."7" con portata di 800 l/min) che alimentano lo stabilimento termale denominato "Commodore" in comune di Montegrotto Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 132.454,72 (centotrentaduemilaquattrocento cinquantaquattro/72), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Terme Delta Hotel S.n.c. di Martelli Daniela & C." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via San Pio X, 2 - C.F. 00686810284, attuale titolare in virtù del D.D.R. n.13 del 26/01/2011, della concessione di acqua termale denominata "COMMODORE" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 29/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.121 del 3/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale diconferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la

documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Terme Delta Hotel S.n.c. di Martelli Daniela & C.", della concessione mineraria denominata "COMMODORE" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.121 del 3/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 06/10/2015 con Prot. 400143 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 19/07/1966, di rilascio originario della concessione;

VISTA la D.G.R. n.5880 del 16/10/1989, di suddivisione, con relativo verbale di delimitazione;

VISTO il D.D.R. n.13 del 26/01/2011, di ultima intestazione;

VISTO il D.D.R. n.187 del 13/10/2014, di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.121 del 3/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Terme Delta Hotel S.n.c. di Martelli Daniela & C." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via San Pio X, 2 - C.F. 00686810284, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "COMMODORE" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1961 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**COMMODORE**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "COMMODORE" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), è stata rilasciata originariamente con D.M. del 19/07/1966, poi suddivisa con D.G.R. n.5880 del 16/10/1989 e rilasciata su un'area di Ha 3.21.00 (ettari tre, are ventuno, centiare zero) come risulta dal relativo verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, e da ultimo intestata con D.D.R. n.13 del 26/01/2011.

Con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare, "Terme Delta Hotel S.n.c. di Martelli Daniela & C." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via San Pio X, 2 - C.F. 00686810284, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314251)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1962 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "ESPANA" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Società Imprese Ristorazione Alberghi S.I.R.A. S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "ESPANA" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 3/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 03/07/1967, di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.3315 del 31/05/1988, di rinnovo; D.D.R. n.144 del 25/06/2013, di differimento; D.D.R. n.64 del 10/04/2014, di ultima intestazione; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 3/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 3/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "ESPANA" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Società Imprese Ristorazione Alberghi S.I.R.A. S.r.l." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 03/07/1967, successivamente rinnovata con D.G.R. n.3315 del 31/05/1988 e da ultimo intestata con D.D.R. n.64 del 10/04/2014.

Con D.D.R. n.144 del 25/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 3.07.00 (ettari tre, are sette, centiare zero) e al suo interno ricadono 2 (due) pozzi (denominati n."1" con portata di 400 l/min e n."4" con portata di 400 l/min) che alimentano lo stabilimento termale denominato "Abano Ritz" in comune di Abano Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 25.091,24 (venticinquemilanovantuno/24), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Società Imprese Ristorazione Alberghi S.I.R.A. S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Monteortone 19 - C.F. 00333440287, attuale titolare in virtù del D.D.R. n.64 del 10/04/2014, della concessione di acqua termale denominata "ESPANA" sita in comune di Abano Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 26/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 3/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la

documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Società Imprese Ristorazione Alberghi S.I.R.A. S.r.l.", della concessione mineraria denominata "ESPANA" sita in comune di Abano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 3/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 06/10/2015 con Prot. 399714, la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 03/07/1967, di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.3315 del 31/05/1988, di rinnovo;

VISTO il D.D.R. n.144 del 25/06/2013, di differimento;

VISTO il D.D.R. n.64 del 10/04/2014, di ultima intestazione;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 3/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Società Imprese Ristorazione Alberghi S.I.R.A. S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Monteortone 19 - C.F. 00333440287, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "ESPANA" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1962 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**ESPANA**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "ESPANA" sita in comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 03/07/1967, su un'area di Ha 3.07.00 (ettari tre, are sette, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.3315 del 31/05/1988 e da ultimo intestata con D.D.R. n.64 del 10/04/2014.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare, "Società Imprese Ristorazione Alberghi S.I.R.A. S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Monteortone 19 - C.F. 00333440287, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314250)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1963 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "FLORIANA" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Immobiliare Zeus S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "FLORIANA" in comune di Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 19/07/1968 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.1921 del 27/03/1990 di rinnovo; D.D.R. n.372 del 05/10/2004 di intestazione; D.D.R. n.177 del 02/09/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.121 del 03/07/2015 approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "FLORIANA" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Immobiliare Zeus S.r.l.", nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 19/07/1968, successivamente rinnovata con D.G.R. n.1921 del 27/03/1990 e intestata con D.D.R. n.372 del 05/10/2004.

Con D.D.R. n.177 del 02/09/2013 di differimento, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 3.70.00 (ettari tre, are settanta, centiare zero) e al suo interno ricade 1 (uno) pozzo attualmente inattivo. Il valore delle pertinenze stimato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Immobiliare Zeus S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Flacco 99 - C.F. 01475020283, attuale titolare in virtù della D.D.R. n.372 del 05/10/2004 della concessione di acqua termale denominata "FLORIANA", sita in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 27/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio degli stabilimenti termali che eventualmente necessitano di somministrazione, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Immobiliare Zeus S.r.l.", della concessione mineraria denominata "FLORIANA" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 29/10/2015 con Prot. 437921 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 19/07/1968 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.1921 del 27/03/1990 di rinnovo;

VISTO il D.D.R. n.372 del 05/10/2004 di intestazione;

VISTO il D.D.R. n.177 del 02/09/2013 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.121 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Immobiliare Zeus S.r.l." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Flacco 99 - C.F. 01475020283, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "FLORIANA" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1963 del 23 dicembre 2015 pag. 1/5

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**FLORIANA**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "FLORIANA", sita in comune di Montegrotto Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 19/07/1968, su un'area di Ha 3.70.00 (ettari tre, are settanta, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.1921 del 27/03/1990 e da ultimo differita con D.D.R. n.177 del 02/09/2013.

Con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta "Immobiliare Zeus S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Flacco 99 - C.F. 01475020283, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314319)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1964 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "FONTI COLLI EUGANEI" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte individuali Sig.ra "Turetta Nerina" (quota parte del 25%), Sig. "Garon Antonio" (quota parte del 25%) e della ditta "Fonti Colli Euganei S.a.s. di Lino Barillari & C." (quota parte del 50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "FONTI COLLI EUGANEI" in comune di Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 15/09/1969, di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.6032 del 25/10/1991, di rinnovo; D.D.R. n.110 del 06/06/2013, di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.121 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "FONTI COLLI EUGANEI" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento congiuntamente sottoscritta dalle ditte: Sig.ra "Turetta Nerina" con sede in Padova (PD), Via Bembo 41 - C.F. TRTNRN24P47A001J (quota parte del 25%), Sig. "Garon Antonio" con sede in Montegrotto Terme (PD), Corso delle Terme 199 - C.F. GRNNTN25B15A001N (quota parte del 25%) e da "Fonti Colli Euganei S.a.s. di Lino Barillari & C." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 28 - C.F. 04918820285 (quota parte del 50%), nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. 15/09/1969, poi rinnovata con D.G.R. n.6032 del 25/10/1991.

Con D.D.R. n.110 del 06/06/2013, di differimento, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 15/09/1969, si estende su un'area di Ha 13.60.00 (ettari tredici, are sessanta, centiare zero) e al suo interno ricade 1 (un) pozzo con portata di 360 l/min, attrezzato ad idrometrografo, inserito nel progetto di *Monitoraggio del Bacino Euganeo*, ad opera di A.R.P.A.V. e dello stesso B.I.O.C.E. .Il valore delle pertinenze stimato in Euro 5.000,00 (cinquemila), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

Le imprese individuali, Sig.ra "Turetta Nerina" con sede in Padova (PD), Via Bembo 41 - C.F. TRTNRN24P47A001J (quota parte del 25%) e Sig. "Garon Antonio" con sede in Montegrotto Terme (PD), Corso delle Terme 199 - C.F. GRNNTN25B15A001N (quota parte del 25%), attuali contitolari della concessione in virtù del D.M. del 15/09/1969, e la ditta "Fonti Colli Euganei S.a.s. di Lino Barillari & C." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 28 - C.F. 04918820285 (quota parte del 50%) costituita da contitolari ed eredi di contitolari della concessione di acqua termale denominata "FONTI COLLI EUGANEI" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, hanno richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 13/08/2015, ai sensi del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, hanno chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, indica che sono in corso di predisposizione alcuni progetti volti alla valorizzazione dell'area oggetto di concessione, mirati allo sfruttamento della risorsa idrotermale tramite l'utilizzo in strutture termali e balneoterapiche; il programma prevede inoltre che nell'arco temporale diconferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie esistenti, al fine di consentire la prosecuzione degli studi in atto, per la salvaguardia e tutela del giacimento termale euganeo.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento della concessione mineraria denominata "FONTI COLLI EUGANEI" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 16/10/2015 con Prot. 417542 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò anche al fine di dare continuità alle attività di monitoraggio in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 15/09/1969, di rilascio originario della concessione e relativo verbale di delimitazione;

VISTA la D.G.R. n.6032 del 25/10/1991, di rinnovo;

VISTO il D.D.R. n.110 del 06/06/2013, di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.121 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alle imprese individuali, Sig.ra "Turetta Nerina" con sede in Padova (PD), Via Bembo 41 - C.F. TRTNRN24P47A001J (quota parte del 25%) e Sig. "Garon Antonio" con sede in Montegrotto Terme (PD), Corso delle Terme 199 - C.F. GRNNTN25B15A001N (quota parte del 25%) e alla ditta "Fonti Colli Euganei S.a.s. di Lino Barillari & C." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 28 - C.F. 04918820285 (quota parte del 50%), la titolarità della concessione di acqua termale denominata "FONTI COLLI EUGANEI" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che i titolari della concessione sono tenuti a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che i concessionari di cui al precedente punto 1. dovranno conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1964 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**FONTI COLLI EUGANEI**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "FONTI COLLI EUGANEI" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), è stata rilasciata originariamente con D.M. del 15/09/1969 su un'area di Ha 13.60.00 (ettari tredici, are sessanta, centiare zero) come risulta dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.6032 del 25/10/1991 e da ultimo differita con D.D.R. n.110 del 06/06/2013.

Con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

Le ditte titolari, Sig.ra "Turetta Nerina" con sede in Padova (PD), Via Bembo 41 – C.F. TRTNRN24P47A001J (quota parte del 25%), Sig. "Garon Antonio" con sede in Montegrotto Terme (PD), Corso delle Terme 199 – C.F. GRNNTN25B15A001N (quota parte del 25%) e "Fonti Colli Euganei S.a.s. di Lino Barillari & C." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 28 – C.F. 04918820285 (quota parte del 50%), subentrano nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;

5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi

ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;

- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314249)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1965 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "GRAZIOLI" in comune di Battaglia Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme di Battaglia S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "GRAZIOLI" in comune di Battaglia Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.124 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 02/05/1966 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.1544 del 02/04/1987 di rinnovo della concessione; D.G.R. n.1358 del 13/03/1990 di ultima intestazione; D.D.R. n.130 del 17/06/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.124 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.124 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "GRAZIOLI" in comune di Battaglia Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Terme di Battaglia S.r.l.", nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 02/05/1966, rinnovata con D.G.R. n.1544 del 02/04/1987 e successivamente intestata con D.G.R. n.1358 del 13/03/1990.

Con D.D.R. n.130 del 17/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 14.70.00 (ettari quattordici, are settanta, centiare zero) e al suo interno ricadono 3 (tre) pozzi, con portata complessiva di 1440 l/min, che alimentano lo stabilimento termale denominato "La Contea" in comune di Battaglia Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 22.951,76 (ventiduemilanovecentocinquantuno/76), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E. agli atti d'ufficio.

La ditta "Terme di Battaglia S.r.l.", con sede in Battaglia Terme (PD), via Petrarca 11 - C.F. 00374300283, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.1358 del 13/03/1990, della concessione di acqua termale denominata "GRAZIOLI" sita in comune di Battaglia Terme (PD),ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 29/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.124 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale diconferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento della concessione mineraria denominata "GRAZIOLI" sita in comune di Battaglia Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.124 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 16/10/2015 con Prot. 417502 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

La Prefettura di Padova, con nota del 29/10/2015, pervenuta in Regione del Veneto il 02/11/2015 con n.prot. 442431, ha attestato che: "a carico dei soggetti di cui all'Art.85 del D.Lgs. 159/2011 sottoposti a verifica antimafia non è emersa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'Art.67 del citato Decreto Legislativo, né di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, indicati nel comma 4 dell'Art.84 del D.Lgs. 159/2011.".

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 02/05/1966 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.1544 del 02/04/1987 di rinnovo;

VISTA la D.G.R. n.1358 del 13/03/1990 di ultima intestazione;

VISTO il D.D.R. n.130 del 17/06/2013 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.124 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Terme di Battaglia S.r.l.", con sede in Battaglia Terme (PD), Via Petrarca 11 - C.F. 00374300283, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "GRAZIOLI" sita in comune di

Battaglia Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

6. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

7. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

11. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1965 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**GRAZIOLI**"
Comune di Battaglia Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "GRAZIOLI", sita in comune di Battaglia Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 02/05/1966 su un'area di Ha 14.70.00 (ettari quattordici, are settanta, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio.

Con D.D.R. n.124 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta "Terme di Battaglia S.r.l.", con sede in Battaglia Terme (PD), via Petrarca 11 - C.F. 00374300283, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.).

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314248)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1966 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "GROTTAROLE" in comune di Galzignano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Galzignano Terme Golf & Resort S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria, ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.122 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n.1254 del 08/03/1983, di rilascio originario della concessione; D.D.R. n.105 del 04/06/2013, di differimento; D.D.R. n.148 del 25/06/2013, di ultima intestazione; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.122 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.122 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "GROTTAROLE" in comune di Galzignano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Galzignano Terme Golf & Resort S.r.l." nei termini previsti dal sopraccitato decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.G.R. n.1254 del 08/03/1983 alla ditta "Terme di Galzignano S.p.A." e da ultimo intestata alla ditta "R.V.H.- Roscioli Veneto Hotel S.r.l." con D.D.R. n.148 del 25/06/2013.

Con D.D.R. n.105 del 04/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.1254 del 08/03/1983, si estende su un'area di Ha 21.00.00 (ettari ventuno, are zero, centiare zero) e al suo interno non ci sono pozzi, pertanto il valore delle pertinenze è pari a zero.

La ditta "Galzignano Terme Golf & Resort S.r.l." con sede in Roma (RM), Via Vittoria Colonna 40 - C.F. 10351281000, con domanda in data 05/08/2015, ai sensi del D.D.R. n.122 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede il conferimento della titolarità della concessione in quanto di importanza strategica, per ubicazione ed estensione, quale espansione di polo produttivo a garanzia di una eventuale alimentazione degli stabilimenti termali limitrofi.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio degli stabilimenti termali che eventualmente necessitino di somministrazione, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla nuova ditta "Galzignano Terme Golf & Resort S.r.l.", della concessione mineraria denominata "GROTTAROLE" in comune di Galzignano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.122 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con prot. n.329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 15/10/2015 con prot. n.415138 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura di Roma.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTA la D.G.R. n.1254 del 08/03/1983, di rilascio originario della concessione e il relativo verbale di delimitazione;

VISTO il D.D.R. n.105 del 04/06/2013, di differimento;

VISTO il D.D.R. n.148 del 25/06/2013, di ultima intestazione;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.122 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Galzignano Terme Golf & Resort S.r.l." con sede in Roma (RM), Via Vittoria Colonna 40 - C.F. 10351281000, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "GROTTAROLE" sita in comune di Galzignano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al

31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1966 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**GROTTAROLE**"
Comune di Galzignano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "GROTTAROLE" sita in comune di Galzignano Terme (PD), è stata rilasciata con D.G.R. n.1254 del 08/03/1983 su un'area di Ha 21.00.00 (ettari ventuno, are zero, centiare zero) come risulta dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente differita con D.D.R. n.105 del 04/06/2013 e da ultimo intestata con D.D.R. n.148 del 25/06/2013.

Con D.D.R. n.122 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare, "Galzignano Terme Golf & Resort S.r.l." con sede in Roma (RM), Via Vittoria Colonna 40 - C.F. 10351281000, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314247)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1967 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "LAIKA" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Park Hotel Emilio e Bianca Vettore di Mezzadra Roberta & C. S.n.c." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "LAIKA" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 22/07/1966 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n. 5162 del 05/08/1988 di rinnovo e intestazione; D.D.R. n.125 del 17/06/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 03/07/2015 approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "LAIKA" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Park Hotel Emilio e Bianca Vettore di Mezzadra Roberta & C. S.n.c.", nei termini previsti dal sopraccitato decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 22/07/1966, successivamente rinnovata e intestata con D.G.R. n. 5162 del 05/08/1988.

Con D.D.R. n.125 del 17/06/2013 di differimento, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 14.00.00 (ettari quattordici, are zero, centiare zero) e al suo interno ricadono 3 (tre) pozzi (denominati "3", "4", "5" con portata complessiva di 1500 l/min) che alimentano lo stabilimento termale denominato "Park Hotel" in comune di Abano Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 90.261,64 (novantamiladuecentosessantuno/64), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Park Hotel Emilio Vettore di Vettore Bianca & C. S.n.c." congiuntamente alle Sig.re Vettore Pieranna e Gregolin Patrizia, contitolari della concessione in parola, ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, con istanza in data 16/07/2010, hanno richiesto il rinnovo e il trasferimento della concessione a favore della società "Park Hotel Emilio Vettore di Vettore Bianca & C. S.n.c.", allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 28/10/2013, in seguito ad una modifica della denominazione sociale *mortis causa*, quest'ultima ha chiesto la nuova intestazione a favore della ditta "Park Hotel Emilio e Bianca Vettore di Mezzadra Roberta & C. S.n.c.".

La ditta "Park Hotel Emilio e Bianca Vettore di Mezzadra Roberta & C. S.n.c.", con sede in Abano Terme (PD), Via Flacco 31 - C.F. 00279380281, in data 27/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature

minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Park Hotel Emilio e Bianca Vettore di Mezzadra Roberta & C. S.n.c.", della concessione mineraria denominata "LAIKA" sita in comune di Abano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 21/10/2015 con Prot. 425053 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 22/07/1966 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.5162 del 05/08/1988 di rinnovo e intestazione;

VISTO il D.D.R. n. 125 del 17/06/2013 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Park Hotel Emilio e Bianca Vettore di Mezzadra Roberta & C. S.n.c." con sede in Abano Terme (PD), Via Flacco 31 - C.F. 00279380281, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "LAIKA" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1967 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**LAIKA**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "LAIKA", sita in comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 22/07/1966, su un'area di Ha 14.00.00 (ettari quattordici, are zero, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.5162 del 05/08/1988 e da ultimo differita con D.D.R. n.125 del 17/06/2013.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare "Park Hotel Emilio e Bianca Vettore di Mezzadra Roberta & C. S.n.c." con sede in Abano Terme (PD) – via Flacco 31 – C.F. 00279380281, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314246)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1968 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "MAZZUCCATO" in comune di Torreglia (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Lago Rosa S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria, ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.120 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n.4347 del 06/09/1983, di rilascio originario della concessione; D.D.R. n.60 del 20/03/2007, di ultima intestazione; D.D.R. n.114 del 06/06/2013, di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.120 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.120 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "MAZZUCCATO" in comune di Torreglia (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Lago Rosa S.r.l." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.G.R. n.4347 del 06/09/1983 e successivamente intestata con D.D.R. n.60 del 20/03/2007.

Con D.D.R. n.114 del 06/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.4347 del 06/09/1983, si estende su un'area di Ha 12.92.00 (ettari dodici, are novantadue, centiare zero) e al suo interno ricade 1 (un) pozzo, con portata di 450 l/min, al momento inattivo, che non alimenta alcuno stabilimento. Il valore delle pertinenze stimato in Euro 18.333,00 (diciottomilatrecentotrentatre/00), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Terme di Torreglia di Barbiero Dino e Barbiero Franco S.n.c.", attuale titolare della concessione "MAZZUCCATO", in virtù del D.D.R. n.60 del 20/03/2007, ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989.

Con atto del Notaio in Abano Terme, Dott. Giampiero Luca, in data 28/07/2011, la società "Lago Rosa S.r.l." con sede in Torreglia (PD), Via Caossea 9 - C.F. 02472710280, ha acquisito il 100% delle quote della ditta "Terme di Torreglia di Barbiero Dino e Barbiero Franco S.n.c.".

Con istanza trasmessa tramite la Gestione Unica del B.I.O.C.E. in data 5/01/2012, Prot. n.8923, il Sig. Dino Barbiero, in qualità di rappresentante ai fini minerari della ditta "Terme di Torreglia di Barbiero Dino e Barbiero Franco S.n.c." ed il Sig. Adriano Legnaro, legale rappresentante della società "Lago Rosa S.r.l.", hanno chiesto contestualmente il trasferimento dell'intestazione della concessione "MAZZUCCATO" a favore della società "Lago Rosa S.r.l.", inoltre, con domanda in data 28/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.120 del 03/07/2015, la società "Lago Rosa S.r.l", ha chiesto l'assegnazione della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che la ditta "Lago Rosa S.r.l.", proprietaria dei terreni su cui insiste la concessione, avendo ottenuto su di essi la variazione della destinazione d'uso, realizzerà un parco acquatico termale con annesso stabilimento e piscine.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio degli stabilimenti termali che eventualmente necessitino di somministrazione, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento della concessione mineraria.

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.120 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 16/10/2015 con Prot. 417700 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTA la D.G.R. n.4347 del 06/09/1983, di rilascio originario della concessione e il relativo verbale di delimitazione;

VISTO il D.D.R. n.60 del 20/03/2007, di ultima intestazione;

VISTO il D.D.R. n.114 del 06/06/2013, di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.120 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Lago Rosa S.r.l." con sede in Torreglia (PD), Via Caossea 9 - C.F. 02472710280, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "MAZZUCCATO" sita in comune di Torreglia (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1968 del 23 dicembre 2015 pag. 1/5

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**MAZZUCCATO**"
Comune di Torreglia (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "MAZZUCCATO" sita in comune di Torreglia (PD), è stata rilasciata su un'area di Ha 12.92.00 (ettari dodici, are novantadue, centiare zero) come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.4347 del 06/09/1983, agli atti d'ufficio, successivamente è stata differita con D.D.R. n.114 del 06/06/2013.

Con D.D.R. n.120 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare, "Lago Rosa S.r.l." con sede in Torreglia (PD), Via Caossea 9 - C.F. 02472710280, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314245)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1969 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "MEZZAVIA VULCANIA" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Immobiliare Vulcania S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "MEZZAVIA VULCANIA" in comune di Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. 24/10/1966, di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.3038 del 26/05/1987, di rinnovo; D.D.R. n.135 del 18/06/2013, di differimento; D.G.R. n.1121 del 01/07/2014, di trasferimento e ultima intestazione; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.121 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "MEZZAVIA VULCANIA" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Immobiliare Vulcania S.r.l." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. 24/10/1966, successivamente rinnovata con D.G.R. n.3038 del 26/05/1987 e da ultimo trasferita e intestata con D.G.R. n.1121 del 01/07/2014.

Con D.D.R. n.135 del 18/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. 24/10/1966, si estende su un'area di Ha 12.50.00 (ettari dodici, are cinquanta, centiare zero) e al suo interno ricadono 2 (due) pozzi (denominati n."1" con portata 400 l/min e n."2" con portata di 200 l/min) che alimentano lo stabilimento termale denominato "Vulcania" in comune di Montegrotto Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 15.325,12 (quindicimilatrecentoventicinque/12), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Immobiliare Vulcania S.r.l." con sede in Padova (PD), Via Giotto 36 - C.F. 00228420287, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.1121 del 01/07/2014, della concessione di acqua termale denominata "MEZZAVIA VULCANIA" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 29/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, denominato "Vulcania", valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Immobiliare Vulcania S.r.l.",

della concessione mineraria denominata "MEZZAVIA VULCANIA" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 16/10/2015 con Prot. 417395 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. 24/10/1966, di rilascio originario della concessione e relativo verbale di delimitazione;

VISTA la D.G.R. n.3038 del 26/05/1987, di rinnovo;

VISTO il D.D.R. n.135 del 18/06/2013, di differimento;

VISTA la D.G.R. n.1121 del 01/07/2014, di trasferimento e ultima intestazione;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.121 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Immobiliare Vulcania S.r.l." con sede in Padova (PD), Via Giotto 36 - C.F. 00228420287, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "MEZZAVIA VULCANIA" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti, eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1969 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**MEZZAVIA VULCANIA**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "MEZZAVIA VULCANIA" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. 24/10/1966 su un'area di Ha 12.50.00 (ettari dodici, are cinquanta, centiare zero) come risulta dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.3038 del 26/05/1987, differita con D.D.R. n.135 del 18/06/2013 e da ultimo trasferita e intestata con D.G.R. n.1121 del 01/07/2014.

Con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare, "Immobiliare Vulcania S.r.l." con sede in Padova (PD), Via Giotto 36 - C.F. 00228420287, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione

della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.
Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.

6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314452)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1970 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "MONTECARLO" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte "ENPAM Real Estate S.r.l. a socio unico" (per la quota parte del 50%) e "Millepini Immobiliare S.r.l." (per la quota parte del 50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "MONTECARLO" in comune di Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 30/03/1965 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.7482 del 22/11/1988 di rinnovo e trasferimento; D.D.R. n.136 del 18/06/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.121 del 03/07/2015 approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "MONTECARLO" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte delle ditte "ENPAM Real Estate S.r.l. a socio unico" per la quota parte del 50% e "Millepini Immobiliare S.r.l." per la quota parte del 50%, nei termini previsti dal sopraccitato decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 30/03/1965, successivamente rinnovata con D.G.R. n.7482 del 22/11/1988.

Con D.D.R. n.136 del 18/06/2013 di differimento, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 1.52.00 (ettari uno, are cinquantadue, centiare zero) e al suo interno ricadono 3 (tre) pozzi (denominati n."3", n."4" e n."5" con portate, rispettivamente di 400, 600 e 500 l/min) che alimentano gli stabilimenti termali denominati "Montecarlo" (attualmente chiuso) e "Millepini" in comune di Montegrotto Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 178.440,80 (centosettantottomila- quattrocentoquaranta/80), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

Le ditte "ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici" e "Millepini Immobiliare S.r.l.", attuali titolari per quote paritetiche della concessione in parola, ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, hanno richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989. Successivamente con domande in data 03/08/2015 e 24/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, le ditte "ENPAM Real Estate S.r.l. -a socio unico-" con sede in Roma (RM), Via Torino 38 - C.F. 07347921004, avente come socio unico la fondazione "ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici", e la "Millepini Immobiliare S.r.l." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Cataio 42 - C.F. 00366540284, hanno chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio degli stabilimenti termali somministrati, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento con quote paritetiche alle ditte "ENPAM Real Estate S.r.l. -a socio unico-" e "Millepini Immobiliare S.r.l.", della concessione mineraria denominata "MONTECARLO" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con prot. n.329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 29/10/2015 con prot. n.438433 e nota in data 29/10/2015 con prot. n.437975 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alle Prefetture competenti.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 30/03/1965 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.7482 del 22/11/1988 di rinnovo e trasferimento;

VISTO il D.D.R. n.136 del 18/06/2013 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.121 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire con quote paritetiche, per quanto in premessa esposto, alle ditte "ENPAM Real Estate S.r.l. -a socio unico-" con sede in Roma (RM), Via Torino 38 - C.F. 07347921004, e "Millepini Immobiliare S.r.l." con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Cataio 42 - C.F. 00366540284, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "MONTECARLO" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che i titolari della concessione sono tenuti a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che i concessionari di cui al precedente punto 1. dovranno conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1970 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**MONTECARLO**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "MONTECARLO", sita in comune di Montegrotto Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 30/03/1965, su un'area di Ha 1.52.00 (ettari uno, are cinquantadue, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.7482 del 22/11/1988 e da ultimo differita con D.D.R. n.136 del 18/06/2013.

Con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

Le ditte titolari "ENPAM Real Estate S.r.l. -a socio unico-" (quota del 50%), con sede in Roma (RM), Via Torino 38 – C.F. 07347921004, e "Millepini Immobiliare S.r.l." (quota del 50%), con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Cataio 42 – C.F. 00366540284, subentrano nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

I concessionari, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, sono assoggettati alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

I concessionari hanno l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,

copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.

6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314453)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1971 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "OTTAVIANA" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte "Hotel Terme Verdi S.r.l." (50%) e "Smeraldo S.r.l." (50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "OTTAVIANA" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 29/07/1965 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.2380 del 06/05/1986 di rinnovo; D.D.R. n.169 del 06/08/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 03/07/2015 approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "OTTAVIANA" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte delle ditte "Hotel Terme Verdi S.r.l." e "Smeraldo S.r.l.", nei termini previsti dal sopraccitato decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 29/07/1965, successivamente rinnovata con D.G.R. n.2380 del 06/05/1986.

Con D.D.R. n.169 del 06/08/2013 di differimento, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 3.08.00 (ettari tre, are otto, centiare zero) e al suo interno ricadono 4 (quattro) pozzi (denominati n."6", "7", "8" e "9" con portata complessiva di 1450 l/min) che alimentano gli stabilimenti termali denominati "Verdi" e "Smeraldo" in comune di Abano Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 130.060,80 (centotrentamilasessanta/80), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

Le ditte "Hotel Terme Verdi S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Busonera 200 - C.F. 00350790283, e "Smeraldo S.r.l." con sede in Padova, Via Reni 5 - C.F. 00229570288, attuali titolari della concessione in parola, ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, hanno richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 28/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, hanno chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio degli stabilimenti termali somministrati, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento con quote paritetiche alle ditte "Hotel Terme Verdi

S.r.l." e "Smeraldo S.r.l.", della concessione mineraria denominata "OTTAVIANA" sita in comune di Abano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 21/10/2015 con Prot. 425062 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 29/07/1965 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.2380 del 06/05/1986 di rinnovo;

VISTO il D.D.R. n.169 del 06/08/2013 di differimento e intestazione;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire con quote paritetiche, per quanto in premessa esposto, alle ditte "Hotel Terme Verdi S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Busonera 200 - C.F. 00350790283, e "Smeraldo S.r.l." con sede in Padova, Via Reni 5 - C.F. 00229570288, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "OTTAVIANA" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che i titolari della concessione sono tenuti a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1971 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**OTTAVIANA**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "OTTAVIANA", sita in comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 29/07/1965, su un'area di Ha 3.08.00 (ettari tre, are otto, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.2380 del 06/05/1986 e da ultimo differita con D.D.R. n.169 del 06/08/2013.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

Le ditte titolari "Hotel Terme Verdi S.r.l." (quota del 50%), con sede in Abano Terme (PD), Via Busonera 200 - C.F. 00350790283, e "Smeraldo S.r.l." (quota del 50%), con sede in Padova, Via Reni 5 - C.F. 00229570288, subentrano nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,

copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.

6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314244)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1972 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM II" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "PATAVIUM II" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 22/07/1966 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.5611 del 29/09/1987 di rinnovo, suddivisione e ampliamento; D.D.R. n.127 del 17/06/2013 di differimento; D.G.R. n.1061 del 24/06/2014 di ultima intestazione; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "PATAVIUM II" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 22/07/1966, successivamente rinnovata, ampliata e suddivisa con D.G.R. n.5611 del 29/09/1987 ed da ultimo intestata con D.G.R. n.1061 del 24/06/2014.

Con D.D.R. n.127 del 17/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.5611 del 29/09/1987, si estende su un'area di Ha 2.81.50 (ettari due, are ottantuno, centiare cinquanta) e al suo interno ricadono 2 (due) pozzi (denominati n."2" con portata di 200 l/min e n."5" con portata di 500 l/min) che alimentano lo stabilimento termale denominato "Orvieto" in comune di Abano Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 83.512,49 (ottantatremilacinquecentododici/49), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C." con sede in Abano Terme (PD), Via Barbieri 13 - C.F. 00114830284, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.1061 del 24/06/2014, della concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM II" sita in comune di Abano Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 21/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale diconferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la

documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C.", della concessione mineraria denominata "PATAVIUM II" sita in comune di Abano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 15/10/2015 con Prot. 415512 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 22/07/1966 di rilascio originario della concessione;

VISTA la D.G.R. n.5611 del 29/09/1987 di rinnovo, suddivisione e ampliamento, ed il verbale di delimitazione ad essa allegato;

VISTO il D.D.R. n.127 del 17/06/2013 di differimento;

VISTA la D.G.R. n.1061 del 24/06/2014 di ultima intestazione;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C." con sede in Abano Terme (PD), Via Barbieri 13 - C.F. 00114830284, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM II" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1972 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**PATAVIUM II**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM II", sita in comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata originariamente con D.M. del 22/07/1966, successivamente rinnovata, suddivisa e ampliata con D.G.R. n.5611 del 29/09/1987 su un'area di Ha 2.81.50 (ettari due, are ottantuno, centiare cinquanta), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, da ultimo intestata con D.G.R. n.1061 del 24/06/2014.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare "Terme Orvieto S.n.c. di Carraro Tiziano e C." con sede in Abano Terme (PD), Via Barbieri 13 - C.F. 00114830284, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,

copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.

6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314243)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1973 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Terme Atlantic S.n.c. di Carraro Matteo & C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "PATAVIUM" in comune di Abano Terme (PD) -, ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 22/07/1966, di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.5612 del 29/09/1987, di rinnovo e suddivisione; D.D.R. n.84 del 18/05/2009, di ultima intestazione; D.D.R. n.126 del 17/06/2013, di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "PATAVIUM" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Terme Atlantic S.n.c. di Carraro Matteo & C." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 22/07/1966, rinnovata e suddivisa con D.G.R. n.5612 del 29/09/1987 e da ultimo intestata con D.D.R. n.84 del 18/05/2009.

Con D.D.R. n.126 del 17/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.5612 del 29/09/1987, si estende su un'area di Ha 4.80.00 (ettari quattro, are ottanta, centiare zero) e al suo interno ricadono 2 (due) pozzi ("8" inattivo e "9" con portata di 428 l/min) che alimentano lo stabilimento termale denominato "Atlantic" in comune di Abano Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 86.167,40 (ottantaseimilacentosessantasette/40), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Terme Atlantic S.n.c. di Carraro Matteo & C." con sede in Abano Terme (PD), Via Monteortone 66 - C.F. 02006720284, attuale titolare in virtù del D.D.R. n.84 del 18/05/2009, della concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM" sita in comune di Abano Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 20/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la

documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Terme Atlantic S.n.c. di Carraro Matteo & C.", della concessione mineraria denominata "PATAVIUM" sita in comune di Abano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 06/10/2015 con Prot. 400002, la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 22/07/1966, di rilascio originario della concessione;

VISTA la D.G.R. n.5612 del 29/09/1987, di rinnovo e suddivisione con il verbale di delimitazione ad essa allegato;

VISTO il D.D.R. n.84 del 18/05/2009, di ultima intestazione;

VISTO il D.D.R. n.126 del 17/06/2013, di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Terme Atlantic S.n.c. di Carraro Matteo & C." con sede in Abano Terme (PD), Via Monteortone 66 - C.F. 02006720284, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di concessioni per acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1973 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**PATAVIUM**"
Comuni di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "PATAVIUM" sita nel comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata originariamente con D.M. del 22/07/1966, successivamente rinnovata e suddivisa con D.G.R. n.5612 del 10/05/1991, su un'area di Ha 4.80.00 (ettari quattro, are ottanta, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio e da ultimo intestata con D.D.R. n.84 del 18/05/1999.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare, "Terme Atlantic S.n.c. di Carraro Matteo & C." con sede in Abano Terme (PD), Via Monteortone 66 - C.F. 02006720284, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314242)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1974 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "PIOVEGO" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Hotel Terme Roma S.n.c. di Solito Carmela & C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "PIOVEGO" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 23/01/1934 di rilascio originario della concessione; D.M. del 24/07/1959 di ampliamento; D.G.R. n.5325 del 02/10/1990 di rinnovo; D.G.R. n.4337 del 24/11/1998 di ultima intestazione; D.D.R. n.109 del 06/06/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "PIOVEGO" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Hotel Terme Roma S.n.c. di Solito Carmela & C." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 23/01/1934, ampliata con D.M. del 24/07/1959 e intestata con D.G.R. n.4337 del 24/11/1998.

Con D.D.R. n.109 del 06/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 24/07/1959 di ampliamento, si estende su un'area di Ha 0.47.55 (ettari zero, are quarantasette, centiare cinquantacinque) e al suo interno ricadono 2 (due) pozzi (denominati n."3" con portata di 400 l/min e n."4" con portata di 300 l/min) che alimentano lo stabilimento termale denominato "Roma" in comune di Abano Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 15.591,43 (quindicimilacinquecentonovantuno/43), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Hotel Terme Roma S.n.c. di Solito Carmela & C." con sede in Abano Terme (PD), Viale Mazzini 1 - C.F. 02006440289, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.4337 del 24/11/1998, della concessione di acqua termale denominata "PIOVEGO" sita in comune di Abano Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 22/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale diconferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Hotel Terme Roma S.n.c. di Solito Carmela & C.", della concessione mineraria denominata "PIOVEGO" sita in comune di Abano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 06/10/2015 con Prot. 399965 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M del 23/01/1934 di rilascio originario della concessione;

VISTO il D.M. del 24/07/1959 di ampliamento e il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.4337 del 24/11/1998 di ultima intestazione;

VISTO il D.D.R. n.109 del 06/06/2013, di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Hotel Terme Roma S.n.c. di Solito Carmela & C." con sede in Abano Terme (PD), Viale Mazzini 1 - C.F. 02006440289, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "PIOVEGO" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1974 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**PIOVEGO**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "PIOVEGO", sita in comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata originariamente con D.M. del 23/01/1934, poi ampliata con D.M. del 24/07/1959 su un'area di Ha 0.47.55 (ettari zero, are quarantasette, centiare cinquantacinque) come si evince dai verbali di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.5325 del 02/10/1990 e da ultimo differita con D.D.R. n.109 del 06/06/2013.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare "Hotel Terme Roma S.n.c. di Solito Carmela & C." con sede in Abano Terme (PD), Viale Mazzini 1 - C.F. 02006440289, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,

copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.

6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314241)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1975 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "RIGATI" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Hotel Excelsior S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "RIGATI" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 3/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 14/10/1967, di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.2521 del 27/04/1990, di rinnovo; D.D.R. n.143 del 25/06/2013, di differimento; D.G.R. n.1446 del 05/08/2014, di trasferimento e ultima intestazione; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 3/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 3/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "RIGATI" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Hotel Excelsior S.r.l." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 14/10/1967, successivamente rinnovata con D.G.R. n.2521 del 27/04/1990 e da ultimo trasferita e intestata con D.G.R. n.1446 del 05/08/2014.

Con D.D.R. n.143 del 25/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 14/10/1967, si estende su un'area di Ha 4.50.00 (ettari quattro, are cinquanta, centiare zero) e al suo interno ricade 1 (uno) pozzo (denominato n."2" con portata di 300 l/min) attualmente attrezzato ad idrometrografo per monitoraggi della falda, a cura di A.R.P.A.V. e del B.I.O.CE. . Il valore delle pertinenze stimato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Hotel Excelsior S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Marzia 73 - C.F. 00837370287, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.1446 del 05/08/2014, della concessione di acqua termale denominata "RIGATI" sita in comune di Abano Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 10/08/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 3/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale diconferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali, nonché atte al monitoraggio, esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale, sia a scopo di monitoraggio della risorsa idrotermale, sia per assicurare la continuità di esercizio degli stabilimenti termali che eventualmente necessitino di somministrazione, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento della concessione mineraria.

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 3/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 06/10/2015 con Prot. 400048 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 14/10/1967, di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad essa allegato;

VISTA la D.G.R. n.2521 del 27/04/1990, di rinnovo;

VISTO il D.D.R. n.143 del 25/06/2013, di differimento;

VISTA la D.G.R. n.1446 del 05/08/2014, di trasferimento e ultima intestazione;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 3/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Hotel Excelsior S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Marzia 73 - C.F. 00837370287, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "RIGATI" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata (rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1975 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**RIGATI**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "RIGATI" sita in comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata originariamente con D.M. del 14/10/1967, su un'area di Ha 4.50.00 (ettari quattro, are cinquanta, centiare zero) come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.2521 del 27/04/1990 e da ultimo trasferita e intestata con D.G.R. n.1446 del 05/08/2014.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare, "Hotel Excelsior S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Marzia 73 - C.F. 00837370287, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314240)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1976 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "SAN DANIELE" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Hotel Garden S.p.A." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "SAN DANIELE" in comune di Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 01/09/1966 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.6081 del 14/11/1986 di rinnovo; D.D.R. n.137 del 18/06/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.121 del 3/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "SAN DANIELE" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Hotel Garden S.p.A." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 01/09/1966 e rinnovata con D.G.R. n.6081 del 14/11/1986.

Con D.D.R. n.137 del 18/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario nonché al successivo ampliamento, si estende su un'area di Ha 5.55.00 (ettari cinque, are cinquantacinque, centiare zero) e al suo interno ricadono 3 (tre) pozzi ("pozzo 1" con portata di 170 l/min, "pozzo 2" con portata di 550 l/min e pozzo "4" con portata di 660 l/min) che alimentano lo stabilimento termale denominato "Garden" in comune di Montegrotto Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 44.582,00 (quarantaquattromilacinquecentottantadue/00), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "Hotel Garden S.p.A." con sede in Montegrotto Terme (PD), Corso Terme 7 - C.F. 00898530282, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.6081 del 14/11/1986, della concessione di acqua termale denominata "SAN DANIELE" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 27/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale diconferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Hotel Garden S.p.A.", della concessione mineraria denominata "SAN DANIELE" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 15/10/2015 con Prot. 415628 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 01/09/1966 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.6081 del 14/11/1986 di rinnovo;

VISTO il D.D.R. n.137 del 18/06/2013 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.121 del 3/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Hotel Garden S.p.A." con sede in Montegrotto Terme (PD), Corso Terme 7 - C.F. 00898530282, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "SAN DANIELE" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata (rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del P.U.R.T.) resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1976 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**SAN DANIELE**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "SAN DANIELE", sita in comune di Montegrotto Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 01/09/1966, su un'area di Ha 5.55.00 (ettari cinque, are cinquantacinque, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.6081 del 14/11/1986 e da ultimo differita con D.D.R. n.137 del 18/06/2013.

Con D.D.R. n.121 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare "Hotel Garden S.p.A." con sede in Montegrotto Terme (PD), Corso Terme 7 - C.F. 00898530282, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,

copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.

6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314239)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1977 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "SAN PELAGIO" in comune di Due Carrare (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "S. Pelagio S.n.c. di Zorzetto Lucia e C." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "SAN PELAGIO" in comune di Due Carrare (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.125 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n.2415 del 30/04/1985 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.5473 del 25/10/1995 di ultima intestazione; D.D.R. n.133 del 18/06/2013 di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.125 del 03/7/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.125 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "SAN PELAGIO" in comune di Due Carrare (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "S. Pelagio S.n.c. di Zorzetto Lucia e C." nei termini previsti dal sopraccitato Decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.G.R. n.2415 del 30/04/1985 e intestata con D.G.R. n.5473 del 25/10/1995 alla ditta "S. Pelagio S.n.c. di Zorzetto Lucia e C.".

Con D.D.R. n.133 del 18/06/2013 la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla Delibera di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 55.98.12 (ettari cinquatacinque, are novantotto, centiare dodici) e al suo interno ricadono 2 (due) pozzi attualmente inattivi. Il valore delle pertinenze stimato in Euro 10.000,00 (diecimila/00), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

La ditta "S. Pelagio S.n.c. di Zorzetto Lucia e C.", con sede in Due Carrare (PD), Via S. Pelagio 2 - C.F. 00427040282, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.5473 del 25/10/1995, della concessione di acqua termale denominata "SAN PELAGIO" sita in comune di Due Carrare (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha chiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 04/08/2015, ai sensi del D.D.R. n.125 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato prevede il mantenimento della titolarità della concessione in quanto di importanza strategica, per ubicazione ed estensione, quale espansione di polo produttivo a garanzia di una eventuale alimentazione degli stabilimenti termali limitrofi.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio degli stabilimenti termali che necessitano di somministrazione, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento della concessione mineraria.

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.125 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate dall'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 16/10/2015 con Prot. 417739, la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTA la D.G.R. n.2415 del 30/04/1985 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad essa allegato;

VISTA la D.G.R. n.5473 del 25/10/1995 di ultima intestazione;

VISTO il D.D.R. n.133 del 18/06/2013 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.125 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "S. Pelagio S.n.c. di Zorzetto Lucia e C." con sede in Due Carrare (PD), Via S. Pelagio 2 - C.F. 00427040282, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "SAN PELAGIO" sita in comune di Due Carrare (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1977 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**SAN PELAGIO**"
Comune di Due Carrare (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "SAN PELAGIO", sita in comune di Due Carrare (PD), è stata rilasciata con D.G.R. n.2415 del 30/04/1985, su un'area di Ha 55.98.12 (ettari cinquatacinque, are novantotto, centiare dodici), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente intestata con D.G.R. n.5473 del 25/10/1995 e da ultimo differita con D.D.R. n.133 del 18/06/2013.

Con D.D.R. n.125 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare "S. Pelagio S.n.c. di Zorzetto Lucia e C." con sede in Due Carrare (PD), Via S. Pelagio 2 - C.F. 00427040282, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314238)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1978 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "SIESALUNGA" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte "G.B. Thermae Hotels S.r.l." (quota parte del 50%) e "Hotel Firenze S.r.l." (quota parte del 50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "SIESALUNGA" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 04/07/1966, di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.539 del 07/02/1989, di rinnovo; D.D.R. n.226 del 18/06/2004 (corretto dal D.D.R. n.403 del 25/10/2004), di nuova intestazione di quota parte; D.D.R. n.128 del 17/06/2013, di differimento; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 03/07/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "SIESALUNGA" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento da parte delle ditte "G.B. Thermae Hotels S.r.l." e "Hotel Firenze S.r.l." nei termini previsti dal sopraccitato decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 04/07/1966, successivamente rinnovata e intestata con D.G.R. n.539 del 07/02/1989.

Con D.D.R. n.128 del 17/06/2013, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 04/07/1966, si estende su un'area di Ha 04.08.40 (ettari quattro, are otto, centiare quaranta) e al suo interno ricadono 2 (due) pozzi (denominati "8", con portata di 500 l/min e "9", con portata di 400 l/min), che alimentavano gli stabilimenti termali denominati "Firenze" e "Metropole" in comune di Abano Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 30.439,80 (trentamilaquattrocentotrentanove/80), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

Le ditte "G.B. Thermae Hotels S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 99 - C.F. 00220810287 (titolare di quota parte del 50%) e "Hotel Firenze S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 74 - C.F. 00736390287 (titolare di quota parte del 50%), attuali titolari in virtù del D.D.R. n.403 del 25/10/2004, della concessione di acqua termale denominata "SIESALUNGA" sita in comune di Abano Terme (PD), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, hanno richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 28/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, le ditte hanno congiuntamente chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale, anche assicurando la continuità di esercizio degli stabilimenti termali eventualmente somministrati, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alle ditte "G.B. Thermae Hotels S.r.l." e "Hotel Firenze S.r.l.", della concessione mineraria denominata "SIESALUNGA" sita in comune di Abano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con prot. n.329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 29/10/2015 con prot. n.437838 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 04/07/1966, di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.539 del 07/02/1989, di rinnovo;

VISTO il D.D.R. n.226 del 18/06/2004, corretto dal D.D.R. n.403 del 25/10/2004, di nuova intestazione di quota parte;

VISTO il D.D.R. n.128 del 17/06/2013, di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire con quote paritetiche, per quanto in premessa esposto, alle ditte "G.B. Thermae Hotels S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 99 - C.F. 00220810287, e "Hotel Firenze S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 74 - C.F. 00736390287, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "SIESALUNGA" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che i titolari della concessione sono tenuti a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che i concessionari di cui al precedente punto 1. dovranno conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1978 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**SIESALUNGA**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "SIESALUNGA" sita nel comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 04/07/1966 su un'area di Ha 04.08.40 (ettari quattro, are otto, centiare quaranta), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata e intestata con D.G.R. n.539 del 07/02/1989 e differita con D.D.R. n.128 del 17/06/2013.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

Le ditte titolari, "G.B. Thermae Hotels S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 99 – C.F. 00220810287 (quota parte del 50%) e "Hotel Firenze S.r.l." con sede in Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco 74 – C.F. 00736390287 (quota parte del 50%), subentrano nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

I concessionari, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, sono assoggettati alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

I concessionari hanno l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,

copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.

6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario "G.B. Thermae Hotels S.r.l.")

F.to per presa d'atto
(il concessionario "Hotel Firenze S.r.l.")

(Codice interno: 314237)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1979 del 23 dicembre 2015

Concessione di acqua termale denominata "SMERALDO" in comune di Abano Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore delle ditte "Hotel Terme Principe S.r.l. - Società unipersonale" (per la quota del 50%) e "Patria Terme Hotel S.r.l." (per la quota del 50%) a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "SMERALDO" in comune di Abano Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. del 24/09/1966 di rilascio originario della concessione; D.G.R. n.6156 del 19/10/1987 di rinnovo e intestazione; D.D.R. n.149 del 25/06/2013 di differimento e intestazione; D.G.R. n.1262 del 28/09/2015 di autorizzazione preventiva al trasferimento di quota parte; L.R. n.40 del 10/10/1989; P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale); D.G.R. n.994 del 17/06/2014; D.G.R. n.1827 del 06/10/2014; D.D.R. n.123 del 03/07/2015 approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "SMERALDO" in comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta un'unica domanda di conferimento sottoscritta da parte delle ditte "Hotel Terme Principe S.r.l. - Società unipersonale" e "Patria Terme Hotel S.r.l.", nei termini previsti dal sopraccitato decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 24/09/1966 e rinnovata con D.G.R. n.6156 del 19/10/1987.

Con D.D.R. n.149 del 25/06/2013 di differimento, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 2.45.00 (ettari due, are quarantacinque, centiare zero) e al suo interno ricadono 2 (due) pozzi (denominati n."2 e n."4" con portata complessiva di 800 l/min) che alimentano gli stabilimenti termali denominati "Principe" e "Risorta" in comune di Abano Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in Euro 135.166,64 (centotrentacinquemilacentosessantasei/64), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., agli atti d'ufficio.

In virtù della D.G.R. n.6156 del 19/10/1987 la concessione di acqua termale denominata "SMERALDO" risulta ad oggi intestata per la quota parte del 50% ai Sig.ri Ceretta Olga, Squarcina Isabella, Squarcina Laura e Squarcina Marco, e per il restante 50% alla ditta "Hotel Terme La Risorta S.n.c.", in seguito variata in "Hotel Terme Risorta S.n.c. di Bullo Giancarlo e C." ai sensi del D.D.R. n.149 del 25/06/2013.

Con domanda pervenuta in Regione in data 27/10/2014 prot.n.457423 la ditta "Hotel Terme Principe S.r.l. - Società unipersonale", con sede in Abano Terme (PD), Viale delle Terme 87 - C.F. 00339590283, ha chiesto l'intestazione della quota parte (50%) della concessione intestata ai Sig.ri Ceretta Olga, Squarcina Isabella, Squarcina Laura e Squarcina Marco, i quali hanno sottoscritto l'istanza per accettazione; contestualmente la ditta "Hotel Terme Risorta S.n.c. di Bullo Giancarlo e C." ha chiesto l'autorizzazione preventiva al trasferimento della propria quota parte (50%) alla ditta "Patria Terme Hotel S.r.l.", con sede in Abano Terme (PD), Viale delle Terme 56 - C.F. 03505710289,. Con D.G.R. n.1262 del 28/09/2015 è stato autorizzato il trasferimento preventivo della quota parte (50%) a favore della società "Patria Terme Hotel S.r.l.".

Il rappresentante dei titolari, ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre con domanda in data 31/07/2015, ai sensi del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, le ditte "Hotel Terme Principe S.r.l. - Società unipersonale" e "Patria Terme Hotel S.r.l." hanno chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale anche se del caso assicurando la continuità di esercizio degli stabilimenti termali somministrati, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alle ditte "Hotel Terme Principe S.r.l. - Società unipersonale" e "Patria Terme Hotel S.r.l.", della concessione mineraria denominata "SMERALDO" sita in comune di Abano Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015, pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015, con Prot. 329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 29/10/2015 con Prot. 438399 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92 del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia) non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività termale in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presenteatto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca delpresente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. del 24/09/1966 di rilascio originario della concessione ed il verbale di delimitazione ad esso allegato;

VISTA la D.G.R. n.6156 del 19/10/1987 di rinnovo e intestazione;

VISTO il D.D.R. n.149 del 25/06/2013 di differimento;

VISTA la D.G.R. n. 1262 del 28/09/2015 di autorizzazione preventiva al trasferimento di quota parte;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.123 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di conferire con quote paritetiche, per quanto in premessa esposto, alle ditte "Hotel Terme Principe S.r.l. - Società unipersonale", con sede in Abano Terme (PD), Viale delle Terme 87 - C.F. 00339590283, e "Patria Terme Hotel S.r.l.", con sede in Abano Terme (PD), Viale delle Terme 56 - C.F. 03505710289 la titolarità della concessione di acqua termale denominata "SMERALDO" sita in comune di Abano Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;

2. di stabilire che i titolari della concessione sono tenuti a:

   a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

   b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;

4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;

6. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'Art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

7. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

8. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1979 del 23 dicembre 2015

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**SMERALDO**"
Comune di Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "SMERALDO", sita in comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata con D.M. del 24/09/1966, su un'area di Ha 2.45.00 (ettari due, are quarantacinque, centiare zero), come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, successivamente rinnovata con D.G.R. n.6156 del 19/10/1987 e da ultimo differita con D.D.R. n.149 del 25/06/2013.

Con D.D.R. n.123 del 03/07/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

Le ditte titolari, con quote paritetiche, "Hotel Terme Principe S.r.l. – Società unipersonale", con sede in Abano Terme (PD), Viale delle Terme 87 – C.F. 00339590283, e "Patria Terme Hotel S.r.l.", con sede in Abano Terme (PD), Viale delle Terme 56 - C.F. 03505710289, subentrano nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, nonché al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'Art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo,

copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.

6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA, attivata dalla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 314289)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2018 del 23 dicembre 2015

Approvazione della relazione conclusiva delle attività svolte nell'anno 2014 dall'ente strumentale Veneto Lavoro. Art. 13, co. 3, L.R. n. 3/2009. Deliberazione n. 52/Cr del 27 luglio 2015.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La relazione conclusiva delle attività svolte annualmente dall'ente strumentale Veneto Lavoro deve essere approvata dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

Il relatore riferisce quanto segue.

Veneto Lavoro è un ente strumentale della Regione del Veneto, ed è dotato, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Esso opera in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni individuate all'art. 13 della Legge Regionale 3/2009.

La legge regionale n. 3/2009 prevede che l'ente predisponga, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività svolte, da presentare alla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.

La relazione conclusiva sulle attività svolte nel 2014 (**Allegato A**) è stata sottoposta alla Giunta regionale, per i provvedimenti di sua competenza, con il Decreto n. 10 del 30 gennaio 2015 del Direttore di Veneto Lavoro.

Dopo una breve presentazione dell'ente, della sua missione, delle sue strategie, e degli organi e delle risorse di cui si avvale, viene descritta in modo dettagliato l'attività che l'ente ha realizzato nell'anno 2014, in ciascuna delle sette aree tematiche che corrispondono alle aree organizzative dell'ente.

Tali aree sono: 1) politiche del lavoro, 2) sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), 3) osservatorio del mercato del lavoro, 4) area progetti speciali, 5) unità di crisi aziendali, settoriali e territoriali, 6) uffici affari generali e gestione risorse, 7) bilancio ed amministrazione.

Infine, in tre documenti allegati alla relazione, sono riportate le produzioni dell'Osservatorio del mercato del lavoro, e le principali iniziative alle quali l'Osservatorio ha partecipato o contribuito, ed infine le richieste pervenute dalla banca dati Giove/Planet.

Sulla relazione conclusiva sulle attività svolte nel 2014 dall'ente strumentale Veneto Lavoro è stato acquisito il parere favorevole all'unanimità della Terza Commissione Consiliare (parere alla Giunta regionale n. 4 espresso nella seduta del 16 settembre 2015).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, e in particolare gli art. 13-19;

Vista la relazione conclusiva sulle attività svolte nel 2014 da Veneto Lavoro, approvata con il decreto direttoriale n. 10 del 30 gennaio 2015 e trasmessa alla Sezione Lavoro della Regione del Veneto;

Vista la propria deliberazione n. 52/Cr del 27 luglio 2015;

Visto il parere positivo n. 4 della Terza Commissione Consiliare espresso alla Giunta Regionale in data 16 settembre 2014;

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di approvare la relazione conclusiva sulle attività svolte nel 2014 da Veneto Lavoro, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

VENETO LAVORO

RELAZIONE ANNUALE 2014

ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3
(articoli 13, comma 3 e 15, comma 5, lettera f)

allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 10 del 30 gennaio 2015

SOMMARIO

Capitolo I
PRESENTAZIONE DELL'ENTE 5
Mandato istituzionale e missione 5
Natura dell'Ente 5
Linee strategiche 6

Capitolo 2
AREA POLITICHE DEL LAVORO 8
Premessa 8
Supporto per la programmazione delle politiche 8
Assistenza tecnica per il Sistema dei servizi per il lavoro 9
Gestione misure di politica del lavoro 10
Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento 11

Capitolo 3
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO VENETO (S.I.L.V.) 13
Premessa 13
Azioni e interventi 14
Attività – Il Centro Servizi Regionale 15
Evoluzione dei sistemi 17
Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento 23

Capitolo 4
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO 25
Premessa 25
4.1. L'attività di produzione e distribuzione di statistiche sul mercato del lavoro veneto 25
4.2. L'attività istituzionale di monitoraggio e ricerca 27
4.3. L'attività di rete 28
4.4. Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento 29

Capitolo 5 31
AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE 31
Segreteria e Affari generali 31
Gestione dell'organizzazione dei servizi generali 31
Relazioni sindacali e gestione del personale 32
Comunicazione ed eventi 33
Formazione ed aggiornamento del personale 33
Assistenza tecnica al POR – FSE 2007/2013 34
Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento 34

Capitolo
BILANCIO E AMMINISTRAZIONE 36

1. Bilancio 36
2. Pagamenti, Tesoreria, Collegio dei Revisori e Rendicontazione 36
3. Gestione Acquisti 37
4. Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento 37

Capitolo 7
PROGETTI SPECIALI 38

Premessa 38
Attività 38
Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento 40

Capitolo 8
UNITÀ CRISI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI 42

Attività realizzate 42

Allegato 1

La produzione dell'Osservatorio nel 2014 45

Allegato 2
Principali iniziative verso l'esterno cui l'Osservatorio ha contribuito/partecipato nel 2014 47

Allegato 3
Richieste pervenute della banca dati Giove/Planet 49

Capitolo I
PRESENTAZIONE DELL'ENTE

Mandato istituzionale e missione

Veneto Lavoro è stato istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31/1998 ed è disciplinato dagli articoli da 13 a 19 (Capo IV) della legge regionale n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
La norma istitutiva lo qualifica quale Ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. La legge n. 3/2009, che ne disciplina le funzioni e l'impianto organizzativo, rafforza rispetto alla legge istitutiva il suo ruolo di sostegno alle politiche del lavoro, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale ed in stretto coordinamento con i servizi per il lavoro.
Veneto Lavoro fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni ed agli altri organismi, assicurando qualificati servizi in tema di progettazione, gestione e valutazione delle politiche del lavoro. Il suo campo d'azione comprende lo studio e la promozione di azioni di politica attiva del lavoro, il monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro, l'implementazione del Sistema Informativo del Lavoro Veneto e lo sviluppo di progetti innovativi, sia nel contesto del mercato comunitario allargato sia nella direzione di semplificazione e trasparenza dei rapporti con cittadini e imprese.
Accanto a funzioni generali di monitoraggio ed assistenza tecnico-progettuale, la legge regionale attribuisce a *Veneto Lavoro* competenze specifiche in materia di:

- Sistema Informativo Lavoro Veneto
- Osservatorio del Mercato del lavoro
- Servizi per il lavoro
- Politiche attive del lavoro

Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura più strettamente gestionale.
A partire dal dicembre 2008, la Regione ha affidato a *Veneto Lavoro*, in qualità di organismo in house, anche le funzioni di assistenza tecnica nell'ambito delle attività di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR FSE 2007/2013.
L'esercizio di funzioni così ampie e complesse richiede una forte interazione con le strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei programmi, nonché con gli organismi di concertazione regionale (CRCPS e CCI).

Natura dell'Ente

Veneto Lavoro è un Ente pubblico regionale non economico. I suoi organi sono il ***Direttore***, cui sono demandate rispettivamente le funzioni di amministrazione, gestione e direzione ed il ***Collegio dei revisori***, cui compete il controllo sulla gestione economico - finanziaria.
La vigilanza è esercitata dalla Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n, 53. Competono alla Giunta regionale, infatti, la nomina degli organi, l'approvazione del *Regolamento di organizzazione* e del *Regolamento di gestione amministrativo-contabile*, il riscontro sul *bilancio di previsione* e sul *programma annuale*, nonché sul *rendiconto generale annuale.*
Sono sottoposti altresì all'approvazione della Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare, il *piano annuale delle attività* e la *relazione annuale sulle attività svolte*.

Sotto il profilo gestionale, l'autonomia che la legge istitutiva riconosce all'Ente, dotandolo di risorse proprie commisurate agli obiettivi programmatici, richiede un elevato grado di responsabilità. Le strategie gestionali, pertanto, si sforzano di conciliare i principi pubblicistici della legittimità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, con logiche di tipo imprenditoriale, quali la programmazione del budget, l'analisi costibenefici, il controllo di gestione e la soddisfazione del cliente.

L'Ente annualmente aggiorna il *Piano della Performance*, per la misurazione del conseguimento degli obiettivi e si avvale per questo di un sistema di *Controllo di gestione* per il monitoraggio dei centri di costo.

Linee strategiche

Veneto Lavoro sviluppa le proprie linee d'azione, secondo le finalità della legislazione regionale in materia di occupazione e mercato del lavoro, avendo come riferimento prioritario la programmazione regionale e gli indirizzi della Giunta regionale.

La sfida, imposta dall'attuale fase della crisi economica ed occupazionale, ha richiesto in questi anni un rilevante sforzo di natura progettuale, organizzativa e finanziaria.

La Regione, con l'apporto fondamentale delle parti sociali, ha progressivamente orientato le politiche del lavoro verso l'obiettivo di incidere sulle dinamiche delle trasformazioni in atto, senza limitarsi alla semplice difesa dei posti di lavoro. Il fulcro delle politiche regionali del lavoro, a partire dal secondo semestre 2011, si è spostato verso l'asse delle politiche attive, con l'obiettivo dichiarato di promuovere e favorire processi di reindustrializzazione ed incentivare il reinserimento dei lavoratori nei circuiti produttivi.

Il programma, articolato in cinque linee di intervento ed avviato nel corso del 2012, è in piena fase di attuazione, richiedendo per la progettazione, la messa a punto e la gestione dei singoli interventi con l'apporto sempre più essenziale di *Veneto Lavoro*. L'azione dell'Ente, infatti, si caratterizza sempre più quale supporto tecnico progettuale alle strutture regionali, responsabili dell'attuazione delle linee di intervento deliberate dalla Giunta regionale.

In ragione del rafforzamento del suo ruolo, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione con le strutture regionali di riferimento, l'Ente ha avviato nel corso del 2013 un processo di innovazione organizzativa e funzionale, lungo le linee direttrici indicate nella DGR n. 2338 del 20/11/2012, con la quale la Regione ha rinnovato l'incarico al Direttore di Veneto Lavoro.

La delibera, infatti, nel porre in rilievo il ruolo fondamentale svolto dall'Ente soprattutto in questi anni di crisi economica e sociale a sostegno alle politiche regionali, ha indicato due obiettivi strategici:

- il potenziamento delle funzioni, con particolare riferimento alle politiche del lavoro ed ai servizi per l'impiego;
- l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, favorendo una maggiore sinergia ed integrazione con le strutture regionali, anche in funzione della riorganizzazione delle stesse.

Alla luce degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale, gli obiettivi generali che Veneto Lavoro persegue sono così sintetizzabili:

- dotarsi di un piano di miglioramento delle attività, in termini organizzativi, di processo e di prodotto, in particolare per quanto riguarda le attività di coordinamento e di assistenza tecnica ai SPI;
- consolidare, ampliare e strutturare le Reti di servizio, in particolare nell'Area dei Servizi per il lavoro e del Placement scolastico, per farne un efficace strumento di attivazione e gestione delle politiche del lavoro;
- sviluppare il sistema telematico (Borsalavoroveneto e SILV), ampliando l'offerta di servizi on line attraverso il Portale Cliclavoroveneto;

- stabilizzare ed integrare nell'attività istituzionale l'Unità di crisi potenziandone le funzioni e dotandola di risorse adeguate con l'obiettivo di fornire un valido supporto nell'affrontare le crisi aziendali, territoriali e settoriali di particolare rilevanza.

Gli interventi attivati per raggiungere gli obiettivi indicati, fanno leva su diversi fattori di cambiamento, sia di tipo organizzativo, in particolare grazie all'implementazione di sempre più innovative tecnologie ICT, sia agendo sulla professionalità dei dipendenti e dei collaboratori.

Capitolo 2
AREA POLITICHE DEL LAVORO

Premessa

L'attività dell'Area, in linea con la missione dell'Ente e con quanto previsto nel programma di attività annuale, si è focalizzata su tre linee principali d'intervento:

- supporto tecnico alla Regione del Veneto ed agli organismi interistituzionali e di concertazione nella messa a punto di politiche del lavoro regionali e nel loro coordinamento con gli indirizzi nazionali;
- sostegno tecnico al sistema dei Servizi per il lavoro, così come delineato dalla L.R. 3/2009, relativamente all'implementazione e sviluppo dei servizi di informazione, orientamento, accompagnamento al lavoro e incontro fra domanda e offerta, in un'ottica di coerenza generale dei servizi offerti sul territorio regionale;
- promozione e realizzazione di programmi sperimentali coerenti agli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e gestione segmenti di intervento di politica del lavoro relativamente alle indicazioni definite nelle sedi di coordinamento istituzionale.

Nell'analizzare le singole attività realizzate, va tenuto conto che queste in diversi casi non sono riconducibili univocamente ad una delle tre linee d'intervento. Esse infatti frequentemente integrano attività di assistenza tecnica con quella di gestione diretta di interventi di politica del lavoro. Nella descrizione che segue è stata mantenuta una distinzione delle singole attività con riferimento alla linea d'intervento a cui sono principalmente riconducibili, tuttavia, come emerge dallo specifico contenuto di alcune di esse, va rilevato il contributo che esse hanno dato agli obiettivi sottostanti alle altre linee di intervento.

Supporto per la programmazione delle politiche

L'attività svolta nel corso del 2014 ha riguardato il monitoraggio e l'analisi di alcune linee di intervento di politiche del lavoro ed una serie di aspetti dell'operatività dei servizi per il lavoro.

In particolare è stato realizzato:

- il monitoraggio periodico della gestione degli ammortizzatori in deroga (cassa integrazione e mobilità) in grado di evidenziare l'andamento della domanda dei singoli ammortizzatori e l'entità della spesa prevista ed effettiva, i cui dati sono stati utilizzati dalla Regione per il controllo della spesa effettiva e la programmazione generale delle autorizzazioni delle due tipologie di ammortizzatori;
- il monitoraggio dell'attività dei servizi pubblici per l'impiego (Spi) sulla cui base sono state prodotte al Ministero del Lavoro le forniture periodiche dei dati richiesti per il monitoraggio nazionale dei servizi per il lavoro;
- La fornitura periodica di dati di monitoraggio sull'utilizzo dei tirocini;
- la produzione di un report di monitoraggio del collocamento mirato dei lavoratori disabili ex legge 68/99.

Oltre alle abituali attività di supporto tecnico sopra citate, nel corso del 2014 l'attività che più ha impegnato la struttura ha riguardato la collaborazione fornita alla Regione nell'implementazione degli interventi relativi al programma *Garanzia Giovani*. È stato fornito supporto nella messa a punto delle procedure operative per la gestione delle attività, nel disegnare il complesso sistema informativo in grado di gestire e monitorare le attività realizzate, nella produzione periodica di dati di monitoraggio sulle adesioni degli utenti e sui servizi a loro erogati nell'ambito del programma.

Assistenza tecnica per il Sistema dei servizi per il lavoro

Assistenza ai Servizi per il lavoro

Come per l'attività di supporto tecnico fornito alla regione, anche l'abituale attività di assistenza ai Servizi per il lavoro si è concentrata nel corso del 2014 nell'accompagnare l'attivazione e la realizzazione delle diverse attività previste dal programma Garanzia Giovani. A questo proposito la realizzazione del progetto affidato a Veneto Lavoro con la DGR 1255/2013 "Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro", prevede una serie di attività per l'ottimizzazione e il miglioramento qualitativo delle procedure amministrative e dei servizi erogati da Spi. Il progetto è stato adattato alle nuove esigenze derivanti dallo sviluppo di nuovi servizi a livello regionale e dall'adozione di un sistema di regole amministrative e di standard informativi omogenei per tutto il territorio nazionale che il programma Garanzia Giovani ha introdotto. Nello specifico l'attività svolta ha riguardato:

a) la gestione delle convenzioni per l'accesso al Sistema Informativo del Lavoro Veneto (SILV) da parte degli organismi accreditati ai servizi per il lavoro e il supporto per l'attivazione degli account, complessivamente le nuove convenzioni sottoscritte sono state 49;
b) la formazione all'utilizzo degli applicativi gestionali messi a disposizione del sistema regionale dei Servizi per il lavoro e all'erogazione dei servizi di informazione, primo orientamento, presa in carico e incontro tra domanda ed offerta di percorsi di inserimento lavorativo forniti dagli Youth Corner ai giovani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani; gli incontri di formazioni rivolti agli Youth Corner sono stati 29 e sono stati formati 194 operatori dei Centri per l'impiego e 319 operatori dei servizi privati accreditati;
c) un servizio di assistenza su chiamata agli operatori degli Youth Corner per la risoluzione di problematiche operative nell'erogazione dei servizi e nell'utilizzo del sistema informativo;
d) la predisposizione e l'aggiornamento di manuali operativi che affrontano i diversi aspetti procedurali dell'erogazione dei servizi e dell'utilizzo del sistema informativo.

Considerato che il programma Garanzia Giovani costituisce un'estensione dei servizi di base offerti a tutti gli utenti dei servizi per il lavoro, gli interventi di assistenza tecnica e formazione hanno riguardato di fatto la globalità dei servizi offerti, con ricadute su tutte le fasce di utenza.

Assistenza tecnica a supporto degli utenti che utilizzano i servizi telematici implementati da Veneto Lavoro

A partire da marzo 2007 è stato attivato il servizio di assistenza tecnica rivolto agli utenti che effettuano le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro, mediante il sistema COVeneto che da novembre 2013 è stato integrato nel portale CliclavoroVeneto. Il servizio è stato successivamente ampliato agli utenti:

- che utilizzano la piattaforma regionale "Apprendiveneto" per la gestione degli interventi formativi degli apprendisti;
- che utilizzano il servizio Anagrafe degli studenti per effettuare le comunicazioni degli istituti scolastici circa l'assolvimento dell'obbligo formativo;
- che inoltrano i prospetti annuali dei datori di lavoro circa l'assolvimento degli obblighi di assunzioni di lavoratori disabili ai sensi della L. 68/99;
- che presentano alla Regione le domande di Cassa Integrazione in Deroga;
- che inoltrano alla Regione i progetti formativi di tirocinio;
- che presentano domanda di Mobilità in deroga.

Il servizio fornisce sia la risposta diretta alle richieste degli utenti attraverso un numero verde telefonico, sia la gestione delle richieste inoltrate su un apposito forum messo a disposizione sul sito di *Veneto Lavoro*.

01ec0612

Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì. Nel corso del 2014 gli interventi di assistenza su chiamata telefonica sono stati complessivamente 30.000, mentre le risposte ai quesiti pervenuti via forum sono state 4.347. Come evidenziato dall'entità di accessi al servizio si tratta di un'attività in termini di impegno richiesto di assoluto rilievo per l'Ente.
Al fine di facilitare l'utilizzo dei servizi telematici, in corrispondenza con la loro integrazione nel portale CliclavoroVeneto, è stata anche realizzata un'attività di revisione e miglioramento dei supporti informativi resi disponibili all'utenza per facilitare l'utilizzo dei servizi telematici.

Assistenza agli sportelli per il Placement scolastico

Nel corso del 2014 è continuata l'attività di assistenza tecnica agli sportelli per il placement scolastico. Gli sportelli sono attivati dagli istituti scolastici e svolgono attività di incontro tra domanda ed offerta di lavoro per i neodiplomati. L'assistenza garantita riguarda le procedure di attivazione e l'utilizzo della piattaforma IDO del Sistema informativo lavoro attraverso la quale gli istituti scolastici possono gestire in rete con il gli altri servizi per il lavoro i servizi di incontro tra domanda ed offerta. Agli istituti che hanno attivato un nuovo sportello è stata garantita una sessione formativa specifica, mentre a tutti gli operatori già attivi è fornito un servizio di assistenza telefonica.

Gestione misure di politica del lavoro

Si tratta di attività gestionali relative ad interventi di politica attiva o passiva per i quali Veneto Lavoro ne gestisce in parte o in toto la loro realizzazione.

Agevolazioni a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 3070 del 3 ottobre 2006, ha affidato a Veneto Lavoro il compito di gestire l'erogazione delle agevolazioni, previste dall'art. 13 della L. 68/99 a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili. Nel corso del 2014 è continuata l'attività di istruttoria relativa alla verifica dei requisiti per la concessione delle agevolazioni e la loro liquidazione. Complessivamente nel 2014 sono stati liquidati 161 contributi, per un valore totale pari a 555.817 euro.

Gestione ammortizzatori in deroga

Con la Dgr 1084/2013 è stata affidata a Veneto Lavoro la gestione degli ammortizzatori in deroga (cassa integrazione in deroga e mobilità in deroga). L'attività prevede la raccolta delle istanze, la loro istruttoria e l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti. Per la cassa integrazione in deroga vengono anche acquisiti dai datori di lavoro i consuntivi relativi al consumo mensile della cassa integrazione concessa, tali dati sono utilizzati per un monitoraggio costante della spesa complessiva effettiva e per gestire ulteriori periodi di autorizzazione rispetto alle singole aziende.
Il processo autorizzativo nel corso del 2014 è stato significativamente influenzato dal ritardo con cui è stata emanata la prevista regolamentazione a livello nazionale (decreto interministeriale 1/8/2014) e dallo scaglionamento dei provvedimenti di finanziamento, fattori che hanno determinato da un lato la moltiplicazione della presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga, essendo stata di fatto suddivisa l'annualità in tre diversi periodi, e dall'altro una incertezza sull'effettiva attuazione degli interventi di mobilità in deroga.
Per quanto riguarda la mobilità in deroga, nell'anno 2014, sono pervenute 8.954 domande e le autorizzazioni concesse sono state 4.920 per un ammontare complessivo di 1.009.594 giornate di mobilità con un impegno finanziario di 53 milioni di euro.
Le autorizzazioni di cassa integrazione in deroga sono state 14.175 per un ammontare complessivo di 7.531.000 ore.

Oltre a ciò, nel corso del 2014, si è provveduto al completamento delle autorizzazioni delle domande 2013 non ancora o parzialmente autorizzate per indisponibilità di risorse, tali autorizzazioni ammontano a 9.533 interventi di cassa integrazione in deroga e 11.295 trattamenti di mobilità in deroga.

Promozione esperienze per extracomunitari

Sulla base dell'incarico conferito dalla Regione con DGR 1084/2013, sono state gestite le procedure di approvazione dei progetti di tirocinio o di distacco a favore di cittadini provenienti da paesi non appartenenti Unione Europea. L'attività consiste nell'acquisizione dei progetti di tirocinio formativo da parte dei soggetti promotori, la verifica della rispondenza ai requisiti fissati dalla Regione e l'emissione del visto di approvazione. Possono essere approvati progetti di tirocinio fino all'esaurimento delle relative quote d'ingresso fissate con apposito decreto ministeriale.

Gestione contratto di mobilità

L'attività affidate all'Ente con DGR n. 2022 del 8 ottobre 2012 che prevede la realizzazione di percorsi di ricollocazione di lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali è stata profondamente rivista nel suo impianto (DGR 1637/2014). Sulla base delle nuove indicazioni fornite dalla Giunta Regionale è stato attivato un progetto sperimentale di percorsi di ricollocazione destinati ai lavoratori che hanno fruito di un trattamento di mobilità in deroga e che risultano ancora disoccupati. La sperimentazione è condotta con la collaborazione di un gruppo di Agenzie per il lavoro accreditate che sono state individuate attraverso uno specifico bando pubblico. A partire dal mese di dicembre sono stati avviati i primi 10 percorsi di ricollocamento dei 314 previsti. Veneto Lavoro gestisce l'intera iniziativa sotto il punto di vista amministrativo provvedendo all'autorizzazione dei singoli percorsi di ricollocamento, all'assegnazione al lavoratore del relativo voucher per l'acquisizione dei servizi e alla liquidazione del voucher alle agenzie che hanno fornito i servizi qualora il percorso di ricollocamento abbia raggiunto il risultato occupazionale richiesto.

Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento

Rispetto agli obiettivi prefissati per l'area politiche del lavoro nel piano annuale delle performance complessivamente tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Come precedentemente evidenziato per alcune linee di attività l'obiettivo prefissato va rideclinato alla luce delle variazioni di contesto che hanno rideterminato per l'Ente scadenze e contenuti specifici delle attività.
In particolare la performance raggiunta per ciascun obiettivo prefissato è riassunta nella tabella seguente:

Obiettivo	Target	Performance
Monitoraggio collocamento mirato L. 68/99	Consegna Report di monitoraggio entro maggio 2014	Il report è stato ultimato nei tempi previsti e illustrato alla Commissione di concertazione tra le parti sociali
Istruttoria cassa integrazione in deroga	Completamento autorizzazioni anno 2013 entro marzo 2014	L'obiettivo è stato raggiunto entro febbraio 2014
Autorizzazione cassa integrazione in deroga 2014	Autorizzazioni entro un mese dalla presentazione del consuntivo per il periodo da autorizzare (salvo indisponibilità delle risorse)	Le istruttorie sono sempre state completate entro i termini fissati, le relative autorizzazioni e il loro inoltro all'INPS sono state effettuate sempre entro i 30 giorni successivi all'attivazione delle risorse (normalmente il 90% delle domande entro i 15 giorni successivi)

Assistenza ai SPI per il miglioramento della gestione delle attività amministrative	Applicazione procedure standard gestione status disoccupazione entro l'anno	Con il mese di ottobre sono state predisposte le procedure, la modulistica necessaria ed è stata definita l'analisi degli interventi di adeguamento del sistema informativo
Monitoraggio ammortizzatori in deroga	Aggiornamento mensile dati autorizzazione e consumo	In collaborazione con l'area osservatorio è stato fornite l'aggiornamento dei dati sull'andamento delle domande e il consumo all'interno del report sulle crisi; sono stati forniti altri aggiornamenti/approfondimenti su specifica richiesta della Regione

Capitolo 3
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO VENETO
(S.I.L.V.)

Premessa

Nel 2014 l'area ha proseguito nel concretizzare il progetto "Sistema Telematico Integrato istruzione-formazione-lavoro" e quindi con la progressiva implementazione, l'adeguamento e l'aggiornamento di nuovi servizi del portale www.cliclavoroveneto.it. Le azioni di integrazione e innovazione dei processi sia nel piano dei servizi WEB offerti sia nel piano della comunicazione che proseguiranno e si completeranno nel 2015 come da programma.
In particolare si è provveduto nelle attività di integrazione del Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV) ed in particolare nelle azioni di:

- integrazione in un unico portale dei sistemi regionali autonomi attraverso: un unico punto di accesso, la cooperazione applicativa e l'integrazione delle basi dati, sia con il sistema nazionale unitario sia con gli altri sistemi informatici a livello regionale;
- incremento dell'offerta integrata di servizi telematici on line, sempre più orientata agli utenti finali e agli intermediari e idonea a realizzare "sportelli virtuali", secondo le linee strategiche dell'Agenda Digitale;
- potenziamento delle capacità del sistema di utilizzare al massimo il patrimonio informativo delle banche dati SILV, non solo ai fini di osservazione del mercato del lavoro, ma anche per funzioni di monitoraggio delle politiche del lavoro e della formazione professionale, nonché a supporto delle funzioni di policy making.

L'impegno principale dell'Area nel 2014 in termini di risorse di tempo, di personale ed economiche si è rivolto alla realizzazione e implementazione, non prevista nei piani, del portale www.garanziagiovanivento.it e della piattaforma tecnologica a supporto di Garanzia Giovani.
In particolare si sono realizzati strumenti specifici:

- per supportare l'adesione dei giovani al programma "Garanzia Giovani";
- per consentire al giovane di avviare alcune attività legate a Garanzia Giovani direttamente on-line;
- per navigare fra le opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani della Regione del Veneto;
- per un sistema di back-office per gli operatori degli "YOUTH CORNER" al fine di attuare le attività previste dal Programma;
- per implementare la cooperazione applicativa con il Nodo di Coordinamento Nazionale.

Al contempo si è dato avvio al nuovo progetto "E-work", che troverà attuazione nel 2015 e 2016. Si sono avviate le attività per l'affidamento degli incarichi di sviluppo software che prevedono:

- ridefinizione dei flussi di navigazione di tutti gli applicativi in forza al sistema, perfezionando le modalità di autenticazione e di accesso per ottenere l'ingresso su un'area "my desk" che rappresenti la scrivania virtuale dei servizi per il lavoratore, l'azienda, lo studente e l'operatore, tenendo in considerazione anche la fruizione cross-device e la retro compatibilità dei browser per consentire la massima accessibilità attraverso l'analisi delle abitudini e delle modalità di utilizzo di servizi e delle informazioni online da parte degli utenti;

- realizzazione e implementazione di nuovi servizi applicativi e l'adeguamento e la manutenzione evolutiva degli applicativi esistenti attraverso uno studio rivolto alla user esperience (esperienza utente) allo scopo di individuare le azioni che permettano di ottimizzare la fruibilità e usabilità dell'applicativo e garantire ai target d'interesse una fruizione logica e consequenziale di accesso ai servizi e alle proprie informazioni;
- progettazione delle interfacce e realizzazione di un sistema di gestione delle informazioni basato su metodologie semantiche per garantire un facile accesso alle informazioni da parte degli utenti attraverso le nuove metodologie e la variazione della metafora di interazione con l'utente basata sul concetto di user experience e implementazione nell'area "my desk".

Gli specifici obiettivi operativi, definiti nel piano delle attività dell'Ente per l'anno 2014 e quelli intrapresi nel corso dell'anno, sono stati pienamente raggiunti, come sarà più diffusamente illustrato nei paragrafi successivi, l'avvio delle sole attività di sviluppo e manutenzione legate al progetto "e-work" sono state rinviate di qualche mese a motivo dell'avvio del Programma Garanzia Giovani.

Azioni e interventi

Nello specifico le principali azioni intraprese nel corso dell'anno hanno avuto come obiettivo:

- potenziamento dell'infrastruttura hardware e software di sistema (Storage e VMware);
- completamento del portale www.cliclavoroveneto.it come unico punto di accesso e "chiusura" dei portali tematici dei sistemi informatici del lavoro, dell'orientamento, della formazione professionale e del sociale;
- implementazione del portale www.garanziagiovaniveneto.it, iscrizione al programma e realizzazione dei servizi online ad esso collegati e realizzazione di strumenti di navigazione fra le opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani della Regione del Veneto;
- realizzazione della piattaforma tecnologica "Garanzia Giovani" con l'implementazione definite nei documenti "Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani" e "Nuove funzionalità piattaforma tecnologica Garanzia Giovani – Addendum", approvati in sede di Conferenza Stato – Regioni rispettivamente il 20/02/2014 e il 26/09/2014 nonché delle attività complementari richieste dal Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro di Regione del Veneto attraverso:
  - realizzazione del sistema di back-office per gli operatori degli "YOUTH CORNER" al fine di attuare le attività previste dal Programma;
  - realizzazione della banca dati SAP (Scheda Anagrafico Professionale) e implementazione dei servizi di cooperazione applicativa con il Nodo di Coordinamento Nazionale;
- sviluppo di nuovi servizi informatici a favore dei cittadini e delle imprese (leggi "cpi on-line");
- sviluppo servizi di cooperazione applicativa con enti e organismi regionali ed esterni (DID – Inps; Verifica CF – Agenzia delle Entrate, Borsa Lavoro Edile Nazionale –BLEN; interazione con gli applicati regionali APFSE e A39);
- potenziamento dell'architettura software ed hardware a supporto al fine di garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni, il corretto funzionamento dei sistemi, l'integrazione dell'intero sistema SILV in una base dati uniforme;
- conduzione *in house* del servizio di assistenza tecnica, a supporto degli utenti dei servizi informatici anche in funzione delle mutate e cresciute esigenze;
- realizzazione di una serie di servizi che consentano di integrare e omogeneizzare i sistemi fra di loro e di mettere a disposizione del "sistema regionale" le informazioni del SILV – implementazione delle SAP;

- conduzione del sistema in termini di integrazione con i sistemi informativi della Regione del Veneto e all'interno del sistema di Direzione Informatica con tecnologie adeguate a garantire l'affidabilità dei servizi;
- gestione degli interventi manutentivi correttivi ed evolutivi;
- realizzazione di interventi per la realizzazione di un sistema informativo regionale pienamente integrato con gli applicativi esistenti e il sistema BCNL/SIL locale – standard di cooperazione
- aggiornamento del sistema della cassa integrazione in deroga secondo specifiche 2014 (sia lato richiesta aziende che lato autorizzazioni);
- attivazione e messa in esercizio del sistema di accreditamento per quanto riguarda gli enti accreditati ai servizi lavoro della Regione del Veneto;
- dematerializzazione completa della gestione dell'Accordo di Servizio (AdS) con l'utilizzo generale della PEC;
- sviluppo di un sistema per l'inserimento, aggiornamento e consultazione delle informazioni riguardante l'offerta formativa delle università pubbliche e private del Veneto.

Attività – Il Centro Servizi Regionale

Le principali attività condotte dall'Area nel corso dell'anno sono legate alla guida del Centro Servizi Regionale (CSR), che costituisce il motore per la conduzione del SILV e comprende, a sua volta, i seguenti servizi:

Infrastruttura tecnologica (Housing e Hosting dei servizi)

I sistemi fisici, l'infrastruttura tecnologica, cioè l'insieme dei server (hardware), dei sistemi di base, delle basi dati e del portafoglio applicativo, sono posizionati presso la DSI, che garantisce la conduzione tecnica ed operativa degli impianti hardware, la connettività fra i sistemi e verso internet e il sistema pubblico di connettività (SPC), la gestione della sicurezza logica e fisica (firewall e backup) e il monitoraggio delle strutture sistemistiche.
La parte di conduzione sistemistica rimane in capo a Veneto Lavoro che definisce l'architettura, detta le regole di conduzione, si occupa della installazione e configurazione della struttura sistemistica, della verifica degli allarmi derivanti dal monitoraggio, della disponibilità degli applicativi e dei DataBase e adotta tutte le misure necessarie al fine di assicurare la massima funzionalità e affidabilità del sistema SILV.
Veneto Lavoro si è organizzato per avere degli ambienti strutturali duali che saranno utilizzati ai fini di creare ambienti-palestra di sviluppo, di test o sussidiari ai sistemi principali.
Nel 2014 si è proseguito nella cura, manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura anche attraverso l'acquisizione di attrezzature hardware e software (VMWARE), mantenimento di licenze di sistema e RDBMS (Oracle), al fine di garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni, corretto funzionamento dei sistemi, l'integrazione dell'intero sistema SILV in una base dati uniforme.
Ad oggi, nel solo ambiente di produzione, sono censiti n. 36 applicativi principali, n. 36 server (tra macchine fisiche e virtuali) e n. 600 GB di dati nel DataBase storage; nel 2013 erano censiti n. 29 applicativi, n. 34 server e n. 390 GB di dati.

Contact Center

Il servizio di assistenza tecnica agli utenti è fornito direttamente dal CSR, attraverso il supporto telefonico (numero verde) e attraverso specifici applicativi web (forum assistenza) che consentono di interagire in modo asincrono con gli utilizzatori.
Gli operatori dell'assistenza tecnica sono opportunamente formati e preparati a ricevere le richieste degli utenti dei servizi e ad analizzare e risolvere i problemi ricorrenti e/o generare le procedure di escalation a strutture di assistenza specifiche (Help Desk di I livello), devono inoltre monitorare lo stato dei processi di risoluzione e verificare la conclusione e gli esiti.

Inoltre viene fornita agli operatori/utilizzatori degli applicativi una formazione continua tale da garantire le conoscenze per il pieno utilizzo dei software sia in riferimento all'evoluzione dello stesso sia in riferimento al turn-over degli utilizzatori dei singoli sistemi. Il servizio di Contact Center è gestito in collaborazione con l'Area Politiche del lavoro, che ne cura gli aspetti organizzativi.
Si è garantita anche l'assistenza tecnica agli operatori dei servizi per l'impiego attraverso il supporto di due operatori di cui uno con conoscenze della prassi amministrativa e un altro con conoscenze tecniche specifiche dell'applicativo SILL (vedi paragrafo successivo).

Help Desk di I livello

Il servizio supporta la conduzione dell'applicazione ed è finalizzato ad individuare le problematiche evidenziate dall'utenza non "gestibili" dal Contact Center, facendosi carico della individuazione delle criticità degli applicativi e del livello di intervento (applicativo, sistemistico, architetturale, fisico, di analisi). Il servizio è in grado di intervenire, con supporto organizzativo e decisionale, attraverso i servizi di MAC/MEV. In particolare il servizio garantisce:

- trasferimento e mantenimento del *know how* applicativo/funzionale relativo al Sistema;
- test del software applicativo ad ogni nuova release;
- affiancamento al servizio di conduzione e ai referenti tecnici;
- mantenimento della documentazione dei prodotti.

Il servizio si avvale della figura di n. 1 esperto senior, n. 3 collaboratori informatici, n. 2 tecnici/amministrativi.

Manutenzione degli applicativi (MAC, MEV)

La manutenzione del portafoglio applicativo del SILV è assicurata tramite contratti di assistenza con le società fornitrici dei software, che garantiscono le esigenze di conduzione relative ai nuovi strumenti. In particolare si distinguono le seguenti attività:

- help desk di II livello finalizzato a garantire, in accordo e di concerto con l'Help Desk di I livello, la tempestiva ed esaustiva risoluzione delle problematiche riscontrate dagli utenti;
- manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva degli applicativi.

L'insieme di queste attività consente di mantenere e sviluppare l'importante "portafoglio applicativo" progressivamente progettato e realizzato, che fanno del SILV uno dei più evoluti sistemi informativi del lavoro a livello nazionale ed europeo.
La piattaforma applicativa, inoltre, si avvale di soluzioni software di contorno, che ne garantiscono l'autenticazione, la profilazione e l'accesso (registrazione, profilazione e gestione dell'Accordo di Servizio), la gestione e l'amministrazione (sistema per il governo, controllo e monitoraggio degli applicativi), la cooperazione (porte di dominio e web services), l'integrazione (Single Sign On), la funzionalità (processi batch e di gestione a posteriori), la gestione e l'integrazione dei contenuti (content management), la trasferibilità dei dati, il sistema di supporto all'utenza (forum assistenza) e di gestione degli interventi (bugmanager).
Attraverso il software per la segnalazione delle esigenze di natura correttiva e piccola evolutiva dei software (bugmanager) sono state inoltrate e gestite dalle società sviluppatrici nel 2014 circa n. 2.500 ticket.
La Manutenzione Correttiva ed Evolutiva avviene appunto con contratti di assistenza tecnica con le 5 società che hanno sviluppato i diversi software con un impegno di un numero medio di 15 tecnici informatici che arrivano, secondo le necessità di sviluppo, a 20 unità.

Attività di analisi per nuove funzionalità

Il servizio di manutenzione evolutiva dei prodotti software esige una specifica attività di analisi funzionale che deriva da una conoscenza precisa del flusso informativo, dei processi lavorativi dell'informazione, delle normative in materia e delle esigenze che emergono dagli utenti.
Questa particolare funzione, strategica per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi software e per il raggiungimento degli obiettivi del processo di informatizzazione, viene svolta con personale interno (esperti tecnici).

Attività di controllo e amministrazione dei sistemi

L'*Area* svolge il ruolo di coordinamento delle attività, controllo, supervisione e amministrazione dei sistemi, indirizzo sulle priorità di intervento sulla base dei confronti con il gruppo tecnico e secondo gli indirizzi della Cabina di Regia, verifica delle attività svolte con particolare attenzione alla attività di implementazione MEV rilasciate, implementazione di ambienti hardware e software per i test degli applicativi rilasciati e da mettere in esercizio.
Ha inoltre le funzioni di conduzione e sviluppo, garantendo in particolare:

- i rapporti con i diversi fornitori di software e hardware, per una migliore gestione e conduzione del sistema;
- la continuità nella evoluzione ed integrazione dei sistemi nelle loro diverse componenti, accumulando le conoscenze per guidarne il mantenimento e lo sviluppo;
- il controllo e la verifica sulle nuove funzionalità introdotte e sullo sviluppo delle implementazioni
- lo sviluppo e la fase di implementazione del un sistema di monitoraggio dei servizi applicativi e di intervento automatico di ripristino dei servizi che risultassero inattivi.

Evoluzione dei sistemi

Il SIL locale

Nel corso del 2014 si è proceduto al potenziamento del sistema SIL locale attraverso la continua e puntuale verifica del sistema e l'analisi di funzionalità mancanti o insufficienti che ha raggiunto un stato di realizzazione quasi completo.
Fra le altre si sono realizzate le funzionalità per la gestione della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) e relativa alla piattaforma di supporto di Garanzia Giovani, completate le funzionalità CO di ricevimento delle DID-INPS, della gestione dei Codici Fiscali oltre alle evoluzioni riguardanti gli ammortizzatori in deroga e in fase di completamento la funzionalità di trasformazione aziendale "vardatori"; la raccolta e l'istruttoria delle pratiche di mobilità in deroga ha avuto impatto in tutta le gestione degli ammortizzatori anche attraverso la validazione delle informazioni inviate.

Il Portale "cliclavoroveneto.it" - Borsalavoro

Si è completata la realizzazione del Portale ClicLavoroVeneto: un portale applicativo di accesso a tutte le informazioni e le basi dati che hanno relazione con i temi istruzione, formazione e lavoro della Regione del Veneto ed è divenuto il nuovo portale Portale del Lavoro e consente l'accesso ad una serie di servizi ed informazioni per lavoratori, aziende, studenti e operatori (tutti i servizi sono oggetto di continue evoluzioni e miglioramenti che proseguiranno anche con il prossimo sviluppo del progetto e-work).
Lavoratori:

- ricerche di impiego (pubblicazione del proprio curriculum in Cliclavoro, ricerca occasioni di impiego, invio messaggi di contatto aziende);
- documentazione e informazioni (materiali e suggerimenti per la ricerca di lavoro, informazioni su agevolazioni e incentivi, documentazione normativa);

- consultazione archivi (offerte di lavoro, corsi di formazione professionale, definizione, descrizione e dati sui profili professionali, sportelli per il lavoro pubblici e privati);

Aziende:

- adempimenti amministrativi (accesso a COVeneto per comunicazioni obbligatorie di assunzione cessazione e trasformazione);
- cassa integrazione in deroga (accesso alle domande di mobilità in deroga, comunicazione progetti formativi di tirocinio, prospetto informativo collocamento mirato lavoratori disabili, comunicazione licenziamenti per mobilità);
- apprendistato (accesso ad Apprendiveneto per comunicazione piano formativo di apprendistato);
- collocamento mirato (gestione delle pratiche relative alla L. 68/99);
- lavoratori in mobilità (accesso alle liste);
- richieste di personale (pubblicazione richieste di personale, ricerca CV candidati, invio messaggi di contatto lavoratori, consultazione elenchi lavoratori in mobilità);
- consultazione archivi (curriculum lavoratori, corsi di formazione professionale, definizione, descrizione e dati sui profili professionali, sportelli per il lavoro pubblici e privati).

Studenti:

- ricerche di impiego (pubblicazione del proprio curriculum in Cliclavoro, ricerca occasioni di impiego, invio messaggi di contatto aziende);
- offerta formativa secondaria e Universitaria (banche dati delle scuole secondarie e università venete);
- documentazione e informazioni (materiali e suggerimenti per la ricerca di lavoro, informazioni su agevolazioni e incentivi, documentazione normativa);
- consultazione archivi (offerte di lavoro, corsi di formazione professionale, definizione, descrizione e dati sui profili professionali, sportelli per il lavoro pubblici e privati).

Operatori:

- gestione Doti lavoro (registrazione delle attività svolte a favore di lavoratori beneficiari di "doti lavoro" adesione ai bandi di politica attiva);
- anagrafe studenti (sistema per inoltro comunicazioni di iscrizione, abbandono ed esito scolastico, registrazione offerta formativa);
- univeneto (sistema per l'inserimento e la gestione dell'offerta universitaria);
- servizi di orientamento e collocamento (sistema per la gestione patti di servizio e attività con il lavoratore, pubblicazione richieste di personale e curriculum di lavoratori, gestione attività di incontro domanda e offerta);
- lavoratori in mobilità (accesso e gestione delle liste);
- consultazione archivi (offerte di lavoro, curriculum lavoratori, corsi di formazione professionale, definizione, descrizione e dati sui profili professionali, sportelli per il lavoro pubblici e privati);
- apprendistato (accesso ad Apprendiveneto per comunicazione piano formativo di apprendistato);
- documentazione e informazioni (materiali e suggerimenti per la ricerca di lavoro, per la ricerca di personale, informazioni su agevolazioni e incentivi, informazioni accreditamento regionale ai Servizi per il lavoro, formazione e orientamento, documentazione normativa).

Con la prossima implementazione, completa degli sviluppi di quello che è stato definito "cpi on-line", verranno rilasciate le seguenti funzionalità:

- rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e stipula del patto di servizio;
- calendario convocazioni e appuntamenti;
- richiesta di iscrizione in lista di mobilità non indennizzata;
- richiesta e produzione di attestazioni e certificazioni (iscrizione in lista di mobilità, stato occupazionale, iscrizione elenco provinciale disabili/categorie protette) e accesso agli atti;

- consultazione, aggiornamento e stampa fascicolo professionale;
- domanda di iscrizione/aggiornamento elenco disabili e categorie protette ai sensi della legge n. 68/99;
- adesione ad offerte di lavoro presso pubbliche amministrazioni.

Il Portale "garanziagiovaniveneto.it" e la piattaforma tecnologica di supporto alla "Garanzia Giovani"

E' stato realizzato e implementato il portale www.garanziagiovanivento.it relativo al Programma Garanzia Giovani della Regione del Veneto con i servizi ad esso collegati.
Allo stato attuale sono presenti le seguenti implementazioni:

- modulo per l'adesione dei giovani al programma "Garanzia Giovani";
- strumenti on-line per il giovane che ha aderito al programma Garanzia Giovani;
- presentazione delle opportunità specifiche offerte dal Programma;
- news specifiche per i giovani in fascia di età "Youth Guarantee".

Sono state inoltre realizzate tutte le attività di comunicazione e sviluppo software, così come definite nei documenti "Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani" e "Nuove funzionalità piattaforma tecnologica Garanzia Giovani – Addendum", approvati in sede di Conferenza Stato – Regioni rispettivamente il 20/02/2014 e il 26/09/2014, nonché delle attività complementari richieste dal Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione del Veneto.
Le "linee guida" di cui al puntato precedente hanno previsto un cronoprogramma di avvio della piattaforma con data finale 01/03/2014, di fatto prorogata per ragioni tecniche al 30/04/2014. La gestione della piattaforma tecnologica si fonda sul collegamento in cooperazione applicativa di tutti i sistemi regionali, nodi del "sistema lavoro", al fine di garantire l'avviamento degli stessi in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale alla stregua di quanto realizzato in passato con le CO integrando i servizi dei portali ClicLavoro e GaranziaGiovani. Il documento "Nuove funzionalità piattaforma tecnologica Garanzia Giovani – Addendum" introduce nuove funzionalità della piattaforma tecnologica per la gestione, tra l'altro, del bonus occupazionale e descrive le modalità tecniche per gestire l'annullamento di una adesione e la cancellazione del giovane al programma.

Il Portale "venetolavoro.it"

Il "sito di *Veneto Lavoro*" – già Portale del Lavoro - che connetteva ai servizi erogati da Veneto Lavoro per conto della Regione del Veneto - si "è ridotto" a Portale Istituzionale, su tecnologia "Liferay portal", con accesso a tutte le informazioni dell'Ente. Si è strutturato il portale in modo tale che si acceda alle informazioni e ai servizi accessibili/erogabili da Web e già focalizzati per essere utilizzate da comunità d'interessi/utenti che ruotano attorno al mondo del lavoro con particolare riferimento alle informazioni del "Osservatorio del Mercato del Lavoro".

Il sistema Accordo di Servizio (AdS)

Per accedere ai servizi telematici ospitati nel portale Cliclavoroveneto.it è necessario disporre di un *account* valido, ovvero di login e password abilitate ai servizi di interesse.
Nel 2014, a seguito del completo abbandono da parte delle PA dell'utilizzo dei sistemi FAX, il sistema è stato completamente ridisegnato abbandonando definitivamente il sistema cartaceo/FAX e utilizzando nativamente la PEC il cui uso in Italia è normato soprattutto nelle comunicazioni fra PA e con le aziende.
La procedura per la richiesta delle credenziali si articola in fasi ed è sostanzialmente la stessa per tutti i servizi di interesse.

- Registrazione

Tutti gli utenti, indipendentemente dal ruolo che rivestono presso il proprio ente o azienda, devono prima di tutto registrarsi sul portale per ottenere un *account* (login e password); questo viene permanentemente abbinato alla persona e inizialmente non è abilitato ad accedere ad alcun servizio. I dati inseriti durante la registrazione costituiscono il cosiddetto 'profilo personale utente' che può essere, tranne che per i campi login e codice fiscale, aggiornato in ogni momento.

- Compilazione Accordo di Servizio
  Per accedere ai servizi telematici da parte dell'utenza è necessaria la "sottoscrizione" ad un AdS che avviene scegliendo il servizio telematico di interesse, inserendo: i dati anagrafici dell'Ente/Datore di Lavoro/Scuola/Studio professionale/ecc. e i dati anagrafici del Legale Rappresentante (LR) o facente funzione (Soggetto Autorizzato).
- Scelta della modalità di sottoscrizione (Smart Card o PEC)
  - nella modalità 'Smart card' il documento AdS viene firmato digitalmente e caricato a sistema;
  - nella modalità 'PEC' vengono caricati a sistema l'AdS con firma autografa e copia documento di identità del sottoscrittore e deve essere dichiarata la PEC. A conclusione dell'istruttoria da parte di Veneto Lavoro, a questo indirizzo, viene inviato un codice di sblocco.
- Definizione degli Utenti Delegati
  Una volta "attivato" l' AdS il "titolare" può abilitare al servizio le utenze delegate che si devono registrare preventivamente.

Sistema "IDO"

Lo sviluppo della piattaforma tecnologica Garanzia Giovani ha avuto un forte impatto anche nel sistema IDO in qualità di sistema per la gestione del back-office per gli operatori degli "YOUTH CORNER" e di piattaforma delle politiche attive del SILV.
In particolare sono state aggiornate le procedure di presa in carico dei lavoratori, di gestione dei profili dei lavoratori, del patto di servizio, di gestione del fascicolo del lavoratore. E' stata implementata la procedura per la gestione della sezione 6 (attività di politica attiva) della SAP e sono state inoltre aggiornate le codifiche di classificazione e gli standard di cooperazione.
E' stato inoltre realizzato il sistema definito "placement scolastico" con la facoltà da parte delle scuole di inserire i curriculum dei giovani che frequentano gli ultimi anni delle scuole di secondo grado nel "sistema Borsalavoro" di incontro domanda offerta di lavoro.

Il sistema "servizilavoro"

Il sistema, evoluto da un progetto di riuso, ha reso disponibile agli operatori dei Centri per l'impiego e agli enti accreditati un applicativo che consenta di gestire una serie di misure di politica attiva del lavoro. Il sistema viene utilizzato solo ai fini della rendicontazione della spesa da parte degli enti accreditati e dialoga con gli applicativi regionali di rendicontazione e controllo legati alle misure finanziate FSE (SMUPR).

Le Comunicazioni Obbligatorie (COVeneto)

L'introduzione della obbligatorietà di trasmissione per via telematica delle comunicazioni, che i datori di lavoro sono tenuti a fare ai Centri per l'impiego, ha introdotto un elemento di estrema importanza per il Sistema Informativo del Lavoro Veneto (SILV). Grazie a questa soluzione non solo viene smaterializzata una mole imponente di attività amministrativa, prima basata su moduli cartacei (circa 1,8 – 2,0 milioni all'anno nel Veneto), ma vengono create le condizioni per un tempestivo aggiornamento dei dati relativi ai lavoratori, alle imprese ad ai rapporti di lavoro.

L'applicativo, già ricompreso delle funzioni relative all'invio telematico dei prospetti informativi del collocamento obbligatorio dei disabili e dell'invio delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga con i relativi consuntivi mensili, è stato, ancora, integrato e potenziato con l'inserimento della funzione di invio del piano informativo dei tirocini e per l'inserimento del piano formativo degli apprendisti, diventando lo strumento di punta su cui si articola tutto il sistema dei servizi alle imprese.

Il sistema va costantemente mantenuto e adeguato rispetto alle esigenze che emergono di natura normativa, funzionale e tecnica; particolare attenzione è stata dedicata alle attività di: adeguamento agli standard nazionali sia per le CO che per il Prospetto Informativo Disabili; creazione di moduli ad hoc dedicati a supportare gli organi decisionali della Regione e il sistema di governo, (gestione, approvazione e verifica delle misure di ammortizzatori sociali in deroga) e invio dei dati autorizzatori a INPS con controlli sulla banca dati percettori.

Sistemi di interoperabilità

Il sistema delle CO e, da quest'anno anche l'infrastruttura tecnologica di Garanzia Giovani, operano grazie ad un sistema di interoperabilità che consente di scambiare le Comunicazioni Obbligatorie, le Schede Anagrafico Professionali, le DID le Adesioni a YG e le Politiche.

Il sistema va costantemente mantenuto e adeguato rispetto alle esigenze che emergono di natura normativa, funzionale e tecnica; particolare attenzione è stata dedicata alle seguenti attività:

- adeguamento agli standard nazionali sia per le CO, per il Prospetto Informativo Disabili e per la SAP;
- trasferimento delle informazione ai diversi applicativi gestionali (Porte di Dominio nazionali, SIL locale, Apprendiveneto, Servizilavoro, Prospetto Informativo Disabili);
- interfacciamento con gli applicativi regionali (A39, APFSE);
- interfacciamento con la Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN);
- verifica e controllo dei flussi informativi.

Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS)

La costituzione dell'Anagrafe degli Studenti, che è stata realizzata attraverso un applicativo WEB (già AROF), è a disposizione di Scuole, CSA, Province, CpI e Regione del Veneto inizialmente per la gestione dell'Obbligo Formativo e del diritto-dovere all'istruzione è stato allargato alla gestione di tutta l'anagrafe.

- si è continuato a migliorare le prestazioni del sistema dal punto di vista architetturale e applicativo, ma anche dal punto di vista funzionale in termini di usabilità e facilitazione secondo le esigenze emerse dagli utenti e valutate da un Tavolo Tecnico a cui partecipano le Sezioni Formazione e Lavoro, Ufficio Scolastico Regionale, rappresentanti delle Province e Veneto Lavoro;
- il sistema è stato predisposto per essere lo strumento di gestione dell'anagrafe regionale degli studenti nel 2014 ed in alcune Province il sistema è già stato allargato ad altre classi e ordini della scuola, è stato anche reso disponibile ai Comuni per le funzionalità loro proprie di contrasto all'abbandono scolastico e per eventuali analisi sulla loro popolazione scolastica e altre specifiche come l'edilizia scolastica, i trasporti e i progetti formativi delle Province;
- permette di raccogliere dalle scuole tutte le informazioni necessarie a popolare gli strumenti di informazione sulla istruzione secondaria e informazione sulle professioni pubblicati sul portale "cliclavoroveneto.it";
- un ulteriore sviluppo ha consentito di fornire ai diversi tipi di utilizzatori strumenti di analisi statistica dalle semplici tabelle a strumenti di analisi avanzata (QLIKVIEW) per coprire le esigenze specifiche di ogni attore;
- è stato garantito un supporto alla formazione agli operatori, una struttura per la correzione degli errori e per l'amministrazione del sistema e un centro di assistenza tecnica per il supporto utenti.

Apprendiveneto

Il Portale Apprendiveneto, realizzato su piattaforma Liferay, consente, attraverso i propri servizi, una gestione completa su sistemi telematici dell'apprendistato, dalla comunicazione alla certificazione di presupposti aziendali, dalla scelta formativa alla gestione completa del percorso, fino alla classificazione e alla concessione di incentivi alla formazione:
Il nuovo sistema informatico è stato adeguato alle nuove direttive regionali sull'apprendistato e risponde in modo adeguato alle esigenze di apprendisti, aziende ed enti della formazione. Il sistema prevede 2 servizi applicativi diversi rivolti specificatamente alle aziende e uno rivolto agli operatori degli enti di formazione per la gestione dei corsi e la rendicontazione e agli operatori regionali per il controllo e monitoraggio delle attività; è stato completamente dismesso il sistema che seguiva la direttiva precedente salvaguardando le informazioni in esso contenute.

L'autenticazione forte e il "progetto Pin Code"

Il sistema, entrato in funzione solo in parte, prevede il rilascio e la gestione di codici PIN associati al C.F. per garantire l'accesso agli applicativi da parte dei lavoratori e prevede due gradi di valenza del PIN alfanumerico complesso: uno debole e uno forte. Il grado dipende dalla modalità di rilascio del PIN che diventa forte nel caso di rilascio in presenza di un operatore con riconoscimento certo della persona o attraverso PEC del cittadino.
Il PIN può essere utilizzato nella sua forma lunga o nella forma breve che prevede l'imputazione di un numero ridotto di digit per la firma di documenti mentre la forma lunga per richiedere certificazioni o inviare richieste specifiche.
La parte rilasciata in produzione è stata utilizzata in integrazione con la piattaforma tecnologica Garanzia Giovani e consente una autenticazione forte del giovane che si presenta presso i Centri per l'Impiego e l'utilizzo del tool per l'invio di messaggi di tipo SMS per le comunicazioni inerenti la YG.

L'Accreditamento On Line (SIA)

Il sistema è costituito da un portale internet/intranet, sistema documentale, sistema di gestione dei flussi delle informazioni, sistema collaborativo, sistema di integrazione e moduli di parametrizzazione per la gestione del Sistema Informatico di Gestione dell'Accreditamento (SIA).
Esso copre tutta la procedura gestionale in ogni suo singolo step perseguendo l'obiettivo di snellire e dematerializzare i processi della PA. Il sistema realizza attraverso opportune parametrizzazioni per la gestione di contenuti, regole di validazione e interazione con i sottosistemi esistenti un notevole grado di adattabilità futura agli eventuali nuovi processi normativi definiti dalla PA per la gestione diversi elenchi/albo. Per permettere gli obiettivi sopra citati, il sistema SIA è stato realizzato attraverso un architettura altamente modulare dove ogni componente realizza i propri servizi specifici e espone e/o "consuma" servizi esposti da altri moduli.
Il sistema testato è stato rilasciato in produzione per la gestione degli Enti accreditati ai servizi al lavoro.

Collocamento Mirato

L'art. 13 della Legge 68/99 prevede la corresponsione di un incentivo per le aziende che abbiano assunto lavoratori disabili nei limiti delle disponibilità del Fondo Nazionale Disabili, che in base alla percentuale di disabilità è pari al 60% o al 25% del costo salariale del lavoratore per un anno.
L'applicazione consente di inviare ed eseguire le seguenti pratiche per via telematica: Verifica Ottemperanza, Nullaosta Assunzione, Richiesta di Convenzione Integrazione Lavorativa, Computabilità Lavoratore, Sospensione, Esonero Parziale, Parere per Tirocinio, Convenzione di Programma, Proroga di Convenzione di Programma.

Verifiche PA

Il servizio nasce dall'idea di fornire a tutte le PA una base informativa completa e regionale, che risponda all'esigenza di identificare rapidamente lavoratori, aziende e studenti di pertinenza dei sistemi ARS e SILL. Il servizio è suddiviso in due sezioni:

- Registro DID e Mobilità che sono destinati a tutte le PA;
- Organico lavoratori per azienda e Studenti frequentanti della Regione Veneto destinato alle agli organi ispettivi.

Nel 2014 l'accesso è stato reso disponibile a tutte le PA con PEC registrata su indicePA relativamente alle informazioni su status di disoccupazione e informative su mobilità mentre per gli organi ispettivi e di polizia (es. Gdf, Inps, Questure) è stato aperto l'accesso tutte le informazioni presenti nei gestionali amministrativi relativi ad aziende, lavoratori e studenti.

Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento

I programmi di sviluppo ed i piani di attività, in ragione delle particolari funzioni attribuite all'Area SILV, si profilano su un arco temporale pluriennale, con obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Per l'anno 2014 nella tabella che segue sono indicate le performance raggiunte e rispondono a quanto programmato.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, le potenzialità non sono state sfruttate appieno dai possibili utenti e pertanto nel 2015 sarà attivata una campagna di sensibilizzazione.

Obiettivo	Target	Performance
Rilascio completo dell'applicativo "Verifiche PA" In attuazione della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, in materia di certificazioni amministrative e di interscambio dati tra pubbliche amministrazioni Veneto Lavoro garantisce l'accesso delle PA ai dati dei lavoratori	Rilascio completo dell'applicativo a tutte le PA e non solo alle PA con organi ispettivi con un incremento del 20 % delle PA aderenti	Il risultato conseguito è di 77 amministrazioni aderenti con 1.400 operatori collegati
Riduzione al minimo comunicazioni manuali e in attesa nel SIL locale Il fine è di garantire che tutte le CO di un lavoratore "entrino" nella sua Scheda Anagrafico Professionale (SAP) e siano rese disponibili a tutti i sistemi informativi concorrenti e ai loro utilizzatori	Completamento sistema automatico e intervento per la riduzione al minimo delle comunicazioni in modalità manuale e in attesa	Il numero delle Comunicazioni in modalità Manuale o in Attesa è stato ridotto al minimo, sono presenti solo quelle fisiologiche in lavorazione agli operatori
Sviluppo sistemi di Business Intelligence (BI) 1 - Rendere disponibili a Province e agli uffici territoriali del MIUR via WEB una piattaforma di Business Discovery con strumenti di BI in self-service per i dati della Anagrafe Regionale degli Studenti; 2 - Sperimentare modalità innovative di incontro domanda offerta di lavoro attraverso l'utilizzo di un sistema informatico semantico specializzato "PUMA" che effettua l'analisi e la selezione dei curriculum vitae dei lavoratori e delle offerte delle aziende.	1 - Rilascio completo piattaforma di BI 2 - Conclusione sperimentazione motore semantico PUMA	1 - Rilasciata piattaforma di BI "QlikView" a Regione, Province e UST secondo profilazione e realizzati i progetti secondo specifiche del tavolo tecnico 2 - Completato lo sviluppo e l'implementazione del prodotto sperimentale PUMA su curriculum e vacancy di IDO

Realizzazione del Sistema telematico integrato istruzione-formazione-lavoro di cui alla DGR 2897/2012: l'obiettivo è quello di implementare, garantire e stabilizzare il sistema, assicurando il funzionamento del nuovo impianto attraverso una corretta conduzione e gestione dello stesso, sia per la parte architetturale, fisica e sistemistica, sia per la parte portafoglio applicativo	Realizzazione del progetto oggetto di incarico specifico da parte di Regione del Veneto nel periodo 2013-2015 per un avanzamento del 70% sullo sviluppo complessivo	Il progetto si realizza su base triennale, per il secondo anno (2014) tutte le risorse previste sono state impegnate e le attività programmate realizzate

Capitolo 4
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

Premessa

L'area Osservatorio svolge le funzioni delegate dalla Regione a Veneto Lavoro in materia di *Osservatorio del mercato del lavoro* (art. 12, legge regionale 3/2009) e, dal 2007, anche quelle di competenza dell'*Osservatorio immigrazione*.
Le attività sviluppate nel 2014 sono state orientate secondo queste direttrici principali:

– rafforzare la produzione di statistiche da dati amministrativi, valorizzando al massimo le fonti disponibili, in particolare il Sistema informativo lavoro (SIL);
– collaborare con il gruppo di ricerca per l' analisi multiregionale formato dalle regioni aderenti al progetto SeCO (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie);
– arricchire la conoscenza con l'integrazione tra SIL e altre basi dati, di varia origine;
– sviluppare l'analisi del mercato del lavoro (veneto) prestando particolare attenzione all'evoluzione congiunturale e strutturale determinata dalla crisi occupazionale iniziata nel 2008;
– monitorare, laddove possibile, gli esiti rilevanti delle principali politiche del lavoro;
– favorire l'accessibilità, di tutti i soggetti potenzialmente interessati (operatori politici, sociali e sindacali, studenti e ricercatori, giornalisti etc.), sia alle statistiche elaborate, in modalità navigabile, sia alle analisi realizzate, mediante una tempestiva messa a disposizione, tramite il sito di Veneto Lavoro, tanto dei dati statistici quanto dei report prodotti.

Nei successivi paragrafi sono sinteticamente descritte le attività svolte nel corso dell'anno 2014.

Inoltre, per documentare compiutamente l'attività svolta, in allegato si riportano tre schede che sono parte fondamentale del resoconto delle attività.
Si tratta di tre elenchi rilevanti:

a1. elenco delle pubblicazioni dell'Osservatorio (cartacee e on line);
a2. elenco delle iniziative esterne (convegni, seminari etc.) cui l'Osservatorio ha partecipato e dei contributi e delle relazioni presentate;
a3. elenco delle richieste pervenute dal 2005 ad oggi per ottenere il Puf (Public Use File) ricavato dall'Osservatorio a partire dal SILV (banca dati "Giove" evoluta in "Planet").

4.1. L'attività di produzione e distribuzione di statistiche sul mercato del lavoro veneto

L'Osservatorio utilizza, come risorsa-base per le produzioni statistiche e per le ricerche, le informazioni contenute negli archivi CO-SILV, dove confluiscono:

- le comunicazioni obbligatorie delle imprese sui rapporti di lavoro (assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni);
- le iscrizioni dei lavoratori agli elenchi dei disponibili;
- la gestione della lista di mobilità ex l. 223/1991 e della cassa integrazione in deroga (richieste, autorizzazioni);
- le domande di mobilità in deroga.

Tali informazioni, opportunamente elaborate, consentono analisi dettagliate:

- delle tendenze della domanda di lavoro dipendente e parasubordinato;
- dell'offerta di lavoro (occupati e disoccupati);
- dell'impatto di alcune politiche nazionali e regionali (cig in deroga, mobilità etc.).

Si tratta essenzialmente di informazioni di flusso, da cui però sono desumibili, per alcuni specifici aggregati, anche i relativi dati di stock; in ogni caso si possono ottenere importanti misure di variazione degli stock (per la cui stima si possono altresì utilizzare informazioni provenienti da altre fonti).

Per utilizzare gli archivi amministrativi di CO-SILV a fini statistici si svolge un'impegnativa attività di "estrazione", verifica e "pulizia" delle informazioni, propedeutica alla realizzazione di quadri statistici coerenti. La standardizzazione di tale attività è, contemporaneamente, un perenne obiettivo e un frustrante miraggio a causa dell'evoluzione continua vuoi dei contenuti raccolti (dovuta anche alle incessanti modifiche della normativa sul mercato del lavoro) vuoi dell'organizzazione delle basi dati.

L'attività di base a partire da CO-SILV è così organizzata:

a. acquisizione ogni tre mesi del dump di CO-SILV;
b. estrazione e denormalizzazione dei dati rilevanti (assunzioni, cessazioni, proroghe, trasformazioni, iscrizioni nell'elenco dei disoccupati e nelle liste di mobilità, inserimento in Cigs e mobilità in deroga);
c. aggregazione ed elaborazioni per produrre anche – ove significativo – i saldi tra flussi in ingresso e flussi in uscita;
d. predisposizione di strutture di datawarehouse ai fini interni di ricerca (ad es. sui percorsi dei lavoratori in mobilità, sull'impatto differenziale della crisi tra italiani e stranieri);
e. confronto/controllo dei risultati ottenuti e dei trend emergenti con gli analoghi ricavabili da altre fonti (Istat, forze di lavoro; Inps, dipendenti) o da altri territori (altre regioni del network SeCO).

I dati ottenuti, per tutte le variabili ritenute significative, vengono messi a disposizione del pubblico mediante cubi Olap consultabili liberamente sul sito di Veneto Lavoro con uno strumento di navigazione via web ("CREAVISTA") appositamente costruito.

Per consentirne un'adeguata intelligibilità essi sono corredati anche da infografiche, in continuo miglioramento, estremamente innovative per concezione del contenuto e sempre più "parlanti", costruite anche grazie alla collaborazione dell'area Politiche del lavoro.

In effetti la quantità di dati messa a disposizione del pubblico veneto è ormai notevolissima e spesso eccedente la capacità di attingervi direttamente e utilizzarli adeguatamente. A tal fine sono state varate diverse iniziative:

- seminario di presentazione specifico previsto per 40 giornalisti appositamente invitati. Il risultato è stato modestissimo (meno di dieci dichiarazioni di interesse; concretamente un solo partecipante);
- seminari di presentazione a studenti e docenti (già realizzati un paio all'Università di Padova; altri sono previsti, ma non calendarizzati, per le Università di Verona e Venezia);
- seminari per operatori sindacali (già svolti sia per la Cgil che per la Cisl; altri sono in preparazione).

Si sta lavorando anche a guide on line e a un completo Manuale per la miglior comprensione delle caratteristiche delle fonti, delle definizioni e delle classificazioni utilizzate, degli indicatori costruiti e dei criteri seguiti.

Oltre a CO-SILV vengono correntemente utilizzate altre fonti statistiche, sia ufficiali (Istat, in particolare Censimenti, Contabilità Nazionale, Rfl inclusi i relativi microdati) sia di origine amministrativa (Unioncamere-Movimprese, Aida, Ministero del lavoro-Cico e LoSAI, Inps, Ministero dell'economia, ecc.) sia previsive (Prometeia).

Infine, una parte sempre più importante dell'attività è tesa ad arricchire e valorizzare il SIL mediante l'integrazione con altri microdati (normalmente di origine amministrativa ma in alcuni casi anche da survey). In particolare analisi e servizi basati sull'integrazione sono stati realizzati anche nel 2014 relativamente a:

- Inps (banca dati percettori);
- Università di Padova (laureati 2003-2009);
- Ente Porto di Venezia (dinamica occupazionale delle imprese attive nell'area di Porto Marghera);

- Registro delle imprese (Parix);
- Centrale dei Bilanci (Aida);
- Regione Veneto – Dipartimento Formazione e Lavoro (soggetti che hanno completato percorsi di formazione professionale; lavoratori impegnanti in LPU).

Si è invece arenata, ci si augura transitoriamente, la collaborazione con la Regione del Veneto in merito agli archivi Fiscaldata.

4.2. L'attività istituzionale di monitoraggio e ricerca

L'attività istituzionale di monitoraggio e ricerca è focalizzata sull'impatto occupazionale della crisi economica nonché sulle tematiche fondamentali già da tempo individuate (percorsi dei lavoratori precari, accesso agli ammortizzatori sociali, strategie delle imprese di *recruitment*). Concretamente l'attività ha privilegiato:

a. l'analisi strutturale e congiunturale del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla crisi della domanda, alle dinamiche della disoccupazione nonché all'evoluzione dei problemi principali del mercato del lavoro veneto (*mismatch*, immigrazione, precarietà etc.);
b. il monitoraggio e l'analisi di impatto delle politiche, con il fine di fornire gli elementi conoscitivi di base anche per attività di valutazione (problemi di targeting, di efficacia/efficienza etc.);
c. il monitoraggio della presenza e delle caratteristiche dei lavoratori immigrati, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio immigrazione.

Le attività di ricerca e di monitoraggio sui temi indicati hanno trovato concretizzazione e sbocco nella seguente produzione:

a. il *Rapporto annuale*, che rimane il momento principale di "condensazione" dell'attività di ricerca e di analisi. Il Rapporto, giunto alla XXII edizione, per la prima volta non è stato pubblicato da Franco Angeli per consentirne la diffusione immediata e gratuita attraverso il sito di Veneto Lavoro e per accelerarne i tempi di produzione/uscita. Grazie a questa scelta il Rapporto ha potuto essere messo a disposizione dell'opinione pubblica regionale all'inizio del mese di marzo;
b. un'ampia ricerca sull'apprendistato, pubblicata nella collana *i Tartufi*:
   I soggetti dell'apprendistato. Forme di impiego e comportamenti delle imprese;
c. la nota congiunturale trimestrale *La Bussola,* che esce alla fine del secondo mese del trimestre successivo a quello di analisi (quella relativa al quarto trimestre viene assorbita nel *Rapporto*). L'analisi si basa essenzialmente sui dati CO-SILV; appena possibile riporta pure i dati trimestrali della rilevazione Istat sulle forze di lavoro;
d. sette numeri di *Misure*, finalizzate a presentare tempestivamente indicatori e primi risultati di ricerche su questioni di attualità (in particolare nuove politiche e riforme del mercato del lavoro):
   n. 50, *Cinque anni (2009-2013) di cassa integrazione in deroga visti da vicino*,
   n. 51, *I contratti a tempo determinato dal 2008 al 2013*,
   n. 52, *Il posto fisso negli anni della crisi*,
   n. 53, *L'intervento della cassa integrazione in deroga e l'effetto sui posti*,
   n. 54, *Note sulla crescita recente delle assunzioni a tempo determinato*,
   n. 55, *Apprendistato: tassi di trasformazione e clausole di stabilizzazione*,
   n. 56, *Monitoraggio "decreto Poletti" (dl 34/2014): la dinamica dei contratti a tempo determinato (assunzioni e proroghe)*;
e. il report mensile (dodici numeri) *Crisi aziendali. L'impatto occupazionale*, finalizzato a documentare tempestivamente l'evolversi delle crisi aziendali, monitorandone i vari momenti (apertura della crisi; verbalizzazione dell'accordo tra parti sociali; ricorso alla Cigs; licenziamenti e inserimenti in lista di mobilità);

f. l'aggiornamento continuo di un sintetico catalogo dei principali *Indicatori del mercato del lavoro*;
g. quattro Report congiunturali trimestrali nell'ambito del *Progetto SeCO* (Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie), in collaborazione con le analoghe strutture di altre Amministrazioni regionali italiane;
h. un report statistico dedicato alla *Mappa delle crisi aziendali 2009-2013*;
i. la bozza del primo numero del report mensile sulla Garanzia Giovani.

Tutti i menzionati prodotti statistici e di ricerca sono diffusi e resi disponibili attraverso il web, nell'apposita area dell'Osservatorio nell'ambito del sito di Veneto Lavoro (www.venetolavoro.it).
Nell'ambito dell'attività di ricerca vengono inoltre predisposti dei materiali che per ragioni diverse non vengono divulgati (trattasi ancora di semilavorati o di monitoraggi sperimentali e con risultati "delicati") e vengono raccolti in una collana di "Documenti interni", non destinati alla pubblicazione ma comunque utili per sviluppare la capacità di intelligence in merito alle dinamiche del mercato del lavoro. Nel 2014 sono stati prodotti 17 documenti di questo tipo (cfr. **l'Allegato 1**).
Infine merita segnalare che l'Osservatorio risponde puntualmente (pur cercando di non incentivarle) a circa un migliaio richieste dirette di informazioni, precisazioni, puntualizzazioni in merito essenzialmente ai dati statistici, provenienti da vari soggetti: istituzioni, operatori sociali, giornalisti, studiosi e studenti, etc..

4.3. L'attività di rete

L'Osservatorio fornisce un'attività di servizio e di collaborazione innanzitutto alla **Regione del Veneto** nelle seguenti aree di attività:

- monitoraggio delle situazioni di crisi aziendale;
- monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga;
- monitoraggio del *placement* dei partecipanti ad attività formative grazie all'uso dei dati amministrativi (incluse le estrazioni da Anagrafe degli studenti); tale attività – che prevede il rilascio a cadenza programmata di report statistici standardizzati definiti e concordati con le strutture della Direzione frutto di attività di link tra elenchi di soggetti specificamente individuati (qualificati, disoccupati etc.) e la loro condizione (occupazionale e/o di studio) a 6/12 mesi verificata con le basi dati SILV e AROF – si è concretizzata in 15 report prodotti:
  - 2014_1 - Oss 2010 Dgr 504,
  - 2014_2 - Dis 2012 Dgr 2141,
  - 2014_2b - Disabili 2011-12 Dgr 2030,
  - 2014_2c - Disabili 2010-11 Dgr 2031,
  - 2014_3 - FI 2010-11 Dgr 805,
  - 2014_4 - Dis 2010-12 Dgr 2030,
  - 2014_5 - FI 2011-12 Dgr 888,
  - 2014_6 - Dis 2010-12 Dgr 2033,
  - 2014_7 - Dis 2010-12 Dgr 2034,
  - 2014_8 - L3 2010-12 Dgr 1568,
  - 2014_9 - Dis 2010-12 Dgr 2030,
  - 2014_10 - FI 2012-13 Dgr 1014,
  - 2014_11 - Dis 2011-13 Dgr 1119,
  - 2014_12 - Dis 2012 Dgr 2141,
  - 2014_13 - LPU 2012-2013;

- attività dell'Osservatorio Immigrazione. In quest'ambito nel corso del 2014:
  a. è stato realizzato e presentato l'*XI° Rapporto sull'immigrazione* in Veneto;
  b. è stato assicurata alle strutture regionali l'assistenza in materia di reperimento e aggiornamento delle informazioni statistiche più rilevanti;
  c. è stata assicurata la continua consulenza in materia normativa agli operatori e ai soggetti interessati;
  d. è stata prestata la collaborazione richiesta nell'ambito dei progetti *Civis* e *G-Fei* gestiti da Veneto Lavoro;
  e. sono state avviate le iniziative (istruttoria etc.) per una rilevante ricerca sulla presenza cinese nel mercato del lavoro veneto, ricerca prevista per il 2015;
  f. sono state prodotte due note per la collana "Frecce":
     n. 9, *Famiglie venete: caratteristiche e cambiamenti, con particolare riferimento alla cittadinanza*,
     n. 10, *Gli stranieri al lavoro (e no) in Veneto dai dati Inps*.

  La produzione predisposta nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Immigrazione è stata divulgata essenzialmente attraverso il sito specifico (www.venetoimmigrazione.it) il cui funzionamento peraltro è stato per tutto l'anno largamente insoddisfacente.

L'Area Osservatorio ha inoltre:

- supportato, su specifica richiesta, le attività della *Commissione nazionale di valutazione della l. 92/2012*: in particolare è stata predisposta a gennaio e presentata in un'audizione a marzo l'analisi della qualità dei microdati CICO; tale attività è stata replicata di recente con riferimento a tutto il 2013;
- partecipato alle attività del *Gruppo tecnico nazionale Placement,* istituito presso l'Isfol con lo scopo di definire modalità coordinate di rilevazione degli esiti occupazionali degli interventi finalizzati all'occupabilità e cofinanziati dal Fse;
- partecipato alle attività dell'*Aisre* (Associazione italiana studi regionali): al convegno annuale, tenuto a Padova, è stata presentata, in collaborazione con ricercatori dell'Università di Padova, una relazione sugli effetti degli incentivi alle trasformazione dei contratti a tempo determinato);
- presenziato ad iniziative specifiche di altre *Agenzie regionali per il lavoro* (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige);
- contribuito a momenti pubblici o seminariali di confronto, in regione e fuori regione, anche con contributi predisposti ad hoc (cfr. **l'Allegato 2** per l'elenco e gli opportuni dettagli);
- svolto il tutoraggio di una tesi di laurea sull'impatto dell'AsPI e miniAsPI elaborata nell'ambito di uno stage svolto presso l'Osservatorio da un'operatrice dell'Inps di Venezia.

4.4. Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento

Gli obiettivi di miglioramento prefissati per il 2014 riguardavano queste cinque aree di attività:

Obiettivo	Target di miglioramento	
1. Messa a disposizione in web tra i dati navigabili dei dati relativi ai disoccupati amministrativi	Messa a disposizione dei dati di flusso	I dati sui disoccupati amministrativi sono disponibili e navigabili con riferimento sia allo stock che al flusso
2. Integrazione anagrafe imprese. Sistematizzazione dell'anagrafe delle imprese presenti in Silv con l'informazione sulla classe dimensionale desunta sia dall'intera storia dei movimenti sia da altri archivi (Aida, Infocamere-Parix). Integrazione con l'archivio Irap. Ricerca manuale dei codici fiscali mancanti. Integrazione con l'archivio delle crisi di impresa	Raggiungimento di una soglia significativa di attendibilità del risultato statistico comparato con altre fonti; miglioramento della copertura delle aziende con codice fiscale corretto;	Sono stati fatti notevolissimi miglioramenti, con riferimento all'integrazione Sil-Parix-Aida.L'integrazione dei dati nell'archivio delle crisi di impresa ha consentito una prima Mappa esauriente delle stesse

3. Redazione della Guida all'utilizzo a fini statistici dei dati amministrativi del SILV: entro la fine del 2014 sarà disponibile, nella collana "I Tartufi", la versione definitiva che raccoglie e mette a disposizione l'ampia esperienza maturata dall'Osservatorio in tema di trattamento a fini statistici dei dati amministrativi	Stesura definitiva entro novembre 2014	I lavori procedono e si pensa di concluderla e pubblicare la Guida entro i primi mesi del 2015
4. Monitoraggio degli effetti regionali delle politiche nazionali di incentivazione	Realizzazione Misura di analisi	Il monitoraggio delle politiche si è concentrato in particolare sugli effetti del decreto Poletti.Per quanto riguarda il bonus Fornero la collaborazione con due docenti dell'Università di Padova si è concretizzata nella pubblicazione di un saggio
5. Realizzazione di iniziative di diffusione della conoscenza delle potenzialità dei dati navigabili	Almeno un'iniziativa in ognuna delle Università di Padova e Venezia	L'attività di divulgazione e guida all'utilizzo dei dati SIL è stata condotta spesso in modo informale, "guidando" a tal fine gli operatori che ne hanno fatto richiesta

Rispetto a tali obiettivi lo stato dell'arte può così essere descritto:

ad 1. I dati sui disoccupati amministrativi sono disponibili e navigabili con riferimento sia allo stock (attualmente al 30 settembre 2015) che al flusso, con amplissimi dettagli territoriali e anagrafici.

ad 2. La sistematizzazione dell'anagrafe delle imprese è un'attività eterna. Sono stati fatti notevolissimi miglioramenti, con riferimento all'integrazione Sil-Parix-Aida. Non si è potuto procedere all'integrazione con Irap perché servirebbe una partnership regionale adeguata. Molto impegno è stato dedicato alla ricerca manuale dei codici fiscali mancanti (dovuti soprattutto alle imprese oggetto di decreti ministeriali di Cigs: si tratta di 1.600 casi per i quali l'identificazione del codice fiscale dell'azienda è proceduta one by one): attualmente tale attività ha praticamente recuperato tutto il pregresso e procede di pari passo alla pubblicazione dei Decreti stessi. L'integrazione di tutti questi dati nell'archivio delle crisi di impresa ha consentito una prima Mappa esauriente delle stesse.

ad 3. La Guida non è ancora stata realizzata: i lavori comunque procedono e si pensa di concluderla e pubblicarla entro i primi mesi del 2015. Sarà affiancata e accompagnata da vari interventi di guida ai dati on line.

ad 4. Il monitoraggio delle politiche si è concentrato in particolare sugli effetti del decreto Poletti. Per quanto riguarda le politiche di incentivazione, sul bonus Giovannini-Letta si sono prodotte e provate diverse elaborazioni ma ci si è fermati perché una valutazione di senso compiuto necessiterebbe di un confronto con i microdati Inps. Per quanto riguarda il bonus Fornero la collaborazione con due docenti dell'Università di Padova si è concretizzata nella pubblicazione di un saggio sulla rivista *Politica Economica* (cfr. Anastasia Bruno, Paggiaro Adriano, Giraldo Anna, *L'effetto degli incentivi alle assunzioni e alle trasformazioni. Prime evidenze per il Veneto, Politica economica*, 2013, Fascicolo 2, 181-198).

ad 5. L'attività di divulgazione e guida all'utilizzo dei dati SIL, i quali ora sono messi a disposizione di tutti con grande tempestività e in formato navigabile, è stata condotta spesso in modo informale, "guidando" a tal fine gli operatori che ne hanno fatto richiesta. Seminari specifici sono stati predisposti sia per i giornalisti (con gli esiti di cui si è già detto) sia per studenti-professori (Università di Padova), sia per operatori sindacali. Tale attività dovrà essere ulteriormente proseguita perché la familiarità e la capacità di utilizzare correttamente dati statistici di origine amministrativa è in genere straordinariamente bassa, anche tra gli addetti al lavoro.

Capitolo 5
AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE

In capo all'Area rientrano tutte le attività organizzative di carattere trasversale a supporto degli organi e delle altre Aree dell'Ente, la gestione del personale e la comunicazione interna ed esterna.

Segreteria e Affari generali

La Segreteria opera a supporto degli organi istituzionali (Direttore e Collegio dei revisori), con riguardo ai provvedimenti deliberativi, al coordinamento, alla supervisione dei regolamenti.
L'Area rilascia i visti di conformità sui provvedimenti la cui adozione è di competenza del direttore e ne cura la pubblicità; adotta i provvedimenti di competenza, gestisce l'archivio dei decreti, delle determinazioni dirigenziali e dei contratti individuali di lavoro e di fornitura e supporta le altre Aree nella redazione di provvedimenti amministrativi, di contratti di fornitura di beni e servizi, di convenzioni, di bandi di gara e avvisi pubblici.
Si è generalizzato l'uso dell'autocertificazione per semplificare il rapporto con l'utenza, sia persona fisica che giuridica. Tutto viene autocertificato e, per assicurare una efficace verifica si è proceduto all'organizzazione di uno specifico servizio, senza aggravio di costi, agendo su una riorganizzazione interna all'area.
L'Ente procede agli accertamenti di verifica delle autocertificazioni rese da assegnatari di incarichi e da imprese partecipanti a gare o aggiudicatarie di forniture di beni e servizi. L'accertamento avviene nella totalità dei casi ed ha riguardato circa 300 verifiche. I principali accertamenti riguardano il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), gli accertamenti giudiziali, la regolarità della posizione fiscale, l'obbligo di assunzione dei soggetti disabili, l'iscrizione alla Camera di Commercio, il nulla osta antimafia. Le verifiche sono oggi concluse in tempi che non superano i trenta giorni.
Sono costantemente aggiornate le comunicazioni all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e all'Osservatorio Regionale dei contratti, alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed è curato il Deposito legale dei prodotti editoriali editi dall'Ente.

Gestione dell'organizzazione dei servizi generali

L'Area gestisce, inoltre, i servizi di posta, protocollo e accoglienza. Nel corso del 2014, per la gestione della corrispondenza si è dato un forte impulso all'utilizzo della PEC sia in entrata che in uscita, in particolare verso i fornitori e le Pubbliche Amministrazioni, raggiungendo la quasi totalità dei casi con un'immediata economia nelle spese postali.
L'uso del fax è residuale e limitato ad alcune Amministrazioni Centrali che non hanno ancora completato l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione.
Nelle comunicazioni, con riguardo ai principali strumenti di *e-government*, si è incrementato l'uso della firma digitale, soprattutto nei contratti, al fine di incrementare i servizi telematici in alternativa alle forme ordinarie di comunicazione cartacea. La comunicazione in formato digitale favorisce la realizzazione dell'archivio informatizzato.
Tutte le comunicazioni formali con i dipendenti avvengono attraverso PEC.
Nella gestione delle fatture la Pec ha consentito di superare frequenti ritardi e disguidi postali.

Si è avviata la digitalizzazione dei documenti per pervenire all'archivio informatizzato a cominciare dalla corrispondenza in arrivo e partenza del IV trimestre ed è stata attivata la così detta *conservazione a norma* dei documenti firmati digitalmente.

In tema di prevenzione e sicurezza si sono realizzate le attività di informazione e formazione del personale e del rappresentante della sicurezza nonché le visite mediche periodiche. Si è realizzato un costante monitoraggio dello stress correlato dei lavoratori. Si è proceduto ad una revisione del "Documento di valutazione di rischi", secondo la normativa in tema di sicurezza (decreti legge 81/2008 e 106/2009), per una più completa individuazione dei possibili fattori di rischio e delle possibili interazioni a cui far seguire gli interventi necessari di tutela. La valutazione è stata effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS).

In materia di privacy l'Ente ha realizzato gli adempimenti necessari all'allineamento delle scadenze normative, in particolare è stato aggiornato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali.

Relazioni sindacali e gestione del personale

L'attività ordinaria dell'area si è concentrata sulle seguenti attività: selezione del personale, gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro, comunicazioni previste dalla legge (CO, GEDAP, Anagrafe delle prestazioni, CiVIT ora ANAC).

Per le attività progettuali, per loro natura temporanee, sono stati avviati procedimenti per l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo (avvisi, verifiche requisiti, stesura contratti, comunicazioni obbligatorie varie, predisposizione prospetti per la liquidazione dei compensi, ecc).

Per quanto riguarda il personale impegnato in particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l'Ente ha continuato ad avvalersi di esperti con contratto di diritto privato a tempo determinato (art. 19, comma 3. L.R. n. 3/2009).

Si evidenzia che, nonostante il progressivo e costante incremento di attività e di adempimenti dalla approvazione della L.R. n. 3 del 2009, il personale in servizio non solo non ha mai raggiunto il regime della dotazione organica, come rideterminata nel 2008, ma da allora è diminuito di alcune unità.

Nel 2014 si è sperimentato il processo di riorganizzazione, iniziato nel 2013, volto a consentire, ad invarianza di spesa, di far fronte alle nuove attività che la Regione ha trasferito all'Ente. Il processo di riorganizzazione, infatti, richiede una attenta analisi dei processi e delle procedure ed una loro revisione con il coinvolgimento di tutto il personale.

Nel corso del 2014 si è definito un modello organizzativo coerente con i nuovi compiti, da sottoporre a verifiche periodiche per testarne la funzionalità. Il processo richiederà un percorso formativo, sia per il personale da impegnare nelle nuove attività, sia per quello impegnato nelle attività di front-office.

Si riporta la dotazione organica e la situazione effettiva a fine 2014:

CATEGORIE	Dotazione organica	Dotazione effettiva
Dirigenti	6	5
Categoria D	12	8
Categoria C	27	19*
Categoria B	5	4
Esperti a tempo det.	10	6
Totale	60	42
*di cui n. 1 in comando da Regione del Veneto		

Un altro importante obiettivo realizzato è la gestione del sistema di valutazione del personale e della *performance* dell'Ente realizzato con l'Organismo di Valutazione Indipendente (O.I.V.); al riguardo l'Ente si avvale, tramite convenzione, del medesimo O.I.V. della Regione.

Comunicazione ed eventi

Le attività di comunicazione esterna sono prevalentemente finalizzate a:

- migliorare la visibilità di Veneto Lavoro e delle sue attività istituzionali;
- presentare e diffondere i progetti innovativi in via di realizzazione.

Nella strategia di comunicazione tramite il sito è stata posta particolare attenzione alla sezione "*Amministrazione trasparente*", conseguendo gli obiettivi posti dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo del 2013.
Particolare attenzione è stata posta alla presentazione del "Rapporto annuale sul mercato del lavoro".
Per quanto riguarda la *comunicazione interna*, in collaborazione con l'Area SILV, che cura gli aspetti tecnici, è proseguito l'aggiornamento dei contenuti della *Intranet* di *Veneto Lavoro* su cui si concentrerà l'attenzione il prossimo anno per assicurare una ampia circolazione delle informazioni e la messa a disposizione delle *utilities* più richieste.
L'Area Affari generali inoltre ha supportato le attività di promozione esterna delle altre aree dell'Ente, in particolare quelle azioni di diffusione dei servizi previsti dai progetti dati in affidamento dalla Regione.

Formazione ed aggiornamento del personale

La formazione è ritenuta una leva imprescindibile per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 – comma 1 – del D. Lgs. 165/2001: accrescere l'efficienza delle Amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.
La profonda riforma della Pubblica Amministrazione ha posto l'esigenza di passare da un sistema formativo che non fosse una somma di corsi, che incidono principalmente sulle risorse finanziarie, ad un sistema d'interventi coordinati ed organici di sviluppo e potenziamento delle competenze del personale che incidano sui contesti organizzativi e siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Ente.
La programmazione della formazione del personale di Veneto Lavoro per il biennio 2014 – 2015 ha tenuto conto dell'evoluzione che ha interessato la struttura organizzativa dell'Ente negli ultimi anni e dell'assetto attuale, come si evince dal Piano delle attività 2014.
Il programma di formazione si è proposto pertanto di:

– preparare il personale a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli ricoperti di volta in volta promuovere in tutti i dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo in una P.A che cambia;
– aggiornare le capacità operative e gestionali e adeguare le competenze esistenti alle competenze necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell'Ente;
– favorire lo sviluppo organizzativo dell'Ente e l'attuazione dei progetti strategici predisponendo le professionalità richieste;
– garantire un adeguato sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in una logica di razionalizzazione dei processi;
– migliorare le capacità del management nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Le attività formative, nel 2014, si sono concentrate, dunque, sia sulle conoscenze specifiche, relative ai diversi ambiti professionali presenti nell'Ente, che sulle competenze trasversali, e si sono integrate con quelle derivanti da obblighi di legge, secondo le seguenti direttrici di intervento:

- formazione amministrativa e giuridico normativa con particolare riferimento alle recenti riforme per la semplificazione e la lotta alla corruzione;
- reingenerizzazione dei procedimenti amministrativi;
- formazione informatica e telematica finalizzata anche all'utilizzo di programmi "liberi";
- formazione economico finanziaria e sul controllo di gestione;
- e-goverment e comunicazione;
- formazione sulla sicurezza.

La formazione è stata adeguatamente pianificata e programmata, in modo da garantire la massima diffusione e partecipazione da parte dei dipendenti inquadrati in tutte le categorie e i profili professionali. Tutti i dipendenti, nel corso del 2014, hanno partecipato ad almeno un corso e l'attuazione del Piano di formazione proseguirà anche nel 2015.

Assistenza tecnica al POR – FSE 2007/2013

Veneto Lavoro ha fornito nel corso del 2014 il servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di gestione per l'attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5633 del 16 novembre 2007, ai sensi del Reg. (CE)1083/2006.

La realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica, da un punto di vista metodologico, ha avuto come obiettivo fondamentale il supportare all'Autorità di Gestione e al personale regionale delle strutture responsabili delle fasi di attuazione, gestione e controllo del Programma FSE.

La natura dei servizi richiesti comporta uno stretto collegamento tra gli esperti e i funzionari regionali, che si è sviluppato attraverso una costante collaborazione sia di gruppo che individuale. A tal fine, il servizio è stato svolto, di norma, presso le strutture operative della Regione del Veneto.

L'Area ha curato il coordinamento operativo con le strutture regionali, garantendo al contempo tutte le attività di gestione (reclutamento ed amministrazione del personale interno ed esterno assegnato al servizio, redazione dei report periodici delle attività e rendicontazione delle spese).

Le funzioni dirigenziali sono state assicurate ad interim dal Dirigente area Affari generali e gestione risorse, pertanto curerà il coordinamento operativo con le strutture regionali, garantendo al contempo tutte le attività di gestione (reclutamento ed amministrazione del personale interno ed esterno assegnato al servizio, redazione dei report periodici delle attività e rendicontazione delle spese).

Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento

Gli obiettivi di miglioramento prefissati per il 2014, riguardavano:

1) l'informatizzazione della Procedura di formazione provvedimenti;
2) il proseguimento dell'attuazione del piano di riorganizzazione nel cui contesto rientra l'analisi delle competenze e dei processi;
3) la attuazione del Piano anti corruzione e la verifica della validità delle misure adottate;
4) la predisposizione del Piano sul benessere organizzativo;
5) la predisposizione di Piano biennale di formazione del personale;

6) l'implementazione di nuove sezioni e l'aggiornamento dei dati sul sito per migliorare la trasparenza;

7) l'archiviazione informatica e la digitalizzazione della corrispondenza.

Come indicato nella sottostante tabella con una eccezione, gli obiettivi sono stati sostanzialmente conseguiti.

Si è preferito non dare attuazione al Piano sul benessere organizzativo per collocarlo in un contesto più ampio di sviluppo di un sistema per l'individuazione del "Cliente" principale e la misura della customer satisfaction per un miglioramento del sistema dei servizi rivolti all'esterno e all'interno.

Obiettivo	Indicatore	Performance
Procedura formazione provvedimenti	Entro novembre pieno utilizzo della firma digitale su decreti e determinazioni	Dal 1 gennaio 2015 gli atti sono a firma digitale anche con la possibilità di utilizzo su documenti in formato libero
Piano di organizzazione	Entro fine luglio analisi del monitoraggio delle competenze e analisi dei processi	L'analisi delle competenza è stata fatta anche al fine di predisporre il Piano della formazione. E' stato implementato un nuovo sistema di monitoraggio per una analisi e una revisione dei processi
Piano anticorruzione	Entro novembre sperimentazione di nuove procedure di verifica del Piano anticorruzione	Le verifiche hanno confermato che le azioni previste nel Piano rispondono alle esigenze.
Benessere organizzativo	Predisposizione del piano entro giugno	Non si è dato corso la Piano predisposto per associarlo ad un più ampio intervento, già predisposto, di customer satisfaction interna ed esterna
Formazione del personale	Predisposizione del Piano biennale e avvio corsi/seminari	Il Piano è stato licenziato nel mese di luglio e realizzato per circa il 60% entro il mese di dicembre
Portale Veneto Lavoro - Sezione Amministrazione trasparente	Revisione e accrescimento dei dati pubblicati sul sito	Sono state aggiunte nuove sezioni e nuovi contenuti
Archivio informatico	Digitalizzazione della corrispondenza corrente e anno precedente	L'attività ha raggiunto il regime ed è stata implementata la conservazione a norma

Capitolo 6
BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

1. Bilancio

L'Area Bilancio e Amministrazione, come negli anni precedenti, ha assicurato un costante coordinamento del processo di pianificazione dell'Ente anche tenendo conto dell'evoluzione continua delle normative che la riguardano, assicurando comunque sempre il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase programmatica dalla Direzione e contribuendo al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati dall'Ente attraverso il miglioramento continuo della qualità e l'attivazione di nuove procedure amministrativo-contabili.

Come indicato in fase programmatica nel corso del 2014, è stata dedicata particolare attenzione al monitoraggio degli impegni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Nella gestione 2014, sono state applicate tutte le norme, di cui al D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito nella L. 122/2010, recante "Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e dal D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella L. 135/2012, D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" , dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", dalla L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) e L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle norme del D.lgs. n. 118/2011, modificato con il D.lgs. 126/2014 relativo all'armonizzazione dei conti pubblici, come indicato in fase programmatica, si è provveduto a dare avvio a quanto previsto, implementando il sistema informativo-contabile "Ascot Web", con un percorso di avvicinamento alla nuova contabilità. A tal proposito il personale ha partecipato a due giornate formative organizzate dalla Regione.

Il bilancio di previsione 2015/2017 è stato approvato nella doppia veste contabile, sia con schemi tradizionali e autorizzativi sia con i nuovi schemi armonizzati solo per fini conoscitivi.

E' stato dato ampio supporto alle altre aree nella preparazione dell'inserimento a bilancio degli affidamenti che la Regione del Veneto ha assegnato all'Ente, assicurando sintonia e collaborazione nella definizione delle linee guida e nella destinazione delle risorse finanziarie.

2. Pagamenti, Tesoreria, Collegio dei Revisori e Rendicontazione

L'Area ha curato il rapporto con il tesoriere, e nel corso del 2014 è stato introdotto il mandato informatico eliminando totalmente il supporto cartaceo.

Nel corso del 2014 sono stati emessi 1466 mandati di pagamento e riscosse 242 reversali di incasso.

Come prassi, alle riunioni del Collegio dei Revisori, il personale dell'Area ha dato ampia collaborazione coadiuvando l'Organo di controllo nella stesura dei verbali, nelle verifiche di cassa, e nelle procedure di analisi e discussione delle Determine dirigenziali e dei Decreti del direttore.

Per quanto riguarda l'attività relativa alla rendicontazione di progetti regionali, l'Area in modo trasversale ha collaborato e supportato le altre aree operative dell'Ente nelle fasi di consuntivazione, controllo e monitoraggio delle attività progettuali ed inoltre ha assistito alle verifiche da parte della Regione su progetti conclusi.

3. Gestione Acquisti

All'Area ha svolto le attività che afferiscono alle procedure amministrative dei servizi di Economato e Patrimonio, della gestione della cassa economale, del magazzino, dell'inventario dei beni e del conto del patrimonio.
In base, quindi, al regolamento di contabilità dell'Ente, l'Area ha espletato attività negoziale relativa all'approvvigionamento di beni e servizi strumentali utili all'attività dell'Ente, gestendo sia la fase di programmazione che di esecuzione dei contratti di appalto relativi alla fornitura di beni economali.
Nella gestione del servizio di cassa economale, invece, si è provveduto al pagamento delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare e alle spese che per la particolare natura delle prestazioni o forniture richiedono il pagamento o la riscossione in contanti.
L'economo, mediante controlli periodici, ha accertato che tutte le operazioni di magazzino e la contabilità relativa sono effettuate regolarmente, verificando, inoltre che, per i materiali inservibili e non più suscettibili di proficua riparazione sia predisposta la proposta per dismissione dal conto del patrimonio.

4. Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento

Gli obiettivi di miglioramento prefissati per l'anno 2014 riguardavano:

Obiettivo	Indicatore	Performance
Pagamenti fornitori	Riduzione tempi liquidazione fatture tra i 20 e i 30 giorni	Nel 30% dei casi i pagamenti avvengono entro 15 giorni e nel 50% entro trenta
Accelerazione rendicontazioni	Produzione delle note addebito secondo il crono programma di progetto	Le note sono emesse entro 15 giorni dalla richiesta del responsabile di progetto
Miglioramento rendicontazioni	Completezza della documentazione trasmessa al fine di evitare richieste di integrazione	Nella quasi totalità dei casi la documentazione è stata esaustiva
Armonizzazione sistemi contabili	Sperimentazione al fine di implementare il sistema da gennaio 2015	Predisposta la documentazione la documentazione e il sistema informatico per ila gestione del bilancio 2015
Amministrazione trasparente	Tempestiva pubblicazione dei pagamenti	La pubblicazione viene effettuata contestualmente all'emissione del mandato

Gli obiettivi prefissati, come esplicitati nella precedente tabella, sono stati conseguiti e i risultati sono soddisfacenti anche alla luce delle nuove operazioni amministrativo contabili in atto, volute dalla novella normativa (D.lgs. n. 118/2001 e succ. mod. ed integr.) la quale prevede una complessa fase contabile di transito che vede l'associazione dei vecchi schemi di bilancio a valenza autorizzatoria con i nuovi schemi di bilancio a valenza conoscitiva, che a loro volta, rappresentano le basi, gli schemi e l'operatività del nuovo bilancio 2015/2016.

Capitolo 7
PROGETTI SPECIALI

Premessa

Il contesto di riferimento per i progetti sviluppati è stato, come da ormai diversi anni, quello regionale, interregionale o internazionale, lavorando sulla coerenza delle politiche tra diversi assessorati regionali, in particolare lavoro, migrazione, sociale e cooperazione internazionale.
Le attività realizzate nell'annualità 2014 si sono sviluppate in accordo con le Sezioni regionali di riferimento, e si sono concentrate su azioni e priorità identificate e concordate di volta in volta con le esigenze emerse e in linea con le competenze tecniche di Veneto Lavoro su due ambiti di lavoro:

a. *Network Europei per il Lavoro*: gestione dei partenariati ed *Assistenza tecnica sulle politiche del mercato del lavoro transnazionale*.
b. *Gestione integrata dei flussi di mobilità internazionale*, con la gestione di progetti su flussi migratori e politiche per la migrazione economica.

Attività

Network Europei per il Lavoro: gestione dei partenariati ed Assistenza tecnica sulle politiche del mercato del lavoro transnazionale.
L'attività ha riguardato sia il rafforzamento di partenariati europei che territoriali sia lo sviluppo di azioni di assistenza tecnica – principalmente verso i Paesi considerati strategici dalla Regione del Veneto nell'ambito dell'organizzazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, con particolare attenzione al miglioramento dei servizi all'impiego e alla gestione sinergica delle politiche di inclusione economica e sociale. In particolare, si sono rafforzate le attività con l'agenzia tedesca GIZ su opportunità e progetti che riguardano l'approccio integrato al mercato del lavoro.
Sono state realizzate in particolare attività, all'interno di altre progettualità, di orientamento al lavoro in collaborazione con i Centri per l'Impiego (Progetti Noi@Lavoro e CIVIS III) e con realtà private (Progetto INCIPIT), di analisi e contrasto delle discriminazioni razziali e di origine etnica (Progetti BEAMS e RADAR), di inclusione e integrazione sociale (Progetti CIVIS).

Progetto "FITT!" Forma il tuo Futuro: il progetto, finanziato dalla Commissione Europea all'interno dell'Azione 3 "Policy Reform" del programma ERASMUS, ha come capofila la Regione del Veneto – Sezione Istruzione, Formazione e Lavoro e insieme a Veneto Lavoro ha come partner due agenzie federali tedesche (GIZ e BIBB). Il progetto su mandato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha come obiettivo il rilancio dell'apprendistato per la qualifica, migliorando le modalità di attuazione e introducendo elementi di successo del sistema duale tedesco.

Progetto "Noi@Lavoro Nuovo orientamento per l'integrazione lavorativa dei cittadini dei paesi terzi" (FEI 2012): l'Unità Progetti Speciali ha supportato i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro per cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea, organizzati dai Centri per l'Impiego di tre province del Veneto, attraverso l'ideazione e la realizzazione di materiali di promozione delle attività, nonché di strumenti di monitoraggio e attestazione delle stesse. L'Unità Progetti Speciali ha provveduto, inoltre, direttamente al monitoraggio in itinere e finale delle suddette attività.

Nell'ambito del progetto è stata realizzata anche una guida per valorizzare il lavoro degli operatori dei servizi al lavoro e migliorare l'efficacia dei servizi rivolti agli immigrati che ha richiesto un'indagine qualitativa attraverso interviste semi-strutturate ad utenti immigrati ed operatori di Centri per l'Impiego e realtà private.

Progetto RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali (FEI 2012): obiettivo del progetto è stata la costituzione di una Rete regionale per il contrasto delle discriminazioni lavorative fondate sulla razza e l'origine etnica. È stato pertanto necessaria, preliminarmente, una mappatura delle realtà che a livello regionale si occupano di antidiscriminazioni razziali, alla quale hanno fatto seguito la produzione e diffusione di materiali informativi, la realizzazione di incontri informativi e formativi sul territorio regionale rivolti ai soggetti pubblici e privati potenzialmente o direttamente aderenti alla Rete, l'organizzazione di un workshop sulle discriminazioni lavorative fondate sulla razza e l'origine etnica. Per l'adesione alla Rete è stato predisposto un protocollo d'intesa che ha definito ruoli e compiti dei vari soggetti che ne fanno parte.

Progetto BEAMS - Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes: il progetto"BEAMS - Abbattere atteggiamenti europei verso stereotipi sui migranti", finanziato dal Programma "Diritti fondamentali e cittadinanza" (2007-2013) del Consiglio dell'Unione europea, ha avuto come capofila del progetto la Regione del Veneto –"Unità di Progetto Flussi Migratori" e un partenariato molto ampio, 15 da 11 paesi europei. Il focus del progetto è stata l'analisi degli stereotipi degli stranieri e il loro impatto sull'inclusione socio-lavorativa in questi ultimi. Alla fase di ricerca-azione, con focus in Veneto sull'occupazione e l'approccio di genere già realizzata, sono seguiti nel 2014 la sperimentazione di strumenti contro la discriminazione in alcuni istituti scolastici, la realizzazione di uno studio sugli stereotipi e la percezione della discriminazione, una ricerca con la realizzazione di videointerviste sugli stereotipi nella fiction televisiva e nella produzione filmica italiana, l'organizzazione di una mostra di workshop e di un concorso rivolto agli alunni degli istituti scolastici sul tema delle discriminazioni razziali.

Progetto "Charts Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability" Interreg IV C: il progetto prevede il trasferimento di buone pratiche nella gestione e promozione del patrimonio culturale come valore aggiunto alle politiche regionali e allo sviluppo di strategie per il turismo sostenibile ed accessibile. Veneto Lavoro ha sviluppato alcune azioni di ricerca per analizzare le competenze e il livello occupazionale in questo settore specifico, nonché l'impatto economico e di occupazione della valorizzazione dell'offerta turistica accessibile.

Progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" (FEI 2012 e 2013): è stato dato seguito al progetto regionale di formazione linguistica per gli immigrati, in collaborazione con i CTP del Veneto, nel progetto CIVIS (annualità 3 e 4).
Nell'ambito del progetto l'Unità Progetti Speciali si è curata della realizzazione di una ricerca sull'impatto della conoscenza della lingua italiana tra i cittadini immigrati presenti nella Regione del Veneto per verificare cosa pensano dei corsi di italiano gli studenti stranieri che ne hanno frequentato uno. Il relativo rapporto ha compreso una parte metodologica e sugli strumenti della ricerca ed una di analisi qualitativa dei dati raccolti attraverso questionari/intervista. Un secondo rapporto di ricerca è stato, invece, dedicato alla "Presenza e integrazione degli Immigrati Stranieri in Veneto" ed in particolare all'analisi quantitativa e qualitativa della loro partecipazione nel sistema scolastico regionale e nel lavoro stagionale. Sono state realizzate, inoltre, azioni di coaching e orientamento al lavoro, rivolte a cittadini di paesi non aderenti all'Unione Europea disoccupati o inoccupati, in entrata o in uscita dal settore dei servizi alla persona.
E' continuato il servizio offerto dal Centro unico di richiesta informazione e prenotazione dei corsi attivati – INFO PHONE LINE (numero dedicato).
Dal mese di ottobre, inoltre, è iniziata la quarta fase del progetto che va attraverso le ricerche ad approfondire ulteriormente il tema dell'integrazione e attraverso l'organizzazione di servizi mirati a supportare la formazione linguistica e civica.

Progetto INCIPIT – Integrazione Cittadini di Paesi Terzi al lavoro in Veneto (FEI 2013): il progetto prevede la realizzazione di percorsi individuali personalizzati di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro per favorire l'occupabilità e l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini di Paesi terzi in condizione di vulnerabilità e di disagio occupazionale.

Sportello Informativo Rientro (SIR)

È continuata la fornitura diretta del servizio del SIR grazie alla rete di sportelli, gestiti da diverse organizzazioni già impegnate a vario titolo in tema di integrazione e/o gestione del fenomeno migratorio. Il servizio è stato erogato, oltre che nella sede di Mestre, in altre sette sedi con il coordinamento delle attività da parte dell'Unità Progetti Speciali di Veneto Lavoro.

Attraverso il progetto finanziato dalla Commissione Europea "Consolidarea capacităţi de gestionare a migraţiei în Republica Moldova" è stata realizzata, per quanto concerne il rientro produttivo, una guida multilingue (in inglese in versione integrale e in rumeno in versione integrale e ridotta) sulle opportunità per i cittadini Moldavi che intendono investire o avviare un'attività nel Paese di origine.

Monitoraggio e assistenza tecnica delle azioni di azioni di formazione e integrazione sociale e scolastica, nonché delle misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli del Programma regionale di iniziative ed interventi in materia di immigrazione, anno 2013.

L'Unità Progetti Speciali ha curato la fase di presentazione dei Piani Territoriali per l'Integrazione da parte delle Conferenze dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province del Veneto, occupandosi, oltre che della predisposizione dell'avviso e della modulistica, dell'organizzazione dei Tavoli di concertazione e coordinamento e dell'assistenza alla redazione. L'unità, dopo aver fornito alla Sezione flussi migratori parere sulla conformità dei Piani presentati, ha poi seguito il loro avvio e fornito ai beneficiari supporto per la gestione ambientale e finanziaria. L'Unità Progetti Speciali ha svolto anche attività di assistenza tecnica e consulenza in merito ai Bandi per l'assegnazione della quota riservata alle associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 7 L.R. 9/90.

Rete informativa Immigrazione

L'unità Progetti Speciali dal mese di ottobre 2014 ha preso in carico la Rete Informativa Immigrazione che dovrà assicurare, attraverso il portale dedicato, il sistema informativo territoriale finalizzato principalmente allo scambio di conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e privati. All'unità Progetti Speciali spetta il compito anche di assicurare attraverso la rete territoriale il consolidamento degli strumenti e delle modalità di raccordo con le attività informative espresse dal territorio veneto, con specifica attenzione al sistema delle autonomie locali, alle associazioni venete del terzo settore, all'associazionismo immigrato, alle associazioni datoriali e alle associazioni sindacali.

Gli obiettivi del Piano della performance e lo stato di avanzamento

Gli obiettivi di miglioramento prefissati per il 2014 riguardavano queste sei aree di attività:

1. Scambio di conoscenza e di visibilità nei confronti dei vari attori;
2. Sviluppo e progettazione;
3. Assistenza tecnica e gestione di progetti;

4. Gestione di progetti affidati da Regione;
5. Comunicazione interna;
6. Comunicazione esterna;
7. Rendicontazione e gestione finanziaria.

Performance:

Per quanto riguarda il punto 1) numerose sono state le opportunità di scambio e confronto con i vari stakeholder sul territorio regionale, nazionale e internazionale, che hanno consentito di consolidare il ruolo della Regione e di Veneto Lavoro. I diversi incontri ed eventi di carattere regionale e internazionale hanno permesso, anche, di incrementare quantitativamente e qualitativamente le relazioni e le expertise di Veneto Lavoro.

Per quanto riguarda il punto 2) si è provveduto a sviluppare e progettare alcune idee progettuali, sulla base degli scambi e relazioni messe in atto, con il finanziamento di n. 2 progetti.

Sul punto 3) si è provveduto a fornire un servizio di assistenza tecnica alle direzioni interne di Veneto Lavoro e ad alcune Sezioni della Regione del Veneto che hanno portato all'affidamento di n. 6 progetti/attività.

Per quanto riguarda il punto 4) si è proceduto alla gestione di alcuni progetti speciali affidati dalla Regione, che ha portato a migliorare le sinergie tra le varie aree interne con la conseguente ottimizzazione delle risorse.

Per quanto riguarda i punti 5) e 6) sono state realizzate molte azioni specifiche, tra cui alcuni focus group con colleghi di altre aree, nonché l'aggiornamento dei vari siti tematici dedicati ai progetti realizzati e gestiti e il sito di Veneto Lavoro.

Per il punto 7) come conseguenza della gestione di ogni progetto, si è provveduto alla gestione finanziaria sulla base delle norme di riferimento ottenendo la massima eleggibilità delle spese sostenute.

Capitolo 8
UNITÀ CRISI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI

L'Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali è prevista dalla DGR n. 1675 del 18/10/2011, "Approvazione delle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità" nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto. Con decreto attuativo del Dirigente della Direzione Lavoro n. 24 del 24 novembre 2011 ne è stato disposto l'affidamento a Veneto Lavoro, sulla base della previsione di cui all'art. 13, comma 4, della L.R. n. 3/2009.

Con DGR n. 2424 del 29 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato il progetto esecutivo, concernente gli obiettivi operativi e il programma delle attività della struttura, assegnando all'ente le risorse necessarie per la sua attuazione. Con successiva DGR n. 1085 del 28/6/2013, alla luce dei risultati conseguiti, la Regione ha ritenuto di dare continuità al progetto, prolungandone fino al 2015 le attività e rafforzandone, al contempo, ruolo e funzioni.

L'Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali è una struttura collocata in posizione di staff al Direttore e, nell'ambito delle attività affidate, si rapporta con le strutture regionali, gli altri Enti strumentali regionali, con le amministrazioni provinciali, con i comuni, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del territorio.

La sua *mission,* così come definita nei citati provvedimenti, è di fornire un adeguato sostegno alla Regione nelle sue funzioni istituzionali di gestione delle situazioni di crisi occupazionali, attraverso:

a) il rafforzamento dell'azione di monitoraggio dei complessi fenomeni di crisi industriale, al fine di indirizzare la Regione ad adeguare i propri strumenti legislativi ed operativi, in funzione del sostegno ai processi di reindustrializzazione e di tenuta occupazionale;
b) il sostegno ai processi di ristrutturazione e riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, promuovendo specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale.

La sua azione si sviluppa con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di accreditati soggetti pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

Attività realizzate

L'azione della struttura nel corso del 2014 si è concentrata su alcuni obiettivi prioritari:

a) rendere sistematica l' attività di monitoraggio delle situazioni di crisi, mediante indagini e analisi di tipo congiunturale e strutturale;
b) rafforzare il presidio nelle vertenze per crisi aziendali, rafforzando il fondamentale ruolo istituzionale di "terzo attore" che la Regione è chiamata a sostenere ai tavoli di crisi regionali e nazionali;
c) consolidare un modello di gestione delle crisi, basato sul costante monitoraggio, su una efficace attività di prevenzione e di pronto intervento, su un ruolo attivo nella gestione.

1. Monitoraggio crisi

L'attività di monitoraggio delle situazioni di crisi è stata ulteriormente sviluppata e sistematizzata, con l'obiettivo di realizzare un modello di analisi più evoluto. Essa si è sostanziata nella produzione di:

- *Report mensile*, centrato sull'aggiornamento mensile delle indicazioni statistiche relative ai flussi dei seguenti fenomeni: comunicazioni di apertura e verbali di accordo nelle procedure ex lege n. 223/1991; cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga); liste di mobilità a seguito delle procedure di licenziamento collettivo; licenziamenti individuali per cause economiche;
- *Report periodici* sugli accordi in materia di ammortizzatori in deroga sottoscritti in sede regionale;
- *Analisi e relazioni* ad uso interno relative a specifiche situazioni di crisi.

A tal fine l'Area Osservatorio&Ricerca di Veneto Lavoro ha realizzato la *banca dati "CR.AZI",* che garantisce una costante mappatura del perimetro delle crisi aziendali, rendendo possibile l'analisi in ordine alla loro scansione temporale e ai loro riflessi sui livelli occupazionali.

E' stato realizzato, altresì, un *Archivio delle buone pratiche,* che sistematizza gli esiti delle vertenze più significative, raccogliendo in uno <scaffale> le migliori pratiche di ristrutturazione e reindustrializzazione.

2. Presidio di governo regionale ai tavoli di crisi aziendali

L'Unità di crisi assicura una intensa attività di supporto all'assessorato al lavoro e alle strutture regionali ai tavoli delle crisi aziendali di maggiore rilevanza occupazionale e sociale. L'attività si sostanzia nella produzione di :

a) schede informative sulla singola vertenza;
b) analisi preparatorie ai tavoli istituzionali;
c) raccolta della documentazione dopo l'apertura formale di crisi;
d) assistenza tecnica ai tavoli di trattativa e nelle procedure di conciliazione;
e) elaborazione di proposte per sperimentare accordi innovativi di gestione delle vertenze.

A partire dal 2012 l'Unità di crisi ha seguito 84 casi di crisi aziendali complesse; nel 2014 il coinvolgimento ha riguardato 43 casi (in parte ereditati dal biennio precedente); attualmente i tavoli aperti sono oltre 20.

3. Azioni sperimentali per favorire politiche di riconversione e reindustrializzazione a sostegno della tenuta dei livelli occupazionali

L'esperienza maturata in questi anni ha evidenziato, attraverso i casi affrontati, che sussiste da parte delle imprese una evidente *difficoltà di identificare* gli elementi della crisi in corso, una radicata *propensione all'auto-soluzione* dei problemi, unita alla mancanza di *conoscenza degli strumenti* che possono aiutare ad uscire dalla crisi e mantenere l'occupazione. Sotto questo profilo il progetto ha mirato a realizzare un complesso di azioni utili a:

- aiutare le imprese a individuare, interpretare e recepire i segnali di difficoltà per poter intervenire prima che la crisi divenga irreversibile;
- sostenere le imprese mettendo a loro disposizione *set* certificati di competenze per la definizione e l'implementazione di appropriati *recovery plans;*
- affiancare le imprese in difficoltà nel confronto con i soggetti istituzionali ed economici, in coerenza con i risultati delle analisi condotte e delle azioni pianificate;
- coinvolgere tutti gli attori implicati per stimolare la corresponsabilità nelle azioni di rilancio nel pieno rispetto del ruolo di ciascuno.

La sperimentazione ha agito lungo quattro ambiti di intervento, che permettano di:

a) integrare gli strumenti di rilevazione e di accertamento dello stato di crisi;

b) facilitare il cambiamento organizzativo delle imprese;

c) facilitare l'accesso agli strumenti di sostegno finanziario;

d) facilitare la nascita di nuovi soggetti imprenditoriali dalle crisi industriali.

Nel corso del 2014 si sono concretizzati i primi risultati della sperimentazione, che hanno portato a definire:

a) un *sistema di indicatori diagnostici,* strumento in grado di aiutare le imprese ad individuare, interpretare e recepire i segnali di difficoltà per poter intervenire prima che la crisi divenga irreversibile;

b) l'attivazione di un *cantiere di innovazione,* laboratorio al cui interno si sperimentano le innovazioni, così da consolidarle e tradurle in un "protocollo standard" affabilmente riproducibile.

Sotto il profilo della strumentazione è in atto la progettazione di un "Portale" attraverso il quale le imprese, anche con l'assistenza delle proprie associazioni di rappresentanza, possano accedere a servizi di consulenza e assistenza, attraverso un elenco certificato di professionisti, in grado di fornire le adeguate competenze in tema di diagnosi competitiva e approfondita dei casi, elaborazione e gestione di piani industriali.

Allegato 1 - LA PRODUZIONE DELL'OSSERVATORIO NEL 2014

N.	DATA	COMMITTENTE/ PROGETTO	TITOLO/ARGOMENTO	DESTINATARIO/EDIZIONE	SITI*	TIPO PRODOTTO	N. pagine	N. tabelle	N. grafici	N. figure	QUOTA DI PRODOTTO INTERNO
1	Gennaio	Istituzionale	CRISI AZIENDALI. L'impatto occupazionale. Report GENNAIO 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	7	2	6		100%
2	Gennaio	Istituzionale	La disseminazione di dati per la valutazione indipendente delle politiche del lavoro. Note sull'utilizzabilità del campione CICO	Documenti interni/80	No	Analisi per Comitato scientifico	13	7	1		100%
3	Febbraio	Istituzionale	CRISI AZIENDALI. L'impatto occupazionale. Report FEBBRAIO 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	7	2	6		100%
4	Febbraio	Istituzionale	RELAZIONE ANNUALE 2014 - Osservatorio & Ricerca	Documenti interni/81	No	Relazione sull'attività	13	3			100%
5	Febbraio	Istituzionale	Formazione Oss 2010 Dgr 504	Progetto Placement/1	No	Report statistico	4	3			100%
6	Marzo	Istituzionale	DISCESA FINITA? Crisi al sesto anno: assottigliati ancora posti di lavoro e risorse imprenditoriali. Rapporto 2014	Rapporto annuale	Si	Rapporto di ricerca	98	58	37		100%
7	Marzo	Istituzionale	CRISI AZIENDALI. L'impatto occupazionale. Report MARZO 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	7	2	6		100%
8	Marzo	Istituzionale	I mercati regionali del lavoro. Le dinamiche trimestrali. Aggiornamento al 4° trimestre 2013	SeCO - Dati multiregionali	Si	Monitoraggio	7	3			100%
9	Marzo	Istituzionale	Formazione condivisa Dls - Dgr 2141. Situazione a sei mesi	Progetto Placement/2	No	Report statistico	6	5			100%
10	Marzo	Istituzionale	Formazione iniziale a.f. 2010-11 Dgr 805. Situazione a 24 mesi	Progetto Placement/3	No	Report statistico	12	13			100%
11	Marzo	Istituzionale	Formazione per Disoccupati 2010 12 Dgr 2030. Situazione a 12 mesi	Progetto Placement/4	No	Report statistico	6	7			100%
12	Aprile	Istituzionale	CRISI AZIENDALI. L'impatto occupazionale. Report APRILE 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	7	2	6		100%
13	Aprile	Istituzionale	Cinque anni (2009-2013) di cassa integrazione in deroga viati da vicino	Misure/50	Si	Monitoraggio	31	24	8		100%
14	Aprile	Istituzionale	I contratti a tempo determinato dal 2008 al 2013	Misure/51	Si	Monitoraggio	6	4			100%
15	Aprile	Istituzionale	Cig in deroga: simulazione dell'impatto derivante dall'introduzione di un vincolo triennale di max giornate	Documenti interni/82	No	Documenti interni	3	2			100%
16	Maggio	Istituzionale	Il mercato del lavoro veneto nel primo trimestre 2014	La BUSSOLA	Si	Monitoraggio	27	21	2	3	100%
17	Maggio	Istituzionale	CRISI AZIENDALI. L'impatto occupazionale. Report MAGGIO 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	7	2	6		100%
18	Maggio	Istituzionale	I mercati regionali del lavoro. Le dinamiche trimestrali. Aggiornamento al 1° trimestre 2014	SeCO - Dati multiregionali	Si	Monitoraggio	7	3			100%
19	Maggio	Istituzionale	Il posto fisso negli anni della crisi	Misure/52	Si	Monitoraggio	12	7	5		100%
20	Giugno	Istituzionale	CRISI AZIENDALI. L'impatto occupazionale. Report GIUGNO 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	7	2	6		100%
21	Luglio	Istituzionale	CRISI AZIENDALI. L'impatto occupazionale. Report LUGLIO 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	7	2	6		100%
22	Luglio	Istituzionale	L'intervento della cassa integrazione in deroga e l'effetto sui posti di lavoro	Misure/53	Si	Monitoraggio	12	11			100%
23	Luglio	Istituzionale	La domanda di lavoro nel secondo trimestre 2014. Primi dati disponibili	Documenti interni/83	No	Documenti interni	2				100%
24	Luglio	Istituzionale	Interventi formativi per l'inserimento lavorativo di persone disabili 2010-11 Dgr 2031. Situazione a 24 mesi	Progetto Placement/2a	No	Report statistico	6	7			100%
25	Luglio	Istituzionale	Interventi formativi per l'inserimento lavorativo di persone disabili 2011-12 Dgr 2030. Situazione a 12 mesi	Progetto Placement/2b	No	Report statistico	5	4			100%
26	Agosto	Istituzionale	Il mercato del lavoro veneto nel secondo trimestre 2014	La BUSSOLA	Si	Monitoraggio	29	21	3	3	100%
27	Agosto	Istituzionale	CRISI AZIENDALI. L'impatto occupazionale. Report AGOSTO 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	7	2	6		100%
28	Settembre	Osservatorio immigrazione	Famiglie venete: caratteristiche e cambiamenti, con particolare riferimento alla cittadinanza	Frecce/9	Si	Monitoraggio	10	7	2		100%
29	Settembre	Istituzionale	CRISI AZIENDALI. L'impatto occupazionale. Report SETTEMBRE 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	8	2	8		100%
30	Settembre	Istituzionale	I mercati regionali del lavoro. Le dinamiche trimestrali. Aggiornamento al 2° trimestre 2014	SeCO - Dati multiregionali	Si	Monitoraggio	8	3			100%
31	Settembre	Istituzionale	Note sulla crescita recente delle assunzioni a tempo determinato	Misure/54	Si	Monitoraggio	8	8			100%
32	Settembre	Istituzionale	Apprendistato: tassi di trasformazione e clausole di stabilizzazione	Misure/55	Si	Monitoraggio	7	6			100%
33	Settembre	Istituzionale	IL MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE E INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 2010-2012	Documenti interni/84	No	Documenti interni	96	45	31		100%
34	Settembre	Istituzionale	Mappa delle crisi aziendali 2008-2013	Documenti interni/85	No	Report statistico	29	21			100%

ALLEGATO A DGR nr. 2018 del 23 dicembre 2015 pag. 45 di 48

N.	DATA	COMMITTENTE/ PROGETTO	TITOLO/ARGOMENTO	DESTINATARIO/EDIZIONE	SITI*	TIPO PRODOTTO	N. pagine	N. tabelle	N. grafici	N. figure	QUOTA DI PRODOTTO INTERNO
35	Settembre	Istituzionale	I DATI SULV. ESTRAZIONE A CONFRONTO - Aggiornamento	Documenti interni/86	No	Documenti interni	5	3			100%
36	Ottobre	Osservatorio immigrazione	IMMIGRAZIONE STRANIERA IN VENETO. RAPPORTO 2014	Veneto Lavoro	Si	Rapporto di ricerca	126	69	40	1	80%
37	Ottobre	Osservatorio immigrazione	GLI STRANIERI AL LAVORO (E NO) IN VENETO DAI DATI INPS	Frecce/10	Si	Monitoraggio	10	6	3		100%
38	Ottobre	Istituzionale	CRISI AZIENDALE L'impatto occupazionale. Report OTTOBRE 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	8	2	8		100%
39	Ottobre	Istituzionale	Note sul mercato del lavoro nel terzo trimestre 2014. Primi dati disponibili	Documenti interni/87	No	Documenti interni	6	1	3		100%
40	Ottobre	Istituzionale	LAUREATI ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA TRA IL 2003 E IL 2009. ESITI SUL MERCATO DEL LAVORO (secondo Lal la)	Documenti interni/88	No	Materiali per le slide presentate al	29	14			100%
41	Ottobre	Istituzionale	CRISI COMPLESSA SISTEMA CASA. Report sulla variazione dei posti di lavoro nelle aree al confine con il Friuli V. Giulia	Documenti interni/89	No	Documenti interni	8	6			100%
42	Ottobre	Istituzionale	CRISI COMPLESSA SISTEMA CASA. I DIPENDENTI AL 31.12.2008 E LA VARIAZIONE TRA IL 2009 E IL 2013 NELLE AREE AL CONFINE CON IL FRIULI V. GIULIA	Documenti interni/90	No	Documenti interni	5	2			100%
43	Ottobre	Istituzionale	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI PER I PIANI TERRITORIALI DI INTEGRAZIONE PER IL 2014 A.S. 2014-2015. Aggiornamento dati-criterio	Documenti interni/91	No	Documenti interni	7	5			100%
44	Ottobre	Istituzionale	Formazione Iniziale 2011-12 Dgr 888, Situazione a 24 mesi	Progetto Placement/5	No	Report statistico	12	13			100%
45	Ottobre	Istituzionale	Formazione per disoccupati 2010-12 Dgr 2033, Situazione a 24 mesi	Progetto Placement/6	No	Report statistico	12	13			100%
46	Ottobre	Istituzionale	Formazione per disoccupati 2010 12 Dgr 2034, Situazione a 24 mesi	Progetto Placement/7	No	Report statistico	7	8			100%
47	Ottobre	Istituzionale	Formazione Linea 3 fase II 2010-12 Dgr 1568, Situazione a 24 mesi	Progetto Placement/8	No	Report statistico	10	11			100%
48	Ottobre	Istituzionale	Formazione per disoccupati 2010 12 Dgr 2030, Situazione a 18 mesi	Progetto Placement/9	No	Report statistico	6	7			100%
49	Ottobre	Istituzionale	Formazione Iniziale 2012-13 Dgr 1014, Situazione a 12 mesi	Progetto Placement/10	No	Report statistico	8	8			100%
50	Ottobre	Istituzionale	Formazione per disoccupati 2011-13 Dgr 1119, Situazione a 12 mesi	Progetto Placement/11	No	Report statistico	5	5			100%
51	Ottobre	Istituzionale	Work experience 2012. Dgr 2141. Situazione a 12 mesi	Progetto Placement/12	No	Report statistico	7	8			100%
52	Novembre	Istituzionale	Il mercato del lavoro veneto nel terzo trimestre 2014	La BUSSOLA	Si	Monitoraggio	30	20	3	3	100%
53	Novembre	Istituzionale	CRISI AZIENDALE L'impatto occupazionale. Report NOVEMBRE 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	8	2	8		100%
54	Novembre	Istituzionale	I mercati regionali del lavoro. Le dinamiche trimestrali. Aggiornamento al 3° trimestre 2014	SeCO - Dati multiregionali	Si	Monitoraggio	8	3			100%
55	Novembre	Istituzionale	Monitoraggio del "decreto Poletti" (dl 34/2014): la dinamica dei contratti a tempo determinato (assunzioni e proroghe)	Misure/56	Si	Monitoraggio	11	10	2		100%
56	Novembre	Istituzionale	LICENZIAMENTI, RIOCCUPAZIONE, RITORNO PRESSO IL MEDESIMO DATORE DI LAVORO	Documenti interni/92	No	Documenti interni	4	1			100%
57	Novembre	Istituzionale	IL MERCATO DEL LAVORO E LA CRISI. FONTI A CONFRONTO	Documenti interni/93	No	Documenti interni	7	5			100%
58	Novembre	Istituzionale	LPU 2012-2013. Situazione a 12 mesi	Progetto Placement/13	No	Report statistico	6	3			100%
59	Dicembre	Istituzionale	CRISI AZIENDALE L'impatto occupazionale. Report DICEMBRE 2014	Report crisi aziendali	Si	Monitoraggio	8	2	8		100%
60	Dicembre	Istituzionale	I soggetti dell'apprendistato. Forme di impiego e comportamenti delle imprese	I Tartufi n. 41	Si	Rapporto di ricerca	45	18	10		100%
61	Dicembre	Istituzionale	DOCENTI A TEMPO DETERMINATO: IL CD PRECARIATO NELLA SCUOLA	Documenti interni/94	No	Documenti interni	8	7	5		100%
62	Dicembre	Istituzionale	Note sul mercato del lavoro nel quarto trimestre 2014. Prime anticipazioni	Documenti interni/95	No	Documenti interni	5	3	1		100%
63	Dicembre	Istituzionale	Mobilità nel mercato del lavoro e performance economiche: bozza di verifica (per il Veneto) della tesi di S. J. Davis e J. Haltiwanger	Documenti interni/96	No	Documenti interni	8	2	4		100%
64	Dicembre	Istituzionale	I MICRODATI CICO AGGIORNATI A TUTTO IL 2013: ANALISI DELL'UTILIZZABILITA'	Documenti interni/97	No	Documenti interni	16	8	1		100%

* **Siti di riferimento:**
www.venetolavoro.it
www.venetoimmigrazione.it

01ec0612

Allegato 2 - PRINCIPALI INIZIATIVE VERSO L'ESTERNO CUI L'OSSERVATORIO HA CONTRIBUITO/PARTECIPATO NEL 2014

DATA	TEMA DEL CONVEGNO/SEMINARIO	ENTE ORGANIZZATORE	CITTA'	LUOGO	PARTECIPANTI	RELATORI
24/01/2014	Convegno "Cittadinanza italiana ed europea"	Provincia di Treviso	Treviso	Auditorium Sant'Artemio - Prodncia di Treviso	Savini G.	
27/01/2014	Convegno "Mercato del lavoro e società di fronte alla crisi: scenari possibili e sfide per le scienze sociali"	Università degli Studi di Milano "Bicocca"	Milano	Università degli Studi di Milano "Bicocca"	Anastasia B., Rasera M., Gambuzza M.	Anastasia B.
30/01/2014	Convegno "Minori stranieri e diritto all'unità familiare"	Provincia di Treviso	Treviso	Auditorium Sant'Artemio - Prodncia di	Savini G.	
21/02/2014	Convegno "L'industria italiana: le reazioni alla lunga crisi e le	Università degli Studi di Padova	Padova	Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Padova	Anastasia B.	Anastasia B.
28/02/2014	Convegno "Le migrazioni del capitale umano"	Fim-Cisl Venezia	Mestre-Venezia	Best Western Quid Hotel	Rasera M.	Rasera M.
07/03/2014	Convegno "La nuova emigrazione italiana"	Università Ca' Foscari Venezia	Venezia	Auditorium Santa Margherita	Rasera M., Gambuzza M., Bertazzon L.	
14/023/14	Presentazione in conferenza stampa del "Rapporto mercato del lavoro 2014."	Veneto Lavoro	Venezia	Regione Veneto Palazzo Balbi	Rasera M., Gambuzza M.	
26/03/2014	Presentazione "XVIII Rapporto sull'Economia globale e l'Italia	Centro di Ricerca e Documentazione "Luigi	Treviso	Auditorium Musei Civici di Santa Caterina	Anastasia B.	
28/03/2014	Seminario "Vista dai numeri e raccontata dal territorio. La lunga crisi e le sfide aperte"	Osservatorio economico e sociale di Treviso	Treviso	Camerca di commercio	Rasera M., Gambuzza M.	Gambuzza M.
03/04/2014	Convegno "La Comunità moldava nel mercato del lavoro italiano"	ItaliaLavoro	Mestre-Venezia	Caritas Diocesana Mestre	Savini G.	
03/04/2014	Seminario "Fabbrica della conoscenza"	Confindustria - Siav	Mestre-Venezia	Confindustria Veneto	Anastasia B., Rasera M., Gambuzza M.	
04/04/2014	Convegno "La bilateralità tra sussidiarietà, coesione sociale e sviluppo"	Ebav	Venezia	Scuola Grande S. Giovanni Evangelista	Rasera M., Gambuzza M.	
07/04/2013	Seminario "Job Act – Un fututo al lavoro"	Università degli Studi di Verona	Verona	Polo Zanotto - Università degli Studi di Verona	Anastasia B.	Anastasia B.
09/04/2014	Presentazione rapporto Osservatorio Regionale Immigrazione Lombardia	Regione Lombardia - Orim	Milano	Regione Lombardia	Savini G.	
16/04/2014	Presentazione pubblicazione "Circolari amministrative e Immigrazione"	Università Ca' Foscari Venezia	Venezia	Università Ca' Foscari Venezia	Savini G.	
23/04/2014	Conferenza "Uomini in movimento. Migrazioni dal Bangladesh all'Italia"	Università Ca' Foscari Venezia	Venezia	Università Ca' Foscari Venezia	Savini G.	
06/05/2014	Seminario "Conoscere le dinamiche dell'occupazione dipendente. Disponibilità e accessibilità delle basi dati rilevate dalle comunicazioni obbligatorie delle imprese."	Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova	Padova	Aula Benvenuti Complesso S. Caterina	Anastasia B., Rasera M.	Anastasia B., Rasera M.

ALLEGATO A DGR nr. 2018 del 23 dicembre 2015 pag. 47 di 48

DATA	TEMA DEL CONVEGNO/SEMINARIO	ENTE ORGANIZZATORE	CITTA'	LUOGO	PARTECIPANTI	RELATORI
08/05/2014	Seminario di presentazione del volume "Navigando a vista. Migranti nella crisi economica tra lavoro e disoccupazione"	Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell'Università di Padova	Padova	Aula Magna, Via Cesarotti 10/12	Anastasia B., Gambuzza M., Rasera M.	Anastasia B., Rasera M.
14/05/2014	Convegno "Oltre la crisi. Traiettorie e sfide per le imprese trevigiane"	Provincia di Treviso	Treviso	Sala del Consiglio Provinciale	Rasera M.	
14/05/2014	Riunione del Sottogruppo del comitato tecnico sul sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO)	Comitato Tecnico - Ministero del Lavoro	Roma	Ministero del Lavoro	Anastasia B.	
30/05/2014	Convegno di studi "Ius soli. Cittadinanza e stranieri"	Università di Padova e Provincia di Treviso	Treviso	Aula Magna Scuola di Giurisprudenza a Treviso	Savini G., Bertazzon L.	
06/06/2014	Presentazione del XVIII Rapporto sul mercato del lavoro "Come agganciare a Treviso la crescita che è altrove?"	Osservatorio economico e sociale di Treviso	Treviso	Camera di Commercio	Gambuzza M., Rasera M.	Rasera M.
12/06/2014	Conferenza "Povera casa"	Università Iuav di Venezia	Venezia	Auditorium Cotonificio	Rasera M.	
24/06/2014	Convegno "Il lavoro sommerso e irregolare degli stranieri in Italia"	Isfol	Roma	Auditorium Isfol	Gambuzza M.	Gambuzza M.
11/07/2014	Convegno "Il lavoro che non c'è? le scelte politiche e il ruolo del sindacato"	Cisl	Padova	Hotel Crowne Plaza Padova	Anastasia B.	Anastasia B.
11/07/2014	Workshop "Metodologie e strumenti per la lettura delle tendenze relative all'impatto dell'immigrazione sul mercato del lavoro italiano" c/o Festival Luci sul lavoro	Italia Lavoro	Montepulciano (SI)	Sala consigliare Municipio	Bertazzon L.	Bertazzon L.
12/09/2014	XXXV Conferenza Aisre	Aisre	Padova	Università	Anastasia B.	
13/09/2014	XXXV Conferenza Aisre	Aisre	Padova	Università	Anastasia B., Gambuzza M.	Anastasia B., Gambuzza M.
19-20/09/14	Settima conferenza annuale di ESPAnet Italia "Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni"	Espanet Italia	Torino	Università	Bertazzon L.	
01/10/2014	Workshop "Di condizione precaria. Sguardi trasversali tra lavoro e non lavoro"	Istituto Livio Saranz, Dipartimento di Scienze	Trieste	Università di Trieste	Rasera M.	Rasera M.
09/10/2014	Presentazione VII° rapporto Immigrazione e Sindacati di Ass. Bruno Trentin	Università Ca' Foscari Venezia	Venezia	Università Ca' Foscari Venezia	Savini G.	
11/11/2014	Seminario di lavoro	Irpet - Veneto Lavoro	Firenze	Irpet	Anastasia B., Gambuzza M.	Anastasia B., Gambuzza M.
14/11/2014	Conferenza "Data Journalism"	Fondazioni Corriere della Sera, Feltrinelli, Mondadori	Milano	Triennale	Gambuzza M., Rasera M.	
15/11/2014	Convegno "Oltre il decent Work"	Università degli Studi di Padova	Verona	Dipartimento di Scienze Giuridiche	Anastasia B., Bertazzon L.	Anastasia B.
18/11/2014	Convegno "Le conseguenze economiche dell'invecchiamento della popolazione"	Università degli Studi di Verona	Padova	Palazzo del Bo	Anastasia B., Gambuzza M.,	
10/12/2014	Convegno "Workshop - Cosa fanno i laureati?"	Università degli Studi di Padova	Padova	Dipartimento di Scienze Statistiche	Anastasia B.	Anastasia B.

01ec0612

Allegato 3 - RICHIESTE PERVENUTE DELLA BANCA DATI GIOVE/PLANET

N.	ANNO	RESP. PROGETTO	RICHIEDENTE O LEGALE RAPPRESENTANTE	ORGANIZZAZIONE	DATI
1	2005	Emilio Reyneri	Bellani Daniela	Università Bicocca - Dip. Sociologia - Milano	anonimi
2	2005	Lorenzo Bianchi	Lorenzo Bianchi	Università Cà Foscari - Dip. Scienze economiche - Venezia	in chiaro
3	2005	Claudio Pizzi	Paolo Bernardi	Università Cà Foscari - Dip. di Statistica - Venezia	anonimi
4	2005	Ugo Trivellato	Silvio Bordignon	Università degli studi - Dip. Scienze statistiche - Padova	in chiaro
5	2005	Federico Callegari	Domenico Dal Bò	Osservatorio economico - Treviso	anonimi
6	2007	Claudio Pizzi	Fabris Elisa	Università Cà Foscari - Dip. di Statistica - Venezia	anonimi
7	2007	Diego Cason	Diego Cason	Sociologo - Inc. Consigliera di Parità Prov. - Belluno	anonimi
8	2007	Tito Boeri	Tito Boeri	Fond. Rodolfo de Benedetti - Milano	in chiaro
9	2007	Paolo Feltrin	Paolo Feltrin	Università degli studi - Facoltà di Scienze politiche - Trieste	in chiaro
10	2008	Federico Mantovanelli	Federico Mantovanelli	Università degli studi - Dip. Scienze economiche, statistiche ed aziendali - Milano	in chiaro
11	2008	Antonio Schizzerotto	Andrea Zanotti	Irvapp - Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche - Trento	in chiaro
12	2008	Massimo Gallo	Giancarlo Salvemini	Banca d'Italia - Nucleo per la ricerca economica - Venezia	in chiaro
13	2008	Andrea Ichino	Andrea Ichino	Università degli studi - Dip. Scienze economiche - Bologna	in chiaro
14	2009	Margherita Turvani	Domenico Patassin	IUAV - Facoltà di pianificazione del territorio - Venezia	in chiaro
15	2009	Michele Pellizzari	Michele Pellizzari	Università Bocconi - Dip. Economia politica - Milano	in chiaro
16	2009	Valter Zanin	Giulio Mattiazzi - Romano Mazzon	Università degli studi - Dip. di Sociologia - Padova	in chiaro
17	2010	Tommaso Colussi	Marco Manacorda	London School Of Economy - Londra	in chiaro
18	2010	Anna Teselli	Anna Teselli	Ires Nazionale - Roma	in chiaro
19	2010	Fabio Berton	Fabio Berton	Laboratorio Revelli - Torino	in chiaro
20	2010	Michele Battisti	Michele Battisti	Università di Barnaby - Canada	anonimi
21	2010	Roberto Agnesi	Roberto Agnesi	Uss Padova	in chiaro
22	2011	Carlo Gianelle	Tattara Giuseppe	Università Cà Foscari - Dipartimento Economia - Venezia	in chiaro
24	2011	Michelangelo Filippi	Michelangelo Filippi	R&P - Torino	anonimi
25	2011	Alessandro Minello	Alessandro Minello	EconLab - Treviso	anonimi
26	2011	Marco Magnani	Federico Giorgi	Banca D'Italia - Roma	in chiaro
27	2012	Cristina Tealdi	Agata Maida	IMT Institutions Markets Technologies - Lucca	in chiaro
28	2012	Graziosa Piazza	Graziosa Piazza	TPI ingegneria s.r.l. - Feltre (Bl.)	anonimi
29	2013	Lorenzo Rocco	Francesco Favotto	Università degli studi - Dip. di Economia - Padova	in chiaro
30	2013	Cécile Thoreau	Cécile Thoreau	OECD	in chiaro
31	2013	Laura Chies	Laura Chies	Università di Trieste - Dipartimento di Scienze Economiche	in chiaro
32	2013	Sauro Mocetti	Francesco Trimarchi	Banca d'Italia - Roma	in chiaro
33	2014	Ilaria De Angelis	Ilaria De Angelis	Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Economiche	in chiaro
34	2014	Carlo Bagnoli	Carlo Carraro	Università Cà Foscari - Venezia	in chiaro
35	2014	Tito Boeri	Tito Boeri	Fond. Rodolfo de Benedetti - Milano	in chiaro

Nota: Sono segnalate solo le prime richieste, non i rinnovi della richiesta a seguito di aggiornamento dei dati disponibili

01ec0612

(Codice interno: 314288)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2019 del 23 dicembre 2015

Approvazione dello Schema di Convenzione per l'attuazione del Programma FIxO YEI - Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione lavoro e del Piano Regionale FIxO YEI Regione del Veneto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi al lavoro e la formazione, Regione del Veneto e Italia Lavoro Spa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
La deliberazione approva il testo dello schema di Convenzione per l'attuazione del Programma FIxO YEI e del Piano Regionale FIxO tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi al lavoro e la formazione, Regione del Veneto e Italia Lavoro Spa con il quale si approva un modello per potenziare il sistema di transizione scuola-lavoro a favore di giovani NEET. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013; • Comunicazione della Commissione COM (2013) 144; • Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Il relatore riferisce quanto segue.

Il contesto politico economico e sociale ha imposto, a livello europeo, una profonda riflessione rispetto le possibilità e l'urgenza di offrire ai giovani condizioni che rendano più agevole la loro occupabilità in generale e nello specifico una loro collocazione nel sistema formativo e/o lavorativo.

Tale intenzione è esplicitata a livello europeo dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (di seguito YEI), che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25% e dalla conseguente Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che ne delinea lo schema di opportunità istituendo una "garanzia" per i giovani e che invita gli Stati Membri a garantire agli stessi giovani fino ai 29 anni di età un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

Attraverso il programma FIxO - Formazione e Innovazione per l'Occupazione - Italia Lavoro Spa - ente *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) - intende contrastare la disoccupazione giovanile, puntando su una più rapida ed efficace transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione al mondo del lavoro, riducendo così i tempi di non attività dei giovani. Con "FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione - lavoro" l'obiettivo è quello di raggiungere giovani NEET diplomati, per favorirne l'accesso ai servizi previsti dalla Garanzia Giovani. A tal proposito il MLPS ha affidato ad Italia Lavoro Spa il compito di sostenere scuole ed università nell'erogazione dei servizi predisposti per i giovani e di implementare in ciascuna Regione il Programma FIxO YEI, modulato sulle esigenze del contesto regionale e complementare al piano attuativo regionale di Garanzia Giovani già in atto sul territorio.

In data 2 maggio 2014 è stata sottoscritta tra MLPS - Direzione Generale per le politiche attive e passive per il lavoro e Regione del Veneto la "Convenzione per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Programma Operativo Nazionale in Regione Veneto".

Il MLPS - Direzione Generale per le politiche attive e passive per il lavoro con D.D. n. 15/SEGR/D.G./2015 del 4/02/2015 ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma nazionale "FIxO YEI Azioni a favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro", articolato in Parte A - Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso giovani NEET.

Con la Convenzione per l'attuazione del programma FIxO YEI - Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione - lavoro tra MLPS - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi al lavoro e la formazione, Regione del Veneto e Italia Lavoro Spa (**Allegato A**) le parti definiscono le modalità di attuazione, sul territorio regionale, del Programma "FIxO YEI".

Il Programma viene declinato con il Piano Regionale FIxO YEI (**Allegato B**) che coinvolge le Istituzioni scolastiche della Regione per accompagnare i giovani diplomati dalla scuola al mondo del lavoro, consolidando la rete dei servizi territoriali per il lavoro presente nella Regione Veneto.

L'azione sarà volta al potenziamento dei soggetti deputati alla transizione scuola-lavoro, interessando gli istituti tecnici professionali appartenenti alla rete degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e fornendo assistenza tecnica e supporto operativo agli Youth Corner dei Centri per l'Impiego (CPI) metropolitani (Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno e Rovigo) sul target dei giovani NEET.

Esso integra - nella logica della complementarietà - l'intervento dei soggetti realizzatori delle misure così come individuati dal Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani (PAR GG) Veneto ed espressamente indica:

- il target dei beneficiari delle misure e la relativa quantificazione;
- i criteri e le modalità che la Regione intende utilizzare per l'individuazione degli istituti scolastici;
- i servizi erogati e le modalità di raccordo con altri soggetti attuatori di misure di Garanzia Giovani (Centri per l'Impiego, Enti di formazione, Associazioni temporanee di scopo, ecc.);
- le modalità di accesso e connessione al Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILR);
- gli ambiti di assistenza tecnica da rendere disponibili alla Regione e agli istituti scolastici.

E' opportuno demandare al Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro l'apporto di eventuali modifiche al Piano Regionale YEI (**Allegato B**) che si rendessero necessarie ai fini della migliore attuazione del Piano stesso.

Si propone ora l'approvazione, da parte della Giunta regionale, dello schema di convenzione, il quale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino al completamento degli interventi previsti, e il cui testo è riportato nell'**Allegato A** e del Piano Regionale FIxO YEI - Regione del Veneto - il cui testo è riportato nell'**Allegato B** al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, indicando come firmatario il Presidente o suo delegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;

Vista la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Iniziative, a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

Visti gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

Viste le LL.RR. n. 10/90 e 19/2002, come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la Legge Regionale del 13 marzo 2009 n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;

Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 54/2012;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare lo schema di Convenzione per l'attuazione del programma FIxO YEI - Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione del Veneto e Italia Lavoro Spa, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, per conto della Regione, sarà firmata dal Presidente o da un suo delegato;

3. di approvare il Piano Regionale FIxO YEI - Regione Veneto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione del Veneto e Italia Lavoro Spa, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;
6. di autorizzare eventuali modifiche al Piano Regionale FIxO YEI (**Allegato B**) per le quali si demanda al Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, comma 1, del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 2019 del 23 dicembre 2015

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FIXO YEI - AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO

TRA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (di seguito MLPS) con sede in Roma, Via Fornovo 8, rappresentato dal Direttore o suo delegato,

REGIONE VENETO, con sede in Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 - Venezia - rappresentata dal Presidente o suo delegato,

ITALIA LAVORO SPA con sede in Roma Via Guidubaldo del Monte 60, rappresentata dal Presidente o suo delegato,

di seguito denominate congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE:

a) in data 2 maggio 2014 è stata sottoscritta tra MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro e Regione Veneto la "Convenzione per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – Programma Operativo Nazionale in Regione Veneto";

b) il MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro con D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 del 04/02/2015 ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma nazionale "FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro", articolato in Parte A - Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso giovani NEET;

c) il Programma verrà declinato con apposito Piano Regionale (di seguito Piano Regionale FIXO YEI) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

d) il Piano Regionale FIXO YEI integra – nella logica della complementarietà – l'intervento dei soggetti realizzatori delle misure così come individuati dal PAR Veneto ed espressamente indica:

- il target dei beneficiari delle misure e la relativa quantificazione;
- i criteri e le modalità che la Regione intende utilizzare per l'individuazione degli istituti di scuola secondaria superiore da coinvolgere;
- i servizi erogati e le modalità di raccordo con altri soggetti gestori di misure di Garanzia Giovani (Centri per l'Impiego, Enti di formazione, Associazioni temporanee di scopo ecc);
- le modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILR);
- gli eventuali ambiti di assistenza tecnica da rendere disponibili a Regione e Scuole;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale degli impegni che le Parti assumono con il presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Con il presente atto le Parti definiscono le modalità di attuazione, sul territorio regionale, del Programma "FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro", da parte di Italia Lavoro, ente in house del Ministero del Lavoro, in merito alle specifiche azioni e attività previste.

Italia Lavoro garantirà le opportune sinergie dell'iniziativa con il PAR della Regione Veneto, in un'ottica di complementarietà tra le attività, gli operatori impegnati e le risorse economiche a disposizione. Italia Lavoro opererà in collaborazione con le Scuole e realizzerà le attività come da Piano Regionale FIXO YEI allegato.

ARTICOLO 3

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

L'obiettivo generale del Programma "FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro" è raggiungere giovani NEET diplomati in possesso dei requisiti previsti dal Piano Nazionale in modo da favorire l'accesso ai servizi previsti dalla Garanzia Giovani.

Nello specifico si intende:

- Realizzare attività informative presso le Scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS (Scheda 1A);
- Attivare presso i Cpi metropolitani l'orientamento di I livello e profiling, con il coinvolgimento operativo degli operatori FIxO YEI (Scheda 1B);
- Realizzare presso le Scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS il servizio di orientamento specialistico (Scheda 1C);
- Supportare le Scuole coinvolte con azioni di Assistenza Tecnica specifica;
- Supportare i placement scolastici, i CPI Metropolitani e i SPI nella promozione e attuazione di misure di accompagnamento al lavoro volte a favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro (Scheda 3).

Gli interventi realizzati nell'ambito di FIXO YEI saranno rendicontati direttamente da Italia Lavoro al Ministero del Lavoro secondo le regole definite nel Decreto di approvazione n.15/SEGR/D.G./2015.

ARTICOLO 4

DESTINATARI DELL'INTERVENTO

L'intervento intende coinvolgere nella Regione Veneto Giovani NEET diplomati per l'annualità 2014-2015 e neo diplomati per l'a.s. 2015-2016.

SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO FIXO YEI	DIPLOMATI
Scheda 1A Accoglienza/informazione	n. 5.000

Scheda 1B Accesso/profiling (solo operatori Fixo Italia Lavoro, presso CPI)	n. 3.500
Scheda 1C Orientamento 2° livello	n. 3.500
Scheda 3 Esiti dell'accompagnamento al lavoro (Avvio contratti)	n. 350

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali del Programma "FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro" e nell'ottica di perseguire ottimali livelli di spesa, si concorda che, in esito alla consegna del rapporto trimestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento di cui al successivo ART. 8, Italia Lavoro S.p.A. potrà procedere alla rimodulazione dei destinatari di cui sopra previa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dal D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 richiamato in premessa.

Nel Piano Regionale FIXO YEI saranno individuati i destinatari del Programma ed esplicitate le modalità di fruizione dei servizi previsti in complementarietà al Piano Garanzia giovani Veneto.

ARTICOLO 5

COINVOLGIMENTO DI SCUOLE E UNIVERSITA'

Il Ministero, la Regione e Italia Lavoro, nell'attuazione delle azioni previste, opereranno nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

La selezione delle Scuole che parteciperanno al Programma "FIXO YEI" compete in esclusiva alla Regione, che, anche d'intesa con l'USR, assicurerà la massima trasparenza e parità di trattamento nell'individuazione delle stesse. Italia Lavoro S.p.A. fornirà unicamente assistenza tecnica alla Regione ma non avrà alcun ruolo decisionale, né diretto, né indiretto, nelle procedure di selezione.

Nel caso in cui l'elenco delle Scuole selezionate non sia allegato alla presente Convenzione, la Regione si impegna a trasmetterlo ad Italia Lavoro S.p.A. a mezzo pec all'indirizzo istruzionelavoro@pec.italialavoro.it, entro e non oltre 45 giorni dalla stipula della Convenzione, unitamente all'atto amministrativo con cui tale elenco risulta approvato dall'Amministrazione regionale. E' in ogni caso, facoltà di Italia Lavoro richiedere ogni ulteriore documentazione relativa al procedimento amministrativo propedeutico all'adozione del summenzionato atto.

Le Università non saranno coinvolte nel Programma FIXO YEI per l'erogazione dei servizi di Garanzia Giovani (schede 1 A, 1B, 1C, 3, 5) ma avranno comunque la possibilità di partecipare alle attività di consolidamento dei servizi di placement previste nel Programma "FIXO YEI".

ARTICOLO 6

COINVOLGIMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI

Per la gestione efficace e trasparente dei servizi, saranno utilizzati i sistemi informativi della Regione Veneto messi a disposizione di Italia Lavoro (1B e 1C), delle Scuole (1C solo per l'aggiornamento sezione VI. A tal fine, la Regione garantisce l'accesso al SILR attraverso il rilascio delle credenziali agli operatori di Italia Lavoro limitatamente all'aggiornamento della sezione VI.

Per gli istituti scolastici la gestione della scheda 1B è affidata al 100% agli operatori FIxO di Italia Lavoro; la gestione della scheda 1C compete ad Italia Lavoro per una percentuale orientativa del 20% mentre la quota residua compete agli operatori scolastici presso i placement scolastici.

Fase	Attività	Descrizione	Requisito
1	Informazione e promozione **SCHEDA 1A**	**Diplomati 2014-2015** Gli operatori di Italia Lavoro promuovono il programma Garanzia Giovani ai NEET iscritti on line alla Garanzia Giovani e non ancora profilati dai Cpi. **Diplomati 2015-2016** Gli operatori di Italia Lavoro promuovono il programma Garanzia Giovani presso le scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS della Regione Veneto	
2	Profilazione **SCHEDA 1B**	**Diplomati 2014-2015** Gli operatori di Italia Lavoro profilano i NEET iscritti on line alla Garanzia Giovani presso i Cpi metropolitani **Diplomati 2015-2016** Gli operatori di Italia Lavoro profilano i Diplomati delle scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS. Tale attività sarà realizzata nei YC istituiti presso i CPI metropolitani dove si realizzeranno le seguenti attività: l'inserimento / aggiornamento della SAP, il profiling e la presa in carico dei soggetti appartenenti al target (Patto di attivazione). Tali attività saranno a cura di Italia Lavoro.	Accesso alle funzioni di scrittura della SAP, del calcolo del profiling e del patto d'attivazione sul sistema informativo regionale.
3	Orientamento specialistico **SCHEDA 1C**	**Diplomati 2014 – 2015 e 2015-2016** Gli operatori di FIxO YEI e gli operatori dei Placement aderenti al Programma erogano i servizi di orientamento specialistico presso gli istituti scolastici stessi	Accesso in modalità scrittura al sistema informativo per la compilazione della sez. VI della SAP.
4	Accompagnamento al lavoro **SCHEDA 3**	**Diplomati 2014-2015 e 2015-2016** Gli operatori di FIxO YEI e gli operatori dei Placement aderenti al Programma erogano i servizi della sezione 6 per la chiusura della mis. 3.	Accesso in modalità scrittura al sistema informativo per la chiusura della sez. VI della SAP.

ARTICOLO 7

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto decorre dal giorno della sua stipula e ha durata pari a quella del Programma "FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro" ossia fino al 31/12/2016.

In caso di eventuali proroghe richieste da Italia Lavoro e concesse dal MLPS sentita la Regione Veneto, il presente atto si intenderà automaticamente rinnovato.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il MLPS e la Regione Veneto si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informati di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione di quanto previsto dal presente atto e dagli eventuali documenti in esso richiamati.

Italia Lavoro provvederà all'invio, al MLPS e alla Regione, di un report trimestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento sul territorio.

LETTA, CONFERMATA E SOTTOSCRITTA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione	**Regione del Veneto**	**Italia Lavoro SpA**
Il Direttore	Il Presidente	Il Presidente

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

PIANO REGIONALE FIXO YEI
REGIONE VENETO

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

PREMESSA

La raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i Giovani" invita gli Stati membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni (limite max. in Italia di 29 anni) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale. Al raggiungimento degli obiettivi dichiarati concorrono risorse nazionali, finanziate dalla Youth Employment Initiative (YEI), Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo cofinanziamento nazionale.

Per dare attuazione alla Raccomandazione, il Ministero del Lavoro e le Regioni hanno definito delle modalità attuative ed operative del piano, avendo condiviso alcune scelte strategiche, quale la gestione del Piano Garanzia Giovani attraverso un unico Programma Operativo Nazionale che vede il Ministero del Lavoro Autorità di Gestione, con il compito di realizzare la piattaforma tecnologica, il sistema di monitoraggio e la valutazione delle attività di comunicazione ed informazione, e le Regioni Organismi Intermedi (quindi, "gestori delegati"), con il compito di attuare delle azioni di politica attiva, rivolte ai beneficiari del Programma.

Il Ministero e le Regioni hanno concordato lo schema generale dei servizi e misure, da rendere disponibili ai beneficiari del Programma, stabilendo costi standard a processo e a risultato, come contributo per i servizi, resi dagli operatori del mercato del lavoro al giovane NEET, nonché gli incentivi e le risorse stesse degli interventi (incentivi all'assunzione, borse lavoro per tirocinio, etc.).

Le Regioni hanno definito, sulla base dei propri orientamenti e dei propri sistemi di accreditamento, il ruolo e i compiti dei vari operatori territoriali. In questa logica, si inserisce il Programma FIxO YEI. Infatti, sul tema della transizione scuola/lavoro, il Ministero ha affidato ad Italia Lavoro il compito di sostenere scuole e università nell'erogazione dei servizi predisposti per i giovani (NEET diplomati, NEET laureati). Italia Lavoro implementerà in ciascuna regione il Programma FIxO YEI, in complementarietà con quanto previsto e già in atto sul territorio. L'intervento a carattere nazionale si declina operativamente su ciascuna Regione, dando vita al presente Piano Regionale.

Il risultato che la Regione Veneto intende ottenere dalla Progettazione Fixo Yei è quello di potenziare il sistema di transizione scuola-lavoro a favore dei giovani inoccupati/disoccupati con un consolidamento della rete dei servizi territoriali che vedono al centro delle iniziative di politica del lavoro i Cpi del territorio. Tale risultato si potrà raggiungere implementando un sistema integrato di servizi tra le Scuole e i SPI Regionali, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo N°150 del 23/09/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO

L'obiettivo generale atteso dall'attuazione del Piano FIxO YEI è consolidare la rete dei servizi territoriali per il lavoro presente nella Regione Veneto, con un'azione mirata volta al potenziamento dei soggetti deputati alla transizione scuola-lavoro, coinvolgendo le scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS e fornendo assistenza tecnica e supporto operativo ai Youth Corner dei Cpi metropolitani (Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso , Belluno e Rovigo) sul target dei giovani NEET collegabili a tali scuole, in piena coerenza con quanto previsto per il sistema di gestione dei Servizi per il Lavoro e promosso nell'ambito di Garanzia Giovani Regionale (PAR Veneto).

Il Programma prevede un intervento che mira a:

- Realizzare attività informative presso le Scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS (Scheda 1A);
- Attivare presso i Cpi metropolitani l'orientamento di I livello e profiling, con il coinvolgimento operativo degli operatori FIxO YEI (Scheda 1B);
- Realizzare presso le Scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS il servizio di orientamento specialistico (Scheda 1C);
- Supportare le Scuole coinvolte con azioni di Assistenza Tecnica specifica;
- Supportare i placement scolastici, i CPI Metropolitani e i SPI nella promozione e attuazione di misure di accompagnamento al lavoro volte a favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro (Scheda 3).

L'intervento è strutturato in 2 azioni che distinguono le attività realizzate in assistenza tecnica, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione (Parte A _Azioni di Sistema) da quanto realizzato in modalità diretta, a valere sulle risorse PON YEI (Parte B _Azioni Dirette verso i giovani NEET in transizione istruzione-lavoro). L'intervento punterà a valorizzare prioritariamente le competenze dei servizi di placement dei **67** Istituti Scolastici inseriti nei **6** ITS presenti a livello regionale, rendendo le attività integrate con i servizi competenti e – in particolar modo – con i CPI.

La Regione individuerà le scuole tramite la pubblicazione di una **manifestazione di interesse**, al fine di procedere in tempi rapidi all'individuazione delle stesse e avviare quanto prima l'operatività. Italia Lavoro ha condiviso con la Regione i criteri da utilizzare per l'individuazione degli Istituti Scolastici, a partire dalla valorizzazione dell'esperienza pregressa maturata dagli Istituti che hanno già aderito al Programma FIxO S&U.

Prerequisiti di accesso sono:
- essere in possesso dell'autorizzazione ai Servizi di intermediazione (D.Lgs. 276/03, art. 6);

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

- pubblicare sui siti istituzionali i cv dei loro studenti e conferire le informazioni su Cliclavoro.

I criteri individuati per la selezione riguardano:

- esperienza significative nell'ambito della transizione scuola-lavoro con particolare riferimento al placement scolastico;
- partecipazione ad un ITS;
- presenza di un servizio di placement scolastico già avviato;
- conformità alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- disponibilità di "spazio di accoglienza/attesa" idonei all'accesso e fruizione dei servizi d'informazione per almeno 2 utenti contemporaneamente;
- postazioni di lavoro attrezzate proporzionate al numero degli addetti e alle attività di servizio;
- presenza di attrezzature e materiali adeguati alle attuali tecnologie informatiche e relativi collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività, in rete con il sistema regionale dei servizi pubblici per l'impiego.

Si rimanda ad un Protocollo Operativo, per la definizione delle modalità di collaborazione tra Italia Lavoro e Istituti scolastici.

1. TARGET DEI BENEFICIARI DELLE MISURE

La Regione Veneto utilizzerà il Programma FIxO YEI per incrementare la promozione delle opportunità offerte dal programma Garanzia Giovani sul territorio e ampliare il bacino dei beneficiari. Il target individuato sono i diplomati 2014-2015 e i diplomati 2015-2016, come di seguito individuati:

- Giovani NEET diplomati **2014-2015** iscritti on line alla Garanzia Giovani e non ancora profilati dai Cpi.
  - ✓ Gli operatori FIxO YEI erogheranno la scheda 1B presso i Youth Corner dei Cpi metropolitani.
    Il Programma FIxO YEI prevede di erogare presso le scuole individuate secondo le modalità successivamente indicate, in assistenza tecnica e supporto operativo, le schede1A e 1C.
- Giovani NEET diplomati **2014-2015** già profilati ma in attesa di azioni di politica attiva.
  - ✓ Il Programma Fixo prevede di erogare la scheda 1C presso le scuole individuate secondo le modalità successivamente indicate, in assistenza tecnica e supporto operativo.

I Giovani NEET diplomati **2015-2016** saranno reperiti presso le scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS della Regione Veneto.

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

Essi beneficeranno delle attività informative e di orientamento specialistico (Scheda 1A e 1C) che saranno realizzate presso le scuole presenti negli ITS, mentre la profilazione (Scheda 1B) sarà erogata, dagli operatori FIxO YEI, nei Youth Corner nei Cpi Metropolitani.

Le tabelle qui di seguito sintetizzano e quantificano l'intervento sui beneficiari complessivamente previsti.

Schede/servizi	Diplomati (in quota operatori IL)	Diplomati (in quota operatori placement scolastici)	Totale Diplomati
Informazione e Promozione (SCHEDA 1 A)	**n.5.000**		**n.5.000**
Profilazione (SCHEDA 1B)	**n. 3.500**	**n. 0**	**n. 3.500**
Orientamento di II Livello (SCHEDA 1C)	**n. 500**	**n. 3.000**	**n. 3.500**

La suddivisione del target fra annualità sarà effettuata sulla base dei dati relativi allo stock di iscritti in GG regionale che verranno forniti dalla Regione per CPI di appartenenza.

Per queste attività saranno a disposizione del sistema Transizione Scuola – Lavoro 8 - 10 operatori di Italia Lavoro impegnati ciascuno almeno 15 ore a settimana per l'erogazione dei servizi (**Scheda 1A, Scheda 1B e Scheda 1C**).

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

2. CARATTERISTICHE INTERVENTO SU ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI

Il Programma FIxO YEI offrirà, in collaborazione con le **Scuole** tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS della Regione Veneto, i servizi previsti che riguardano l'informazione, (Scheda 1A), la profilazione (Scheda 1B) e il colloquio di orientamento specialistico (Scheda 1C) ai diplomati 2014 – 2015 e 2015-2016.
Per i servizi di informazione sulle opportunità offerte dal Piano Garanzia Giovani della Regione del Veneto (**Scheda 1A**), realizzati a cura degli operatori FIxO YEI, si prevedono incontri specifici presso le scuole individuate.

Nell'ambito dell'attività di Informazione (Scheda 1A), FIxO YEI supporterà la Regione nell'organizzazione di **n.4 edizioni del "Boot Camp"** con l'obiettivo di sperimentare un modello innovativo di orientamento e accesso alle opportunità di Garanzia Giovani, funzionale all'individuazione delle competenza trasversali dei giovani NEET.

Per ciascun Boot Camp, Italia Lavoro renderà disponibile il suo know-how metodologico e il supporto economico per coprire le eventuali spese di allestimento nonché di trasporto e vitto per i ragazzi.

I B**oot camp** sono giornate formative/orientative durante le quali la scuola avrà il compito di accompagnare allievi ed ex allievi all'incontro con gli operatori del mercato del lavoro locale e con le aziende del territorio. In tale occasione sarà prevista la partecipazione delle imprese alle attività con l'obiettivo di effettuare attività di pre-selezione e incontro tra domanda e offerta.
In questa cornice le aziende, che avranno già avviato la fase di analisi delle esigenze occupazionali con il supporto degli operatori di Italia Lavoro, potranno incontrare i giovani e, raccogliere il loro curriculum vitae per avviarli a selezione.

Gli operatori FIxO YEI erogheranno - presso Youth Corner dei Cpi metropolitani (Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo) - i servizi di profilazione (**Scheda 1B)** ai diplomati delle **Scuole** tecniche e professionali aderenti agli ITS.
Inoltre verrà erogato il servizio di orientamento specialistico **(Scheda 1C)** che sarà realizzato presso le scuole dagli operatori di FIxO YEI.

Le attività di **profilazione** (**Scheda 1B**) prevedono:

- Colloquio di accesso alla Garanzia Giovani con patto di attivazione e profilatura presso i Youth Corner collocati nei CPI metropolitani a cura degli operatori di Italia Lavoro, tramite apposito accesso al sistema regionale;
- Inserimento e gestione dei dati nel portale regionale di GG, tramite l'utilizzo di Cliclavoro come messo a disposizione di Italia Lavoro dal MLPS.

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

Le attività di **Orientamento di II Livello** (**Scheda 1C**) prevedono:

- Colloqui di Orientamento Specialistico - durata **media di 5 ore** – presso gli Istituti individuati, a cura degli operatori di FIxO YEI;
- Inserimento e gestione dei dati nel portale regionale di GG, tramite l'utilizzo di Cliclavoro come messo a disposizione di Italia Lavoro dal MLPS.

L'attività descritta supporterà gli Istituti tecnici e professionali presenti all'interno degli ITS, gli studenti e le loro famiglie nel percorso di transizione tra la scuola e il lavoro.

3. INTERVENTO DI SUPPORTO AI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Il servizio di accompagnamento al lavoro si inserisce in continuità con quanto attuato nell'ambito dei CPI Metropolitani, dei SPI e dei placement e si riferisce al target dei diplomati 2014-2015 e 2015-2016. Obiettivo del servizio di accompagnamento è promuovere un incontro efficace e qualitativamente valido della domanda e dell'offerta di lavoro, incrociando i fabbisogni di profili professionali specifici da parte delle imprese e le competenze già formate o da perfezionare, presenti sul territorio nei ragazzi che parteciperanno al progetto.

Il flusso delle attività gestite può essere così descritto: gli operatori di Italia Lavoro, in collaborazione con i CPI Metropolitani, i SPI privati, e i placement delle scuole coinvolte realizzeranno un'attività di scouting delle opportunità di accompagnamento al lavoro sul territorio regionale. A fronte delle opportunità identificate saranno individuati i profili dei giovani potenzialmente più idonei per essere accompagnati al lavoro, nonché l'insieme dei profili professionali che compongono ad oggi il fabbisogno espresso dalle imprese. I giovani individuati comporranno la rosa di candidati da cui, una volta proposta all'azienda, sarà individuato il giovane più adatto per essere inserito. Gli operatori di Italia lavoro supporteranno l'azienda non solo nell'individuazione del giovane, ma anche nelle fasi contestuali all'avvio del contratto o dell'esito occupazionale (ad es. nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato; nell'accompagnamento giovane nella prima fase di inserimento). Tale attività potrà anche essere realizzata nell'ambito dei boot camp organizzati territorialmente in favore dei giovani NEET e successivamente descritti.

Le attività del progetto si caratterizzano come:

1- Scouting delle opportunità occupazionali
2- Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani NEET presso il sistema imprenditoriale
3- Accompagnamento del giovane NEET nella prima fase di inserimento
4- Assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

5- Assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).

4. MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Per la gestione efficace e trasparente dei servizi previsti (**Scheda 1A, 1B, 1C)**, saranno utilizzati gli strumenti informativi messi a disposizione dal MLPS in collaborazione con il SILR.
La Regione garantisce agli operatori di FIxO YEI impegnati nell'erogazione dei servizi l'accesso al SIRL per effettuare la prima fase della scheda 1B – generazione della SAP.
La profilazione di accesso degli operatori sarà funzionale alle operazioni a loro consentite e nello specifico:

Fase	Attività	Descrizione	Requisito
1	Informazione e promozione **SCHEDA 1A**	**Diplomati 2014-2015** Gli operatori di FIxO YEI (IL) promuovono il programma Garanzia Giovani ai NEET iscritti on line alla Garanzia Giovani e non ancora profilati dai Cpi. **Diplomati 2015-2016** Gli operatori di FIxO YEI (IL) promuovono il programma Garanzia Giovani presso le scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS della Regione Veneto	
2	Profilazione **SCHEDA 1B**	**Diplomati 2014-2015** Gli operatori di FIxO YEI (IL) profilano i NEET iscritti on line alla Garanzia Giovani presso i Cpi metropolitani **Diplomati 2015-2016** Gli operatori di FIxO YEI (IL) profilano i Diplomati delle scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS. Tale attività sarà realizzata nei YC istituiti presso i CPI metropolitani dove si realizzeranno le seguenti attività: l'aggiornamento della SAP, il profiling e la presa in carico dei soggetti appartenenti al target (Patto di attivazione). Tali attività saranno a cura di Italia Lavoro.	Accesso alle funzioni di scrittura della SAP, del calcolo del profiling e del patto d'attivazione sul sistema informativo regionale e sul sistema Italia Lavoro.
3	Orientamento specialistico **SCHEDA 1C**	**Diplomati 2014 – 2015 e 2015-2016** Gli operatori di FIxO YEI (IL e scuole) erogano i servizi di orientamento specialistico presso gli istituti scolastici coinvolti.	Accesso in modalità scrittura al sistema informativo regionale per la compilazione della sez. VI della SAP.
4	Accompagnamento	**Diplomati 2014-2015 e 2015-2016**	Accesso in modalità scrittura al

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

Fase	Attività	Descrizione	Requisito
	al lavoro **SCHEDA 3**	Gli operatori di FIxO YEI (IL e scuole) erogano i servizi della sezione 6 per la chiusura della misura 3.	sistema informativo regionale per la chiusura della sez. VI della SAP.

5. AMBITI DI ASSISTENZA TECNICA IN FAVORE DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITA' (A VALERE SULLA QUOTA DI FDR)

Le azioni che Italia Lavoro prevede di implementare nella Regione Veneto sulla Parte A _Azioni di Sistema (Assistenza Tecnica) sono finalizzate a potenziare il sistema di transizione scuola-lavoro a favore dei giovani inoccupati/disoccupati con un consolidamento della rete dei servizi territoriali che vedono al centro delle iniziative di politica del lavoro i Cpi del territorio. Tale risultato si potrà raggiungere implementando un sistema integrato di servizi tra le Scuole/Università e i SPI Regionali.

5.1 AT PER LE SCUOLE

Per le scuole presenti all'interno degli ITS, si svolgerà un'attività di Assistenza Tecnica volta ad individuare il "Ruolo" della scuola nel Sistema Regionale. L'obiettivo è quello di avviare/consolidare la qualificazione dei placement scolastici, con modalità di lavoro integrato con gli attori del Sistema Lavoro in modo particolare con gli SPI. L'azione verrà suddivisa in due fasi:

a. Assistenza tecnica finalizzata al consolidamento dei servizi di orientamento e placement scolastici attraverso:

- il sostegno metodologico e strumentale per:
  - la messa a regime dei servizi di placement scolastici nelle scuole selezionate, già presenti nel Programma FIxO S&U;
  - il supporto agli istituti per la promozione dell'apprendistato per il conseguimento del titolo di studio;
- la formazione e l'affiancamento ai placement scolastici per l'acquisizione delle nuove metodologie e l'utilizzo degli strumenti per:
  - identificazione del target, pianificazione, organizzazione e erogazione del servizio di accoglienza, informazione e orientamento specialistico;
  - attivazione di tirocini extracurriculari;
  - azioni di sensibilizzazione rivolte alle imprese;
- l'avvicinamento e la collaborazione tra operatori Scuola e operatori SPI tramite:
  - modalità di lavoro condiviso;

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

- gestione delle informazioni tra il Sistema Scuola e Lavoro;
- la costruzione di una community degli operatori dei placement scolastici per lo scambio di esperienze e l'approfondimento delle tematiche legate al placement e alla transizione scuola lavoro

b. Organizzazione "Boot Camp"

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere in modo attivo e meno formale le opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani, sperimentando nuove modalità di orientamento specialistico di gruppo e di collegamento con le aziende del territorio di riferimento.

Il modello organizzativo proposto prevede la gestione dei ragazzi in gruppi per la realizzazione in outdoor di sette prove: il ponte tibetano, lo stepping, il balancing bridge, il passo del leopardo, l'orienteering/mapping, il percorso militare e "alla scoperta dell'azienda".

Ogni gruppo di giovani, prima di cominciare l'attività sulle sette tappe, si dedica alla fase di socializzazione e avvio delle attività definito "alla scoperta dell'azienda". Questa fase viene gestita dal responsabile del gruppo insieme a tre imprese del territorio. L'obiettivo è quello di creare in ciascuno dei gruppi un clima di agio e di benessere. Inoltre, vengono presentate le diverse strutture aziendali e le dinamiche che lo regolano.

Le prove si svolgono nell'arco dell'intera giornata e ogni tappa prevede un'introduzione guidata dal Responsabile di tappa, lo svolgimento della prova (tempo previsto al massimo 15 minuti) e un immediato de-briefing (10 minuti) a cura del responsabile di tappa e degli osservatori di ogni gruppo. Obiettivo del de-briefing è quello di evidenziare ai ragazzi le competenze trasversali utilizzate per portare a termine la tappa e ragionare insieme su come queste competenze trasversali possano essere utili nel mondo del lavoro illustrando loro anche una metafora (nello specifico una simulazione in azienda di una situazione in cui le competenze utilizzate si possono rivelare necessarie e decisive).

Dopo aver realizzato le 7 prove, i giovani vengono aiutati a riflettere sulle abilità esercitate dal gruppo e su quali siano trasferibili nel mondo del lavoro. Inoltre dovranno cimentarsi nella presentazione della propria business idea / azienda, disegnando anche graficamente un'organizzazione aziendale coerente. Ogni componente del gruppo individuerà il proprio spazio all'interno dell'organizzazione in un "ruolo e/o funzione" specifica. Al termine della giornata, la giuria composta da circa 20 aziende, premierà l'idea migliore e le aziende interessate ad alcuni ragazzi potrannoavviare un momento di preselezione oltre ad invitarli per un colloquio di selezione.

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

Le azioni di assistenza tecnica che saranno implementate da Italia Lavoro saranno finalizzate sia a potenziare quanto già avviato con il Programma FIxO S&U (con particolare riferimento alla qualificazione dei servizi di placement scolastici e universitari), sia a supporto degli Istituti Scolastici nella gestione delle attività previste dalla Garanzia Giovani.

b. Assistenza tecnica agli Istituti Scolastici per l'avvio e la gestione delle attività previste dalla Garanzia Giovani

L'azione è specificatamente rivolta al supporto che il programma intende offrire agli Istituti Scolastici per la gestione a regime delle attività previste dalla Garanzia Giovani. Nello specifico si intende:

- promuovere la Garanzia Giovani negli Istituti Scolastici;
- condividere l'organizzazione, la pianificazione e la gestione di attività volte all'erogazione dei servizi previsti dalla Garanzia Giovani nei confronti dei giovani diplomati, laureati e Neet in obbligo formativo;
- formare gli operatori del placement relativamente all'attuazione del modello di intervento e all'erogazione e rendicontazione dei servizi previsti da Garanzia Giovani;
- supportare gli Istituti Scolastici nell'utilizzo dei sistemi informativi;
- garantire il monitoraggio dell'intervento.

5.2 AT PER LE UNIVERSITÀ

Si punta a completare il lavoro di individuazione ed attuazione degli standard di qualità presso gli Atenei, aderenti al Programma, rafforzando:

- le azioni di promozione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e dei tirocini extracurriculari;
- la sperimentazione di standard di qualità;
- le iniziative volte ad incentivare l'assunzione di laureati e dottori di ricerca attraverso l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ed altre forme contrattuali;
- la comunità professionale del placement universitario, tramite la promozione di incontri (seminari, convegni, focus group etc.), a livello nazionale e territoriale al fine di analizzare i risultati raggiunti dal Programma, condividere le buone prassi ed eventualmente avviare la progettazione partecipata di ulteriori interventi.

Altre azioni specifiche di Assistenza Tecnica verranno concordate direttamente con le Università del territorio.

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

6. RISORSE ECONOMICHE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Nell'ambito della **Parte A Azioni di sistema** sono previste erogazioni finanziarie per la realizzazione dei **4 Boot camp** che saranno realizzati in diversi territori della Regione. Per ciascuna edizione del Boot camp si prevede il coinvolgimento di circa 200 ragazzi. Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione delle voci di spesa indicativamente previste per l'allestimento e gestione di una singola edizione della durata di una giornata.

Affitto Sito	1.000,00 circa
Allestimento Boot Camp (recupero materiali per costruzione circuito, Costruzione e disallestimento campo, personale dedicato, noleggio della struttura per percorso)	4.000,00 circa
Catering per 200 persone (circa)	2.000,00 circa
Magliette tecniche (200 pz. x 5 euro ca.)	1.000,00 circa
Trasporto	2.000,00 circa
TOTALE	**10.000,00 circa**

Per la **Parte B _Azioni Dirette** verso i giovani NEET in transizione istruzione-lavoro sono invece previste erogazioni di risorse economiche alle scuole tecniche e professionali presenti all'interno degli ITS per la realizzazione del servizio di orientamento specialistico (1C) in base ai risultati raggiunti come di seguito descritto.

Le risorse economiche saranno messe a disposizione delle Scuole, per il tramite di Italia Lavoro, che provvederà al trasferimento delle stesse, per conto del Ministero. A tal fine, e come previsto all'art. 5 della Convenzione, Italia Lavoro stipulerà con le singole Scuole il Protocollo operativo a cui saranno allegate le Procedure di rendicontazione degli interventi. Le risorse economiche a disposizione per la realizzazione delle attività fanno riferimento alle Unità di Costo

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

Standard (UCS) definite dal Ministero del Lavoro per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e in particolare si fa riferimento al documento Metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani vers. 1.1 del 18/07/2014 e s.m.i.

6.1 Attività dirette a processo

Scheda di riferimento	Ore erogabili previste nella scheda	UCS	Numero di ore medie previste in Fixo YEI	Numero beneficiari previsti nel Programma Fixo YEI	Importi
Scheda 1 B	Min 1h/ max 2h	€ 34	1h o 2h individuali (€34)	3.500	€ 178.500
Scheda 1C	Fino a 8 h	€ 35,5	5 h individuali (€ 177,5)	3.500	€ 621.250
				Totale	**€ 799.750**

Si stima che le attività saranno orientativamente realizzate nella misura del 20% direttamente da operatori Italia Lavoro e nella misura restante dalle Scuole.

6.2 Attività dirette a risultato

Indipendentemente dal numero di giovani accompagnati al lavoro occorrerà generare esiti che garantiscano un rimborso a risultato equivalente al budget assegnato per lo svolgimento delle attività previste dalla Scheda 3 della Garanzia Giovani PON YEI. Gli esiti di seguito indicati, pertanto, rappresentano una stima indicativa che potrà variare in funzione del profilo del giovane coinvolto e del tipo di inserimento realizzato.

Rimane inteso che il bonus occupazionale in favore delle imprese che assumeranno i giovani sono a valere su risorse regionali.

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

Scheda di riferimento	Numero beneficiari previsti nel Programma Fixo YEI	Importo
Scheda 3 – accompagnamento al lavoro	350	€ 399.000

Si stima che le attività saranno realizzate nella misura del 50% direttamente da Italia Lavoro e nella misura del 50% dalle Scuole. Le scuole rendiconteranno direttamente le attività a Italia Lavoro.

7 Pianificazione attività per i diplomati - GANTT

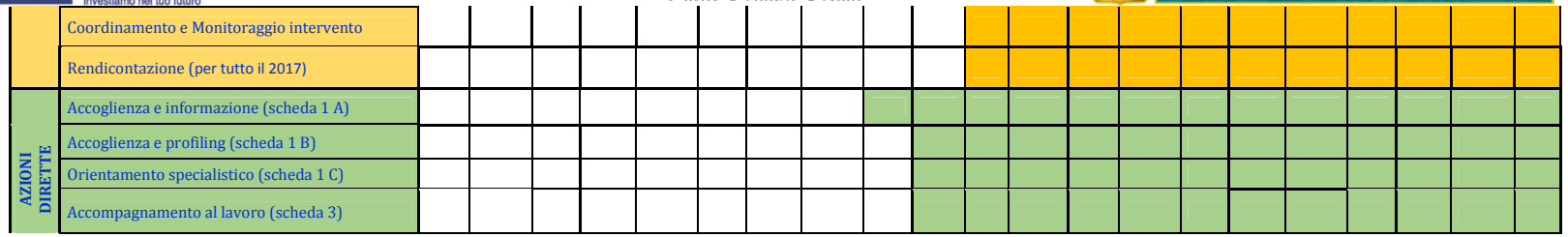
TIPLOGIA ATTIVITA'	Attività	II TRIMESTRE 2015			III TRIMESTRE 2015			IV TRIMESTRE 2015			I TRIMESTRE 2016			II TRIMESTRE 2016			III TRIMESTRE 2016			IV TRIMESTRE 2016		
		APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
ASSISTENZA TECNICA	Promozione GG negli Istituti Scolastici																					
	Assistenza alla Regione per definizione criteri e modalità di individuazione Istituti Scolastici																					
	Assistenza alla Regione per selezione scuole																					
	Definizione delle modalità di raccordo e pianificazione con Istituti Scolastici																					
	Formazione Operatori Placement																					
	Supporto agli Istituti Scolastici per le attività di informazione e accoglienza GG																					
	Organizzazione Boot Camp																					
	Supporto agli Istituti Scolastici nell'utilizzo SILR e piattaforma IL per gestione/rendicontazione																					

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO



SCHEDA 1 A - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA	
Target	**1. NEO DIPLOMATI**
Principali attori coinvolti	**Istituti Scolastici**
Obiettivi numerici	**Obiettivo: n. 5.000**
Misura:	Ø **Tutte le attività** • Informazione sul Programma YG, sui servizi e le misure disponibili; • Informazioni sulla rete dei servizi competenti; • Informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della rete territoriale del lavoro e della formazione; • Informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla Registrazione presso i servizi competenti; • Rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche personali, formative e professionali, che sancisce l'accesso formale del giovane al Programma.
Misure direttamente collegate nell'ambito di FIXO YEI	Scheda 1/B - Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

SCHEDA 1 A - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA	
Altre misure collegate	

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

SCHEDA 1 B – PROFILING E ORIOENTAMENTO DI I LIVELLO	
Target	**DIPLOMATI 2014-2016**
Principali attori coinvolti	**OPERATORI FIXO YEI PRESSO CPI**
Obiettivi numerici	**Obiettivo: n. 3.500**
Descrizione attività	**Ø Tutte le attività** • Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale; • Informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione ai settori trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro e ai titoli di studio più funzionali; • Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane e, quando definito nelle sue componenti, individuazione del profiling del giovane; • Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-professionali rilevate e alle opportunità offerte dalla Youth Guarantee; • Stipula del Patto di Attivazione (Patto di servizio) e registrazione delle attività/misure/servizi progettati ed erogati. • Rimando eventuale ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le misure specialistiche. • Assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze quali ad esempio parlare in pubblico, sostenere un colloquio individuale; invio del curriculum ecc.
Misure direttamente collegate nell'ambito di FIXO YEI	Scheda 1/C – Orientamento specialistico Scheda 3 - Accompagnamento al lavoro Scheda 5- Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
Altre misure collegate	Scheda 2/A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo Scheda 2/B - Formazione per il rientro nel sistema della formazione e istruzione Scheda 4/A - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Scheda 4/B- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Scheda 4/C- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca Scheda 6 – Servizio Civile Scheda 7 - Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità Scheda 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale Scheda 9 - Bonus occupazionale

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

SCHEDA 1 C – ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO	
Target	**DIPLOMATI 2014-2016**
Principali attori coinvolti	**Istituti Scolastici n.67**
Obiettivi numerici	**Obiettivo: n. 3.500**
Descrizione attività	Ø **Tutte le attività:** Il processo orientativo di II livello si articola essenzialmente in tre fasi: o I fase: Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere; o II fase; Ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all'approfondimento della storia formativa e lavorativa del giovane. o III fase: Messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse individuali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc,) in una prospettiva sia di ricostruzione del pregresso ma anche di valutazione delle risorse di contesto (famigliari, ambientali ecc..) e specificazione del ruolo che possono svolgere a sostegno della transizione del giovane. In particolare il giovane dovrà essere posto nella condizione di individuare una misura tra quelle disponibili nell'ambito del PAR. a) azioni informative rivolte ai giovani NEET al fine di trasferire loro una maggiore conoscenza delle opportunità formative e professionali; b) colloqui individuali per costruire e condividere gli step del proprio percorso formativo/professionale; c) bilanci di competenze per mettere a punto un progetto professionale attraverso l'analisi sistematica delle caratteristiche personali e tecniche; d) bilanci di prossimità, volti a determinare la spendibilità delle competenze acquisite/da potenziare; e) azioni volte a supportare la consultazione di sistemi informativi strutturati (cartacei e/o multimediali) su opportunità di formazione o lavoro; f) promuovere una maggiore conoscenza della normativa e delle dinamiche del mercato del lavoro, soprattutto nello specifico contesto territoriale; g) attività individuali mirate a trasferire ai giovani NEET tecniche di ricerca attiva del lavoro e scouting e marketing verso le imprese
Misure direttamente collegate nell'ambito di FIXO YEI	Scheda 3 - Accompagnamento al lavoro Scheda 5- Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
Altre misure collegate	Scheda 2 - Formazione mirata all'inserimento lavorativo - Formazione per il rientro nel sistema della formazione e istruzione Scheda 4 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca Scheda 6 – Servizio Civile Scheda 7 - Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità Scheda 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale Scheda 9 - Bonus occupazionale

b7f0e038

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

SCHEDA 3 – ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	
Target	**DIPLOMATI 2014-2016**
Principali attori coinvolti	**Istituti Scolastici**
Obiettivi numerici	**Obiettivo: 350**
Descrizione attività	Ø **Tutte le attività** • scouting delle opportunità occupazionali; • promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale; • pre-selezione; • accesso alle misure individuate; • accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate; • accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento; • assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato; • assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).
Misure direttamente collegate nell'ambito di FIXO YEI	Nessuna
Altre misure collegate	Scheda 2/A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo Scheda 4/A - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Scheda 4/B- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Scheda 4/C- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca Scheda 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale Scheda 9 - Bonus occupazionale

b7f0e038

(Codice interno: 314292)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2022 del 23 dicembre 2015

Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3 e DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014. Anno 2016.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Si assicura anche per il 2016 l'operatività del Fondo di garanzia per l'anticipazione, da parte degli istituti bancari aderenti alla Convenzione stipulata con la Regione del Veneto, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014; - Decreto dirigenziale n. 938 del 17 dicembre 2014; - Decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014; - Decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014; - Convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione; - Contratto sottoscritto il 5 maggio 2015 tra la Regione e Veneto Sviluppo Spa.

Il relatore riferisce quanto segue.

A fronte della crisi economica perdurante e della sempre maggiore difficoltà delle imprese a fronteggiarla con efficacia, con conseguente aumento della sofferenza dei lavoratori, la Regione è intervenuta, approvando la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014, con una misura volta ad alleviare i disagi dei lavoratori più deboli, in particolare quelli sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).

Molte aziende non sono più in grado di anticipare il trattamento di CIGS (c.d. pagamento "a conguaglio") ai lavoratori coinvolti, mentre le autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiedono attualmente da 6 a 8 mesi di tempo, anche se il recente D.Lgs. n. 148/2015 si è posto l'obiettivo di rilasciare le autorizzazioni entro tre mesi dalla domanda. In ogni caso, vi sono lavoratori in CIGS che rimangono completamente - se a zero ore - o parzialmente - se a orario ridotto - privi di reddito per tutto il periodo necessario all'autorizzazione del trattamento.

Ciò vale anche per la CIG in deroga che, pur registrando un utilizzo minore nel 2015 rispetto all'anno precedente, risente però della scelta statale di erogare i finanziamenti in più versamenti nel corso dell'anno: per questo motivo le autorizzazioni richiedono, talvolta, alcuni mesi per il rilascio.

Pertanto, per il 2015, la Regione è intervenuta, come previsto dall'art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2009, istituendo con la DGR n. 2421/2014 un Fondo di garanzia per l'anticipazione del trattamento di CIGS e CIG in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS. L'anticipazione è stata erogata da parte dei dodici istituti bancari che hanno aderito all'iniziativa e hanno stipulato una apposita convenzione con la Regione del Veneto.

I beneficiari degli interventi di anticipazione erano stati individuati nei dipendenti sospesi a zero ore dal lavoro di aziende aventi sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Veneto, che hanno chiesto di accedere al trattamento di CIGS o di CIG in deroga senza pagamento a conguaglio o comunque sprovvisti di altre forme di anticipazione.

Il Fondo di garanzia ammontava a 1.800.000,00 euro ed è operativo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; esso garantisce anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari ad un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore e, in ogni caso, entro la capienza massima del Fondo stesso.

La Regione, inoltre, aveva stanziato 275.000 euro, al fine di coprire i costi di istruzione delle pratiche di anticipazione, per la loro gestione, per gli interessi passivi, le commissioni e le spese per la durata dell'apertura di credito, a favore degli Istituti aderenti e nei limiti di quanto regolato dalla convenzione, tenendo così indenni i lavoratori da ogni spesa per l'anticipazione.

La Regione si è avvalsa, per la gestione del Fondo di garanzia, di un gestore esterno qualificato, individuato in Veneto Sviluppo Spa, a seguito di avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale della Sezione Lavoro n. 938 del 17 dicembre 2014.

Lo schema di contratto per la costituzione e gestione del Fondo di garanzia era stato approvato con Decreto Dirigenziale della Sezione Lavoro n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015.

Con il Decreto Dirigenziale della Sezione Lavoro n. 975 del 30 dicembre 2014 si era infine provveduto a impegnare, a favore del gestore Veneto Sviluppo Spa, gli importi di 1.800.000 euro per le anticipazioni ai lavoratori e di 275.000 euro per costi di istruzione pratiche, gestione interessi passivi, commissioni e spese.

Dal 25 maggio 2015 è stato possibile, per i lavoratori interessati, presentare la domanda di anticipazione presso gli sportelli degli istituti bancari aderenti. Alla fine di novembre 2015 sono pervenute 82 domande per un importo pari a 320.200,00 euro, a fronte di una disponibilità di risorse che si stima avrebbe potuto garantire l'apertura di circa 2.290 anticipazioni.

Il limitato utilizzo di tale strumento dell'anticipazione può essere ascritto a diverse ragioni. Innanzitutto, è stato possibile presentare domanda di accesso al Fondo solo dal 25 maggio 2015; va inoltre considerata la circostanza che attualmente la richiesta di anticipazione può essere presentata solo da lavoratori in CIGS e CIG in deroga a zero ore. Ciò è collegato al consolidarsi, pur in un quadro sempre incerto, dei segnali positivi attestanti la conclusione della fase recessiva, che hanno comportato un meno intenso ricorso agli ammortizzatori sociali. Infine, restano in vigore alcuni sistemi di anticipazione in ambito provinciale che sicuramente sono maggiormente consolidati e conosciuti sui territori. Questo induce comunque a considerare l'opportunità di una maggiore sinergia e coordinamento rispetto alle altre opportunità esistenti sul territorio.

Le Banche aderenti hanno manifestato la disponibilità al rinnovo per il 2016 della convenzione in essere; pertanto si ritiene, da un lato, necessario procedere a tale rinnovo per continuare ad offrire ai lavoratori sospesi a zero ore questa facilitazione; dall'altro lato, opportuno riservarsi di approvare nel corso del 2016 un *addendum* alla convenzione al fine di consentire l'accesso alla garanzia del Fondo regionale anche ai lavoratori in riduzione di orario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";
Vista la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;
Visto l'avviso pubblico, approvato con decreto dirigenziale n. 938 del 17 dicembre 2014;
Visto il decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;
Viste le convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;
Visto il contratto sottoscritto il 5 maggio 2015 tra la Regione e Veneto Sviluppo Spa;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di rinnovare, per l'anno 2016, la convenzione con le Banche approvata dalla DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014 per la concessione dell'anticipazione sociali ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e in Cassa Integrazione Guadagni in deroga sospesi a zero ore;
3. di demandare al Direttore della Sezione Lavoro di approvare, nel corso del 2016, un *addendum* alla predetta convenzione per estendere l'utilizzo del Fondo di garanzia anche ai lavoratori sospesi con riduzione di orario;
4. di avvalersi delle risorse già impegnate con il decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;
5. di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro di ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314290)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2024 del 23 dicembre 2015

Progetto Erasmus + "Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy". Modifica schema di convenzione con i partner del progetto.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
La Regione Veneto è capofila di un progetto transnazionale denominato "FITT - Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy" approvato dalla Commissione Europea a valere sul programma Erasmus + . Il provvedimento modifica, su richiesta di uno dei partner, lo schema di convenzione da sottoscrivere con i partner di progetto già approvato con Deliberazione n. 1205 del 15/09/2015. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; • Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, n. 966/2012; • Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; • Deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 15/09/2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha presentato, in data 26/06/2014 un progetto a valere sul programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport "Erasmus +".

Il programma Erasmus + ha lo scopo di sostenere i partenariati transnazionali fra organizzazioni che operano nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù per favorire la collaborazione e riavvicinare il mondo dell'istruzione e del lavoro, con l'obiettivo di far fronte all'attuale fabbisogno di competenze in Europa, ed è riferito al periodo di programmazione 2014-2020. In particolare, il progetto è stato presentato, su mandato del Ministero del Lavoro, sull'Azione Chiave 3 "Supporto alle riforme delle policy" nel bando denominato "Autorità nazionali per l'Apprendistato".

Il progetto, denominato "FITT - Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy" (di seguito FITT), è stato approvato dalla Commissione Europea con codice di progetto 2014-2841 / 557161-PPE-1-2014-1-IT-EPPKA3-APPREN in data 16/10/2014 e prevede un costo complessivo di Euro 348.541,74; il contributo a carico dell'Unione Europea, assegnato alla Regione del Veneto in qualità di capofila del progetto, è pari a Euro 254.596,80.

Finalità del progetto FITT è la sperimentazione di modelli innovativi nell'apprendistato per la qualifica professionale, a livello nazionale denominata di primo livello, afferente alle competenze regionali in materia di formazione professionale. Il progetto mira, attraverso la costruzione e la sperimentazione di un modello ispirato anche al sistema duale tedesco, a migliorare ed inserire delle innovazioni all'interno della recente riforma dell'apprendistato, insistendo sull'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.Il progetto si focalizza su un settore specifico, denominato "food and hospitality" includendo quindi qualifiche nei settori del turismo e del commercio, settori importanti per la realtà veneta. Il progetto si sviluppa in tre fasi principali (WP), la prima è una fase di ricerca sullo stato dell'arte dell'apprendistato di primo livello, anche alla luce della recente riforma (c.d. Jobs Act) in Veneto; la seconda fase prevede la modellizzazione di azioni prioritarie per l'apprendistato, mutuando dalle buone prassi del sistema duale tedesco, e la terza fase consiste in una sperimentazione nel territorio, che verrà valutata nell'efficacia ed efficienza attraverso un sistema di valutazione specifico.

Il progetto ha avuto inizio il 1 ottobre 2014 e si concluderà, salvo proroghe, il 30 settembre 2016; prevede il coinvolgimento dei seguenti partner:

- Veneto Lavoro, in qualità di soggetto referente per la gestione del progetto;
- Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Agenzia Federale tedesca per la cooperazione internazionale, in qualità di agenzia riconosciuta per la valutazione delle politiche del lavoro;
- Bundesinstitut Fur Berufsbildung (BIBB) - Istituto Federale tedesco per la Formazione Professionale, in qualità di referente e responsabile degli standard del sistema duale in Germania;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Allo scopo di definire con precisione ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel progetto FITT, con Deliberazione n. 1205 del 15/09/2015 è stato approvato lo schema di accordo di partenariato tra la Regione del Veneto, con ruolo di coordinatore, e le diverse organizzazioni sopra richiamate.

Successivamente, il partner Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ha sottoposto all'attenzione del Direttore della Sezione Formazione una proposta di modifica dello schema di accordo, aggiungendo un paragrafo specifico relativo ai diritti d'autore e alle modalità di utilizzo dei documenti e materiali prodotti nel corso del progetto.

La richiesta è stata valutata positivamente; si propone pertanto all'approvazione lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento, opportunamente modificato. Le modifiche apportate al testo approvato con la citata Deliberazione n. 1205/2015 sono evidenziate in corsivo. Lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento sostituisce quindi quello approvato con la citata Deliberazione n. 1205/2015.

Si propone inoltre di demandare al Direttore della Sezione Formazione, competente per materia, la sottoscrizione della convenzione medesima secondo il nuovo schema.

La stipula dell'accordo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

Richiamata la propria deliberazione n. 1205 del 15/09/2015;

Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare il nuovo schema di convenzione di cui all'**Allegato A,** che forma parte integrante del presente provvedimento, e che sostituisce quello approvato con Deliberazione n. 1205 del 15/09/2015; la convenzione dovrà essere sottoscritta dalla Regione del Veneto in qualità di coordinatore del progetto FITT e da ciascun partner del progetto;
3. di demandare al Direttore della Sezione Formazione, competente per materia, la sottoscrizione della convenzione con i partner di progetto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 2024 del 23 dicembre 2015

REGIONE DEL VENETO

ACCORDO DI PARTENARIATO

FITT!
ERASMUS +

- La Regione Veneto, rappresentata dal Direttore della Sezione Formazione Dott. Santo Romano (di seguito denominato "il coordinatore"), autorizzato alla stipula del presente accordo con Deliberazione della Giunta Regionale n. del ,
- Bundesinstitut Fur Berufsbildung (BIBB) – Istituto Federale tedesco per la Formazione Professionale, (qui di seguito denominato "il partner"), rappresentato ai fini della firma del presente accordo da Friedrich Hubert Esser – Presidente,
- Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Agenzia Federale tedesca per la cooperazione internazionale, (qui di seguito denominato "il partner"), rappresentata ai fini della firma del presente accordo da Axel Fastenau,
- Veneto Lavoro (qui di seguito denominato "il partner"), rappresentato ai fini della firma del presente accordo da Tiziano Barone – Direttore;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Il progetto FITT! codice di progetto 2014-2841 / 557161-PPE-1-2014-1-IT-EPPKA3-APPREN, (Di seguito denominato "FITT!") è stato presentato dalla Regione del Veneto e approvato dal programma ERASMUS +, azione chiave 3 "Autorità nazionali per l'apprendistato" per il periodo dal 2014 -2020, nell'ambito del programma generale "ERASMUS +" ed è gestito dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) per conto della Commissione europea.
La data di inizio del progetto FITT! è il 1 ottobre 2014 e ha una durata di 24 mesi, con data di scadenza 30 settembre 2016.

I termini di cui al presente accordo di partenariato (in seguito denominato "l'accordo") non prevalgono sulla "convenzione di sovvenzione per azioni con più beneficiari" - numero di contratto 2014-2841 / 001- 001 2844, e tutti i suoi allegati (I, II, III, IV) (di seguito denominato "accordo di sovvenzione"), firmato dal coordinatore, che costituisce parte integrante del presente accordo (**Allegato A**).

Tutti i partner sono consapevoli del fatto che, con la sottoscrizione del "mandato" (allegato IV della convenzione di sovvenzione) si impegnano a rispettare i termini generali e specifici della convenzione di sovvenzione firmata tra il coordinatore e l'EACEA.

Questa premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 1

Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo, il coordinatore e i partner definiscono le regole e le procedure per il lavoro da svolgere e le relazioni che li governano nell'ambito del partenariato istituito al fine di completare FITT!.

I partner accettano la sovvenzione concessa dalla Commissione europea e si impegnano a fare tutto quanto in loro potere per realizzare FITT! come descritto nella descrizione dettagliata del progetto approvato, e agiscono sotto la propria responsabilità.

48b9b137

Articolo 2

Ruolo del coordinatore e dei beneficiari

Il coordinatore e i partner si impegnano a rispettare il calendario, le azioni e i risultati descritti nella descrizione dettagliata del progetto e successive modifiche, come decise dal comitato direttivo del progetto e approvate dalla EACEA.

Il coordinatore è responsabile del coordinamento generale, che si avvarrà di Veneto Lavoro in qualità di partner responsabile della gestione di FITT! in conformità con le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di convenzione di sovvenzione.

Il coordinatore e i partner sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, ciascun partner deve garantire il rispetto di tutti i termini di cui all'art. II. 1.1 e II 1.2 delle Condizioni Generali di convenzione di sovvenzione.

Il partner accetta di adottare tutte le misure necessarie che consentano al coordinatore di rispettare le proprie responsabilità, come previsto nella convenzione di sovvenzione.

In particolare il partner si impegna a realizzare le seguenti attività, come previsto nel progetto approvato:

- partecipare al comitato di direzione e ai meeting strategici del progetto, secondo il calendario previsto;
- contribuire alla realizzazione delle attività gestionali del progetto.

Articolo 3

Responsabilità

In caso di impedimento nel rispetto degli obblighi per causa di forza maggiore, il partner interessato deve informare tempestivamente gli altri partner del progetto.

Nessuna delle parti potrà essere ritenuta responsabile per non aver rispettato gli obblighi derivanti dal presente contratto per causa di forza maggiore.

Le disposizioni che disciplinano l'esenzione o la limitazione di responsabilità nella convenzione di sovvenzione si applicano anche nel rapporto fra i partner..

Articolo 4

Ripartizione dei costi

Il costo totale del FITT! è stimato in euro **348.541,74** come indicato nel bilancio di previsione di cui all'allegato III della convenzione di sovvenzione. Esso include una tabella che indica la ripartizione dei costi ammissibili stimati e co-finanziamenti per ciascun partner.

La tabella si considera parte integrante del bilancio di previsione del contratto.

La Commissione Europea contribuisce per un massimo di euro **254.596,80.** Il cofinanziamento totale di FITT! é stimato in euro **93.944,94.**
La tabella indica il bilancio di ciascun partner firmatario:

	Costi di staff	Costi dell'operazione	Costi indiretti	TOTALE
Regione del Veneto	20.352,00	4.080,00	-	24.432,00
Veneto Lavoro	101.836,00	87.540,00	11.978,40	201.354,40
GIZ	61.320,00	8.440,00	8.299,32	78.059,32
BIBB	33.732,00	8.440,00	2.524,02	44.696,02
TOTALI	217.240,00	108.500,00	22.801,74	348.541,74

Il coordinatore, d'intesa con tutti i partner, può, durante lo svolgimento del progetto FITT!, modificare il bilancio di previsione, a condizione che tale adeguamento delle spese non pregiudichi l'attuazione dell'azione.

48b9b137

Qualsiasi modifica o trasferimento tra voci di spesa dei costi ammissibili stimati, senza superare il totale dei costi ammissibili per partner, deve essere formalmente comunicata alla CE.

In caso di necessità di variazione da parte del partner, lo stesso presenterà al coordinatore richiesta motivata per iscritto; il coordinatore inoltrerà la richiesta alla CE.

Modifiche dei costi ammissibili stimati che comportano un trasferimento tra voci di spesa superiore alla soglia del 10% dovranno essere approvate per iscritto da parte della CE.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie generali

Il partner si impegna a rispettare il budget per categoria in base alla tabella di cui al precedente articolo di questo Accordo.

Ogni partner potrà essere ritenuto responsabile per il suo bilancio fino a concorrenza dell'importo per il quale il partner partecipa al progetto e si impegna a contribuire alla sua parte di cofinanziamento.

Le relazioni contabili o altri documenti, tra cui copie di tutta la documentazione di supporto (fatture, documenti relativi alla gara, estratti conto, ecc) devono essere presentate al coordinatore, in conformità con il calendario dei requisiti previsti dal coordinatore nella Convenzione di sovvenzione.

A questo scopo, il coordinatore fornirà alcuni modelli e una lista di controllo per facilitare il partner per la fornitura di tutta la documentazione necessaria.

Il coordinatore si avvarrà della collaborazione di Veneto Lavoro per la raccolta dei documenti di supporto e la rendicontazione del progetto.

La guida di gestione sarà comunque il riferimento ufficiale per tutte le questioni finanziarie.

Il coordinatore può richiedere ulteriori informazioni, documentazione ed evidenze al partner in tal senso.

In caso di mancanza o incompletezza di prove documentali o in caso di mancato rispetto delle norme in materia di ammissibilità delle spese, il coordinatore chiede al partner di ripresentare la documentazione finanziaria richiesta.

In caso di ripetute inadempienze, il coordinatore sollecita il partner in questione informando anche l'EACEA.

Articolo 6

Modalità di pagamento

Il coordinatore deve garantire che i pagamenti siano effettuati a favore del partner.

Prima di trasferire il contributo finanziario il coordinatore può chiedere al partner di presentare relazioni finanziarie aggiuntive, se ritenuto necessario.

In particolare, i pagamenti ai partner saranno effettuati come segue:

- 1° rata pari al 40% della quota assegnata al partner: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e su presentazione di richiesta corredata dai dati bancari;
- 2° rata pari ad un ulteriore 40% della quota assegnata: su richiesta corredata dai dati bancari, entro 60 giorni dalla ricezione della rata da parte della CE, a condizione che il partner abbia consegnato la prima relazione finanziaria e che le spese ammissibili siano pari e/o superino la prima rata.

Saldo rappresentato dall'importo residuo: con l'approvazione definitiva della relazione finanziaria e descrittiva finale dalla CE e entro 120 giorni dal trasferimento del saldo da parte della CE al coordinatore.

Il partner dichiara di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sopra indicati avvengano compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Articolo 7

Documentazione di progetto

Ciascun partner si impegna a fornire al coordinatore le informazioni necessarie a redigere relazioni e altri documenti specifici richiesti dal EACEA, nei periodi di riferimento stabiliti dalla convenzione di

sovvenzione e a consegnare le attività di dettaglio, nei termini per la trasmissione, come concordato con il coordinatore; devono essere osservate le istruzioni nelle forme di comunicazione.

Oltre alle relazioni richieste come stabilito nella convenzione di sovvenzione, il coordinatore, per soddisfare il monitoraggio e per garantire una corretta attuazione delle attività richiederà relazioni finanziarie e di attività alle date di:

1. 10 ottobre 2015 (per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014- 30 settembre 2015);
2. 30 ottobre 2016 (per il periodo dal 1 ottobre 2015-30 settembre 2016)

Tali relazioni, accompagnate da giustificativi di spesa per il periodo in questione sono obbligatorie per il pagamento delle rate, di cui all'articolo 6 del presente accordo.

Il coordinatore invia sistematicamente ad ogni partner copie delle relazioni presentate alla Commissione europea e lo mantiene informato regolarmente di tutte le comunicazioni pertinenti con la Commissione europea.

Articolo 8

Azioni di informazione e pubblicità

Il coordinatore e i partner attueranno congiuntamente un piano di comunicazione e divulgazione che assicura un'adeguata promozione del progetto e dei suoi risultati verso i potenziali beneficiari, partecipanti al progetto e il pubblico in generale.

Quando un progetto ha ricevuto una sovvenzione da fondi europei, le misure pertinenti di informazione e pubblicità rivolte ai beneficiari, i potenziali beneficiari e il pubblico devono specificarlo.

Con riferimento a questo progetto deve essere chiaramente indicato che la concessione viene dal programma "ERASMUS +". Inoltre devono essere utilizzati la bandiera europea e altre regole visive e di lettering obbligatorie.

Devono essere osservate le misure di informazione e pubblicità relative agli aiuti dei fondi europei e le linee guida, come previsto.

Articolo 9

Conto bancario

Tutti i pagamenti vengono effettuati sul conto corrente del partner denominato in euro.

BIBB:

Bundesinstitute fur Berufsausbildung

Deutsche Bundesbank – Saarbruecken

BICSWIFT: MARKDEF 1590

IBAN DE81 5900 0000 0059 001020

GIZ

Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit

Commerzback AG - Koeln

BICSWIFT: DREODEFF370

IBAN :DE 35 3708 0040 3498 91800

Veneto Lavoro

BANCO POPOLARE di Verona

PIAZZA NOGARA 2, Verona

IBAN: IT56T0503402077000000014008

La gestione del conto corrente deve garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati dal coordinatore.

48b9b137

Articolo 10

Disposizioni amministrative generali

Qualsiasi comunicazione indirizzata al coordinatore in relazione al presente accordo deve essere fatta a mezzo Posta Elettronica Certificata, *ovvero tramite email ufficiale del partner* e deve essere inviata al seguente indirizzo:

Regione del Veneto

Sezione Formazione

Fondamenta S. Lucia 23

30123 VENEZIA

Italia

formazione@pec.regione.veneto.it

Qualsiasi comunicazione dal coordinatore al partner BIBB deve essere in forma scritta e deve essere inviata a:
Bundesinstitute fur Berufsausbildung
Robert Schuman Platz 3
53155 Bonn . Germania
Referente responsabile del progetto: Isabelle Le Mouillour

e-mail: LeMouillour@bibb.de

Qualsiasi comunicazione dal coordinatore al partner GIZ deve essere in forma scritta e deve essere inviato a:
Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit
Dag HammerskjöldWeg 1-5
65760 Eschborn, Germany:

Referente responsabile del progetto: Axel Fastenau

e-mail: axel.fastenau@giz.de

Qualsiasi comunicazione dal coordinatore al partner Veneto Lavoro deve essere in forma scritta e deve essere inviato a:

Referente responsabile del progetto: Tiziano Barone

e-mail: protocollo@pec.venetolavoro.it

Qualsiasi cambiamento di indirizzo da parte dei partner deve essere comunicato al coordinatore per raccomandata, entro 15 giorni a seguito del cambiamento di indirizzo.

Articolo 11

Affidamenti a terzi

Il coordinatore è informato da parte dei partner circa l'oggetto e la denominazione di qualsiasi contratto concluso con terzi.

Per l'esternalizzazione delle attività co-finanziata dal programma ERASMUS + il coordinatore e i partner devono rispettare le norme europee e nazionali in materia di appalti pubblici e con i massimali indicati dalla EACEA.

Articolo 12

Organi del progetto: comitato direttivo

48b9b137

Il Comitato direttivo (in seguito riferito come "CD") è l'organo decisionale del progetto, responsabile dell'attuazione, del coordinamento e della supervisione delle attività del progetto.

Il CD assicura l'efficacia e la qualità dell' esecuzione delle attività di FITT!. Il CD è ufficialmente costituito durante il kick-off meeting del progetto.

Il CD si compone di 1 rappresentante di ciascun partner del progetto, formalmente nominato dal partner stesso.

Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito da un membro delegato nominato dal partner del progetto.

Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito *se sono presenti tutti i membri*. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta

Il Comitato sarà presieduto dal partner ospitante della riunione.

I verbali del CD saranno presentati o inviati via e-mail ai partecipanti entro due settimane dopo gli incontri.

Il verbale con le decisioni adottate dal CD sono considerati approvati se nessun membro del comitato porta considerazioni scritte e osservazioni entro quindici giorni dalla data di trasmissione del verbale.

Tutti i verbali approvati, ordini del giorno e altre relazioni riferite alle riunioni del Comitato saranno disponibili anche sul sistema online condiviso con i partner.

Su richiesta scritta di qualsiasi membro effettivo del SC, o ogni volta che lo ritenga necessario il Coordinatore, il CD può prendere decisioni con procedura scritta.

Il coordinatore, in accordo con la richiesta proposta o motivando un eventuale rifiuto, invierà a ciascun membro del CD tramite e-mail con conferma di lettura i documenti relativi alla richiesta entro cinque giorni.

La procedura scritta sarà chiusa, entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione, tenendo conto delle osservazioni pervenute.

Articolo 13

Mancato o ritardato adempimento degli obblighi

Ciascun partner è tenuto a informare tempestivamente il coordinatore fornendo tutti i dettagli necessari nel caso di eventi che potrebbero compromettere l'attuazione del progetto.

Il coordinatore farà ogni azione possibile per contattare i partner e risolvere le difficoltà, tra cui chiedere supporto all' EACEA e il Programma ERASMUS +.

Nel caso in cui il mancato adempimento degli obblighi continui, il comitato direttivo può decidere di escludere il partner interessato dal progetto, con l'approvazione del EACEA.

Il partner escluso è tenuto a rimborsare al coordinatore tutti i fondi del programma ricevuti che non può dimostrare, al giorno di esclusione, di aver utilizzato per la realizzazione del progetto secondo le regole di ammissibilità delle spese.

Articolo 14

Domanda di rimborso da parte della Commissione Europea

Se l'EACEA in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione, chiede il rimborso di somme già erogate, e dopo che la presentazione di tutte le prove di ammissibilità delle spese per ciascun partner responsabile per le spese sono state respinte, ciascun partner è tenuto a trasferire l'importo della spesa respinto per il quale il partner è responsabile nei confronti del coordinatore.

Il Coordinatore sottopone senza indugio la lettera con cui la Commissione europea richiede il rimborso e comunica ad ogni partner l'importo da rimborsare.

L'importo del rimborso è dovuto entro un mese dalla notifica da parte del coordinatore.

Articolo 15

Controversie tra i beneficiari

In caso di eventuali controversie, i partner sono obbligati ad operare per una soluzione amichevole.

Per ogni controversia si farà riferimento al Comitato del progetto - come descritto nell'articolo 12 del presente accordo.

Nel caso un accordo amichevole non sia possibile, la controversia sarà definitivamente decisa secondo la giurisdizione del paese in cui si trova il coordinatore.

Articolo 16

Lingua di lavoro

Le lingue di lavoro del partenariato sono l'inglese e l'italiano. I prodotti finali delle attività saranno in lingua italiana, *eventuali documenti prodotti da parte dei partner in lingua inglese saranno tradotti da Veneto Lavoro.* Nel caso della traduzione di questo documento e degli altri documenti relativi al progetto in altre lingue, la versione inglese prevale .

Articolo 17

Diritti d'autore

Tutti i diritti di proprietà, invenzioni, documentazione di progetto, processi, documenti, know how e risultati di lavoro non prodotti dall'esecuzione delle attività in convenzione, ma detenuti da un partner prima della firma del presente accordo restano al rispettivo partner per suo uso esclusivo, salvo diverso accordo scritto.

Tutte le invenzioni, progettazioni, documentazione, processi, documenti, know how e risultati di lavoro derivanti dallo svolgimento di questo accordo, possono essere utilizzati o valorizzati al di fuori del progetto da parte di uno o più partner senza previa approvazione degli altri partner. Nella misura in cui è necessaria un'autorizzazione del EACEA ai sensi del contratto, è necessario ottenere tale autorizzazione.

Fermo restando quanto sopra, i partner concedono all'EACEA e / o all'Unione europea i diritti previsti dall'articolo II.8.3 delle condizioni generali della convenzione di sovvenzione.

Articolo 18

Disposizioni finali

Questo accordo può essere modificato solo mediante una modifica scritta firmata dalle parti. Qualsiasi cambiamento deve essere approvato da tutti i partner.

Qualsiasi modifica dell'accordo può essere fatta in base alle disposizioni di cui al contratto di sovvenzione, senza invalidare l'accordo originale.

Le modifiche al progetto (ad esempio in materia di attività calendario e budget) che sono stati approvate *dal Comitato direttivo* e dalla Commissione europea possono essere effettuate senza modificare l'accordo.

Il presente accordo ha effetto dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore fino alla conclusione di tutti gli adempimenti riferiti al progetto.

Questo accordo è composto da 18 articoli e di due originali.

48b9b137

ALLEGATO A DGR nr. 2024 del 23 dicembre 2015

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, lì _____

Istituzione/Associazione/Ente	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto	Direttore della Sezione Formazione Dott. Santo Romano	
Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)		
Bundesinstitut Fur Berufsbildung (BIBB)		
Veneto Lavoro	Il Direttore Dott. Tiziano Barone	

48b9b137

(Codice interno: 314182)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2027 del 23 dicembre 2015

Approvazione del Programma delle iniziative per lo sviluppo dell'export veneto, in collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto". D.G.R. n. 104/CR del 01/12/2015.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 16 dicembre 2015, viene approvato il Programma di Promozione delle produzioni economiche venete, individuando le iniziative da realizzarsi in collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto per la promozione dell'export veneto. L'attuazione del Programma viene affidato a Veneto Promozione S.c.p.A., ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. 6/2015. L'ammontare complessivo del finanziamento regionale viene quantificato in Euro 300.000,00, al quale corrisponderà un contributo Camerale previsto di Euro 110.000,00, e una compartecipazione alle spese da parte delle aziende partecipanti quantificata in Euro 200.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" all'art. 33 "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto", così recita:

«1. La Regione del Veneto, al fine di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale, incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero, sostiene la realizzazione diretta di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export, ai quali partecipano le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione, il programma di promozione delle produzioni economiche venete, con l'individuazione e il coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato dalle previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.

3. Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono attuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi della società consortile di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", e concernono la realizzazione di iniziative di promozione all'estero, valorizzazione internazionale delle produzioni, partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali, organizzazione di missioni istituzionali e tecniche".

A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del citato dispositivo normativo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2015, con la Legge del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 (L.R. n. 7/2015)è stato istituito il capitolo 102394"Azioni regionali per la promozione dell'export veneto - trasferimenti correnti (art. 33, L.R. 27/04/2015, n.6)".

Lo stanziamento previsto sul citato capitolo 102394 è stato dapprima ridotto con D.G.R. n. 1002 del 4 agosto 2015 per l'importo di Euro 40.000,00, con contestuale aumento dello stanziamento del capitolo 100592 "Spese di funzionamento di Veneto Promozione S.c.p.A." e, successivamente, con la Legge Regionale 9 ottobre 2015, n. 17, recante "Razionalizzazione della spesa regionale" per ulteriori Euro 60.000,00. L'attuale disponibilità di bilancio sul capitolo 102394 corrisponde pertanto ad Euro 300.000,00.

Si è quindi ritenuto di dar corso a una concertazione di iniziative con le Camere di Commercio del Veneto in quanto "enti autonomi di diritto pubblico che svolgono nell'ambito della loro circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" e ciò a mente dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23. E' inoltre da rimarcare che le Camere di Commercio del Veneto, attraverso Unioncamere, fanno parte al 50% della compagine sociale di Veneto Promozione S.c.p.A., il cui ulteriore 50% appartiene alla Regione del Veneto, ai sensi della L.R. 24 dicembre 2004, n. 33.

Con nota prot. n. 366556, in data 14 settembre 2015, sono state convocate le Camere di Commercio del Veneto per dare avvio alla predetta azione di concertazione.

La concertazione con le Camere di Commercio del Veneto ha avuto luogo in una seduta tenutasi il 21 settembre 2015; presenti il responsabile della Segreteria dell'Assessore all'attuazione del programma rapporti con il Consiglio - Programmazione fondi UE - Turismo - Commercio estero, il Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione, i delegati delle Camere di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare, Verona, Treviso, Padova e Vicenza (assente Belluno), dal cui verbale di riunione (agli atti della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione) è emersa la volontà da parte delle Camere di Commercio di collaborare nella attuazione delle iniziative e programmi di promozione dell'export veneto di cui all'art. 33 della citata L.R. 6/2015.

Allo scopo di migliorare le capacità di "contatto" e selezione delle imprese, nonché di partecipare attivamente alla "gestione" del Programma e delle singole iniziative, le Camere di Commercio del Veneto si sono rese disponibili a collaborare con Veneto Promozione S.c.p.A nell'attuazione delle proposte progettuali di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento secondo le sotto indicate linee di finanziamento:

- Euro 300.000,00 a carico della Regione del Veneto;
- Euro 110.000,00 a carico delle Camere di Commercio del Veneto;
- Euro 200.000,00 a carico delle aziende partecipanti, di cui:
    - Euro 86.000,00 per la compartecipazione delle spese di progetto;
    - Euro 114.000,00 per l'assunzione diretta dei costi di viaggio e alloggio.

In considerazione di quanto sopra, le sei Camere di Commercio del Veneto hanno inviato alla Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 4 proposte progettuali **(Allegato A)** assegnando alle Camere di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare, Verona, Treviso e Padova il ruolo di capofila, prevedendo comunque la partecipazione di tutte la Camere di Commercio del Veneto a tutti i progetti presentati. Ai sensi del comma 3, dell'art. 33, della citata L.R. n. 6/2015, l'attuazione dei progetti viene affidata a Veneto Promozione S.c.p.A..

Le prime tre proposte presentate dalle Camere di Commercio (proposte n. 1-2-3) rappresentano la riedizione di alcune delle più significative iniziative dei passati Programmi Promozionali del Settore Secondario di cui alla Legge regionale n. 33/2004 (non finanziata nell'anno 2015), progetti già oggetto di finanziamento pubblico al 100% (50% da parte regionale e 50% da parte di Unioncamere del Veneto) e ritenuti particolarmente significativi sotto il profilo dell'immagine, in quanto riferiti all'insieme delle imprese venete, ad una pluralità di soggetti imprenditoriali, e non quindi rivolti specificatamente ad una singola azienda. Viene proposto di riconoscere i succitati Progetti come Progetti a valenza regionale, pertanto finanziabili da parte pubblica sino al 100% delle spese. Alle aziende verrà richiesta una compartecipazione alle spese e l'assunzione diretta delle spese per il viaggio e l'alloggio previste nel progetto n. 2 (missioni esplorative - Paesi Focus) non finanziabili da parte pubblica, in applicazione del regolamento UE 651/2014. La quarta proposta camerale (proposta n. 4), risulta essere un sostegno alla partecipazione aziendale ad una delle Fiere tra le più importanti del Medio Oriente. Per quest'ultima il contributo pubblico non potrà essere superiore al 50% nel rispetto delle normative europee in materia.

Successivamente all'approvazione delle Proposte Progettuali da parte della Giunta Regionale, i singoli Progetti esecutivi saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte del Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

Il Programma delle iniziative per lo sviluppo dell'export veneto, redatto in relazione alle proposte presentate dalle Camere di Commercio del Veneto, è stato sottoposto alla competente Commissione consiliare per l'espressione del previsto parere; successivamente verrà attuato da Veneto Promozione S.c.p.A., in regime di Convenzione, secondo le indicazioni progettuali e le modalità di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B** del presente provvedimento.

Al Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione competerà sia l'approvazione dei progetti definitivi, sia la valutazione di eventuali modifiche necessarie all'attualizzazione del Programma, su espressa richiesta dei proponenti al mutare delle situazioni congiunturali o necessarie a seguito di nuove tempistiche attuative.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi Regionali 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 27 aprile 2015 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1002 del 4 agosto 2015;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 9 ottobre 2015 "Razionalizzazione della spesa regionale";

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 33, comma 2, della L.R. 27 aprile 2015, n. 6;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 104/CR del 1 dicembre 2015, con oggetto «Approvazione del Programma delle iniziative per lo sviluppo dell'export veneto, in collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto". Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 33 comma 2, della L.R. 27 aprile 2015, n. 6»;

VISTO il parere della Terza commissione consiliare rilasciato in data 16 dicembre 2015;

delibera

1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il Programma delle iniziative per lo sviluppo dell'export veneto (**Allegato A)** e la Convenzione con Veneto Promozione S.c.p.A. (**Allegato B)** parti integranti del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 6/2015, art. 33;

3) di dare atto che la realizzazione del Programma delle iniziative verrà affidata a Veneto Promozione S.c.p.A. per l'esecuzione dei progetti di cui all'**Allegato A,** secondo le indicazioni contenute in esso, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di cui all'**Allegato B**;

4) di prendere atto che la Convenzione di cui all'**Allegato B** sarà sottoscritta dal Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

5) di disporre che la Convenzione di cui all'**Allegato B**, a pena di nullità, sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005. n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;

6) di dare atto che le singole azioni progettuali verranno attuate da Veneto Promozione S.c.p.A. in coattuazione con le Camere di Commercio del Veneto;

7) di determinare l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il finanziamento delle azioni progettuali in argomento in Euro 300.000,00, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a carico del capitolo 102394 "Azioni regionali per la promozione dell'export veneto - trasferimenti correnti (art. 33, L.R. 27/04/2015, n. 6)" del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015;

8) di dare atto che la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

9) di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10) di dare atto che le Camere di Commercio del Veneto, di cui al punto 6), si sono impegnate a contribuire per l'attuazione dei Progetti di cui all'**Allegato A**, allocando la somma complessiva di Euro 110.000,00;

11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del

ALLEGATOA alla Dgr n. 2027 del 23 dicembre 2015

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'EXPORT VENETO

PROPOSTA N.	COATTUATORE CAPOFILA	CAMERE COMPARTECIPI	AREA	SETTORE MERCEOLOGICO	AZIENDE PARTECIPANTI (PREVISIONE) N.	PERIODO DI ATTUAZIONE	ATTIVITA'	LIMITE MAX DI FINANZIAMENTO REGIONALE	FINANZIAMENTO CAMERALE	COMPARTECIPAZIONE AZIENDALE	SPESE A TOTALE CARICO DELLE AZIENDE (*)	CONTRIBUZIONE PUBBLICA
1 **Prot. R.V. 439279 del 30.10.15**	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA, ROVIGO, DELTA LAGUNARE	CAMERA DI COMMERCIO DI : PADOVA, VERONA, TREVISO, BELLUNO, VICENZA	CSI, ASIA ORIENTALE, NORD AMERICA, SADEC, OCEANIA	BENI DI CONSUMO	500	settembre 2016 - giugno 2017	**BUY MADE IN VENETO 7** Corsi di formazione manageriale, Seminari, Workshop, Educational sul territorio	**60.000,00**	**55.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**A VALENZA REGIONALE** 88%
2 **Prot. R.V. 441123 del 02.11.15**	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	CAMERA DI COMMERCIO DI : VERONA, VICENZA, VENEZIA/ROVIGO/ DELTA LAGUNARE, TREVISO, BELLUNO	CAMBOGIA/LAOS CONGO/RWANDA	PLURISETTORIALE	20	settembre 2016 - giugno 2017	**PAESI FOCUS** Missioni economiche esplorative	**60.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**34.000,00**	**A VALENZA REGIONALE** 60%
3 **Prot. R.V. 441974 del 02.11.15**	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO	CAMERA DI COMMERCIO DI : VERONA, VICENZA, VENEZIA/ROVIGO/DELTA LAGUNARE, PADOVA, BELLUNO	CSI, AMERICA LATINA, SUD EST ASIATICO, AUSTRALIA, MENA	BENI STRUMENTALI	500	settembre 2016 - giugno 2017	**BUILD MADE IN VENETO 3** Corsi di formazione manageriale, Seminari, Workshop, Educational sul territorio	**60.000,00**	**55.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**A VALENZA REGIONALE** 88%
4 **Prot. R.V. 441964 del 02.11.15**	CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	CAMERA DI COMMERCIO DI : PADOVA, VICENZA, VENEZIA/ROVIGO/DELTA LAGUNARE, TREVISO, BELLUNO	AMERICHE, CSI, ASIA, GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico)	PLURISETTORIALE	30	settembre 2016 - giugno 2017	**PROMOZIONE ESTERO** Partecipazione alla fiera "Big Five" o "Saudi Build"	**120.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	48%

						BUDGET COMPLESSIVO
TOTALI	**300.000,00**	**110.000,00**	**86.000,00**	**114.000,00**	**610.000,00**

(*) viaggio e alloggio dei delegati aziendali.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2027 del 23 dicembre 2015

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'EXPORT VENETO IN CONDIVISIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO

TRA:

▪ la Regione del Veneto – Giunta Regionale - codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione, _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto e in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, per dare esecuzione alla D.G.R.……

E

▪ la Società Consortile per azioni "Veneto Promozione S.c.p.A." - P.I. 04064180278 – rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Veneto Promozione S.c.p.A." _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D;

PREMESSO

- Che la legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 all'articolo 33, comma 3, così recita: "Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono attuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi della società consortile di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", e concernono la realizzazione di iniziative di promozione all'estero, valorizzazione internazionale delle produzioni, partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali, organizzazione di missioni istituzionali e tecniche;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012 sono state approvate le linee guida per la stipulazione di Convenzioni attuative di incarichi, progetti o programmi attribuiti dalla Regione del Veneto a Veneto Promozione S.c.p.A. per le attività che la stessa Società svolge ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2004 n. 33;
- che è quindi necessario provvedere alla stipula di una Convenzione per l'attuazione degli "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto" di cui alla D.G.R. ……;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - VALORE DELLA PREMESSA

La Premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione e ne rappresenta presupposto giuridico.

Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Promozione S.c.p.A. a cui viene affidata la gestione operativa, in collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto, degli "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto" approvati con D.G.R. n. ……., secondo le modalità di attuazione in quest'ultima previste, le direttive esposte nei successivi provvedimenti attuativi e secondo le linee guida per l'attuazione di incarichi, progetti o programmi attribuiti a Veneto Promozione S.c.p.A., stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012.

Articolo 3 - FINALITÀ

1. L'attuazione da parte di Veneto Promozione S.c.p.A. degli "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto" è parte integrante dei Programmi regionali di promozione e valorizzazione delle produzioni venete in un'ottica sinergica tra pubblico e privato che tenda a massimizzare il rapporto costi/benefici, ove la compartecipazione pubblica ai costi per la promozione sia complementare e non sostitutiva del dovuto impegno anche economico da parte privata costituita da Associazioni di categoria, Consorzi, imprese, soggetti privati ed altri enti/istituti compartecipi al Programma.
2. Le Camere di Commercio del Veneto contribuiranno al finanziamento dei Progetti così come indicato nel prospetto riassuntivo di cui all'Allegato A della D.G.R…….
3. I Progetti ritenuti a valenza regionale, così come espresso nell'Allegato A alla D.G.R……., saranno finanziati sino al 100% da parte pubblica.

Articolo 4 - PRESENTAZIONE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI

1. Gli "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto" individuati con D.G.R. n. …… , saranno attuati da Veneto Promozione S.c.p.A., secondo le linee guida di cui alla D.G.R. 340/2012, su espressa comunicazione della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
2. Veneto Promozione S.c.p.A. si impegna a presentare i Progetti esecutivi di cui all'Allegato A della D.G.R. …….. in collaborazione con le singole Camere di Commercio del Veneto attendendone l'approvazione da parte del Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione prima del loro avvio.

3. Ad avvenuta approvazione da parte del Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione, Veneto Promozione S.c.p.A. dovrà adottare gli atti necessari a regolare il proprio rapporto di collaborazione per l'attuazione dei progetti con le Camere di Commercio anche in forma associata.
4. Veneto Promozione S.c.p.A. si impegna a dare avvio alle attività progettuali secondo le indicazioni regionali attenendosi a quanto disposto dai vari provvedimenti attuativi regionali, comunque concludendole non oltre il 30/06/2017.
5. Veneto Promozione S.c.p.A. si impegna inoltre ad inviare alla Regione del Veneto anche ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

Articolo 5 - PARTECIPAZIONE AZIENDALE

I Progetti, ad esclusione dei progetti di cui all'art. 7 punto 3, attuati da Veneto Promozione S.c.p.A., dovranno:

a) coinvolgere non meno di 7 aziende. Il numero delle aziende effettivamente partecipanti ad ogni singola azione (es. partecipazione fieristica, missione) non dovrà essere inferiore a 7 di cui almeno 5 micro/piccole aziende;

b) prevedere la partecipazione aziendale (a missioni, fiere, ecc.) solo di personale (titolari o dipendenti) delle aziende partecipanti o di loro delegati (rappresentanti) qualificati. Il personale di Veneto Promozione S.c.p.A. e della Regione parteciperà alle missioni all'estero ove ritenuto indispensabile alla riuscita del progetto.

Articolo 6 - MODIFICHE PROGETTUALI

1. I progetti approvati con Decreto del Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione potranno essere rimodulati, previa espressa autorizzazione direttoriale, con limitate variazioni progettuali .
2. Le proposte di modifiche, o la presentazione di nuove progettualità sostitutive, dovranno essere presentate improrogabilmente entro i 3 mesi antecedenti la data del previsto avvio del progetto approvato, salvo per giustificati eventi eccezionali.

Articolo 7 - GESTIONE DELLE SPESE

1. Le spese per l'attuazione dei Progetti dovranno essere assunte direttamente da Veneto Promozione S.c.p.A. o dalla singola Camera di Commercio con la compartecipazione delle singole aziende almeno pari al 50% dei costi rendicontati e ammessi, ad esclusione dei progetti a valenza regionale.
2. Veneto Promozione S.c.p.A. attuerà i singoli progetti accertando le entrate derivanti dalla compartecipazione alle spese da parte dei partecipanti ai progetti, dandone riscontro nei relativi rendiconti da presentarsi alla Regione del Veneto.
3. I Progetti a "valenza regionale" sono finanziati da parte pubblica sino al 100% delle spese rendicontate e ammesse secondo un preventivo di spesa presentato da Veneto Promozione S.c.p.A. per attività offerte alla generalità delle imprese senza specifici interventi a vantaggio della singola azienda.

Articolo 8 - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Le spese ammesse sono quelle che favoriscono l'internazionalizzazione delle imprese.
   Non sono ammesse spese che facilitano le operazioni di esportazione.
   L'ammissibilità o non ammissibilità delle spese rispondono alle Linee Guida delle Regioni e Province Autonome per l'applicazione del Regolamento (UE) 651/2014.
2. Sono ammesse le spese per:
   - servizi di consulenza orientati a promuovere la commercializzazione di prodotti nuovi o già esistenti, studi di mercato, programmazione del marketing, presentazione e dimostrazione di prototipi, funzionamento delle borse merci, iniziative dirette ad incrementare le esportazioni, a individuare nuove possibilità di vendita e di cooperazione e a creare logo di origine multisettoriali atti a valorizzare l'immagine nonché per partecipazioni fieristiche, esposizioni e saloni, tournée.
3. Non sono ammesse le spese per:
   - allestimento di uffici condivisi da più imprese diretti a fornire alle PMI informazioni sul mercato del Paese estero in questione e a costituire una base per i primi contatti, nonché aiuti per la retribuzione di un assistente per il commercio estero, ricondotti dalla Commissione europea a spese correnti connesse ad un'attività di esportazione; affitto di locali, le assicurazioni, le utenze, i costi per campionature e pezzi di ricambio per l'assistenza ai clienti, la remunerazione del personale, le spese di viaggio del personale e dell'imprenditore, vale a dire spese dirette a creare e mantenere una vera e propria struttura permanente all'estero in attuazione di un programma di penetrazione commerciale;
   - spese non preventivate nel progetto esecutivo presentato e non espressamente autorizzate come variazioni progettuali.

4. Altre voci di spesa saranno ammesse/non ammesse in fase di presentazione del singolo progetto considerate le normative vigenti e la congruità ed opportunità delle stesse nel contesto e per le finalità del singolo progetto.

Articolo 9 – RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO

1. Entro 60 gg. dalla conclusione dei singoli progetti, Veneto Promozione S.c.p.A. è tenuta a presentare il rendiconto totale delle spese effettuate e, ove previsto delle eventuali entrate, distinto per voci, attestando che la relativa documentazione contabile e fiscale è conservata agli atti della Società, chiedendo alle singole Camere di Commercio o loro aggregazioni analoga attestazione per le fasi progettuali di competenza di questi ultimi.
2. Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al precedente punto 1, la Sezione regionale competente invierà nota formale di eventuali contestazioni ovvero autorizzerà Veneto Promozione S.c.p.A. alla emissione della fattura a saldo del finanziamento ammesso.
3. Nel limite massimo del finanziamento previsto, le singole voci di spesa indicate in preventivo possono essere rendicontate con scostamenti di spesa tra le singole voci in misura inferiore al 20%; scostamenti superiori al 20% abbisognano di essere adeguatamente giustificati.
4. Variazioni di spesa fra la previsione ed il rendiconto finale sono ammesse fino al limite massimo del 20% e comunque entro i limiti dello stanziamento complessivo regionale.

Articolo 10 - CONTRIBUZIONE PUBBLICA

La contribuzione pubblica è soggetta al Regolamento (UE) 651/2014.

a) la contribuzione pubblica non potrà superare il 50% delle spese complessivamente sostenute, ad esclusione dei progetti “a valenza regionale” di cui all’art. 7 punto 3;

b) ciascuna azienda partecipante non potrà essere beneficiaria di un contributo superiore al 50% delle spese sostenute per la propria partecipazione (“azienda” intesa quale “impresa unica” ai sensi della vigente normativa in ambito comunitario).

Articolo 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. Veneto Promozione S.c.p.A. dovrà presentare il progetto per la necessaria approvazione da parte del Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione con proprio provvedimento; conseguentemente Veneto Promozione S.c.p.A. dovrà presentare la dovuta fattura per la riscossione dell’acconto del 50% del finanziamento previsto.

2. A seguito della presentazione del rendiconto e della sua necessaria approvazione, Veneto Promozione S.c.p.A. presenterà la dovuta fattura per la riscossione del saldo nel massimo del 50% del finanziamento previsto. La presentazione della fattura a saldo dovrà avvenire entro il 31 agosto 2017.
3. Qualora le somme erogate a preventivo dalla Regione del Veneto, su presentazione del singolo progetto esecutivo, risultassero superiori a quanto rendicontato a consuntivo, Veneto Promozione S.c.p.A. dovrà provvedere al riaccredito delle somme residuali alla Regione del Veneto ovvero presentare la proposta di un loro eventuale utilizzo per nuove progettualità da sottoporre alla valutazione ed approvazione regionale.
4. Nel caso di mancata esecuzione del singolo Progetto, senza l'autorizzazione all'esecuzione di un nuovo Progetto sostitutivo, Veneto Promozione S.c.p.A. dovrà riaccreditare le somme erogate e non spese entro 60 giorni dalla comunicazione di non esecuzione del Progetto e comunque non oltre l'anno successivo dall'avvenuta erogazione dell'anticipo da parte regionale.

Art. 12 – ONERI E COMPITI DI VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.

Veneto Promozione S.c.p.A. si impegna a:

a) dare attuazione agli "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto" nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 con oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché l'adeguamento degli assetti societari";

b) rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla normativa in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, pari opportunità;

c) garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione;

d) permettere il libero accesso ai documenti, atti, e quanto ritenuto necessario, anche dei terzi partecipanti al Programma Promozionale, da parte del personale regionale esercitante le previste funzioni di controllo;

e) tenere costantemente informata la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione sullo stato di attuazione dei singoli progetti, sulle eventuali criticità riscontrate nella loro attuazione, nonché sui rapporti con i soggetti coattuatori;

f) chiedere ai soggetti partecipanti dichiarazione che i contributi pubblici complessivamente ricevuti rispettivamente per ogni singolo progetto e a beneficio di ciascuna azienda partecipante non hanno superato il 50% delle spese rendicontate riferite al Progetto e il 50% delle spese rendicontate riferibili alla singola azienda, ad esclusione dei progetti a valenza regionale (art. 7 punto 3);

g) dare compiuta attuazione alla normativa europea in materia di Aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) N. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013;

h) dare compiuta attuazione alle norme in materia di "Amministrazione trasparente" del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 677 del 14 maggio 2013 ed eventuali successivi atti interpretativi;

i) pubblicare le progettualità nel proprio sito;

j) garantire, ove applicabile, l'adozione delle misure previste dal Protocollo di legalità sottoscritto il 7 settembre 2015 dal Presidente della Regione del Veneto, dai Presidenti di ANCI e UPI Veneto e dai Prefetti del Veneto, trasmesso a Veneto Promozione S.c.p.A. con nota n. 422198 del 20/10/2015.

Articolo 13 - CONTROLLI

1. La Regione del Veneto esercita nei confronti di Veneto Promozione S.c.p.A le azioni di coordinamento e controllo previste dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea per le società in house.
2. Veneto Promozione S.c.p.A. si impegna a redigere le schede di monitoraggio predisposte dalla Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

Articolo 14 - TERMINI DI ESECUZIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. I progetti dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2017 e rendicontati non oltre il 31 agosto 2017.
2. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida e vigente fino alla compiuta attuazione e liquidazione dell'ultimo progetto previsto.

Articolo 15 - ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE E LA COMUNICAZIONE

1. Veneto Promozione S.c.p.A. richiederà direttamente alla Sezione Regionale competente l'uso dei loghi regionali per gli "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto" impegnandosi ad utilizzarli sempre nelle campagne promozionali e a farli utilizzare anche nei progetti coattuati con soggetti terzi, ai quali va fatto obbligo di utilizzo.
2. Per quanto concerne le spese di comunicazione, le stesse dovranno essere assunte tenuto conto di quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2/INF del 31/01/2012, nel merito: "Le spese relative all'attività di comunicazione destinate alla promozione del territorio, della cultura e del turismo veneto mediante mezzi di diffusione di massa (TV – radio – stampa), di carattere locale e nazionale, devono essere appositamente autorizzate. A tale fine le attività devono preventivamente essere

trasmesse alla Direzione Regionale Comunicazione e Informazione e sottoposte al parere del CORECOM ove si tratti di interventi su radio e emittenti televisive".

Articolo 16 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione della presente Convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra la Regione del Veneto e Veneto Promozione S.c.p.A. esperito nell'ambito del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 dell'Accordo medesimo.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Venezia.

Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 18 - SOTTOSCRIZIONE

La Convenzione, a pena di nullità, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Articolo 19 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, composta di 19 articoli scritti su n. _____ facciate, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 articolo 5, comma 2 parte seconda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, lì

Per la Regione del Veneto Il Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione	Per Veneto Promozione S.c.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- …… -	- …….. -

(Codice interno: 314186)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2029 del 23 dicembre 2015

Delimitazione territoriale del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi. Articolo 3, comma 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Ai fini dell'istituzione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo MIBACT del distretto turistico, si approva la delimitazione dell'ambito territoriale del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il comma 4 dell'articolo 3 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la possibilità di istituire, con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, i Distretti turistici, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati.

I Distretti turistici, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 3, hanno i seguenti obiettivi: riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

La delimitazione dei Distretti turistici, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 citato, è effettuata entro il 31 dicembre 2015 dalle Regioni d'intesa con il suddetto Ministero e con i Comuni interessati, previa Conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il procedimento di delimitazione del Distretto si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non Comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.

In data 13 luglio 2015 due imprese alberghiere operanti nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) ed una impresa alberghiera operante nel territorio del Comune di Pieve di Cadore (BL), tra loro associate, hanno presentato per il tramite di uno studio legale, al citato MIBACT, nonché alla Regione, una richiesta per l'istituzione del "Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi".

In data 13 agosto 2015 la Sezione Turismo ha comunicato l'avvio del procedimento per l'istituzione del Distretto turistico, specificando tuttavia che nella richiesta di istituzione non sono indicati i Comuni di riferimento, ma "l'intera area Dolomiti UNESCO, compresa entro il confine geografico della Regione del Veneto, confinante con le due Province di Trento e Bolzano e con la Regione Friuli Venezia Giulia".

Al riguardo necessita precisare che in tutta tale area non ci sono altre imprese richiedenti oltre alle tre che hanno sottoscritto l'adesione e quindi, anche accedendo all'interpretazione secondo la quale la sopra richiamata disposizione di legge vada intesa nel senso che con il termine "imprese" il legislatore abbia voluto indicare anche una sola impresa, si deve rilevare che per la totalità del territorio richiesta non ci sono imprese richiedenti al di fuori delle tre aziende site in due soli Comuni.

Con nota prot. n. 376264 del 21 settembre 2015 si è per altro informato il Consorzio Dolomiti (consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto") e la Provincia di Belluno della richiesta pervenuta in ordine al Distretto Turistico, e ciò al fine sia di acquisire un'indicazione di interesse alla costituzione del Distretto stesso, sia per considerare un'eventuale estensione rappresentativa delle imprese del territorio ai fini della delimitazione del Distretto Turistico.

In riscontro alla sopra citata comunicazione, in data 24 novembre 2015 il Consorzio dolomiti, che come noto, in base alla legge regionale n. 11/2013, rappresenta il sistema imprenditoriale turistico della Destinazione Bellunese, ha dichiarato che nulla osta a intrattenere rapporti tra la costituita Organizzazione di Gestione della Destinazione "OGD Dolomiti" e il costituendo Distretto turistico, mentre anche da parte della Provincia di Belluno si è acquisita agli atti una dichiarazione che non vi sono impedimenti a intrattenere rapporti sia con l'OGD Dolomiti che con il costituendo Distretto turistico.

In relazione a quanto sopra, e alla luce della vigente normativa, si è ritenuto che la delimitazione del Distretto turistico sia un atto comunque dovuto in relazione alla normativa statale e che in base all'istanza esso vada costituito nei Comuni di Cortina

d'Ampezzo e di Pieve di Cadore, in cui operano le imprese richiedenti l'istituzione del Distretto. Si è però rilevato che i sopra indicati Comuni non sono territorialmente contigui, benché in notevole prossimità geografica, ma separati dai Comuni di Calalzo di Cadore e San Vito di Cadore.

Pertanto, al fine non procedere alla costituzione di due separati distretti per ciascuno dei comuni nei quali le imprese avevano chiesto l'istituzione del distretto, e quindi di dimensioni territoriali estremamente ridotte, si è ritenuto opportuno coinvolgere anche i Comuni di Calalzo di Cadore e San Vito di Cadore per dare continuità territoriale all'istituendo Distretto Turistico.

In ossequio a quanto previsto dalla legge statale, il Direttore della Sezione Turismo, con proprio Decreto n. 80 del 26 novembre 2015, ha indetto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del D.L. n. 70/2011 e degli articoli 6 e 14 della legge n. 241/1990, la Conferenza di servizi decisoria per acquisire l'intesa dei Comuni interessati sulla delimitazione del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi nell'ambito territoriale dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Calalzo di Cadore, San Vito di Cadore e Pieve di Cadore.

Il citato Decreto ha altresì fissato alcuni aspetti di carattere generale: alla Conferenza di servizi partecipano il MIBACT, la Sezione Turismo della Regione e i comuni di Cortina d'Ampezzo, Calalzo di Cadore, San Vito di Cadore e Pieve di Cadore; ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione; la conferenza di servizi sarà presieduta dal Direttore della Sezione Turismo e svolge funzioni di Segretario un dipendente della Sezione Turismo.

Pertanto, in conformità agli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990, la Conferenza di servizi per la delimitazione territoriale del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi è stata convocata per il 9 dicembre 2015 e, come risulta dal verbale della Conferenza, agli atti della Sezione Turismo, i quattro Comuni, pur non partecipando alla conferenza, hanno fatto tutti pervenire la comunicazione di adesione all'iniziativa di istituzione del distretto turistico, pur rilevando la necessità di approfondire gli effetti e le opportunità di tale nuovo strumento di governance del territorio in campo turistico.

Accertata, pertanto, l'espressione unanime dei comuni, e considerato l'interesse turistico regionale rappresentato dal Distretto, anche relativamente ai possibile effetti operativi indicati dal Decreto Legge in parola, in sede di Conferenza dei servizi si è espresso, ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 ter della legge n. 241/1990, l'assenso regionale alla delimitazione territoriale e, a norma del comma 7 dell'articolo 14 ter della legge n. 241/1990, si è acquisita l'intesa delle Amministrazioni comunali convocate alla Conferenza ma assenti, definendo quindi l'ambito territoriale del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi comprendente il territorio dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Calalzo di Cadore, San Vito di Cadore e Pieve di Cadore.

Per quanto sopra indicato, si propone pertanto di prendere atto dell'intesa acquisita in sede di Conferenza di servizi, tenutasi a Venezia il 9 dicembre 2015, per la delimitazione del Distretto turistico delle Dolomiti Bellunesi, come risulta dal relativo verbale agli atti della Sezione Turismo e quindi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, si propone di approvare la proposta di delimitazione del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi comprendente il territorio dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Calalzo di Cadore, San Vito di Cadore e Pieve di Cadore.

Si propone di incaricare la Sezione Turismo per l'esecuzione del presente atto, al fine di trasmetterlo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, unitamente alla copia del verbale della citata Conferenza di servizi, per l'adozione del conseguente Decreto ministeriale di istituzione del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106; la legge n. 241 del 7 agosto 1990;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 80 del 26 novembre 2015;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1. di prendere atto dell'intesa acquisita in sede di Conferenza di servizi, tenutasi a Venezia il 9 dicembre 2015, per la delimitazione territoriale del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi, come risulta dal relativo verbale agli atti della Sezione Turismo;

2. di approvare ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, la proposta di delimitazione territoriale del Distretto Turistico delle Dolomiti Bellunesi comprendente il territorio dei comuni di: Cortina d'Ampezzo, Calalzo di Cadore, San Vito di Cadore e Pieve di Cadore;

3. di trasmettere al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MIBACT - il presente atto, unitamente alla copia del verbale della Conferenza di servizi, per l'adozione del conseguente Decreto ministeriale di istituzione del Distretto turistico delle Dolomiti Bellunesi;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nel portale www.regione.veneto.it.

(Codice interno: 314184)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2030 del 23 dicembre 2015

Delimitazione territoriale del Distretto Turistico Venezia Orientale. Articolo 3, comma 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Ai fini dell'istituzione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo MIBACT del distretto turistico, si approva la delimitazione dell'ambito territoriale del Distretto Turistico Venezia Orientale.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il comma 4 dell'articolo 3 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la possibilità di istituire, con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, i Distretti turistici, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati.

I Distretti turistici, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 3, hanno i seguenti obiettivi: riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

La delimitazione dei Distretti turistici, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 citato, è effettuata entro il 31 dicembre 2015 dalle Regioni d'intesa con il suddetto Ministero e con i Comuni interessati, previa Conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il procedimento di delimitazione del Distretto si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.

Ai sensi della legge di cui all'oggetto, in data 6 novembre 2015 l'Associazione Distretto Turistico Venezia orientale con sede in Portogruaro (VE), ha presentato la richiesta per l'istituzione del "Distretto Turistico Venezia Orientale". Tale delimitazione riguarda il territorio di Comuni territorialmente contigui in cui operano le imprese richiedenti l'istituzione del Distretto, e precisamente il territorio dei comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.

Conseguentemente il Direttore della Sezione Turismo con proprio Decreto n. 81 del 26 novembre 2015 ha indetto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del D. L. n. 70/2011 e degli articoli 6 e 14 della legge n. 241/1990, la Conferenza di servizi decisoria per acquisire l'intesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché dei comuni interessati, sulla delimitazione del Distretto Turistico Venezia orientale, nell'ambito territoriale dei comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.

Il citato Decreto ha dato atto che alla Conferenza di Servizi per la delimitazione del Distretto turistico partecipano il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Sezione Turismo per la Regione ed i comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto. Lo stesso Decreto dava altresì atto che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione e che la Conferenza sarà presieduta dal Direttore della Sezione Turismo e le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente della Sezione Turismo.

In conformità agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990, la Conferenza dei servizi è stata convocata per il 9 dicembre 2015 e, come risulta dal verbale della Conferenza, agli atti della Sezione Turismo, erano presenti, oltre al rappresentate regionale, i rappresentanti dei Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, identificati nell'elenco allegato al verbale della Conferenza.

Nel corso della Conferenza di servizi del 9 dicembre 2015, considerato l'interesse turistico della proposta formulata si è acquisito l'assenso regionale alla proposta di delimitazione territoriale e la Regione stessa ha acquisito, ai sensi del comma 6

dell'articolo 14 ter della legge n. 241/1990, l'intesa delle Amministrazioni presenti, nonché, ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 ter della legge n. 241/1990, l'intesa delle Amministrazioni convocate alla Conferenza ma assenti.

Per quanto sopra indicato, si propone pertanto di prendere atto dell'intesa acquisita in sede di Conferenza di servizi, tenutasi a Venezia il 9 dicembre 2015, per la delimitazione del Distretto Turistico Venezia Orientale, come risulta dal relativo verbale agli atti della Sezione Turismo e, quindi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, si propone di approvare la proposta di delimitazione territoriale del Distretto Turistico Venezia Orientale comprendente il territorio dei comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.

Si propone di incaricare la Sezione Turismo per l'esecuzione del presente atto, al fine di trasmetterlo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, unitamente alla copia del verbale della citata Conferenza di servizi, per l'adozione del conseguente Decreto ministeriale di istituzione del Distretto Turistico Venezia Orientale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106; la legge n. 241 del 7 agosto 1990;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 81 del 26 novembre 2015;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1. di prendere atto dell'intesa acquisita in sede di Conferenza di servizi, tenutasi a Venezia il 9 dicembre 2015, per la delimitazione territoriale del Distretto Turistico Venezia Orientale, come risulta dal relativo verbale agli atti della Sezione Turismo;

2. di approvare ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, la proposta di delimitazione territoriale del Distretto Turistico Venezia Orientale comprendente il territorio dei comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto;

3. di trasmettere al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MIBACT - il presente atto, unitamente alla copia del verbale della Conferenza di servizi, per l'adozione del conseguente Decreto ministeriale di istituzione del Distretto Turistico Venezia Orientale;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nel portale www.regione.veneto.it.

(Codice interno: 314296)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2040 del 23 dicembre 2015

Iniziative per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra: attribuzione al Comune di Bassano del Grappa di un contributo straordinario per concorrere al progetto di restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte degli Alpini, in Bassano del Grappa. Legge Regionale 27.4.2015 n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", art. 51 comma 1.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dà applicazione alla disposizione normativa di cui all'art. 51 della "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", in base alla quale - nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 relative alle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra - la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire al Comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario per concorrere al completamento del progetto di restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte di Bassano.

Il relatore riferisce quanto segue.

La città di Bassano del Grappa, situata nell'area ai piedi delle Prealpi Vicentine, nel punto in cui il Brenta sbocca dalla Valsugana, è connotata da quello che, storicamente, è divenuto il simbolo della città: il Ponte degli Alpini, costruito su progetto del Palladio, che lega tuttavia la sua immagine all'epopea degli Alpini della Grande Guerra. Il Ponte rappresenta uno dei rarissimi esempi italiani di ponte coperto in legno ed unisce le due sponde del fiume Brenta in corrispondenza del centro storico cittadino. Il Ponte ricade all'interno delle aree classificate catastalmente come "strade" e fa parte, quindi, del demanio strade comunali. Misura 66 metri di lunghezza, 8 metri circa di larghezza al livello del piano di calpestio ed è suddiviso in cinque campate lunghe 13,20 m ciascuna, sorrette da quattro stilate e da appoggi in muratura alle due estremità est ed ovest, rispettivamente in sinistra Brenta (lato Bassano) e in destra idrografica (lato Angarano); le quattro stilate che sorreggono le campate del ponte sono in parte dotate di fondazioni ed in parte direttamente costituite da pali infissi nel greto del fiume.

A causa di improvvise piene il ponte, nel tempo, è stato ripetutamente ricostruito, rispettando ogni volta l'originario disegno palladiano: l'attuale struttura del ponte permette di individuare i molteplici elementi costitutivi di un manufatto ligneo di dimensione e complessità pregevoli ed oggi assolutamente rare. Ognuna della quattro stilate che sorreggono il ponte è sostenuta da una serie di pali infissi nel greto del fiume, sui quali poggia l'elemento orizzontale di ripartizione, detto soglia. La stilata è composta da porzioni triangolari, dette rostri, e dalla porzione centrale, che accoglie le otto colonne portanti del ponte che sostengono le soprastanti strutture orizzontali dell'impalcato e della copertura. La funzione dei rostri è di protezione idraulica, favorendo il deflusso dell'acqua e di contenimento degli urti di eventuali oggetti natanti o solidi in sospensione. Il rostro è chiuso superiormente da un elemento chiamato spartiacqua. La copertura è costituita principalmente da legno di larice ed è realizzata da una serie di capriate che poggiano su pilastri, mentre l'impalcato è composto da varie essenze lignee; la pavimentazione è costituita da una massicciata a più strati con una base di sabbia e ghiaia con differente compattazione. Già da questa sommaria descrizione è quindi intuibile la complessità strutturale e la fragilità del manufatto: le periodiche manutenzioni e ricostruzioni, anche totali, dell'intera struttura, ne hanno sicuramente compromesso l'originaria autenticità degli elementi costituenti il Ponte degli Alpini, che risale ai disegni del Palladio, chiamato a progettarlo nel 1570.

Il manufatto è stato oggetto di bombardamenti, che ne distrussero parte della copertura nel 1915, e danneggiato gravemente nel 1945 con la demolizione della quarta stilata, fatta saltare dai partigiani per impedire il passaggio delle truppe tedesche: grazie al determinante aiuto dato dagli Alpini per il suo recupero il ponte prese appunto il nome di 'Ponte degli Alpini'. Gli ultimi lavori di manutenzione sono stati condotti nel corso del 2005-2006 e sono intervenuti solo parzialmente sul degrado della struttura, caratterizzata dal deperimento del materiale sotto l'azione costante della corrente del fiume. Sulla base dei risultati dei monitoraggi e delle indagini sulle varie parti della struttura, si è reso quindi necessario avviare un intervento sistematico sulle componenti ammalorate, in particolare sulla struttura sommersa.

A partire dal 2011 l'Amministrazione Comunale, infatti, ha avviato un programma di monitoraggio degli eventuali spostamenti della struttura del ponte: le ispezioni della struttura hanno evidenziato alcune problematiche relative al complesso degli elementi che compongono la parte sommersa, per cui dalla comprensione dell'entità dei cedimenti si è determinata l'esigenza improcrastinabile di procedere ad un completo restauro del Ponte, tanto più che esso rappresenta uno dei simboli della Grande Guerra in Veneto e, dunque, fondamentale punto di riferimento nel periodo delle celebrazioni del centenario. Nel mese di novembre 2014 si sono concluse le indagini sulla struttura in legno del Ponte per la valutazione dello stato di conservazione dell'orditura in legno, con esecuzione di analisi sperimentali finalizzate alla determinazione del degrado della struttura. La scelta dei criteri di restauro si è dimostrata sicuramente complessa e dettata dalla necessità di tutela del bene architettonico, sia

sotto il profilo di conservazione che di consolidamento, in considerazione delle caratteristiche idrauliche del fiume Brenta, caratterizzato da un notevole bacino montano, che in corrispondenza della città di Bassano lascia la valle montana per scorrere nell'alveo alluvionale di pianura; la portata del fiume è influenzata direttamente dai serbatoi artificiali presenti a monte, il che rende il corso d'acqua un elemento idrogeologico di primaria importanza.

L'intervento punta a conservare sia le strutture nel complesso che i singoli elementi costruttivi, modificando o alterando il meno possibile l'attuale assetto, intervenendo sui cedimenti con opere che diano garanzia di durata e che permettano interventi futuri di sostituzione di parti ammalorate nel modo più agevole possibile, con particolare riguardo alle parti lignee. Quindi gli interventi previsti nel complessivo progetto di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini si basano su tre considerazioni di metodo: mantenere sostanzialmente immutata l'immagine del ponte, conservare quanto più materiale antico possibile e assicurare una più sicura ed agevole manutenzione del ponte. Il progetto esecutivo complessivo, approvato con Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Bassano del Grappa, di seguito DGC n. 248 del 26.11.2015 prevede un costo di euro 6.700.000,00. Nell'ambito di tale progetto si possono evidenziare, per quanto di interesse del presente atto, alcuni elementi interessanti: la conservazione delle strutture lignee emergenti, la sostituzione dell'attuale pavimentazione in marmo e acciottolato ai fini di apportare un alleggerimento dell'intera struttura con la posa di una pavimentazione lignea, più omogenea esteticamente alla struttura, estesa a tutta la zona di calpestio, con esclusione dei due tratti a monte e a valle per i quali si prevede di mantenere la tradizionale cunetta in pietra. Per quanto riguarda la copertura, rilevato che, in generale, essa non presenta particolari problemi di degrado, si prevede, oltre alla revisione del tavolato, del manto di impermeabilizzazione e di coppi esistenti, di intervenire solo con la sostituzione di quegli elementi già irrimediabilmente degradati o al risanamento mediante protesi localizzate, oltre alla generale revisione ed eventuale integrazione dei nodi strutturali. Inoltre è previsto il miglioramento della connessione tra le colonne che sostengono le capriate e i paracarri lignei posti a livello dell'impalcato, applicando viti o barre filettate che verranno opportunamente mascherate. Al fine di garantire, nel futuro, adeguate opere di manutenzione della copertura, si prevede una apposita installazione di linea vita, ideata per non essere praticamente visibile, che prevede il fissaggio della fune a lato del colmo, con fissaggi il più possibile contenuti. Infine si prevede il rifacimento degli impianti tecnologici esistenti, cercando di mascherare il più possibile le relative canalizzazioni che, in parte, saranno posate al di sotto dei coppi che costituiscono il manto di copertura e in parte all'interno dell'implacato. Accanto alla valorizzazione estetica e storica del bene culturale in sé, si evidenzia l'intento di mantenere se non accrescere, con queste caratteristiche progettuali, la valenza simbolica del Ponte, che risulta sensibile negli elementi lignei che verranno ripristinati. Determinanti sono stati gli studi e le consulenze tecniche per le ricerche storiche applicate al manufatto.

Pertanto gli elementi sopradescritti, in quanto enucleabili dal progetto complessivo e definibili come un intervento di "restauro degli elementi lignei del Ponte degli Alpini, comprendente la manutenzione del manto di copertura, la nuova pavimentazione e il rifacimento degli impianti (illuminazione, wi-fi, fibra ottica, videosorveglianza, dissuasori piccioni)", appaiono meritevoli di essere finanziati dal contributo straordinario di cui alla Legge Regionale 27.4.2015 n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" che, all'art. 51, ha autorizzato la Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, relative alle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, ad attribuire al Comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per concorrere al completamento del progetto di restauro, consolidamento strutturale e recupero funzionale del Ponte degli Alpini.

E' da rilevare che questo intervento, all'interno del più complessivo progetto di restauro, rappresenta un quadro di spese (IVA esclusa) consistenti nella sistemazione del manto di copertura per una previsione di Euro 83.215,93, nel rifacimento degli impianti per euro 151.777,03, nel rifacimento del piano di calpestio per euro 531.608,15, e opere di finitura esterna per euro 250.842,74, oltre a spese tecniche, manodopera e noli, che determinano un costo complessivo totale previsto di euro 1.291.229,60 IVA compresa. Si rappresenta quindi l'esigenza di attribuire l'importo massimo del contributo, anche ricordando che l'intero progetto ammonta ad euro 6.700.000,00. La grande valenza e complessità progettuale ha quindi richiesto un impegno finanziario importante, a cui il Comune potrà farà fronte non solo utilizzando le risorse di questo contributo regionale, ma attingendo anche a risorse FSC della programmazione 2007-2013, al contributo statale sul piano strategico "grandi progetti Beni Culturali", di cui al DM 1.9.2015 e ad un finanziamento privato della Fondazione Cariverona, oltre naturalmente ad una quota di risorse comunali.

Pertanto la compresenza di diverse fonti di finanziamento, e la conseguente complessità che si determina nel meccanismo di finanziamento, determina la necessità di avere un quadro d'insieme coordinato al fine della più razionale gestione delle risorse.

Presupposto di attribuzione del contributo di cui alla l.r. 6/2015 è l'approvazione del progetto esecutivo che il Comune di Bassano ha effettuato con la citata DGC del 26/11/2015, avviando sin da subito le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto. E' necessario inoltre che il Comune predisponga un meccanismo di codifica delle spese per gestire in modo trasparente i flussi finanziari garantendo la corretta imputazione delle spese a fronte della somministrazione dei diversi contributi.

Emerge quindi che l'iter previsto dal comma 2 dell'art 51 della menzionata l.r. 6/2015, che prevede il parere della competente Commissione consiliare, per stabilire "modalità e criteri della concessione, anche per stralci funzionali delle opere e dei servizi, del contributo di cui al comma 1", deve tener conto, in coerenza con quanto sopra, dei diversi sistemi di contribuzione

impiegati nel progetto complessivo e va avviato dopo aver acquisito tutti i parametri utili per la gestione e il meccanismo di codifica per la corretta imputazione delle spese e dei contributi e, non da ultimo, il progetto esecutivo. Pertanto per ragioni strettamente legate alle procedure contabili e tenuto conto che nella fattispecie in argomento il beneficiario è determinato, così come il progetto nel suo complesso, occorre procedere innanzitutto ad attribuire al Comune di Bassano il contributo straordinario destinato a concorrere al completamento del progetto di restauro del ponte, rinviando a successivo provvedimento della Giunta l'individuazione delle specifiche modalità e dei criteri applicativi di concessione dello stesso, in conformità a quanto previsto dal citato art 51, comma 2, della legge 6/2015 dovendosi tenere in debita considerazione i meccanismi di gestione finanziaria coordinati fra i diversi contributi.

Si tratterà pertanto di individuare modalità di dettaglio che potranno essere concretamente determinate solo in una fase successiva quando il quadro dei meccanismi di gestione finanziaria, come sopra delineato, sarà completo.

Si dà atto, infatti, che la legge di bilancio (LR 7/15) ha istituito la posta contabile in uscita - capitolo 102420, ad oggetto "intervento straordinario al Comune di Bassano del Grappa per il restauro del ponte degli Alpini - contributi agli investimenti (art. 51, LR 27/4/2015, n. 6)" mentre con DGR n. 809 del 14/5/2015 il capitolo di spesa è stato assegnato alla competente struttura regionale. Occorre anche dare atto che lo stanziamento di competenza di tale capitolo, previsto dalla legge di bilancio, è previsto solamente per il corrente esercizio 2015, per l'intero importo di euro 1.000.000,00.

Per perfezionare il relativo atto di impegno contabile nel corrente esercizio appare quindi necessario provvedere alla attribuzione del contributo, nella misura di un milione di euro, riferibile alla parte del complessivo progetto di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini, approvato con la DGC n. 248/15, individuabile come intervento di "restauro degli elementi lignei del Ponte degli Alpini, comprendente la manutenzione del manto di copertura, la nuova pavimentazione e il rifacimento degli impianti (illuminazione, wi-fi, fibra ottica, videosorveglianza, dissuasori piccioni)", per un costo complessivo stimato di euro 1.291.229,60, dando atto che tale realizzazione è parte all'interno del complessivo progetto di risanamento del Ponte degli Alpini di 6,7 Meuro, a cui fa riferimento l'art.51 della LR 6/15 che autorizza la attribuzione del contributo regionale straordinario. E' da rilevare che il termine previsto per l'ultimazione dei lavori dell'intero progetto di ripristino del ponte è il 31.5.2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 6 del 27.04.2015 " Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" (art. 51);

VISTA la L.R. n. 7 del 27.04.2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la DGR n. 809 del 14.5.2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Bassano del Grappa n. 248 del 26.11.2015;

VISTA la documentazione agli atti della Sezione Beni Culturali;

VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di attribuire al Comune di Bassano del Grappa, ai sensi della L.R. 6/15, art.51, comma 1, un contributo stabilito nella misura omnicomprensiva di euro 1.000.000,00= per l'intervento di "restauro degli elementi lignei del Ponte degli Alpini, comprendente la manutenzione del manto di copertura, la nuova pavimentazione e il rifacimento degli impianti (illuminazione, wi-fi, fibra ottica, videosorveglianza, dissuasori piccioni)", per il costo complessivo previsto di euro 1.291.229,60 IVA inclusa, all'interno del complessivo progetto esecutivo di risanamento del Ponte degli Alpini di euro 6.700.000,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 248 del 26.11.2015, i cui lavori si prevede termineranno il 31.5.2018;
2. di determinare in euro 1.000.000,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Sezione Beni Culturali, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo 102420 del bilancio, ad oggetto "intervento straordinario al Comune di Bassano del Grappa per il restauro del ponte degli Alpini - contributi agli investimenti (art. 51, LR 27/4/2015, n. 6)";

3. di demandare a successivi provvedimenti di Giunta regionale, per le motivazioni indicate in premessa, parti integrante del presente provvedimento, l'individuazione delle specifiche modalità e criteri di concessione del contributo, secondo la procedura dell'art. 51, comma 2, della LR 6/15;
4. di incaricare la Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'assunzione dell'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314297)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2041 del 23 dicembre 2015

Rinnovo del Tavolo tecnico permanente dello spettacolo Regione del Veneto - AGIS Tre Venezie.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento viene riconfermato il Tavolo tecnico permanente Regione del Veneto - Agis Tre Venezie per una progettualità condivisa nelle politiche dello spettacolo.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, così come prevede il suo Statuto, promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali. Si avvale pertanto in molti suoi settori d'intervento di forme di condivisione delle decisioni e delle attività, usando abitualmente strumenti come la concertazione, i tavoli tecnici e gli Accordi di programma con gli enti territoriali. Nelle attività culturali e di spettacolo questo si è rivelato un sistema particolarmente efficace per promuovere e valorizzare la ricchezza culturale del Veneto, in una logica di confronto, di rete e di sistema.

Con i diversi soggetti dello spettacolo la Regione mantiene abitualmente un dialogo diretto e costante, in particolare con l'Agis Tre Venezie, la sezione interregionale dell'Agis che è di fatto l'interlocutore privilegiato del settore. Né potrebbe essere altrimenti, visto che l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, costituita nel 1945, è l'organismo di rappresentanza e di coordinamento delle imprese di spettacolo. Vi aderiscono le diverse associazioni di categoria, per i settori dell'esercizio cinematografico e teatrale, delle attività teatrali di prosa, della lirica, concertistica e danza, della musica popolare, dei circhi, spettacoli viaggianti, parchi permanenti, nonché le associazioni di cultura cinematografica.

Nel corso del tempo la collaborazione si è trasformata in un rapporto di serrato confronto e dialogo, costanti quanto proficui, tanto che nell'aprile del 2013, come esito naturale del percorso fatto, si è voluta dare stabilità a tale collaborazione, sperimentando la costituzione di un luogo permanente per analizzare, concordare e definire le linee strategiche dello spettacolo. Per volere della Regione, questo metodologia di lavoro è stata ufficializzata con la nascita del Tavolo tecnico permanente dello spettacolo Regione del Veneto - Agis Tre Venezie, istituito con DGR n. 1935 del 28/10/2014.

Il Tavolo tecnico, la cui composizione prevedeva la presenza del Vicepresidente e Assessore alla cultura della Giunta Regionale del Veneto o suo delegato, del direttore della sezione Attività culturali e spettacolo della Regione, del presidente e del segretario dell'Agis Tre Venezie e di due Consiglieri regionali designati dalla Commissione consiliare competente, integrato dai soggetti dei diversi settori dello spettacolo direttamente coinvolti o interessati dai temi trattati nelle sedute, ha operato come gruppo di lavoro per affrontare i principali temi delle politiche regionali del settore. Tra questi si segnalano l'analisi e la verifica degli strumenti normativi vigenti in materia di spettacolo; le nuove linee di sviluppo per lo spettacolo del Veneto da inserire nell'ambito della programmazione POR-FESR, lo sviluppo del sistema delle spettacolo del Veneto, la trasformazione del Fondo Unico per lo Spettacolo introdotta dal decreto 1 luglio 2014.

Il Tavolo si è dimostrato un sistema di lavoro in grado di affrontare con rapidità e incisività le principali sfide per costruire un'offerta culturale di qualità, per gestire piani e strumenti di governo di settori strategici come la cultura e lo spettacolo, per rispondere alle esigenze degli operatori dello spettacolo e affrontare le trasformazioni normative in atto.

Questo sistema, che dunque assicura una progettualità condivisa e adatta a sviluppare le grandi potenzialità del Veneto nel campo culturale, ha confermato le aspettative e raggiunto gli obiettivi sperati.

Si ritiene pertanto opportuno continuare ad avvalersi di questo importante strumento anche per la corrente legislatura, procedendo al suo necessario rinnovo e adeguandone e snellendone la composizione per affrontare con maggiore tempestività le molte complesse questioni, e sfide, che attendono il settore.

La Regione del Veneto propone pertanto il rinnovo del Tavolo tecnico permanente dello spettacolo, composto dall'Assessore alla Cultura o suo delegato, dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Cultura o suo delegato, dal Presidente e dal Segretario dell'Agis Tre Venezie. Il Tavolo potrà essere integrato da tecnici ed esperti delle materie affrontate nelle diverse sedute tecniche.

Compito del Tavolo sarà quello di affrontare in modo unitario i delicati nodi legati allo spettacolo, che analisi e scelte strategiche condivise possono aiutare a risolvere più efficacemente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- visto l'art. 9 dello Statuto della Regione del Veneto;
- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- vista la DGR n. 1935 del 28/10/2014;
- condivise le motivazioni esposte in premessa;

delibera

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di rinnovare il Tavolo tecnico permanente per lo spettacolo del Veneto, così come definito in premessa;
3. di approvare la composizione del Tavolo, formato dall'Assessore alla Cultura o suo delegato, dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Cultura o suo delegato, dal Presidente e dal Segretario dell'Agis Tre Venezie, eventualmente integrato da tecnici ed esperti delle materie affrontate nelle diverse sedute tecniche;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di incaricare la Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 314155)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2044 del 23 dicembre 2015

Proroga degli incarichi interinali dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Sezione e dei Dirigenti di Settore.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta, con il presente atto, di provvedere alla proroga degli incarichi interinali dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Sezione e dei Dirigenti di Settore, la maggior parte dei quali scadrà il prossimo 31 dicembre 2015. Si intende comunque disporre anche in merito agli incarichi interinali con scadenza successiva, in modo da prevedere come termine comune il 30 giugno 2016, fatta salva l'eventuale scadenza anticipata in relazione ai processi riorganizzativi in atto.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2646 del 29/12/2014 la Giunta Regionale aveva ritenuto di prorogare fino al 31 dicembre 2015 gli incarichi assegnati in via interinale ai Direttori di Dipartimento e di Sezione ed ai dirigenti di Settore.

Con deliberazione n. 1197 del 15/09/2015 sono state approvate le linee di sviluppo di un progetto per la ridefinizione dell'assetto organizzativo, connesso con la razionalizzazione delle strutture della Giunta Regionale e l'avvio dell'analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi, ai sensi della L.R. n. 54/2012.

Nelle more della riorganizzazione, si ritiene pertanto necessario prorogare gli incarichi interinali in essere come da elenco allegato al presente provvedimento (**Allegato A**) - disponendo anche in merito agli incarichi interinali con scadenza successiva al 31 dicembre 2015, in modo da prevedere come termine comune il 30 giugno 2016 - anche in considerazione della cessazione degli incarichi dirigenziali prevista alla medesima data - fatta salva l'eventuale scadenza anticipata in relazione ai processi riorganizzativi in atto.

Si ritiene altresì di prorogare fino al 30 giugno 2016 l'incarico interinale del Dipartimento Bilancio, assegnato con deliberazione n. 2646 del 29/12/2014 al dott. Mauro Trapani.

Si dà atto che in relazione agli incarichi interinali non compete alcun trattamento economico aggiuntivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2646 del 29/12/2014;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 15/09/2015;

- Visti i successi provvedimenti di conferimento di incarichi interinali fino a oggi intervenuti;

- Vista la nota prot. n. 492022 del 02/12/2015 del Segretario della Giunta Regionale;

- Viste le note prot. n. 493569 del 02/12/2015 e prot. n. 504854 dell'11/12/2015 del Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste;

- Vista la nota prot. n.495612 del 3/12/2015 del Direttore della Presidenza;

- Vista la nota prot. n. 494177 del 03/12/2015 del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro;

- Viste le note prot. n. 494707 del 03/12/2015, prot. n. 496630 del 4/12/2015, prot. n. 496602 del 04/12/2015 e prot. n. 502672 del 10/12/2015 del Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi;

- Vista la nota prot. n. 496259 del 04/12/2015 del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale R.A.S.A.;

- Viste le note prot. n. 497326 del 04/12/2015 e prot. n. 521504 del 22/12/2015 del Direttore dell'Area Infrastrutture;

- Vista la nota prot. n. 496343 del 04/12/2015 del Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale;

- Vista la nota prot. n. 509821 del 15/12/2015 del Segretario Generale della Programmazione;

delibera

1. di prorogare, a seguito delle indicazioni formulate nelle note citate in premessa, gli incarichi interinali in essere dei Direttori di Dipartimento e di Sezione e dei Dirigenti di Settoreindividuati nell'elenco allegato (**Allegato A**), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si dispone altresì in merito agli incarichi interinali con scadenza successiva al 31 dicembre 2015, in modo da prevedere come termine comune il 30 giugno 2016, anche in considerazione della prossima scadenza degli incarichi dirigenziali prevista alla medesima data;

2. di prorogare l'incarico interinale di Direttore del Dipartimento Bilancio al dott. Mauro Trapani;

3. di dare atto che in relazione ai presenti incarichi interinali non compete alcun trattamento economico aggiuntivo e che la proroga si intende fino al 30 giugno 2016, fatta salva l'eventuale scadenza anticipata in relazione ai processi riorganizzativi delle strutture;

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /2

ALLEGATO alla Dgr n. 2044 del 23 dicembre 2015

REGIONE DEL VENETO

egionale – 10^ legislatura

POS.	STRUTTURA	TITOLARE
AREA	**BILANCIO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI**	TRAPANI MAURO
DIP 2	**BILANCIO**	**TRAPANI MAURO (interim)**
SET B	*Processi innovativi di bilancio*	(vacante)
DIP 2	**AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI**	CARRUCCIU GIANLUIGI
SEZ 1	**DEMANIO PATRIMONIO E SEDI**	**CARRUCCIU GIANLUIGI (interim)**
SET B	*Sedi regionali e manutenzione*	**RONCADA MAURO (interim)**
SEZ 1	**SISTEMI INFORMATIVI**	TASSO ELVIO
SET B	*Progettazione e sviluppo del sistema informativo regionale*	**BOER ANDREA (interim)**
DIP 2	**SVILUPPO ECONOMICO**	VIDOTTI GIORGIA
SEZ 2	**COMMERCIO**	**VIDOTTI GIORGIA (interim)**
DIP 1	**AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**	COMACCHIO ANDREA
SEZ 1	**COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI**	ZANNOL ALBERTO
SET B	*Supporto alle imprese*	**ANDRIOLO ALBERTO (interim)**
SET B	*Vigilanza sulle produzioni agroalimentari*	**SCUDELLER ALESSANDRA (interim)**
SEZ 2	**PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA CONSUMATORI**	VITI MAURO GIOVANNI
SET B	*Programmazione silvopastorale*	**DISSEGNA MAURIZIO (interim)**
DIP 2	**CULTURA**	DE GREGORIO MARIA TERESA
SEZ 1	**ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO**	**DE GREGORIO MARIA TERESA (interim)**
DIP 1	**TURISMO**	ROSSO PAOLO
SEZ 2	**TURISMO**	**ROSSO PAOLO (interim)**
DIP 2	**POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI**	VECCHIATO DIEGO
SEZ 1	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**	**VECCHIATO DIEGO (interim)**
DIP 1	**FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO**	ROMANO SANTO
SEZ 1	**FORMAZIONE**	**ROMANO SANTO (interim)**
SET B	*Programmazione e gestione*	**MARZANO BERNARDI MASSIMO (interim)**
DIP 1	**DIFESA SUOLO E FORESTE**	PINATO TIZIANO
SEZ 1	**DIFESA DEL SUOLO**	**PINATO TIZIANO (interim)**

Allegato A Dgr n. del

SEZ 1	**BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO**	**ANTI UMBERTO (interim)**
SEZ 1	**BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO**	**LUCHETTA ALVISE (interim)**
SEZ 1	**BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA**	**DORIGO MARCO (interim)**
SET B	*Forestale Padova e Rovigo*	**RIGHELE MIRIA (interim)**
DIP 2	**AMBIENTE**	BENASSI ALESSANDRO
SEZ 1	**TUTELA AMBIENTE**	**BENASSI ALESSANDRO (interim)**
DIP 1	**LLPP SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE R.A.S.A.**	FASIOL GIUSEPPE
SEZ 2	**ENERGIA**	**FASIOL GIUSEPPE (interim)**
SET B	*Interventi energetici*	(vacante)
AREA	**INFRASTRUTTURE**	FORTUNATO LUIGI
SEZ 1	**MOBILITA'**	
SET B	*Navigazione interna*	**D'ELIA MARCO (interim)**
DIP 1	**COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO TERRITORIALE/AMBIENTALE**	**BENASSI ALESSANDRO (interim)**
SEZ 1	**PROGETTO VENEZIA**	**BENASSI ALESSANDRO (interim)**
DIP 1	**TERRITORIO**	FABRIS VINCENZO
SEZ 1	**URBANISTICA**	**FABRIS VINCENZO (interim)**
AREA	**SEGRETERIA DI GIUNTA**	CARAMEL MARIO
SEZ 2	**VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA**	MAGRIS FRANCESCO
SET B	*B.U.R., nomine e coordinamento attività*	**MAGRIS FRANCESCO (interim)**
AREA	**DIREZIONE DEL PRESIDENTE**	GAZZABIN FABIO
SEZ 1	**SEDE DI BRUXELLES**	**MANTILE MARCO PAOLO (interim)**
DIP 2	**EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI GESTIONI COMMISSARIALI E POST EMERGENZIALI GRANDI EVENTI**	GASPARIN MAURIZIO
SEZ 2	**EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI**	**GASPARIN MAURIZIO (interim)**

(Codice interno: 314187)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2045 del 23 dicembre 2015

Ridefinizione dell'assetto organizzativo - Analisi della situazione organizzativa attuale e della coerenza delle competenze in un'ottica d'innovazione organizzativa - Analisi della Microstruttura. Definizione della situazione organizzativa futura desiderata e dei processi verso cui tendere - Modello organizzativo di riferimento, connesse con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012 e in base alle indicazione di cui al D.L. n. 90/2015.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento riguarda la realizzazione di ulteriori due fasi del progetto di razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale, approvato con la DGR n. 1197/2015, che concernono "l'analisi della situazione organizzativa attuale - Coerenza competenze - Analisi "As is" della Microstruttura" e "la definizione della situazione organizzativa futura desiderata e dei processi verso cui tendere - Modello organizzativo di riferimento" connesse con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012 e in base alle indicazione di cui al D.L. n. 90/2015, da effettuarsi tramite affidamento in economia ad una società esterna.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

In base alle previsioni del Piano nazionale di riforma della Pubblica Amministrazione e del Programma del Presidente della Giunta per la legislatura 2015-2020, si è reso necessario un ripensamento complessivo dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale del Veneto, al fine di assicurare una maggiore efficacia, trasparenza ed efficienza dell'azione regionale.

Sulla base di queste esigenze, con la deliberazione n.1197/2015, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida generali del complessivo progetto di ridefinizione del modello organizzativo delle strutture della Giunta Regionale, al fine di procedere ad una sua razionalizzazione che tenga conto dei nuovi vincoli di finanza pubblica, del mutato orizzonte normativo e consenta di identificare, in modo condiviso, i cosiddetti "driver del cambiamento" della tecnostruttura regionale: in particolare tale deliberazione ha avviato la prima fase di "Assessment Organizzativo" tramite l'analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi, rispetto alle strategie e gli obiettivi fissati dalla "mission" della Regione del Veneto.

Con il completamento della prima fase di analisi "As-is - macrostruttura" della situazione esistente e dei relativi processi, nei quali sono state prese in considerazione la coerenza e la funzionalità dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale, sono state identificate le aree che necessitano di interventi di miglioramento e sono state individuate le linee guida di riassetto della macrostruttura, è stata evidenziata la necessità di un approfondimento nell'attuazione del percorso di ridefinizione del modello organizzativo che porti all'individuazioni degli ambiti prioritari sui quali intervenire nel corso della prima metà del 2016.

Si tratta con il presente provvedimento di avviare ulteriori due fasi d'approfondimento che sono rispettivamente finalizzate: all'analisi della situazione organizzativa attuale - Coerenza competenze - Analisi "As is" della Microstruttura e alla definizione della situazione organizzativa futura desiderata e dei processi verso cui tendere - Modello organizzativo di riferimento.

La realizzazione di queste due fasi è correlata alle esigenze poste dall'art. 29 della L.R. n. 54/2012 che prevede: "La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica e, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa". Inoltre deriva dall'esigenza che il percorso intrapreso, dopo l'analisi della "Macrostruttura", vada più in profondità, incida sulle "microstrutture", sul funzionamento degli uffici, sulle competenze e loro sviluppo per ricoprire efficacemente i ruoli assegnati e, non ultimo, sulla motivazione del personale.

Si tratta quindi di avviare le due fasi che sono in dettaglio:

Analisi della situazione organizzativa attuale - Coerenza competenze Analisi "As is" - Microstruttura:

- Analisi dell'organizzazione e delle competenze interne alle singole funzioni;

- Valutazione aderenza al generale processo riorganizzativo;

Definizione situazione futura desiderata e dei processi verso cui tendere - Proposta "To be":

- Identificazione del Modello organizzativo di riferimento;

- "Benchmarking e best practices" rispetto altre Regioni di riferimento;

- Revisione della struttura organizzativa;

- Revisione del sistema di governance;

- Ridefinizione attività di competenza delle Macro Strutture;

- Predisposizione del Master Plan.

L'articolazione e complessità delle attività di analisi da svolgere rendono necessario il ricorso ad una società esterna che possa accompagnare l'amministrazione regionale nell'apprendimento delle tecniche, degli approcci e delle metodologie più appropriate per l'effettuazione di queste attività di analisi micro-organizzativa e di definizione di un modello organizzativo di riferimento verso il quale tendere: l'apporto di una qualificata azienda esterna diventa centrale, al fine della buona riuscita del progetto complessivo di ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale.

In tal senso, come previsto dalla DGR n. 2401/2012, si darà corso ad una procedura in economia, tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa, per la scelta del contraente.

Il punteggio attribuibile all'offerta sarà, al fine di assicurare adeguata valorizzazione alla qualità del progetto, così suddiviso:

- valore tecnico: 70/100;

- valore economico: 30/100.

Le ulteriori due fasi inerenti "l'Assessment organizzativo" dovranno comunque concludersi entro la prima metà di maggio del 2016, e alle stesse verrà assegnato un budget complessivamente non superiore a Euro 195.000,00 sul cap. 100722. Al Direttore della Sezione Risorse Umane saranno demandati tutti i conseguenti atti inerenti tale procedura.

Per quanto riguarda la fase quarta, relativa all'"Assistenza nella fase di sviluppo della innovazione organizzativa del modello di riferimento verso il quale tendere - Modello "To be", si prevede che venga sviluppata nel corso del secondo semestre 2016 a fronte dei budget di spesa già assegnati relativamente alle attività di formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Richiamato il D.Lgs n. 165/2001;

- Visto il D.L. n. 90/2015;

- Preso atto del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

- Visti gli artt. 7, 13, 29 della Legge regionale statutaria n. 1/2012;

- Visto l'art. 4 della L.R. 54/2012;

- Visto l'art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54/ 2012;

- Preso atto della D.G.R n. 1197/2015;

- Vista la D.G.R. n. 2401/2012;

- Visto l'art. 26 della Legge n. 488/1999, e s.m.i. e la D.G.R. n.710/2012, si evidenzia che trattasi di servizio non presente nelle convenzioni Consip attive;

- Visto il D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, si evidenzia che il servizio in oggetto non è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione.

delibera

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dar seguito allo sviluppo del progetto di "Ridefinizione dell'assetto organizzativo", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 15/09/2015, sulla base delle Linee guida generali ivi riportate;
3. di autorizzare l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo ed in particolare: l'analisi della situazione organizzativa attuale - Coerenza competenze - Analisi "As is" della Microstruttura; la definizione della situazione organizzativa futura desiderata e dei processi verso cui tendere - Modello organizzativo di riferimento;
4. di autorizzare la procedura in economia, tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa, per la scelta del contraente. Il punteggio attribuibile all'offerta sarà, al fine di assicurare adeguata valorizzazione alla qualità del progetto, così suddiviso: valore tecnico: 70/100; valore economico: 30/100.
5. di autorizzare il Direttore della Sezione Risorse Umane a dar corso con propri decreti alle procedure per acquisire il servizio in oggetto, nel limite del budget assegnato di euro 195.000,00 (iva esclusa) che troverà copertura al Capitolo 100722 del bilancio di previsione per l'anno 2016 e secondo le procedure e i criteri di cui al punto precedente;
6. di incaricare il Direttore della Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la nomina della commissione di valutazione per l'aggiudicazione;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.